

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 995

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno

19/05/2024 - 06:44

Indice

1. DDL S. 995 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 995	4
1.2.2. Testo approvato 995 (Bozza provvisoria)	34
1.2.3. Testo 1	43
1.2.4. Testo 2	100
1.3. Trattazione in Commissione	159
1.3.1. Sedute	160
1.3.2. Resoconti sommari	161
1.3.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri e difesa)	162
1.3.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 2 (ant.) del 31/01/2024	163
1.3.2.1.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 3 (ant.) del 01/02/2024	171
1.3.2.1.3. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 4 (ant.) del 06/02/2024	175
1.3.2.1.4. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 1 (ant.) del 06/02/2024	205
1.3.2.1.5. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 5 (nott.) del 06/02/2024	206
1.3.2.1.6. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 6 (ant.) del 07/02/2024	208
1.3.2.1.7. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 7 (pom.) dell'08/02/2024	212
1.3.2.1.8. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 8 (ant.) del 13/02/2024	214
1.3.2.1.9. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 9 (pom.) del 14/02/2024	220
1.4. Trattazione in consultiva	225
1.4.1. Sedute	226
1.4.2. Resoconti sommari	227
1.4.2.1. 2 ^a (Giustizia)	228
1.4.2.1.1. 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 121 (ant.) del 01/02/2024	229
1.4.2.2. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea)	234
1.4.2.2.1. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 130 (pom.) del 06/02/2024	235
1.4.2.2.2. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 131 (ant.) del 07/02/2024	241
1.4.2.3. 5 ^a (Bilancio)	251
1.4.2.3.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 197 (pom.) del 06/02/2024	252
1.4.2.3.2. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 198 (ant.) del 07/02/2024	259
1.4.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	263
1.4.2.4.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 201 (pom.) del 13/02/2024	264

1.4.2.5. 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	268
1.4.2.5.1. 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 155 (pom.) del 30/01/2024	269
1.5. Trattazione in Assemblea	272
1.5.1. Sedute	273
1.5.2. Resoconti stenografici	274
1.5.2.1. Seduta n. 155 del 07/02/2024	275
1.5.2.2. Seduta n. 158 del 14/02/2024	414
1.5.2.3. Seduta n. 159 del 15/02/2024	556

1. DDL S. 995 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 995

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 995

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI) dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) dal **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI) e dal **Ministro della giustizia** (NORDIO) di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) e con il **Ministro della salute** (SCHILLACI)

(v. stampato Camera n. 1620)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 gennaio 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 gennaio 2024

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, di seguito denominato « Protocollo ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo sono individuate come competenti le seguenti autorità:

- a) il prefetto di Roma, per i provvedimenti di competenza del prefetto;
- b) il questore di Roma, per i provvedimenti di competenza del questore;
- c) la questura di Roma, per la ricezione delle domande di protezione internazionale presentate ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- d) la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, per la decisione sulle domande di cui alla lettera c) del presente comma; a tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, possono essere istituite non più di cinque ulteriori sezioni della suddetta Commissione, nell'ambito del numero massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- e) un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma;
- f) un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;

- g) un nucleo di polizia penitenziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;
- h) il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio, per i provvedimenti di competenza del provveditore dell'amministrazione penitenziaria;
- i) uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di confine istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica.
2. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso.
3. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo, le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo medesimo sono equiparate alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
4. Le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-*ter*, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo è equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
5. Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. L'attestato contiene il codice univoco d'identità assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. Il documento di cui al periodo precedente certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. In casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, anche se trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venir meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.
7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
8. Sono impignorabili da parte di terzi i crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio. Il giudice dichiara che la procedura esecutiva non può essere proseguita e che il processo è estinto.

Art. 4.

(Giurisdizione e legge applicabile)

1. Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo si applicano, in quanto

compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana.

2. Lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 rilascia la procura speciale al difensore mediante sottoscrizione apposta su documento analogico. La procura speciale è trasmessa con strumenti di comunicazione elettronica, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia del documento identificativo attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e all'attestazione, rilasciata da un operatore della Polizia di Stato, dell'avvenuta apposizione della firma da parte dello straniero. La procura speciale così rilasciata soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice di procedura civile e dall'articolo 122 del codice di procedura penale.

3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore è esercitato, con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore.

4. Il ricorso contro la decisione della Commissione territoriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della presente legge è proposto nel termine stabilito dall'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con collegamento in modalità audiovisive da remoto con il luogo in cui si trova il migrante. Solo quando non è possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e all'interprete è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. In deroga all'articolo 10 del codice penale, salvo che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese, lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, che commette un delitto all'interno delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è punito secondo la legge italiana, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, fermo restando il regime di procedibilità previsto per il delitto. La richiesta del Ministro non è necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.

7. Nei confronti dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, quando è acquisita la prova dell'esecuzione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere il rimpatrio è eseguito quando la misura è revocata o dichiarata estinta. Il questore comunica l'esecuzione del rimpatrio all'autorità giudiziaria procedente. L'autorità giudiziaria procedente comunica al questore il provvedimento con il quale revoca la misura o ne dichiara l'estinzione. Se lo straniero fa ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si è proceduto nei suoi confronti

in conformità al presente comma, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

8. Quando è esercitata la giurisdizione penale ai sensi del comma 6, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria svolgono direttamente le rispettive funzioni anche nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo secondo le disposizioni del codice di procedura penale, salvo quanto disposto dai commi da 9 a 18 del presente articolo.

9. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo, il personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), trasmette il relativo verbale entro quarantotto ore al pubblico ministero. L'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo codice, si svolgono sempre a distanza con le modalità di cui all'articolo 133-ter del citato codice di procedura penale. L'arrestato o il fermato si collegano dal luogo in cui si trovano.

10. Se il reato per il quale si è proceduto all'arresto in flagranza non è compreso tra quelli di cui al secondo periodo del comma 6, il pubblico ministero, immediatamente e comunque prima dell'udienza di convalida, si rivolge al Ministro della giustizia per l'esercizio del potere di richiesta di cui all'articolo 342 del codice di procedura penale.

11. Quando, ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, il giudice applica la misura cautelare della custodia in carcere, l'indagato è immediatamente posto a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee strutture ubicate nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. Quando il giudice dispone una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere o l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, l'indagato resta sottoposto al trattenimento, laddove disposto, in corso di esecuzione al momento della commissione del reato.

12. Ai fini dell'articolo 309, comma 8-bis, secondo periodo, del codice di procedura penale, l'imputato partecipa all'udienza con le modalità di cui all'articolo 133-ter del medesimo codice, collegandosi dal luogo in cui si trova. Il termine per la proposizione della richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura penale è fissato in quindici giorni.

13. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 6-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il procedimento penale è sospeso, fatto salvo il compimento di atti urgenti e dei provvedimenti indicati nei commi 7 e 9 del presente articolo. Durante la sospensione del procedimento sono sospesi i termini di cui agli articoli 303 e 407 del codice di procedura penale. Qualora prevista, la partecipazione della persona sottoposta alle indagini al compimento degli atti urgenti è assicurata con le modalità di cui all'articolo 133-ter del codice di procedura penale mediante collegamento dal luogo in cui si trova.

14. L'articolo 558 e il titolo III del libro VI del codice di procedura penale e l'articolo 13, comma 13-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applicano ai reati di cui al comma 6 del presente articolo.

15. I colloqui previsti dall'articolo 104 del codice di procedura penale sono assicurati mediante collegamento audiovisivo.

16. Le notificazioni previste dal codice di procedura penale al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo sono eseguite dal nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente legge con le modalità previste dall'articolo 156, commi 1 e 2, del codice di procedura penale in quanto compatibili.

17. I depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria possono essere sempre eseguiti con modalità telematiche.

18. Per i reati di cui al comma 6 è competente l'autorità giudiziaria con sede in Roma.

19. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale svolge i compiti previsti dall'articolo 14, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche nell'ambito delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Disposizioni organizzative)

1. Il Ministero dell'interno individua, tra il personale già in servizio, i dipendenti che svolgono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e conformemente alle disposizioni del Protocollo, le funzioni di « responsabile italiano » di ciascuna delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, nonché i rispettivi vicari. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale e informano il capo della rappresentanza diplomatica in caso di difficoltà o violazioni, anche ai fini di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Per assicurare il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità delle diverse attività connesse alle funzioni di polizia in relazione all'attuazione del Protocollo, è istituito un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma, la cui organizzazione e i cui compiti sono disciplinati con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

3. Per le maggiori esigenze delle Commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per gli anni 2024 e 2025, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, quarantacinque unità di personale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.347.376 per l'anno 2024 e di euro 2.021.063 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 68.490 per l'anno 2024 e di euro 102.734 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 50.400 per l'anno 2024 e di euro 75.600 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. È altresì autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 67.369 per l'anno 2024 e di euro 20.211 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

4. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, è autorizzato, per l'anno 2024, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 10 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del comparto Funzioni centrali. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 308.942 per l'anno 2024 e di euro 463.412 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 23.171 per l'anno 2024 e di euro 4.635 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

5. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, è autorizzato, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad assumere 18 unità di personale dell'area dei funzionari e 30 unità di personale dell'area degli assistenti del comparto Funzioni centrali, da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio

del giudice di pace di Roma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese anche alle unità già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1.324.529 per l'anno 2024 e di euro 1.986.793 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 66.227 per l'anno 2024 e di euro 19.868 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

6. Per le maggiori esigenze della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è incrementato di 10 unità, con corrispondente incremento del contingente fissato dalla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, si provvede alla corrispondente rideterminazione della pianta organica del tribunale di Roma. Conseguentemente, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere un contingente di 10 magistrati ordinari. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 504.484 per l'anno 2024, di euro 849.877 per l'anno 2025, di euro 991.244 per l'anno 2026, di euro 999.601 per l'anno 2027, di euro 1.201.435 per l'anno 2028, di euro 1.289.683 per l'anno 2029, di euro 1.297.416 per l'anno 2030, di euro 1.339.946 per l'anno 2031, di euro 1.347.679 per l'anno 2032 e di euro 1.390.210 annui a decorrere dall'anno 2033.

7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il Consiglio superiore della magistratura delibera con urgenza l'individuazione, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare, in aggiunta a quelli già individuati, per l'ufficio del giudice di pace di Roma.

8. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), della presente legge, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e di sei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera *i*), può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 694.366 per l'anno 2024 e di euro 1.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

9. Nelle aree di cui di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolge le proprie funzioni di assistenza, anche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2013, n. 56, nonché quelle di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione

sanitaria e sociosanitaria dei migranti. Per le finalità di cui al presente comma, il medesimo Istituto, per il biennio 2024-2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nei limiti della dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento dei posti da bandire in favore del personale già titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto, 28 unità di personale, di cui 8 dirigenti medici, 1 unità appartenente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, 10 unità appartenenti all'area dei professionisti della salute e funzionari, 1 unità appartenente all'area degli assistenti e 8 unità dell'area degli operatori. Agli oneri assunzionali, pari a euro 1.248.725 per l'anno 2024 e a euro 1.873.087 annui a decorrere dall'anno 2025, agli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 100.000 per l'anno 2024, e a quelli per i maggiori oneri di funzionamento, pari a euro 62.437 per l'anno 2024 e a euro 18.731 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. Al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo si applica, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso o continuativo, il trattamento economico di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nonché quanto previsto dall'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 e dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, sono autorizzate le seguenti spese:

a) per la realizzazione delle strutture previste nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 8 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia;

b) per gli oneri di conto capitale relativi alle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo, la spesa di euro 7,3 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 1,18 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5, valutati in euro 3.240.000 per l'anno 2024 e in euro 6.480.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia di cui all'allegato 2 al Protocollo e per il rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 del Protocollo, valutati in euro 29 milioni per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.

5. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e dall'articolo 3, comma 1, lettera d), nonché agli oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11, della presente legge e dall'articolo 4 del Protocollo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo da ripartire con la dotazione di euro 89.112.787 per l'anno 2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e della salute.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 47.680.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

- a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 18.282.602 euro;
- b) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2.018.997 euro;
- c) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.154.286 euro;
- d) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 3.590.477 euro;
- e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.446.858 euro;
- f) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.558.267 euro;
- g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.877.715 euro;
- h) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.297.905 euro;
- i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.436.191 euro;
- l) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.844.975 euro;
- m) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 3.204.146 euro;
- n) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.967.581 euro.

7. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo e dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 8, determinati in 94.856.475 euro per l'anno 2024, 125.351.115 euro per l'anno 2025, 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

- a) quanto a 14.856.475 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) quanto a 5.351.115 euro per l'anno 2025, 5.492.482 euro per l'anno 2026, 5.500.839 euro per l'anno 2027 e 5.702.673 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
 - 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10.255.375 euro per l'anno 2024 e 18.806.072 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 244.814 euro per l'anno 2024 e 9.253.785 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 6.412.271 euro per l'anno 2024 e 8.220.746 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3.900.000 euro per l'anno 2024 e 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 14.903.231 euro per l'anno 2024 e 17.736.040 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 2.588.322 euro per l'anno 2024 e 1.787.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.700.000 euro per l'anno 2024 e 5.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.872.639 euro per l'anno 2024 e 16.682 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8.395.996 euro per l'anno 2024 e 11.687.871 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 9.330.933 euro per l'anno 2024 e 10.881.902 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 7.144.962 euro per l'anno 2024 e 8.152.215 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 8.344.953 euro per l'anno 2024 e 15.594.326 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 121.167 euro per l'anno 2024 e 821.344 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 144.937 euro per l'anno 2024 e 424.474 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 4.640.400 euro per l'anno 2024 e 7.216.665 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

8. In caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale di cui al primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 13 del medesimo Protocollo, conformemente al secondo periodo del suddetto paragrafo, ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA
COLLABORAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA**

**Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di
Albania, di seguito indicate come "Parti"**

Visto il Trattato di Amicizia e di Collaborazione tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica di Albania, fatto a Roma il 13 ottobre 1995;

Visto il Protocollo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero
dell'Interno della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione
bilaterale nel contrasto al terrorismo e alla tratta di esseri umani, firmato a Tirana il 3
novembre 2017;

Considerato l'interesse delle Parti a promuovere una crescente cooperazione
bilaterale in tutti i settori, anche nella prospettiva dell'adesione della Repubblica di
Albania all'Unione Europea;

Ritenuto necessario intensificare la collaborazione nell'ambito della gestione dei flussi
migratori, anche in considerazione della vicinanza geografica e della comunanza di
interessi e di aspirazioni tra le Parti;

Consapevoli delle problematiche che derivano dalla migrazione illecita;

In osservanza degli accordi internazionali nell'ambito della tutela dei diritti dell'uomo
e, in particolare, nell'ambito della migrazione;

Certi delle azioni da intraprendere per la prevenzione dei flussi migratori illeciti e della
tratta degli esseri umani e, nel contempo, per garantire la tutela dei diritti dell'uomo;
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Nell'ambito del presente Protocollo, con i termini seguenti si intende:

- a) "Parte albanese": il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania;
- b) "Parte italiana": il Governo della Repubblica Italiana;
- c) "Aree": beni immobili di proprietà demaniale, individuati nell'Allegato 1 del presente Protocollo;
- d) "migranti": cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
- e) "personale italiano": il personale, anche non in possesso della cittadinanza italiana, inviato dalla Parte italiana in Albania per assicurare lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo.

Articolo 2

Il presente Protocollo è finalizzato a rafforzare la cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quella europeo.

Articolo 3

- 1. La Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo delle Aree, secondo i criteri stabiliti dal presente Protocollo.
- 2. Le Aree sono concesse a titolo gratuito per la durata del presente Protocollo conformemente all'articolo 13.

Articolo 4

- 1. La Parte italiana può realizzare nelle Aree le strutture indicate nell'Allegato 1. Le Parti concordano che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del presente Protocollo non potrà essere superiore a 3.000 (tremila).
- 2. Le strutture di cui al paragrafo 1 sono gestite dalle competenti autorità della Parte italiana secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Le controversie che possano nascere tra le suddette autorità e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana.

3. Le competenti autorità albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture di cui al paragrafo 1, al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorità italiane.

4. L'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane. All'arrivo nel territorio albanese, le autorità competenti di ciascuna delle Parti procedono separatamente agli adempimenti previsti dalla rispettiva normativa nazionale e nel rispetto del presente Protocollo.

5. Le spese per l'allestimento di una o più strutture d'ingresso nel territorio della Repubblica d'Albania dei migranti sono totalmente a carico della Parte italiana.

6. Nell'ambito delle strutture di cui al paragrafo 1 la Parte italiana istituisce le strutture sanitarie al fine di garantire i servizi sanitari necessari.

7. Quando è constatato che i migranti sono portatori di malattie infettive, le autorità competenti della Parte italiana osservano le norme della quarantena e del trattamento secondo i rispettivi protocolli sanitari.

8. In caso di esigenze sanitarie alle quali le autorità italiane non possono fare fronte nell'ambito delle strutture di cui al paragrafo 1, le autorità albanesi collaborano con le autorità italiane responsabili delle medesime strutture per assicurare le cure mediche indispensabili e indifferibili ai migranti ivi trattenuti.

9. I costi dei servizi sanitari offerti dalla Parte albanese sono a carico della Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo.

Articolo 5

1. Le strutture di cui all'Allegato 1 sono realizzate e gestite nel rispetto della pertinente normativa italiana, senza necessità di permessi di costruire o altre formalità analoghe previste dalla normativa albanese. La Parte italiana ha solo l'obbligo di trasmettere alle autorità albanesi il progetto e la documentazione inerente alla sostenibilità e alla funzionalità delle strutture.

2. La Parte italiana realizza altresì le strutture dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle Aree, in funzione dell'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente Protocollo.

3. La Parte albanese facilita l'erogazione dei servizi necessari all'esercizio delle strutture di cui all'Allegato 1, alle quali sono applicate condizioni non meno favorevoli di quelle praticate a strutture simili. I costi necessari all'erogazione di tali servizi sono interamente sostenuti dalla Parte italiana.

4. Le spese sostenute dalla Parte italiana per la realizzazione delle strutture di cui all'Allegato 1 sono esenti da imposte indirette e da dazi doganali. La Parte italiana non chiede esenzioni da tasse o altri pagamenti comunque denominati che rappresentano corrispettivi per la fruizione di servizi pubblici.

5. Per le esigenze della realizzazione e della gestione delle strutture di cui all'articolo 4 le competenti autorità della Parte italiana sono esenti da restrizioni o controlli valutari e possono liberamente trasferire valute in deroga alle disposizioni vigenti nella Repubblica di Albania.

6. La Parte albanese facilita il sollecito disbrigo delle operazioni doganali relative a materiali e attrezzature richieste dalla Parte italiana per la realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo.

Articolo 6

1. Le competenti autorità delle Parti collaborano ai fini del mantenimento della sicurezza delle Aree.

2. Le competenti autorità della Parte albanese assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno alle Aree e durante i trasferimenti via terra, da e per le Aree, che si svolgono nel territorio albanese.

3. Le competenti autorità della Parte italiana assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle Aree. Le competenti autorità della Parte albanese possono accedere nelle Aree, previo espresso consenso del responsabile della struttura stessa. In via eccezionale le autorità della Parte albanese possono accedere nelle strutture, informando il responsabile italiano della stessa, in caso di incendio o di altro grave e imminente pericolo che richiede un immediato intervento.

4. Con riferimento ai rispettivi obblighi relativi alla sicurezza, ognuna delle Parti istituisce un'unità responsabile del buon andamento, del coordinamento e della supervisione delle questioni di sicurezza.

5. Le competenti autorità italiane adottano le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all'interno delle Aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel territorio della Repubblica d'Albania, sia durante il perfezionamento delle procedure amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente dall'esito finale.

6. In caso di uscita non autorizzata dei migranti dalle Aree, le autorità albanesi li ricondurranò nelle stesse. I costi che derivano dall'attuazione del presente paragrafo, sono sostenuti dalla Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo.

7. Le competenti autorità italiane sostengono ogni costo necessario all'alloggio e al trattamento delle persone accolte nelle strutture di cui all'Allegato 1, compreso il vitto, le cure mediche (anche nei casi che necessitano l'assistenza delle autorità albanesi) e qualsiasi altro servizio ritenuto necessario dalla Parte italiana, impegnandosi affinché tale trattamento rispetti i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo, conformemente al diritto internazionale.

8. I documenti ufficiali detenuti a qualsiasi titolo dalle autorità italiane e dal personale italiano sono esenti da sequestro o altre misure analoghe da parte delle autorità albanesi.

Articolo 7

1. La Parte italiana comunica previamente, per le vie diplomatiche, i nominativi del personale italiano.

2. L'ingresso e il soggiorno in Albania del personale italiano per le finalità previste dal presente Protocollo è esente da visto, da permesso di soggiorno e da altre formalità previste dalla normativa albanese in materia di immigrazione. Al personale italiano che permane nel territorio albanese per più di 90 giorni è rilasciato, gratuitamente e a semplice richiesta, un documento di riconoscimento ("permesso unico").

3. Le condizioni di lavoro del personale italiano sono regolate esclusivamente dalla normativa italiana. Le retribuzioni percepite dal personale italiano sono esenti da imposte sui redditi e da contributi per l'erogazione dell'assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese, salvo i casi in cui il personale sia cittadino albanese residente nella Repubblica d'Albania.

4. Per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale italiano non è soggetto alla giurisdizione albanese anche dopo

la fine dell'esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese. Le comunicazioni di detto personale con le competenti autorità italiane non sono soggette a restrizioni o limitazioni da parte delle autorità albanesi.

5. Salvo quanto previsto dal paragrafo 4 del presente articolo, il personale italiano è sottoposto alla giurisdizione albanese nell'ipotesi in cui, durante la permanenza ai sensi del presente Protocollo, commetta, al di fuori del servizio, reati previsti dalla legislazione albanese in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese.

6. Senza pregiudizio per il paragrafo 4, il personale italiano gode di immunità da qualsiasi forma di detenzione in Albania, salvo i casi previsti dal paragrafo 5, soggetti alla legislazione procedurale penale albanese e ai vigenti accordi bilaterali. Nei casi di cui al paragrafo 5, quando sono applicate al personale italiano misure restrittive della libertà personale, le autorità albanesi le comunicano immediatamente alle autorità italiane.

7. Per cure urgenti, il personale italiano può accedere alle strutture sanitarie albanesi. I relativi costi sono a carico della persona interessata o della Parte italiana, ai sensi di quanto previsto dal presente Protocollo.

8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il personale italiano ha l'obbligo di rispettare le leggi della Repubblica di Albania e di non interferire negli affari interni della medesima.

9. La Parte italiana mette a disposizione delle autorità albanesi la lista nominativa del personale munito di porto d'armi nell'esercizio delle proprie funzioni nonché le relative disposizioni di ricezione e di consegna dell'arma da e a detto personale.

10. Al personale di cui al paragrafo 9 è vietato portare l'arma in territorio albanese al di fuori del servizio. Ai sensi del presente paragrafo il servizio include l'accompagnamento dei migranti da e verso le Aree. La Parte italiana adotta le misure necessarie atte a garantire la sicurezza degli armamenti e delle munizioni impiegate ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 8

1. L'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana è regolato da successive intese tra le competenti autorità italiane ed albanesi che entrano in vigore alla data della firma.

2. La procedura di trasferimento dei migranti in territorio albanese da e verso le Aree è eseguita conformemente alle intese di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. I costi relativi all'impiego dei mezzi e delle unità della Parte albanese, derivanti dalle disposizioni del presente Protocollo, sono sostenuti dalla Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo.

Articolo 9

1. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania in attuazione del presente Protocollo, non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Le spese relative a tali procedure sono totalmente sostenute dalla Parte italiana conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.

2. Per assicurare il diritto di difesa, le Parti consentono l'accesso alle strutture previste dal presente Protocollo agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile.

3. In caso di nascita o morte, i migranti sono sottoposti alle disposizioni della legislazione italiana. In caso di morte, la Parte albanese mette a disposizione della Parte italiana la struttura dell'obitorio e la Parte italiana trasferisce la salma dal territorio albanese entro 15 (quindici) giorni dal decesso.

Articolo 10

1. Le spese indicate all'articolo 4, paragrafo 9, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, e le spese o oneri non previsti derivanti dal presente Protocollo sono rimborsati dalla Parte italiana alla Parte albanese in forma forfettaria nella misura e con le modalità determinate dall'Allegato 2.

2. L'Allegato 2 regola altresì le condizioni e le modalità con le quali la Parte italiana si fa carico degli oneri sostenuti dalla Parte albanese in caso di avvio, da parte dei migranti, di procedure amministrative innanzi alle competenti Autorità albanesi.

Articolo 11

1. Al termine del presente Protocollo, la Parte italiana restituisce le Aree alla Parte albanese, la quale non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo per le migliorie apportate.
2. La Parte italiana allontana tutti i migranti dal territorio albanese entro il termine del presente Protocollo.

Articolo 12

1. Ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra Parte da dolo o colpa grave del proprio personale e le perdite derivanti dall'eventuale obbligo di risarcire terzi dei danni ad essi causati da dolo o colpa grave del personale dell'altra Parte. Le carenze di servizio derivanti da limitate capacità oggettive delle Parti non sono considerate dolo o colpa grave.
2. Con le modalità di cui all'articolo 10, la Parte italiana sostiene i costi di rappresentanza legale nonché quelli processuali e di risarcimento dei danni in caso di azioni intentate contro la Repubblica d'Albania da terzi relativamente all'attuazione del presente Protocollo, ivi comprese azioni od omissioni della Parte italiana nei confronti dei migranti, ovvero a seguito dell'attività delle autorità italiane.
3. Nei casi di cui al presente articolo le Parti promuovono discussioni in buona fede volte a conseguire una soluzione mutuamente accettabile.

Articolo 13

1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note.
2. Il Protocollo resta in vigore per 5 anni. Salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare il presente Protocollo, questo è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni.
3. Ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo, con un preavviso scritto di sei mesi. La denuncia dà notizia delle motivazioni alla controparte. Il Protocollo può essere denunciato non prima di un anno dalla sua entrata in vigore.

Articolo 14

1. Qualsiasi controversia tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo e delle intese derivanti dallo stesso è risolta in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti.

Fatto a ROMA, il 2005 in due originali, in lingua italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana




Per la Presidenza del Consiglio della Repubblica di Albania



Allegato 1

A) Area destinata alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso



B) Area destinata alla realizzazione delle strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano.

Traduzione annotazione a mappa B

Porzione della proprietà (Terreno+fabbricato) che sarà destinata all'accoglienza e all'alloggio dei migranti nell'ambito del protocollo tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania e il Governo della Repubblica Italiana - 77700mq (identificata con la linea viola), superficie dell'area edificabile degli edifici nr. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47= 1936,9 mq (gli edifici sono fatiscenti). "L'area militare (area parziale" che sarà messa a disposizione della parte italiana comprende anche l'area necessaria per le strutture della Polizia di Stato".

Allegato 2

Disciplina dei rimborsi della Parte italiana alla Parte albanese

A. Ambito di applicazione

1. Il presente Allegato regola:

- a) la misura e la modalità dei rimborsi dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese in applicazione dell'articolo 10 del Protocollo;
- b) la misura e la modalità dei rimborsi degli eventuali oneri imprevidi dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese indicati nel presente Allegato.

B. Costituzione del fondo per il rimborso delle spese

1. La Parte albanese istituisce presso la tesoreria statale un conto speciale infruttifero denominato "Fondo per il rimborso delle spese sostenute per l'attuazione del Protocollo italo-albanese per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria". Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo la Parte albanese comunica alla Parte italiana tramite i canali diplomatici i dati completi di identificazione del conto di cui al presente paragrafo, nonché le modalità mediante le quali è data evidenza delle entrate e delle uscite del conto nell'ambito della contabilità pubblica della Repubblica d'Albania.

2. Il conto di cui al paragrafo 1 della presente sezione è suddiviso in sotto-conti per ciascuna delle categorie di oneri indicate nelle sezioni C e D del presente Allegato. La ripartizione delle disponibilità del conto speciale di tesoreria tra i diversi sotto-conti è determinata e modificata dalla Parte albanese conformemente alle effettive necessità ed è comunicata alla Parte italiana tramite i canali diplomatici.

3. Eventuali minori spese relative a uno o più sotto-conti sono prioritariamente utilizzate per compensare maggiori spese relative ad altri sotto-conti.

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo, la Parte italiana accredita la somma di euro 16,5 milioni nel conto speciale di tesoreria indicato al paragrafo 1 della presente sezione, quale anticipo forfettario dei rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo per il primo anno di applicazione del Protocollo.

5. La Parte italiana può effettuare il versamento in euro e sono convertite in lek al tasso di cambio del giorno del versamento stesso.

6. Il conto speciale di tesoreria di cui al paragrafo 1 della presente sezione può essere utilizzato esclusivamente per le finalità indicate dal presente Allegato. Le disponibilità di tale conto sono impignorabili.

C. Oneri rimborsabili ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo

1. Gli oneri rimborsabili ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo sono computati secondo le modalità previste dalla presente sezione.

2. La Parte italiana rimborsa alla Parte albanese gli oneri previsti dall'articolo 4, paragrafo 9, del Protocollo nella misura di seguito indicata:

a) il 100% degli oneri sostenuti per la fornitura dei servizi di assistenza ospedaliera effettivamente prestati conformemente al prontuario ufficiale dei costi sanitari previsto dalla legislazione albanese applicabile. La Parte albanese documenta l'effettiva somministrazione dei trattamenti ospedalieri di cui chiede il rimborso;

b) il 100% del costo previsto nei relativi contratti di acquisto di dispositivi medici e farmaci, inclusi, a richiesta della Parte italiana, i vaccini, di cui la Parte albanese documenta l'effettivo utilizzo per le finalità previste dal Protocollo. I contratti di acquisto sono messi a disposizione della Parte italiana, a richiesta della medesima;

c) il 100% del costo di acquisto, previamente assentito dalle competenti autorità italiane, dei beni e servizi diversi da quelli elencati alle lettere a) e b) del presente paragrafo, occorrenti per lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo.

3. Nei casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 6, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese:

a) il 100% degli oneri documentati derivanti dall'impiego di personale delle forze di polizia, dall'acquisto di carburanti per i veicoli e mezzi di servizio utilizzati dalle forze di polizia stesse e da altre spese direttamente connesse all'accompagnamento dei migranti;

b) il 100% dell'onere per l'acquisto, previamente assentito dalla Parte italiana, dei veicoli o altri mezzi necessari allo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo.

4. Nei casi previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese il 100% delle spese documentate di personale delle forze armate e di polizia, dell'acquisto di carburanti per i veicoli di servizio utilizzati e da altre spese direttamente connesse all'impiego di mezzi e unità della Parte albanese.

5. In alternativa al rimborso dei costi effettivi conformemente ai paragrafi 3 e 4, la Parte italiana può optare per il rimborso dei costi determinati in ottemperanza alla decisione n. 591, del 7 settembre 2022, "Per l'approvazione della tipologia di servizi aggiuntivi offerti dalla polizia di Stato e delle tariffe di pagamento per persone giuridiche e fisiche, pubbliche o private". Le competenti autorità delle Parti possono, di comune accordo, concordare diverse modalità di forfettizzazione degli oneri di cui ai paragrafi 3 e 4, anche tenuto conto dell'evoluzione dell'ordinamento italiano e albanese.

6. Nei casi previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese il 100% degli oneri effettivamente sostenuti da quest'ultima e derivanti da:

- a) spese processuali documentate;
- b) oneri documentati corrispondenti all'impiego di personale dipendente da organi o enti statali della Repubblica dell'Albania impiegato per la difesa in giudizio della medesima;
- c) oneri documentati per il pagamento di avvocati del libero foro contrattati, previo assenso scritto della Parte italiana, dalla Parte albanese, limitatamente alla difesa innanzi a tribunali internazionali;
- d) qualsiasi altra spesa stabilita come spesa di giudizio nella decisione del tribunale;
- e) risarcimento dei danni secondo la decisione del tribunale nazionale o internazionale.

7. Quando, nei casi di cui al paragrafo 6, lettera c), della presente sezione, la Parte italiana assume direttamente l'onere della difesa in giudizio senza ritardi, non sono dovuti rimborsi per eventuali spese addizionali sostenute dalla Parte albanese per il pagamento di avvocati del libero foro dalla stessa contrattati.

8. La Parte che assume la difesa in giudizio nelle controversie indicate ai paragrafi 6 e 7 della presente sezione assicura lo svolgimento dell'attività processuale con la massima diligenza e pone in essere tutte le attività necessarie a minimizzare il rischio di soccombenza in giudizio. L'altra Parte presta la massima collaborazione per la migliore difesa in giudizio. I difensori mantengono costanti contatti con entrambe le Parti e si attengono alle loro indicazioni per la migliore difesa in giudizio.

D. Imprevisti e altri oneri

1. La Parte italiana rimborsa altresì alla Parte albanese:

- a) le spese documentate derivanti dalla realizzazione di opere di urbanizzazione e dalla fornitura di servizi pubblici necessari per il funzionamento delle strutture di cui all'Allegato 1 al Protocollo, salvo che siano direttamente sostenute dalla Parte italiana o da soggetti da questa incaricati;
- b) i risarcimenti derivanti da procedimenti giudiziari in cui la Repubblica di Albania o una delle sue istituzioni diventa incolpevolmente parte a causa o in conseguenza dell'attuazione del Protocollo;
- c) le spese derivanti da altri danni imprevisi, derivanti alla Parte albanese dall'esecuzione del Protocollo, non derivanti da comportamenti dolosi o colposi della Parte albanese e nella misura in cui la Parte albanese non abbia potuto evitare le conseguenze dannose con l'impiego della normale diligenza. Le carenze di servizio derivanti da limitate capacità oggettive delle Parti non sono considerate dolo o colpa;
- d) eventuali perdite di valore dei versamenti effettuati dalla Parte italiana ai sensi delle sezioni B ed E del presente Allegato, derivanti dal deprezzamento del tasso di cambio.

2. Con le modalità previste dalla sezione E, la Parte italiana rimborsa gli oneri di cui al paragrafo 1 della presente sezione.

E. Rifinanziamenti del fondo per il rimborso delle spese

1. Entro il 15 marzo e il 15 settembre di ciascuno degli anni di vigenza del Protocollo, la Parte albanese comunica alla Parte italiana per i canali diplomatici l'importo delle spese di cui alle sezioni C e D del presente Allegato, sostenute nel semestre precedente.
2. La richiesta di rimborso è corredata da copia autenticata delle fatture per i servizi resi e della documentazione prevista dalle sezioni C e D del presente Allegato, comprovante il servizio effettuato o l'onere sostenuto. La Parte italiana può chiedere chiarimenti e integrazioni della documentazione.
3. Entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 della presente sezione, la Parte italiana versa, con le modalità previste dalla sezione B del presente Allegato, l'importo richiesto e giustificato dalla Parte albanese, anche a titolo di anticipazione forfettaria delle spese che la medesima sosterrà nel semestre successivo. A seguito di tale versamento, l'importo del conto speciale di tesoreria non può essere inferiore a 16,5 milioni di euro. In caso di contestazione su parte dell'importo richiesto dalla

Parte albanese, la Parte italiana versa comunque entro il termine indicato nel presente paragrafo la quota non contestata.

4. La Parte italiana detrae dai versamenti dovuti ai sensi del presente Allegato le somme corrispondenti ai danni dalla stessa subiti e imputabili alla Parte albanese ai sensi dall'articolo 12, paragrafo 1, del Protocollo.

F. Fondo di garanzia

1. Per assicurare il rimborso delle spese previste dal presente Allegato eccedenti i versamenti effettuati dalla Parte italiana ai sensi delle sezioni B ed E del presente Allegato, la Parte italiana costituisce a favore della Parte albanese un fondo di garanzia.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo, la Parte italiana accende, presso una banca di secondo livello operante nella Repubblica di Albania, un conto corrente bancario dedicato esclusivamente al deposito delle risorse afferenti al fondo di garanzia. Dell'avvenuto deposito e di eventuali variazioni delle coordinate del conto corrente, la Parte italiana fornisce conferma alla Parte albanese, mediante comunicazione per i canali diplomatici. Le somme depositate nel conto di garanzia non possono essere ritirate dalla Parte italiana senza il consenso scritto della Parte albanese.

3. Gli interessi maturati sul conto corrente accrescono le disponibilità del fondo di garanzia. Alle spese per la tenuta del conto si provvede con le medesime disponibilità.

4. In caso di mancata effettuazione dei versamenti dovuti dalla Parte italiana in base al presente Allegato, la Parte albanese notifica alla Parte italiana, per i canali diplomatici, un invito ad adempiere, precisando la somma dovuta e le relative motivazioni. Se si tratta di somme oggetto di precedente contestazione della Parte italiana, la Parte albanese fornisce i chiarimenti occorrenti.

5. Se le Parti non raggiungono un accordo nel termine di 45 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 4 della presente sezione, la Parte albanese può attingere al fondo di garanzia di cui al presente articolo.

6. Le risorse prelevate dal fondo di garanzia possono essere accreditate esclusivamente al conto speciale di tesoreria previamente notificato dalla Parte albanese conformemente alla sezione B. A seguito dell'avvenuto prelievo, la Parte albanese trasmette alla Parte italiana, per i canali diplomatici, la ricevuta

dell'avvenuto pagamento, che costituisce quietanza liberatoria delle somme dovute per tutti gli effetti previsti dal Protocollo.

7. La Parte italiana notifica alla banca presso cui è depositato il fondo di garanzia le disposizioni della presente sezione, le quali prevalgono su ogni diversa previsione del contratto o dei termini di servizio comunque stabiliti che regolano il conto corrente bancario in cui è depositato il fondo di garanzia.

8. A decorrere dalla data di scadenza del Protocollo o dalla data della denuncia dello stesso da parte di una delle Parti, il paragrafo 5 della presente sezione cessa di applicarsi.

9. Agli effetti dell'articolo 12, comma 1, del Protocollo, in caso di prelievo di somme dal fondo di garanzia in difformità della presente sezione, è presunta la colpa grave della Parte cui la violazione è imputabile, salvo che ne sia dimostrato il dolo.

G. Regolazione finale dei rimborsi

1. A decorrere dalla data di scadenza del Protocollo o di denuncia del medesimo, la sezione E cessa di trovare applicazione. Entro 60 giorni dalle date di cui al primo periodo, la Parte albanese comunica per i canali diplomatici il rendiconto finale delle spese rimborsabili ai sensi del presente Allegato. Al rendiconto sono allegati le fatture per i servizi resi e la documentazione comprovante i servizi effettuati e gli oneri sostenuti conformemente alle sezioni C e D del presente Allegato, limitatamente alle spese non precedentemente rendicontate.

2. Se la somma delle spese debitamente rendicontate dalla Parte albanese conformemente al presente Allegato è superiore alla somma dei versamenti effettuati dalla Parte italiana alla tesoreria albanese e dei prelievi dal fondo di garanzia effettuati dalla Parte albanese ai sensi della sezione F del presente Allegato, la Parte italiana versa alla Parte albanese il restante rimborso dovuto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 della presente sezione.

3. Se la somma delle spese debitamente rendicontate dalla Parte albanese conformemente al presente Allegato è inferiore alla somma dei versamenti effettuati dalla Parte italiana alla tesoreria albanese e dei prelievi dal fondo di garanzia effettuati dalla Parte albanese ai sensi della sezione F, la Parte albanese versa ad un conto bancario indicato dalla Parte italiana l'importo ricevuto in eccedenza rispetto alle spese rendicontate entro 60 giorni dalla richiesta della Parte italiana. La restituzione

è effettuata in euro. Per il computo della somma dovuta è utilizzato il tasso di cambio del giorno della richiesta della Parte italiana.

4. La mancata documentata richiesta di rimborso nei termini e con le modalità previsti dalla presente sezione comporta la definitiva rinuncia al rimborso e l'obbligo di restituire le somme non rendicontate.

H. Disposizioni finali

1. Le autorità competenti delle Parti possono adottare, di comune accordo, uno o più manuali operativi per la migliore applicazione della presente sezione.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del Protocollo, il presente Allegato può essere modificato mediante intesa scritta delle Parti.

1.2.2. Testo approvato 995 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 995

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 15 febbraio 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, di seguito denominato « Protocollo ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo sono individuate come competenti le seguenti autorità:

a) il prefetto di Roma, per i provvedimenti di competenza del prefetto;

b) il questore di Roma, per i provvedimenti di competenza del questore;

c) la questura di Roma, per la ricezione delle domande di protezione internazionale presentate ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

d) la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, per la decisione sulle domande di cui alla lettera c) del presente comma; a tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, possono essere istituite non più di cinque ulteriori sezioni della suddetta Commissione, nell'ambito del numero massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

e) un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma;

f) un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;

g) un nucleo di polizia penitenziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;

h) il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise, per i

provvedimenti di competenza del provveditore dell'amministrazione penitenziaria;

i) uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di confine istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica.

2. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso.

3. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo, le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo medesimo sono equiparate alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

4. Le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-*ter*, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo è equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

5. Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. L'attestato contiene il codice univoco d'identità assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. Il documento di cui al periodo precedente certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. In casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, anche se trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venir meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.

7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

8. Sono impignorabili da parte di terzi i crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio. Il giudice dichiara che la procedura esecutiva non può essere proseguita e che il processo è estinto.

Art. 4.

(Giurisdizione e legge applicabile)

1. Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo si applicano, in quanto compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi

all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana.

2. Lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 rilascia la procura speciale al difensore mediante sottoscrizione apposta su documento analogico. La procura speciale è trasmessa con strumenti di comunicazione elettronica, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia del documento identificativo attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e all'attestazione, rilasciata da un operatore della Polizia di Stato, dell'avvenuta apposizione della firma da parte dello straniero. La procura speciale così rilasciata soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice di procedura civile e dall'articolo 122 del codice di procedura penale.

3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore è esercitato, con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore.

4. Il ricorso contro la decisione della Commissione territoriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della presente legge è proposto nel termine stabilito dall'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *d*), del Protocollo partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con collegamento in modalità audiovisive da remoto con il luogo in cui si trova il migrante. Solo quando non è possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo, e all'interprete è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. In deroga all'articolo 10 del codice penale, salvo che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese, lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, che commette un delitto all'interno delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo, è punito secondo la legge italiana, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, fermo restando il regime di procedibilità previsto per il delitto. La richiesta del Ministro non è necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.

7. Nei confronti dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, quando è acquisita la prova dell'esecuzione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere il rimpatrio è eseguito quando la misura è revocata o dichiarata estinta. Il questore comunica l'esecuzione del rimpatrio all'autorità giudiziaria procedente. L'autorità giudiziaria procedente comunica al questore il provvedimento con il quale revoca la misura o ne dichiara l'estinzione. Se lo straniero fa ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si è proceduto nei suoi confronti in conformità al presente comma, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

8. Quando è esercitata la giurisdizione penale ai sensi del comma 6, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria svolgono direttamente le rispettive funzioni anche nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo

1, lettera c), del Protocollo secondo le disposizioni del codice di procedura penale, salvo quanto disposto dai commi da 9 a 18 del presente articolo.

9. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo, il personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), trasmette il relativo verbale entro quarantotto ore al pubblico ministero. L'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo codice, si svolgono sempre a distanza con le modalità di cui all'articolo 133-ter del citato codice di procedura penale. L'arrestato o il fermato si collegano dal luogo in cui si trovano.

10. Se il reato per il quale si è proceduto all'arresto in flagranza non è compreso tra quelli di cui al secondo periodo del comma 6, il pubblico ministero, immediatamente e comunque prima dell'udienza di convalida, si rivolge al Ministro della giustizia per l'esercizio del potere di richiesta di cui all'articolo 342 del codice di procedura penale.

11. Quando, ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, il giudice applica la misura cautelare della custodia in carcere, l'indagato è immediatamente posto a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee strutture ubicate nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. Quando il giudice dispone una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere o l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, l'indagato resta sottoposto al trattenimento, laddove disposto, in corso di esecuzione al momento della commissione del reato.

12. Ai fini dell'articolo 309, comma 8-bis, secondo periodo, del codice di procedura penale, l'imputato partecipa all'udienza con le modalità di cui all'articolo 133-ter del medesimo codice, collegandosi dal luogo in cui si trova. Il termine per la proposizione della richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura penale è fissato in quindici giorni.

13. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 6-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il procedimento penale è sospeso, fatto salvo il compimento di atti urgenti e dei provvedimenti indicati nei commi 7 e 9 del presente articolo. Durante la sospensione del procedimento sono sospesi i termini di cui agli articoli 303 e 407 del codice di procedura penale. Qualora prevista, la partecipazione della persona sottoposta alle indagini al compimento degli atti urgenti è assicurata con le modalità di cui all'articolo 133-ter del codice di procedura penale mediante collegamento dal luogo in cui si trova.

14. L'articolo 558 e il titolo III del libro VI del codice di procedura penale e l'articolo 13, comma 13-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applicano ai reati di cui al comma 6 del presente articolo.

15. I colloqui previsti dall'articolo 104 del codice di procedura penale sono assicurati mediante collegamento audiovisivo.

16. Le notificazioni previste dal codice di procedura penale al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo sono eseguite dal nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente legge con le modalità previste dall'articolo 156, commi 1 e 2, del codice di procedura penale in quanto compatibili.

17. I depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria possono essere sempre eseguiti con modalità telematiche.

18. Per i reati di cui al comma 6 è competente l'autorità giudiziaria con sede in Roma.

19. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale svolge i compiti previsti dall'articolo 14, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche nell'ambito delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Disposizioni organizzative)

1. Il Ministero dell'interno individua, tra il personale già in servizio, i dipendenti che svolgono, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e conformemente alle disposizioni del Protocollo, le funzioni di « responsabile italiano » di ciascuna delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, nonché i rispettivi vicari. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale e informano il capo della rappresentanza diplomatica in caso di difficoltà o violazioni, anche ai fini di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Per assicurare il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità delle diverse attività connesse alle funzioni di polizia in relazione all'attuazione del Protocollo, è istituito un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma, la cui organizzazione e i cui compiti sono disciplinati con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

3. Per le maggiori esigenze delle Commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per gli anni 2024 e 2025, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, quarantacinque unità di personale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.347.376 per l'anno 2024 e di euro 2.021.063 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 68.490 per l'anno 2024 e di euro 102.734 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 50.400 per l'anno 2024 e di euro 75.600 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. È altresì autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 67.369 per l'anno 2024 e di euro 20.211 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

4. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, è autorizzato, per l'anno 2024, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 10 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del comparto Funzioni centrali. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 308.942 per l'anno 2024 e di euro 463.412 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 23.171 per l'anno 2024 e di euro 4.635 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

5. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, è autorizzato, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad assumere 18 unità di personale dell'area dei funzionari e 30 unità di personale dell'area degli assistenti del comparto Funzioni centrali, da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese anche alle unità già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo

scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1.324.529 per l'anno 2024 e di euro 1.986.793 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 66.227 per l'anno 2024 e di euro 19.868 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

6. Per le maggiori esigenze della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è incrementato di 10 unità, con corrispondente incremento del contingente fissato dalla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, si provvede alla corrispondente rideterminazione della pianta organica del tribunale di Roma. Conseguentemente, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere un contingente di 10 magistrati ordinari. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 504.484 per l'anno 2024, di euro 849.877 per l'anno 2025, di euro 991.244 per l'anno 2026, di euro 999.601 per l'anno 2027, di euro 1.201.435 per l'anno 2028, di euro 1.289.683 per l'anno 2029, di euro 1.297.416 per l'anno 2030, di euro 1.339.946 per l'anno 2031, di euro 1.347.679 per l'anno 2032 e di euro 1.390.210 annui a decorrere dall'anno 2033.

7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il Consiglio superiore della magistratura delibera con urgenza l'individuazione, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare, in aggiunta a quelli già individuati, per l'ufficio del giudice di pace di Roma.

8. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), della presente legge, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e di sei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera *i*), può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 694.366 per l'anno 2024 e di euro 1.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

9. Nelle aree di cui di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolge le proprie funzioni di assistenza, anche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2013, n. 56, nonché quelle di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. Per le finalità di cui al presente comma, il medesimo Istituto, per il biennio 2024-2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nei limiti della dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante

procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento dei posti da bandire in favore del personale già titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto, 28 unità di personale, di cui 8 dirigenti medici, 1 unità appartenente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, 10 unità appartenenti all'area dei professionisti della salute e funzionari, 1 unità appartenente all'area degli assistenti e 8 unità dell'area degli operatori. Agli oneri assunzionali, pari a euro 1.248.725 per l'anno 2024 e a euro 1.873.087 annui a decorrere dall'anno 2025, agli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 100.000 per l'anno 2024, e a quelli per i maggiori oneri di funzionamento, pari a euro 62.437 per l'anno 2024 e a euro 18.731 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. Al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo si applica, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso o continuativo, il trattamento economico di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nonché quanto previsto dall'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 e dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, sono autorizzate le seguenti spese:

a) per la realizzazione delle strutture previste nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 8 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia;

b) per gli oneri di conto capitale relativi alle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo, la spesa di euro 7,3 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 1,18 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5, valutati in euro 3.240.000 per l'anno 2024 e in euro 6.480.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia di cui all'allegato 2 al Protocollo e per il rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 del Protocollo, valutati in euro 29 milioni per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.

5. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e dall'articolo 3, comma 1, lettera d), nonché agli oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11, della presente legge e dall'articolo 4 del Protocollo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo da ripartire con la dotazione di euro 89.112.787 per l'anno 2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e della salute.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 47.680.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

- a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 18.282.602 euro;
- b) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2.018.997 euro;
- c) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.154.286 euro;
- d) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 3.590.477 euro;
- e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.446.858 euro;
- f) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.558.267 euro;
- g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.877.715 euro;
- h) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.297.905 euro;
- i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.436.191 euro;
- l) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.844.975 euro;
- m) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 3.204.146 euro;
- n) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.967.581 euro.

7. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo e dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 8, determinati in 94.856.475 euro per l'anno 2024, 125.351.115 euro per l'anno 2025, 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

- a) quanto a 14.856.475 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) quanto a 5.351.115 euro per l'anno 2025, 5.492.482 euro per l'anno 2026, 5.500.839 euro per l'anno 2027 e 5.702.673 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
- l) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10.255.375 euro per l'anno 2024 e 18.806.072 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 244.814 euro per l'anno 2024 e 9.253.785 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 6.412.271 euro per l'anno 2024 e 8.220.746 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3.900.000 euro per l'anno 2024 e 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 14.903.231 euro per l'anno 2024 e 17.736.040 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 2.588.322 euro per l'anno 2024 e 1.787.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.700.000 euro per l'anno 2024 e 5.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.872.639 euro per l'anno 2024 e 16.682 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8.395.996 euro per

l'anno 2024 e 11.687.871 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 9.330.933 euro per l'anno 2024 e 10.881.902 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 7.144.962 euro per l'anno 2024 e 8.152.215 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 8.344.953 euro per l'anno 2024 e 15.594.326 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 121.167 euro per l'anno 2024 e 821.344 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 144.937 euro per l'anno 2024 e 424.474 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 4.640.400 euro per l'anno 2024 e 7.216.665 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

8. In caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale di cui al primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 13 del medesimo Protocollo, conformemente al secondo periodo del suddetto paragrafo, ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

8 febbraio 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (995)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame, recante: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno», (AS 995), istituisce, con il dichiarato fine di intervenire su una paventata emergenza immigrazione, un vero e proprio meccanismo di deportazione dei migranti verso un Paese terzo, peraltro esterno all'Unione Europea, prefigurando la costituzione di vere e proprie colonie detentive per stranieri;

il citato Protocollo Italia - Albania, al fine di "rafforzare la cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti dai Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo" (art. 2), consente al Governo italiano di utilizzare a titolo gratuito, per cinque anni rinnovabili tacitamente, delle Aree (art. 3) per realizzarvi due strutture (art. 4 comma 1), rispettivamente dedicate alle procedure di ingresso e al-

l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. Queste strutture sono destinate ad accogliere al massimo contemporaneamente tre mila migranti (art. 4 comma 1), cioè "i cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica italiana" (art. 1, comma 1 lettera d). Rispetto a tale definizione, va subito segnalata quella più restrittiva contenuta nell'art. 3 comma 2, del disegno di legge di ratifica laddove prevede che nelle suddette aree "possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso", escludendo quindi i migranti che hanno fatto ingresso nel territorio italiano per via terrestre. Tali strutture saranno gestite dalle competenti autorità del Governo italiano "secondo la pertinente normativa italiana ed europea" e le eventuali controversie tra tali autorità e i migranti accolti in tali strutture "sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana" (art. 4 comma 2);

il disegno di legge in esame presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale in relazione agli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, ponendosi in contrasto anche con norme dell'ordinamento internazionale e dell'Unione europea;

il primo punto critico riguarda la stessa scelta di condurre i migranti salvati in mare da navi italiane in territorio albanese. Com'è noto, l'obbligo di prestare soccorso non può esaurirsi nelle operazioni di salvataggio in mare, sulla base della considerazione che questi, una volta a bordo, non siano più in pericolo immediato. Al contrario, esso comporta il conseguente obbligo accessorio che essi "vengano sbarcati e condotti in luogo sicuro (c.d. place of safety - POS) nel più breve tempo possibile. È infatti pacifico che la nave che presta assistenza può costituire solo temporaneamente un luogo sicuro, anche se dispone di strutture e attrezzature adeguate, perché per sua natura in balia degli eventi meteorologici avversi e non in grado di garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse, primo fra i quali quello di presentare domanda di protezione internazionale. Si può dire sicuro semmai il luogo dove le operazioni di soccorso si considerano concluse; dove la sicurezza dei naufraghi o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, riparo e cure mediche) possono essere soddisfatte e possono essere presi accordi per il trasporto dei sopravvissuti alla loro destinazione prossima o finale;

la disposizione che impone di non sbarcare immediatamente in territorio italiano i migranti soccorsi in mare da navi italiane - al pari di quanto oggi previsto per le navi delle ONG, obbligate a raggiungere il c.d. POS assegnato, senza peraltro poter effettuare ulteriori operazioni di salvataggio se non espressamente autorizzate - costringe i migranti ad ulteriori giorni di navigazione in mare fino al raggiungimento delle coste albanesi. Questa previsione sarà con ogni probabilità oggetto di sindacato di costituzionalità sia da parte della Corte costituzionale per violazione dell'obbligo internazionale ex art. 117.1 Cost. di sbarcare i migranti salvati in mare nel più breve tempo

ragionevolmente possibile, essendo evidente la correlazione spazio-temporale, sia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 CEDU;

il secondo profilo di incostituzionalità riguarda l'effettiva tutela del diritto d'asilo dei migranti imposto dall'art. 10, 3 comma Cost. che, in mancanza di una legge attuativa, per giurisprudenza consolidata trova attuazione grazie al concorso di tre istituti riguardanti la protezione dei migranti. I primi due specifici, e cioè: a) il rifugio politico e b) la protezione sussidiaria e temporanea, entrambi disciplinati da fonti internazionali e dell'UE e rientranti dunque nella c.d. protezione internazionale. Il terzo è il permesso di soggiorno per protezione speciale e per casi speciali, non tipizzato e quindi ampio. Inoltre contrasta con le seguenti disposizioni di natura internazionale: la Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (c.d. SAR), firmata ad Amburgo il 27.4.1979 ed entrata in vigore il 22.5.1985, ratificata con l. 147/1989 e attuata con D.P.R. 662/1994, come emendata nel 2006; le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare adottate dall'Organizzazione Marittima internazionale con Risoluzione MSC.167-78/2004 allegato 34 alla Convenzione SAR; con la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1821/2011; oltre che con una serie di sentenze della Corte EDU, (fra tutte la sentenza del 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia.) e della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale (Cass., I civ. 26089/2022, 19176/2020, 21891-4/2019, 13082/2019, 4455/2018; VI civ. 11110/2019, 16362/2016, 10686/2012; C. cost. 194/2019);

inoltre, le due aree destinate all'ingresso e all'accoglienza dei migranti in attesa delle loro domande di asilo non sono cedute alla sovranità dello Stato italiano ma solo concesse al nostro Governo a titolo gratuito. Esse, quindi, continuano a ricadere nel territorio albanese, senza trasformarsi in zone extraterritoriali dello Stato italiano. Ci troveremmo, quindi, in una zona del territorio albanese soggetta alla legge italiana. Il che pone, di conseguenza, il problema di quale sia la legge applicabile in tali strutture ai fini della tutela dei diritti dei migranti. Innanzi tutto l'art. 3, comma 3 del disegno di legge, equipara le suddette Aree "alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25". Tale equiparazione sembra essere il frutto di una finzione giuridica, dato che, al contrario delle altre zone di frontiera finora istituite, queste in realtà non confinerebbero con il territorio italiano. In secondo luogo, i migranti soccorsi in mare da navi italiane sotto il profilo giuridico sono già in territorio italiano perché "le navi italiane in alto mare (.) in luogo (.) non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano" (art. 4 Codice della navigazione) "ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera" (art. 4 cod. pen.). Di conseguenza, dei migranti soccorsi in mare a bordo di navi italiane non si dovrebbe accertare il diritto d'ingresso, come prevede il Protocollo, perché essi andrebbero considerati già entrati nel territorio italiano in cui, alla luce del diritto dell'UE, andrebbe esaminata la eventuale domanda di protezione internazionale, con la conseguenza che il trasferimento di migranti soccorsi dal territorio italiano ai centri in territorio

albanese potrebbe configurare una violazione della normativa europea sull'accoglienza dei richiedenti asilo se non un respingimento collettivo vietato dagli artt. 4 Protocollo IV della CEDU e dall'art. 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;

ancora, è da evidenziare che poiché la procedura di frontiera prevista in tal caso non è applicabile ai soggetti vulnerabili (tra i quali minori, donne e genitori singoli con minori) se ne dovrebbe dedurre che sarebbe possibile sbarcare separatamente, e quindi separare, il padre dal restante nucleo familiare, con presumibile violazione dell'articolo 12 della direttiva 2013/33/UE che obbliga gli stati ad adottare le misure idonee a garantire quanto più possibile la sua unità. Peraltro in taluni casi (vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali o per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere) la condizione di vulnerabilità non è d'immediata evidenza con la conseguenza che, una volta accertata in seguito, ciò comporti un nuovo trasferimento di tali soggetti vulnerabili, stavolta dall'Albania all'Italia (al netto dell'aggravio di spese previsto in caso di ritorno in Italia dei migranti cui è stato riconosciuto il diritto d'asilo);

un ulteriore profilo di incostituzionalità è da ravvisarsi con riferimento alla violazione dell'articolo 24 Cost. Inoltre, non si può sottovalutare come, ai fini della tutela del diritto d'asilo dei migranti, la loro lontananza dal territorio italiano, pone dei problemi circa l'effettività del loro diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., non potendo scegliere il proprio legale, tenersi in contatto con lui e avere rapporti con associazioni e organizzazioni, anche europee e internazionali, in grado di dargli informazioni e assistenza, essere interrogato personalmente dal giudice. Sotto questo profilo, dunque, si potrebbe palesare un irragionevole trattamento diverso a fronte di soggetti aventi pari diritto d'asilo, con conseguente violazione del principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.;

inoltre, ancora in relazione all'articolo 3 della Costituzione, considerando i profili procedurali penali, il disegno di legge stabilisce che gli stranieri trattenuti nel centro albanese che compiano reati all'interno del centro siano sottoposti al giudizio da parte di giudici italiani, restando nel centro albanese di permanenza per il rimpatrio, in una peculiare situazione di detenzione penitenziaria italiana all'estero. Tale previsione è in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 in quanto i cittadini italiani che commettano reati all'interno del centro potrebbero subire la giurisdizione italiana a richiesta del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del codice penale, che invece non è prevista soltanto per gli stranieri trattenuti: la disciplina di cui sopra determinerebbe, inoltre, irragionevoli discriminazioni nel trattamento sanzionatorio e processuale penale per condotte tra loro identiche: lo straniero che commetta reati in Italia sarebbe detenuto in un istituto penitenziario (con le garanzie previste dall'ordinamento penitenziario), lo straniero trattenuto in Albania, al contrario, resterebbe detenuto in un'apposita sezione del centro di permanenza per il rimpatrio;

— 5 —

tutto ciò premesso,
si delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 995.

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, MELONI, LA MARCA, VALENTE,
VERDUCCI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

1.2

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

1.3 (testo 2)

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI, MAGNI, MARTON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Finanziamento del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo).

1. Al fine di finanziare le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 94.856.475 per l'anno 2024, 125.351.115 per l'anno 2025, 125.492.482

— 6 —

per l'anno 2026, 125.500.839 per l'anno 2027, 125.702.673 per l'anno 2028,
e 120.000.000 a decorrere dall'anno 2029.»

Art. 2

2.1

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, MELONI, LA MARCA, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

2.2

MUSOLINO, Enrico BORGHI

Sopprimere l'articolo.

2.3

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

*Al comma 1, dopo le parole: «a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore», inserire le seguenti: «stabilita».*

Art. 3

3.1

Enrico BORGHI, MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

3.2

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, MELONI, LA MARCA, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

3.3

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 1.

3.4

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nelle more dell'entrata in vigore del Protocollo, le amministrazioni pubbliche interessate dalla sua attuazione svolgono sopralluoghi finalizzati alla verifica della compatibilità delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo e delle erigende strutture di cui alle lettere A) e B) dell'Allegato 1 al Protocollo con l'applicabilità delle discipline di cui all'articolo 4, comma 1, e l'effettività dei diritti conseguenti. Le medesime amministrazioni di cui al periodo precedente effettuano, altresì, indagini in ordine alla disciplina vigente nel territorio albanese in materia di condizione e trattamento dello straniero, ai fini della verifica della sua aderenza ai principi della disciplina italiana ed europea concernenti l'accoglienza e il trattenimento delle persone di cui all'articolo 3, comma 2. Il Governo trasmette tempestivamente alle Camere una relazione recante le risultanze dei predetti sopralluoghi e delle predette indagini.».

3.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) la Procura della Repubblica di Roma, per i provvedimenti di competenza;».

3.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «del presente comma», aggiungere le seguenti: «e per assicurare ai migranti una informativa di cultura legale riguardo ai principi e ai valori comunemente riconosciuti nell'Unione Europea, con particolare riferimento al rispetto delle differenze di genere, al rispetto dell'individuo e in generale a tutte le abitudini di convivenza diverse da quelle abitualmente usate nel Paese di origine;».

3.7 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica che, attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisca condizioni minime di serenità psicologica e psichica agli operatori e ai migranti. Per lo svolgimento dei compiti di tale ufficio, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di quattro dirigenti sanitari con il profilo di medico psichiatra o di psicologo e di quattro unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui due con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui8 alla presente lettera può avvalersi di un corri-

spondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 594.366 per l'anno 2024 e di euro 7.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È, altresì, autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.»

3.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.».

3.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali.».

3.10

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 2.

3.11

Enrico BORGHI, MUSOLINO

Sopprimere il comma 2.

3.12

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 2, dopo le parole: «Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte», inserire le seguenti: «, entro le quantità massime di presenze contestuali nei centri istituiti in Albania indicate nel Protocollo,».

3.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «esclusivamente persone», inserire la seguente: «maggioresni».

3.14

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 2, sostituire le parole: «o di altri Stati membri dell'Unione europea», con le seguenti: «e all'esterno del mare territoriale di altri Stati membri dell'Unione europea».

3.15

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 2, sopprimere la parola: «anche».

3.16

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o di provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'art. 6 lettere a), b e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142/2015 e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto.».

3.17

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali».

3.18

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 2, dopo le parole: «anche a seguito di operazioni di soccorso», *inserire le seguenti:* «esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi».

3.19

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali».

3.20

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle operazioni di soccorso in mare di cui al comma 2, resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare - Convenzione SOLAS-Safety of Life at Sea - adottata a Londra il 12 novembre 1974 e ratificata dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 313, alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo - Convenzione SAR - adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva in Italia dalla legge 3 aprile 1989, n. 147 e attuata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare.».

3.21

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere trattenuti soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti

perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6 lettere a), b e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.».

3.22

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6 lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o che appartengano ad una delle categorie di cui all'articolo 6-bis, del medesimo decreto legislativo per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

3.23

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui al comma 2 non possono essere condotte persone che versano in condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari da garantire nelle predette aree è assicurata anche la

verifica periodica della sussistenza di condizioni di salute e vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari.».

3.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane al fine di svolgere le procedure di frontiera e di rimpatrio per il tempo strettamente necessario alle stesse.»

3.25

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane.».

3.26

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minorenni.».

3.27

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minori di anni 16.»

3.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni, che sono condotti senza indugio in Italia.»

3.29

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza, che sono condotte senza indugio in Italia.»

3.30

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti minori non accompagnati, che sono condotti senza indugio in Italia.»

3.31

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti soggetti vulnerabili, i quali sono condotti senza indugio in Italia.».

3.32

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso ai parlamentari italiani ed europei, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.».

3.33

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.».

3.34

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 3.

3.35

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 4.

3.36

MUSOLINO, Enrico BORGHI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dette strutture, per essere utilizzate, dovranno essere dotate di locali e servizi idonei alla sistemazione dei migranti da accogliere nel numero non superiore a quello previsto all'articolo 4 del Protocollo, nel rispetto degli standard europei ed internazionali e della tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona».

3.37

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 5.

3.38

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo» con le seguenti: «Al soggetto condotto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»

3.39

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «trattenuto», con la seguente: «condotto».

3.40

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In attuazione dell'articolo 6, comma 5 del Protocollo l'accompagnamento della persona straniera in una delle due strutture site in territorio albanese, comporta la sua permanenza nella struttura nelle more dell'identificazione e delle successive procedure, senza potersene allontanare, fatto salvo l'eventuale successivo trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio. Il provvedimento di accompagnamento e permanenza deve essere disposto con atto scritto e motivato del competente Questore che è inviato e comunicato all'interessato in lingua a lui comprensibile e al giudice competente entro 48 ore dall'arrivo in territorio albanese. Il giudice, sentito l'interessato e il suo difensore, deve comunicare entro le successive 48 ore il suo provvedimento di convalida all'interessato e al responsabile del centro.».

3.41

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 6.

3.42

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Sopprimere il comma 6.

3.43

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sostituire il comma 6 con il seguente: «6. A seguito di decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria competente per la convalida del trattenimento o per la proroga dello stesso nella struttura indicata alla lettera b) dell'allegato 1 al Protocollo, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, può essere trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.».

3.44

MUSOLINO, Enrico BORGHI

Al comma 6, sopprimere le parole: «In casi eccezionali,».

3.45

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis Nei casi di mancata convalida del provvedimento di accompagnamento e permanenza indicato nel comma 4, nei casi di mancata convalida o di mancata proroga o di cessazione del trattenimento, nei casi di riconoscimento dello status di rifugiato o di titolare di protezione sussidiaria o di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e in tutti i casi di presentazione della domanda di protezione internazionale alle autorità italiane nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo che non rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 6 lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o appartengano ad una delle categorie di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, lo straniero o l'apolide che si trovano nelle strutture istituite in Albania è immediatamente portato in Italia con mezzi dello Stato italiano o tramite ordinari vettori con spese a carico dello stesso Stato ed accede alle misure di accoglienza ordinarie previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Il provvedimento giudiziario che non convalida o che rigetta la proroga del trattenimento dispone anche le

misure necessarie per l'esecuzione dell'accompagnamento immediato dello straniero nel territorio italiano.».

3.46

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 7.

3.47

Enrico BORGHI, MUSOLINO

Sopprimere il comma 7.

3.48

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico in materia di tutela della salute e della sicurezza nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».

3.49

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 7 sostituire le parole: «anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché in deroga», *con le seguenti:* «di cui».

3.50

MUSOLINO, Enrico BORGHI

Al comma 7 sostituire le parole: «anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto», *con le seguenti:* «nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e».

3.51

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 7, sopprimere le parole da: «, nonché in deroga allo schema», *fino alla fine del comma.*

3.52

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 7, sopprimere le parole da: «, nonché in deroga», *fino alla fine del comma.*

3.53

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 7, sostituire le parole: «nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto

legislativo 18 agosto 2015, n. 142», *con le seguenti*: «e si applica il regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.».

3.54

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'autorità nazionale anticorruzione vigila sui contratti derivanti dall'applicazione della presente legge.».

3.55

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

Sopprimere il comma 8.

3.56

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Sopprimere il comma 8.

3.57

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La Corte dei conti trasmette una relazione al Parlamento, con cadenza semestrale, sull'entità e sull'utilizzo delle risorse finanziarie in attuazione del Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.».

3.58

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e trattenimento nonché alle misure adottate ai sensi della presente legge nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture collocate nelle predette aree nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di eventuale assegnazione comunitaria, finalizzate all'attuazione del Protocollo.».

3.59

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili nazionali, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione delle strutture nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo, in particolare in ordine all'erogazione dei servizi di accoglienza, al rispetto degli standard e dei criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero.».

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premessò che:

le procedure previste dall'articolo 3 del provvedimento di fatto consentono modalità di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare, in netto contrasto con gli articoli 10 e 117 della Costituzione, con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso;

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

anche secondo l'UNHCR, le domande dei richiedenti asilo dovrebbero di norma essere esaminate nel territorio dello Stato in cui i migranti arrivano e nel quale richiedono protezione, o che li ha intercettati, o che comunque abbia giurisdizione su di loro;

sebbene in alcune circostanze l'esame delle richieste di protezione internazionale al di fuori del territorio dello Stato che ha effettuato l'intercettazione possa costituire un'alternativa alle procedure svolte all'interno del Paese, tale soluzione deve garantire comunque il pieno rispetto dei diritti delle persone interessate, compreso l'accesso alla protezione internazionale;

l'attuazione del protocollo porta inevitabilmente sia al prolungamento del viaggio delle persone prese a bordo in alto mare, sia a ritardare l'accesso in Italia ai servizi di prima assistenza per le persone con esigenze specifiche, come minori, donne incinte e persone vulnerabili;

è bene ricordare come nel corso del 2023 l'Italia sia stata ripetutamente condannata - vale per tutte, la Corte Edu, 30 marzo 2023 -, per le condizioni di trattenimento subite da alcune persone nell'hotspot di Lampedusa tra il 2017 e il 2019;

infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo, così come la Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno precisato che non esiste una presunzione

assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli Stati membri dell'Unione europea; l'Albania non lo è nemmeno,

impegna il Governo:

ad evitare che nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo siano condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni;

ad istituire anche presso le strutture delocalizzate in Albania uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;

a prevedere che, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo non possano essere condotte persone minori non accompagnate e vulnerabili, che vanno, invece, immediatamente ospitate in Italia;

a consentire l'accesso alle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), a parlamentari italiani ed europei per esercitare le proprie prerogative parlamentari accompagnati da personale tecnico in materia, nonché a mediatori interculturali capaci di svolgere una funzione di « ponte » tra i bisogni delle persone migranti e le risposte offerte da enti pubblici italiani ed albanesi;

ad assicurare che, nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), siano rispettate le condizioni di accoglienza sancite dalla Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

a garantire che venga valutato caso per caso, e non collettivamente, se una persona migrante possa essere trattenuta nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), per il solo fatto di essere richiedente protezione internazionale.

G3.101

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

le procedure previste dall'articolo 3 del provvedimento consentono, di fatto, modalità di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto inter-

nazionale del mare, in netto contrasto con gli articoli 10 e 117 della Costituzione, con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso;

i dati forniti dal Ministero dell'interno riguardo agli ingressi irregolari in Italia per l'anno in corso, al 31 dicembre 2023, risultano essere 157.562, di cui 17.319 minori: 52 mila persone in più rispetto al 2022 e 90 mila rispetto al 2021. A fronte di ciò non risulta che sia stato assicurato alle patrie galere nessun trafficante, nonostante l'impegno del Governo di dare caccia spietata lungo tutto il globo terraqueo agli scafisti;

inoltre, il 13 dicembre scorso, la Corte costituzionale albanese, in seguito ad un ricorso presentato dall'opposizione parlamentare, ha sospeso per 3 mesi la procedura di ratifica dell'Accordo, al fine di verificare la compatibilità di quest'ultimo con la Costituzione albanese e le Convenzioni internazionali;

sono molte le criticità, contenute nel provvedimento, inerenti il rispetto della dignità, della libertà personale, dei diritti di difesa ed è facile immaginare che cresceranno esponenzialmente con questa delocalizzazione; è bene ricordare come nel corso del 2023 l'Italia sia stata ripetutamente condannata - vale per tutte, la Corte Edu, 30 marzo 2023 -, per le condizioni di trattenimento subite da alcune persone nell'hotspot di Lampedusa tra il 2017 e il 2019;

infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo, così come la Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno precisato che non esiste una presunzione assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli Stati membri dell'Unione europea; l'Albania non lo è nemmeno,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le misure necessarie affinché sia istituito uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica che, attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisca condizioni minime di serenità psicologica e psichica sia agli operatori, sia ai migranti;

a garantire l'accesso alle strutture delocalizzate in Albania ai rappresentanti dell'UNHCR e delle ONG;

ad istituire, anche presso le strutture delocalizzate in Albania, uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali al fine di svolgere in piena autonomia le sue funzioni di monitoraggio come previsto dalla legislazione in materia.

G3.102

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino;

la civiltà italiana ed europea non può scordare i suoi fondamenti solidali poiché troppo sono le morti a cui abbiamo dovuto assistere in questi anni di bambini e ragazzi, di donne che, a causa della mancanza di canali legali per entrare in Europa, sono stati costretti ad affidarsi ai trafficanti con la speranza di una vita migliore;

l'esperienza insegna che la chiusura delle frontiere non elimina il flusso incontrollato di migranti, ma finisce anzi per provocare continue emergenze umanitarie tenendo in scacco la capacità dell'Europa di accogliere coloro che hanno diritto alla protezione internazionale;

molti minori, molte donne anche in stato di gravidanza in arrivo dalla Libia ci raccontano di lunghi mesi di lavoro forzato per potersi pagare il passaggio sui barconi, sono visibilmente denutriti e ancora sotto shock per le violenze subite e chi non è abbastanza forte muore;

i corridoi umanitari sono uno strumento di ingresso legale in Europa offerto a persone vulnerabili, in fuga da guerre, persecuzioni, fame. Salvano soprattutto famiglie con bambini, soggetti con disabilità, donne sole, anziani, malati. Rappresentano una grande speranza malgrado la sproporzione numerica tra i beneficiari e quanti languono in lunghi esodi tra mari, montagne, deserti. Non sono un lasciapassare per chiunque, ma poiché debolezza e patimento sono la realtà di pressoché tutti i profughi e i migranti, i corridoi hanno un significato universale;

promossi dalla società civile con l'appoggio dello Stato, i corridoi sottraggono persone sradicate ai trafficanti delle rotte illegali, ai barconi di fortuna delle traversate mediterranee, alle violenze delle rotte balcaniche,

impegna il Governo:

ad implementare con ogni mezzo l'ingresso legale e sicuro a donne, uomini e bambini che vivono da anni nei campi profughi in condizioni di grande precarietà, sottraendo, in tal modo, ai trafficanti di esseri umani il monopolio del trasferimento delle persone.

G3.103

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premessi che:

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta e incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, si prevede che negli istituendi centri in Albania possano svolgersi anche funzioni penitenziarie, con esecuzioni di misure cautelari *in loco* detentive o di pene detentive irrogate agli stranieri già trattenuti per i reati da loro commessi in tali strutture;

i cittadini detenuti nelle strutture presenti nel nostro Paese si avvalgono della tutela dell'azione esercitata dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e gli ha attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, affinché la custodia sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia;

in base all'articolo 67, della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante ordinamento penitenziario, ai parlamentari è consentito accedere a dette strutture senza richiedere l'autorizzazione all'accesso prevista dal regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario,

impegna il Governo

ad assicurare anche nelle strutture che si prevede di realizzare in Albania, ai sensi del presente provvedimento, la possibilità di intervento tempe-

stivo e costante da parte del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nonché l'accesso dei parlamentari in carica.

G3.104

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, LA MARCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

con il Trattato i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana»;

come già evidenziato nell'*iter* parlamentare dal gruppo del Partito Democratico e da molti dei soggetti auditi, sono diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, allarmanti sono i numeri indicati nella relazione tecnica della Ragioneria dello Stato che hanno messo in luce l'immane sforzo economico che l'Italia dovrà sostenere per costruire le fognie, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché le enormi risorse in termini di milioni che si renderanno necessari per pagare il personale, i servizi e i viaggi;

secondo i dati riportati dalla Ragioneria generale dello Stato, infatti, il protocollo sottoscritto da Italia e Albania vale 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, fino ad un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

dette risorse saranno finalizzate a finanziare le operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3000 stranieri l'anno, soccorsi in acque internazionali, che vi saranno portati da navi militari italiane e nei quali saranno soggetti alla legislazione italiana - un numero decisamente esiguo rispetto alla dimensione del fenomeno migratorio nel nostro paese;

il raccordo tra Governo e Parlamento, in relazione all'andamento dell'attuazione del Protocollo in questione, assume un rilievo di particolare rilevanza,

impegna il Governo:

a relazionare, con cadenza semestrale, alle Camere riguardo l'attuazione del Protocollo, per quanto concerne l'operatività dei Cpr previsti, il numero dei migranti accolti, nonché i profili finanziari della sua applicazione.

EMENDAMENTI

Art. 4

4.1

BAZOLI, GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

4.2

MUSOLINO, Enrico BORGHI

Sopprimere l'articolo.

4.3

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 1.

4.4

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Agli stranieri e agli apolidi di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano, purché compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e il decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, della legge 13 aprile 2017, n. 46, la legge 7 aprile 2017, n. 47 e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana.».

4.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «, in quanto compatibili», *fino alle parole:* «18 agosto 2015, n. 142, e».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1) al secondo periodo:

a) dopo le parole: «giurisdizione italiana» *aggiungere le seguenti:* «europea e internazionale»;

b) sopprimere le seguenti parole: «, in via esclusiva»;

2) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «europea ed internazionale».

4.6

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compati-
bili,».*

4.7

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compati-
bili,».*

4.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compati-
bili,».*

4.9

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142,» inserire le seguenti: «la legge 7 aprile 2017, n. 47,».*

4.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la disciplina italiana ed eu-
ropea», inserire le seguenti: «ed internazionale».*

Conseguentemente, al medesimo comma:

*1) al secondo periodo, dopo le parole: «la giurisdizione italiana»,
inserire le seguenti: «, europea ed internazionale»;*

2) *al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, europea ed internazionale».*

4.11

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, conformemente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e alla Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità nonché di non discriminazione ai sensi degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana».

4.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I migranti ai quali è riconosciuta la protezione internazionale sono trasferiti senza indugio in Italia.».

4.13

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 2.

4.14

MUSOLINO, Enrico BORGHI

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1», inserire le seguenti: «, è messo nelle condizioni di accedere ad apposito elenco, tenuto presso il ministero della Giustizia, contenente i nominativi dei difensori iscritti, previa verifica dei requisiti individuati con decreto del Ministro della giustizia adottato entro

quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal quale possa individuare il proprio difensore di fiducia, al quale».

4.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, se richiesto dallo straniero, cartaceo.».

4.16

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Presidente del Tribunale di Roma mette a disposizione delle persone portate in Albania l'elenco aggiornato degli avvocati abilitati iscritti, con speciale riguardo per quelli specializzati in materia di protezione internazionale e diritto degli stranieri. Lo straniero che si trova nei centri istituiti nel territorio albanese ha il diritto di nominare e revocare i suoi difensori e accede di diritto al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e penali.».

4.17

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 3.

4.18

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Allo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 sono garantiti il trattamento e i diritti riconosciuti ai migranti accolti nel territorio nazionale italiano, nel rispetto degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana e dell'articolo 3 della Con-

venzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), i principi del giusto processo, il diritto inviolabile alla difesa ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione italiana e la funzione rieducativa della pena in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione italiana.»;

b) sopprimere i commi 4 e 5.

4.19

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, nonché del suo diritto a ricevere, in lingua a lui comprensibile, informazioni e consulenza sul diritto di chiedere asilo, del suo diritto di comunicare con organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza e del suo diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto italiano, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore, col familiare, col ministro di culto, con il rappresentante diplomatico-consolare del Paese di cui è cittadino lo straniero salvo non si tratti di richiedente protezione internazionale, con i rappresentanti dell'UNHCR e degli enti operanti in materia di tutela degli stranieri è esercitato, con immediatezza dopo la richiesta dello straniero o apolide che si trova nel centro istituito nel territorio albanese o su richiesta della persona che si trova in Italia con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore o il familiare o il ministro di culto o il rappresentante diplomatico-consolare o dell'UNHCR o dell'ente operante in favore degli stranieri.».

4.20

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante il collegamento audiovisivo, anche ai sensi del comma 12, il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale.».

4.21

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 4.

4.22

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 5.

4.23

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. L'udienza si tiene in appositi locali dedicati individuati nelle strutture di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo alla presenza del migrante e del suo difensore scelto tra gli avvocati iscritti in Italia negli albi dell'ordine degli avvocati e dell'avvocato del cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il difensore dello straniero può chiedere di partecipare all'udienza con modalità telematiche. All'udienza partecipa un interprete della lingua dello straniero o di altra lingua da lui conosciuta in modo adeguato individuato dal giudice tra perso-

ne che non svolgono funzioni analoghe di interprete e traduttore nell'ambito dell'organizzazione delle strutture di cui indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo.».

4.24

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa, per lo svolgimento dell'incarico, alle udienze che si tengono direttamente nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e se ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riceve un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in misura comunque non superiore a euro 1000. Le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.25

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «non superiore a», con le seguenti: «non inferiore a».

4.26

Enrico BORGHI, MUSOLINO

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500», con la seguente: «5.000».

4.27

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500» con la seguente:
«1.500».*

4.28

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500» con la seguente:
«1.000».*

4.29

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500» con la seguente:
«1.000».*

4.30

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Nei casi in cui l'istanza di
sospensione del provvedimento impugnato dallo straniero di fronte al giudi-
ce è accolta, il ricorrente è immediatamente portato nel territorio italiano con
mezzi dello Stato italiano o tramite vettori di linea con oneri a carico dello
Stato, gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ha di-
ritto di accedere alle misure di accoglienza previste dal decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142.».*

4.31

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Sopprimere i commi da 6 a 18.

4.32

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 6.

4.33

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «10» con la seguente: «9»;

b) sostituire le parole: «che commette» con le seguenti: «e i cittadini italiani addetti ai centri istituiti nel territorio albanese, i quali commettano»;

c) sostituire le parole: «è punito» con le seguenti: «sono puniti».

4.34

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 7.

4.35

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 8.

4.36

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 9.

4.37

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: «L'arrestato o il fermato», in-
serire le seguenti: «ed il loro difensore».*

4.38

Enrico BORGHI, MUSOLINO

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento
ai rispettivi obblighi previsti dal Protocollo, le competenti autorità di Parte
italiana e di Parte albanese agiranno nel pieno rispetto di quanto previsto dalle
leggi e dai Trattati internazionali vigenti in materia e comunque nel rispetto e
tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona».*

4.39

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 10.

4.40

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 11.

4.41

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il solo tempo necessario per il suo trasferimento presso una idonea struttura in Italia».

4.42

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 12.

4.43

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 12, dopo le parole: «l'imputato» inserire le seguenti: «, assistito dal difensore,».

4.44

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 13.

4.45

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 14.

4.46

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 15.

4.47

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo straniero detenuto nel centro albanese ha diritto di fruire di tutti gli altri istituti previsti dalle norme legislative e regolamentari in materia di ordinamento penitenziario, salvo che sia altrimenti disposto dalle norme della presente legge e dalle norme del Protocollo.».

4.48

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 16.

4.49

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 17.

4.50

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 18.

4.51

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 19.

4.150 (già 4.52)

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 19, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le accresciute funzioni del Garante è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni dal 2024 al 2028.».

4.53

MUSOLINO, Enrico BORGHI

Al comma 19, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.54

MUSOLINO, Enrico BORGHI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente: «19-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge di ratifica, trovano applicazione gli articoli 67 e 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

ORDINE DEL GIORNO

G4.100

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

l'articolo 4 del provvedimento (Giurisdizione e legge applicabile) reca disposizioni, poco chiare, in materia di rilascio della procura speciale al difensore da parte dello straniero sottoposto alle procedure di riconoscimento dello status internazionale di rifugiato;

anche l'UNHCR ha sollecitato le autorità italiane a chiarire le modalità con cui saranno svolte le attività di registrazione delle domande di asilo e i colloqui della fase amministrativa della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;

sebbene l'uso della modalità di colloquio a distanza può contribuire all'efficienza dei sistemi nazionali di asilo, i colloqui dovrebbero essere svolti in presenza ogni qualvolta ciò sia possibile, poiché il colloquio stesso e la possibilità per il richiedente di esprimersi al meglio sono aspetti fondamentali per garantire l'equità procedimentale;

i colloqui o le audizioni a distanza possono non essere adatti o appropriati per tutti gli individui, ad esempio quando esigenze specifiche, come quelle legate all'età, alla vista o all'udito, alla salute mentale o a traumi o fattori di altra natura impediscono una partecipazione efficace al colloquio,

impegna il Governo:

a garantire al richiedente e al suo legale rappresentante la possibilità di esercitare in modo significativo ed efficace il diritto all'assistenza e alla difesa legale, con specifico riferimento sia all'effettiva possibilità di scegliere il proprio rappresentante legale tra professionisti qualificati, sia alla necessità di stabilire un vero rapporto di fiducia con il proprio rappresentante legale.

EMENDAMENTI

Art. 5

5.1

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

5.2

Enrico BORGHI, MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

5.3

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 1.

5.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «diritto internazionale»,
inserire le seguenti: «, comunitario e nazionale».*

5.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In casi eccezionali, su disposizioni del responsabile italiano di cui al comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui alla presente legge

può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venire meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulle procedure alla quale lo straniero è sottoposto.».

5.6

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

Sopprimere il comma 2.

5.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica di Albania non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono senza indugio all'allontanamento del migrante dal territorio albanese.».

5.8

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

Sopprimere il comma 3.

5.9

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il personale da reclutare ha le caratteristiche e i requisiti richiesti per il personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'artico-

lo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.».

5.10

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 4.

5.11

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 5.

5.12

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 6.

5.13

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 7.

5.14

Enrico BORGHI, MUSOLINO

Al comma 7, sopprimere le parole: «, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

5.15

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 8.

5.16

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 9.

5.17

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 10.

5.18

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al personale militare italiano in servizio in Albania per i compiti di attuazione del Protocollo si applica il codice penale militare di pace.».

5.19

Enrico BORGHI, MUSOLINO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Nelle aree e nelle strutture di cui al Protocollo di cui all'articolo 1, ai parlamentari nazionali e ai membri del Parlamento europeo, è consentito libero accesso, nell'ambito e per l'esercizio delle rispettive prerogative parlamentari».

ORDINE DEL GIORNO

G5.100

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, LA MARCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana»;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, emerge un'ulteriore criticità nella gestione del personale che sarà impegnato per l'attuazione del Protocollo. Difatti, oltre al personale italiano sia sanitario che giuridico, è previsto anche lo spostamento in Albania di un contingente di 500 uomini delle forze dell'ordine, tra Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, che dovrà essere impiegato nell'*hotspot* e nel centro per i rimpatri previsti dall'accordo;

considerato che:

la delicata gestione del fenomeno migratorio dovrebbe essere affrontata potendo impiegare e assumere personale altamente professionalizzato e motivato;

pur non essendo stati forniti in maniera esauriente i dati relativi alle nuove assunzioni del personale che sarà impiegato nell'attuazione del Protocollo, al momento, stando ai dati ricavati, sembrerebbero numeri insufficienti a coprire le figure necessarie alle attività previste dal Protocollo;

in particolare, riguardo al contingente relativo alla sicurezza, oltre 500 uomini e donne saranno spostate in Albania e distratti dal presidio del territorio nazionale, con un costo superiore poiché inquadrati all'interno della disciplina giuridica delle missioni internazionali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure integrative del provvedimento in oggetto, al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, atto a coprire le funzioni previste per l'attuazione del Protocollo e preservare in tal modo le risorse che operano all'interno del territorio nazionale.

EMENDAMENTI

5.0.1

Enrico BORGHI, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Assunzioni straordinarie nelle forze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. Ai fini di garantire i servizi di prevenzione e di controllo e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti, di un contingente di 1.500 unità delle Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 300 unità nella Polizia di Stato, 300 unità nell'Arma dei carabinieri, 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza e 600 unità nel Corpo di Polizia Penitenziaria.»

Art. 6

6.1

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

6.2

MUSOLINO, Enrico BORGHI

Sopprimere l'articolo.

6.3

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 1.

6.4

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 2.

6.150

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: «e comma 19»;

2) sostituire la parola: «3.240.000» con la seguente: «4.240.000»;

3) sostituire la parola: «6.480.000» con la seguente: «7.480.000»;

b) al comma 5, primo periodo:

1) sostituire la parola: «89.112.787» con la seguente: «90.112.787»;

2) sostituire la parola: «118.565.373» con la seguente: «119.565.373».

6.5

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 3.

6.6

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 4.

6.7

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 5.

6.8

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 6.

6.151 (già 6.9)

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 6, sostituire le parole da: «dello stanziamento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, al comma 7:

1) sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) quanto a 625.921.768 per gli anni dal 2024 al 2032 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 6-bis;

b) quanto a 7.326.075 a decorre dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

2) sopprimere la lettera c);

6.10

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

Sopprimere il comma 7.

6.11

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

Sopprimere il comma 8.

ORDINI DEL GIORNO

G6.100

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, LA MARCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premesso che:

con il Trattato i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

come già evidenziato nell'*iter* parlamentare dal gruppo del Partito Democratico e da molti dei soggetti auditi presso la Camera dei deputati, sono diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

impegna il Governo

a prevedere che le risorse previste per l'attuazione del suddetto Accordo siano finalizzate al sistema di accoglienza gestito dai comuni al fine di rafforzarlo.

G6.101

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collabora-

zione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premessi che:

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

a fronte di tali criticità, dalla relazione tecnica della Ragioneria dello Stato emerge che l'Italia dovrà sostenere ingenti spese per costruire le fogne, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché per pagare il personale, i servizi e i viaggi, pari a 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, per un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

dette risorse saranno finalizzate a finanziare le operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3000 stranieri l'anno, soccorsi in acque internazionali, che vi saranno portati da navi militari italiane e nei quali saranno soggetti alla legislazione italiana - un numero decisamente esiguo rispetto alla dimensione del fenomeno migratorio nel nostro paese;

al contempo, la gestione dei flussi migratori sul territorio nazionale vede notevoli criticità, anche tenuto conto dell'incremento degli sbarchi dell'ultimo anno;

al riguardo, si segnala in particolare il tema del finanziamento delle attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati,

impegna il Governo:

a individuare, sin dal prossimo provvedimento utile, le opportune risorse finanziarie per sostenere le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.

EMENDAMENTI

6.0.150

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Abrogazioni)

1. I commi da 272 a 275, della legge 30 dicembre 2023. n. 213, sono abrogati.».

Art. 7

7.1

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

7.2

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data di cui all'articolo 2.».

1.2.4. Testo 2

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
13 febbraio 2024
N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (995)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame, recante: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno», (AS 995), istituisce, con il dichiarato fine di intervenire su una paventata emergenza immigrazione, un vero e proprio meccanismo di deportazione dei migranti verso un Paese terzo, peraltro esterno all'Unione Europea, prefigurando la costituzione di vere e proprie colonie detentive per stranieri;

il citato Protocollo Italia - Albania, al fine di "rafforzare la cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti dai Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo" (art. 2), consente al Governo italiano di utilizzare a titolo gratuito, per cinque anni rinnovabili tacitamente, delle Aree (art. 3) per realizzarvi due strutture (art. 4 comma 1), rispettivamente dedicate alle procedure di ingresso e al-

l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. Queste strutture sono destinate ad accogliere al massimo contemporaneamente tre mila migranti (art. 4 comma 1), cioè "i cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica italiana" (art. 1, comma 1 lettera d). Rispetto a tale definizione, va subito segnalata quella più restrittiva contenuta nell'art. 3 comma 2, del disegno di legge di ratifica laddove prevede che nelle suddette aree "possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso", escludendo quindi i migranti che hanno fatto ingresso nel territorio italiano per via terrestre. Tali strutture saranno gestite dalle competenti autorità del Governo italiano "secondo la pertinente normativa italiana ed europea" e le eventuali controversie tra tali autorità e i migranti accolti in tali strutture "sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana" (art. 4 comma 2);

il disegno di legge in esame presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale in relazione agli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, ponendosi in contrasto anche con norme dell'ordinamento internazionale e dell'Unione europea;

il primo punto critico riguarda la stessa scelta di condurre i migranti salvati in mare da navi italiane in territorio albanese. Com'è noto, l'obbligo di prestare soccorso non può esaurirsi nelle operazioni di salvataggio in mare, sulla base della considerazione che questi, una volta a bordo, non siano più in pericolo immediato. Al contrario, esso comporta il conseguente obbligo accessorio che essi "vengano sbarcati e condotti in luogo sicuro (c.d. place of safety - POS) nel più breve tempo possibile. È infatti pacifico che la nave che presta assistenza può costituire solo temporaneamente un luogo sicuro, anche se dispone di strutture e attrezzature adeguate, perché per sua natura in balia degli eventi meteorologici avversi e non in grado di garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse, primo fra i quali quello di presentare domanda di protezione internazionale. Si può dire sicuro semmai il luogo dove le operazioni di soccorso si considerano concluse; dove la sicurezza dei naufraghi o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, riparo e cure mediche) possono essere soddisfatte e possono essere presi accordi per il trasporto dei sopravvissuti alla loro destinazione prossima o finale;

la disposizione che impone di non sbarcare immediatamente in territorio italiano i migranti soccorsi in mare da navi italiane - al pari di quanto oggi previsto per le navi delle ONG, obbligate a raggiungere il c.d. POS assegnato, senza peraltro poter effettuare ulteriori operazioni di salvataggio se non espressamente autorizzate - costringe i migranti ad ulteriori giorni di navigazione in mare fino al raggiungimento delle coste albanesi. Questa previsione sarà con ogni probabilità oggetto di sindacato di costituzionalità sia da parte della Corte costituzionale per violazione dell'obbligo internazionale ex art. 117.1 Cost. di sbarcare i migranti salvati in mare nel più breve tempo

ragionevolmente possibile, essendo evidente la correlazione spazio-temporale, sia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 CEDU;

il secondo profilo di incostituzionalità riguarda l'effettiva tutela del diritto d'asilo dei migranti imposto dall'art. 10, 3 comma Cost. che, in mancanza di una legge attuativa, per giurisprudenza consolidata trova attuazione grazie al concorso di tre istituti riguardanti la protezione dei migranti. I primi due specifici, e cioè: a) il rifugio politico e b) la protezione sussidiaria e temporanea, entrambi disciplinati da fonti internazionali e dell'UE e rientranti dunque nella c.d. protezione internazionale. Il terzo è il permesso di soggiorno per protezione speciale e per casi speciali, non tipizzato e quindi ampio. Inoltre contrasta con le seguenti disposizioni di natura internazionale: la Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (c.d. SAR), firmata ad Amburgo il 27.4.1979 ed entrata in vigore il 22.5.1985, ratificata con l. 147/1989 e attuata con D.P.R. 662/1994, come emendata nel 2006; le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare adottate dall'Organizzazione Marittima internazionale con Risoluzione MSC.167-78/2004 allegato 34 alla Convenzione SAR; con la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1821/2011; oltre che con una serie di sentenze della Corte EDU, (fra tutte la sentenza del 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia.) e della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale (Cass., I civ. 26089/2022, 19176/2020, 21891-4/2019, 13082/2019, 4455/2018; VI civ. 11110/2019, 16362/2016, 10686/2012; C. cost. 194/2019);

inoltre, le due aree destinate all'ingresso e all'accoglienza dei migranti in attesa delle loro domande di asilo non sono cedute alla sovranità dello Stato italiano ma solo concesse al nostro Governo a titolo gratuito. Esse, quindi, continuano a ricadere nel territorio albanese, senza trasformarsi in zone extraterritoriali dello Stato italiano. Ci troveremmo, quindi, in una zona del territorio albanese soggetta alla legge italiana. Il che pone, di conseguenza, il problema di quale sia la legge applicabile in tali strutture ai fini della tutela dei diritti dei migranti. Innanzi tutto l'art. 3, comma 3 del disegno di legge, equipara le suddette Aree "alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25". Tale equiparazione sembra essere il frutto di una finzione giuridica, dato che, al contrario delle altre zone di frontiera finora istituite, queste in realtà non confinerebbero con il territorio italiano. In secondo luogo, i migranti soccorsi in mare da navi italiane sotto il profilo giuridico sono già in territorio italiano perché "le navi italiane in alto mare (.) in luogo (.) non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano" (art. 4 Codice della navigazione) "ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera" (art. 4 cod. pen.). Di conseguenza, dei migranti soccorsi in mare a bordo di navi italiane non si dovrebbe accertare il diritto d'ingresso, come prevede il Protocollo, perché essi andrebbero considerati già entrati nel territorio italiano in cui, alla luce del diritto dell'UE, andrebbe esaminata la eventuale domanda di protezione internazionale, con la conseguenza che il trasferimento di migranti soccorsi dal territorio italiano ai centri in territorio

albanese potrebbe configurare una violazione della normativa europea sull'accoglienza dei richiedenti asilo se non un respingimento collettivo vietato dagli artt. 4 Protocollo IV della CEDU e dall'art. 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;

ancora, è da evidenziare che poiché la procedura di frontiera prevista in tal caso non è applicabile ai soggetti vulnerabili (tra i quali minori, donne e genitori singoli con minori) se ne dovrebbe dedurre che sarebbe possibile sbarcare separatamente, e quindi separare, il padre dal restante nucleo familiare, con presumibile violazione dell'articolo 12 della direttiva 2013/33/UE che obbliga gli stati ad adottare le misure idonee a garantire quanto più possibile la sua unità. Peraltro in taluni casi (vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali o per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere) la condizione di vulnerabilità non è d'immediata evidenza con la conseguenza che, una volta accertata in seguito, ciò comporti un nuovo trasferimento di tali soggetti vulnerabili, stavolta dall'Albania all'Italia (al netto dell'aggravio di spese previsto in caso di ritorno in Italia dei migranti cui è stato riconosciuto il diritto d'asilo);

un ulteriore profilo di incostituzionalità è da ravvisarsi con riferimento alla violazione dell'articolo 24 Cost. Inoltre, non si può sottovalutare come, ai fini della tutela del diritto d'asilo dei migranti, la loro lontananza dal territorio italiano, pone dei problemi circa l'effettività del loro diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., non potendo scegliere il proprio legale, tenersi in contatto con lui e avere rapporti con associazioni e organizzazioni, anche europee e internazionali, in grado di dargli informazioni e assistenza, essere interrogato personalmente dal giudice. Sotto questo profilo, dunque, si potrebbe palesare un irragionevole trattamento diverso a fronte di soggetti aventi pari diritto d'asilo, con conseguente violazione del principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.;

inoltre, ancora in relazione all'articolo 3 della Costituzione, considerando i profili procedurali penali, il disegno di legge stabilisce che gli stranieri trattenuti nel centro albanese che compiano reati all'interno del centro siano sottoposti al giudizio da parte di giudici italiani, restando nel centro albanese di permanenza per il rimpatrio, in una peculiare situazione di detenzione penitenziaria italiana all'estero. Tale previsione è in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 in quanto i cittadini italiani che commettano reati all'interno del centro potrebbero subire la giurisdizione italiana a richiesta del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del codice penale, che invece non è prevista soltanto per gli stranieri trattenuti: la disciplina di cui sopra determinerebbe, inoltre, irragionevoli discriminazioni nel trattamento sanzionatorio e processuale penale per condotte tra loro identiche: lo straniero che commetta reati in Italia sarebbe detenuto in un istituto penitenziario (con le garanzie previste dall'ordinamento penitenziario), lo straniero trattenuto in Albania, al contrario, resterebbe detenuto in un'apposita sezione del centro di permanenza per il rimpatrio;

tutto ciò premesso,
si delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 995.

QP2

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, LA MARCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premessi che:

diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

l'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica prevede infatti che «si applicano, in quanto compatibili, il decreto legislativo n. 286/1998 (testo unico delle leggi sull'immigrazione), il decreto legislativo n. 251/2007 (attuazione della direttiva 2004/83/CE, cd. Direttiva qualifiche), il decreto legislativo n. 25/2008 (normativa di attuazione della direttiva 2005/85/CE, cd. Direttiva procedure), il decreto legislativo n. 142/2015 (normativa di attuazione della direttiva 2013/33/UE, cd. direttiva accoglienza) e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale»;

come rilevato anche da alcuni auditi corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la previsione che tali normative siano applicate allo straniero collocato nei centri albanesi «purché compatibili», è in contraddizione con il dettato costituzionale, dell'articolo 117, comma 1 Cost., laddove prevede che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato (...) nel rispetto (...) dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.», stabilendo che le leggi italiane sono soggette alle norme europee e non viceversa;

va altresì rilevata una problematica violazione del principio di uguaglianza relativamente ad alcune delle più cruciali garanzie per i richiedenti asilo previsti dalla direttiva UE sulle procedure di esame delle domande;

alcune importanti garanzie previste dalla direttiva Ue infatti presuppongono la presenza del richiedente nel territorio dello Stato membro o alla sua frontiera, come nel caso del diritto alle informazioni e alla consulenza sul diritto di chiedere asilo (articolo 8); il diritto di comunicare con «organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza» (articolo 12 par.1 c); il diritto di consultare «in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa» (articolo 22);

è evidente pertanto che lo straniero portato in Albania, rispetto allo straniero sbarcato in Italia, si troverà in una condizione di discriminazione giuridica per motivi di condizione personale, espressamente vietata anche dalla nostra costituzione;

allarmanti poi sono i numeri indicati nella relazione tecnica della Ragioneria dello Stato che hanno messo in luce l'immane sforzo economico che l'Italia dovrà sostenere per costruire le fogne, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché le enormi risorse in termini di milioni che si renderanno necessari per pagare il personale, i servizi e i viaggi;

senza qui entrare nel dettaglio dei costi, per i quali rimandiamo alla relazione della Ragioneria generale dello Stato, in questa sede occorre comunque ricordare che se i dieci Cpr su suolo italiano sono costati 52 milioni di euro in quattro anni, la trasformazione di Shengjin, e soprattutto Gjader, in enclave italiane ne costerà almeno cinque volte tanto per i prossimi cinque anni;

secondo i dati riportati dalla Ragioneria generale dello Stato, infatti, il protocollo sottoscritto da Italia e Albania vale 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, fino ad un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

come messo in evidenza dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, infatti, soltanto per allestire il Cpr di Gjader servono 28 milioni; e altri 31 milioni per la gestione di Shendjin e del medesimo Gjader: «Euro 4.400.700 per l'anno 2024, euro 6.556.200 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2028»;

considerato infine che:

l'intero protocollo è improntato ad una logica punitiva nei confronti dei migranti, assolutamente poco lungimirante e niente affatto risolutiva dei problemi legati al fenomeno della migrazione, considerato che solo una riforma profonda delle normative sugli ingressi, un solido sistema di accoglienza e di supporto all'integrazione sociale e la creazione di una cornice di diritti e di doveri per ogni migrante possono essere la risposta al fenomeno della migrazione

delibera

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 995.

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, MELONI, LA MARCA, VALENTE,
VERDUCCI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

1.2

Enrico BORGHI, MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

1.3 (testo 2)

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI, MAGNI, MARTON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Finanziamento del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo).

1. Al fine di finanziare le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 94.856.475 per l'anno 2024, 125.351.115 per l'anno 2025, 125.492.482 per l'anno 2026, 125.500.839 per l'anno 2027, 125.702.673 per l'anno 2028, e 120.000.000 a decorrere dall'anno 2029.»

— 8 —

Art. 2

2.1

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, MELONI, LA MARCA, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

2.2

MUSOLINO, Enrico BORGHI

Sopprimere l'articolo.

2.3

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «a decorrere dalla data della sua entrata in vigore», inserire le seguenti: «stabilita».

Art. 3

3.1

Enrico BORGHI, MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

3.2

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, MELONI, LA MARCA, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

3.3

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 1.

3.4

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nelle more dell'entrata in vigore del Protocollo, le amministrazioni pubbliche interessate dalla sua attuazione svolgono sopralluoghi finalizzati alla verifica della compatibilità delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo e delle erigende strutture di cui alle lettere A) e B) dell'Allegato 1 al Protocollo con l'applicabilità delle discipline di cui all'articolo 4, comma 1, e l'effettività dei diritti conseguenti. Le medesime amministrazioni di cui al periodo precedente effettuano, altresì, indagini in ordine alla disciplina vigente nel territorio albanese in materia di condizione e trattamento dello straniero, ai fini della verifica della sua aderenza ai principi della disciplina italiana ed europea concernenti l'accoglienza e il trattenimento delle persone di cui all'articolo 3, comma 2. Il Governo trasmette tempestivamente alle Camere una relazione recante le risultanze dei predetti sopralluoghi e delle predette indagini.».

3.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) la Procura della Repubblica di Roma, per i provvedimenti di competenza;».

3.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «del presente comma», aggiungere le seguenti: «e per assicurare ai migranti una informativa di cultura legale riguardo ai principi e ai valori comunemente riconosciuti nell'Unione Europea, con particolare riferimento al rispetto delle differenze di genere, al rispetto dell'individuo e in generale a tutte le abitudini di convivenza diverse da quelle abitualmente usate nel Paese di origine;».

3.7 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica che, attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisca condizioni minime di serenità psicologica e psichica agli operatori e ai migranti. Per lo svolgimento dei compiti di tale ufficio, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di quattro dirigenti sanitari con il profilo di medico psichiatra o di psicologo e di quattro unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui due con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui8 alla presente lettera può avvalersi di un corri-

spondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 594.366 per l'anno 2024 e di euro 7.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È, altresì, autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.»

3.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.».

3.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali.».

3.10

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 2.

3.11

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Sopprimere il comma 2.

3.12

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 2, dopo le parole: «Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte», inserire le seguenti: «, entro le quantità massime di presenze contestuali nei centri istituiti in Albania indicate nel Protocollo,».

3.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «esclusivamente persone», inserire la seguente: «maggioresenni».

3.14

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 2, sostituire le parole: «o di altri Stati membri dell'Unione europea», con le seguenti: «e all'esterno del mare territoriale di altri Stati membri dell'Unione europea».

3.15

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 2, sopprimere la parola: «anche».

3.16

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o di provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'art. 6 lettere a), b e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142/2015 e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto.».

3.17

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali».

3.18

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 2, dopo le parole: «anche a seguito di operazioni di soccorso», *inserire le seguenti:* «esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi».

3.19

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali».

3.20

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle operazioni di soccorso in mare di cui al comma 2, resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare - Convenzione SOLAS-Safety of Life at Sea - adottata a Londra il 12 novembre 1974 e ratificata dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 313, alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo - Convenzione SAR - adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva in Italia dalla legge 3 aprile 1989, n. 147 e attuata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare.».

3.21

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere trattenuti soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti

perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6 lettere a), b e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.».

3.22

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6 lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o che appartengano ad una delle categorie di cui all'articolo 6-bis, del medesimo decreto legislativo per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

3.23

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui al comma 2 non possono essere condotte persone che versano in condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari da garantire nelle predette aree è assicurata anche la

verifica periodica della sussistenza di condizioni di salute e vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari.».

3.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane al fine di svolgere le procedure di frontiera e di rimpatrio per il tempo strettamente necessario alle stesse.»

3.25

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane.».

3.26

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minorenni.».

3.27

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minori di anni 16.»

3.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni, che sono condotti senza indugio in Italia.»

3.29

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza, che sono condotte senza indugio in Italia.»

3.30

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti minori non accompagnati, che sono condotti senza indugio in Italia.»

3.31

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti soggetti vulnerabili, i quali sono condotti senza indugio in Italia.».

3.32

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso ai parlamentari italiani ed europei, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.».

3.33

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.».

3.34

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 3.

3.35

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 4.

3.36

MUSOLINO, Enrico BORGHI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dette strutture, per essere utilizzate, dovranno essere dotate di locali e servizi idonei alla sistemazione dei migranti da accogliere nel numero non superiore a quello previsto all'articolo 4 del Protocollo, nel rispetto degli standard europei ed internazionali e della tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona».

3.37

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 5.

3.38

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo» con le seguenti: «Al soggetto condotto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»

3.39

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «trattenuto», con la seguente: «condotto».

3.40

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In attuazione dell'articolo 6, comma 5 del Protocollo l'accompagnamento della persona straniera in una delle due strutture site in territorio albanese, comporta la sua permanenza nella struttura nelle more dell'identificazione e delle successive procedure, senza potersene allontanare, fatto salvo l'eventuale successivo trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio. Il provvedimento di accompagnamento e permanenza deve essere disposto con atto scritto e motivato del competente Questore che è inviato e comunicato all'interessato in lingua a lui comprensibile e al giudice competente entro 48 ore dall'arrivo in territorio albanese. Il giudice, sentito l'interessato e il suo difensore, deve comunicare entro le successive 48 ore il suo provvedimento di convalida all'interessato e al responsabile del centro.».

3.41

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 6.

3.42

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Sopprimere il comma 6.

3.43

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sostituire il comma 6 con il seguente: «6. A seguito di decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria competente per la convalida del trattenimento o per la proroga dello stesso nella struttura indicata alla lettera b) dell'allegato 1 al Protocollo, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, può essere trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.».

3.44

MUSOLINO, Enrico BORGHI

Al comma 6, sopprimere le parole: «In casi eccezionali,».

3.45

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis Nei casi di mancata convalida del provvedimento di accompagnamento e permanenza indicato nel comma 4, nei casi di mancata convalida o di mancata proroga o di cessazione del trattenimento, nei casi di riconoscimento dello status di rifugiato o di titolare di protezione sussidiaria o di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e in tutti i casi di presentazione della domanda di protezione internazionale alle autorità italiane nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo che non rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 6 lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o appartengano ad una delle categorie di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, lo straniero o l'apolide che si trovano nelle strutture istituite in Albania è immediatamente portato in Italia con mezzi dello Stato italiano o tramite ordinari vettori con spese a carico dello stesso Stato ed accede alle misure di accoglienza ordinarie previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Il provvedimento giudiziario che non convalida o che rigetta la proroga del trattenimento dispone anche le

misure necessarie per l'esecuzione dell'accompagnamento immediato dello straniero nel territorio italiano.».

3.46

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 7.

3.47

Enrico BORGHI, MUSOLINO

Sopprimere il comma 7.

3.48

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico in materia di tutela della salute e della sicurezza nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».

3.49

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 7 sostituire le parole: «anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché in deroga», *con le seguenti:* «di cui».

3.50

MUSOLINO, Enrico BORGHI

Al comma 7 sostituire le parole: «anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto», *con le seguenti:* «nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e».

3.51

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 7, sopprimere le parole da: «, nonché in deroga allo schema», *fino alla fine del comma.*

3.52

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 7, sopprimere le parole da: «, nonché in deroga», *fino alla fine del comma.*

3.53

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 7, sostituire le parole: «nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto

legislativo 18 agosto 2015, n. 142», *con le seguenti*: «e si applica il regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.».

3.54

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'autorità nazionale anticorruzione vigila sui contratti derivanti dall'applicazione della presente legge.».

3.55

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

Sopprimere il comma 8.

3.56

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Sopprimere il comma 8.

3.57

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La Corte dei conti trasmette una relazione al Parlamento, con cadenza semestrale, sull'entità e sull'utilizzo delle risorse finanziarie in attuazione del Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.».

3.58

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e trattenimento nonché alle misure adottate ai sensi della presente legge nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture collocate nelle predette aree nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di eventuale assegnazione comunitaria, finalizzate all'attuazione del Protocollo.».

3.59

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili nazionali, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione delle strutture nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo, in particolare in ordine all'erogazione dei servizi di accoglienza, al rispetto degli standard e dei criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero.».

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

le procedure previste dall'articolo 3 del provvedimento di fatto consentono modalità di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare, in netto contrasto con gli articoli 10 e 117 della Costituzione, con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso;

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

anche secondo l'UNHCR, le domande dei richiedenti asilo dovrebbero di norma essere esaminate nel territorio dello Stato in cui i migranti arrivano e nel quale richiedono protezione, o che li ha intercettati, o che comunque abbia giurisdizione su di loro;

sebbene in alcune circostanze l'esame delle richieste di protezione internazionale al di fuori del territorio dello Stato che ha effettuato l'intercettazione possa costituire un'alternativa alle procedure svolte all'interno del Paese, tale soluzione deve garantire comunque il pieno rispetto dei diritti delle persone interessate, compreso l'accesso alla protezione internazionale;

l'attuazione del protocollo porta inevitabilmente sia al prolungamento del viaggio delle persone prese a bordo in alto mare, sia a ritardare l'accesso in Italia ai servizi di prima assistenza per le persone con esigenze specifiche, come minori, donne incinte e persone vulnerabili;

è bene ricordare come nel corso del 2023 l'Italia sia stata ripetutamente condannata - vale per tutte, la Corte Edu, 30 marzo 2023 -, per le condizioni di trattenimento subite da alcune persone nell'hotspot di Lampedusa tra il 2017 e il 2019;

infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo, così come la Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno precisato che non esiste una presunzione

assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli Stati membri dell'Unione europea; l'Albania non lo è nemmeno,

impegna il Governo:

ad evitare che nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo siano condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni;

ad istituire anche presso le strutture delocalizzate in Albania uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;

a prevedere che, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo non possano essere condotte persone minori non accompagnate e vulnerabili, che vanno, invece, immediatamente ospitate in Italia;

a consentire l'accesso alle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), a parlamentari italiani ed europei per esercitare le proprie prerogative parlamentari accompagnati da personale tecnico in materia, nonché a mediatori interculturali capaci di svolgere una funzione di « ponte » tra i bisogni delle persone migranti e le risposte offerte da enti pubblici italiani ed albanesi;

ad assicurare che, nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), siano rispettate le condizioni di accoglienza sancite dalla Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

a garantire che venga valutato caso per caso, e non collettivamente, se una persona migrante possa essere trattenuta nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), per il solo fatto di essere richiedente protezione internazionale.

G3.101

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

le procedure previste dall'articolo 3 del provvedimento consentono, di fatto, modalità di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto inter-

nazionale del mare, in netto contrasto con gli articoli 10 e 117 della Costituzione, con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso;

i dati forniti dal Ministero dell'interno riguardo agli ingressi irregolari in Italia per l'anno in corso, al 31 dicembre 2023, risultano essere 157.562, di cui 17.319 minori: 52 mila persone in più rispetto al 2022 e 90 mila rispetto al 2021. A fronte di ciò non risulta che sia stato assicurato alle patrie galere nessun trafficante, nonostante l'impegno del Governo di dare caccia spietata lungo tutto il globo terraqueo agli scafisti;

inoltre, il 13 dicembre scorso, la Corte costituzionale albanese, in seguito ad un ricorso presentato dall'opposizione parlamentare, ha sospeso per 3 mesi la procedura di ratifica dell'Accordo, al fine di verificare la compatibilità di quest'ultimo con la Costituzione albanese e le Convenzioni internazionali;

sono molte le criticità, contenute nel provvedimento, inerenti il rispetto della dignità, della libertà personale, dei diritti di difesa ed è facile immaginare che cresceranno esponenzialmente con questa delocalizzazione; è bene ricordare come nel corso del 2023 l'Italia sia stata ripetutamente condannata - vale per tutte, la Corte Edu, 30 marzo 2023 -, per le condizioni di trattenimento subite da alcune persone nell'hotspot di Lampedusa tra il 2017 e il 2019;

infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo, così come la Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno precisato che non esiste una presunzione assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli Stati membri dell'Unione europea; l'Albania non lo è nemmeno,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le misure necessarie affinché sia istituito uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica che, attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisca condizioni minime di serenità psicologica e psichica sia agli operatori, sia ai migranti;

a garantire l'accesso alle strutture delocalizzate in Albania ai rappresentanti dell'UNHCR e delle ONG;

ad istituire, anche presso le strutture delocalizzate in Albania, uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali al fine di svolgere in piena autonomia le sue funzioni di monitoraggio come previsto dalla legislazione in materia.

G3.102

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino;

la civiltà italiana ed europea non può scordare i suoi fondamenti solidali poiché troppo sono le morti a cui abbiamo dovuto assistere in questi anni di bambini e ragazzi, di donne che, a causa della mancanza di canali legali per entrare in Europa, sono stati costretti ad affidarsi ai trafficanti con la speranza di una vita migliore;

l'esperienza insegna che la chiusura delle frontiere non elimina il flusso incontrollato di migranti, ma finisce anzi per provocare continue emergenze umanitarie tenendo in scacco la capacità dell'Europa di accogliere coloro che hanno diritto alla protezione internazionale;

molti minori, molte donne anche in stato di gravidanza in arrivo dalla Libia ci raccontano di lunghi mesi di lavoro forzato per potersi pagare il passaggio sui barconi, sono visibilmente denutriti e ancora sotto shock per le violenze subite e chi non è abbastanza forte muore;

i corridoi umanitari sono uno strumento di ingresso legale in Europa offerto a persone vulnerabili, in fuga da guerre, persecuzioni, fame. Salvano soprattutto famiglie con bambini, soggetti con disabilità, donne sole, anziani, malati. Rappresentano una grande speranza malgrado la sproporzione numerica tra i beneficiari e quanti languono in lunghi esodi tra mari, montagne, deserti. Non sono un lasciapassare per chiunque, ma poiché debolezza e patimento sono la realtà di pressoché tutti i profughi e i migranti, i corridoi hanno un significato universale;

promossi dalla società civile con l'appoggio dello Stato, i corridoi sottraggono persone sradicate ai trafficanti delle rotte illegali, ai barconi di fortuna delle traversate mediterranee, alle violenze delle rotte balcaniche,

impegna il Governo:

ad implementare con ogni mezzo l'ingresso legale e sicuro a donne, uomini e bambini che vivono da anni nei campi profughi in condizioni di grande precarietà, sottraendo, in tal modo, ai trafficanti di esseri umani il monopolio del trasferimento delle persone.

G3.103

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premessi che:

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta e incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, si prevede che negli istituendi centri in Albania possano svolgersi anche funzioni penitenziarie, con esecuzioni di misure cautelari *in loco* detentive o di pene detentive irrogate agli stranieri già trattenuti per i reati da loro commessi in tali strutture;

i cittadini detenuti nelle strutture presenti nel nostro Paese si avvalgono della tutela dell'azione esercitata dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e gli ha attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, affinché la custodia sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia;

in base all'articolo 67, della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante ordinamento penitenziario, ai parlamentari è consentito accedere a dette strutture senza richiedere l'autorizzazione all'accesso prevista dal regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario,

impegna il Governo

ad assicurare anche nelle strutture che si prevede di realizzare in Albania, ai sensi del presente provvedimento, la possibilità di intervento tempe-

stivo e costante da parte del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nonché l'accesso dei parlamentari in carica.

G3.104

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, LA MARCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

con il Trattato i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana»;

come già evidenziato nell'*iter* parlamentare dal gruppo del Partito Democratico e da molti dei soggetti auditi, sono diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, allarmanti sono i numeri indicati nella relazione tecnica della Ragioneria dello Stato che hanno messo in luce l'immane sforzo economico che l'Italia dovrà sostenere per costruire le fognie, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché le enormi risorse in termini di milioni che si renderanno necessari per pagare il personale, i servizi e i viaggi;

secondo i dati riportati dalla Ragioneria generale dello Stato, infatti, il protocollo sottoscritto da Italia e Albania vale 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, fino ad un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

dette risorse saranno finalizzate a finanziare le operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3000 stranieri l'anno, soccorsi in acque internazionali, che vi saranno portati da navi militari italiane e nei quali saranno soggetti alla legislazione italiana - un numero decisamente esiguo rispetto alla dimensione del fenomeno migratorio nel nostro paese;

il raccordo tra Governo e Parlamento, in relazione all'andamento dell'attuazione del Protocollo in questione, assume un rilievo di particolare rilevanza,

impegna il Governo:

a relazionare, con cadenza semestrale, alle Camere riguardo l'attuazione del Protocollo, per quanto concerne l'operatività dei Cpr previsti, il numero dei migranti accolti, nonché i profili finanziari della sua applicazione.

EMENDAMENTI

Art. 4

4.1

BAZOLI, GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

4.2

MUSOLINO, Enrico BORGHI

Sopprimere l'articolo.

4.3

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 1.

4.4

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Agli stranieri e agli apolidi di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano, purché compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e il decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, della legge 13 aprile 2017, n. 46, la legge 7 aprile 2017, n. 47 e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana.».

4.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «, in quanto compatibili», *fino alle parole:* «18 agosto 2015, n. 142, e».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1) al secondo periodo:

a) dopo le parole: «giurisdizione italiana» *aggiungere le seguenti:* «europea e internazionale»;

b) sopprimere le seguenti parole: «, in via esclusiva»;

2) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «europea ed internazionale».

4.6

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compati-
bili,».*

4.7

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compati-
bili,».*

4.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compati-
bili,».*

4.9

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142,» inserire le seguenti: «la legge 7 aprile 2017, n. 47,».*

4.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la disciplina italiana ed eu-
ropea», inserire le seguenti: «ed internazionale».*

Conseguentemente, al medesimo comma:

*1) al secondo periodo, dopo le parole: «la giurisdizione italiana»,
inserire le seguenti: «, europea ed internazionale»;*

2) *al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, europea ed internazionale».*

4.11

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, conformemente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e alla Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità nonché di non discriminazione ai sensi degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana».

4.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I migranti ai quali è riconosciuta la protezione internazionale sono trasferiti senza indugio in Italia.».

4.13

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 2.

4.14

MUSOLINO, Enrico BORGHI

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1», inserire le seguenti: «, è messo nelle condizioni di accedere ad apposito elenco, tenuto presso il ministero della Giustizia, contenente i nominativi dei difensori iscritti, previa verifica dei requisiti individuati con decreto del Ministro della giustizia adottato entro

quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal quale possa individuare il proprio difensore di fiducia, al quale».

4.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, se richiesto dallo straniero, cartaceo.».

4.16

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Presidente del Tribunale di Roma mette a disposizione delle persone portate in Albania l'elenco aggiornato degli avvocati abilitati iscritti, con speciale riguardo per quelli specializzati in materia di protezione internazionale e diritto degli stranieri. Lo straniero che si trova nei centri istituiti nel territorio albanese ha il diritto di nominare e revocare i suoi difensori e accede di diritto al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e penali.».

4.17

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 3.

4.18

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Allo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 sono garantiti il trattamento e i diritti riconosciuti ai migranti accolti nel territorio nazionale italiano, nel rispetto degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana e dell'articolo 3 della Con-

venzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), i principi del giusto processo, il diritto inviolabile alla difesa ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione italiana e la funzione rieducativa della pena in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione italiana.»;

b) sopprimere i commi 4 e 5.

4.19

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, nonché del suo diritto a ricevere, in lingua a lui comprensibile, informazioni e consulenza sul diritto di chiedere asilo, del suo diritto di comunicare con organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza e del suo diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto italiano, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore, col familiare, col ministro di culto, con il rappresentante diplomatico-consolare del Paese di cui è cittadino lo straniero salvo non si tratti di richiedente protezione internazionale, con i rappresentanti dell'UNHCR e degli enti operanti in materia di tutela degli stranieri è esercitato, con immediatezza dopo la richiesta dello straniero o apolide che si trova nel centro istituito nel territorio albanese o su richiesta della persona che si trova in Italia con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore o il familiare o il ministro di culto o il rappresentante diplomatico-consolare o dell'UNHCR o dell'ente operante in favore degli stranieri.».

4.20

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante il collegamento audiovisivo, anche ai sensi del comma 12, il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale.».

4.21

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 4.

4.22

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 5.

4.23

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. L'udienza si tiene in appositi locali dedicati individuati nelle strutture di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo alla presenza del migrante e del suo difensore scelto tra gli avvocati iscritti in Italia negli albi dell'ordine degli avvocati e dell'avvocato del cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il difensore dello straniero può chiedere di partecipare all'udienza con modalità telematiche. All'udienza partecipa un interprete della lingua dello straniero o di altra lingua da lui conosciuta in modo adeguato individuato dal giudice tra perso-

ne che non svolgono funzioni analoghe di interprete e traduttore nell'ambito dell'organizzazione delle strutture di cui indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo.».

4.24

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa, per lo svolgimento dell'incarico, alle udienze che si tengono direttamente nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e se ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riceve un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in misura comunque non superiore a euro 1000. Le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.25

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «non superiore a», con le seguenti: «non inferiore a».

4.26

Enrico BORGHI, MUSOLINO

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500», con la seguente: «5.000».

4.27

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500» con la seguente:
«1.500».*

4.28

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500» con la seguente:
«1.000».*

4.29

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500» con la seguente:
«1.000».*

4.30

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Nei casi in cui l'istanza di
sospensione del provvedimento impugnato dallo straniero di fronte al giudi-
ce è accolta, il ricorrente è immediatamente portato nel territorio italiano con
mezzi dello Stato italiano o tramite vettori di linea con oneri a carico dello
Stato, gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ha di-
ritto di accedere alle misure di accoglienza previste dal decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142.».*

4.31

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Sopprimere i commi da 6 a 18.

4.32

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 6.

4.33

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «10» con la seguente: «9»;

b) sostituire le parole: «che commette» con le seguenti: «e i cittadini italiani addetti ai centri istituiti nel territorio albanese, i quali commettano»;

c) sostituire le parole: «è punito» con le seguenti: «sono puniti».

4.34

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 7.

4.35

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 8.

4.36

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 9.

4.37

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: «L'arrestato o il fermato», inserire le seguenti: «ed il loro difensore».

4.38

Enrico BORGHI, MUSOLINO

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ai rispettivi obblighi previsti dal Protocollo, le competenti autorità di Parte italiana e di Parte albanese agiranno nel pieno rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai Trattati internazionali vigenti in materia e comunque nel rispetto e tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona».

4.39

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 10.

4.40

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 11.

4.41

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il solo tempo necessario per il suo trasferimento presso una idonea struttura in Italia».

4.42

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 12.

4.43

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 12, dopo le parole: «l'imputato» inserire le seguenti: «, assistito dal difensore,».

4.44

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 13.

4.45

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 14.

4.46

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 15.

4.47

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo straniero detenuto nel centro albanese ha diritto di fruire di tutti gli altri istituti previsti dalle norme legislative e regolamentari in materia di ordinamento penitenziario, salvo che sia altrimenti disposto dalle norme della presente legge e dalle norme del Protocollo.».

4.48

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 16.

4.49

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 17.

4.50

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 18.

4.51

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 19.

4.150 (già 4.52)

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 19, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le accresciute funzioni del Garante è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni dal 2024 al 2028.».

4.53

MUSOLINO, Enrico BORGHI

Al comma 19, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.54

MUSOLINO, Enrico BORGHI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente: «19-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge di ratifica, trovano applicazione gli articoli 67 e 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

ORDINE DEL GIORNO

G4.100

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

l'articolo 4 del provvedimento (Giurisdizione e legge applicabile) reca disposizioni, poco chiare, in materia di rilascio della procura speciale al difensore da parte dello straniero sottoposto alle procedure di riconoscimento dello status internazionale di rifugiato;

anche l'UNHCR ha sollecitato le autorità italiane a chiarire le modalità con cui saranno svolte le attività di registrazione delle domande di asilo e i colloqui della fase amministrativa della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;

sebbene l'uso della modalità di colloquio a distanza può contribuire all'efficienza dei sistemi nazionali di asilo, i colloqui dovrebbero essere svolti in presenza ogni qualvolta ciò sia possibile, poiché il colloquio stesso e la possibilità per il richiedente di esprimersi al meglio sono aspetti fondamentali per garantire l'equità procedimentale;

i colloqui o le audizioni a distanza possono non essere adatti o appropriati per tutti gli individui, ad esempio quando esigenze specifiche, come quelle legate all'età, alla vista o all'udito, alla salute mentale o a traumi o fattori di altra natura impediscono una partecipazione efficace al colloquio,

impegna il Governo:

a garantire al richiedente e al suo legale rappresentante la possibilità di esercitare in modo significativo ed efficace il diritto all'assistenza e alla difesa legale, con specifico riferimento sia all'effettiva possibilità di scegliere il proprio rappresentante legale tra professionisti qualificati, sia alla necessità di stabilire un vero rapporto di fiducia con il proprio rappresentante legale.

EMENDAMENTI

Art. 5

5.1

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

5.2

Enrico BORGHI, MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

5.3

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 1.

5.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «diritto internazionale»,
inserire le seguenti: «, comunitario e nazionale».*

5.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In casi eccezionali, su disposizioni del responsabile italiano di cui al comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui alla presente legge

può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venire meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulle procedure alla quale lo straniero è sottoposto.».

5.6

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 2.

5.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica di Albania non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono senza indugio all'allontanamento del migrante dal territorio albanese.».

5.8

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 3.

5.9

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il personale da reclutare ha le caratteristiche e i requisiti richiesti per il personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'artico-

lo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.».

5.10

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 4.

5.11

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 5.

5.12

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 6.

5.13

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 7.

5.14

Enrico BORGHI, MUSOLINO

Al comma 7, sopprimere le parole: «, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

5.15

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 8.

5.16

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 9.

5.17

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 10.

5.18

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al personale militare italiano in servizio in Albania per i compiti di attuazione del Protocollo si applica il codice penale militare di pace.».

5.19

Enrico BORGHI, MUSOLINO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Nelle aree e nelle strutture di cui al Protocollo di cui all'articolo 1, ai parlamentari nazionali e ai membri del Parlamento europeo, è consentito libero accesso, nell'ambito e per l'esercizio delle rispettive prerogative parlamentari».

ORDINE DEL GIORNO

G5.100

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, LA MARCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana»;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, emerge un'ulteriore criticità nella gestione del personale che sarà impegnato per l'attuazione del Protocollo. Difatti, oltre al personale italiano sia sanitario che giuridico, è previsto anche lo spostamento in Albania di un contingente di 500 uomini delle forze dell'ordine, tra Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, che dovrà essere impiegato nell'*hotspot* e nel centro per i rimpatri previsti dall'accordo;

considerato che:

la delicata gestione del fenomeno migratorio dovrebbe essere affrontata potendo impiegare e assumere personale altamente professionalizzato e motivato;

pur non essendo stati forniti in maniera esauriente i dati relativi alle nuove assunzioni del personale che sarà impiegato nell'attuazione del Protocollo, al momento, stando ai dati ricavati, sembrerebbero numeri insufficienti a coprire le figure necessarie alle attività previste dal Protocollo;

in particolare, riguardo al contingente relativo alla sicurezza, oltre 500 uomini e donne saranno spostate in Albania e distratti dal presidio del territorio nazionale, con un costo superiore poiché inquadrati all'interno della disciplina giuridica delle missioni internazionali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure integrative del provvedimento in oggetto, al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, atto a coprire le funzioni previste per l'attuazione del Protocollo e preservare in tal modo le risorse che operano all'interno del territorio nazionale.

EMENDAMENTI

5.0.1

Enrico BORGHI, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Assunzioni straordinarie nelle forze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. Ai fini di garantire i servizi di prevenzione e di controllo e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti, di un contingente di 1.500 unità delle Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 300 unità nella Polizia di Stato, 300 unità nell'Arma dei carabinieri, 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza e 600 unità nel Corpo di Polizia Penitenziaria.»

Art. 6

6.1

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

6.2

MUSOLINO, Enrico BORGHI

Sopprimere l'articolo.

6.3

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 1.

6.4

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 2.

6.150

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: «e comma 19»;

2) sostituire la parola: «3.240.000» con la seguente: «4.240.000»;

3) sostituire la parola: «6.480.000» con la seguente: «7.480.000»;

b) al comma 5, primo periodo:

1) sostituire la parola: «89.112.787» con la seguente: «90.112.787»;

*2) sostituire la parola: «118.565.373» con la seguente:
«119.565.373».*

6.5

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 3.

6.6

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 4.

6.7

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 5.

6.8

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere il comma 6.

6.151 (già 6.9)

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 6, sostituire le parole da: «dello stanziamento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, al comma 7:

1) sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) quanto a 625.921.768 per gli anni dal 2024 al 2032 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 6-bis;

b) quanto a 7.326.075 a decorre dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

2) sopprimere la lettera c);

6.10

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

Sopprimere il comma 7.

6.11

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

Sopprimere il comma 8.

ORDINI DEL GIORNO

G6.100

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, LA MARCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premesso che:

con il Trattato i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

come già evidenziato nell'*iter* parlamentare dal gruppo del Partito Democratico e da molti dei soggetti auditi presso la Camera dei deputati, sono diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

impegna il Governo

a prevedere che le risorse previste per l'attuazione del suddetto Accordo siano finalizzate al sistema di accoglienza gestito dai comuni al fine di rafforzarlo.

G6.101

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collabora-

zione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premessi che:

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

a fronte di tali criticità, dalla relazione tecnica della Ragioneria dello Stato emerge che l'Italia dovrà sostenere ingenti spese per costruire le fogne, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché per pagare il personale, i servizi e i viaggi, pari a 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, per un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

dette risorse saranno finalizzate a finanziare le operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3000 stranieri l'anno, soccorsi in acque internazionali, che vi saranno portati da navi militari italiane e nei quali saranno soggetti alla legislazione italiana - un numero decisamente esiguo rispetto alla dimensione del fenomeno migratorio nel nostro paese;

al contempo, la gestione dei flussi migratori sul territorio nazionale vede notevoli criticità, anche tenuto conto dell'incremento degli sbarchi dell'ultimo anno;

al riguardo, si segnala in particolare il tema del finanziamento delle attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati,

impegna il Governo:

a individuare, sin dal prossimo provvedimento utile, le opportune risorse finanziarie per sostenere le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.

EMENDAMENTI

6.0.150

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Abrogazioni)

1. I commi da 272 a 275, della legge 30 dicembre 2023. n. 213, sono abrogati.».

Art. 7

7.1

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,
VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

7.2

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data di cui all'articolo 2.».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] (Affari Costituzionali) e 3[^] (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 2 (ant.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

3ª (Affari esteri e difesa)

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) ricorda preliminarmente che la Corte costituzionale albanese ha adottato una pronuncia favorevole circa la legittimità del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

Sottolinea inoltre che la Conferenza dei Capigruppo ha calendarizzato per la seduta pomeridiana di mercoledì 7 febbraio l'esame del disegno di legge in titolo in Assemblea.

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore per la 3ª Commissione, illustra il provvedimento in titolo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, recante la ratifica del Protocollo sottoscritto nel novembre 2023 tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

Specifica che si limiterà ad illustrare i contenuti del Protocollo, lasciando al relatore della 1ª Commissione il compito di offrire un approfondimento circa le norme recate dal disegno di legge di ratifica, incluse quelle di coordinamento con l'ordinamento interno.

Rimarca, innanzitutto, come il Protocollo in esame trovi il proprio fondamento, come evidenziato dalla relazione illustrativa che lo accompagna, nel Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione tra Italia e Albania del 1995, che, all'articolo 19, chiama le Parti ad instaurare una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori», nonché a sviluppare in tale ambito la cooperazione fra i rispettivi organi competenti. L'Italia e l'Albania sono, peraltro, legate dalla comune appartenenza alla NATO e al Consiglio d'Europa, nonché dall'impegno condiviso per la promozione della sicurezza internazionale e dei diritti dell'uomo. La rilevanza strategica della collaborazione bilaterale è inoltre accresciuta dalla prossimità geografica dei due Paesi, dalla comunanza di interessi economici e politici e dalla prospettiva, da sempre apertamente sostenuta dall'Italia, dell'adesione di Tirana all'Unione europea.

Il Protocollo in via di ratifica, composto da 14 articoli e da due Allegati, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), individua nel rafforzamento della cooperazione bilaterale tra le

Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo, la sua finalità precipua (articolo 2).

Ai sensi dell'articolo 3, la Parte albanese riconosce a quella italiana il diritto di utilizzo a titolo gratuito di alcune aree di proprietà dello Stato albanese per la realizzazione di strutture per le procedure di ingresso e per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché per il rimpatrio di migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano, per l'intera durata del Protocollo (5 anni, tacitamente rinnovabili, come previsto dal successivo articolo 13). Si tratta, in particolare, di alcuni beni immobili di proprietà demaniale presenti nel territorio albanese e individuati nell'Allegato 1, rispetto ai quali, come specifica la relazione illustrativa, la concessione disposta dall'Intesa bilaterale non configura in alcun modo una cessione di sovranità, ma unicamente l'autorizzazione da parte dello Stato albanese a quello italiano a realizzarvi le specifiche attività previste dal Protocollo, garantendo al contempo alcune facilitazioni, immunità e benefici occorrenti per il migliore svolgimento delle attività stesse. L'Allegato 1, più in dettaglio, identifica in modo precipuo tali aree, rispettivamente, in quella situata presso il porto di Shengjin, e in quella ubicata nell'entroterra, presso la località di Gjadër. In tali aree, situate nel nord del Paese, non distanti dalla città di Scutari, la Parte italiana potrà realizzare, ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo, le strutture indicate nell'Allegato 1, gestite dalle competenti autorità della Parte italiana, secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Le controversie che dovessero nascere tra le autorità italiane e i migranti accolti in tali strutture, saranno sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana. Lo stesso articolo 4 stabilisce che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del Protocollo non debba essere superiore alle tremila unità. Al riguardo, il medesimo articolo dispone che le competenti autorità albanesi consentano l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti in tali strutture al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana è chiamata a trasferire immediatamente i migranti al di fuori del territorio albanese. Viene altresì previsto che l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio albanese avvenga esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane. Le spese per l'allestimento di una o più strutture d'ingresso dei migranti nel territorio albanese, come pure i costi delle strutture necessarie a garantire i servizi sanitari necessari, dovranno essere sostenuti dalla Parte italiana.

Il successivo articolo 5 dispone che la realizzazione e la gestione delle strutture avvenga nel rispetto della pertinente normativa italiana, senza necessità di permessi di costruire o altre formalità analoghe previste dalla normativa albanese, con il solo obbligo di trasmettere alle autorità di Tirana il progetto e la documentazione inerente alla sostenibilità e alla funzionalità delle strutture. La Parte italiana è altresì chiamata alla realizzazione delle strutture dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle Aree. Il paragrafo 4 precisa, inoltre, che le spese sostenute dalla Parte italiana per tali strutture siano esenti da imposte indirette e da dazi doganali.

Con riferimento alle misure di mantenimento della sicurezza delle Aree oggetto del Protocollo, l'articolo 6 chiama le competenti autorità della Parte albanese ad assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno e durante i trasferimenti via terra, da e per dette Aree, e le competenti autorità della Parte italiana ad assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno di esse. Viene peraltro previsto che le competenti autorità della Parte albanese possano accedere nelle aree, previo espresso consenso del responsabile della struttura stessa, in caso di incendio o di altro grave e imminente pericolo che richieda un immediato intervento. È previsto, inoltre, che le competenti autorità italiane adottino le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all'interno delle aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel territorio albanese, sia durante il perfezionamento delle procedure amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente dall'esito finale. I costi necessari all'alloggio e al trattamento delle persone accolte nelle strutture, compreso il vitto e le cure mediche, è previsto restino a carico delle competenti autorità italiane, impegnandosi queste ultime affinché il trattamento riservato a tali persone sia rispettoso dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, conformemente a quanto previsto dal diritto

internazionale.

L'articolo 7 contiene alcune disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno del personale italiano presente in Albania per le finalità previste dal Protocollo in oggetto, a partire dall'immunità dalla giurisdizione assicurata a tale personale per comportamenti commessi nell'esercizio delle funzioni, ma non nell'ipotesi di reati commessi al di fuori del servizio, in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese. L'ingresso e il soggiorno in Albania del personale italiano per le finalità previste dal presente Protocollo sono esenti da visto, da permesso di soggiorno e da altre formalità previste dalla normativa albanese in materia di immigrazione, mentre le retribuzioni di tale personale sono esenti da imposte sui redditi e da contributi per l'erogazione dell'assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese. Viene, inoltre, previsto che in caso di accesso da parte del personale italiano alle cure presso strutture sanitarie albanesi, i relativi costi saranno sostenuti dall'interessato o dalle autorità italiane. Sono, infine, ribaditi alcuni importanti obblighi in capo al personale italiano, quali il rispetto delle leggi albanesi, del principio di non interferenza negli affari interni, l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle armi e delle munizioni impiegate per le finalità del Protocollo.

L'articolo 8 disciplina l'accesso in territorio albanese dei mezzi italiani e le modalità di svolgimento dei trasferimenti dei migranti tra le due Aree concesse all'Italia nel territorio albanese, rinviando a successive intese la definizione dei dettagli operativi. Viene peraltro specificato come i costi relativi all'impiego dei mezzi e delle unità della Parte albanese, derivanti dalle disposizioni del presente Protocollo, siano sostenuti dalla Parte italiana.

Ai sensi dell'articolo 9, il periodo di permanenza dei migranti nel territorio albanese non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana, ovvero diciotto mesi. Al termine delle procedure di accertamento, le autorità italiane provvedono, a loro spese, all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Inoltre, per assicurare il diritto di difesa dei migranti, è consentito l'accesso alle strutture ad avvocati, giudici, assistenti nonché al personale delle organizzazioni internazionali che prestano assistenza e consulenza ai richiedenti protezione internazionale.

L'articolo 10 stabilisce l'obbligo di rimborso da parte dell'Italia delle spese sostenute dall'Albania per le finalità del presente Protocollo, attraverso un sistema di contributi e di garanzie finanziarie definiti più in dettaglio nell'Allegato 2. Nello specifico, la Parte italiana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Protocollo, è chiamata ad accreditare la somma di 16,5 milioni di euro sul conto speciale di tesoreria appositamente costituito dalla Parte albanese presso la tesoreria statale (denominato "Fondo per il rimborso delle spese sostenute per l'attuazione del Protocollo italo-albanese per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria") quale anticipo forfettario dei rimborsi relativi al primo anno di applicazione del Protocollo. Per quanto riguarda i rifinanziamenti di tale Fondo, l'Allegato 2 dispone che in ogni anno di vigenza del Protocollo la Parte albanese comunichi a quella italiana (entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre) l'importo delle spese sostenute nel semestre precedente, corredato dai giustificativi di spesa. Entro 45 giorni, la Parte italiana è chiamata a versare l'importo richiesto nel Fondo, in modo che l'importo del conto speciale di tesoreria non risulti inferiore alla cifra di 16,5 milioni di euro.

L'articolo 11 dispone che, al termine della vigenza del Protocollo, l'Italia sia obbligata a restituire all'Albania tutte le aree concesse e le strutture nel frattempo costruite, senza diritto ad ottenere alcun rimborso per gli eventuali miglioramenti apportati. Inoltre, prima del termine del Protocollo, l'Italia ha l'obbligo di allontanare dal territorio albanese tutti i migranti eventualmente ancora presenti in Albania.

L'articolo 12 impone a ciascuna Parte l'obbligo di indennizzare l'altra in caso di danni causati con dolo o colpa grave, inclusi eventuali risarcimenti per danni a terzi. Non sono considerate come dolo o colpa grave le carenze di servizio derivanti da oggettivi limiti nelle capacità operative di una delle Parti. La Parte italiana è chiamata, altresì, a sostenere gli eventuali oneri processuali e risarcitori in caso di azioni intentate da terzi contro l'Albania in attuazione del Protocollo.

Da ultimi, gli articoli 13 e 14 dispongono, rispettivamente, in ordine all'entrata in vigore del

Protocollo, alle modalità per il suo rinnovo e per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative. In particolare, ai sensi dell'articolo 13, il Protocollo entra in vigore alla data concordata tra le Parti mediante un successivo scambio di note, resta in vigore per cinque anni ed è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovarlo. È, inoltre, prevista la possibilità per le Parti di denunciare il Protocollo in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di sei mesi. L'articolo 14 dispone, infine, che qualsiasi controversia tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione del Protocollo e delle intese da esso derivanti sia risolta in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti medesime.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), relatore per la 1ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 995, che consta di sette articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo.

L'articolo 3 contiene norme di coordinamento per la corretta attuazione del Protocollo.

In particolare, il comma 1 individua le autorità competenti per l'esecuzione del Protocollo nelle seguenti strutture aventi sede a Roma: Prefettura, Questura, Commissione territoriale di asilo, Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria del Lazio. Si prevede, inoltre, nell'ambito delle aree in Albania indicate nel Protocollo, l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma, di un nucleo di polizia giudiziaria, di un nucleo di polizia penitenziaria e di un ufficio di sanità marittima, aerea e di confine.

I commi da 2 a 6 delineano le caratteristiche delle strutture per migranti da realizzare in Albania nell'ambito dell'attuazione del Protocollo.

Nello specifico, il comma 2 stabilisce che nelle strutture in Albania possano essere condotte solo persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane, anche a seguito di operazioni di soccorso, in zone situate all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea. In base al comma 3, le aree concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania sono equiparate alle zone di frontiera o di transito nelle quali si applica la procedura accelerata di esame delle richieste di protezione internazionale. Il comma 4 equipara le strutture di cui all'allegato 1, lettera A), del Protocollo, denominate «strutture per le procedure di ingresso», e lettera B), denominate «strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi il diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano», agli hotspot. Le sole strutture destinate al rimpatrio tra quelle di cui alla lettera B) dell'allegato 1 sono equiparate ai centri di permanenza per il rimpatrio. Il comma 5 disciplina le modalità di rilascio dell'attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente protezione internazionale, mentre il comma 6 precisa che il trasferimento nel territorio italiano dei migranti sottoposti alle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, può avvenire solo in casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano delle strutture.

Il comma 7 prevede che, per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche siano autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto delle norme penali, del codice antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Inoltre, viene espressamente consentito di derogare allo schema di capitolato di gara di appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Il comma 8 prevede, infine, l'impignorabilità da parte di terzi dei crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo.

L'articolo 4 reca disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiana.

I commi da 1 a 5 attengono alle procedure di riconoscimento dello *status* di rifugiato e di convalida dei trattenimenti dei migranti. In particolare, il comma 1 prevede l'applicabilità ai migranti per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica italiana, della disciplina italiana ed europea in materia di requisiti e procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale,

in quanto compatibile. Sono, in particolare, espressamente richiamati il decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione), il decreto legislativo n. 251 del 2007 (protezione internazionale), il decreto legislativo n. 25 del 2008 (riconoscimento e revoca dello *status* di rifugiato) e il decreto legislativo n. 142 del 2015 (procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale). La competenza territoriale spetta in via esclusiva alla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma e all'Ufficio del giudice di pace di Roma. Il comma 2 regola il rilascio, da parte del migrante presente presso le strutture date in concessione all'Italia in base al Protocollo, della procura speciale al difensore in formato elettronico, attraverso una particolare procedura. Il comma 3 prevede una garanzia generale del diritto di difesa delle persone sottoposte alle procedure di cui al comma 1 e autorizza l'utilizzo di procedure telematiche per lo scambio di documentazione e per conferire riservatamente con il difensore. Il comma 4 dispone che il ricorso avverso la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma sia proposto entro il termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento. Il comma 5 prevede che di norma l'avvocato del migrante partecipi all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice mediante collegamento audiovisivo da remoto. Qualora non sia possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza non sia compatibile con il rispetto dei termini del procedimento, al difensore del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato e all'interprete è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nella misura comunque non superiore a 500 euro.

I commi da 6 a 19 disciplinano la sottoposizione alla giurisdizione italiana dello straniero che si trovi nelle aree date in concessione e vi commetta un delitto, a eccezione dei casi in cui il reato sia commesso a danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese. In particolare, la punibilità del delitto comune commesso dallo straniero all'estero secondo le norme del diritto italiano è stabilita dal comma 6, in deroga a quanto disposto in via generale dall'articolo 10 del codice penale, in base al quale l'applicabilità della legge italiana è subordinata al sussistere di una serie di condizioni, in primis la presenza del reo nel territorio dello Stato italiano. Sempre in deroga al codice penale, si stabilisce che la richiesta del Ministro della giustizia di applicazione della legge italiana non sia necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni. Resta in ogni caso fermo il regime di procedibilità previsto per lo specifico reato. Il comma 7 disciplina il rapporto tra il rimpatrio e l'azione penale. A tal fine, è previsto un sistema di scambio di informazioni tra il questore, che è tenuto a comunicare all'autorità giudiziaria procedente l'avvenuta esecuzione del rimpatrio, e l'autorità giudiziaria procedente, che è tenuta a comunicare al questore il provvedimento con il quale revoca o dichiara estinta la misura della custodia cautelare in carcere. Se lo straniero è stato rimpatriato, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Se lo straniero è sottoposto a misura della custodia cautelare in carcere, il rimpatrio viene eseguito alla revoca o all'estinzione della misura. Qualora lo straniero faccia ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato, nei suoi confronti è possibile riproporre l'azione penale ai sensi dell'articolo 345 del codice di procedura penale.

I commi da 8 a 18 dettano le disposizioni procedurali da applicare ai reati commessi nelle aree date in uso all'Italia dal Governo albanese. Anzitutto, si dispone che tali reati siano di competenza dell'autorità giudiziaria che ha sede a Roma (comma 18). Conseguentemente, in base al comma 8, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria italiane sono autorizzate a svolgere le proprie funzioni nelle suddette aree secondo le disposizioni del codice di procedura penale integrate con la procedura delineata dai commi seguenti. Ai sensi dei commi 9 e 10, il personale appartenente al nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree individuate dal Protocollo, qualora abbia proceduto a un arresto in flagranza o al fermo di un indiziato, è tenuto a trasmettere il verbale al pubblico ministero entro 48 ore.

L'interrogatorio da parte del PM e l'udienza di convalida davanti al GIP si svolgono sempre a distanza, con collegamento dell'arrestato o del fermato dal luogo in cui si trova. In base al comma 11, all'esito dell'udienza di convalida il giudice può decidere: di applicare la custodia cautelare in carcere, e in tale evenienza l'indagato viene trasferito in una delle strutture a ciò destinate che si trovano nelle aree

individuare dal Protocollo, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria; di disporre una misura cautelare diversa ovvero disporre l'immediata liberazione dell'arrestato/fermato. Il comma 12 dispone, in caso di richiesta di riesame, la partecipazione a distanza all'udienza dell'imputato. Il termine per la proposizione dell'istanza di riesame, ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura penale, è fissato in quindici giorni. Il comma 13 disciplina la sospensione del procedimento penale fino al termine del periodo massimo di quattro settimane previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2015, in caso di procedura accelerata in frontiera. Il comma 14 prevede che ai reati ai reati commessi nelle aree date in uso all'Italia dal Governo albanese non si applichi il giudizio direttissimo. Il comma 15 dispone che i colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare siano svolti mediante collegamento audiovisivo e il comma 16 prevede che le notificazioni previste dal codice di procedura penale al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 siano eseguite dal nucleo di polizia giudiziaria appositamente costituito. Per quanto riguarda i depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria, il comma 17 stabilisce che possano sempre essere effettuati con l'utilizzo di modalità telematiche e il comma 19 riconosce che lo straniero possa rivolgere istanze o reclami orali o scritti al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. L'articolo 5 detta le disposizioni organizzative necessarie a disciplinare il corretto funzionamento delle strutture in territorio albanese.

In particolare, il comma 1 istituisce la figura del responsabile italiano, uno per ciascuna delle due aree individuate dal Protocollo, individuato tra i dipendenti del Ministero dell'interno. I responsabili delle aree e i loro vicari dovranno far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative accordate a vantaggio dello Stato italiano dal diritto internazionale e dovranno informare il capo della rappresentanza diplomatica in caso di difficoltà o violazioni. I commi 2 e 3 recano alcune disposizioni di organizzazione, di competenza del Ministero dell'interno, quali: l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo delle Forze di Polizia alle dipendenze della Questura di Roma; l'assunzione di 45 funzionari per le esigenze delle Commissioni e delle Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Si prevede, inoltre, che il Capo della Polizia istituisca un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma. I commi da 4 a 6 autorizzano il Ministero della giustizia a effettuare le occorrenti assunzioni di personale. Si tratta di 10 unità di personale amministrativo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, di 48 unità di personale amministrativo non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria e di 10 magistrati ordinari, con corrispondente incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria, da attribuire al tribunale di Roma. Il comma 7 autorizza la deliberazione d'urgenza da parte del Consiglio superiore della magistratura per l'individuazione di ulteriori posti di giudice onorario di pace a favore del relativo ufficio di Roma. Il comma 8 autorizza il Ministero della salute, per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio speciale di sanità marittima, aerea e di confine previsto dall'articolo 3, comma 1, all'assunzione di 5 dirigenti sanitari con il profilo di medico e di 6 unità di personale non dirigenziale. Il comma 9 dispone che, nelle specifiche aree individuate nel Protocollo, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) svolga le proprie funzioni di assistenza e di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e socio-sanitaria dei migranti. A tal fine, il medesimo Istituto è autorizzato ad assumere 28 unità di personale. Il comma 10 disciplina il trattamento di missione del personale inviato in Albania per l'attuazione del Protocollo.

In ultimo, l'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore della legge di ratifica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica fortemente che le Commissioni riunite svolgano una riflessione più approfondita in merito a un provvedimento di tale portata, soprattutto alla luce degli ultimi eventi verificatisi in Albania.

In particolare, sarebbe opportuno svolgere una serie di audizioni, tra cui quella dell'ambasciatore d'Italia a Tirana, per comprendere meglio il contesto in cui si inserisce la nuova normativa in esame,

nonché per verificare se, eventualmente, la medesima normativa sia suscettibile di confliggere o presenti profili di incompatibilità con la disciplina di settore *de jure condendo*, in corso di elaborazione a livello di Unione europea.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, sebbene la richiesta di audizioni del senatore Alfieri sia legittima, i tempi previsti per l'esame nelle Commissioni riunite appaiono ridotti.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) condivide in pieno le argomentazioni addotte dal collega Alfieri, che sono sostenute dalla logica e dal buon senso: si tratta di valutare, con una minima ponderazione, l'impatto di un accordo internazionale che, di fatto, "subappalta" una parte della gestione migratoria del Governo italiano ad un Paese straniero.

Il [PRESIDENTE](#) invita i rappresentanti delle opposizioni a rivolgersi eventualmente alla Presidenza del Senato per chiedere una diversa programmazione dei lavori dell'Aula.

Il relatore [LISEI](#) (FdI) sottolinea che, a parte la questione della ristrettezza dei tempi a disposizione, in base alla programmazione dei lavori decisa dalla Conferenza dei Capigruppo, è superfluo procedere ad audizioni per avere una rappresentazione del clima politico in Albania o del *sentiment* della popolazione albanese. Anche gli aspetti tecnici e giuridici sono stati esaminati nell'altro ramo del Parlamento, quindi non vi è l'esigenza di ulteriori approfondimenti.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) replica al senatore Lisei, invitandolo a non svilire le prerogative delle Commissioni 1a e 3a del Senato, riducendo il loro ruolo a quello di mera ratifica del lavoro svolto dalla Camera dei deputati. Fa quindi appello alla sensibilità del Presidente che, per esempio, sui disegni di legge n. 787 e connessi, in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza, proprio ieri ha sottolineato la necessità di un approfondimento, nonostante il testo sia in seconda lettura.

Rileva, tra l'altro, che il provvedimento in titolo ha avuto un *iter* difficile e riguarda un tema molto complesso, perché comporta una sorta di "esternalizzazione" delle procedure di accoglienza.

A suo avviso, pertanto, lo svolgimento di audizioni richiesto dal senatore Alfieri non solo è ragionevole, ma perfino doveroso. Se i tempi previsti non dovessero essere sufficienti, la Conferenza dei Capigruppo potrà rimodulare l'organizzazione dei lavori.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene inaccettabile che, dopo il monocameralismo alternato affermatosi di fatto sui numerosi decreti-legge adottati dal Governo, ben 53 in sedici mesi, i parlamentari rinuncino a svolgere la propria funzione anche sui disegni di legge d'iniziativa governativa, come quello in esame. Si tratta di una prassi patologica, di una stortura lesiva dei principi democratici, cui sarebbe necessario porre rimedio, anche esaminando alcune proposte, volte ad evitare l'abuso della decretazione d'urgenza, all'esame della Commissione affari costituzionali.

Dal momento che il disegno di legge di ratifica del Protocollo tra Italia e Albania non è un provvedimento d'urgenza, considerato che è molto complesso e importante, essendo stato sottoscritto da diversi esponenti del Governo, sarebbe opportuno che le Commissioni riunite approfondissero il tema, senza rinunciare alle proprie prerogative. Del resto, il termine di mercoledì per l'esame in Aula non è perentorio a tal punto da impedire lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, al di là del fatto che queste siano già state effettuate alla Camera. Tutt'al più, se si fosse voluto risparmiare tempo, si sarebbero potute prevedere sedute congiunte delle competenti Commissioni di Camera e Senato.

Il senatore [MENIA](#) (FdI) tiene a richiamare l'attenzione dei commissari sulla circostanza oggettiva per cui il presidente Balboni è tenuto ad implementare una decisione legittimamente assunta a un livello superiore rispetto a quello delle Commissioni riunite, ossia la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato. Fermo restando che le Commissioni riunite sono chiamate ad attenersi a tale *input* superiore, nulla vieta che si proceda nello svolgimento di eventuali audizioni, le quali, pur tuttavia, non apporterebbero alcun valore aggiunto essenziale alla disamina di un provvedimento che, per sua natura, rappresenta un *unicum* nel genere delle ratifiche di accordi internazionali.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) ricorda che, quando una Commissione non riesce a completare l'esame di un provvedimento secondo quanto previsto dalla Conferenza dei Capigruppo, il Presidente può riferire in Assemblea sulle difficoltà oggettive riscontrate e chiedere un termine più ampio.

Sarebbe opportuno, quindi, prendere in considerazione tale eventualità, per rivendicare la dignità del

lavoro delle Commissioni e respingere il monocameralismo di fatto. È evidente, infatti, che i tempi previsti non consentono non solo di svolgere le audizioni, ma neanche di esaminare con attenzione gli emendamenti.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) ribadisce il concetto secondo cui la posizione assunta dalle opposizioni non muove da intenti ostruzionistici, bensì è volta a salvaguardare il sacrosanto principio della dignità parlamentare, che, nel caso di specie, ove non venisse garantito un minimo livello di approfondimento della tematica, verrebbe palesemente menomato.

Il relatore per la 3ª Commissione [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) coglie l'occasione per sottolineare come ulteriori elementi di cognizione in merito al disegno di legge in esame possano essere raccolti in sede di discussione generale, anche sottoponendo quesiti direttamente al Governo, rappresentato, in questa sede, dal Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, quando il calendario dei lavori è stato annunciato ieri in Assemblea, non sono state sollevate obiezioni.

Precisa che il relatore Lisei non ha inteso svilire le prerogative parlamentari, ma ha legittimamente espresso la propria opinione sulla opportunità di svolgere ulteriori audizioni, dopo quelle effettuate dalla Camera dei deputati.

In ogni caso, ritiene che non vi sia nulla in contrario se le Commissioni riunite intendano svolgere poche audizioni, purché si rispettino i tempi previsti dalla Conferenza dei Capigruppo, per evitare di non poter conferire il mandato ai relatori.

Il senatore [LISEI](#) (Fdl) precisa di aver valutato inutili le audizioni in quanto dirette, secondo quanto detto dal senatore Alfieri, a conoscere il clima politico e sociale sull'attuazione del Protocollo in Albania. Pertanto, bisognerebbe quanto meno chiarire l'argomento specifico su cui interpellare gli auditi.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) ribadisce la richiesta di audire l'ambasciatore d'Italia in Albania, Fabrizio Bucci, circa l'impatto del provvedimento sulla situazione esistente in Albania, nonché la Commissione europea - eventualmente nella persona del vicepresidente Schinas - per approfondire i profili di compatibilità tra il protocollo in esame e il pacchetto normativo europeo sulla riforma del diritto di asilo e sull'immigrazione, sul quale è in corso il cosiddetto "trilogo" tra le istituzioni dell'Unione europea.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di audire, eventualmente da remoto, l'ambasciatore italiano in Albania e il commissario Schinas, che ha delega sull'integrazione e il coordinamento delle politiche migratorie e di sicurezza dell'Unione europea, ovvero un rappresentante del relativo ufficio, domani, giovedì 1º febbraio, alle ore 11,30, in sede di Uffici di Presidenza riuniti.

Propone altresì di svolgere la discussione generale a partire dalle ore 13 di domani e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 11 di venerdì 2 febbraio. All'esame e alla votazione degli emendamenti potranno poi essere dedicate due sedute, alle ore 12 e alle ore 20 di martedì 6 febbraio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.2. 1^a (Affari Costituzionali) e 3^a (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 3 (ant.) del 01/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

3^a (Affari esteri e difesa)

GIOVEDÌ 1^o FEBBRAIO 2024

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

[BALBONI](#)

indi della Presidente della 3^a Commissione

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(995\)](#) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, mercoledì 31 gennaio.

Il presidente [BALBONI](#) ricorda che si era convenuto di svolgere questa mattina, in sede di Uffici di Presidenza riuniti, le audizioni dell'Ambasciatore italiano in Albania e del commissario europeo Schinas o di un rappresentante del relativo ufficio. Tuttavia, l'ambasciatore Bucci non ha potuto dare la sua disponibilità in tempi così ristretti, mentre il Commissario europeo ha preferito declinare l'invito, ritenendo non opportuno intervenire sul tema, trattandosi di un provvedimento all'esame del Parlamento.

Propone quindi di chiedere all'ambasciatore Bucci di inviare una nota scritta entro lunedì prossimo, definendo però con maggiore precisione l'oggetto della richiesta di contributo. Ritiene infatti che, in luogo di una testimonianza sullo stato d'animo dell'opinione pubblica albanese, sarebbe preferibile una valutazione del rappresentante diplomatico sui contenuti del Protocollo e una indicazione dei soggetti istituzionali albanesi coinvolti nella sua attuazione.

Ricorda, in ogni caso, che la Conferenza dei Capigruppo ha calendarizzato l'esame del disegno di legge in titolo in Assemblea per il pomeriggio di mercoledì 7 febbraio.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az), nel ribadire quanto già affermato nella precedente seduta, sottolinea che il Governo, sempre presente in Commissione, potrà fornire tutte le informazioni necessarie sollevate sull'accoglienza in Albania e la compatibilità con la normativa dell'Unione europea in via di definizione. Esprime comunque una non contrarietà di massima sulla richiesta di memorie.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene che non sia inappropriato insistere affinché l'ambasciatore esprima la propria opinione sulle materie oggetto del Protocollo poiché, sebbene sia di diretta espressione del Ministero degli affari esteri, è comunque un rappresentante dello Stato italiano. Considerata l'impossibilità di svolgere le audizioni, chiede di invitare a consegnare una memoria

scritta anche la rappresentante per l'Italia presso l'Agenzia Onu per i Rifugiati (UNHCR), Chiara Cardoletti.

Il presidente [BALBONI](#), anche a nome della presidente Craxi, ritiene che, essendo venuta meno la possibilità di svolgere audizioni, si possa consentire anche un ampliamento dell'elenco dei soggetti a cui richiedere un contributo scritto, purché sia inviato entro lunedì 5 febbraio.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*), nell'affermare che la sua parte politica non ha alcun intento ostruzionistico, sottolinea la necessità di svolgere un ordinato dibattito sul provvedimento in esame. Ricorda che l'approvazione del calendario nella Conferenza dei Capigruppo ha avuto luogo in un diverso contesto, rispetto al quale sono emerse nuove esigenze. Propone, quindi, di rinviare il termine di presentazione degli emendamenti anche al fine di assicurare a tutti i Gruppi parlamentari i tempi necessari per predisporre delle proposte di modifica.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che il tema dell'immigrazione è particolarmente complesso e deve essere affrontato in modo organico, con un'adeguata programmazione. Finora invece il Governo ha adottato diversi provvedimenti per tamponare situazioni d'emergenza, ma l'aumento degli sbarchi dimostra che la sua politica migratoria è in realtà fallimentare, nonostante i tentativi di nascondere questi dati.

A suo avviso, sarebbe più opportuno favorire lo sviluppo in Africa, attraverso la creazione di scuole e ospedali, in modo che quelle popolazioni non abbiano più necessità di fuggire alla ricerca di migliori condizioni di vita.

In questa occasione, poi, la restrizione dei tempi del dibattito non è determinata da una reale esigenza: non trattandosi di un decreto-legge prossimo alla decadenza, le decisioni della Conferenza dei Capigruppo potrebbero essere modificate. Lamenta quindi la mancanza di tempi distesi per poter svolgere il proprio ruolo di parlamentare in modo più consapevole e costruttivo, per esempio dopo avere acquisito informazioni specifiche in materia di diritti umani, eventualmente con l'audizione di un docente di diritto internazionale.

Chiede quindi di rimodulare l'organizzazione dei lavori, per consentire una maggiore ponderazione ed eventualmente proporre una soluzione migliore rispetto a quella prospettata dal Governo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) ritiene inopportuno comprimere i tempi del dibattito, stabilendo addirittura per domani il termine per gli emendamenti. In questo modo, a suo avviso, è impossibile offrire un apporto costruttivo.

Anche se la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato il calendario per la prossima settimana all'unanimità, si dovrebbe tenere conto dell'esigenza di svolgere un lavoro più approfondito su un tema così complesso come quello dell'immigrazione, su cui peraltro il Governo ha già adottato cinque provvedimenti in un anno senza riuscire a ottenere una inversione di tendenza.

Il [PRESIDENTE](#), pur ritenendo condivisibili le considerazioni delle opposizioni circa la mancanza di tempo adeguato per un approfondimento dell'argomento, obietta che tali rilievi si sarebbero dovuti proporre in sede di Conferenza dei Capigruppo o tutt'al più al momento della lettura del calendario in Assemblea. Peraltro, il termine per gli emendamenti è stato concordato nella seduta di ieri e non ritiene opportuno che sia rimesso in discussione.

Il senatore [BARCAIUOLO](#) (*FdI*) ricorda che le Commissioni riunite non sono la sede idonea per la modifica del calendario adottato dalla Capigruppo.

Il [PRESIDENTE](#) propone in ogni modo di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti dalle ore 11 alle ore 14 di domani, venerdì 2 febbraio.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) afferma che la minoranza sta cercando il dialogo con la maggioranza, per condurre a buon fine il disegno di legge di ratifica del Protocollo. Domanda, quindi, al governo perché le strutture di cui al provvedimento in esame non possano essere allestite in Italia con un maggior risparmio di risorse umane e finanziarie e dichiara di non comprendere il senso della scelta del Governo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che le decisioni della Conferenza dei Capigruppo non sono imm modificabili: secondo la prassi, se una Commissione ritiene di avere bisogno di più tempo per

concludere l'esame di un disegno di legge, può chiedere una nuova convocazione della Conferenza dei Capigruppo o segnalare tale esigenza in Aula, attraverso il Presidente.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo le sollecitazioni delle opposizioni, si riserva di prendere contatti con la Presidenza del Senato, per rappresentare l'opportunità di posticipare la calendarizzazione in Aula di una settimana.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che, in caso di un riscontro positivo, si potrà rimodulare l'organizzazione dei lavori, poiché a quel punto ci sarà il tempo per lo svolgimento delle audizioni, che possono essere utili proprio per la discussione generale.

Il [PRESIDENTE](#), dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) ritiene che le misure previste nel Protocollo non rappresentino una soluzione opportuna. È infatti disumano, a suo avviso, rinchiudere in un carcere persone che già hanno affrontato tante difficoltà e rischi per arrivare in Italia, che fuggono da guerre e desertificazione, dividendo le famiglie. Tra l'altro, anche nel territorio dove si costruisce questa sorta di *hub* si provocano situazioni di disagio; sarebbe preferibile invece una distribuzione dei migranti diffusa sul territorio, in nuclei più piccoli. Tra l'altro, poiché questi centri di detenzione saranno collocati in Albania, sarà quasi impossibile accedervi per verificare il rispetto dei diritti umani.

Bisognerebbe allora discutere di temi più ampi, come il contrasto ai cambiamenti climatici e la cessazione dei conflitti in corso, per risolvere il problema di fondo. Il Governo, invece, prima pensava di fermare i flussi migratori con il blocco navale, poi ha deciso di stipulare un accordo con l'Albania senza sottoporlo al vaglio del Parlamento. Infine, è stato sottoscritto questo Protocollo, ma se ne limitano i tempi di discussione.

Dopo aver ricordato che gli italiani sono emigrati in tutto il mondo e quindi dovrebbero ben comprendere la drammatica situazione dei migranti, ribadisce l'inopportunità di affrontare il problema solo dal punto di vista securitario, come del resto si è fatto anche negli anni scorsi, per di più delegando l'intervento a un Paese terzo.

Il senatore [BARCAIUOLO](#) (*FdI*) rammenta che il vertice Italia-Africa dello scorso 29 gennaio e la rivoluzione culturale improntata sulla collaborazione non predatoria con i Paesi dell'Africa, avviata con il Piano Mattei. Rispetto al tema dei migranti, rileva la distinzione tra chi scappa dalle guerre e dalle persecuzioni, che deve essere in ogni modo tutelato, e chi emigra per motivi economici. I migranti economici devono ricevere ogni rispetto ed essere adeguatamente accolti nei Paesi di destinazione. Rammenta la sofferenza per le pessime condizioni di vita subite in certi casi dagli emigranti italiani nel corso del secolo scorso. Una rispettosa accoglienza non può prescindere dalle reali capacità di ospitalità e integrazione dei Paesi ospitanti. Desidera inoltre contrastare una obsoleta narrazione di una "destra ostile ai migranti" che non tiene conto delle riflessioni, dei dibattiti e dell'impegno della sua parte politica per affrontare quella che è una sfida epocale e che riguarda tutte le forze politiche.

Il senatore [Ettore Antonio LICHERI](#) (*M5S*), riconoscendo le difficoltà a governare un fenomeno epocale e globale, si domanda quale sia il senso delle misure previste nel provvedimento in esame. Ricorda quindi che, rispetto alle circa 320.000 richieste presentate nel 2023 dai datori di lavoro per lavoratori *extra Ue* nell'ambito del "decreto flussi", sono stati concessi dal Governo solamente 50.000 permessi. A suo avviso, i diversi punti critici del provvedimento in esame riguardano anche il trasferimento in Italia degli immigrati che non hanno potuto essere rimpatriati dalle strutture di accoglienza in Albania dopo 18 mesi di soggiorno. Tale criticità aumenterà non solo l'incertezza della gestione dei flussi migratori, ma anche i suoi già elevati costi. Afferma infine che l'iniziativa del Governo, rappresenta solo una cortina di fumo rispetto alle problematiche migratorie.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel rispondere al senatore Barcaiuolo, conviene sulla necessità di favorire lo sviluppo dell'Africa per diminuire i flussi migratori, ma a tal fine ci sarebbe bisogno di una politica europea nella gestione dell'accoglienza, che invece è ostacolata proprio dall'esercizio del veto posto da Governi sovranisti.

In ogni caso, ritiene che le soluzioni proposte siano meramente propagandistiche, perché adottate senza il coinvolgimento di tutti i Paesi beneficiari, come rilevato dal presidente della Commissione

dell'Unione Africana Moussa Faki, senza risorse adeguate, come precisato dal capo del Governo del Marocco Aziz Akhannouch, e senza la partecipazione dell'Unione europea.

Pertanto, a suo avviso, il Protocollo con l'Albania si pone nel medesimo solco del Protocollo con la Tunisia, che si è rivelato fallimentare a dispetto delle attese, se si considera che nel 2023 si sono registrati, secondo i dati forniti dal ministro Piantedosi, 155.754 sbarchi, a fronte dei 103.846 del 2022, quindi con un incremento del 50 per cento. In attesa di potersi compiacere di un eventuale risultato positivo nel 2024, al momento non può che considerare inefficaci le politiche poste in essere dal Governo in materia di immigrazione.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) chiede un chiarimento in merito all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge relativo al trasferimento di persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane anche a seguito di operazioni di soccorso.

Il sottosegretario SILLI ritenendo di replicare a questa prima parte di interventi in discussione generale, sottolinea che sul tema dell'immigrazione si sono nel tempo stratificati i provvedimenti assunti dai diversi Governi, fino a costituire una sorta di "codice degli stranieri". Del resto, si tratta di un problema complesso, che presenta tante sfumature e infatti investe le competenze di più Dicasteri, in particolare le politiche sociali, il lavoro, l'imprenditoria e l'ordine pubblico.

Ricorda che l'Italia non conosceva il fenomeno dell'immigrazione alla pari di altri Paesi che avevano una significativa tradizione coloniale, poi però dalla fine degli anni Novanta la questione ha assunto dimensioni rilevanti ed è stata strumentalizzata alla ricerca del consenso elettorale da parte di tutte le forze politiche.

Il Governo ora intende finalmente disegnare una politica di prospettiva per superare il cosiddetto "codice degli stranieri" e gestire il fenomeno, attuando misure che non sono neanche paragonabili a quelle severissime applicate per esempio in Australia, che pure ha un governo progressista, e che sono giustamente impostate in base alla necessità di forza lavoro.

A suo avviso, le misure previste nel Protocollo, che sono volte alla tutela dell'ordine pubblico, per evitare che l'arrivo di numeri significativi di immigrati possa destabilizzare la tranquillità sociale, sono efficaci e condivisibili. In ogni caso, si riserva di fornire risposta alle domande poste nel prosieguo della discussione generale.

La presidente [CRAXI](#) avverte che la discussione generale proseguirà la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 4 (ant.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

3ª (Affari esteri e difesa)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

4ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente della 3ª Commissione

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 1º febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di venerdì 2 febbraio, sono stati presentati 9 ordini del giorno e 152 emendamenti, pubblicati in allegato.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Propone, quindi, di passare alla illustrazione degli ordini del giorno e delle proposte emendative.

Convengono le Commissioni riunite.

Relativamente agli ordini del giorno, sono considerati come illustrati i seguenti: G/995/1/1e3, G/995/2/1e3, G/995/3/1e3, G/995/4/1e3.

Successivamente, il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) illustra l'ordine del giorno G/995/5/1e3, volto ad assicurare che vengano garantiti i diritti delle persone detenute o private della libertà personale anche nelle strutture che si prevede di realizzare in Albania.

Gli ordini del giorno G/995/6/1e3, G/995/7/1e3 e G/995/9/1e3 si intendono illustrati.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) dà conto dell'ordine del giorno G/995/8/1e3, spiegando che esso mira al reperimento, da parte del Governo, delle risorse finanziarie necessarie a sostenere gli enti locali preposti all'accoglienza dei migranti in Albania.

Si passa, quindi, alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) svolge alcune considerazioni di carattere generale sulle proposte emendative presentate dal proprio gruppo riguardanti l'articolo 1.

I restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti all'articolo 2.

Si passa, quindi, alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) illustra brevemente, in particolare, l'emendamento 3.4 chiedendo, al contempo, al rappresentante del Governo, come verrà gestita, in pratica, l'accoglienza dei migranti, ovvero se verranno inviati direttamente in Albania oppure previa procedura di identificazione in Italia.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), nel dare conto delle proposte emendative presentate dal proprio gruppo, tiene a sottolineare come esse abbiano lo scopo precipuo di mettere in evidenza il doppio

standard che, inevitabilmente, verrà a crearsi nei livelli di accoglienza ora esistenti in Italia, rispetto a quelli che potranno essere realizzati in Albania. Sottolinea, inoltre, come l'intero provvedimento ingeneri una onerosa e inutile duplicazione di costi e di risorse nella politica migratoria nazionale. Il sottosegretario Wanda FERRO, nel replicare al senatore Marton, sottolinea che analoga proposta di modifica, d'iniziativa dell'onorevole Magi, è stata oggetto di ampio dibattito anche alla Camera dei deputati. Precisa, quindi, che la soppressione della parola "anche" avrebbe un significato restrittivo della norma e non favorirebbe la soluzione delle difficoltà esistenti, poiché si tratta in ogni caso di persone arrivate sui barconi, che vengono salvate e portate nelle strutture che saranno realizzate in Albania.

Risponde poi al senatore Alfieri, ricordando che anche tale questione è stata già affrontata in prima lettura. Assicura che le procedure di identificazione e presentazione della domanda di protezione internazionale, presso i centri di prima assistenza, sono standardizzate, così come i criteri per la selezione delle persone vulnerabili, in particolare donne incinta e minori non accompagnati.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa, quindi, alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*), nel dare conto degli emendamenti presentati dal proprio gruppo, fa presente l'esigenza imprescindibile di garantire la protezione internazionale dei diritti di tutte le persone accolte. In particolare, stigmatizza la circostanza per cui in Italia, come è noto, esiste un consolidato sistema di organizzazioni non governative specializzato nelle varie fasi della filiera volta ad assistere i migranti: desta viva preoccupazione il fatto che, inevitabilmente, questo sperimentato approccio non potrà più funzionare per le persone che verranno accolte in Albania.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*), illustra, in particolare, l'emendamento 4.18 mirante ad assicurare agli stranieri, in territorio albanese, gli stessi diritti garantiti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU).

Da conto, inoltre, dell'emendamento 4.20, spiegando che esso ha lo scopo di garantire un interprete o un mediatore, ai richiedenti asilo, durante i collegamenti online di verifica del loro status.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) sottolinea che gli emendamenti di Italia Viva all'articolo 4, eccetto la proposta 4.2 soppressiva dell'articolo, sono volti a garantire maggiori tutele.

L'emendamento 4.14 ha l'obiettivo di consentire allo straniero l'accesso all'elenco dei nominativi dei difensori dotati di specifici criteri, cioè specializzati in materia di immigrazione, che risulta sempre più complessa.

Con l'emendamento 4.26, si prevede di ampliare da 500 a 5.000 euro il rimborso per l'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si rechi in Albania per lo svolgimento del suo incarico, ritenendo insufficiente la cifra prevista dal comma 5 dell'articolo 4.

L'emendamento 4.38 precisa che, nell'applicazione del Protocollo, siano osservate le leggi e i Trattati internazionali vigenti in materia e comunque siano garantiti il rispetto e la tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona.

Infine, l'emendamento 4.53 propone di sopprimere la clausola di invarianza di spesa, in quanto sarebbe degradante per la dignità delle persone condizionarne la tutela ai vincoli di bilancio.

Il sottosegretario Wanda FERRO assicura che il testo del Protocollo reca le misure necessarie per evitare disparità di trattamento dal punto di vista del diritto alla difesa, anche con la presenza in loco del difensore, e dell'assistenza delle persone con patologie psichiatriche da parte di personale medico specializzato.

È infatti intenzione del Governo creare un sistema adeguatamente strutturato per l'accoglienza, senza voltare le spalle alle persone più bisognose. A tale riguardo, precisa che le ONG e le altre associazioni possono svolgere la loro attività di assistenza legale o medica anche attraverso Frontex o il consolato del Paese di origine del migrante.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa, quindi, alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) evidenzia come i propri emendamenti a tale articolo, di natura soprattutto soppressiva, abbiano la finalità di evidenziare le contraddizioni presenti nel disegno di

legge in esame, che si riverberano, in sostanza, nella inutile duplicazione di sedi, documenti e strutture (si pensi, ad esempio, ai sistemi fognari), ponendo, di tal guisa, la questione dirimente della sostenibilità economica del provvedimento stesso.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) illustra l'emendamento 5.19, che è volto a garantire ai parlamentari e ai membri del Parlamento europeo il libero accesso alle strutture realizzate in attuazione del Protocollo, per l'esercizio delle loro prerogative, ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione.

Con l'emendamento 5.0.1, infine, si propone l'assunzione straordinaria di un contingente di forze di Polizia, tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo di Polizia penitenziaria, al fine di garantire il controllo e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il sottosegretario Wanda FERRO ritiene apprezzabile la preoccupazione del senatore Alfieri circa la dotazione di rete fognaria e altri servizi delle nuove strutture. A tale proposito, ricorda che occorre adeguare e ampliare anche i centri esistenti sul territorio italiano utilizzati finora per l'accoglienza degli immigrati e che non sembrano sufficientemente dignitosi per un Paese come l'Italia, proprio perché la solidarietà va dimostrata anche dopo il momento dello sbarco dei migranti.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.19, ricorda che identica proposta è stata presentata alla Camera dall'onorevole Boschi. Assicura che, come previsto dalla normativa vigente, i parlamentari potranno accedere liberamente a queste strutture, eventualmente anche a proprie spese.

Con riferimento all'emendamento 5.0.1, essendo state riscontrate difficoltà tecniche nello scorrimento delle graduatorie, conviene sulla necessità di svolgere appositi concorsi per i ruoli indicati, in modo da assumere tra l'altro personale specificamente formato.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa, quindi, alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 6.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) illustra succintamente le proposte emendative del proprio gruppo riferite all'articolo in questione.

Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che l'articolo 6 è stato in parte modificato in prima lettura per recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio.

Al comma 4, è stata inserita la previsione di spesa per il trattamento di missione del personale inviato in Albania, per una più puntuale e sistematica indicazione delle disposizioni che determinano oneri oggetto di copertura, sopprimendola conseguentemente al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 5, recante le disposizioni organizzative.

Al comma 5, è stato esplicitato che l'autorizzazione di spesa di 8 milioni in favore del Ministero della giustizia, di cui al comma 1, lettera a), è riferita all'anno 2024.

Sono state aggiornate le disposizioni di copertura dei commi 6 e 7, lettera c), sulla riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale e di parte corrente, al fine di fare riferimento al vigente bilancio triennale 2024-2026.

Al comma 9, sono state soppresse le parole: "ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni della presente legge", dal momento che il riferimento all'immediata attuazione del provvedimento è di regola contenuto nel testo di decreti-legge, per i quali si rende necessario apportare le occorrenti variazioni di bilancio con particolare tempestività.

Precisa, infine, che la spesa prevista è di 140 milioni di euro per il primo anno, ma andrà a diminuire per gli anni successivi e l'Unione europea fornirà un significativo contributo. Conferma che parte delle risorse saranno a valere sui fondi di riserva dei singoli Ministeri, tuttavia si tratta di una scelta politica del Governo, che ritiene la soluzione all'emergenza migratoria come una delle priorità per il Paese.

I restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti all'articolo 7.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alle ore 11,30 si svolgerà, in sede di Uffici di Presidenza integrati, l'audizione dell'ambasciatore Bucci.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [995](#)

G/995/1/1 e 3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato,

premessi che:

le procedure previste dall'articolo 3 del provvedimento di fatto consentono modalità di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare, in netto contrasto con gli articoli 10 e 117 della Costituzione, con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso;

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

anche secondo l'UNHCR, le domande dei richiedenti asilo dovrebbero di norma essere esaminate nel territorio dello Stato in cui i migranti arrivano e nel quale richiedono protezione, o che li ha intercettati, o che comunque abbia giurisdizione su di loro;

sebbene in alcune circostanze l'esame delle richieste di protezione internazionale al di fuori del territorio dello Stato che ha effettuato l'intercettazione possa costituire un'alternativa alle procedure svolte all'interno del Paese, tale soluzione deve garantire comunque il pieno rispetto dei diritti delle persone interessate, compreso l'accesso alla protezione internazionale;

l'attuazione del protocollo porta inevitabilmente sia al prolungamento del viaggio delle persone prese a bordo in alto mare, sia a ritardare l'accesso in Italia ai servizi di prima assistenza per le persone con esigenze specifiche, come minori, donne incinte e persone vulnerabili;

è bene ricordare come nel corso del 2023 l'Italia sia stata ripetutamente condannata - vale per tutte, la Corte Edu, 30 marzo 2023 -, per le condizioni di trattenimento subite da alcune persone nell'hotspot di Lampedusa tra il 2017 e il 2019;

infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo, così come la Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno precisato che non esiste una presunzione assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli Stati membri dell'Unione europea; l'Albania non lo è nemmeno,

impegna il Governo:

ad evitare che nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo siano condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni;

ad istituire anche presso le strutture delocalizzate in Albania uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;

a prevedere che, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo non possano essere condotte persone minori non accompagnate e vulnerabili, che vanno, invece, immediatamente ospitate in Italia;

a consentire l'accesso alle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), a parlamentari

italiani ed europei per esercitare le proprie prerogative parlamentari accompagnati da personale tecnico in materia, nonché a mediatori interculturali capaci di svolgere una funzione di « ponte » tra i bisogni delle persone migranti e le risposte offerte da enti pubblici italiani ed albanesi;

ad assicurare che, nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), siano rispettate le condizioni di accoglienza sancite dalla Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2023 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

a garantire che venga valutato caso per caso, e non collettivamente, se una persona migrante possa essere trattenuta nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), per il solo fatto di essere richiedente protezione internazionale.

G/995/2/1 e 3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

le procedure previste dall'articolo 3 del provvedimento consentono, di fatto, modalità di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare, in netto contrasto con gli articoli 10 e 117 della Costituzione, con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso;

i dati forniti dal Ministero dell'interno riguardo agli ingressi irregolari in Italia per l'anno in corso, al 31 dicembre 2023, risultano essere 157.562, di cui 17.319 minori: 52 mila persone in più rispetto al 2022 e 90 mila rispetto al 2021. A fronte di ciò non risulta che sia stato assicurato alle patrie galere nessun trafficante, nonostante l'impegno del Governo di dare caccia spietata lungo tutto il globo terraqueo agli scafisti;

inoltre, il 13 dicembre scorso, la Corte costituzionale albanese, in seguito ad un ricorso presentato dall'opposizione parlamentare, ha sospeso per 3 mesi la procedura di ratifica dell'Accordo, al fine di verificare la compatibilità di quest'ultimo con la Costituzione albanese e le Convenzioni internazionali;

sono molte le criticità, contenute nel provvedimento, inerenti il rispetto della dignità, della libertà personale, dei diritti di difesa ed è facile immaginare che cresceranno esponenzialmente con questa delocalizzazione; è bene ricordare come nel corso del 2023 l'Italia sia stata ripetutamente condannata - vale per tutte, la Corte Edu, 30 marzo 2023 -, per le condizioni di trattenimento subite da alcune persone nell'hotspot di Lampedusa tra il 2017 e il 2019;

infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo, così come la Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno precisato che non esiste una presunzione assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli Stati membri dell'Unione europea; l'Albania non lo è nemmeno,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le misure necessarie affinché sia istituito uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica che, attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisca condizioni minime di serenità psicologica e psichica sia agli operatori, sia ai migranti;

a garantire l'accesso alle strutture delocalizzate in Albania ai rappresentati dell'UNHCR e delle ONG;

ad istituire, anche presso le strutture delocalizzate in Albania, uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali al fine di svolgere in piena autonomia le sue funzioni di monitoraggio come previsto dalla legislazione in materia.

G/995/3/1 e 3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

l'articolo 4 del provvedimento (Giurisdizione e legge applicabile) reca disposizioni, poco chiare, in materia di rilascio della procura speciale al difensore da parte dello straniero sottoposto alle procedure di riconoscimento dello status internazionale di rifugiato;

anche l'UNHCR ha sollecitato le autorità italiane a chiarire le modalità con cui saranno svolte le attività di registrazione delle domande di asilo e i colloqui della fase amministrativa della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;

sebbene l'uso della modalità di colloquio a distanza può contribuire all'efficienza dei sistemi nazionali di asilo, i colloqui dovrebbero essere svolti in presenza ogni qualvolta ciò sia possibile, poiché il colloquio stesso e la possibilità per il richiedente di esprimersi al meglio sono aspetti fondamentali per garantire l'equità procedimentale;

i colloqui o le audizioni a distanza possono non essere adatti o appropriati per tutti gli individui, ad esempio quando esigenze specifiche, come quelle legate all'età, alla vista o all'udito, alla salute mentale o a traumi o fattori di altra natura impediscono una partecipazione efficace al colloquio,

impegna il Governo:

a garantire al richiedente e al suo legale rappresentante la possibilità di esercitare in modo significativo ed efficace il diritto all'assistenza e alla difesa legale, con specifico riferimento sia all'effettiva possibilità di scegliere il proprio rappresentante legale tra professionisti qualificati, sia alla necessità di stabilire un vero rapporto di fiducia con il proprio rappresentante legale.

G/995/4/1 e 3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino;

la civiltà italiana ed europea non può scordare i suoi fondamenti solidali poiché troppo sono le morti a cui abbiamo dovuto assistere in questi anni di bambini e ragazzi, di donne che, a causa della mancanza di canali legali per entrare in Europa, sono stati costretti ad affidarsi ai trafficanti con la speranza di una vita migliore;

l'esperienza insegna che la chiusura delle frontiere non elimina il flusso incontrollato di migranti, ma finisce anzi per provocare continue emergenze umanitarie tenendo in scacco la capacità dell'Europa di accogliere coloro che hanno diritto alla protezione internazionale;

molti minori, molte donne anche in stato di gravidanza in arrivo dalla Libia ci raccontano di lunghi mesi di lavoro forzato per potersi pagare il passaggio sui barconi, sono visibilmente denutriti e ancora sotto shock per le violenze subite e chi non è abbastanza forte muore;

i corridoi umanitari sono uno strumento di ingresso legale in Europa offerto a persone vulnerabili, in fuga da guerre, persecuzioni, fame. Salvano soprattutto famiglie con bambini, soggetti con disabilità, donne sole, anziani, malati. Rappresentano una grande speranza malgrado la sproporzione numerica tra i beneficiari e quanti languono in lunghi esodi tra mari, montagne, deserti. Non sono un lasciapassare per chiunque, ma poiché debolezza e patimento sono la realtà di pressoché tutti i profughi e i migranti, i corridoi hanno un significato universale;

promossi dalla società civile con l'appoggio dello Stato, i corridoi sottraggono persone sradicate ai trafficanti delle rotte illegali, ai barconi di fortuna delle traversate mediterranee, alle violenze delle rotte balcaniche,

impegna il Governo:

ad implementare con ogni mezzo l'ingresso legale e sicuro a donne, uomini e bambini che vivono da anni nei campi profughi in condizioni di grande precarietà, sottraendo, in tal modo, ai trafficanti di esseri umani il monopolio del trasferimento delle persone.

G/995/5/1 e 3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premessi che:

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta e incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri

albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, si prevede che negli istituendi centri in Albania possano svolgersi anche funzioni penitenziarie, con esecuzioni di misure cautelari *in loco* detentive o di pene detentive irrogate agli stranieri già trattenuti per i reati da loro commessi in tali strutture;

i cittadini detenuti nelle strutture presenti nel nostro Paese si avvalgono della tutela dell'azione esercitata dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e gli ha attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, affinché la custodia sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia;

in base all'articolo 67, della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante ordinamento penitenziario, ai parlamentari è consentito accedere a dette strutture senza richiedere l'autorizzazione all'accesso prevista dal regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario,

impegna il Governo

ad assicurare anche nelle strutture che si prevede di realizzare in Albania, ai sensi del presente provvedimento, la possibilità di intervento tempestivo e costante da parte del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nonché l'accesso dei parlamentari in carica.

G/995/6/1 e 3

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana»;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, emerge un'ulteriore criticità nella gestione del personale che sarà impegnato per l'attuazione del Protocollo. Difatti, oltre al personale italiano sia sanitario che giuridico, è previsto anche lo spostamento in Albania di un contingente di 500 uomini delle forze dell'ordine, tra Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, che dovrà essere impiegato nell'*hotspot* e nel centro per i rimpatri previsti dall'accordo;

considerato che:

la delicata gestione del fenomeno migratorio dovrebbe essere affrontata potendo impiegare e assumere personale altamente professionalizzato e motivato;

pur non essendo stati forniti in maniera esauriente i dati relativi alle nuove assunzioni del personale che sarà impiegato nell'attuazione del Protocollo, al momento, stando ai dati ricavati, sembrerebbero numeri insufficienti a coprire le figure necessarie alle attività previste dal Protocollo;

in particolare, riguardo al contingente relativo alla sicurezza, oltre 500 uomini e donne saranno spostate in Albania e distratti dal presidio del territorio nazionale, con un costo superiore poiché inquadrate all'interno della disciplina giuridica delle missioni internazionali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure integrative del provvedimento in oggetto, al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, atto a coprire le funzioni previste per l'attuazione del Protocollo e preservare in tal modo le risorse che operano all'interno del territorio nazionale.

G/995/7/1 e 3

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premesso che:

con il Trattato i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

come già evidenziato nell'*iter* parlamentare dal gruppo del Partito Democratico e da molti dei soggetti auditi presso la Camera dei deputati, sono diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

impegna il Governo

a prevedere che le risorse previste per l'attuazione del suddetto Accordo siano finalizzate al sistema di accoglienza gestito dai comuni al fine di rafforzarlo.

G/995/8/1 e 3

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premesso che:

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

a fronte di tali criticità, dalla relazione tecnica della Ragioneria dello Stato emerge che l'Italia dovrà sostenere ingenti spese per costruire le fogne, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché per pagare il personale, i servizi e i viaggi, pari a 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, per un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

dette risorse saranno finalizzate a finanziare le operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3000 stranieri l'anno, soccorsi in acque internazionali, che vi saranno portati da navi militari italiane e nei quali saranno soggetti alla legislazione italiana - un numero decisamente esiguo rispetto alla dimensione del fenomeno migratorio nel nostro paese;

al contempo, la gestione dei flussi migratori sul territorio nazionale vede notevoli criticità, anche tenuto conto dell'incremento degli sbarchi dell'ultimo anno;

al riguardo, si segnala in particolare il tema del finanziamento delle attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati,

impegna il Governo:

a individuare, sin dal prossimo provvedimento utile, le opportune risorse finanziarie per sostenere le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.

G/995/9/1 e 3

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

con il Trattato i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana»;

come già evidenziato nell'*iter* parlamentare dal gruppo del Partito Democratico e da molti dei soggetti auditi, sono diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, allarmanti sono i numeri indicati nella relazione tecnica della Ragioneria dello Stato che hanno messo in luce l'immane sforzo economico che l'Italia dovrà sostenere per costruire le fogne, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché le enormi risorse in termini di milioni che si renderanno necessari per pagare il personale, i servizi e i viaggi;

secondo i dati riportati dalla Ragioneria generale dello Stato, infatti, il protocollo sottoscritto da Italia e Albania vale 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, fino ad un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

dette risorse saranno finalizzate a finanziare le operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3000 stranieri l'anno, soccorsi in acque internazionali, che vi saranno portati da navi militari italiane e nei quali saranno soggetti alla legislazione italiana - un numero decisamente esiguo rispetto alla dimensione del fenomeno migratorio nel nostro paese;

il raccordo tra Governo e Parlamento, in relazione all'andamento dell'attuazione del Protocollo in questione, assume un rilievo di particolare rilevanza,

impegna il Governo:

a relazionare, con cadenza semestrale, alle Camere riguardo l'attuazione del Protocollo, per quanto concerne l'operatività dei Cpr previsti, il numero dei migranti accolti, nonché i profili finanziari della sua applicazione.

Art. 1

1.1

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [La Marca](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo

1.2

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo

1.3

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Finanziamento del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo).

1. Al fine di finanziare le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 94.856.475 per l'anno 2024, 125.351.115 per l'anno 2025, 125.492.482 per l'anno 2026, 125.500.839 per l'anno 2027, 125.702.673 per l'anno 2028, e 120.000.000 a decorrere dall'anno 2029.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 commi da 1 a 5 e comma 7.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 6 sostituire l'alinea con la seguente: "Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 94.856.475 per l'anno 2024, 125.351.115 per l'anno 2025, 125.492.482 per l'anno 2026, 125.500.839 per l'anno 2027, 125.702.673 per l'anno 2028, e 120.000.000 a decorrere dall'anno 2029, si provvede:"

Art. 2

2.1

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [La Marca](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo

2.2

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Sopprimere l'articolo

2.3

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,», aggiungere le seguenti: «stabilita».

Art. 3

3.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo

3.2

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [La Marca](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo

3.4

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nelle more dell'entrata in vigore del Protocollo, le amministrazioni pubbliche interessate dalla sua attuazione svolgono sopralluoghi finalizzati alla verifica della compatibilità delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo e delle erigende strutture di cui alle lettere A) e B) dell'Allegato 1 al Protocollo con l'applicabilità delle discipline di cui all'articolo 4, comma 1, e l'effettività dei diritti conseguenti. Le medesime amministrazioni di cui al periodo precedente effettuano, altresì, indagini in ordine alla disciplina vigente nel territorio albanese in materia di condizione e trattamento dello straniero, ai fini della verifica della sua aderenza ai principi della disciplina italiana ed europea concernenti l'accoglienza e il trattenimento delle persone di cui all'articolo 3, comma 2. Il Governo trasmette tempestivamente alle Camere una relazione recante le risultanze dei predetti sopralluoghi e delle predette indagini.».

3.3

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 1

3.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) la Procura della Repubblica di Roma, per i provvedimenti di competenza;".

3.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «del presente comma», aggiungere le seguenti:

«e per assicurare ai migranti una informativa di cultura legale riguardo ai principi e ai valori comunemente riconosciuti nell'Unione Europea, con particolare riferimento al rispetto delle differenze di genere, al rispetto dell'individuo e in generale a tutte le abitudini di convivenza diverse da quelle abitualmente usate nel Paese di origine;».

3.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica che, attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisca condizioni minime di serenità psicologica e psichica agli operatori e ai migranti."

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di quattro dirigenti sanitari con il profilo di medico psichiatra o di psicologo e di quattro

unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui due con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera *i-bis*), può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 594.366 per l'anno 2024 e di euro 7.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È, altresì, autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.».

3.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.».

3.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali.».

3.10

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 2

3.11

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sopprimere il comma 2.

3.12

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte», inserire le seguenti: «, entro le quantità massime di presenze contestuali nei centri istituiti in Albania indicate nel Protocollo.».

3.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «esclusivamente persone», aggiungere la seguente: «maggioresenni.».

3.14

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «o di altri Stati membri dell'Unione europea», con le seguenti: «e all'esterno del mare territoriale di altri Stati membri dell'Unione europea.».

3.15

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «anche».

3.16

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o di provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'art. 6 lettere a), b e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142/2015 e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto.».

3.17

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali».

3.18

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 2, dopo le parole: «anche a seguito di operazioni di soccorso», inserire le seguenti: «esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi».

3.19

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali».

3.20

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle operazioni di soccorso in mare di cui al comma 2, resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare - Convenzione SOLAS-Safety of Life at Sea - adottata a Londra il 12 novembre 1974 e ratificata dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 313, alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo - Convenzione SAR - adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva in Italia dalla legge 3 aprile 1989, n. 147 e attuata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare.».

3.21

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere trattenuti soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6 lettere a), b e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.».

3.22

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2bis. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6 lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o che appartengano ad una delle categorie di cui all'articolo 6-bis, del medesimo decreto legislativo per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

3.23

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui al comma 2 non possono essere condotte persone che versano in condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari da garantire nelle predette aree è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di salute e vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari.».

3.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane al fine di svolgere le procedure di frontiera e di rimpatrio per il tempo strettamente necessario alle stesse.»

3.25

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane.».

3.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minorenni.»

3.27

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minori di anni 16.»

3.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni, che sono condotti senza indugio in Italia.»

3.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza, che sono condotte senza indugio in Italia.»

3.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti minori non accompagnati, che sono condotti senza indugio in Italia.»

3.31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti soggetti vulnerabili, i quali sono condotti senza indugio in Italia.»

3.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso ai parlamentari italiani ed europei, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.»

3.33

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.»

3.34

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 3

3.35

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 4

3.36

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dette strutture, per essere utilizzate, dovranno essere dotate di locali e servizi idonei alla sistemazione dei migranti da accogliere nel numero non superiore a quello previsto all'articolo 4 del Protocollo, nel rispetto degli standard europei ed internazionali e della tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona».

3.37

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 5

3.38

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo" con le seguenti: "Al soggetto condotto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»

3.39

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «trattenuto», con la seguente: «condotto».

3.40

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In attuazione dell'articolo 6, comma 5 del Protocollo l'accompagnamento della persona straniera in una delle due strutture site in territorio albanese, comporta la sua permanenza nella struttura nelle more dell'identificazione e delle successive procedure, senza potersene allontanare, fatto salvo l'eventuale successivo trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio. Il provvedimento di accompagnamento e permanenza deve essere disposto con atto scritto e motivato del competente Questore che è inviato e comunicato all'interessato in lingua a lui comprensibile e al giudice competente entro 48 ore dall'arrivo in territorio albanese. Il giudice, sentito l'interessato e il suo difensore, deve comunicare entro le successive 48 ore il suo provvedimento di convalida all'interessato e al responsabile del centro.».

3.41

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 6

3.42

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Sopprimere il comma 6.

3.43

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente: «A seguito di decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria competente per la convalida del trattenimento o per la proroga dello stesso nella struttura indicata alla lettera b) dell'allegato 1 al Protocollo, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, può essere trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento non

produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.».

3.44

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «In casi eccezionali.».

3.45

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis Nei casi di mancata convalida del provvedimento di accompagnamento e permanenza indicato nel comma 4, nei casi di mancata convalida o di mancata proroga o di cessazione del trattenimento, nei casi di riconoscimento dello status di rifugiato o di titolare di protezione sussidiaria o di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e in tutti i casi di presentazione della domanda di protezione internazionale alle autorità italiane nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo che non rientrino nelle ipotesi previste dall'art. 6 lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o appartengano ad una delle categorie di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, lo straniero o l'apolide che si trovano nelle strutture istituite in Albania è immediatamente portato in Italia con mezzi dello Stato italiano o tramite ordinari vettori con spese a carico dello stesso Stato ed accede alle misure di accoglienza ordinarie previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Il provvedimento giudiziario che non convalida o che rigetta la proroga del trattenimento dispone anche le misure necessarie per l'esecuzione dell'accompagnamento immediato dello straniero nel territorio italiano.».

3.46

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 7

3.47

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sopprimere il comma 7

3.48

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico in materia di tutela della salute e della sicurezza nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».

3.49

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 7 sostituire le parole: «anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché in deroga», con le seguenti: «di cui».

3.50

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Al comma 7 sostituire le parole: «anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto», con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e».

3.51

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 7, sopprimere le parole da: «, nonché in deroga allo schema», fino alla fine del comma.

3.52

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 7, sopprimere le parole da: «, nonché in deroga», fino alla fine del comma.

3.53

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142», con le seguenti: «e si applica il regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.».

3.54

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'autorità nazionale anticorruzione vigila sui contratti derivanti dall'applicazione della presente legge.».

3.55

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 8

3.56

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Sopprimere il comma 8.

3.57

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La Corte dei conti trasmette una relazione al Parlamento, con cadenza semestrale, sull'entità e sull'utilizzo delle risorse finanziarie in attuazione del Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.».

3.58

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e trattenimento nonché alle misure adottate ai sensi della presente legge nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla

ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture collocate nelle predette aree nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di eventuale assegnazione comunitaria, finalizzate all'attuazione del Protocollo.».

3.59

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili nazionali, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione delle strutture nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo, in particolare in ordine all'erogazione dei servizi di accoglienza, al rispetto degli standard e dei criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero.».

Art. 4

4.1

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo

4.2

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Sopprimere l'articolo

4.3

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 1

4.4

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Agli stranieri e agli apolidi di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano, purché compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e il decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, della legge 13 aprile 2017, n. 46, la legge 7 aprile 2017, n. 47 e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana.».

4.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «, in quanto compatibili», *fino alle parole:* «18 agosto 2015, n. 142, e».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1) al secondo periodo:

a) dopo le parole "giurisdizione italiana" aggiungere le seguenti: "europea e internazionale";

b) sopprimere le seguenti parole: ", in via esclusiva";

2) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "europea ed internazionale".

4.6

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili.».

4.7

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili.».

4.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili.».

4.9

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,» inserire le seguenti: «la legge 7 aprile 2017, n. 47,».

4.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la disciplina italiana ed europea», inserire le seguenti: «ed internazionale».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1) al secondo periodo, dopo le parole "la giurisdizione italiana", inserire le seguenti:

"europea ed internazionale";

2) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "europea ed internazionale".

4.11

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, conformemente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e alla Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità nonché di non discriminazione ai sensi degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana».

4.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I migranti ai quali è riconosciuta la protezione internazionale sono trasferiti senza indugio in Italia.».

4.13

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 2

4.14

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1», inserire le seguenti: «, è messo nelle condizioni di accedere ad apposito elenco, tenuto presso il ministero della Giustizia, contenente i nominativi dei difensori iscritti, previa verifica dei requisiti individuati con decreto del Ministro della giustizia adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal quale possa individuare il proprio difensore di fiducia, al quale».

4.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, se richiesto dallo straniero, cartaceo.».

4.16

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Presidente del Tribunale di Roma mette a disposizione delle persone portate in Albania l'elenco aggiornato degli avvocati abilitati iscritti, con speciale riguardo per quelli specializzati in materia di protezione internazionale e diritto degli stranieri. Lo straniero che si trova nei centri istituiti nel territorio albanese ha il diritto di nominare e revocare i suoi difensori e accede di diritto al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e penali.».

4.17

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 3

4.18

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Allo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 sono garantiti il trattamento e i diritti riconosciuti ai migranti accolti nel territorio nazionale italiano, nel rispetto degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana e dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), i principi del giusto processo, il diritto inviolabile alla difesa ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione italiana e la funzione rieducativa della pena in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione italiana.»;

b) sopprimere i commi 4 e 5.

4.19

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, nonché del suo diritto a ricevere, in lingua a lui comprensibile, informazioni e consulenza sul diritto di chiedere asilo, del suo diritto di comunicare con organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza e del suo diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto italiano, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore, col familiare, col ministro di culto, con il rappresentante diplomatico-consolare del Paese di cui è cittadino lo straniero salvo non si tratti di richiedente protezione internazionale, con i rappresentanti dell'UNHCR e degli enti operanti in materia di tutela degli stranieri è esercitato, con immediatezza dopo la richiesta dello straniero o apolide che si trova nel centro istituito nel territorio albanese o su richiesta della persona che si trova in Italia con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore o il familiare o il ministro di culto o il rappresentante diplomatico-consolare o dell'UNHCR o dell'ente operante in favore degli stranieri.».

4.20

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante il collegamento audiovisivo, anche ai sensi del comma 12, il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale.».

4.21

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 4

4.22

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 5

4.23

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5.L'udienza si tiene in appositi locali dedicati individuati nelle strutture di cui alla lettera b) dell'allegato 1 al Protocollo alla presenza del migrante e del suo difensore scelto tra gli avvocati iscritti in Italia negli albi dell'ordine degli avvocati e dell' avvocato del cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il difensore dello straniero può chiedere di partecipare all'udienza con modalità telematiche. All'udienza partecipa un interprete della lingua dello straniero o di altra lingua da lui conosciuta in modo adeguato individuato dal giudice tra persone che non svolgono funzioni analoghe di interprete e traduttore nell'ambito dell'organizzazione delle strutture di cui indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo.».

4.24

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa, per lo svolgimento dell'incarico, alle udienze che si tengono direttamente nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e se ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riceve un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in misura comunque non superiore a euro 1000. Le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.25

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «non superiore a», con le seguenti: «non inferiore a».

4.26

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500», con la seguente: «5.000».

4.27

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «a euro 500» con le seguenti: «a euro 1500».

4.28

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «a euro 500» con le seguenti: «a euro 1000».

4.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500» con la seguente: «1.000».

4.30

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Nei casi in cui l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato dallo straniero di fronte al giudice è accolta, il ricorrente è immediatamente portato nel territorio italiano con mezzi dello Stato italiano o tramite vettori di linea con oneri a carico dello Stato, gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ha diritto di accedere alle misure di accoglienza previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».

4.31

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Sopprimere i commi da 6 a 18.

4.32

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 6

4.33

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «10» con la seguente: «9»;

b) sostituire le parole: «che commette» con le seguenti: «e i cittadini italiani addetti ai centri istituiti nel territorio albanese, i quali commettano»;

c) sostituire le parole: «è punito» con le seguenti: «sono puniti».

4.34

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 7

4.35

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 8

4.36

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 9

4.37

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: «L'arrestato o il fermato», inserire le seguenti: «ed il loro

difensore».

4.38

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ai rispettivi obblighi previsti dal Protocollo, le competenti autorità di Parte italiana e di Parte albanese agiranno nel pieno rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai Trattati internazionali vigenti in materia e comunque nel rispetto e tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona».

4.39

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 10

4.40

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 11

4.41

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il solo tempo necessario per il suo trasferimento presso una idonea struttura in Italia».

4.42

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 12

4.43

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 12, dopo le parole: «l'imputato» inserire le seguenti: «, assistito dal difensore,».

4.44

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 13

4.45

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 14

4.46

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 15

4.47

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo straniero detenuto nel centro albanese ha diritto di fruire di tutti gli altri istituti previsti dalle norme legislative e regolamentari in materia di ordinamento penitenziario, salvo che sia altrimenti disposto dalle norme della presente legge e dalle norme del Protocollo.».

4.48

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 16

4.49

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 17

4.50

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 18

4.51

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 19

4.52

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 19, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le accresciute funzioni del Garante è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni dal 2024 al 2028.».

Conseguentemente, all'articolo 6:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: «e comma 19»;

2) sostituire la parola: «3.240.000» con la seguente: «4.240.000»;

3) sostituire la parola: «6.480.000» con la seguente: «7.480.000»;

b) al comma 5, primo periodo:

1) sostituire la parola: «89.112.787» con la seguente: «90.112.787»;

2) sostituire la parola: «118.565.373» con la seguente: «119.565.373».

4.53

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Al comma 19, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.54

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente: «19-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge di ratifica, trovano applicazione gli articoli 67 e 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

Art. 5

5.1

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo

5.2

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo

5.3

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 1

5.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «diritto internazionale», inserire le seguenti: «, comunitario e nazionale».

5.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In casi eccezionali, su disposizioni del responsabile italiano di cui al comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui alla presente legge può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venire meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulle procedure alla quale lo straniero è sottoposto.».

5.6

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 2

5.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica di Albania non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono senza indugio all'allontanamento del migrante dal territorio albanese.».

5.8

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 3

5.9

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il personale da reclutare ha le caratteristiche e i requisiti richiesti per il personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.».

5.10

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 4

5.11

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 5

5.12

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 6

5.13

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 7

5.14

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Al comma 7, sopprimere le parole: «, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

5.15

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 8

5.16

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 9

5.17

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 10

5.18

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al personale militare italiano in servizio in Albania per i compiti di attuazione del Protocollo si applica il codice penale militare di pace.».

5.19

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Nelle aree e nelle strutture di cui al Protocollo di cui all'articolo 1, ai parlamentari nazionali e ai membri del Parlamento europeo, è consentito libero accesso, nell'ambito e per l'esercizio delle rispettive prerogative parlamentari.».

5.0.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Assunzioni straordinarie nelle forze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. Ai fini di garantire i servizi di prevenzione e di controllo e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti, di un contingente di 1.500 unità delle Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 300 unità nella Polizia di Stato, 300 unità nell'Arma dei carabinieri, 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza e 600 unità nel Corpo di Polizia Penitenziaria.»

Art. 6

6.1

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo

6.2

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Sopprimere l'articolo

6.3

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 1

6.4

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 2

6.5

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 3

6.6

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 4

6.7

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 5

6.8

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 6

6.9

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 6, sostituire le parole da: «dello stanziamento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente,

a) al comma 7:

1) sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) quanto a 625.921.768 per gli anni dal 2024 al 2032 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 6-bis;

b) quanto a 7.326.075 a decorre dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

2) sopprimere la lettera c);

b) dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Abrogazioni)

1. I commi da 272 a 275, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono abrogati.».

6.10

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 7

6.11

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 8

Art. 7

7.1

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo

7.2

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data di cui all'articolo 2.».

1.3.2.1.4. 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 1 (ant.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

3ª (Affari esteri e difesa)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

BALBONI

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12

AUDIZIONE DELL'AMBASCIATORE D'ITALIA A TIRANA, FABRIZIO BUCCI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 995 (RATIFICA PROTOCOLLO ITALIA-ALBANIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA)

1.3.2.1.5. 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 5 (nott.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

3ª (Affari esteri e difesa)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

5ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[BALBONI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cirielli.

La seduta inizia alle ore 20,10.

IN SEDE REFERENTE

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente [BALBONI](#) informa che si esamineranno prima gli emendamenti e poi gli ordini del giorno

Le Commissioni riunite concordano.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) sull'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo 1. Manifesta la netta contrarietà della sua parte politica al provvedimento in esame, che si limita a esternalizzare l'accoglienza dei migranti senza risolvere un fenomeno complesso e presenta numerosi punti di criticità sui diritti delle persone, la sicurezza, le garanzie e i costi.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1, rileva di non riscontrare alcuna logica nel provvedimento, il cui unico intento è quello di nascondere i problemi, perseguendo un'illusione che costerà allo Stato italiano più di 670 milioni e contribuirà a diffondere una cultura di odio che mette in secondo piano i diritti delle persone.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) chiede di sottoscrivere l'emendamento soppressivo 1.1, poiché l'unico obiettivo del Protocollo con la Repubblica di Albania è quello di creare una prigione, appaltando uno spazio in un Paese extracomunitario. Il tema dell'immigrazione è ben più complesso e non può essere risolto solo sotto il profilo securitario.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento soppressivo 1.2, esprimendo una valutazione negativa della strategia adottata dal Governo rispetto alla gestione dell'immigrazione. Ricorda che il flusso migratorio nel 2023 è aumentato del 47 per cento rispetto al 2022, evidenziando, tra l'altro, come il modello di collaborazione con la Tunisia non sia stato efficace. Rileva, inoltre, che l'attuazione del Piano Mattei non potrà risolvere nel breve periodo il

fenomeno migratorio, che è anche una componente della guerra ibrida che stiamo vivendo.

Sull'emendamento 1.3, il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) sottolinea il ruolo svolto dagli Enti locali in Italia nelle politiche di accoglienza e conseguentemente ritiene necessario trasferire a questi ultimi le ingenti risorse che saranno impiegate per i centri di accoglienza in Albania.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.3, condividendo l'impostazione dell'emendamento.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE) esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.3, ribadendo che, per la sua esperienza, gli Enti locali sono la sede più idonea ed efficiente per una buona accoglienza.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.3 e ribadisce che solo una piccola parte dei migranti salvati in mare saranno portati in Albania, rispetto a un ingentissimo spreco di risorse.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posti in un'unica votazione, gli emendamenti 1.1 e 1.2, identici, sono respinti.

Posto in votazione, l'emendamento 1.3 è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21.

1.3.2.1.6. 1^a (Affari Costituzionali) e 3^a (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 6 (ant.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

3^a (Affari esteri e difesa)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri, martedì 6 febbraio.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario Wanda FERRO esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 2.1 e 2.2 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.3.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene opportuno che il Governo ritiri il provvedimento in esame perché, rispetto all'obiettivo che si intende raggiungere, comporta costi sproporzionati e prevede modalità inefficaci e illegittime sotto il profilo del rispetto dei diritti costituzionali. In particolare, è grave che alle strutture che saranno realizzate in Albania saranno destinate solo alcune categorie di migranti, senza tenere conto dei legami familiari di queste persone. A tali preoccupazioni finora non è stata data risposta dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) invita ad attenersi al merito dei singoli emendamenti, in sede di dichiarazione di voto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.3 è respinto.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario Wanda FERRO esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.1 e 3.2.

Interviene il senatore [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE) in dichiarazione di voto sull'emendamento soppressivo 3.1, richiamando l'attenzione dei commissari sul *vulnus*, evidenziato indirettamente, peraltro, anche dall'ambasciatore d'Italia a Tirana, presente in tale formulazione e che si concreta nel fatto che le autorità italiane chiamate a svolgere il lavoro di coordinamento negli *hot spot* e nel CPR

che verranno allestiti in Albania non hanno ben definite le loro funzioni quanto, ad esempio, determinati ospiti, per qualsivoglia motivo, escano dai suddetti siti e siano, quindi, presenti nel territorio albanese, dove, ovviamente, si applica il diritto interno di quel Paese.

Emerge, conseguentemente, la necessità che il suddetto disegno di legge venga accompagnato da una ulteriore normativa volta a regolare tutte le possibili fattispecie inerenti alla condotta delle autorità italiane in merito ai fatti che possono accadere in Albania, dove, notoriamente, agiscono in maniera pervasiva non poche associazioni di natura criminale.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Borghi, chiedendo chiarimenti su eventuali responsabilità e competenze nel caso che i migranti trovino il modo di evadere dalle strutture di detenzione. Annuncia pertanto un voto favorevole sugli emendamenti in esame.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, tiene a sottolineare come le risorse allocate, in maniera del tutto irrazionale, per allestire un simile sistema di accoglienza in Albania, avrebbero potuto essere più proficuamente impiegate per garantire una adeguata protezione internazionale ai migranti accolti in Italia. Inoltre, palesa la preoccupazione che il complessivo sistema di accoglienza predisposto in Albania non garantisca sufficientemente quanto al rispetto del fondamentale principio di non respingimento.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), nel richiamarsi alle considerazioni del senatore Borghi, ritiene necessario un chiarimento se, nell'ambito degli ulteriori oneri cui si dovrebbe far fronte con il fondo di garanzia, siano stati considerati anche spese mediche e rischi sanitari derivanti da eventuali epidemie. A nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.1 e 3.2 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.4.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) osserva che, come denunciato anche da Amnesty International, nelle strutture che si prevede di realizzare in Albania vi è il rischio di violazioni dei diritti umani. L'Italia, pertanto, proprio per la sua tradizione culturale e giuridica, dovrebbe accertare il rispetto delle norme internazionali sull'accoglienza delle persone straniere. A suo avviso, piuttosto che cercare di nascondere il problema dei migranti trasferendoli in un altro Paese, sarebbe preferibile impiegare le risorse stanziare nell'ambito di una pianificazione più ampia, con interventi mirati alla cooperazione allo sviluppo.

Sempre sull'emendamento 3.2, il senatore [MARTON](#) (*M5S*) prende la parola in sede di dichiarazione di voto per rilevare criticamente come l'Esecutivo non si sia posto il problema della gestione di una situazione *in loco* che registri, ad esempio, l'insorgere di epidemie o di emergenze sanitarie.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.4.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) in sede di dichiarazione di voto, invita i colleghi a riflettere sulla questione non secondaria, che desta viva preoccupazione alla propria parte politica, concernente la "zona grigia" di possibile contiguità tra l'intervento italiano e l'ineludibile interferenza con gli amministratori albanesi coinvolti nella costruzione delle infrastrutture di cui al provvedimento in titolo. Ciò, occorre sottolinearlo ancora una volta, costituisce un'ipotesi non peregrina, dal momento che nel Paese schipetaro le cronache giornalistiche e giudiziarie hanno, non poche volte, registrato fenomeni di affinità, se non di simbiosi, tra il *côtè* politico-amministrativo e gli ambienti della criminalità organizzata.

Posto ai voti, l'emendamento 3.4 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.3.

Al senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*) preme mettere in rilievo, in sede di dichiarazione di voto, l'incongruenza, che, probabilmente, non è stata abbastanza evidenziata, basata sulla circostanza per cui le strutture che verranno costruite in Albania, alcuni *spot* e un CPR, non potranno essere considerate come un semplice distaccamento delle istituzioni italiane (Prefettura, Questura, ...), ma, soprattutto, non potranno assumere la funzione di centro di detenzione amministrativa. Esiste, pertanto, un malinteso di fondo, assai pericoloso, che si concreta poi, in ultima analisi, in un vero e proprio "pasticcio" di natura amministrativa, per cui, i migranti ivi accolti non potranno in alcun modo essere

trattenuti da chi gestisce tali strutture e, conseguentemente, in molti casi, sarà facile per loro disperdersi in territorio albanese.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) svolge la propria dichiarazione di voto concordando pienamente con quanto affermato dal collega Delrio.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) interviene per stigmatizzare, da un lato, il conferimento di fatto di poteri insindacabili in capo ai prefetti, i quali, tuttavia, necessitati ad interloquire con le autorità del luogo, non avranno ben chiaro quali effettive mansioni amministrative saranno in grado di espletare.

Posto ai voti, l'emendamento 3.3 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.5.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) ritiene incomprensibile che, tra le tante autorità competenti per l'esecuzione del Protocollo, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge, in particolare prefettura, questura, commissione territoriale di asilo e provveditorato dell'amministrazione penitenziaria del Lazio, non sia stata indicata anche la procura della Repubblica di Roma, per i provvedimenti di competenza. Invita pertanto a votare a favore sull'emendamento 3.5, che propone tale modifica.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) domanda al sottosegretario quale sia la procura competente in caso di commissione di reati nel CPR realizzato in Albania.

Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che le questioni sollevate sono già state approfondite nel corso del dibattito alla Camera.

In particolare, all'articolo 4 si precisa che per le procedure di riconoscimento dello *status* di rifugiato e di convalida dei trattenimenti dei migranti si applica la giurisdizione e la legge italiana, anche nei casi in cui lo straniero commetta un delitto nelle aree date in concessione. A tale proposito, chiarisce che si tratta di aree di proprietà dello Stato albanese e non private.

Per quanto riguarda le spese sanitarie, queste rientrano tra quelle coperte dal fondo di garanzia, di cui all'allegato 2 al Protocollo.

Per quanto riguarda le dotazioni di personale, all'articolo 5 è previsto che il Ministero dell'interno potrà assumere 45 funzionari per le esigenze delle commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale; il Ministero della giustizia, inoltre, potrà procedere all'assunzione di personale presso i Dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria e dell'organizzazione giudiziaria del Dicastero, per incrementare il ruolo organico della magistratura ordinaria, e autorizzare il CSM ad attivare la procedura per la copertura di ulteriori posti di giudice di pace; il Ministero della salute, infine, è autorizzato ad assumere cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e sei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo.

Con riferimento alle autorità competenti, ritiene che le prefetture fino ad oggi abbiano svolto un lavoro egregio per le procedure di accoglienza, nonostante le gravi ristrettezze di organico.

Sebbene il provvedimento possa essere migliorato, assicura che il Governo ha previsto tutte le garanzie necessarie per i migranti che saranno trattenuti nelle nuove strutture.

Il [PRESIDENTE](#) nota che la rappresentante del Governo ha fornito i chiarimenti richiesti, sebbene in questa fase ciò non sia previsto dal Regolamento, per dimostrare che le questioni sollevate sono già state oggetto di attenta valutazione in prima lettura.

Comunica che la Commissione bilancio, per quanto di competenza, ha espresso parere non ostativo sul testo.

Posto ai voti, l'emendamento 3.5 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.6.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che la proposta in esame è volta ad assicurare ai migranti le necessarie informazioni sulla cultura e sulle norme vigenti in Italia, a partire dalla questione del rispetto delle differenze di genere, per favorirne l'integrazione. Sono infatti l'esclusione e la non conoscenza che aumentano i rischi di comportamenti in contrasto con la legge.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) prende la parola per ricordare come, in materia di informativa di cultura legale per i migranti, siano in vigore due importanti direttive dell'Unione europea, la 32/2013 e

la 33/2013, che pongono dei precisi oneri di informazione e carico dello Stato che accoglie.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) chiede di aggiungere la firma all'emendamento 3.6, ritenendo che, in materia di gestione dei flussi migratori, oltre all'approccio securitario occorra fare attenzione anche ai profili della mediazione culturale e linguistica e del rispetto dei diritti umani. In particolare, nota il rischio di una violazione del diritto alla difesa, poiché, secondo il testo in esame, è probabile che i colloqui tra avvocato e assistito saranno complessi e inefficaci, essendo per lo più svolti da remoto.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ritiene che anche la maggioranza dovrebbe riflettere sulla proposta in esame, che in effetti accoglie anche le sensibilità delle forze politiche di centrodestra. L'obiettivo, infatti, è contrastare aspetti culturali, come il patriarcato e la mancanza di rispetto nei confronti delle donne, che si ritiene siano diffusi nei Paesi da cui provengono i migranti.

Evidenzia l'importanza di garantire una effettiva integrazione dello straniero, attraverso corsi di formazione come quelli ben strutturati in Germania, peraltro tenuti da enti pubblici e non affidati solo al volontariato o all'associazionismo. A fronte delle aberranti proposte del Ministro delle infrastrutture che, facendo leva sull'indignazione sollevata dal terribile episodio di violenza accaduto a Catania ai danni di una tredicenne da parte di ragazzi egiziani, propone la castrazione chimica, si dovrebbero invece privilegiare soluzioni alternative, a suo avviso più serie ed efficaci, come quella proposta dall'emendamento in esame.

A nome del Gruppo, dichiara pertanto un voto favorevole.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) replica alla collega Maiorino, reputando assai semplicistica la sua interpretazione dei fatti avvenuti a Catania e sottolineando, altresì, come sia alquanto dubbia l'efficacia di possibili corsi di formazione impartiti a soggetti che comunque sono risultati pericolosi e criminogeni.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con le considerazioni della senatrice Pucciarelli, sottolineando che lo stupro è considerato reato anche nel Paese di provenienza di quei ragazzi stranieri.

Posto ai voti, l'emendamento 3.6 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#), stante l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea e considerato che il provvedimento è calendarizzato per le ore 14, avverte che riferirà in Aula sullo stato dei lavori delle Commissioni riunite.

Comunica altresì che è pervenuta della documentazione da UNHCR che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni 1a e 3a, al pari dell'ulteriore documentazione che sarà depositata nell'ambito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.7. 1^a (Affari Costituzionali) e 3^a (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 7 (pom.) dell'08/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

3^a (Affari esteri e difesa)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, mercoledì 7 febbraio.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, posti ai voti, gli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.9 sono respinti.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.10 e 3.11 sono respinti.

Posti ai voti gli emendamenti 3.12, 3.13 e 3.14 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.15.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto ed evidenzia tutte le criticità connesse ad uno *screening* svolto nel corso delle operazioni di salvataggio e la possibilità che migranti in condizione di vulnerabilità possano svolgere più volte un trasferimento tra l'Italia e l'Albania.

Il sottosegretario Wanda FERRO informa che lascerà a riguardo un appunto agli atti della Commissione.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori sottolineando l'inopportunità di svolgere i lavori della Commissione in costanza dell'informativa del ministro Tajani in Aula.

Stigmatizza il fatto che la Conferenza dei Capigruppo di mercoledì 7 febbraio nel differire l'esame del provvedimento a martedì 13 abbia fissato la scadenza della presentazione degli emendamenti alle ore 13 della giornata odierna, senza tenere conto che le Commissioni riunite non hanno ancora concluso l'esame degli emendamenti.

Posto ai voti l'emendamento 3.15 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.16.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), in sede dichiarazione di voto, evidenzia le criticità dei trasferimenti verso il territorio albanese e dei possibili ritardi nei soccorsi. Ritiene inoltre che svolgere l'identificazione degli stranieri nel corso della navigazione non assicuri tutte le garanzie necessarie quando ci si relaziona con persone fragili.

Posto ai voti l'emendamento 3.16 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.17.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, ribadisce la necessità di assicurare tutte le garanzie necessarie con particolare riguardo al rischio di dividere le famiglie e gli affetti.

Ricorda infine che esiste una forte possibilità che tra le persone soccorse in mare siano presenti donne vittime di violenza, in condizioni fisiche precarie, verso le quali sarà necessario disporre di operatori adeguatamente informati.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento 3.17 poiché ritiene che non siano state sufficientemente chiarite le procedure volte a distinguere i migranti che non abbiano i requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza in Italia.

Il sottosegretario Wanda FERRO ribadisce che nel corso dell'esame alla Camera dei deputati molte di queste perplessità sono state chiarite.

Posto ai voti l'emendamento 3.17 è respinto.

Il presidente [BALBONI](#) rileva che alle ore 15 inizia in Aula il *question time*, propone dunque di rinviare la seduta a martedì prossimo, alle ore 11, ricordando che qualora non dovesse essere concluso l'esame in Commissione prima dell'avvio della seduta di martedì si procederà ad andare in Aula senza conferimento del mandato ai relatori.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 8 (ant.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

3ª (Affari esteri e difesa)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente della 3ª Commissione

[MENIA](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Wanda Ferro e per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 8 febbraio.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.18.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto, evidenziando come tale emendamento sia stato predisposto per cercare di ovviare, in qualche misura, alla più che opportuna preoccupazione che l'allestimento di strutture di accoglienza in Albania generi una probabile violazione dei diritti fondamentali di soggetti fragili quali risultano essere i migranti.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) domanda di aggiungere la propria firma alla suddetta proposta modificativa, chiedendosi, inoltre, quali opzioni alternative il Governo abbia approntato rispetto al mero salvataggio in mare dei profughi.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, posti ai voti, l'emendamento 3.18 viene respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.19.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), sottolineando come detto emendamento cerchi di superare una ulteriore criticità del provvedimento, che esclude una precisa categoria di persone vulnerabili dal trattamento di base in materia di diritti dei migranti.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) sottoscrive l'emendamento 3.19, annunciando il proprio voto favorevole.

Il senatore [MARTON](#) (M5S), pur essendo consapevole di trovarsi nella sede della dichiarazione di voto, reitera al Governo il quesito volto a chiarire come effettivamente saranno realizzate le strutture di accoglienza, anche, ad esempio, per garantire uno status adeguato alle persone più deboli, come le donne incinte e i soggetti bisognosi di cure urgenti.

Posto ai voti, l'emendamento 3.19 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.20.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto, sottolineando che, con l'emendamento in esame, si richiamano i principi di altre fonti normative che è preferibile esplicitare formalmente per sollecitare un diverso approccio al tema dell'immigrazione. A suo avviso, infatti, se si identifica il migrante come una minaccia per la collettività, si fomentano l'odio e il disprezzo e ciò è in contrasto con i valori di un Paese democratico.

Posto ai voti, l'emendamento 3.20 viene respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.21.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) precisa che con la proposta in esame si intende evitare il trasferimento delle persone che abbiano presentato domanda di protezione internazionale o richiesta di asilo, in attesa che queste siano valutate, anche per evitare che poi debbano essere riportate in Italia, qualora fosse riconosciuto il loro diritto di ricevere accoglienza.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) fa presente che la proposta emendativa in titolo, paradossalmente, mira a realizzare quanto già affermato, in varie sedi, da diversi rappresentanti del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 3.21 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.22.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) richiamando le considerazioni espresse con riferimento all'emendamento 3.21, volto a evitare irragionevoli spostamenti di persone, con costi inutili e rischi che queste patiscano trattamenti lesivi dei loro diritti fondamentali.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) ribadisce le proprie perplessità sul testo che si vuole emendare con la proposta in argomento, sottolineando come l'Esecutivo non abbia previsto le varie situazioni che possono verificarsi laddove i soggetti interessati, dopo lo scadere dei diciotto mesi di permanenza, abbandonino il CPR.

Posto ai voti, l'emendamento 3.22 viene respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.23.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto, ribadendo quanto già affermato in precedenza, e lamentando, in particolare, l'assenza, da parte del Governo, di un approccio complessivo sulle varie opzioni che possono avverarsi laddove i menzionati soggetti dovessero abbandonare i siti predisposti in Albania.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) chiede di poter aggiungere la propria firma all'emendamento 3.23, che, a suo avviso, costituisce una proposta del tutto condivisibile e accoglibile da parte del Governo, concretandosi in una richiesta che racchiude il minimo della protezione internazionale dei migranti.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*), dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo in merito a tale emendamento, tiene a precisare che esso si limita a garantire il rispetto della normativa internazionale *standard* in materia.

Posto ai voti, l'emendamento 3.23 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.24 e 3.25.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto gli emendamenti 3.24 e 3.25, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

Interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.26 il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), il quale annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame e sui successivi, fino all'emendamento 3.29, di analogo tenore, volti a garantire che le famiglie, o le donne in stato di gravidanza, con figli minorenni siano condotti nella medesima struttura. Esprime sgomento, infatti, davanti alla prospettiva che si intenda risolvere il problema dei flussi migratori nascondendolo all'opinione pubblica, attraverso la realizzazione di strutture di detenzione in un altro Paese e per di più dividendo i nuclei familiari.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*), in sede di dichiarazione di voto, mette in risalto come la *ratio* dell'emendamento in questione risieda nel puro buon senso che chiede a tutti di rispettare un basilare senso di umanità nel trattamento delle persone che fuggono essenzialmente da guerre o catastrofi naturali.

Posto ai voti, l'emendamento 3.26 viene respinto.

L'emendamento 3.27 risulta pertanto assorbito.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.28.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) ritiene inaccettabile che si possa pensare di dividere i nuclei familiari, magari con figli piccoli. Soprattutto da una maggioranza che richiama tra i propri valori la tutela della maternità e della responsabilità genitoriale ci si attenderebbe un approccio differente. Al contrario, nel provvedimento sono inserite misure disumane, che contrastano con i principi del rispetto della dignità della persona. Chiede di sottoscrivere l'emendamento, sul quale annuncia il proprio voto favorevole.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) chiede di poter aggiungere la propria firma all'emendamento 3.28. Si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Valente, ritenendo inconcepibile la prospettiva di dividere le madri dai propri figli. Peraltro, il Governo dovrebbe tenere conto della necessità, in tal caso, di attivare le procedure previste per i minori non accompagnati, con aggravio di spese, nomina di un tutore e verifica del ricongiungimento familiare. Auspica, quindi, un ripensamento del Governo, ritenendo che, nella predisposizione della norma, non si sia tenuto conto di tutte le questioni che le istituzioni e le autorità locali affrontano quotidianamente per la gestione dei flussi migratori.

Posto ai voti, l'emendamento 3.28 è respinto.

L'emendamento 3.29 risulta, pertanto, assorbito.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.30.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE), evidenziando il *vulnus* giuridico di carattere generale che risiede alla base di questo accordo con l'Albania, ovvero il fatto che, in un'ultima analisi, risultino del tutto indifferenti, per il Governo, le conseguenze che possono insorgere dalla possibile fuoriuscita degli ospiti dalle strutture di accoglienza. In tale frangente, costoro sarebbero facile oggetto di mira da parte delle reti malavitose che, notoriamente, condizionano la vita di questo Paese.

Il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP), dichiarando il voto della propria parte politica, ribadisce come tale emendamento, come, del resto, i precedenti, non abbia natura ostruzionistica, bensì sia volto a garantire i diritti basilari che vengono assicurati ai rifugiati quando arrivano in Italia.

Il senatore [MARTON](#) (M5S), in sede di dichiarazione di voto, richiama l'attenzione dei commissari sull'evenienza, per niente peregrina, già ampiamente sottolineata da altri colleghi, dei migranti che lasciano i centri di accoglienza e sono suscettibili di diventare facile preda delle organizzazioni criminali albanesi.

Posto ai voti, l'emendamento 3.30 è respinto.

È, quindi, messo in votazione l'emendamento 3.31, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.32.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS), il quale precisa che la proposta in esame è volta a garantire ai parlamentari italiani ed europei, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea, l'accesso alle strutture realizzate in Albania, che si stanno sempre più configurando come "lager", prigioni a cielo aperto, essendo negati diritti come quelli che si chiedeva fossero riconosciuti con gli emendamenti precedenti, che la maggioranza ha respinto. Ritiene che sia pericoloso spersonalizzare i migranti, privandoli dei loro diritti, come purtroppo è già successo in una recente e drammatica fase storica.

Il senatore [MARTON](#) (M5S), paventa il rischio che gli *hotspot* e il CPR in Albania si tramutino, di fatto, in veri e propri centri di detenzione.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) esprime il più che fondato timore che l'accesso di parlamentari nei siti albanesi risulti, effettivamente, di difficile attuazione.

Posto ai voti, l'emendamento 3.32 è respinto.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 3.33.

Interviene in dichiarazione di voto, il senatore [SPAGNOLLI](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)), il quale tiene a precisare l'esatto significato del termine *lager*, testé evocato dal collega Magni, che equivale a "luogo di stoccaggio". Nel caso di specie, sarebbe prioritario definire l'oggetto proprio del paventato

"stoccaggio", il che non risulta molto chiaramente dalle enunciazioni normative desumibili dal provvedimento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 3.33 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.34.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*), secondo cui, soprattutto in un Paese come l'Albania, non è propriamente auspicabile replicare, di fatto, "zone di frontiera o di transito".

Posto ai voti, l'emendamento 3.34 viene respinto.

È, quindi, posto ai voti l'emendamento 3.35, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.36.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*), la quale precisa che l'emendamento in esame, come gli altri presentati dalla sua parte politica, sono volti a garantire che le strutture che saranno realizzate in Albania siano dotate di locali e servizi idonei all'accoglienza dei migranti, secondo gli *standard* igienico-sanitari internazionali, tanto più che, essendo stati respinti gli emendamenti precedenti, è molto probabile che vi saranno condotte anche donne in stato di gravidanza.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 3.36 e annuncia il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 3.36 è respinto.

È quindi, posto, ai voti l'emendamento 3.37, che risulta respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti 3.38 e 3.39, sostanzialmente identici.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), la quale ritiene inopportuno definire "trattenuto" il migrante trasferito nei centri per il rimpatrio albanesi, prima ancora che sia valutato il suo diritto all'asilo o alla protezione internazionale. Sarebbe pertanto preferibile indicarlo come "soggetto condotto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), del Protocollo". A suo avviso, nella predisposizione dei testi legislativi è anche importante utilizzare un linguaggio rispettoso della cultura giuridica italiana.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.38 e 3.39 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.40.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), la quale annuncia un voto favorevole, richiamandosi alle considerazioni svolte sull'emendamento 3.38.

Posto ai voti, l'emendamento 3.40 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.41 e 3.42.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), il quale auspica la soppressione del comma 6 dell'articolo 3, in quanto attribuisce al responsabile italiano, in casi eccezionali, la decisione di trasferire in Italia il soggetto trattenuto in territorio albanese. Si tratta, tuttavia, di una previsione eccessivamente generica, che sconfinava nell'arbitrarietà.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.41 e 3.42 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.43.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*) specificando che, con tale proposta, si intende, per quanto possibile, ovviare all'estrema genericità della norma proposta dal Governo, genericità assai pericolosa, in quanto suscettibile di causare confusione nell'applicazione delle norme.

[Posto ai voti, l'emendamento 3.43 viene respinto.](#)

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.44.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) intervenendo in dichiarazione di voto, osserva che, quando per legge sono disposte deroghe o eccezioni, nella norma devono essere precisati - e a volte persino indicati tassativamente - i requisiti che le giustificano.

Nel caso in esame, invece, è lo stesso funzionario italiano, in base al proprio buon senso, a dover valutare se vi siano le condizioni di eccezionalità per applicare la deroga. Inoltre, non è chiaro se tale eccezione costituirà un *unicum* o invece potrà valere come precedente.

Posto ai voti, l'emendamento 3.44 viene respinto.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) per annunciare che i componenti del proprio Gruppo non potranno più partecipare ai lavori delle Commissioni riunite, perché impegnati in una concomitante riunione del Gruppo medesimo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Posto ai voti, l'emendamento 3.45 viene respinto.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 3.46 e 3.47 risultano respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.48.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [MARTON](#) (*M5S*), chiedendo quale legislazione nazionale debba essere applicata laddove si verificano problematiche o incidenti di qualsivoglia tipologia in capo agli ospiti delle strutture ubicate in Albania.

Il sottosegretario Wanda FERRO, nel sottolineare che la questione è stata affrontata in occasione dell'audizione dell'ambasciatore italiano in Albania, precisa che, nel caso ipotizzato, la competenza spetterebbe all'amministrazione che si occupa della realizzazione della struttura.

Posto ai voti, l'emendamento 3.48 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.49.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) formula considerazioni critiche sulla previsione della possibilità di derogare, nella stipula o esecuzione da parte delle amministrazioni pubbliche dei contratti o delle convenzioni di appalto per lavori, servizi o forniture, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Auspica, quindi, che vi sia una rigorosa osservanza del principio di legalità.

Posto ai voti, l'emendamento 3.49 è respinto.

L'emendamento 3.50, in assenza dei proponenti, decade.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.51 e 3.52.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) ritiene necessario che si applichino le leggi italiane, senza alcuna deroga.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che la possibilità di derogare alle disposizioni di legge vigenti in Italia non consentirebbe di garantire un livello uniforme dell'accoglienza, in violazione del principio di uguaglianza.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.51 e 3.52 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.53.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene in dichiarazione di voto, precisando che, essendo stati respinti gli emendamenti precedenti, con la proposta in esame si stabiliscono quanto meno dei limiti alle possibilità di deroga.

Posto ai voti, l'emendamento 3.53 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.54.

Interviene in dichiarazione di voto su tale emendamento il senatore [MARTON](#) (*M5S*), esprimendo il favore del proprio Gruppo in merito a tale proposta emendativa.

Posto ai voti, l'emendamento 3.54 viene respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.55 e 3.56.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene incomprensibile il motivo per cui l'Italia dovrebbe dichiarare impignorabili da parte di terzi i crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.55 e 3.56 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.57.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [MARTON](#) (*M5S*), esprimendo il favore del proprio Gruppo in merito a tale proposta emendativa.

Posti distintamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 3.57 e 3.58.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.59.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [MARTON](#) (*M5S*), esprimendo il favore del proprio Gruppo in merito a tale proposta emendativa.

Posto ai voti, l'emendamento 3.59 viene respinto.

Il Presidente [MENIA](#), apprezzate le circostanze, soprattutto alla luce delle imminenti convocazioni di sedute sia della Commissione affari costituzionali che della Commissione affari esteri e difesa, nonché dell'odierna calendarizzazione dei lavori dell'Aula del Senato, è dell'avviso che sia opportuno rinviare il seguito dell'esame, constatando altresì come, stante il numero degli emendamenti finora votati rispetto al numero complessivo dei medesimi presentati, risulterà estremamente difficile concludere l'esame del provvedimento.

Le Commissioni riunite concordano.

La seduta termina alle ore 12,50.

1.3.2.1.9. 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 9 (pom.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

3ª (Affari esteri e difesa)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

9ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[BALBONI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) interviene sull'ordine dei lavori per preannunciare che i Gruppi della maggioranza non interverranno nell'esame dei prossimi emendamenti, al fine di accelerare i tempi di disamina del provvedimento.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 4.1 e 4.2.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto, evidenziando come tale emendamento sia suscettibile di intaccare sostanzialmente il profilo costituzionale dello stesso disegno di legge.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) ritiene inevitabile la soppressione dell'articolo 4, proposta con l'emendamento 4.2 a sua prima firma, in quanto a suo avviso la norma non supererà neanche il vaglio di legittimità della Corte costituzionale.

Innanzitutto, si crea una confusione tra la giurisdizione albanese, che riguarda il territorio in cui sono realizzate le strutture, e quella italiana, applicabile alle persone che si trovano nei centri, non essendo previsto il criterio dell'extraterritorialità valido invece per consolati e ambasciate.

In secondo luogo, ritiene inaccettabili le disposizioni relative all'esercizio del diritto di difesa dello straniero, dal momento che l'assistenza legale dovrebbe essere effettuata in videocollegamento, verosimilmente dal tribunale di Roma. Ritiene offensivo e antigiusdizionario lo svolgimento di processi in questo modo per uno Stato di diritto come l'Italia.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) mette in risalto, preannunciando il voto favorevole della propria parte politica, come dall'attuazione dell'articolo 4 potranno scaturire tutta una serie di contenziosi, che rappresenteranno un aggravio economico a carico dell'Italia.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.1 e 4.2 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti 4.3 e 4.4.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, richiamando l'attenzione sul tangibile rischio di sovrapposizione tra le varie giurisdizioni, italiana e albanese, che saranno chiamate a dirimere le controversie che inevitabilmente insorgeranno nell'applicazione del Protocollo.

Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 4.3 e 4.4.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.5.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che con la proposta in esame si intende inserire il riferimento alla giurisdizione europea e internazionale, in quanto a volte il giudice disapplica la normativa italiana, essendo quella europea di rango superiore.

Posto ai voti, l'emendamento 4.5 viene respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 4.6, 4.7 e 4.8.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto per reiterare la sussistenza di un serio problema di incostituzionalità, sia di natura nazionale, sia di natura europea, ossia di adeguamento alla normativa consolidata di settore nell'ambito dell'Unione europea, relativamente a tale articolo 4 del disegno di legge.

Posti ai voti congiuntamente, gli identici emendamenti 4.6, 4.7 e 4.8 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto gli emendamenti 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13, posti distintamente ai voti, sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.14.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) ribadisce la necessità che i migranti, dopo essere stati condotti nelle strutture in Albania, devono essere dotati di assistenza tecnica per la difesa. Presumendo che non abbiano un avvocato di fiducia, con l'emendamento in esame si prevede che possano accedere a un elenco, tenuto presso il Ministero della giustizia, di difensori esperti in materia di immigrazione.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) [chiede di aggiungere la propria firma alla suddetta proposta modificativa.](#)

Posto ai voti, l'emendamento 4.14 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.15.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto l'emendamento 4.15, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.16.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, in merito a tale proposta emendativa, motivata dall'esigenza di "ridurre il danno" della carenza di tutela che inevitabilmente verrà a crearsi per gli stranieri che verranno trasferiti e accolti in Albania.

Posto ai voti, l'emendamento 4.16 viene respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.17.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, evidenziando come tale emendamento si rende necessario per ovviare, almeno in parte, all'assenza di garanzie per la tutela degli essenziali diritti prescritti dalla Costituzione italiana.

Posto ai voti, l'emendamento 4.17 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.18.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto l'emendamento 4.18, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.19.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*), preannunciando la propria dichiarazione di voto favorevole, spiega come la proposta emendativa in argomento miri ad assicurare un pieno esercizio del diritto di difesa a favore dello straniero trasferito in Albania.

Posto ai voti, l'emendamento 4.19 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.20.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) si esprime, in dichiarazione di voto, per spiegare come l'emendamento in titolo sia volto a garantire un minimo di tutela, attraverso un interprete e un mediatore culturale, al migrante in arrivo nel territorio albanese.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) interviene brevemente per ribadire, relativamente a tale emendamento, quanto già detto in riferimento alla proposta emendativa 4.19.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) chiede di sottoscrivere l'emendamento 4.20, condividendone il contenuto. È infatti evidente che la presenza dell'interprete e del mediatore culturale è indispensabile per consentire allo straniero di comprendere le contestazioni che gli vengono rivolte e quindi di esercitare il suo diritto di difesa. Tra l'altro, in assenza di queste garanzie, il processo sarebbe annullabile.

Posto ai voti, l'emendamento 4.20 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti 4.21 e 4.22.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto gli emendamenti 4.21 e 4.22, posti distintamente ai voti, sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.23.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, motivandolo con la necessità che la difesa dei migranti debba essere assicurata, in via ordinaria, attraverso l'azione in presenza degli avvocati difensori, costituendo il collegamento da remoto solo l'eccezione alla regola.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) interviene in dichiarazione di voto per sottolineare come l'"esternalizzazione" della gestione migratoria che si pretende di realizzare mediante la normativa *de iure condendo*, non può e non deve, in alcun modo, affievolire i diritti di base che appartengono a ciascuno straniero. Pur pretendendo di implementare una modalità "eccentrica" di *governance* dei flussi migratori, l'Italia, tuttavia, non può mancare di farsi carico di una loro tutela che sia adeguata agli standard applicati nel proprio territorio nazionale, pena un'ingiustificata sottrazione di inalienabili diritti in capo a tali soggetti.

Posto ai voti, l'emendamento 4.23 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.24.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto sugli emendamenti 4.24 e 4.25, evidenziando come questi emendamenti siano volti a garantire al migrante il diritto alla difesa anche attraverso il rimborso delle spese di trasferta degli avvocati difensori.

Posto ai voti con distinte votazioni, gli emendamenti 4.24 e 4.25 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.26.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) ritiene ampiamente insufficiente la cifra di 500 euro prevista per i rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno, da corrispondere all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si propone quindi di elevarla a 5.000 euro, altrimenti vi è il rischio che, trattandosi di un difensore d'ufficio, l'assistenza legale si svolga esclusivamente da remoto e il procedimento sarebbe viziato da causa di nullità.

Segnala che vi sono testi unici per le spese di giustizia, per cui si potrebbe richiamarli oppure prevederne uno specifico, con il dettaglio delle voci di spesa.

Posto ai voti, l'emendamento 4.26 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.27.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto l'emendamento 4.27, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 4.28 e 4.29.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) ritiene che la cifra prevista per i rimborsi per gli avvocati d'ufficio sia irrisoria e lesiva della dignità sia dell'esercizio della professione forense sia del diritto di difesa del migrante. Con l'emendamento 4.28, si propone di elevare la quota del rimborso almeno a mille euro.

Posti ai voti congiuntamente, gli emendamenti 4.28 e 4.29 vengono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.30.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene opportuno esplicitare che, nei casi in cui è accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato dallo straniero, il ricorrente deve essere immediatamente condotto in Italia e messo in condizioni di ricevere il permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Ciò rende ancora più evidente l'irragionevolezza del provvedimento, che provoca un dispendio di energie e risorse economiche senza conseguire gli obiettivi attesi.

Posto ai voti, l'emendamento 4.30 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.31.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, l'emendamento 4.31, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.32.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, evidenziando come tale emendamento soppressivo del comma 6 dell'articolo 4, sia volto a eliminare alcune delle criticità di giurisdizione che deriveranno dall'applicazione del Protocollo oggetto di ratifica.

Posto ai voti, l'emendamento 4.32 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.33.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) sottolinea le contraddizioni del provvedimento, che prevede l'applicabilità della legge penale italiana tranne se il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese. Ritiene poi opportuno precisare che la normativa italiana è applicabile non solo ai migranti ma anche ai cittadini italiani che operano nei centri istituiti in Albania, qualora si rendano colpevoli di reati.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) sottolinea in relazione alla giurisdizione applicabile di cui all'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, le difficoltà che deriveranno dall'individuazione della nazionalità degli stranieri ospitati all'interno dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).

Posto ai voti, l'emendamento 4.33 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.34.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto l'emendamento 4.34, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.35.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, evidenziando la posizione contraria del suo Gruppo politico all'intero provvedimento e nello specifico alla giurisdizione penale applicabile da parte dell'autorità giudiziaria.

Posto ai voti, l'emendamento 4.35 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.36.

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, evidenziando che l'emendamento soppressivo del comma 9 dell'articolo 4 è volto ad assicurare una parità di trattamento tra i migranti ospitati in Albania e quelli in Italia.

Posto ai voti, l'emendamento 4.36 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.37.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che la proposta fa parte di una serie di emendamenti volti a garantire il diritto di difesa dello straniero arrestato o fermato. Nello specifico, si prevede espressamente che anche il difensore possa collegarsi da remoto. Si dichiara sorpreso perché forze politiche che hanno una cultura e una propensione garantista in realtà poi sono meno attente proprio nei confronti di persone svantaggiate e più bisognose di tutela.

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*) chiede di aggiungere la firma al suddetto emendamento e interviene in dichiarazione di voto, domandando la validità delle procedure giurisdizionali in assenza dell'avvocato difensore del migrante.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), la senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) e il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) chiedono di aggiungere la firma al suddetto emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 4.37 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.38.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) precisa che, con la proposta in esame, si richiama l'applicazione delle leggi e dei trattati internazionali vigenti nel caso delle udienze di convalida dell'arresto, per garantire il rispetto e la tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona.

Posto ai voti, l'emendamento 4.38 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.39.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) si richiama alle considerazioni del senatore De Cristofaro,

criticando l'atteggiamento garantista della maggioranza a seconda del soggetto coinvolto. Per la sua parte politica, invece, è proprio alle persone più vulnerabili che occorre prestare maggiori garanzie e tutele, evitando ingiuste discriminazioni.

Posto ai voti, l'emendamento 4.39 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzata l'impossibilità di concludere i lavori nei tempi compatibili con la calendarizzazione del provvedimento in Aula, propone di prendere atto che non si può conferire il mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Le Commissioni riunite a maggioranza concordano.

La seduta termina alle ore 16.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2[^] (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 121 (ant.) del 01/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente (GIUSTIZIA)

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2024

121ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Paolo Benanti, professore presso la Pontificia Università Gregoriana, esperto di intelligenza artificiale.

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione di Paolo Benanti, esperto di intelligenza artificiale, professore presso la Pontificia Università Gregoriana

Il PRESIDENTE nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del professor Paolo Benanti.

Interviene il professor Paolo BENANTI, professore presso la Pontificia Università Gregoriana, esperto di intelligenza artificiale, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori SCARPINATO (M5S), BAZOLI (PD-IDP), ZANETTIN (FI-BP-PPE), Susanna Donatella CAMPIONE (FdI), Erika STEFANI (LSP-PSd'Az), Anna ROSSOMANDO (PD-IDP), il vice ministro SISTO, i senatori SISLER (FdI), BERRINO (FdI), Ada LOPREIATO (M5S), POTENTI (LSP-PSd'Az) e il PRESIDENTE, ai quali replica il professor BENANTI.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Benanti e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati ed all'esame in sede referente delle Commissioni 1a e 3a riunite, che reca la ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a

Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

Con riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia segnala le seguenti disposizioni del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica: l'articolo 3, comma 1, che individua le autorità competenti per l'esecuzione del Protocollo prevedendo nell'ambito delle aree in Albania indicate nel Protocollo, l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma, di un nucleo di polizia giudiziaria nonché di un nucleo di polizia penitenziaria. Il successivo comma 8 sancisce l'impignorabilità da parte di terzi dei crediti vantati dalla Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano derivanti dall'attuazione del Protocollo, con conseguente nullità rilevabile d'ufficio degli atti di pignoramento o sequestro eventualmente notificati. In tali casi il giudice dichiara che la procedura esecutiva non può essere proseguita e che il processo è estinto.

L'articolo 4 reca norme relative alla giurisdizione e alla legge applicabile.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede l'applicabilità ai migranti - per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica italiana - della disciplina italiana ed europea in materia, in quanto compatibile e precisa espressamente che per le procedure previste dalle predette disposizioni sussiste la giurisdizione italiana e si applica la legge italiana. La competenza territoriale spetta in via esclusiva alla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma e all'Ufficio del giudice di pace di Roma.

Il comma 2 disciplina la procedura di rilascio della procura speciale al difensore da parte dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1, consentendo che essa sia rilasciata mediante sottoscrizione apposta su un documento analogico e sia trasmessa con modalità di comunicazione elettronica.

Il comma 3 reca disposizioni volte a garantire l'esercizio del diritto di difesa da parte dello straniero prevedendo, al primo periodo, che il «responsabile italiano» di ciascuna delle aree - individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1 - adotti le misure necessarie a garantirne il pieno e tempestivo esercizio. Inoltre, si prevede che per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari all'esercizio del diritto di difesa sia utilizzato l'indirizzo di posta elettronica o altro servizio di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal responsabile italiano e che il diritto dello straniero di conferire con il proprio difensore sia esercitato mediante collegamento da remoto con modalità audiovisive che ne garantiscano il diritto alla riservatezza.

Il comma 4 prevede che il ricorso avverso la decisione della sezione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma sia proposto entro il termine ordinario di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento.

Il comma 5 prevede che in via generale l'avvocato del migrante partecipi all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice mediante collegamento audiovisivo da remoto. Qualora non sia possibile e il rinvio dell'udienza non sia compatibile con il rispetto dei termini del procedimento, al difensore del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nella misura, comunque non superiore a 500 euro.

Il comma 6 stabilisce la giurisdizione penale italiana per i delitti commessi dallo straniero all'interno delle aree date in concessione ai sensi del Protocollo salvo che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese. Al riguardo, la disposizione specifica la deroga a quanto disposto in via generale dall'articolo 10 del codice penale, in base al quale l'applicabilità della legge italiana è subordinata al sussistere di una serie di condizioni, in *primis* la presenza del reo nel territorio dello Stato italiano. Sempre in deroga all'articolo 10 del codice penale, il comma 6 stabilisce che la richiesta del Ministro della giustizia non è necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni (anziché un anno come previsto dalla norma generale). Resta fermo il regime di procedibilità previsto per lo specifico reato. La Relatrice ricorda al riguardo che l'articolo 7, primo comma, n. 5) del codice penale contiene il rinvio espresso alle convenzioni internazionali che stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana per l'individuazione della legge applicabile ai reati commessi all'estero.

Il comma 7 disciplina il rapporto tra il rimpatrio e l'azione penale. A tal fine è previsto che il questore

comunichi all'autorità giudiziaria procedente l'avvenuta esecuzione del rimpatrio. In questo caso, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. L'autorità giudiziaria procedente è tenuta a sua volta a comunicare al questore il provvedimento con il quale revoca o dichiara estinta la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso, il rimpatrio viene eseguito. Qualora lo straniero faccia ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato, nei suoi confronti è possibile riproporre l'azione penale ai sensi dell'articolo 345 del codice di procedura penale.

Il comma 8 autorizza l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria italiane a svolgere le proprie funzioni nelle aree definite dal Protocollo.

Ai sensi dei commi 9 e 10, il personale appartenente al nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree individuate dal Protocollo, qualora abbia proceduto ad un arresto in flagranza o al fermo di un indiziato, è tenuto a trasmettere il verbale al pubblico ministero entro 48 ore. Al riguardo, si ricorda che, in via generale, l'articolo 386 del codice di procedura penale stabilisce che la polizia giudiziaria pone l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre 24 ore dall'arresto o dal fermo. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e si rivolge al Ministro della giustizia, immediatamente o comunque prima dell'udienza di convalida, affinché eserciti il potere di richiesta di procedimento *ex* articolo 342 del codice di procedura penale, qualora, in relazione al reato per il quale è stato effettuato l'arresto in flagranza, questa sia necessaria per il prosieguo dell'azione penale. Sia l'interrogatorio da parte del pubblico ministero sia l'udienza di convalida dinanzi al giudice si svolgono sempre da remoto con le modalità disciplinate dall'articolo 133-*ter* del codice di procedura penale; l'arrestato o il fermato si collegano dal luogo in cui si trovano. Il successivo comma 11 prevede che, all'esito della udienza di convalida, il giudice può decidere di: applicare la custodia cautelare in carcere, ed in tale evenienza l'indagato viene trasferito in una delle strutture a ciò destinate che si trovano nelle aree individuate dal Protocollo, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria; disporre una misura cautelare diversa; disporre l'immediata liberazione dell'arrestato/fermato. Negli ultimi due casi resta comunque fermo il trattenimento dello straniero, se in corso di esecuzione al momento della commissione del reato.

Ai sensi del comma 12, l'istanza di riesame della misura coercitiva (*ex* articolo 309 del codice di procedura penale) deve essere presentata entro 15 giorni; anche all'udienza per il riesame, l'indagato partecipa a distanza secondo le modalità di cui all'articolo 133-*ter* del codice di procedura penale, collegandosi dal luogo in cui si trova.

Il comma 13 prevede che il procedimento penale è sospeso fino al termine del trattenimento disposto per lo svolgimento delle procedure alla frontiera che, ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 142 del 2015, non può durare oltre 4 settimane, salvo il compimento di atti urgenti relativi al rimpatrio o all'arresto/fermo di cui, rispettivamente, ai commi 7 e 9, a cui l'imputato può prendere parte da remoto secondo le modalità di cui all'articolo 133-*ter*, del codice di procedura penale. Per effetto di tale sospensione, restano sospesi altresì i termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all'articolo 303 del codice di procedura penale, e i termini di durata massima delle indagini preliminari, di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale.

Il comma 14 specifica che ai procedimenti penali previsti dal comma 6 (i delitti commessi dallo straniero all'interno delle aree date in concessione ai sensi del Protocollo) non si applicano le disposizioni relative al giudizio direttissimo.

Il comma 15 prevede che il diritto dell'imputato sottoposto a custodia cautelare a conferire con il proprio difensore è assicurato con collegamenti audiovisivi.

Il comma 16 richiama i commi 1 e 2 dell'articolo 156 del codice di procedura penale, stabilendo che le notificazioni al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 previste dal codice di procedura penale sono eseguite dal nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree individuate dal Protocollo, nel luogo di detenzione/trattenimento mediante consegna di copia alla persona. Per quanto riguarda i depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria, il comma 17 stabilisce che

possano sempre essere effettuati con l'utilizzo di modalità telematiche.

Il comma 18 dispone che i reati sottoposti alla giurisdizione italiana siano di competenza dell'autorità giudiziaria che ha sede a Roma.

Il comma 19 precisa che lo straniero può altresì rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

L'articolo 5, ai commi da 4 a 7, introduce alcune disposizioni organizzative relative al Ministero della giustizia dirette ad ampliare le vigenti facoltà assunzionali per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del tribunale di Roma e dell'ufficio del giudice di pace di Roma. È inoltre previsto l'incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 10 unità nonché, al comma 7, l'individuazione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori posti di giudice onorario di pace.

L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione del provvedimento in esame. In particolare, il comma 1 autorizza la spesa per la realizzazione delle strutture e per le dotazioni strumentali; il comma 2 quantifica invece gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5, che prevede il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il difensore del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, qualora non sia possibile la partecipazione all'udienza mediante collegamento audiovisivo da remoto. Con riferimento al Protocollo, oggetto dell'autorizzazione alla ratifica ma com'è noto insuscettibile di modifiche, si segnalano in particolare come di interesse della Commissione: l'articolo 4, comma 2, secondo periodo, precisa che le controversie che possano nascere tra le competenti autorità della Parte italiana e i migranti accolti nelle strutture realizzate sul territorio albanese sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana.

L'articolo 6 prevede che i documenti ufficiali detenuti dalle autorità italiane sono esenti da sequestro o altre misure analoghe da parte delle autorità albanesi mentre l'articolo 7, ai commi 4 e 5, prevede che il personale non è soggetto alla giurisdizione albanese e che le comunicazioni di detto personale con le competenti autorità italiane non sono soggette a restrizioni o limitazioni da parte delle autorità albanesi salvo il caso in cui il personale italiano, durante la permanenza ai sensi del Protocollo, commetta, al di fuori del servizio, reati previsti dalla legislazione albanese in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese. Infatti il successivo comma 6 stabilisce che, ad eccezione di questi casi, il personale italiano gode di immunità da qualsiasi forma di detenzione in Albania; l'articolo 9 contiene disposizioni relative al periodo di permanenza dei migranti e volte ad assicurare il diritto di difesa; infine, l'articolo 12 ai sensi del quale ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra Parte da dolo o colpa grave del proprio personale.

Propone in conclusione l'espressione di un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperto il dibattito.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) nel preannunciare il voto contrario del Gruppo del Partito democratico sul provvedimento in esame e sulla proposta avanzata dalla relatrice sottolinea le numerose ragioni che conducono la sua parte politica a questa conclusione.

Sono infatti i numerosi profili d'illegittimità del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica e del Protocollo d'intesa con particolare riferimento alla sovrapposizione delle norme in essi contenute con la disciplina nazionale, europea e internazionale in materia di soccorso in mare, accoglienza e immigrazione. Ulteriori difficoltà interpretative potrebbero sorgere sulle norme applicabili ai casi specifici, posto che l'Albania non è uno Stato facente parte dell'Unione europea ma, al contempo, il diritto europeo è parte delle fonti dell'ordinamento italiano che secondo il Protocollo è applicabile nelle strutture che ospiteranno i migranti in Albania. Il provvedimento in esame, peraltro, si pone in contrasto con la direttiva 2008/115/CE in materia di rimpatri. Ritiene inoltre che, proprio dal punto di vista della concreta gestione del Protocollo, sarà complessa l'individuazione della qualificazione giuridica per il trattamento dei migranti: per esempio individuare la distinzione tra i richiedenti asilo vulnerabili e non vulnerabili potrà porre problemi e ciò in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Rimane inoltre da chiarire come sarà trattata la questione dell'individuazione della maggiore età o meno dei migranti. È facile immaginare che vi potranno essere saranno errori che costringeranno a riportare sul territorio nazionale migranti che saranno successivamente riconosciuti

come minorenni. Tutto ciò comporterà costi notevoli senza considerare l'enorme costo complessivo di tutta l'operazione che, peraltro, rischia di mettere gravemente in crisi diritti fondamentali come quelli alla difesa e alla informazione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), dichiarando di condividere molte delle criticità puntualmente sottolineate dalla senatrice Rossomando, preannuncia a sua volta il voto contrario del suo Gruppo alla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il senatore [BERRINO](#) (Fdi) nell'annunciare il voto convintamente favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, ritiene del tutto strumentali e pretestuose le critiche avanzate dai Gruppi di opposizione: come spesso è accaduto da quando si è insediato il Governo, infatti, sono stati evocati scenari negativi che non si sono mai verificati nella realtà. Ritiene pertanto che, anche in questa occasione, tutte le riserve espresse cadranno come sempre nel vuoto e giudicano del tutto inesistenti i problemi di costituzionalità sollevati.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, segnala l'importante innovazione introdotta con la norma contenuta nell'articolo 4, comma 2, sull'autentica della firma, che in qualche misura potrebbe contribuire a dare una risposta a un problema sollevato in recenti sentenze della Corte di cassazione sul tema. Con riferimento al diritto di difesa, richiama l'opportunità di valutare una integrazione delle somme che possono essere rimborsate all'avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato che, trovandosi nella necessità di svolgere la propria attività non da remoto ma nel territorio albanese, ha il diritto e dovere di assicurare la difesa a prescindere da un massimale di spesa.

La senatrice [CUCCHI](#) (Misto-AVS), nell'aderire alle considerazioni critiche mosse sul provvedimento dalla senatrice Rossomando, annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sul parere proposto dalla relatrice, sottolinea come il Protocollo individui una soluzione innovativa che deve essere sostenuta con favore in quanto il tema dell'immigrazione - che rappresenta un problema di tutte le democrazie occidentali - deve essere governato dagli Stati e non semplicemente subito. Segnala infine che rispetto al dibattito svoltosi sul provvedimento presso la Camera dei deputati è intervenuto quale fatto nuovo il nulla osta da parte della Corte costituzionale albanese sul Protocollo: anche sotto tale ultimo profilo, utilizzato strumentalmente dalle forze di opposizione, non sussistono pertanto elementi di illegittimità.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice è quindi approvata.

La seduta termina alle ore 11,05.

1.4.2.2. 4[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 130 (pom.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

130ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ZANETTIN](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 3ª riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la ratifica del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

Il Protocollo si fonda sul Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione tra Italia e Albania firmato a Roma il 13 ottobre 1995, che impegna i due Paesi ad instaurare una «*stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori*».

Il provvedimento si compone di quattordici articoli e due allegati. L'articolo 1 contiene le definizioni, mentre l'articolo 2 ne dichiara la finalità, ossia il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo.

Ai sensi dell'articolo 3, la Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo delle Aree concesse a titolo gratuito per la durata del Protocollo, individuate nell'Allegato 1, destinate alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso e per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano.

L'articolo 4 stabilisce che tali Aree sono gestite dalle autorità italiane e sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana, e che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente non potrà essere superiore a 3 mila. Si precisa inoltre che le autorità albanesi consentono l'ingresso e la permanenza dei migranti nel territorio albanese solo per effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea, e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana deve trasferire immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese.

L'articolo 5 dispone che la realizzazione e la gestione delle strutture avviene in base alla normativa italiana, senza necessità di permessi di costruire o altre formalità analoghe da parte albanese, con il solo obbligo di trasmettere alle autorità albanesi il progetto e la documentazione inerente alla sostenibilità e alla funzionalità delle strutture.

L'articolo 6 riguarda le questioni connesse con il mantenimento della sicurezza delle Aree, prevedendo

la collaborazione tra le competenti autorità delle Parti.

L'articolo 7 contiene disposizioni relative al personale italiano, tra cui l'esenzione dal visto, dal permesso di soggiorno e da requisiti albanesi in materia di immigrazione. Le retribuzioni sono esenti da imposte sui redditi e da contributi previdenziali della legislazione albanese. Il personale italiano gode dell'immunità dalla giurisdizione albanese per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, mentre risponde dei reati commessi al di fuori del servizio, in violazione dell'ordinamento albanese.

Secondo l'articolo 8, l'accesso in territorio albanese di mezzi italiani e il trasferimento dei migranti da e verso le Aree è regolato da successive intese tra le Parti, che entrano in vigore alla data della firma, e i relativi costi sono a carico della Parte italiana, compreso l'impiego di mezzi e unità della Parte albanese.

L'articolo 9 dispone che il periodo massimo di permanenza dei migranti nel territorio albanese non può essere superiore a quello consentito dalla vigente normativa italiana, ovvero diciotto mesi. Inoltre, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, la Parte italiana provvede, a proprie spese, all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese.

L'articolo 10 individua le spese derivanti dal Protocollo, che sono rimborsate alla Parte albanese con le modalità stabilite dall'Allegato 2. Si tratta di spese sanitarie, spese per il recupero di migranti usciti illecitamente dalle Aree, spese di trasporto, spese legali e per risarcimento di danni e spese di urbanizzazione funzionali alle Aree. In base all'Allegato 2, è istituito, in Albania, un Fondo per il rimborso delle spese, il cui saldo non potrà essere inferiore a 16,5 milioni di euro, che dovranno esser versati dall'Italia entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo, e a cui andranno versate - entro ogni 15 marzo e ogni 15 settembre - le coperture richieste per le spese documentate da rimborsare.

L'articolo 11 stabilisce che, al termine della durata quinquennale del Protocollo (rinnovabile per altri 5 anni), la Parte italiana provvede alla restituzione delle Aree alla Parte albanese, senza vantare indennizzi per le eventuali migliorie apportate, e provvede all'allontanamento di tutti i migranti dal territorio albanese.

Ai sensi dell'articolo 12, ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra Parte derivanti da azioni del proprio personale compiute con dolo o colpa grave. Inoltre, si prevede che l'Italia deve sostenere le spese legali e di risarcimento in caso di azioni legali contro l'Albania intentate da parte di soggetti terzi.

In base all'articolo 13, il Protocollo entra in vigore alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note, resta in vigore per cinque anni ed è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi, l'intenzione di non rinnovarlo. Inoltre, ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, denunciare il Protocollo, con un preavviso di sei mesi.

Infine, secondo l'articolo 14 qualsiasi controversia tra le Parti sull'interpretazione o applicazione del Protocollo e delle intese derivanti, è risolta in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti.

Il Presidente Relatore ricorda che il Protocollo è stato oggetto di ricorso preventivo di costituzionalità, in Albania, da parte di una minoranza di parlamentari (ai sensi dell'articolo 131, comma 1, della Costituzione), che è stato respinto dalla Corte costituzionale albanese.

Passando agli articoli del disegno di legge di ratifica, mentre gli articoli 1 e 2 recano, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, il successivo articolo 3 reca norme di coordinamento volte all'applicazione della giurisdizione italiana e della pertinente normativa, allo svolgimento delle attività previste dal Protocollo, nelle Aree ivi individuate.

Inoltre, si prevede che, in tali Aree possono essere condotte solo persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane, anche a seguito di operazioni di soccorso, in zone situate all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea.

Le Aree concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania sono equiparate alle zone di frontiera o di transito, nelle quali si applica la procedura accelerata di esame delle richieste di protezione internazionale, e le strutture ivi insediate sono equiparate agli *hotspot* di primo soccorso e ai centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), di cui al testo unico sull'immigrazione.

Per l'attuazione del Protocollo, le Amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto delle norme penali, del codice antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Per quanto attiene ai contenuti dell'articolo 4 del disegno di legge, esso reca disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiana. In tale contesto, sono previste anche procedure giurisdizionali in forma telematica, per lo scambio di documentazione e per conferire riservatamente con il difensore.

Infine, l'articolo 5 del disegno di legge detta le disposizioni organizzative necessarie a disciplinare il corretto funzionamento delle strutture in territorio albanese ai sensi del Protocollo.

In conclusione, il Protocollo potrà produrre effetti degni di nota. Da un lato, disincentivare le partenze illegali e dunque indebolire parzialmente le reti di trafficanti; dall'altro, proporre un modello ben definito di collaborazione con Paesi terzi. Tale ipotesi, accompagnata da una più coerente e decisa azione europea in materia di sviluppo, cooperazione e contrasto al traffico di esseri umani con i Paesi di origine, può rappresentare uno strumento ulteriore nella gestione dei flussi migratori, tema per lungo tempo affrontato con approcci emergenziali e che troppo spesso hanno gravato quasi esclusivamente sulle spalle dell'Italia.

Il Presidente Relatore preannuncia quindi la presentazione, nella prossima seduta, di uno schema di parere non ostativo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) ritiene difficile per la 4ª Commissione esprimere un parere positivo, poiché emergono chiaramente diversi aspetti problematici, anche di legittimità del Protocollo, a fronte di una discriminazione che questo genera nel diverso trattamento giuridico che verrebbe applicato agli stranieri collocati in territorio albanese, rispetto agli stranieri che approdano in territorio italiano.

La normativa europea e i principi dell'ordinamento dell'Unione, infatti, non sono applicabili integralmente in territorio albanese, comportando così una diversità nelle tutele e garanzie tra le due categorie di migranti. Si riferisce, quindi, alla direttiva 2013/32/UE, che per esempio all'articolo 22 riconosce ai migranti il diritto di poter consultare, in ciascuna fase della procedura, un avvocato o altro consulente legale, agli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, nonché alla possibilità per le Organizzazioni non governative (ONG) di prestare assistenza o rappresentanza legale gratuita ai richiedenti.

Lamenta inoltre il fatto che il Governo abbia motivato il parere contrario su molti emendamenti al disegno di legge di delegazione europea adducendo la mancanza di risorse finanziarie, mentre invece ha concluso un accordo con l'Albania che comporta costi elevatissimi.

Il Protocollo, infatti, costa all'Italia in 5 anni circa 230 milioni di euro, più di quanto in 4 anni costano tutti e 10 i centri di permanenza per i rifugiati presenti sul territorio nazionale, a cui si aggiungono circa altri 75 milioni di euro per i diversi rimborsi tra cui i trasferimenti, per un totale di oltre 300 milioni di euro. Con un conseguente ulteriore indebolimento del sistema nazionale di accoglimento. Chiede quindi al relatore di tenere conto di questi aspetti nell'ambito del parere che presenterà nella prossima seduta.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) ritiene, invece, di concordare con il relatore, anche perché l'Europa non ha espresso alcuna obiezione sull'accordo con l'Albania e sul Protocollo in ratifica. Nel merito, ricorda che il Protocollo sarà attuato in conformità con il diritto europeo e che le strutture saranno gestite dall'Italia secondo la pertinente normativa italiana ed europea.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) ritiene di interpretare la mancata contestazione europea con il fatto che il Protocollo italiano consente all'Unione europea di non dover intervenire e di lasciar quindi ricadere l'onere, anche finanziario, sugli italiani.

Con riferimento alla parte finale dell'illustrazione del relatore, non condivide che il Protocollo possa avere effetti disincentivanti sul traffico di migranti, sia perché dopo la scadenza della permanenza in Albania questi verrebbero ritrasferiti in Italia, per procedere come di consueto verso le loro destinazioni finali, sia perché si tratta di numeri del tutto esigui. Il Protocollo prevede infatti un

numero massimo di 3 mila presenze in Albania, a fronte dei 157 mila arrivi in Italia nell'ultimo anno. A suo avviso, si tratta quindi di un accordo che non risolve alcun problema e che non apre a una nuova impostazione utile in Europa, anche perché nulla è stato fatto sul fronte degli accordi di rimpatrio con i Paesi di provenienza. Auspica, quindi, che il parere che sarà presentato dal relatore possa tenere conto degli aspetti da lei sollevati.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) attribuisce l'assenza di contestazione europea al fatto che l'accordo è, di per sé, inutile, riguardando solo 3 mila su 157 mila migranti l'anno ed essendovi già un precedente accordo, analogo a quello in esame, concluso con la Tunisia, che ha già smentito le dichiarazioni che lo indicavano come misura idonea ad arrestare i flussi migratori.

Suggerisce, invece, alle forze di maggioranza di procedere alla ratifica del *Global compact* per i rifugiati e del *Global compact* sulla migrazione, atti delle Nazioni Unite, e di sfruttare tali basi giuridiche, in un contesto multilaterale, per il perseguimento degli obiettivi e degli interessi nazionali nell'ambito della gestione dei flussi migratori.

Ritiene, infine, necessario affrontare il tema della gestione dei minori non accompagnati, che impegna le singole amministrazioni comunali italiane, alcune delle quali peraltro hanno dato prova di grande efficienza.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) chiede al relatore se è già pronto uno schema di parere da presentare alla Commissione, affinché sia esaminato e votato già nella seduta odierna.

Il presidente [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, afferma di non avere ancora elaborato uno schema di parere. Ricorda comunque che la Commissione aveva convenuto di riservare la seduta del martedì alle relazioni illustrative e alle discussioni generali e non ritiene di poter modificare l'intesa, senza previo avviso e assenso, ancorché informale, dei Gruppi e del Presidente.

In merito alla salvaguardia del principio di uguaglianza, ricorda che quando non sono messi in discussione i diritti fondamentali, è possibile introdurre differenziazioni normative, tanto più che in questo caso l'eventuale diverso trattamento trova giustificazione nel diverso contesto giuridico determinato dal fatto che si tratta di migranti soccorsi non nelle acque territoriali, ma in acque internazionali.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) prende atto che il parere non è ancora stato redatto ed esprime contrarietà nei confronti della prassi di predeterminare *ex ante* quando effettuare le votazioni, circostanza che a suo avviso viene arbitrariamente utilizzata unicamente in funzione dell'utilità della maggioranza, che ha difficoltà ad assicurare i numeri nella Commissione.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) evidenzia come la predeterminazione delle giornate di votazione assicuri il buon andamento dei lavori della Commissione, i cui senatori possono così dedicarsi anche alle altre attività inerenti alla vita parlamentare, come ad esempio le riunioni dei gruppi, sia di maggioranza che di opposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794 ([COM\(2023\) 754 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento (COM(2023) 754) sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati.

La proposta di regolamento in esame ha lo scopo di rafforzare il ruolo di Europol nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e il ruolo del Centro europeo contro il traffico di migranti.

La prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani risultano essenziali per

affrontare un'attività criminale sempre più attiva, che viola i diritti fondamentali delle persone e compromette gli obiettivi di gestione della migrazione dell'Unione europea.

Per conseguire tali obiettivi la Commissione europea propone di incrementare le risorse finanziarie e umane di Europol, per far fronte alle esigenze operative e sopperire alle carenze individuate.

Il provvedimento si compone di dieci articoli, suddivisi in 5 capi. Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente oggetto e ambito di applicazione e definizioni.

L'articolo 3 prevede l'istituzione del Centro europeo contro il traffico di migranti in seno a Europol e la formazione di un quadro di *governance* che ne disciplini e sostenga le attività.

L'articolo 4 stabilisce la composizione del Centro europeo contro il traffico di migranti.

Gli articoli 5 e 6 definiscono i compiti strategici e operativi del Centro europeo contro il traffico di migranti, che comprendono analisi strategiche e valutazioni della minaccia, sostegno per l'attuazione operativa delle priorità strategiche e operative, sostegno per il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, monitoraggio del traffico di migranti e della tratta di esseri umani ed elaborazione di una relazione annuale.

L'articolo 6, in particolare, individua i casi di traffico di migranti che richiedono la cooperazione con i Paesi terzi, che possono richiedere trasferimenti di dati personali in singoli casi a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Gli articoli 7 e 8 prevedono che Europol sia in grado di inviare funzionari nel territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e forense, in collegamento o d'intesa con le autorità competenti dello Stato membro. Lo Stato membro ospitante dovrà essere in grado di soddisfare una serie minima di condizioni, come la fornitura a Europol di tutte le informazioni pertinenti.

L'articolo 8, inoltre, mira a rafforzare la cooperazione tra Europol e Paesi terzi per quanto riguarda la condivisione delle informazioni, anche tramite l'unità nazionale di Europol, utilizzando SIENA (*Secure Information Exchange Network Application*).

L'articolo 9 reca modifiche del regolamento (UE) 2016/794, con lo scopo di chiarire la natura del supporto operativo che il personale di Europol può fornire sul campo alle autorità di contrasto degli Stati membri in operazioni e indagini e rafforzare il ruolo di Europol nella lotta contro i reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.

L'articolo 10 concerne l'entrata in vigore e l'applicazione.

La base giuridica dell'iniziativa giuridica è individuata negli articoli 85, 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Per quanto concerne la scelta dell'atto giuridico, a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del TFUE, e dato che il mandato di Europol è stabilito nel regolamento (UE) 2016/794, il rafforzamento del mandato di Europol, che è parte della presente proposta, deve assumere la forma di un regolamento.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto, pur essendo gli Stati membri responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e della salvaguardia della sicurezza interna, la criminalità grave e il terrorismo sono spesso di natura transnazionale e, quindi, un'azione condotta esclusivamente a livello nazionale non può contrastarli efficacemente. In particolare, le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti sono caratterizzate da una dimensione mondiale e da una natura agile e collaborativa. Per questo motivo, gli Stati membri scelgono di operare in stretta collaborazione nell'ambito dell'Unione europea, con l'intento di coordinare le rispettive azioni di contrasto e di cooperare nell'affrontare le sfide condivise in materia di sicurezza, condividendo risorse e competenze.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta preveda disposizioni necessarie, idonee e adeguate allo scopo e affronti tutti problemi individuati nel modo più efficace ed efficiente.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade il 13 marzo 2024.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 6 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno al momento sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,45.

1.4.2.2.2. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 131 (ant.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLÈ 7 FEBBRAIO 2024

131ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLE ACCUSE RIVOLTE ALLA SENATRICE A VITA LILIANA SEGRE

Il [PRESIDENTE](#) esprime, a titolo personale e a nome di tutti i membri della Commissione, parole di sentita solidarietà nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre, che presiede la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, di cui fanno parte anche diversi senatori membri della 4ª Commissione, e di forte indignazione nei confronti di parole ingiuriose e false ricevute nei giorni scorsi.

Si tratta di parole dichiarate da una persona che si contraddistingue per espressioni che hanno l'effetto di alimentare la radicalizzazione e l'antisemitismo e la diffusione di una narrazione destituita di fondamento veritiero.

Ribadisce quindi i condivisi sentimenti di partecipazione, affetto e ammirazione per la Senatrice a vita, per il coraggio che dimostra nell'affermare la dignità degli esseri umani e degli italiani, che sono consapevoli di quello che è accaduto e che non deve più accadere.

Si associano, con parole di piena condivisione ai sentimenti di solidarietà e di indignazione espressi dal Presidente, il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), le senatrici [ROJC](#) (PD-IDP) e [BEVILACQUA](#) (M5S), e i senatori [CENTINAIO](#) (LSP-PSd'Az) e [MATERA](#) (FdI).

IN SEDE CONSULTIVA

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 3ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

Tenendo conto, nelle premesse del parere, delle considerazioni emerse nella precedente seduta, si sofferma sugli articoli 2 e 4, comma 2, sull'articolo 3, commi 4 e 7, e sull'articolo 9, rimarcando come la gestione extraterritoriale prevista dal Protocollo non rappresenti un'elusione dalle responsabilità da parte dello Stato italiano per l'accoglienza e il rimpatrio dei migranti, né una forma discriminatoria nei confronti di una parte dei migranti, prevedendo espressamente la giurisdizione italiana nei siti di permanenza concessi dall'Albania e l'applicazione della pertinente normativa italiana ed europea.

Ritiene quindi che il Protocollo potrà rappresentare un modello positivo di collaborazione con i Paesi

terzi, quale strumento di gestione dei flussi migratori, che dovrà essere accompagnato da una più coerente e decisa azione dell'Europa in materia di sviluppo, cooperazione e contrasto al traffico di esseri umani con i Paesi di origine.

Valutando, infine, che nel complesso le norme previste dal disegno di legge e dal Protocollo sono compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, non ritenendo considerate con la dovuta attenzione le riflessioni svolte dalla senatrice Malpezzi nella precedente seduta.

Sottolinea come le risorse che dovranno essere impiegate in esecuzione del Protocollo, che consistono in circa 700.000 euro nei cinque anni, avrebbero potuto più proficuamente essere stanziare per altre esigenze, come quelle nella sanità, nell'istruzione, nella cultura, o per sostenere le politiche di accoglienza messe in atto dagli enti locali.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ribadisce che il Protocollo rappresenta solo uno strumento propagandistico, funzionale alla imminente campagna elettorale europea, dispendioso e che non risolve i problemi posti nello stesso programma di Governo.

Esso non rappresenta in alcun modo un deterrente al traffico di migranti, costituendo invece un rischio per il rispetto dei diritti umani. Le ingenti risorse, di cui 16,5 milioni di euro vanno versati in anticipo, avrebbero potuto essere impiegate meglio per potenziare le strutture già esistenti sul territorio nazionale.

Per questi motivi, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 gennaio.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che prevede disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Soffermandosi sui singoli articoli che prevedono contributi, agevolazioni fiscali e di altra natura, ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e in particolare con la normativa in materia di aiuti di Stato, e propone di esprimere un parere non ostativo sia sul testo, sia sugli emendamenti.

Ritiene inoltre utile osservare come, in relazione alla definizione di giovane agricoltore, il richiamato regolamento (UE) 1305/2013 sia stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dal regolamento (UE) 2021/2115, fatta salva la sua applicazione nell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale previsti in tale quadro, fino al 31 dicembre 2025.

Rileva comunque che la definizione contenuta nel Piano strategico nazionale della Politica agricola comune (PAC) 2023-2027 si pone in linea con il regolamento (UE) 2021/2115 e che la definizione di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame si inquadra, quindi, in tale contesto come fattispecie distinta, valida "ai fini della presente legge", come viene esplicitato al comma 1, che si pone comunque in linea con le prescrizioni stabilite a livello dell'Unione europea.

Infine, per quanto riguarda gli emendamenti, ritiene utile anche richiamare la necessità del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con riferimento anche agli emendamenti 5.0.3, 6.0.1, 6.0.2, 7.0.1, 7.0.5, 7.0.6 e 8.0.1.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo su un provvedimento che inizialmente era condiviso, ma che ora è stato stravolto e non risponde più in modo adeguato agli obiettivi prefissati.

Ritiene che sia un'occasione persa per sostenere il mondo agricolo e i giovani che avrebbero voluto intraprendere tale attività, anche considerando che la presenza giovanile è scesa dal 17 per cento di dieci anni fa al 13 per cento nel 2020.

Il senatore [CENTINAIO](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il suo voto favorevole su un provvedimento che ritiene importante per l'intero mondo agricolo, soprattutto in un momento critico come quello attuale, in cui gli agricoltori chiedono attenzione per le difficoltà che vivono nella loro attività e per la necessità di agevolare l'ingresso dei giovani, portatori di innovazioni e nuove tecnologie.

Ricorda quindi i progetti dell'Ismea volti a favorire l'imprenditoria giovanile e quella femminile, che seguono una linea condivisa dai diversi Governi che si sono succeduti nelle ultime legislature.

In tale contesto, il provvedimento in esame rappresenta una misura aggiuntiva, che istituisce agevolazioni e uno strumento, quello del Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, che già gode di una dotazione finanziaria e che potrà essere oggetto di rifinanziamento anche nelle fasi successive.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ribadisce che il tema dei giovani agricoltori è ritenuto di grande importanza anche dalla sua parte politica. Tuttavia, il provvedimento, inizialmente avviato da buoni propositi e con risorse adeguate, che ammontavano a 100 milioni di euro, è stato poi depotenziato, durante l'esame alla Camera dei deputati, con uno stanziamento ridotto a soli 15 milioni di euro.

In un contesto di forte agitazione del mondo agricolo, ritiene che il Governo continui ad avere posizioni non idonee ad affrontare le gravi criticità del settore e a distrarre l'opinione pubblica. Ricorda così come il Governo abbia votato a favore della nuova Politica agricola comune (PAC) e abbia rivendicato il merito del recente annuncio della Presidente della Commissione europea di voler ritirare la proposta di regolamento sui pesticidi (COM(2022) 305), quando è noto che la proposta si era arenata da tempo, dopo il voto contrario del Parlamento europeo.

Preannuncia quindi l'astensione del suo Gruppo, ricordando le proposte emendative presentate dalla sua parte politica in Commissione di merito, anche volte a reintrodurre gli sgravi all'IRPEF, eliminati dal Governo, ritenendo necessario adottare misure concrete, e invitando infine a sostenere l'eccellenza mondiale rappresentata dall'agricoltura biologica italiana.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) osserva come l'obiettivo del sostegno dei giovani imprenditori agricoli sia un obiettivo condiviso, rispetto al quale vi sono visioni diverse su quali misure di accompagnamento adottare, in un sistema che è in forte evoluzione. Concorda sul fatto che il ritiro del regolamento sui pesticidi fosse una cosa nota da tempo.

Riguardo alla PAC, ricorda che è fondamentale per mantenere viva l'agricoltura europea e che, sebbene la sua portata finanziaria in percentuale del bilancio europeo si sia ridotta dal 50 al 25 per cento, l'ammontare in valore assoluto è rimasto pressoché invariato.

Ritiene infine che per aiutare concretamente l'agricoltura giovanile, la questione andrebbe affrontata in modo strutturale a partire dalla legge di bilancio e non con provvedimenti che rientrano in una logica emergenziale.

Preannuncia, per questi motivi, la sua astensione dal voto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) esprime condivisione per le considerazioni svolte dal senatore Lombardo, ritenendo necessario affrontare il tema delle difficoltà del comparto agricolo con un approccio strutturale e approfondito, che tenga conto di tutti gli aspetti, vincoli e gravami, che deve affrontare l'imprenditore nella sua attività.

In questo contesto, ritiene comunque importante il provvedimento in esame anche per il suo valore simbolico e ricorda che la nuova PAC si rivolge anche ai giovani agricoltori, con risorse e linee finanziarie che passano attraverso la gestione degli enti territoriali e nazionali.

Il provvedimento si inserisce quindi in un contesto di attenzione concreta per i giovani agricoltori che già esiste e rappresenta quindi un passo in più che darà i suoi frutti.

Preannuncia quindi il voto favorevole dei senatori di Fratelli d'Italia.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7a Commissione su nuovo testo. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, finalizzato alla promozione dei cammini d'Italia, per la fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, e la valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati.

Ricorda che nel parere non ostativo sul testo originario del disegno di legge, espresso l'11 ottobre 2023, era stato formulato l'invito a prevedere anche misure finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione e che di tale osservazione si è tenuto conto nell'articolo 1 del nuovo testo, che prevede al comma 2 che nella promozione e la valorizzazione dei cammini devono anche essere garantiti "adeguati standard di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità";

Evidenziate anche le altre modificazioni rispetto al testo originario, ritiene che il nuovo testo non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) preannuncia il suo voto favorevole, esprimendo soddisfazione per l'accoglimento dell'osservazione espressa dalla Commissione, tanto più che era stata proposta dalle forze di opposizione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo, condividendo la soddisfazione per l'accoglimento della disposizione sull'accessibilità e inclusività dei cammini, pur esprimendo rammarico per il venir meno dei finanziamenti per i giovani artisti.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (n. 106)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 197 del 2021, di recepimento della direttiva in materia di impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi.

Ricorda che le modifiche sono volte a garantire una maggiore aderenza delle disposizioni normative contenute nel decreto legislativo n. 197 alle competenze effettivamente assegnate dalla direttiva ai soggetti coinvolti nelle attività afferenti alla gestione degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, nonché ad apportare correzioni dovute alla presenza di alcuni refusi.

Ritiene quindi che lo schema di decreto legislativo si ponga in linea con la pertinente normativa dell'Unione europea e propone di formulare osservazioni non ostative.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (n. 108)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*Fdl*), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo, che aggiorna il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di recepimento della direttiva istitutiva del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Le modifiche sono finalizzate a correggere refusi e a semplificare il processo di innovazione e diffusione sul territorio nazionale delle infrastrutture digitali di comunicazione elettronica, in linea con l'evoluzione tecnologica e i criteri di delega posti dalla legge di delegazione europea 2019-2020 e con gli obiettivi di digitalizzazione fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ritiene quindi che lo schema di decreto legislativo si ponga in linea con la normativa di riferimento dell'Unione europea e propone di formulare osservazioni non ostative, rilevando tuttavia che, al fine di rendere più chiara la disciplina degli obblighi imponibili alle imprese all'ingrosso, occorre correggere il refuso presente nel comma 2 dell'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Inoltre, in riferimento all'articolo 1, comma 15, dello schema di decreto, ritiene opportuno invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di modificare il comma 19 dell'articolo 30 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, in modo maggiormente rispondente al principio di proporzionalità delle sanzioni, stabilito all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/1972, in particolare eliminando la correlazione al fatturato del trasgressore.

Infine, in riferimento all'articolo 1, comma 24, dello schema di decreto, che modifica l'articolo 52 del codice, in materia di limitazioni legali della proprietà, propone di invitare a valutare l'opportunità di rafforzare la facoltà degli operatori di accedere agli immobili privati per effettuare interventi di adeguamento tecnologico della rete digitale, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) rileva l'importanza e la sensibilità della materia in esame, che tocca anche gli obiettivi programmati nel PNRR. Con riferimento al testo, ritiene importante rafforzare il ruolo degli enti locali, relativo alla pianificazione urbanistica e alle altre competenze che interessano la rete di comunicazione elettronica, rispetto a quanto previsto all'articolo 1, comma 6, dello schema di decreto. Inoltre sostiene l'importanza di prevedere forme di trasparenza e informazione alla cittadinanza, rispetto ai lavori programmati e da realizzare, al fine di evitare l'insorgere di timori ingiustificati.

Per questi motivi preannuncia l'astensione del suo Gruppo di appartenenza.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*Fdl*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, volto a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il provvedimento consta di 6 articoli. L'articolo 1 apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017. Nel dettaglio, esso interviene sull'articolo 1 della suddetta legge estendendo il perimetro d'applicazione della legge dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo alla prevenzione e contrasto del bullismo, così cercando d'intercettare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni. La disposizione pone espressamente l'accento sulle azioni di carattere preventivo e su una strategia di attenzione nei confronti dei minori, privilegiando azioni di carattere educativo e assicurando l'attuazione degli interventi nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative.

Introduce inoltre il nuovo comma 1-bis, il quale reca la definizione di bullismo e apporta modifiche all'articolo 3, in materia di piano di azione integrato e di tavolo tecnico. Nell'ambito delle azioni

previste dal piano, l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa. Il provvedimento interviene sull'articolo 4, introducendo la previsione secondo cui ogni istituto scolastico adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore. Aggiunge un nuovo articolo 4-*bis*, dedicato al servizio di sostegno psicologico agli studenti e al servizio di coordinamento pedagogico. Novella, infine, l'articolo 5, dedicato all'informativa alle famiglie, alle sanzioni in ambito scolastico e ai progetti di sostegno e di recupero.

L'articolo 2, al comma 1, modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni. In particolare, la riforma in esame interviene sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore aggiungendo alla "irregolarità per condotta e per carattere" del minore anche il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose oppure lesive della dignità altrui.

Diverse modifiche riguardano altresì il procedimento per l'adozione delle misure. Tra le altre novità, rilevante è la previsione di un intervento preliminare, consistente nell'attivazione di un progetto di intervento educativo, disposto dal Tribunale minorile, che può prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale, nonché la partecipazione a laboratori teatrali e di scrittura creativa, a corsi di musica, ad attività sportive e artistiche e a tutte quelle attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 4 dispone l'istituzione della Giornata del rispetto, fissata per il 20 gennaio, quale momento di approfondimento e sensibilizzazione delle tematiche del rispetto degli altri. La giornata non determina la riduzione dell'orario di lavoro.

L'articolo 5 stabilisce che con regolamento siano apportate le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo l'impegno della scuola a porre in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

L'articolo 6 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione di merito ha sollecitato il parere, potendo chiuderne l'esame già in questa settimana. Prospetta, pertanto, alla Commissione la possibilità, qualora vi sia il consenso unanime, di svolgere la discussione generale e di votare un parere già nella presente seduta.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritiene di non essere nelle condizioni di votare già oggi, poiché l'importanza del tema richiede un approfondimento adeguato.

Il senatore [DE POLI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) ricorda che oggi si celebra la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola e che pertanto sarebbe significativo poter esprimere un parere favorevole nella giornata odierna.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ricorda come il provvedimento risalga ai tempi della XVII legislatura, con il disegno di legge della senatrice Elena Ferrari, scaturito da un evento di cronaca relativo a una giovane che si è tolta la vita dopo aver subito una gogna mediatica sui *social*, e che è stato approvato costituendo la vigente legge n. 71 del 2017 sul contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Il disegno di legge in esame si pone quindi come integrazione e aggiornamento della normativa, a fronte degli sviluppi e del rapido evolversi dei fenomeni e delle stesse piattaforme *social*. Ritiene, infine importante riuscire a coinvolgere maggiormente le famiglie in questa esigenza di porre un freno al fenomeno.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP), in qualità di membro di una delle due Commissioni di merito,

rende noto che in tale sede si era preso l'impegno per svolgere un *iter* accelerato, poiché il testo è già approvato dalla Camera dei deputati e in vista dell'odierna Giornata nazionale contro il bullismo. Tuttavia, l'esame si è bloccato per un emendamento presentato dal Relatore, che imporrebbe quindi una terza lettura alla Camera dei deputati. In tal modo, non è rispettata l'intesa politica su cui si era convenuto.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) precisa che l'emendamento del relatore non entra nei contenuti condivisi del provvedimento e quindi non si contrappone all'urgenza di portarlo ad approvazione definitiva.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) assicura la sua disponibilità a votare subito il parere, se la volontà è di adottare il provvedimento nella giornata odierna. Se, invece, questo deve tornare all'esame della Camera dei deputati, allora propone di rinviare il parere alla prossima seduta.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) condivide la posizione della senatrice Malpezzi sull'opportunità di rimandare il voto sul parere.

Il [PRESIDENTE](#) invita quindi a rimarcare pubblicamente i lavori svolti in Commissione sull'esame del disegno di legge contro il bullismo e il cyberbullismo, in concomitanza con la Giornata nazionale contro il bullismo, e di passare quindi al voto nella seduta di domani su un parere che dovrà incentrarsi sulla valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 995

La 4a Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

considerato in particolare che, in forza dell'articolo 3, comma 4, le aree concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania sono equiparate alle zone di frontiera o di transito nelle quali si applica la procedura accelerata di esame delle richieste di protezione internazionale;

considerato altresì, che lo stesso articolo 3, al comma 7, prevede che, per l'attuazione del Protocollo, le Amministrazioni pubbliche siano autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto delle norme penali, del codice antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

rilevato che l'articolo 2 e l'articolo 4, comma 2, stabiliscono che il Protocollo sarà attuato in conformità al diritto europeo e che le strutture saranno gestite dall'Italia secondo la pertinente normativa italiana ed europea;

richiamato anche l'articolo 9 del Protocollo, che specifica che il periodo di permanenza massima dei migranti in territorio albanese non potrà superare il periodo massimo di trattenimento previsto dalla vigente normativa italiana e che, al termine delle procedure di accertamento, le autorità italiane provvedono, a proprie spese, all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese;

rimarcato come la gestione extraterritoriale prevista dal Protocollo non rappresenti un'elusione dalle responsabilità da parte dello Stato italiano per l'accoglienza e il rimpatrio dei migranti, prevedendo espressamente la giurisdizione italiana nei siti di permanenza concessi dall'Albania;

ricordata la decisione della Corte costituzionale albanese che ha ritenuto l'accordo firmato con l'Italia conforme alla Costituzione albanese;

valutato che il Protocollo potrà rappresentare un modello positivo di collaborazione con i Paesi terzi, quale strumento di gestione dei flussi migratori, che dovrà essere accompagnato da una più coerente e decisa azione dell'Europa in materia di sviluppo, cooperazione e contrasto al traffico di esseri umani con i Paesi di origine, tema per lungo tempo affrontato con approcci emergenziali e che troppo spesso

hanno gravato quasi esclusivamente sulle spalle dell'Italia;
valutato che, nel complesso, le norme previste dal disegno di legge sono compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 931 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che prevede disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, e gli emendamenti ad esso riferiti;
considerato che:

- l'articolo 2 introduce le definizioni di "impresa giovanile agricola" e "giovane imprenditore agricolo", ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale e del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della PAC;
- l'articolo 3 istituisce un Fondo per il cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato;
- l'articolo 4 stabilisce un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura;
- l'articolo 5 fissa tariffe notarili agevolate, per l'acquisto di terreni agricoli da parte dei giovani imprenditori;
- l'articolo 6 istituisce un credito d'imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- l'articolo 7 prevede agevolazioni fiscali per l'acquisto, da parte di giovani imprenditori agricoli, di terreni per l'ampliamento delle superfici coltivate;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza,

a) parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 2, che introduce le definizioni di "impresa giovanile agricola" e di "giovane imprenditore agricolo", si segnala che il regolamento (UE) n. 1305/2013, ivi richiamato, è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dal regolamento (UE) 2021/2115, fatta salva la sua applicazione nell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale previsti in tale quadro, fino al 31 dicembre 2025.

In particolare, il regolamento (UE) 2021/2115 sul sostegno allo sviluppo rurale, prevede all'articolo 4 che gli Stati membri fissino, nei loro piani strategici della PAC, alcune definizioni tra cui quella di "giovane agricoltore", in modo tale da prevedere: a) un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni; b) le condizioni per essere «capo dell'azienda»; c) gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti, quali determinati dagli Stati membri.

In tal senso, il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, al paragrafo 4.1.5, prevede che la definizione di "giovane agricoltore" debba prevedere un limite massimo di età pari a 40 anni, il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari e il possesso di un titolo di studio a indirizzo agricolo o l'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale. La definizione di cui all'articolo 2 si inquadra, quindi, in tale contesto come fattispecie distinta, valida "ai fini della presente legge", come viene esplicitato al comma 1.

Nel merito, il disegno di legge prevede che per "impresa giovanile agricola" e "giovane imprenditore agricolo" debba intendersi l'impresa che esercita esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, in cui il titolare, o almeno la metà dei soci di società di persone o cooperative, o

almeno la metà dei sottoscrittori del capitale sociale e componenti degli organi di amministrazione di società di capitali, abbiano un'età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti. Si tratta di una definizione quadro di "giovane agricoltore" in linea con le prescrizioni stabilite a livello dell'Unione europea, che mira ad assicurare la coerenza tra i tipi di intervento sotto forma di pagamento diretto e quelli per lo sviluppo rurale nell'affrontare l'obiettivo del ricambio generazionale; b) parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con riferimento anche agli emendamenti 5.0.3, 6.0.1, 6.0.2, 7.0.1, 7.0.5, 7.0.6, 8.0.1.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL NUOVO TESTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 562

La 4ª Commissione permanente, esaminato il nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, finalizzato alla promozione dei cammini d'Italia, per la fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, e la valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati; ricordato il parere non ostativo sul testo originario del disegno di legge, espresso l'11 ottobre 2023, con l'invito a prevedere anche misure finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione; considerato che:

- l'articolo 1 del nuovo testo prevede al comma 2 che, nella promozione e la valorizzazione dei cammini, devono anche essere garantiti "adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità";
- il nuovo articolo 5 introduce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, elaborato dalla cabina di regia, sentito il tavolo permanente, in cui sono indicate le priorità e la strategia di promozione;
- il nuovo testo non prevede più l'obbligo di includere il finanziamento di opere d'arte di giovani artisti per l'abbellimento dei cammini;
- il nuovo testo non riporta più le misure agevolative di credito d'imposta e di decontribuzione per le imprese coinvolte nella gestione e manutenzione dei cammini, che erano previste nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato *de minimis*;
- l'articolo 8 reca la copertura finanziaria per le spese derivanti dall'articolo 2, relativo alla creazione e gestione della banca dati dei cammini, e dall'articolo 7, relativo alle campagne promozionali, per un totale di 2 milioni di euro per il 2024 e 1,5 milioni annui dal 2025 in poi, rispetto ai 10 milioni di euro annui previsti dal testo originario;

valutato che il nuovo testo del disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 106

La 4ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 197 del 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, in materia di impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, emanato in attuazione delle delega recata dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) per favorire il raggiungimento dei più ampi obiettivi di tutela dell'ambiente; ricordato che l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 consente, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva, di adottare disposizioni integrative e correttive; valutato che le modifiche sono volte a garantire una maggiore aderenza delle disposizioni normative

contenute nel decreto legislativo n. 197 alle competenze effettivamente assegnate dalla direttiva ai soggetti coinvolti nelle attività afferenti alla gestione degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, nonché ad apportare correzioni dovute alla presenza di alcuni refusi; ricordato che la direttiva (UE) 2019/883 è stata adottata a seguito degli esiti della valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione, al fine di armonizzare più compiutamente gli aspetti principali e, in particolare, l'adeguatezza degli impianti, la notifica anticipata dei rifiuti, l'obbligo di conferimento e le esenzioni per le navi in servizio di linea, che in passato, erano interpretati in modo differenziato dagli Stati membri, valutato che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con la pertinente normativa dell'Unione europea, formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 108

La 4ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che aggiorna il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/1972, istitutiva del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, al fine di correggere refusi e semplificare il processo di innovazione e diffusione sul territorio nazionale delle infrastrutture digitali di comunicazione elettronica, in linea con i criteri di delega posti dalla legge di delegazione europea 2019-2020 e con gli obiettivi di digitalizzazione fissati dal PNRR; ricordato che l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 consente, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva, di adottare disposizioni integrative e correttive, e che la relativa delega legislativa scadrà quindi il 24 marzo 2024; considerato, in particolare, che il provvedimento interviene al fine di adeguare la normativa all'evoluzione tecnologica, intervenendo sulla prima parte del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), relativa all'impianto di *governance* e procedurale, concernente autorizzazioni, infrastrutture di reti, sanzioni, poteri dell'AGCOM, e sulla parte quarta dello stesso codice, relativa ai servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, con riguardo ai radioamatori; valutato che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con la normativa di riferimento dell'Unione europea, formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con i seguenti rilievi: in riferimento all'articolo 1, comma 15, dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di modificare il comma 19 dell'articolo 30 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, in modo maggiormente rispondente al principio di proporzionalità delle sanzioni, stabilito all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/1972, in particolare eliminando la correlazione al fatturato del trasgressore; in riferimento all'articolo 1, comma 24, dello schema di decreto, che modifica l'articolo 52 del codice, in materia di limitazioni legali della proprietà, si valuti l'opportunità di rafforzare la facoltà degli operatori di accedere agli immobili privati per effettuare interventi di adeguamento tecnologico della rete digitale, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica; al fine di rendere più chiara la disciplina degli obblighi imponibili alle imprese con un significativo potere di mercato attive unicamente sul mercato all'ingrosso, correggere il refuso presente nel comma 2 dell'articolo 91 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sostituendo le parole "solo obblighi a norma degli articoli 81 a 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli", con le seguenti "solo obblighi a norma degli articoli 81 e 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli".

1.4.2.3. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 197 (pom.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

197^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(808-A) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, evidenzia, con riguardo all'articolo 1, che occorre valutare, acquisendo elementi sulla quantificazione, le proposte 1.3, 1.4 e 1.5. Per quanto concerne l'articolo 2, occorre acquisire elementi sulla quantificazione degli oneri per l'emendamento 2.104 [già 2.8 (testo 2)].

Comportano maggiori oneri le proposte 2.111 (già 2.15) e 2.122 (già 2.30). In relazione all'articolo 4, occorre valutare la proposta 4.0.100, acquisendo elementi di quantificazione. In riferimento all'articolo 5, comporta maggiori oneri la proposta 5.100. Occorre acquisire elementi sulla quantificazione degli effetti finanziari per gli emendamenti 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116 e 5.0.118. Occorre invece avere la conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura per le proposte 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112 e 5.0.117. Nulla da osservare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI, in relazione al testo, conviene con l'assenza di osservazioni della Commissione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime parere contrario sulle proposte segnalate dal relatore, in quanto individuano nuove attribuzioni in carico ad enti ed autorità indipendenti statali e ne incrementano le relative dotazioni organiche, comporta nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria. In particolare, con riguardo all'emendamento 1.3, essendo gli oneri privi di quantificazione e la copertura finanziaria individuata inidonea, esprime avviso contrario. In relazione alle proposte 1.4 e 1.5, si esprime in senso contrario in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per lo Stato allo stato non quantificabili e privi di copertura finanziaria.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 2, in relazione all'emendamento 2.104 [già 2.8 (testo 2)], esprime un avviso contrario in quanto non si esclude che la proposta, la quale attribuisce nuove competenze agli uffici della Procura della Repubblica, possa determinare nuovi o maggiori oneri al momento non quantificabili e privi di copertura finanziaria. In relazione alle proposte 2.111 (già 2.15) e 2.122 (già 2.30), la valutazione è contraria, in quanto allo stato entrambe le proposte, che pongono a carico dello Stato le spese il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti del procedimento

penale, ovvero dei supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni da consegnare ai difensori, comportano oneri allo stato non quantificabili e comunque privi di copertura finanziaria.

In relazione alla proposta 4.0.100, esprime un avviso contrario, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si esclude che la proposta possa determinare nuovi o maggiori oneri finanziari al momento non quantificabili.

In relazione alle proposte 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116 e 5.0.118, esprime un avviso contrario, in quanto le proposte emendative comportano oneri la cui copertura finanziaria, individuata nel Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, deve ritenersi inidonea.

In relazione alle proposte 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112 e 5.0.117, si pronuncia in senso contrario, in quanto le proposte emendative comportano oneri la copertura finanziaria dei quali sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 deve ritenersi inidonea.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte, 1.3, 1.4, 1.5, 2.104 [già 2.8 (testo 2)], 2.111 (già 2.15), 2.122 (già 2.30), 4.0.100, 5.100, 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116, 5.0.117 e 5.0.118.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è stato oggetto di modifiche, richieste dalla Commissione bilancio Camera al fine di rendere il testo finanziariamente neutrale. Il Governo ha chiarito che i costi per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle strutture predisposte nel territorio albanese sono stati oggetto di una stima prudenziale e che ciò non costituisce una violazione della disciplina contabile. Ha chiarito, inoltre, che esiste la possibilità che le spese derivanti dal disegno di legge di ratifica possano aumentare e che sarà compito del legislatore intervenire nel caso si determinino maggiori oneri stanziando le necessarie risorse finanziarie. Infine, ha specificato che le spese per la realizzazione delle strutture in territorio albanese si configurano come investimenti e pertanto devono essere coperte con risorse in conto capitale.

Per quanto di competenza, dato che il comma 1 dell'articolo 4 prevede espressamente che al migrante ospite nelle Aree A e B dislocate in Albania si applichi integralmente la normativa vigente in Italia per i rifugiati, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle risorse degli uffici delle Autorità indicate dalle norme in esame e all'eventuale riprogrammazione delle risorse. Sul punto, andrebbe pertanto valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità che dovrebbe però accompagnarsi ad una relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a confermarne la sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità. In ordine all'articolo 4, comma 5, in materia di diritto di difesa del migrante e partecipazione del difensore all'udienza, nel rinviare al *dossier* del Servizio del bilancio per l'approfondimento dei profili di quantificazione, andrebbe fornito un chiarimento sull'inclusione dell'onere per gli interpreti nei procedimenti civili e sul numero di giorni di udienza ipotizzati ovvero andrebbero aggiornati gli oneri alla luce della modifica approvata in prima lettura con conseguente modifica del successivo articolo 6,

comma 2, ai fini di copertura.

In relazione all'articolo 5, commi 1 e 2, in materia di personale del Ministero dell'interno e della Polizia di Stato, posto che la relazione tecnica precisa che i responsabili italiani dei centri in Albania e i loro vicari sono considerati nel calcolo del personale di pubblica sicurezza indicato in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo, non sembrerebbe congrua la clausola di invarianza prevista, dato che vi sono oneri, quantificati e coperti al successivo articolo 6, comma 4, del disegno di legge. Al riguardo, occorre acquisire elementi di chiarimento.

In ordine all'articolo 5, comma 6, in materia di reclutamento di magistrati ordinari, andrebbe confermato che nel calcolo degli oneri retributivi siano stati considerati anche gli adeguamenti triennali disposti per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 recante "Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati" a decorrere dal gennaio 2023.

In relazione all'articolo 5, comma 9, in materia di assunzioni presso l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nel rinviare agli approfondimenti svolti dal Servizio del bilancio, in relazione agli oneri esposti dalla relazione tecnica fino al 2027 segnala che il comma 7, primo periodo, dell'articolo 17 della legge di contabilità, prevede che in presenza di disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione tecnica debba accompagnarsi alla esposizione di un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennale, riferite all'andamento delle specifiche variabili eventualmente collegate ai soggetti beneficiari, in considerazione del relativo comparto di appartenenza.

Con riferimento all'articolo 6, recante le disposizioni finanziarie, in relazione al comma 1, lettera *a*), quanto al previsto impatto sui saldi, rileva spese in conto capitale i cui effetti come noto dovrebbero accompagnarsi ad un differente effetto d'impatto sui saldi tendenziali, mentre invece il prospetto riepilogativo espone effetti simmetrici su tutti i saldi: al riguardo, appare opportuno fornire chiarimenti.

In ordine al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 6, per i profili di quantificazione, come osservato dal Servizio del bilancio, rileva che sono forniti soltanto gli importi complessivi di spesa per motorizzazione (6,4 milioni) e telematica (0,9 milioni) senza che sia indicato il procedimento di determinazione degli stessi, i dati e parametri alla base della stima, né i fabbisogni relativi. Andrebbe quindi fornita un'integrazione della relazione tecnica sui profili di stima complessiva dei fabbisogni di trasporto dei migranti all'ingresso e in uscita del territorio albanese, fornendosi dati sulle previsioni di afflusso mensile, posto che dalle norme del Protocollo si può soltanto evincere che il numero massimo dei migranti presenti simultaneamente non può essere superiore a tremila (articolo 4 del Protocollo).

In via generale, considerato che nel testo del disegno di legge solo alcune delle spese vengono identificate come spese autorizzate o come previsioni di spesa mentre per le restanti si fa riferimento ad oneri generici, occorre acquisire conferma che le spese con natura di previsione di spesa siano esclusivamente quelle in tal senso indicate nell'articolato.

Attesa la previsione di oneri di diversa natura, autorizzatoria e previsionale, nell'ambito della copertura, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una specifica clausola di monitoraggio che faccia riferimento alle singole spese configurabili come previsioni.

In relazione ai rilievi rappresentati, appare necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Rinvia per ogni approfondimento al *Dossier* del Servizio del bilancio n. 122.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle singole disposizioni, rappresentando che il relativo contenuto consente di dare riscontro alle richieste di chiarimento formulate dalla Commissione.

Il PRESIDENTE informa che la relazione tecnica è a disposizione dei senatori della Commissione.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede al Presidente la possibilità di approfondire i contenuti della relazione tecnica, anche in considerazione dell'articolazione dei profili finanziari del provvedimento in

esame.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Patuanelli, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(969-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti) Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo, non modificato in sede referente, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti, ritiene necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 3.6, 8.6, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1 e 13.0.2.

Rappresenta quindi che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 8.1, 8.2, 8.5, 10.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare in relazione al testo.

Con riferimento agli emendamenti, esprime un avviso di contrarietà sugli emendamenti segnalati dal relatore, in quanto dalle proposte emendative derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az), alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 10.1, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1, 13.0.2, 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento apporta modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71 che reca disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Gli interventi previsti mirano ad estendere il perimetro di applicazione della citata legge dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, anche alla prevenzione e contrasto del bullismo, cercando così di intercettare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni e fornendo una precisa definizione di quest'ultimo fenomeno. Per quanto concerne i profili di copertura, alla luce della relazione tecnica depositata dal Governo, delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in recepimento del parere della Commissione bilancio della Camera, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo in quella sede, appare comunque opportuno acquisire una relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. In particolare, la relazione tecnica di passaggio dovrebbe fornire approfondimenti per quanto concerne l'articolo 1, in relazione allo spostamento del Tavolo tecnico dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'istruzione e del merito e alla prevista aggiunta di esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche (comma 1, lettera b), numero 1); nonché in relazione alla facoltà riconosciuta alle regioni di fornire agli studenti un servizio di sostegno psicologico e un servizio di

coordinamento pedagogico anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali (comma 1, lettera *d*). Per quanto riguarda l'articolo 2, chiede di acquisire ulteriori elementi di chiarimento in relazione agli eventuali effetti finanziari derivanti dal possibile ampliamento della platea dei destinatari dei percorsi di mediazione oppure, in alternativa, di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali (comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 25.", comma 1). Occorre valutare altresì i profili finanziari connessi alla possibilità di disporre la misura del collocamento del minore in una comunità (comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 25.", comma 4): a tale proposito, la relazione tecnica si limita ad asserire che la misura rieducativa è attualmente di competenza degli enti locali territoriali e viene realizzata con il collocamento in comunità o piccole strutture gestite dai Comuni o dai consorzi tra Comuni nel limite delle risorse disponibili negli stanziamenti di bilancio degli enti richiamati. Va segnalata altresì la clausola, già prevista a legislazione vigente e riproposta nel disegno di legge, in base alla quale le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori e in mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente (comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 25.", comma 5): tale clausola appare potenzialmente suscettibile di determinare effetti finanziari connessi all'anticipo delle spese da parte dell'erario e all'incertezza del recupero di tali spese a carico dei genitori, in relazione alle loro condizioni economiche. Con riferimento all'articolo 3, che reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, occorre acquisire ulteriori elementi istruttori in relazione al potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico "Emergenza infanzia 114", accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze. Potrebbero derivare altresì effetti dalla previsione, nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal Servizio 114, di una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea (comma 1, lettera *a*). Occorre fornire chiarimenti, inoltre, sui profili finanziari connessi al compito attribuito all'Istituto nazionale di statistica di svolgere, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (comma 1, lettera *b*), nonché in relazione alla previsione che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione (comma 1, lettera *d*). In relazione all'articolo 4, istitutivo della giornata del rispetto, le cui modalità di svolgimento sono rinviate a una successiva determinazione del Governo, si richiedono elementi a suffragio della neutralità finanziaria ivi prevista. Per quanto riguarda i profili di copertura, segnala che all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 5), viene disposta un'autorizzazione di spesa di 100.000 euro a decorrere dal 2023 a carico del Fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Non essendo intervenuta l'approvazione definitiva entro il 31 dicembre, trattandosi dello stanziamento di parte corrente del Fondo speciale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della legge di contabilità, l'annualità per il 2023 costituisce un'economia di bilancio. Pertanto, risulta necessario riformulare l'autorizzazione di spesa con decorrenza dall'esercizio 2024, e la relativa copertura con riferimento al bilancio triennale vigente 2024-2026.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento sui rilievi avanzati dal relatore.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in

titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 2 occorre avere conferma che le disposizioni contenute negli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.10 possano operare nell'ambito delle risorse stanziati dall'articolo 8. Relativamente alla proposta 2.100, a ulteriore chiarimento rispetto al parere già reso sul testo, chiede di precisare se le spese di funzionamento della banca dati fino al 2026 siano ricomprese nella quantificazione degli oneri di cui al comma 5, nonché di specificare le risorse disponibili a legislazione vigente a valere su cui si provvederà a decorrere dal 2027. Per quanto concerne l'articolo 4, per l'emendamento 4.4 occorre avere conferma che l'avvalimento di esperti in materia di cammini possa avvenire nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente come indicato al comma 5 del medesimo articolo. Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.10, conferma che le disposizioni operano nell'ambito delle risorse stanziati dall'articolo 8. Infatti, l'inserimento in banca dati delle dirette confluente viarie dei cammini, di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale, nonché dei cammini di interesse locale, riconosciuti dalle Città Metropolitane o da Roma Capitale, non determina costi ulteriori rispetto alle risorse stanziati e coperte dall'articolo 8.

In relazione all'emendamento 2.100, precisa che le spese di funzionamento della banca dati fino al 2026 sono ricomprese nella quantificazione degli oneri di cui al comma 5. A partire dall'annualità 2027 l'aggiornamento della banca dati, integrata all'interno del *Tourism Digital Hub*, sarà svolto nell'ambito delle funzioni istituzionali del Ministero del turismo attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili nel capitolo di spesa di parte corrente 6020 pg2 dello stato di previsione del Ministero - fino ad un massimo di 50.000 euro l'anno - relativo alla gestione e alla manutenzione dei software applicativi, iscritto nell'ambito del nuovo CDR 8 - Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica, che ha uno stanziamento, a decorrere, pari a 292.600,00 euro annui (pertanto capiente per le suddette finalità).

In relazione all'emendamento 4.4, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che occorre riformulare la proposta emendativa, al fine di specificare che gli esperti in materia di cammini, di cui può avvalersi il tavolo permanente, operano esclusivamente a titolo gratuito.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 4.4 parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "in materia di cammini," delle seguenti: "che operano esclusivamente a titolo gratuito,". Su tutti i restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo."

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota, a cui risulta allegata la relazione tecnica predisposta in relazione al provvedimento in titolo.

Fa presente che la suddetta relazione è stata avallata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che non ha potuto procedere ad apporre il visto della verifica positiva unicamente per un impedimento di carattere procedurale, consistente nel disallineamento formale tra la decorrenza iniziale degli oneri recati dagli articoli 3 e 7 (anno 2024) ed il triennio di riferimento dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzato ai fini della relativa copertura (2023-2025). Al riguardo, nel caso in cui il provvedimento non venga modificato in sede referente, si può plausibilmente intendere che la clausola di copertura degli oneri di cui agli articoli 3 e 7 sia riferita al bilancio triennale vigente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione

economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi del Governo, preso atto che la clausola di copertura degli oneri di cui agli articoli 3 e 7 può intendersi riferita al bilancio triennale 2024-2026, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo". Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,40.

1.4.2.3.2. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 198 (ant.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

198^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) ricorda l'illustrazione svolta del provvedimento, rilevando che il provvedimento istituisce un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, a favore del Monteverdi Festival di Cremona, con copertura a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

Per quanto di competenza, occorre, ai capoversi "1-quinquies." e "1-sexies.", posticipare la decorrenza di onere e copertura dall'anno in corso, ovvero dal 2024, e avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul fondo citato.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare nel merito del provvedimento, ma occorre modificare la norma di copertura prevedendo una fonte diversa per le relative risorse. Dà quindi lettura di una riformulazione della disposizione di copertura, cui occorre condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sul testo.

Non essendovi osservazioni, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica,

bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 1 con il seguente: "Art. 1. 1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti: «1-*quinquies*. È assegnato un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona. 1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies*, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni.»".

La Commissione approva all'unanimità.

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in relazione all'articolo 2, il Governo durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento ha chiarito che la disposizione di cui al comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'effetto negativo relativo alla detrazione ai fini Irpef del 19 per cento sarebbe del tutto compensato dalle imposte dirette versate sui maggiori redditi relativi ai nuovi contratti assicurativi in quanto divenuti obbligatori.

Per quanto di competenza, a tale riguardo, osserva che in merito alla neutralità finanziaria della disposizione andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l'asserita invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Un ulteriore chiarimento andrebbe fornito circa l'applicabilità ai contratti di assicurazione in esame dell'esenzione dalle imposte sulle assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo prevista dalla tabella (allegato c) annessa all'articolo 1 della legge n. 1216 del 1961, al fine di confermare l'asserita compensazione degli effetti.

Rinvia per ulteriori approfondimenti al *Dossier* del Servizio del Bilancio n. 123.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n. 116)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, per quanto concerne l'articolo 5, che il comma 3 è volto a dare certezza del prelievo fiscale per l'intera durata della concessione, impedendo di modificare il canone richiesto dallo Stato e il regime di tassazione delle attività di gioco per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione. La relazione tecnica asserisce che tale disposizione deve ritenersi finanziariamente neutrale, essendo demandata ad altro decreto delegato l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera h), della legge delega. In considerazione di tale presupposto, non si hanno osservazioni da formulare.

L'articolo 10, in materia di conservazione dell'equilibrio contrattuale e scadenza anticipata dei rapporti concessori per il gioco a distanza, prevede che in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, conseguente a significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio, in caso di impossibilità di raggiungere in buona fede un accordo in grado di ripristinare l'equilibrio originario del contratto, il concessionario può chiedere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di concordare una scadenza anticipata della concessione e la relativa risoluzione consensuale della convenzione ad essa accessiva.

Viene previsto inoltre che, con provvedimenti normativi, può essere previsto un indennizzo a favore del concessionario da determinarsi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, da corrispondersi in ragione del periodo residuo di durata della concessione non goduto.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, benché molto limitata nella possibilità di accadimento, anche alla luce del *trend* in crescita della raccolta del gioco a distanza, potrebbe dare luogo alla corresponsione di somme a favore dei concessionari, a seguito, però, di apposito provvedimento normativo che quantificherà l'onere per la finanza pubblica prevedendo la necessaria copertura finanziaria, asserendo, pertanto, che la disposizione non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, osserva che la disposizione in esame, nel prevedere un diritto ad un indennizzo, conferisce al concessionario un maggior potere contrattuale, nella ricerca, in buona fede, di un accordo con l'Agenzia, in grado di ripristinare l'equilibrio originario del contratto.

Osserva inoltre che il conferimento al concessionario della potestà di chiedere un indennizzo, in luogo della rinegoziazione del contratto, è foriero di determinare oneri la cui quantificazione e copertura è rimandata a non meglio specificati provvedimenti normativi, che non garantiscono in base al tenore della disposizione in esame, il controllo parlamentare sull'assolvimento dell'obbligo di quantificazione e copertura dell'onere, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Appare quindi necessario acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti, nonché valutare l'opportunità di sostituire le parole "provvedimenti normativi" con "provvedimenti legislativi".

L'articolo 13 prevede l'istituzione e la tenuta, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di un albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe confermare che l'Agenzia è in grado di provvedere all'istituzione e alla tenuta dell'albo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20 prevede che, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, siano consentite, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale.

A tale riguardo, segnala che la norma in esame non prevede la trasmissione da parte del Governo del relativo schema di regolamento alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, al fine di consentire in sede parlamentare la verifica della menzionata neutralità.

Viene previsto altresì che i provvedimenti adottati ai sensi della presente disposizione non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari. Occorre rammentare che al riguardo che la responsabilità erariale è uno dei presidi posti a tutela della finanza pubblica e che in precedenti casi di esclusione della responsabilità, la limitazione aveva avuto ad oggetto la sola colpa grave, mentre essa permaneva in caso di dolo.

In relazione all'articolo 22, concernente il rafforzamento delle azioni di contrasto all'offerta di gioco a distanza in difetto di concessione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con le forze dell'ordine, di concerto con la Banca d'Italia e avvalendosi della SOGEI, il Governo dovrebbe confermare che alle attività previste le amministrazioni interessate saranno in grado di provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza alcun maggior onere per la finanza pubblica.

In relazione all'articolo 23, comma 3, che prevede la pubblicazione senza indugio nel bando di gara per l'assegnazione delle concessioni per la raccolta dei giochi a distanza, occorre valutare l'opportunità di integrare lo schema di decreto in esame con disposizioni finalizzate all'indizione della gara per l'assegnazione della concessione per la gestione del servizio del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, in scadenza il 30 novembre 2025, che include sia il canale distributivo fisico sia quello a distanza, in modo da evitare il ricorso a proroghe e al fine di conseguire rilevanti benefici in termini di gettito erariale, sia in relazione ai meccanismi di gara sia per le presumibili condizioni concessorie

migliorative.

Per quanto riguarda l'articolo 25, rileva che le relative disposizioni, a fronte di maggiori entrate, quantificate dalla relazione tecnica, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, lettera *n*), e 13, comma 2, prevedono differenti modalità di utilizzazione del relativo gettito. Infatti, mentre le maggiori entrate derivanti dai pagamenti effettuati dai punti vendita ricariche per l'iscrizione al relativo Albo di cui all'articolo 13 comma 2, sono immediatamente destinate a incrementare il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, mentre quelle derivanti dal pagamento del canone annuale da parte dei concessionari, di cui all'articolo 6, comma 6, lettera *n*), per altro non evidenziate né nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari né nel testo del provvedimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al fondo medesimo.

Osserva altresì che, in relazione alle ulteriori maggiori entrate derivanti dal pagamento di un importo *tantum* prestabilito cui sono tenuti i concessionari per ogni concessione richiesta, di cui all'articolo 6, comma 5, lettera *p*), si prevede una diversa utilizzazione del relativo gettito. Infatti, tali maggiori entrate - per altro evidenziate nel prospetto riepilogativo, ma non nel testo del provvedimento in esame - non vengono destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, ma, come risulta dal predetto prospetto riepilogativo, rimangono inutilizzate e quindi acquisite ai saldi.

In relazione a tali aspetti, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier del Servizio del bilancio del Senato n. 124 e della Camera dei deputati n. 171.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano da parte dell'Esecutivo gli elementi richiesti in ordine al provvedimento.

Il sottosegretario FRENI chiede di poterne rinviare la trattazione alla prossima seduta, atteso che la relazione tecnica di passaggio risulta ancora in corso di verifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 201 (pom.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

201ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [CALANDRINI](#) rivolge un indirizzo di benvenuto alla senatrice Pirro, entrata a far parte della Commissione bilancio in sostituzione della senatrice Castellone.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(317-533-548-B\)](#) Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Romeo e altri; Menia e altri; Gasparri e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI conviene con la valutazione del relatore, non avendo, per quanto di competenza, nulla da osservare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore.

La Commissione approva.

[\(855-A\)](#) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alla proposta 1.14, occorre avere conferma che la predisposizione e gestione della lista dei Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui al comma 3.1 dell'articolo 5, possano rientrare nelle ordinarie attribuzioni della Amministrazioni interessate.

Deve inoltre valutarsi l'inserimento di una clausola di invarianza nell'ultimo periodo del comma suddetto, in ordine al possibile avvalimento della consulenza di organizzazioni, aziende ed esperti.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.111 (già 1.30), che istituisce un nucleo ispettivo interforze senza quantificare i relativi oneri.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI, in relazione al testo, fa presente che il Governo non ha osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.14, giacché la misura potrebbe richiedere nuove risorse umane, strumentali e finanziarie. Sull'emendamento 1.111 (già 1.30) conviene con la valutazione di onerosità del relatore, in quanto determina nuovi oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. Sui restanti emendamenti non ha, al pari del relatore, osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.14 e 1.111 (già 1.30).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è posta in votazione e approvata.

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo che propone di ribadire il parere non ostativo già reso alle Commissioni riunite 1ª e 3ª nella seduta antimeridiana del 7 febbraio. In relazione agli emendamenti, per quanto concerne l'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.3 (testo 2).

Per quanto riguarda l'articolo 3, comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.4, 3.7 (testo 2), 3.8 e 3.9. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 3.10 (identica a 3.11), 3.23 e 3.31. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.45 e 3.59.

Con riguardo all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari che scaturiscono dalle proposte 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.12 e 4.14. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.16. Occorre valutare la quantificazione degli oneri per la proposta 4.18. Riguardo all'emendamento 4.19, occorre avere conferma che le disposizioni operano con le risorse previste a legislazione vigente. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 4.20 e 4.23. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 e 4.30. Occorre valutare i possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta 4.51. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.150 (già 4.52) e 4.53.

In riferimento all'articolo 5, occorre valutare la necessità di apporre la clausola di invarianza all'emendamento 5.5. Comportano maggiori oneri le proposte 5.14 e 5.0.1.

Con riguardo all'articolo 6, comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10 e 6.11. Chiede conferma della disponibilità delle risorse di cui alla proposta 6.150. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari per la proposta 6.151 (già 6.9). Relativamente alla proposta 6.0.150, occorre avere conferma che la soppressione delle autorizzazioni di spesa previste non determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO, concordando con la Commissione, esprime un avviso contrario per maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura sulle proposte 1.3 (testo 2), 3.4, 3.7 (testo 2), 3.8, 3.9, 3.45, 3.59, 4.16, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.150 (già 4.52), 4.53, 5.14, 5.0.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10 e 6.11.

Sugli emendamenti 3.10, 3.11, 3.23, 3.31, 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.5 e 6.150, esprime un avviso contrario in quanto dall'attuazione delle menzionate proposte derivano nuovi

o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

In relazione all'emendamento 4.51, si pronuncia in senso contrario per possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla disposizione ivi prevista, mentre sulla proposta 6.0.150 la valutazione di contrarietà è motivata per oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi di adeguata compensazione finanziaria.

Con riguardo all'emendamento 6.151, esprime un avviso contrario per inidoneità della prospettata copertura finanziaria sul cosiddetto FISPE, in quanto l'utilizzo del predetto fondo andrebbe a ridurre le risorse destinate ad altre iniziative governative per la realizzazione di interventi considerati parimenti prioritari per il Governo.

Su tutti i restanti emendamenti, concordando con la Commissione, comunica di non avere osservazioni da formulare.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), intervenendo in relazione alla proposta 6.151 (già 6.9), osserva che la contrarietà manifestata dal rappresentante del Governo presenta una motivazione di carattere prevalentemente politico.

Il sottosegretario FRENI, accogliendo il rilievo del senatore Manca, prospetta al riguardo l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 (testo 2), 3.4, 3.7 (testo 2), 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.23, 3.31, 3.45, 3.59, 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.51, 4.150 (già 4.52), 4.53, 5.5, 5.14, 5.0.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.150 e 6.0.150.

Sulla proposta 6.151 (già 6.9), il parere è di semplice contrarietà.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta del relatore.

La Commissione approva.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 febbraio.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) richiama le richieste di chiarimento già formulate in precedenza a proposito dell'emendamento approvato 1.10.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso contrario sull'ulteriore corso dell'emendamento 1.10, in quanto la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per la violazione dei divieti in questione al Fondo antibracconaggio ittico determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Poiché non vi sono richieste di intervento, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento approvato 1.10 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

Posta in votazione, la proposta risulta approvata.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita nuovamente il Governo a fornire la relazione tecnica sul provvedimento in

esame, per consentire alle Commissioni di merito di concludere l'esame e presentare il testo all'Assemblea, ove è calendarizzato per la settimana corrente.

Il sottosegretario FRENI fa presente che la verifica della relazione tecnica risulta ancora in corso, confidando di poterla depositare entro la settimana corrente.

Il PRESIDENTE, dopo aver segnalato che il provvedimento è stato da più parti sollecitato, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.5. 10[^] (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.5.1. 10ª(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 155 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

155ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[CANTU'](#)

indi del Presidente

[ZAFFINI](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di UNIPOL, Giovanna Gigliotti, amministratore delegato di UniSalute, accompagnata da Elisabetta Pugliese, responsabile policy unit of Institutional & Public Affairs, e, in rappresentanza dell'Associazione nazionale di sanità integrativa e welfare (ANSI), Flavio Tanzilli, presidente e coordinatore ufficio studi e Luciano Dragonetti, vice presidente e membro ufficio studi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [CANTU'](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute: seguito dell'audizione di rappresentanti di UNIPOL e audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale di sanità integrativa e *welfare* (ANSI)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 23 gennaio scorso.

La presidente [CANTU'](#) introduce il seguito dell'audizione dei rappresentanti di UNIPOL.

La dottoressa GIGLIOTTI interviene a integrazione della relazione svolta nella seduta precedente.

Segue una richiesta di chiarimento della senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP).

La dottoressa GIGLIOTTI ha la parola per la risposta.

La presidente [CANTU'](#) conclude l'audizione dei rappresentanti di UNIPOL. Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti dell'ANSI.

Hanno successivamente la parola il dottor TANZILLI e il dottor DRAGONETTI.

I senatori [MAZZELLA](#) (M5S) e [ZULLO](#) (FdI) intervengono ponendo quesiti, ai quali risponde il dottor DRAGONETTI.

La presidente [CANTU'](#) conclude l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza, la relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) segnala in primo luogo l'articolo 3 del decreto-legge n. 181, che integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche allo scopo di permettere all'autorità competente di chiedere al concessionario uscente un piano di investimenti, avente a oggetto, fra l'altro, misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati.

L'articolo 4-*sexies* modifica l'articolo 8 del Codice dell'ambiente, incrementando il numero massimo di componenti della Commissione VIA-VAS, nonché riguardo i compensi dei componenti della medesima Commissione e della Commissione PNRR-PNIEC.

Il comma 3 dell'articolo 5 precisa che l'adozione del decreto istitutivo della commissione per l'esame delle proposte sulla disciplina dei combustibili prevede il concerto con il Ministro della salute. È inoltre disposto che della medesima commissione facciano parte due rappresentanti del Ministero della salute. Ai componenti della Commissione non sono dovuti compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 7 prevede il concerto con il Ministero della salute per l'adozione della regola tecnica sulle reti di trasporto della CO2 catturata.

Il comma 3 dell'articolo 14 reca disposizioni circa la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021.

Il successivo comma 4 modifica la disciplina volta a garantire la continuità occupazionale del personale impiegato nella gestione di attività di maggiore tutela nei *contact center*, di cui all'articolo 36-*ter* del decreto-legge n. 48 del 2023.

Il comma 4-*bis* dispone in materia di costi imputabili al servizio di tutela, anche relativi al personale.

I commi 5 e 5-*bis* concernono l'addebito per il pagamento nell'ambito del servizio di vulnerabilità.

L'articolo 14-*ter*, comma 2, modifica il comma 1 dell'articolo 99 del Codice dell'ambiente, disponendo che criteri, modalità e condizioni per il riutilizzo delle acque reflue siano stabiliti con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto anche con il Ministro della salute.

L'articolo 14-*quater*, comma 1, prevede la nomina del Presidente della Regione Siciliana a Commissario straordinario per il completamento di una rete impiantistica volta a una gestione del processo di smaltimento dei rifiuti improntata alla protezione della salute pubblica e dell'ambiente. Il comma 6 disciplina relativa all'incarico di sub-commissario.

Il comma 1 dell'articolo 18 prevede misure di sostegno finalizzate al mantenimento dell'occupazione e al recupero della capacità produttiva nei territori della Regione Toscana di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) considera le disposizioni volte alla tutela dei clienti vulnerabili relative al mercato elettrico del tutto insufficienti a consentire una valutazione complessivamente positiva del decreto-legge in esame, specialmente in considerazione delle criticità in materia ambientale.

Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta della relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*), intervenendo in sostituzione del relatore designato, si sofferma in primo luogo sui profili di competenza del Protocollo oggetto del disegno di legge in titolo, a partire dall'articolo 4, riguardante le esigenze sanitarie dei migranti alle quali le autorità italiane non possono fare fronte nell'ambito delle strutture previste.

L'articolo 7 reca disposizioni relative al personale italiano operante in territorio albanese, mentre il paragrafo 3 dell'articolo 9 dispone per i casi di caso di nascita o morte nelle strutture oggetto del Protocollo.

In relazione al del disegno di legge, segnala che fra le autorità competenti ai fini dell'esecuzione del Protocollo, di cui all'articolo 3, comma 1, è compreso uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di confine.

L'articolo 5 comprende disposizioni volte all'assunzione di personale di amministrazioni pubbliche e di magistrati, nonché di personale sanitario per l'ufficio speciale di cui all'articolo 3, comma 1. Viene inoltre disciplinato l'intervento dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, autorizzato all'assunzione di personale.

Il comma 10 disciplina il trattamento di missione del personale inviato in Albania per l'attuazione del Protocollo.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) esprime innanzitutto dubbi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni recate dal Protocollo, nonché in relazione alle competenze del Consiglio d'Europa. L'accordo con il Governo albanese è stato inoltre oggetto di un esame approfondito da parte della Ragioneria generale dello Stato, la quale ha rilevato la totale assenza delle strutture necessarie al funzionamento dei centri di cui è prevista l'attivazione in territorio albanese. Tali carenze implicano spese ingenti per gli interventi infrastrutturali. L'impiego di personale italiano in territorio albanese e le necessità procedurali poste dalla disciplina in materia di immigrazione comportano a loro volta oneri di rilevante entità.

I contenuti del Protocollo pongono inoltre seriamente a rischio il rispetto dei diritti umani, in netta contrapposizione al tradizionale approccio italiano alla questione dei migranti.

Esprime pertanto la netta contrarietà del proprio Gruppo nei confronti del provvedimento.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) ritiene che la firma del Protocollo sia stata funzionale agli intenti propagandistici del Governo nel periodo del dibattito sulla legge di bilancio. Il complesso delle disposizioni in esame desta peraltro notevoli preoccupazioni per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, al punto da indurre a dubitare della sua legittimità al cospetto della disciplina internazionale in materia. Risulta inoltre evidente il costo eccessivo dell'operazione, posto a carico della finanza pubblica. Conclude esprimendo la valutazione contrario del proprio Gruppo.

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 788, recante disposizioni in materia di professioni pedagogiche ed educative, approvato dalla Camera dei deputati per il parere alla 7a Commissione. Specifica inoltre che la trattazione del provvedimento sarà avviata nella giornata di domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 155 del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

155a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del presidente LA RUSSA,
del vice presidente RONZULLI,
del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,07).

Si dia lettura del processo verbale.

TERNULLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulle accuse rivolte alla senatrice a vita Liliana Segre

***VERDUCCI (PD-IDP).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD-IDP). Signora Presidente, la ringrazio per aver accolto la richiesta del Partito Democratico e averci dato la parola fuori dall'ordine del giorno, ma è una questione che deve essere portata in quest'Aula.

Deve essere portata in quest'Aula una vicenda, inquietante nella sua enorme falsità, che riguarda la senatrice Liliana Segre e ci riguarda tutti per l'autorità morale che la senatrice Liliana Segre infonde a questa Assemblea, a questo nostro Senato della Repubblica. Gira da diversi giorni sui *social*,

ripetutamente, un video di Elena Basile, ex funzionaria del Ministero degli affari esteri, nel quale accusa la senatrice Segre, insistentemente, di lamentarsi e piangere solamente i bambini ebrei. Sono parole molto dure quelle che vengono rivolte alla senatrice Segre e le voglio qui riportare: «Cara signora, possibile che lei sia tormentata solo dal pensiero di bambini ebrei?» E ancora, paragonando addirittura la senatrice Segre all'atteggiamento dei nazisti, «molto buoni con i loro bambini nazisti; una morale che si rivolgeva solo agli ariani e ai bianchi», chiede alla senatrice: «Lei vuole imitarli?».

Signora Presidente, non possiamo lasciare sotto silenzio queste parole che hanno provocato lo sdegno di tutti i cittadini italiani. (*Applausi*). Lo sdegno per l'offesa a Liliana Segre, al suo sentimento, alla sua etica e al suo comportamento testimoniato in Senato e ancor prima fuori di qui, nell'incontro con le scuole e nel suo insegnamento alle nuove generazioni. Non c'è niente di più falso, Presidente, nelle affermazioni rivolte da Elena Basile a Liliana Segre.

Liliana Segre, con la sua forza e la sua semplicità, come fanno tanti colleghi che sono qui, che la conoscono e la ammirano, in questi giorni e in queste settimane di profondo tormento, dopo gli avvenimenti del 7 ottobre, ha parlato a più riprese dell'angoscia e dell'incapacità di riuscire a dormire, le ore sveglia, l'angoscia per quello che accade e, in particolare, dentro un conflitto terrificante, l'angoscia per la morte dei bambini. Sono parole di Liliana, signora Presidente, quelle che voglio citare adesso: «Provo pietà per tutti i bambini, che sono sacri senza distinzione di nazionalità e di fede, che soffrono e muoiono. Che pagano perché altri non hanno saputo trovare la via della pace». «Bambini uccisi per l'odio degli adulti, loro che sarebbero il futuro di popoli fratelli; non c'è notte che non stia sveglia, io che sono una nonna disperata»: queste sono le parole di Liliana Segre. (*Applausi*). E queste parole, questo monito, dicono l'enorme falsità che le si rivolge contro.

Mi conceda un altro minuto, signora Presidente, perché so di interpretare i sentimenti suoi e di tutta l'Assemblea. Voglio sottolineare l'offesa a Liliana Segre per questa falsità, per il paragone con il comportamento dei nazisti; lei, Liliana, sopravvissuta ad un campo di sterminio dove era stata condotta da bambina - come i bambini che muoiono oggi - a morire per la sola colpa di essere nata. Bambini che ancora oggi muoiono in tutto il mondo per la sola colpa di essere nati, senza alcuna ragione. Liliana Segre, che è sopravvissuta a quel campo di sterminio, ha voluto fare della testimonianza un insegnamento morale, etico, un insegnamento repubblicano, suggellato dal conferimento del titolo di senatrice a vita nel gennaio 2018, nell'anniversario delle leggi razziali, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che per questo non smetteremo mai di ringraziare. (*Applausi*). Una testimonianza e un impegno etico, morale, politico, civile che sono l'antidoto più forte all'odio che oggi corrode le nostre democrazie.

Signora Presidente, c'è una ferita molto grande che riguarda tutti noi. Liliana, sopravvissuta al campo di sterminio, oggi, nella nostra Repubblica di cui è senatrice a vita, è costretta a vivere sotto scorta per una gigantesca onda d'odio che le si riversa contro, per la sua testimonianza e per il suo impegno. Anche queste affermazioni di Elena Basile rinfocoleranno questo odio, a cui Liliana non ha mai dato peso, rinfancata - come sappiamo - dall'amore gigantesco della gran parte della nostra popolazione, in particolare delle nuove generazioni, e soprattutto per la tenacia della sua forza, che vede nella Commissione contro le discriminazioni, che con determinazione Liliana Segre ha voluto che questo Senato istituisse e che lei oggi presiede, uno strumento formidabile affinché quel passato e quelle discriminazioni non tornino mai più.

Signora Presidente, voglio concludere questo intervento con le parole pronunciate nella nostra Commissione da Liliana Segre solamente poche settimane fa, dopo i fatti del 7 ottobre: «voglio continuare a coltivare la speranza, la fiducia, dirò l'utopia. L'utopia di un mondo che ripudia la guerra e il terrorismo, che ripudia l'antisemitismo, l'islamofobia e ogni tipo di razzismo, ogni tipo di discriminazione, che contrasta l'odio con la cultura della pace, del confronto, del rispetto, della solidarietà». Sono queste le parole, signora Presidente, che faranno sempre di Liliana Segre un simbolo, il più amato, di cui si fregiano questa nostra Repubblica, questo nostro Senato, tutti i cittadini italiani. (*Applausi*).

[TERZI DI SANT'AGATA](#) (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA (*Fdl*). Signora Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola per dare un contributo semplice ma profondamente sentito a questa doverosa presenza e partecipazione all'affetto, alla dignità, al ruolo, allo straordinario esempio della senatrice a vita Liliana Segre, Presidente della Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza. Confesso che questa mattina, nell'aprire le rassegne stampa un po' prima di venire in Senato, non potevo credere ai miei occhi nel leggere la viltà e l'ignominia degli attacchi provenienti da una persona che non nomino, che è appartenuta a una carriera della quale ho avuto l'onore di far parte e di servire al meglio delle mie possibilità e dei miei convincimenti di servitore dello Stato. Questa mattina ho letto delle offese così volgari, false e ignominiose, che sono state riprese da alcuni importanti quotidiani: alcuni, pochissimi, e forse uno solo, quasi a favore di quelle vergognose accuse e osservazioni; altri, la quasi totalità del mondo dell'informazione, indignati quanto siamo noi oggi in quest'Aula per le cose che sono state dette contro un esempio straordinario di senso morale, di convincimento e di dedizione per tutta la vita alla conoscenza di quello che è avvenuto in quei terribili anni, durante la guerra, con la Shoah, lo sterminio di sei milioni di ebrei. Penso al suo impegno per la conoscenza, la reazione e affinché nel mondo, ma nel nostro Paese *in primis* - dato che siamo responsabili di quello che avviene in Italia - queste cose non si potessero più neanche pensare, travisare, falsificare, come viene ancora fatto da alcuni autorevoli organi di stampa che riportano delle frasi di una persona ormai senza più alcuna credibilità da molto tempo, da quando è chiaramente allineata su posizioni di disinformazione e di falsità.

Questa mattina, arrivando in 4a Commissione, non avendo alcun titolo per fare dichiarazioni da Presidente della Commissione, ho ritenuto informalmente di accennare a tutti i colleghi presenti il mio pensiero e di sondare quello che loro pensassero. Mi è stato richiesto da tutti di avviare i lavori in modo da poter esprimere ufficialmente la posizione di tutti coloro che erano presenti questa mattina e che rappresentavano la Commissione che ho l'onore di presiedere. La posizione che la Commissione ha espresso è un senso di fortissima partecipazione, affetto e ammirazione per la senatrice Liliana Segre (*Applausi*); in assoluto un'ammirazione, un affetto e un impegno a seguire il suo insegnamento, la sua *leadership*, quanto ha portato avanti ogni giorno, con un coraggio straordinario che dimostra come per lei non è quella frase che in un certo momento ha pronunciato il 7 o l'8 ottobre (mi è sembrato di essere vissuta invano). Lo fa ogni secondo con noi e continuerà a farlo - e confidiamo in questo, nel suo ruolo e nella sua guida - vivendo per una causa, per la giustizia, per affermare la dignità degli esseri umani, la dignità degli italiani che sono consapevoli di quello che è accaduto e che non deve più accadere.

È stato innanzitutto questo il senso di quanto espresso all'unanimità dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea e lo rappresento oggi con il mandato di tutti i membri della Commissione. (*Applausi*). Insieme a questo, c'è un senso di ammirazione e di impegno a seguire la senatrice Segre nella sua campagna anche da parte di alcuni di noi che sono membri della sua Commissione, a sottolineare il disgusto - mi consenta il termine - per le cose che sono state dette, sono parole che travisano non soltanto tutto quello che la senatrice Segre rappresenta, ma - come è già stato detto - che esprimono anche, a proposito dei bambini palestinesi - una frase è stata riportata da alcuni organi di stampa - la sua angoscia e il suo dolore per tutti i bambini che soffrono di un conflitto di cui è responsabile una forza terrorista che ha attaccato il 7 ottobre lo Stato di Israele in modo genocidario e inconcepibile. Il dolore che tutti avvertiamo con la senatrice Segre per la condizione dei bambini israeliani, palestinesi e di tutte le altre vittime di questi orrori, è stato espresso con convinzione e all'unanimità dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea e oggi voglio renderne testimonianza.

Vorrei aggiungere, a nome del Gruppo politico che rappresento, Fratelli d'Italia, che questo episodio si colloca in una orrenda campagna di disinformazione contro i valori sacrosanti dell'Unione europea e della Costituzione italiana; una campagna di disinformazione che ha delle radici, delle strategie, degli obiettivi ben precisi, che sono quelli di confondere sempre e costantemente, di ribaltare i tavoli, di invertire i ruoli fra vittime e carnefici. Le vittime sono gli aggrediti, sono gli israeliani quando sono stati aggrediti nella loro esistenza da forze che negano lo Stato di Israele e gli aggressori sono le forze

guidate - come sappiamo - da un importantissimo Paese, dalla regione in Medio Oriente che, attraverso la sua *longa manus*, i suoi *proxies* - come si dice - continuano a organizzare attacchi nei confronti dello Stato di Israele e, su scala ancora più vasta, nei confronti di molti Paesi occidentali. Gli aggressori sono le forze come quella di Putin, non a caso sostenute anche militarmente con forniture militari da *proxies* iraniani e addirittura da milizie iraniane, nell'azione, anche questa per molti versi con caratteri di sradicamento di un'identità, di una lingua, di una popolazione, di una Nazione che è la Nazione dell'Ucraina. Non voglio assolutamente confondere i due piani, che sono diversi. Oggi stiamo reagendo qui con queste dichiarazioni a un orrendo fatto di disinformazione avvenuto a danno della libertà di conoscere, del diritto di conoscere del popolo italiano e della nostra Nazione. È in tal senso che su questo aspetto specifico noi dobbiamo concentrare ulteriormente il nostro impegno politico - mi auguro in modo partecipato e consensuale - per lottare contro una disinformazione che diventa sempre più devastante e che continuiamo a trovarci dinanzi ogni giorno, di cui molti di noi fanno le spese, ma alla quale dobbiamo reagire con grande coraggio, dignità e volontà di riportare i fatti al loro posto e smettere di giocare e strumentalizzare voci malefiche di disinformazione, che vanno assolutamente condannate. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, anche a nome del Gruppo Forza Italia voglio esprimere la massima solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre per le volgari accuse che le sono state rivolte oggi sui giornali.

Come ricordava poc'anzi il presidente Terzi di Sant'Agata, il tema è stato affrontato anche in 4a Commissione e anche in quella sede ho esposto appunto la solidarietà, il sostegno e la condanna per quanto sta accadendo. Il presidente Liliana Segre è uno straordinario esempio di equilibrio, tolleranza, saggezza politica e quindi non merita quelle accuse. Credo che vada tuttavia rimarcato negativamente come taluni organi di stampa diano enfasi a tesi estremistiche che certamente non aiutano il dibattito politico a raggiungere quella serenità che sarebbe auspicabile. (*Applausi*).

[PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, non avrei mai pensato di dover intervenire su una questione del genere, soprattutto a pochi giorni dalla commemorazione della Giornata della memoria e a pochi giorni dalla tristissima data del 30 gennaio, che segna l'anniversario della deportazione al campo di Auschwitz della presidente Segre, Presidente della nostra Commissione, ovviamente. Solo pochi giorni fa siamo stati con la Commissione, con il Presidente del Senato, con il sindaco di Milano e con il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana al binario 21, perché proprio lì la senatrice Segre ha voluto che ci fossimo tutti e soprattutto lei è stata disponibile ad esserci, per testimoniare e per farci da Cicerone durante la visita, un Cicerone ovviamente molto speciale.

Le parole che sono state pronunciate dalla signora Basile, soprattutto visto che è un'ex ambasciatrice, sono di una gravità inaudita, doppiamente gravi da un punto di vista sia umano che storico. Liliana Segre è innanzitutto una persona che ha sofferto molto e che sta continuando a soffrire, ancora di più in questo periodo, dal 7 ottobre scorso, come lei stessa continua a ripetere. Lei dice - come è stato ripetuto più volte - di avere l'impressione di essere vissuta invano, prima per quello che le è capitato quando, solo tredicenne, è stata deportata nel campo di concentramento di Auschwitz assieme al padre, che purtroppo lì ha perso la vita; e poi perché, nonostante abbia scelto, quando è diventata nonna, di cominciare a testimoniare pubblicamente la tragedia che ha vissuto, ha lavorato tanto con le scuole e ha lavorato tanto nella società civile per sensibilizzare e per portare avanti la memoria.

Lei non ha vissuto invano. Sono vane le parole di chi l'ha attaccata stupidamente. (*Applausi*). Accostare il pensiero di un'ex deportata, di una signora, ancor prima che una senatrice, al nazismo, dicendo che anche i nazisti avevano a cuore i loro bambini, ma solo i loro e non quelli degli altri, è follia. La senatrice Segre più volte ha ripetuto nelle interviste e anche nella nostra Commissione che è molto addolorata per la tragedia che stanno vivendo, in quella zona del mondo, in particolare i bambini. La parola "ebrei" io non l'ho mai sentita e sfido chiunque a dire che l'abbia mai pronunciata.

(Applausi).

Mi auguro che, come ha chiesto il figlio Luciano - ho letto le dichiarazioni sulla stampa e ho avuto il piacere di conoscerlo - la signora Basile si scusi, non tanto per evitare una querela, che immagino dovuta, ma proprio per una questione di dignità personale.

Quindi un grande saluto affettuoso alla senatrice Segre, a cui voglio molto bene e a cui immagino che tanti di noi vogliano bene. *(Applausi).*

[PAITA](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA](#) *(IV-C-RE)*. Presidente, questa mattina ho inviato una lettera a tutti i membri della Commissione antidiscriminazioni. Mi rivolgo in particolare alla vice presidente Mieli e al collega Verducci, che seguono costantemente i lavori di questa Commissione. Ve la voglio leggere.

«Carissimi, da un anno insieme sediamo sugli scranni della Commissione antidiscriminazioni, con l'onore più alto di essere presieduti da Liliana Segre.

Credo che proprio per questo dobbiamo tutti insieme sottoscrivere questa lettera per far sentire la nostra totale vicinanza ad una donna che quotidianamente e da sempre, con la sua storia e con le sue parole, è testimonianza dei valori più alti della Repubblica. Le frasi pronunciate da Elena Basile, due volte capo missione in Belgio e in Svezia con il grado di ministro plenipotenziario, contro la senatrice Segre sono di una gravità inaudita, prive di alcun fondamento e offendono non solo la senatrice Segre, ma tutti noi.» *(Applausi)*. «È per questo che credo sia necessario che la politica, le istituzioni e i membri della Commissione antidiscriminazioni, prima di tutti gli altri, si stringano tutti intorno alla senatrice Segre per stigmatizzare senza se e senza ma queste dichiarazioni profondamente offensive, che colpiscono al cuore tutta la nostra comunità. Cara Presidente, chi colpisce lei, colpisce tutti noi.»

(Applausi).

Vi prego di sottoscrivere questa lettera della Commissione perché noi abbiamo un compito alto.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 10,35)

(Segue PAITA). Liliana Segre ha sempre garantito all'interno della Commissione un lavoro egregio e pienamente rispettoso dei principi democratici e costituzionali. Credo che le si debba immediatamente inviare questa lettera e immediatamente chiedere una convocazione della Commissione antidiscriminazioni per far sentire alla presidente Segre la vicinanza di tutta l'Assemblea del Senato e - fatemi dire - di tutta la Repubblica italiana. *(Applausi)*.

[PATUANELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, anche da parte nostra vi è ovviamente la massima, la più ampia e pura solidarietà nei confronti della senatrice Segre. Simbolicamente sottoscriviamo immediatamente la lettera che ha appena letto la senatrice Paita. Credo che le farneticazioni dell'ex ambasciatrice Basile si commentino da sole. La senatrice Segre è un fulgido esempio, è una mente lucida non soltanto perché è il quadro vivente di un dramma che molti hanno purtroppo vissuto, ma anche per quello che oggi ci regala, per la sua lucidità, la sua forza e la sua capacità di indicarci un orizzonte di pace e di tolleranza.

Credo che le parole che ha dovuto subire oggi siano assolutamente inaccettabili. Leggo le parole che la senatrice Segre ha pronunciato a fine gennaio all'Università di Milano: «Ricordo la Shoah tutti i giorni. In Medio Oriente è la notte dei tempi, no alle vendette. Non ci dormo». Parla di tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo in quei territori e di tutte le guerre del pianeta.

Continuiamo quindi, da parte nostra, a seguire l'esempio della senatrice Segre, a cui va il nostro più caro abbraccio. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, vorrei sottolineare e ringraziare il collega Verducci che oggi ha posto il problema. Lo ringrazio e mi ritrovo molto in quello che lui ha detto.

Vorrei sottolineare la mia solidarietà e quella del mio Gruppo alla senatrice Segre e non solo perché fa parte del Gruppo Misto, ma per la sua storia, per quello che rappresenta per tutti noi, con la sua

testimonianza e con i valori che ha espresso e ha portato in questo ramo del Parlamento. Sottoscrivo anch'io, e non solo simbolicamente, quanto proponeva la senatrice Paita. Come proposto dal senatore Verducci, vorrei anch'io che su tali questioni ci fosse una discussione aperta e che essa avvenga non solo in modo sporadico. Auspico che il Parlamento trovi il momento per poter discutere, perché l'odio che si sta seminando dentro il Paese va subito interrotto. Il Parlamento, quindi, deve discutere ed essere in grado di respingere accuse infamanti nei confronti di una persona che ha rappresentato e rappresenta degnamente tutto il nostro popolo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Magni.

Mi associo ai giusti argomenti e alle parole che sono emerse, in maniera direi unanime, da parte di tutti i Gruppi. Abbraccio la senatrice Segre, che speriamo di vedere presto in Aula e a cui rivolgiamo un saluto. *(Vivi e prolungati applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Porto Romano» di Fiumicino, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Sulla scomparsa di Maria Fida Moro

PRESIDENTE. Colleghi, ho una notizia purtroppo luttuosa: è morta la ex senatrice Maria Fida Moro, che commemoreremo in un'altra seduta, ma alla quale vogliamo rivolgere adesso un pensiero deferente e qualche attimo di silenzio. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio)*. *(Applausi)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (Relazione orale) (ore 10,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 808.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Garavaglia. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghe e colleghi, qualche considerazione sulla riforma sulla base della mia esperienza personale. Io ho avuto tre processi e quattro assoluzioni. Ovviamente di queste quattro assoluzioni non avrete letto o saputo nulla, mentre all'inizio, durante i processi, vi erano pagine e pagine di giornali, servizi ai TG e nei *talkshow*, richieste di dimissioni. Ecco, mai dimettersi - se si ha la coscienza a posto, ovviamente - perché sarebbe ammettere una colpa, anche se è dura, molto dura.

I tre processi li ho affrontati quando ero assessore al bilancio con l'amico Roberto Maroni, in Regione Lombardia: due presso la Corte dei conti, nei quali sono stato assolto, l'ultimo il mese scorso (anche in questo caso nessuno ha saputo niente), e un processo penale durato sette anni. Assolto con formula piena in primo grado, il pubblico ministero fa appello senza una riga di motivazione aggiuntiva, un atto quasi burocratico, quasi una cattiveria inutile, però costosa per me e anche per lo Stato. Assolto ovviamente anche in appello.

Ma perché sono andato a processo? Era l'ottobre del 2015, stavo andando a Palazzo Chigi da Renzi, allora Presidente del Consiglio, per parlare di legge di bilancio per conto delle Regioni (ero coordinatore del bilancio di tutte le Regioni). Squilla il telefono e mi viene detto: «Pare che ci sia un avviso di garanzia per te». Dico al tassista di girare e torno a Fiumicino diretto a Linate. Atterro a Linate e trovo il delirio: il mio nome è su tutti i giornali e in televisione, con accuse stranissime. Il mio nome è associato a gare truccate, addirittura tangenti, e io non sapevo nulla, non mi era stato notificato nulla. Scoprirò poi che, mentre ero in aereo, fin dalla mattina presto, fuori dal tribunale di Milano venivano distribuite copie dei fascicoli, centinaia e centinaia di pagine, nei quali c'era una pagina e mezzo che riguardava me. Funziona così, dicono.

Arrivo alla sede del governo regionale e finalmente scopro il capo di imputazione: concorso in turbativa d'asta finalizzato al traffico di influenza. Confesso che, ancora oggi, non ho capito bene cosa vuol dire. Il processo nasce da due intercettazioni. La prima: ero a casa mia. Suonano il campanello due volontari di un'associazione di quelle che trasportano i malati gratis in ospedale. Mi chiedono se

sapessi qualcosa di una gara per i dializzati in Lombardia. Io rispondo di non sapere niente, ma che avrei chiesto all'assessore competente. Chiamo dunque l'assessore competente, gli chiedo se sa qualcosa di quella gara, lui risponde che non sa niente. Risultato: concorso in turbativa d'asta, per questa telefonata. Va bene, ne prendiamo atto, ma tutto il mio intervento sul tema si limita a questo.

Attenzione, veniamo alla seconda intercettazione, alla pistola fumante. Qualche giorno dopo leggo un articolo dell'Espresso, il cui titolo parlava della gara per i dializzati che era a rischio. Mi sembra un argomento interessante. Giro perciò il titolo dell'articolo, via messaggio, a un dirigente della Regione. Ebbene, nelle intercettazioni questo messaggio diventa una mia dichiarazione. Il titolo dell'articolo diventa una mia dichiarazione: incredibile.

Ricordo che, durante l'interrogatorio di garanzia, quando feci vedere al pubblico ministero l'articolo dell'Espresso, questi si girò, guardò i finanziari che avevano istruito la pratica e li fulminò con lo sguardo. Io mi dissi, allora, che la questione finiva lì. Invece, forse per il mio ruolo così importante in Regione, sono stato rinviato a giudizio, nonostante la pistola fumante fosse ovviamente scarica.

I processi ingiusti fanno male. Fanno molto male, al corpo e alla mente. Pensate che da quel giorno, ottobre 2015, mi sveglio tutte le notti alle ore 4,35, minuto più, minuto meno. Mi scuso perciò con i colleghi se a volte mando *mail* a orari improbabili, il motivo è questo.

Signor Presidente, concludo con una osservazione sul concetto di garantismo. Il garantismo è qualcosa di diverso dal dire semplicemente: attenzione, oggi capita a me, alla mia parte politica, domani può capitare a te e alla tua parte politica. No, è qualcosa di più, che riguarda i valori morali, che riguarda l'etica. Non si può volere il male di una persona: è una questione di etica. (*Applausi*).

Durante le vacanze di Natale, colleghi, sono andato a trovare il mio amico don Tiziano al carcere di Monza, dove fa il cappellano, senza fare foto. Consiglio a tutti e a tutte di fare, una volta all'anno, un giro in carcere senza fare foto, giusto per vedere com'è, per capire come non si possa volere il male di una persona. Certo, per chi ha subito la gogna mediatica e un processo ingiusto è più facile, ma un'esperienza come una visita in carcere aiuta a capire.

Faccio un esempio estremo, ai fini della comprensione. Penso a Davigo che ha dichiarato che un innocente, a volte, è solo un colpevole che l'ha fatta franca. Oppure, ancora, che i suicidi in carcere sono effetti collaterali. Ebbene, io sono garantista anche verso Davigo. Perché il garantismo è appunto non volere il male di una persona.

Chiudo con una citazione: le fanno tutti, la faccio anch'io. Chiesero ad un matematico persiano, al-Khwarizmi, quale fosse, secondo lui, il valore di una persona. Rispose: se ha etica vale uno. Se è anche intelligente, vale dieci. Se è anche una bella persona, vale cento. Se poi è anche ricco, vale mille. Però, senza l'uno dell'etica, vale zero. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.

***FINA (PD-IDP).** Signor Presidente, intanto vorrei fare due premesse. La prima è rivolta al senatore Garavaglia che è intervenuto prima di me, che ha svolto un intervento in cui ha raccontato una vicenda personale che naturalmente rispettiamo: vorrei dire al collega che a noi capita spesso di andare in visita in carcere e ci capita di denunciare - lo abbiamo fatto anche in quest'Aula - il fatto che questo Governo creda poco alla funzione rieducativa della pena che è scritta e scolpita in Costituzione. Il senatore Garavaglia dovrebbe ricordare alla Presidente del Consiglio - che lui stesso sostiene - che la soluzione a tutto non è costruire nuove carceri (*Applausi*), ma gestire meglio quelle che ci sono e occuparsi del dolore di chi è condannato.

La seconda premessa, Presidente, è rivolta al ministro Nordio. Naturalmente saluto i rappresentanti del Governo e ne rispetto la presenza, ma le devo confessare un moderato sconcerto per l'assenza totale dal dibattito di ieri e di oggi in discussione generale del Ministro. Un'assenza che è un danno più a lui che a noi. Naturalmente questo non vuole non riconoscere la presenza in Aula del Vice Ministro, però era utile al Ministro - che dà il nome a questo provvedimento - ascoltare gli interventi dell'opposizione, ma anche gli interventi della maggioranza, perché delle due l'una: o si tratta di una "controriformetta" o giusto di qualche modifica (più che un topolino, una pulce prodotta dalla montagna) e allora va bene così e siamo d'accordo, oppure, dopo un pensoso anno impiegato sulle sudate carte per questa capitale riforma della giustizia, sarebbe stato utile sentire il bisogno di ascoltare il Senato della Repubblica; il

Senato della Repubblica, ministro Nordio, non la locanda di Frittolo. Probabilmente è per la debolezza del nostro intelletto: ho sentito spesso il Ministro dire nelle interviste che avverte la debolezza dell'intelletto dei suoi interlocutori. Probabilmente, la nostra debolezza di intelletto non l'ha convinta a fare qualche metro e raggiungerci. Allora, vorrei dire all'autoproclamato alfiere del garantismo e della presunzione di innocenza che sull'innocenza rispetto alla sua assenza qui non saprei dire, ma sulla sua presunzione sono abbastanza convinto oltre ogni ragionevole dubbio. (*Applausi*).

Eppure, il disegno di legge in discussione si caratterizza per la delicatezza delle norme su cui interviene. Non è un caso che abbia stimolato nei mesi scorsi un ampio e controverso dibattito. Io mi concentrerò su un punto, cioè sul merito dell'intervento di modifica del codice penale, nella parte in cui il disegno di legge propone di abrogare la fattispecie dell'abuso d'ufficio. Un reato che punisce pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio che compiono atti e fatti contrari al proprio ufficio. Un intervento di revisione normativa che arriva a valle, appunto, di una lunga discussione sui limiti della norma penale e sugli effetti della sua applicazione. In particolare, è un dibattito sollecitato giustamente dagli amministratori e dalle amministratrici locali, preoccupati di trovare la migliore formulazione e quindi la più opportuna applicazione in ambito giurisdizionale. Giusti e opportuni i richiami di sindaci e amministratori, da assumere però nella loro autentica volontà di restituire all'ordinamento ordine ed equilibrio, ovviamente mai da assumere come argomentazioni strumentali da porre alla base di decisioni sull'ordinamento penale, che, a voler essere eufemistici, sono discutibili.

È vero: la cronaca negli anni ci ha riconsegnato numerosi casi, senatore Garavaglia, di imputazioni per abuso d'ufficio, poi successivamente cadute; imputazioni che hanno fatto registrare numerose assoluzioni, che per questo hanno animato un dibattito molto acceso su opportunità e confini della norma. Va anche detto però che già le modifiche introdotte nel 2020 si erano incaricate di definire meglio la portata della norma penale e di ridurre la discrezionalità nell'individuazione delle condotte. Ma anche laddove questo intervento oggi fosse ritenuto dal Governo e da questa maggioranza troppo parziale, lo sforzo di ulteriormente precisare fattispecie relative all'applicazione dell'articolo 323 del codice penale avrebbe dovuto seguire una strada del tutto diversa da quella della totale abrogazione.

Perché a valle di questo lungo dibattito abbiamo capito che è convinzione diffusa e condivisibile che cancellare l'abuso d'ufficio genera piuttosto un'area grigia di sostanziale impunità per la violazione dei doveri d'ufficio, con grave nocimento per i principi di trasparenza e buona amministrazione dell'apparato pubblico. Lo hanno chiarito molto bene anche le numerose audizioni che si sono susseguite nel corso dell'*iter* parlamentare, anche alla luce delle quali, nel rispetto di un costruttivo ruolo di opposizione, abbiamo definito proposte emendative molto precise. Inutile dire che siano state erroneamente ignorate, sebbene avrebbero consentito di evitare di gettare il bambino con l'acqua sporca, nonché di evitare di generare una sostanziale eterogeneità dei fini. È stato già detto e lo voglio sottolineare: il Governo, con la cancellazione dell'abuso d'ufficio, non solo non eviterà che l'eventuale denuncia di notizie di reato dia avvio a un procedimento di indagine, ma farà di peggio. Si determinerà infatti uno spostamento delle attività di indagine su altre condotte penalmente rilevanti, ben più gravi e ben più gravose per inquirenti e indagati. Una eterogeneità dei fini, per l'appunto, che non accelera le attività della giustizia e non aiuta la certezza del diritto.

Tutto questo in un contesto europeo che va esattamente in direzione opposta. L'Unione europea lavora per l'introduzione di un regime di obbligatorietà per gli Stati membri sull'abuso d'ufficio, frutto anche della direttiva europea contro la corruzione, che vorrebbe una fattispecie di reato simile anche per il settore privato, addirittura. Anche per questo ci risulta che le istituzioni europee guardino a questo nostro dibattito con preoccupazione; un dibattito che sembra non tener conto dell'articolo 117 della Costituzione. Quindi non si tratta tanto di intervenire perché "ce lo dice l'Europa", ma perché ci conviene e ci è dettato dai nostri stessi principi costituzionali, fin dall'articolo 3 della Costituzione, cioè il principio dell'uguaglianza: è infatti evidente la disparità determinata dalla nuova norma tra cittadini che sono sottoposti al controllo di legalità da parte del giudice e chi ne sarebbe esonerato. Un coacervo, dunque, di violazioni dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario, e un danno per l'ordinamento penale e giudiziario, che non ne trae alcun beneficio.

Si tratta dell'ennesima decisione di un Governo che ha deciso in materia di giustizia una formula di

panpenalismo selettivo, da una parte ossessionato di parlare al proprio elettorato a suon di aumenti di pene - basti pensare ai *rave party*, questo "capitale" provvedimento di inizio legislatura - e, allo stesso tempo, anche pronto ad abrogare importanti norme di prevenzione della corruzione.

Siamo di fronte a una riforma tanto ideologica quanto modesta rispetto alle vere esigenze che la giustizia del nostro Paese esige. Siamo di fronte, a dirla tutta, semplicemente al punto di congiunzione tra premierato, autonomia differenziata e miniriforma della giustizia, che tutte insieme rappresentano il pieno compimento del cosiddetto "barattellum", una morsa a tre ganasce fatta di reciproca restituzione al proprio elettorato di provvedimenti che si pestano i piedi, che non si compongono, che costruiscono un nuovo disequilibrio nel sistema, in un Paese che avrebbe bisogno di un Governo che si occupi di altro, a partire dalle emergenze economiche e sociali; sanità e salari soprattutto. Questa è al fondo la ragione sociale di una presunta coalizione di Governo che non ha scrupolo di dividere l'Italia, di minare alle fondamenta la democrazia parlamentare e l'autonomia del Quirinale, e infine non si pone lo scrupolo di sguarnire il codice penale e l'autorità giudiziaria di fattispecie di reato importanti e strumenti di indagine necessari.

Sono state già dette molte cose, signor Presidente. Avrei potuto riassumere questo mio intervento con una sola frase, presa in prestito non da un "manettaro" o un giustizialista, ma dal professor Coppi. La presidente Bongiorno ricorderà che sto citando colui che ha difeso, con lei, Giulio Andreotti. La senatrice Ronzulli e i parlamentari di Forza Italia ricorderanno che sto parlando dell'avvocato di Berlusconi. Ebbene il professor Coppi ha detto una frase, una sola, che può essere scolpita a valle di questa discussione. La cito: «Non una grande alzata di ingegno. I pm indagheranno per corruzione». Queste sono le parole di Coppi. Ma potrei citare anche quelle di Giorgio Lattanzi, presidente emerito della Consulta, altro significativo, serio e vero garantista, che ha parlato di "spericolato azzardo". Noi ovviamente saremo contrari e voteremo in modo conseguente e lo faremo nella convinzione piena e consapevole che il garantismo è anzitutto un principio della sinistra democratica, ancor di più lo è in quest'Aula oggi, ancor di più lo sarà domani nel Paese per combattere questa sbagliata e dannosa riforma. Voi invece risponderete degli effetti di questo provvedimento e dovrete tornare maldestramente indietro, ancora una volta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.

[BERRINO](#) (*FdI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, siamo in periodo festivaliero, per cui, come sunto di queste sette ore di discussione, che sono durate anche di più della prima serata lunghissima del Festival di Sanremo, userei un paragone con una canzone diventata famosa, per dire che nel disegno di legge in esame oltre l'abuso d'ufficio c'è di più. Infatti, se lo andiamo a leggere, le norme in esso contenute sono tantissime: vi troviamo quella che tutti i Gruppi hanno evocato, quindi l'abolizione dell'abuso d'ufficio, l'abrogazione e la modifica della disciplina del reato di traffico di influenze, il divieto di acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, tra l'indagato e il suo difensore; la modifica del regime delle intercettazioni per quanto riguarda la pubblicazione; la modifica delle misure cautelari, con tutto quello che è stato detto anche in Commissione; l'esclusione, per tutta una serie di reati, della possibilità di proporre appello da parte del pm; le modifiche all'ordinamento giudiziario del regio decreto n.12 del 1941; l'incremento del ruolo organico della magistratura.

Si tratta, quindi, di tanti interventi forti. Peccato che in quest'Aula si sia parlato solo di uno di essi, come se fosse il fulcro della riforma della giustizia, che non si completa con il provvedimento che oggi stiamo per votare, come ha dichiarato anche il ministro Nordio durante la sua relazione che ha svolto non più di qualche settimana fa, quando ha spiegato le tappe che seguiranno.

Tuttavia, quello che ha più lasciato il segno nella discussione ampissima di ieri e di parte di questa mattina è ciò che è stato detto anche sull'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Mi fa piacere che ieri, nel suo intervento, la senatrice Fregolent abbia citato alcuni dati statistici del reato. Vorrei infatti ribadire che la scelta che si attua con l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, non è determinata dal fatto che si è arrivati a poche condanne e che quindi sarebbe inutile. Certo, è stato messo a nudo che in decenni non si è mai riusciti a cambiare radicalmente quell'ipotesi di reato, questo sì; tuttavia, a fronte di quell'1 per cento circa a cui ieri ci si riferiva, rimane il danno causato da tutti quei procedimenti che

poi o non sono arrivati a giudizio o hanno trovato come fine l'assoluzione. Ciò non tanto e non solo, come diceva anche il senatore intervenuto prima, per i danni che ho patito anch'io personalmente di procedimenti contro i politici, ma teniamo conto dei danni subiti dai cittadini per le migliaia di pratiche che sono rimaste bloccate dalla paura dell'abuso d'ufficio. Alcuni interventi di ieri, soprattutto della maggioranza, ma devo dire anche di Italia Viva, hanno ricordato come non sia un problema solo dei sindaci, ma della macchina amministrativa. La paura di essere denunciati e di subire un procedimento per abuso d'ufficio ha provocato problemi ai cittadini, che hanno trovato le loro pratiche ferme o denegate, perché quando si amministra un Comune, una Provincia o una Regione si corrono sempre meno rischi a dire un no piuttosto che un sì.

A quei cittadini chi ci pensa? Chi pensa a quel blocco dell'economia provocato dal blocco amministrativo che è ancora oggi conseguenza del reato d'abuso d'ufficio? Su questo ognuno può avere la sua idea, per carità, abbiamo anche apprezzato le giustificazioni, se così si può dire, giuridiche portate da chi è contro l'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Molto meno ho apprezzato - su questo bisogna tornarci, come abbiamo fatto in occasione della relazione del ministro Nordio - le offese inaccettabili mosse a chi vuole eliminare il reato di abuso d'ufficio. Ci è stato detto, ed è bene sottolinearlo e condannarlo ancora una volta, che la nostra sarebbe una politica classista. Ricordo tramite lei, signor Presidente, al movimento che si fa portatore di questa critica, che in un momento di difficoltà economica e di crisi sociale, invocare le lotte di classe è molto pericoloso e nessuno sa dove ci può portare continuare a cercare di comunicare ai cittadini, soprattutto a quelli che la crisi economica e sociale la vivono, che c'è un tentativo di lotta di classe nei loro confronti a favore di qualcuno e soprattutto a favore dei colletti bianchi e dei politici. Si sostiene che per difendere i politici noi faremmo stare più male i poveri: sono accuse gravissime a cui non possiamo non reagire. *(Applausi)*.

Altrettanto gravi sono le velate - ma neanche tanto, visto che sono stati fatti il nome, il cognome e il nome del documento - accuse al Governo e a Fratelli d'Italia di perseguire, nella loro riforma della giustizia, quello che era scritto nei documenti della P2 di Licio Gelli. Non è possibile evocarla ancora nel 2024 e che ci sia qualcuno che faccia politica seguendo i dettami di un documento del 1982, quando chi è al Governo non era ancora nato.

Signor Presidente, penso che sia il caso che all'interno della critica politica e tecnica su determinati provvedimenti non si ceda a evocare fantasmi del passato che non hanno più ragione di esistere, non hanno più nazionalità nella democrazia italiana. Altrettanto scorretto è il richiamo negativo di chi ha ricordato chi è dovuto scappare dall'Italia per raggiungere qualche spiaggia assolata del Sud del Mediterraneo. Sono veramente paragoni che non possono essere posti in questo Senato per il rispetto di tutti e ancor più devo dire che non si può e non si deve, a tutela di chi critica l'abolizione dell'abuso di ufficio e altri provvedimenti contenuti nel decreto Nordio, evocare la figura di Giovanni Falcone, che è un patrimonio di tutti e non di qualcuno in particolare. *(Applausi)*. Non ci si può abbassare a evocarlo per sostenere le ragioni di qualcuno contro le ragioni di qualcun altro.

Un'altra accusa da rispedire al mittente, cari colleghi, sempre attraverso il Presidente, è quella che è stata mossa a questa maggioranza e a Fratelli d'Italia in questo caso, ovvero quella di usare leggi importanti come questa come mercimonio, come se ogni parte di questa maggioranza avesse qualche cosa da fare alle spalle dei cittadini che ci hanno votato. Invito, attraverso di lei, Presidente, i colleghi della minoranza ad andarsi a leggere il nostro programma elettorale, in particolare l'articolo 3 del programma di coalizione, dove tutto quello che stiamo votando era scritto e siamo stati votati perché era scritto in quel programma. A differenza vostra, noi non facciamo i patti di Governo dopo che siamo stati eletti. Noi con i cittadini i patti li facciamo prima e ci sottoponiamo al loro voto con quel programma che oggi puntualmente stiamo rispettando *(Applausi)*, senza nessun mercimonio, senza nessun "ti do la mano, tu mi dai questo e io ti do quello", senza dire che i 90 voti o 100 che saranno di oggi valgono i 90 o 100 voti della scorsa settimana. Noi non siamo così. Come ho detto l'altra volta, siamo tutti uomini e donne libere di scegliere quello che vogliamo e lo abbiamo fatto mettendolo nel programma di Governo. Quindi trovate altri argomenti per criticarci.

In ultimo, non pensate che debba essere tutelato il cittadino che, estraneo a qualsiasi indagine, si trova

sui giornali per soddisfare la curiosità pruriginosa di qualcheduno, mentre non c'entra nulla con le indagini in corso? Non pensate che la tutela della sua *privacy* valga molto di più, non dico della libertà di stampa, ma della volontà di qualcheduno di sapere gli affari di tutti, quando questi affari sono puliti e nulla c'entrano con le indagini? Noi pensiamo di sì.

Per questo e per tutta un'altra serie di argomenti siamo molto favorevoli a questo disegno di legge, che - ripeto - è frutto della nostra libertà e non del nostro mercimonio. Libertà che abbiamo messo per iscritto, sottoponendoci al giudizio dei cittadini. A proposito di questo, visto che ieri qualcheduno ha chiuso l'intervento dicendo che presto i cittadini ci chiederanno il conto, vi ricordo che noi preferiamo il conto al ritorno di Conte. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, solo qualche parola. C'è stata una lunghissima discussione generale... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Lasciate parlare con più tranquillità la senatrice Bongiorno.

BONGIORNO, *relatrice*. C'è stata una lunghissima discussione generale, che ho seguito con grande attenzione. Aggiungo soltanto piccole repliche. Visto che questa discussione si è dilatata tanto, probabilmente avrebbe avuto anche senso soffermarsi sulle varie norme e non soltanto sull'abuso d'ufficio. Ci sono una serie di norme in tema di inappellabilità, informazioni di garanzia, intercettazioni, misure cautelari. Invece ci si è soffermati solo sull'abuso d'ufficio, perché è il tema dei temi. Ho sentito anche evocare più volte il professor Coppi, la tesi del professor Coppi, la tesi di Giulia Bongiorno. Allora, visto che evocate le tesi, almeno la do io la mia tesi, anziché farmi evocare da altri. Ho in qualche modo espresso perplessità sul fatto che, a seguito dell'abrogazione... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Vi pregherei di rivolgervi verso la Presidenza e di lasciare un po' più di serenità a chi interviene. Prego, senatrice Bongiorno.

BONGIORNO, *relatrice*. Ho espresso perplessità sul fatto che, abrogando l'abuso d'ufficio, ci possano essere dei pm che, pur di indagare, contestano dei reati più gravi, come corruzione o turbata libertà degli incanti? Sì, l'ho fatto. Ho detto anche che ci sono vuoti di tutela possibili? Sì, l'ho fatto. Ma, attenzione, in Commissione abbiamo fatto una serie di audizioni e non c'è stato un audit, uno solo, che abbia detto che la norma va bene così com'è. Cosa avevamo davanti come alternativa? O non fare nulla e lasciare una norma che tutte le persone che la esaminavano, di destra, di sinistra e di centro, guarda caso anche i vostri amministratori, dicevano che non va bene; oppure abrogarla e aprire un tavolo che rivedesse anche gli altri reati della pubblica amministrazione, eventualmente per colmare le lacune. Questa era l'opzione che avevamo davanti.

Qualcuno aveva provato a cambiare il reato di abuso d'ufficio? Sì. Quelli non giovanissimi ricordano che esisteva l'abuso innominato d'ufficio; si facevano 800 processi e si vincevano tutti. Allora si è detto: cambiamolo. E l'abbiamo cambiato. Ma anche l'abuso d'ufficio è stato oggetto di una serie di critiche, nuove formulazioni e nuovi fallimenti. Quindi l'opzione era: esiste una nuova idea di abuso d'ufficio? C'è qualcuno in quest'Aula che ha un tecnico che ci dà questa formula vincente?

Io sono stata la prima a dire sui giornali, in Commissione, in tutti i miei interventi, che qualcosa effettivamente serviva. A quel punto, però, se nessuno ha avuto questa idea geniale, era corretto lasciare una norma che non andava? Un reato che non va, non va; un reato che non va, è un reato che va abrogato. *(Applausi)*. Si è trattato quindi di una scelta corretta.

Detto questo, tutti i vari interventi hanno continuato a soffermarsi solo ed esclusivamente su questa abrogazione. Diamo atto che in Commissione è stato approvato un ordine del giorno, che sarà sottoposto all'Assemblea, in cui si evidenzia la necessità di una rivisitazione della materia. Ciò non significa guardare la materia e basta; significa osservare se alla luce della scelta fatta oggi, serve qualcosa per colmare tutele o per evitare interpretazioni estensive.

Credo quindi che la scelta sia stata la più equilibrata e ribadisco la mia posizione, senza che nessuno la interpreti: ci sono dei rischi, ma sarebbe stato più rischioso lasciare la norma così com'è. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a

Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

È pervenuta da parte del Partito Democratico la richiesta di deliberare, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, sulla proposta di non passare all'esame degli articoli.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei brevemente motivare la nostra richiesta di non passaggio agli articoli, che dipende dalle considerazioni che abbiamo svolto ieri in maniera approfondita e che riguardano, in particolare, la circostanza che noi riteniamo che con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio ci sia il rischio concreto di violazione di alcuni articoli della nostra Carta costituzionale. Mi riferisco in particolare all'articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza, e all'articolo 117, che impone al nostro ordinamento di conformarsi ai trattati e alle convenzioni internazionali. Riteniamo infatti che con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio in realtà si verranno a creare trattamenti differenziati, in ragione del tipo di potere posseduto dai cittadini italiani, perché non ci sarà più un adeguato controllo di legalità su chi esercita il potere pubblico e vi sarà quindi una violazione del principio di uguaglianza. Si tratta peraltro di tesi che noi sosteniamo sulla scorta anche di valutazioni di giuristi ben più esperti di noi.

Ho fatto riferimento anche all'articolo 117 perché, come ho detto ieri e ribadisco adesso, non solo noi riteniamo che venga violata la Convenzione di Merida che impone la punizione del peculato per distrazione internazionale, che con l'abrogazione dell'abuso d'ufficio viene eliminato, ma anche perché riteniamo che questo provvedimento entri in rotta di collisione con la direttiva europea che è in corso di approvazione e che impone agli Stati membri di dotarsi di una norma analoga alla fattispecie dell'abuso d'ufficio.

Per queste ragioni noi riteniamo che non si debba passare all'esame degli articoli.

[ROMEO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, solo per annunciare - immagino a nome di tutta la maggioranza - che ovviamente noi respingeremo la richiesta di non passaggio agli articoli.

Sinceramente siamo molto sorpresi; è comprensibile che ci sia dall'altra parte il fatto di non condividere alcuni argomenti che sono contenuti in questo disegno di legge o che magari se foste stati voi al governo, probabilmente sareste intervenuti in maniera differente, però chiedere il non passaggio agli articoli e, quindi, l'eliminazione di una norma, fondamentale richiesta da tantissimi sindaci, tra cui sindaci del Partito Democratico, sinceramente ci sorprende molto. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli NP1, presentata dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del disegno di legge, gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.100 (già 1.10), limitatamente alla lettera c), 1.101 (già 1.11), limitatamente alla lettera c), 1.29, 1.43, 1.44, 1.0.1, 1.0.2, 2.2, 2.148 (già 2.61), 2.156 (già 2.72), 2.155 (già 2.71), 3.0.100 e 3.0.101.

[LOPREIATO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, le vorrei chiedere una ulteriore riflessione sull'emendamento 1.4, che ha dichiarato improponibile. Da una prima lettura, effettivamente credo possa sembrare non pertinente, perché relativo a un conflitto di interessi; tuttavia, vorrei invitare a notare che l'articolo 1-*duodecies*, a pagina 30 del fascicolo, è relativo al traffico di influenze illecite di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale, quindi è assolutamente pertinente al disegno di legge i cui emendamenti ci apprestiamo a votare. Chiedo che, quantomeno per questa parte, sia posto in votazione e ne sia dichiarata l'ammissibilità.

PRESIDENTE. Senatrice, le ho dato doverosamente la parola, ma, come sa meglio di me, la decisione che ho appena annunciato, frutto dell'esame anche degli Uffici, oltre che mio, è inappellabile.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, non ripeterò tutte le argomentazioni che sono state svolte ieri a proposito dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio.

Il senatore Delrio ieri si è detto molto meravigliato del fatto che il dibattito su questo disegno di legge non sia normale. Non è normale perché c'è un vero e proprio muro della maggioranza, che non tiene in considerazione nessuna delle argomentazioni, neanche le più semplici e le più ragionevoli, della minoranza.

È una sensazione di anormalità che, da giurista, avverto ancora di più. Non è assolutamente normale che questa maggioranza non sia in grado di dare una risposta giuridicamente congruente dinanzi ai quesiti che vengono posti. Si dice che l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio è determinata dalla paura della firma? Si obietta, da questa parte, che nel 2020 è stato riformato il reato e non c'è più il sindacato del giudice penale su tutta l'attività discrezionale della pubblica amministrazione, che è riservata solo agli atti vincolati, da cui non residua un margine di discrezionalità? Rispondete! Perché c'è la paura della firma, tenuto conto di questa riforma? Silenzio, non c'è nessuna risposta.

Il reato di abuso d'ufficio si consuma in altri due modi: quando il pubblico amministratore viola il dovere di astenersi in presenza di un interesse personale. Dov'è la paura della firma? Rispondete! Silenzio.

Il reato si consuma in un altro modo: quando il pubblico amministratore, per motivi di odio o di ritorsione, abusa del suo potere per danneggiare i cittadini. Dov'è la paura della firma? Silenzio. C'è un silenzio totale, anormale. Non si riesce ad argomentare.

Si dice che ce lo chiedono i sindaci, ma il reato di abuso d'ufficio non riguarda solo loro, bensì i medici ospedalieri, i magistrati, i poliziotti e centinaia, migliaia di pubblici amministratori. Rispondete! Voi non rispondete! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Scarpinato, la invito a rivolgersi alla Presidenza, che le risponde.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, non rispondono a questa obiezione. Vi fate spiegare dai sindaci perché hanno paura della firma, tenuto conto che non c'è più il sindacato del giudice penale sull'attività discrezionale? Nessuna risposta.

A questo punto, non riuscendo a rispondere, neanche la presidente Bongiorno ha spiegato perché questo reato vada male. Non è vero che non ci sono state controproposte, perché sono state proposte le modifiche suggerite dal professor Tullio Padovani, ma non è stata espressa nessuna considerazione.

A questo punto, non potendo rispondere sulla paura della firma, ci sono le statistiche. Lo abbiamo sentito dire, ma qualcuno è andato a leggere lo studio delle statistiche che è stato fatto dalla Commissione giustizia? Sapete qual è il tasso medio di archiviazione di tutti i procedimenti in campo nazionale? Il 62 per cento. Vogliamo abrogare tutti i reati penali per cui c'è il tasso di archiviazione del 62 per cento? (*Applausi*). Sapete qual è il tasso di archiviazione per reati ambientali? Il 75 per cento! Li vogliamo abrogare? (*Applausi*).

Si ribatte che, però, l'abuso d'ufficio ha superato il tasso del 62 per cento. Sì, ma io, che sono un giurista e mi devo confrontare con dei giuristi, chiedo: quando è stato superato? È stato superato tutte le volte che il reato è stato riformato (ossia per quattro volte). Cosa succede quando un reato è riformato? Un certo fatto, che oggi è reato, a seguito della riforma non lo è più, quindi c'è un picco delle archiviazioni. È elementare. (*Applausi*).

Quando c'è stato un picco delle archiviazioni? Nel 2021, all'82 per cento, dopo che, nel 2020, è stato abolito il sindacato del giudice penale su tutta l'attività discrezionale. Certo che c'è stato un picco. Il fatto è che i cittadini ancora non lo sanno e continuano a illudersi che ci sia l'abuso d'ufficio per l'attività discrezionale, quindi fanno denunce che vengano archiviate.

Non è normale questo silenzio, né questa incapacità di controargomentare, che dimostra che non si tratta di un'azione di ortopedia giuridica, bensì di un atto ideologico di politica classista, che non ha

motivazioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Scarpinato, identico all'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

BAZOLI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo su questo emendamento perché è uno dei tanti che rispondono a un'obiezione che ha fatto in replica la presidente Bongiorno, della quale - devo dire - ho apprezzato anche l'onestà intellettuale con la quale è intervenuta ricordando le sue posizioni, che peraltro ieri avevo a mia volta riportato nel mio intervento in discussione generale.

La presidente Bongiorno ha ricordato quali sono state le sue perplessità, che peraltro condivido, dicendo che tutti gli auditi in audizione sarebbero venuti a suggerire ulteriori modifiche al reato di abuso d'ufficio, cosa che peraltro non è esatta, perché ricordo, a mia memoria, almeno due significativi auditi che han detto che il reato di abuso d'ufficio va bene così com'è: uno è Lattanzi, l'ex Presidente della Corte costituzionale, e l'altro è il consigliere Garofoli. Entrambi hanno detto che la modifica fatta nel 2020 va bene e lo hanno detto peraltro sulla scorta dei numeri che sono stati prodotti dal Ministero della giustizia, che attestano che dopo la riforma del 2020 ci sono state una riduzione molto rilevante dei procedimenti aperti e molte più assoluzioni. Le argomentazioni che ha appena portato il senatore Scarpinato sono evidenti e ovvie: c'è stata un'*abolitio criminis* implicita, per cui molti procedimenti si sono conclusi con archiviazioni o assoluzioni, perché c'è stata una riduzione della portata della fattispecie.

Non è tanto questo che mi interessa, quanto il tema di segnalare che l'emendamento 1.7 riproduce esattamente la proposta di riforma del reato di abuso d'ufficio che venne fatta dalla commissione Fiorella qualche anno fa e che venne redatta da quello che definisco il nume tutelare dei giuristi liberali e garantisti, che è il professor Tullio Padovani, accademico dei Lincei, che avanzò una proposta di riscrittura della fattispecie d'abuso d'ufficio. La proposta che fece era molto valida, ovviamente come quella in discorso, che tenta - e lo fa, secondo me, in modo molto efficace - di riscrivere in maniera ancora più tassativa, più chiara e meno ambigua, in modo da lasciare meno margini di interpretazione al magistrato che dovesse intervenire, le condotte e articolare in maniera chiara quelle da punire a titolo di abuso d'ufficio. Dà anche i titoli alle singole condotte: vi sono le condotte di prevaricazione, quelle più odiose, che rischiano di rimanere prive di sanzione penale, attivate da parte di chi ha un pubblico potere e prevarica il singolo cittadino. Vi sono poi le condotte di favoritismo affaristico, o le condotte di sfruttamento privato dell'ufficio, altre condotte odiose che rischiano di rimanere prive di sanzione senza una fattispecie come l'abuso d'ufficio.

Questo è un tentativo serio di affrontare la materia dell'abuso d'ufficio in maniera non ideologica, né per segnare una bandierina, ma per cercare di affrontare un problema - se ancora esiste - in maniera intelligente ed equilibrata; non l'abrogazione e poi si vedrà, magari facendo un tavolo per capire cos'è rimasto scoperto. Non si legifera così, ma cercando di capire l'impatto di una scelta così rilevante come l'abrogazione di una norma penale e di introdurre i correttivi da subito. Non si può legiferare in questo modo, prima togliendo e poi preoccupandosi eventualmente di intervenire. Questo è quindi uno dei

primi tentativi che abbiamo fatto - e abbiamo sottoscritto l'emendamento della senatrice Cucchi, perché lo condividiamo pienamente - di provare ad affrontare in maniera seria una questione che invece è affrontata dalla maggioranza in maniera molto ideologica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Adesso avrà luogo un voto segreto. Ringrazio per la collaborazione il Capogruppo del MoVimento 5 Stelle, con cui abbiamo definito il numero di votazioni - saranno diciassette - con voto segreto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi. Brusio)*.

Colleghi, capisco che vogliate contrastare chi ha detto che c'era troppo silenzio, ma non fate troppo rumore.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alle parole «*le lettere a), b)*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.100 a 1.103.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole «*lettera a)*».

(Segue la votazione).

Scusate, annullo la votazione, perché vedo che il senatore Bazoli mi sta facendo cenno di voler intervenire.

BAZOLI (PD-IDP). Sì, signor Presidente, avevo alzato la mano per tempo. Probabilmente non se n'è accorto.

PRESIDENTE. Sa che alzare la mano può essere pericoloso? *(Ilarità)*.

BAZOLI (PD-IDP). Ho alzato il pugno!

Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, ci tenevo a intervenire perché anche questo è, secondo noi, un emendamento quantomeno interessante da discutere, se ci fosse ovviamente la disponibilità ad affrontare in maniera seria l'argomento e non ci fosse invece un approccio ideologico. Anche questo emendamento va a smentire la tesi che nessuno abbia provato, neanche in questa discussione, a riscrivere il reato di abuso d'ufficio.

Questo tentativo va esattamente in quella direzione e io penso che sia particolarmente utile e interessante perché è la riproposizione in italiano di una norma tratta dal codice penale francese, che è l'interesse privato in atti d'ufficio. Secondo noi questa è una norma molto interessante, perché sanziona le condotte abusive dell'esponente dei pubblici poteri con una sanzione non detentiva, ma con la multa per le condotte generiche, salvo che dalla condotta sia derivato un danno per la pubblica amministrazione, nel qual caso, invece, si applica una sanzione detentiva.

Questo emendamento che abbiamo proposto come oggetto di discussione ovviamente non è stato degnato neanche di una minima discussione, di una volontà di provare a interloquire né in Commissione né in quest'Aula. La cosa interessante è che queste condotte - e in questo caso riprendiamo precisamente una previsione del codice penale francese - non sono punibili se sono commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione. Con questa norma si prevede cioè una particolare esimente che si applica in particolare esattamente ai pubblici amministratori. Secondo noi è un modo intelligente di provare a tenere insieme le esigenze e le preoccupazioni dei sindaci, che noi conosciamo e condividiamo, con la necessità di evitare di scardinare il nostro sistema di tutela dei cittadini nei confronti degli abusi della pubblica amministrazione.

Questo, infatti, è il rischio concreto. Voi continuate a ripetere la litania per cui utilizzate una specie di pretesto e di scudo dietro il quale vi nascondete per giustificare la vostra scelta (ce lo chiedono i sindaci), ma noi siamo legislatori e non possiamo accogliere *in toto* una richiesta senza aver cercato di capire qual è il suo impatto complessivo. Bisogna risolvere i problemi dei sindaci, ma senza scardinare l'ordinamento e questo è un tentativo secondo noi intelligente perché prende l'esperienza del codice penale francese, quindi di un ordinamento che ha già sperimentato e nel quale funziona una fattispecie di questo genere, in cui c'è un'esimente particolare per i pubblici amministratori.

Questo è un ulteriore esempio, ma ce ne saranno altri sui quali interverrò, di come, volendo, si può riscrivere la fattispecie di abuso d'ufficio tenendo in considerazione le esigenze, delle quali voi vi fate scudo come pretesto, perché il vostro obiettivo è un altro, cioè quello di lanciare un messaggio a una certa parte della opinione pubblica. Voi utilizzate il pretesto di cercare di andare incontro alle esigenze dei pubblici amministratori, ma va considerata anche la necessità di non lasciare sguarniti i cittadini nei confronti degli abusi dei pubblici poteri. Riteniamo pertanto che questa sarebbe un'ulteriore modalità per affrontare la questione in modo intelligente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.104 presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole «*lettera a)*».
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.105 a 1.20.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.21.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, non capisco perché non si mettano in votazione gli emendamenti successivi a quello che abbiamo appena votato, ovvero gli emendamenti 1.105, 1.106 e 1.107.

PRESIDENTE. Perché risultano preclusi in seguito all'approvazione della prima parte dell'emendamento 1.104.

SCARPINATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche alla luce dell'autorevole appoggio alla sua richiesta di intervenire da parte della collega che è seduta accanto a lei e che io stimo molto.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, questa norma sulla riforma del traffico di influenze è emblematica. La maggioranza è affetta da un'inerzia atarassica quando si tratta di fare una legge sulle *lobby* che ci chiede l'Unione europea (l'Italia è la sola, insieme ad altri due Paesi, di cui uno è la Slovenia, a non avere una legge sulle *lobby*) e poi fa una riforma del traffico di influenze che è un regalo alle *lobby*. Lo è in quanto si legalizza il traffico di influenze che viene svolto dai tipici galoppini elettorali, gli specialisti del voto di scambio, che in cambio dell'abuso d'ufficio... (*Commenti. Applausi*). Io sto argomentando.

PRESIDENTE. Non è possibile che quando parla il senatore Scarpinato protestiate, lasciatelo parlare. Lei però si accomodi, sto parlando io, si accomodi, li ho richiamati. La richiamo all'ordine; la richiamo all'ordine per la seconda volta. Stavo giusto difendendo il diritto del senatore Scarpinato di parlare senza interruzione. Prego, senatore Scarpinato, lei si rivolga però alla Presidenza, per favore.

SCARPINATO (M5S). Io argomento giuridicamente come funziona il voto di scambio. Il voto di scambio funziona così. *(Commenti)*. Non posso parlare.

PRESIDENTE. Mi rivolgo a lei, senatore Malan: dovrei richiamare all'ordine tutto il Gruppo, quindi chiedo a lei in quanto Capogruppo di intervenire. Grazie. Senatore Scarpinato, si avvii alla conclusione.

SCARPINATO (M5S). Veramente non ho neanche iniziato.

PRESIDENTE. Se non si avvia, non arriva.

SCARPINATO (M5S). Se mi interrompono, Presidente, che devo fare? *(Applausi)*. Mi fa parlare o no?

PRESIDENTE. Prego.

SCARPINATO (M5S). Come funziona il voto di scambio? In modo molto semplice: ci sono dei galoppini elettorali che... *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Forza! Senatore, la prego, vada avanti. Guardi, in televisione non si sentono le interruzioni, le sentiamo solo noi. Ho già richiamato all'ordine.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, le chiedo di riportare l'ordine nell'Assemblea, è suo dovere: mi faccia parlare! *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Scarpinato, richiamo all'ordine anche lei. *(Applausi. Commenti)*.

SCARPINATO (M5S). Io non sto facendo un'accusa politica, sto svolgendo un ragionamento giuridico. *(Commenti)*. Come si attua lo scambio elettorale? Ci sono dei galoppini che, in cambio di vari favoritismi da parte dei pubblici amministratori (assunzioni e licenze illegittime), portano i voti: è semplice. Ora, stabilendo che il traffico di influenze non si consuma più quando è finalizzato all'abuso d'ufficio, si favorisce il voto di scambio: è un argomento giuridico, non è un'accusa politica.

In secondo luogo, non si capisce perché è stato stabilito che il traffico di influenze si consuma se è finalizzato a far sì che il pubblico amministratore compia un atto contrario ai doveri d'ufficio con violazione di una norma che è il reato di corruzione propria. Ma per il reato di corruzione impropria, punito con otto anni di reclusione, cioè quando il pubblico amministratore compie un atto del suo ufficio, cosa accade? *(Applausi)*. Ve lo siete dimenticati? Se ve lo siete dimenticati, ce lo volete mettere o volete spiegare agli italiani perché questi lobbisti non devono essere puniti? *(Applausi)*.

Ancora, tutti i reati di corruzione (la corruzione propria, la corruzione impropria, la suddetta concussione) sono puniti quando c'è un'utilità qualsiasi, anche non patrimoniale. Per il traffico di influenze avete stabilito che il reato è punito soltanto se c'è un'utilità patrimoniale.

Volete spiegare agli italiani perché questo favore ai lobbisti? Noi non l'abbiamo capito! *(Applausi)*.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, voteremo a favore di questo emendamento, perché condividiamo le preoccupazioni che ha espresso il senatore Scarpinato. Forse non ve ne siete accorti, credo che in pochi abbiano letto e capito cosa stanno votando. Non vi siete accorti che questa modifica così puntuale del traffico di influenze produce effetti paradossali, perché si finisce per non punire più chi fa da intermediario tra un privato e la pubblica amministrazione, quando la condotta che si chiede all'intermediario di favorire per la pubblica amministrazione è appunto un abuso d'ufficio.

Ho fatto questo esempio in discussione generale: se do 15.000 euro a un faccendiere, perché parli con il suo amico dirigente tecnico del Comune, affinché mi rilasci un permesso di costruire che non sarebbe legittimo e per il quale non ho i requisiti (perché in zona sismica oppure perché troppo vicino a una spiaggia), ebbene, se tutto questo va in porto, cioè il faccendiere prende 15.000 euro e il tecnico rilascia il permesso in violazione delle norme, né il faccendiere, né il tecnico saranno più puniti (il faccendiere perché ha preso soldi, ma per un abuso d'ufficio che non è più punito, e il tecnico perché non c'è più l'abuso d'ufficio).

Vi pare sensato questo? Vi pare sensato, alla luce del fatto che il traffico di influenze illecito è stato introdotto nel nostro ordinamento su richiesta dell'ordinamento europeo, perché è un reato che anticipa la corruzione? Andare a colpire i faccendieri, che nell'80 per cento dei casi sono gli intermediari per atti di corruzione, significa andare a colpire chi favorisce la corruzione, quindi alzare la soglia di tutela nei confronti della corruzione. Voi, riducendo il perimetro di applicabilità del traffico di influenze,

allentate pesantemente di fatto la lotta alla corruzione. Non ve ne siete resi conto, ma è bene raccontarlo all'esterno. Questa è la ragione per cui voteremo a favore dell'emendamento del senatore Scarpinato. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo economico-sociale «Francesco Angeloni» di Terni, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*). Grazie agli studenti e grazie ai professori di essere venuti a trovarci. Spero sia istruttivo, dipende da noi. Chiaro? A buon intenditor poche parole.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808 (ore 11,53)

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, sono molto sorpresa che i colleghi - non dico chi ha fatto il magistrato, che evidentemente, agendo come ex magistrato, immagino conosca molto bene il senso di come applicare le leggi, ma soprattutto i colleghi del Partito Democratico - abbiano capito che cos'è il traffico di influenze, perché in tutti questi anni la critica rivolta alla norma era che veniva individuata in senso negativo, ossia in maniera talmente ampia che ci potevano rientrare tante categorie.

Ho sentito parlare delle *lobby* in quest'Aula, come sempre viene fatto in Italia, cioè con disprezzo, quando la parola *lobby* viene dall'inglese e dal corridoio di Westminster, dove i portatori di interessi propongono emendamenti ai parlamentari alla luce del sole, in maniera molto trasparente.

La trasparenza è infatti l'elemento che rende una proposta chiara per chi la fa e per chi la riceve. Chi le parla ha proposto, nella sua prima legislatura, nella sua seconda e anche in questa, che è la terza, una legge sulle *lobby*. Ricordo che, avendo noi una norma come il traffico delle influenze, le società lobbiste - in cui molti ex parlamentari lavorano: incontro molti ex parlamentari del MoVimento 5 Stelle e del Partito Democratico che mi vengono a proporre loro clienti, con i loro emendamenti, in modo del tutto legittimo - rischiano di essere considerate persone che hanno in qualche modo influenzato la decisione e quindi di essere incriminate nell'incertezza normativa.

Per questo, proprio perché la parola *lobby* ha un significato negativo solo nel nostro Paese e non nel resto del mondo, ho sempre pensato che una legge trasparente su chi fa cosa potesse costituire un elemento di chiarezza per dare a tutti la possibilità di essere intermediari di portatori di interesse. A parte alcuni che ovviamente hanno la scienza infusa tutti gli altri, che come colleghi sono molto più modesti, hanno bisogno di emendamenti che quasi sempre arrivano da portatori di interessi. Gli emendamenti che però poi presento, li trovo presentati anche da tutti i Gruppi, anche da quelli che in quest'Aula hanno così violentemente tuonato contro le *lobby*. (*Applausi*). Sarà un caso. È sicuramente frutto del caso.

Proprio perché è frutto del caso, non volendo che il caso sia così severo alcune volte e invece così generoso altre, mi sembra opportuno votare contro questo emendamento, che non serve a fare chiarezza e ad evitare la corruzione, ma a tenere sempre tutti in un limbo di grigiore; non sia mai che un giorno ci sia un'indagine *ad hoc* (che in questo Paese non è mai avvenuta, mai)! (*Applausi*). Non sia mai che in questo terribile grigiore si possa conservare un certo potere per colpire al momento opportuno un certo avversario politico. Per questo noi voteremo orgogliosamente no. (*Appalusi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo solo per dire pubblicamente che noi voteremo a favore dell'emendamento 1.21, visto che la votazione sarà a scrutinio segreto, anche perché l'intervento del senatore Scarpinato mi ha convinto ad esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.21 da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto della

prima parte dell'emendamento 1.21, presentato dal senatore Scarpinato, fino alle parole «*la lettera b)*».
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.22.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, annuncio il nostro voto contrario. Con l'emendamento 1.23 si fa un salto indietro rispetto alla riforma del 2020, quella che venne approvata dal Governo giallorosso e che noi condividiamo, perché - a nostro avviso - ha messo a posto la questione. È quella riforma che ha tolto dalla fattispecie del reato di abuso d'ufficio il controllo di legalità sull'attività discrezionale della pubblica amministrazione e, quindi - come dicevo ieri - sull'attività *latu sensu* politica. Riteniamo, quindi, opportuno non tornare a quella fattispecie. (*Applausi*).

[SCARPINATO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 1.23 vuole mantenere in vita il reato di abuso d'ufficio per una semplice fattispecie, e cioè quando il pubblico amministratore violi il dovere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di altri. È il minimo indispensabile, tenuto conto che abbiamo una legge sul conflitto di interessi che varie istituzioni ritengono molto manchevole e non c'è la paura della firma.

Vorrei capire perché non dobbiamo prevedere l'abuso d'ufficio per i casi di palese conflitto di interesse. Vorrei capirlo io e vorrebbero capirlo tanti italiani. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Sull'emendamento 1.23, da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.109, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.109, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, con questo emendamento introduciamo una serie di fattispecie di reato che intendono rafforzare il segreto degli atti del processo, che in realtà - dobbiamo dirci la verità - in questo momento in Italia è un vero e proprio colabrodo. Introduciamo quindi il reato di rivelazione e pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate; di rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale; di accesso abusivo ad atti del procedimento penale; di detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti; di rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni.

Sono tutti fenomeni cui purtroppo assistiamo quotidianamente, che non soltanto incidono pesantemente sulla onorabilità delle persone e sull'esercizio del diritto di difesa, ma in realtà finiscono anche con il costituire una forma di pressione nei confronti del giudice. Infatti, gli atti che vengono fraudolentemente pubblicati finiscono per rafforzare la tesi dell'accusa. Sono le carte che noi leggiamo pedissequamente pubblicate sui giornali, nonostante dovrebbero essere coperte dal segreto e nonostante siano nelle mani di pochi soggetti. Il giornalista che riceve quelle carte non può riceverle da molte fonti: evidentemente è chi ci sta lavorando che gliel'ha consegnate, e vado per logica. Ebbene, quelle notizie così pubblicate finiscono con il rafforzare presso l'opinione pubblica e, fatalmente, anche presso il collegio giudicante, quella che è una tesi di parte, nel senso che sono tesi che non hanno possibilità di essere controbilanciate dalla lettura degli stessi fatti da parte della difesa.

Io utilizzo questa occasione anche per respingere la tesi di chi parla di norme bavaglio. Qui non è in discussione l'informazione, ma è in discussione la corretta informazione dell'opinione pubblica. Faccio un esempio che può valere per tutti. Recentemente, una quarantina di professori di diritto tributario del nostro Paese (quindi, non pochi soggetti) è stata prosciolta dall'accusa di aver venduto i concorsi delle cattedre di diritto tributario. Erano, e sono, persone molto importanti, tra i quali il compianto professor Augusto Fantozzi, uno dei più importanti fiscalisti italiani, che purtroppo è deceduto, è scomparso senza vedersi assolto e archiviato il procedimento.

Ciò è successo perché le intercettazioni delle conversazioni tra i titolari di cattedre di diritto tributario sono state pubblicate tal quali. È chiaro che, nella montagna di intercettazioni pubblicate, la scelta delle parti da pubblicare artatamente crea la convinzione nel lettore che i fatti siano indiscutibilmente contrari alle persone oggetto del processo; processo iniziato dalla procura della Repubblica di Firenze, i cui atti giungono in qualche modo nelle mani dei giornali e sono pubblicati pedissequamente.

Quando viene poi stabilito che la competenza territoriale spetta al tribunale non di Firenze, ma di Venezia, sarà la procura stessa della Repubblica di Venezia a dire che quelle conversazioni tra professori universitari erano del tutto fisiologiche e normali. Quindi, è la procura a chiedere l'archiviazione al gip. Da questo vediamo che, quando le carte escono in quel modo, si crea una convinzione nell'opinione pubblica e alla fine, potenzialmente, anche nel collegio giudicante.

E non sempre poi la vicenda finisce in modo positivo, come appunto è successo in questo caso, grazie a queste eccezioni di incompetenza territoriale, che hanno portato un altro tribunale a rivedere la situazione e a far capire che quei dialoghi pubblicati non erano così decisivi come sembravano all'apparenza, ma - come hanno detto la procura di Venezia e il gip di Venezia - erano normali conversazioni tra docenti universitari: quaranta docenti delle nostre università, tra i più prestigiosi.

Io voglio recuperare in quest'Aula il nome del professor Fantozzi, che abbiamo tutti conosciuto e stimato come uno dei più grandi tributaristi italiani e che - lo ripeto - è morto senza vedere la sua onorabilità recuperata. E lo nomino per recuperarla io, parzialmente, in questa sede. (*Applausi*).

[BONGIORNO](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, come il senatore Scalfarotto sa, noi in realtà stiamo aprendo questo nuovo tavolo dei reati contro la pubblica amministrazione proprio per un riassetto complessivo della materia. Quello affrontato nel suo emendamento 1.28 è proprio un tema che sarà esaminato a breve. Pertanto, se accettasse di ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno, credo che il Governo non avrebbe difficoltà a esprimere un parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al senatore Scalfarotto se accetta la richiesta avanzata dalla relatrice.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Sì, signor Presidente. Pertanto, ritiro l'emendamento 1.28, per

ripresentarlo come ordine del giorno G1.28.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.29 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.110.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, voglio motivare le ragioni tecniche alla base della presentazione dell'emendamento 1.110.

Come accennava prima il collega Scarpinato, nella nuova fattispecie di traffico di influenze voi - la maggioranza e il Governo - avete aggiunto, rispetto all'utilità che deve costituire il corrispettivo del cosiddetto faccendiere, l'intermediario che agisce per conto del privato nei confronti dell'amministrazione, che questa deve essere economica. Tutto questo disallinea il reato di traffico influenze rispetto al reato di corruzione, nel quale, invece, l'utilità riconosciuta al pubblico ufficiale in cambio di una sua condotta è qualunque tipo di utilità, non solo economica.

Questo disallineamento è incomprensibile, proprio perché la fattispecie di traffico di influenze - come dicevo prima - è stata introdotta per consentire di anticipare la lotta alla corruzione alle condotte che poi portano ad atti corruttivi. Quindi, non si capisce perché nella condotta che è punita a titolo di traffico di influenze ci sia questa riduzione del perimetro di illiceità che riguarda il faccendiere, quando invece nel reato di corruzione il perimetro di illiceità è molto più ampio. Qualunque utilità che venga data in cambio al pubblico ufficiale in cambio della sua condotta illecita può essere sussunta sotto la specie della corruzione. Riteniamo che questo sia un errore tecnico che andrebbe sanato, quantomeno per allineare le norme e consentire di dispiegare tutti i propri effetti alla fattispecie di traffico di influenze illecite.

Questo emendamento è analogo al successivo a firma della senatrice Cucchi, che quindi voteremo favorevolmente.

RENZI (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI (IV-C-RE). Signor Presidente, al netto del voto sull'emendamento 1.110, che, per quello che riguarda il nostro Gruppo, sarà contrario, essendo la quinta volta che il mio amico, senatore Bazoli, interviene spiegando come il Partito Democratico condivida le posizioni del collega, senatore Scarpinato, mi corre l'obbligo di intervenire su un testo che riguarda il traffico di influenze. Dei molteplici procedimenti che mi hanno riguardato questa è l'unica materia che non mi hanno ancora contestato - l'hanno contestato a Beppe Grillo, ma non a me - e quindi mi sento libero di poter esprimere una considerazione politica.

PRESIDENTE. C'è sempre tempo.

RENZI (IV-C-RE). Sì, Presidente, comunque direi *unicuique suum*, ognuno pensi al suo. Mettiamola così: ciascuno ha i suoi problemi. *(Applausi).*

Ma, al di là della considerazione, vorrei fare un ragionamento politico che in quest'Aula è bene che risuoni, visto che non lo fa risuonare il senatore Bazoli. È la voce dei tanti amministratori, in stragrande maggioranza del Partito Democratico, che da anni chiedono che queste norme siano cambiate e siano rese al passo coi tempi *(Applausi)*. Amministratori, sindaci e assessori del Partito Democratico da anni chiedono al Partito Democratico, da quando io ero ancora al suo interno, di cambiare le norme sull'abuso d'ufficio e sul traffico di influenze. Il fatto che in quest'Aula il Partito Democratico abbia scelto di sostenere le tesi di Scarpinato e non dei sindaci del Partito Democratico

mi impone di prendere la parola per dire che in questo Paese i tanti sindaci e assessori del PD oggi hanno una risposta positiva alle loro richieste. Peccato che arrivi dall'altra parte politica. (*Applausi*).

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Presidente Boccia, lei sa che le do sempre la parola, ma per la verità ha già parlato un esponente del suo partito. Se lei vuole aggiungere qualcosa, lo faccia in un tempo ristrettissimo, perché non ne avrebbe diritto.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, intanto la ringrazio per avermi dato la parola. Se lei ritiene che il mio intervento possa procurare un'alterazione della nostra convivenza...

PRESIDENTE. Il Presidente ha la facoltà di darle la parola. Prego, intervenga.

BOCCIA (PD-IDP). Posso intervenire sul prossimo emendamento?

PRESIDENTE. È una bella idea e la ringrazio.

BOCCIA (PD-IDP). Così il senatore Renzi è più tranquillo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.110, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.111, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.38, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.113.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, penso di interpretare tante colleghe e tanti colleghi qui in Aula nel dire quanto segue. Il dovere di ognuno di noi è di legiferare - senatore Renzi - con disciplina e onore, così come i componenti del Governo provano a servire il Paese con disciplina e onore. Ed è dovere di ognuno di noi di sforzarci di pensare al bene collettivo e al Paese, rispettando ogni volta quanto è scolpito sulle pareti di Palazzo Madama e di Montecitorio, che ci ricorda che abbiamo il dovere di tenere alta la dignità di queste Aule almeno quanto è stata alta grazie ai nostri avi e ai nostri predecessori. Una delle cose scolpite nella nostra Costituzione, presidente La Russa, è la separazione rigorosa tra i poteri dello Stato, tra quello legislativo e quello esecutivo, che ogni tanto dimentica questo punto fermo della nostra Costituzione e tende a dire al Parlamento cosa deve fare, e a volte a dare ordini al Parlamento, dimenticando il perimetro che ogni tanto - per fortuna - il Presidente della Repubblica ci ricorda. E poi c'è il potere giudiziario.

Io vorrei che il presidente Renzi - così come i tanti colleghi e le tante colleghe presenti in Aula - si sforzasse di adempiere fino in fondo al proprio impegno, non personalizzando le vicende che caratterizzano il processo legislativo. Se ognuno di noi dovesse personalizzare le norme e le leggi, finiremmo per fare ulteriori danni ai tanti già fatti nel tempo che abbiamo alle spalle, e mi riferisco soprattutto al tempo recente, e non a quello passato.

Pertanto, signor Presidente, l'appello che rivolgo ai colleghi è di parlare in maniera oggettiva dei temi su cui noi ci confrontiamo; di provare a capire, ogni volta che facciamo un voto, se quel provvedimento su cui ci stiamo esprimendo migliora o peggiora la vita delle italiane e degli italiani,

non la propria; provando poi a capire, al termine di questo processo, se abbiamo svolto fino in fondo il nostro dovere. Io me lo pongo sempre questo quesito, signor Presidente: non sempre sono soddisfatto, ma mi sforzo sempre - le garantisco sempre - di pensare alla condizione migliore possibile per il Paese e non alla mia. E ciò deve accadere indipendentemente dai torti e delle ragioni che ognuno può avere e che però deve portare non in quest'Aula, ma nelle aule apposite, per far sì che quella separazione dei poteri venga sempre e comunque rispettata, anche quando non si è d'accordo, senatore Renzi.

I sindaci del Partito Democratico, che sono stati evocati, la pensano esattamente come i Gruppi del Partito Democratico e come il Partito Democratico (*Commenti*).

PRESIDENTE. È l'opinione del Presidente del Gruppo PD. La potrà esprimere.

BOCCIA (PD-IDP). Aver usato strumentalmente, signor Presidente, alcune dichiarazioni pubbliche di alcuni singoli amministratori che sono stati condizionati anche in quel caso da vicende personali, io l'ho trovato scorretto e poco opportuno rispetto ai doveri che abbiamo di fronte per assicurare un processo legislativo che sia dignitoso e all'altezza della sfida che abbiamo di fronte.

Per questa ragione, signor Presidente, io mi auguro che si discuta del merito di un provvedimento che è pasticciato. E penso che la discussione generale abbia dato il senso delle valutazioni che tutti i partiti di opposizione fanno, a parte gli ex partiti del terzo polo, che oggi sono diventati due e che su questo tema sostengono tesi che anche la presidente Bongiorno si sforza di tenere insieme, avendo lei stessa contestato una parte delle cose su cui oggi stiamo legiferando.

RENZI (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI (IV-C-RE). Signor Presidente, approfitto della sua gentilezza nel consentire al collega e amico senatore Boccia di illustrare un emendamento, facendo un appello alto e morale ai nostri doveri istituzionali che si compone essenzialmente di due parti. La prima è una battutina su eventuali problemi personali che avrebbero mosso il mio precedente intervento; la seconda è una risposta imbarazzata sulla questione politica che invece ho posto.

Per suo tramite, signor Presidente, vorrei rassicurare il senatore Boccia - non gli dirò di stare sereno, perché non porta benissimo a quelli come lui - sul fatto che non stessi facendo riferimento alle mie vicende personali. Il senatore Boccia evidentemente ha perso qualche passaggio: le mie vicende personali non hanno mai riguardato né l'abuso d'ufficio né il traffico di influenze. Soprattutto, però, chi, come me, in quest'Aula ha chiesto il rigoroso rispetto della separazione dei poteri nel dicembre 2019, oggi non può far altro che gioire del fatto che, sulle vicende che hanno riguardato me e alcuni miei amici, la magistratura si è espressa con cinque sentenze della Corte di cassazione e con una sentenza della Corte costituzionale. Non consento, quindi, al senatore Boccia di parlare di cose che non conosce, di cui non ha la minima idea. (*Applausi*).

Vengo invece al punto più politico. Io ho detto un'altra cosa, signor Presidente. Ho preso atto di un fatto politico perché, quando si va a votare su una legge, si parla di politica e rimando al mittente, per suo tramite, la battutina sul terzo polo. Sono orgoglioso di condividere le indicazioni dell'amico Costa o di altri esponenti dell'allora terzo polo, perché su questi temi continuiamo ad andare d'accordo e ne siamo orgogliosi. Vengo a un punto diverso.

Il punto è che chi non rispetta le proprie idee è il Partito Democratico. Dirlo non significa fare polemica, ma significa fare politica. Ricordo che il senatore Bazoli, quando era nella segreteria che io guidavo, aveva posizioni sul traffico di influenze e sull'abuso d'ufficio ben diverse da quelle del senatore Scarpinato. È legittimo che voi oggi abbiate scelto di stare dalla parte di Scarpinato. Ma non è legittimo che veniate qui a dirci che le posizioni dei sindaci del PD non contano. (*Commenti*). Se però ritenete che le posizioni dei sindaci del PD non abbiano diritto di cittadinanza in quest'Aula, ebbene, io mi assumo la responsabilità politica di portare la voce dei sindaci del PD che chiedono l'abolizione del reato di abuso d'ufficio e del reato di traffico di influenze. (*Applausi. Commenti*).

Tornate in voi e lasciate la caccia ai grillini. (*Applausi. Commenti*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico - e dico classico con piacere - «Quinto Orazio Flacco» di Potenza, che stanno assistendo ai nostri lavori.

(Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808 (ore 12,26)

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, intervengo su questo punto molto interessante della *querelle*, ma credo che il punto della legislazione ci dovrebbe portare a essere un po' fuori da uno che sembra quasi un dibattito congressuale del Partito Democratico. Proviamo a entrare nel merito del provvedimento.

La richiesta di delimitazione o di abolizione o di depenalizzazione dell'abuso d'ufficio veniva, non più di tre mesi fa, dal Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI). Non personalizziamo il tema di chi è il Presidente dell'ANCI e a quale partito appartiene. Il punto è che in quel momento il Presidente dell'ANCI poneva un tema che riguarda la rappresentanza degli amministratori italiani. E, se noi non riusciamo a capire che questa richiesta riguarda una fattispecie penale che illustri penalisti continuano a dire che è fisiologicamente inutile, se non dannosa, non riusciamo a capire che questo tema, al di là delle indagini che si aprivano, si concludeva in un nulla di fatto. Se allora vogliamo uscire dalla personalizzazione, il tema non è chi sia il Presidente dell'ANCI in questo momento, quale sindaco e a quale partito appartenga. Il problema è che una norma, che non portava ad altro se non a un avvio di indagine che finiva per delegittimare la persona sui giornali prima ancora di una conclusione, determinava la paura per la politica di assumersi la responsabilità delle firme.

Da ultimo, signor Presidente, molte di queste indagini bisogna avere la responsabilità di dire che venivano avviate da politici. A volte la responsabilità dei politici è non riuscire a fare opposizione nel merito dei provvedimenti e delegare alla magistratura la possibilità di fare questo tipo di atti. Ecco un altro uso distorto di una norma che è bene cancellare ed è bene delimitare, perché determina non impunità ma semplicemente l'impossibilità per l'amministrazione di funzionare. *(Applausi).*

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, penso che questo sia il momento di fare un'analisi anche più politica di quello che stiamo facendo in quest'Aula. Ma mi consenta, per il suo tramite, di osservare che il senatore Renzi ha accusato il senatore Bazoli e altri membri del Partito Democratico di voler seguire Scarpinato, dando alla sua affermazione un'accezione negativa. *(Commenti).*

PRESIDENTE. La prego. Sarei intervenuto se avessi avuto questa impressione, ma non l'ho avuta.

PATUANELLI (*M5S*). Il senatore Scarpinato ha dedicato la propria vita alla lotta alla mafia e oggi ne paga il prezzo, dovendo vivere con un sistema di protezione per le minacce che riceve costantemente dalla mafia. E io credo che dovremmo essere tutti più inclini a seguire l'esempio del senatore Scarpinato. *(Applausi).*

Nel merito, Presidente, il dibattito sulle due fattispecie di reato - traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio - si svolge da tanto tempo. Se le disposizioni normative vigenti rendono qualche volta aleatoria l'attività della magistratura e dei pubblici ministeri, è giusto - e l'abbiamo fatto - proporre elementi emendativi e modificativi per rendere più chiara l'applicazione delle due fattispecie. Non ho mai sentito nessun sindaco dire che bisogna abrogare *ipso facto* dei reati, assolutamente no. Ne abbiamo di sindaci e ne abbiamo avuti. Abbiate un po' più di rispetto della mia forza politica, abbiate un pochino più di rispetto della mia forza politica. *(Applausi).* Non si può pensare, poiché c'è qualche elemento che produce degli effetti distorsivi, di abrogare del tutto le norme. Non l'abbiamo sentito mai chiedere a nessuno. È come dire che, siccome ci sono le rapine in banca, chiudiamo gli sportelli bancari, perché non siamo in grado di proteggerli. Ma che ragionamento è? *(Applausi).*

Oggi qui si sta facendo un uso - a mio avviso - totalmente sbagliato e fuori luogo di elementi critici rispetto all'applicazione di due norme sacrosante. E sono d'accordo con quanto diceva la senatrice Fregolent, che è necessaria una legge che regolamenti l'attività di lobbismo, che non è una parola negativa. In quest'Aula ci si arrabbia molto quando si dà del lobbista a qualcuno. Oggi tale attività produce degli effetti negativi perché non c'è una norma che la regolamenti. E quando l'abbiamo

proposta, sia in questa legislatura che nella precedente e in quella precedente ancora, non si è voluto portarla a termine, perché forse fa comodo che l'attività di lobbismo sia un po' *borderline* tra la parte lecita e quella illecita. (*Applausi*).

Allora facciamo un ragionamento serio su come rendere più chiare le norme e su come garantire al potere giudiziario la possibilità di attuare le disposizioni del potere legislativo. Ma non è certamente abrogando i reati di abuso d'ufficio e di traffico di influenze illecite che diamo un buon risultato per i cittadini, che sono sempre la parte debole di quei reati. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, vorrei leggere alcune considerazioni nei tempi a me assegnati, che dicono esattamente così: «L'abolizione del reato dell'abuso d'ufficio è una vittoria di tutti i sindaci italiani, perché negli ultimi dieci anni a tutti i Governi abbiamo posto la questione di rivedere questo reato». E si aggiunge (sto facendo una citazione, poi vi dirò di chi): «Su questo tema, come su altri aspetti della giustizia, ci sono una divergenza e una discussione che durano da anni tra amministratori e Gruppo parlamentare del PD. Per noi innanzitutto viene il ruolo di sindaci. Ad ogni assemblea dell'ANCI, da dieci anni a questa parte, abbiamo chiesto ai Governi di turno di rivedere il reato di abuso d'ufficio. Nel momento in cui lo fa un Governo di centrodestra, non è che possiamo cambiare idea. Per noi è una vittoria». Lo dice il sindaco di Pesaro Ricci, che è un esponente importante del PD; credo che sia il coordinatore dei sindaci del PD, o lo è stato, esponente di punta, forse candidato alle europee. «Noi abbiamo posto» - dice sempre Ricci, non ho bisogno di aggiungere del mio - «il tema la luce delle statistiche. Nel 95 per cento dei casi le imputazioni finiscono con l'assoluzione o con l'archiviazione. Questo vuol dire che nel 95 per cento dei casi si infanga il nome di un amministratore» - Ricci *dixit* - «unicamente per un atto firmato o una delibera violata, andando anche a intasare un sistema giudiziario già storicamente ingolfato. Dopodiché, al netto dell'abuso d'ufficio, io credo che nel PD ci sia un nodo irrisolto che riguarda il garantismo», ma qua andiamo fuori materia. «Io penso» - dice Ricci - «a una sinistra garantista» e cita i casi, lamentandosi, di Vasco Errani, Filippo Penati e Katuscia Marini che - secondo lui - non sono stati tutelati dalla sua formazione politica di appartenenza e che poi sono stati assolti. Vasco Errani rinunciò a incarichi e a funzioni importanti.

Non è che qui ci sono i buoni e i cattivi, gli onesti e gli imbroglioni, noi contestiamo il monopolio dell'onestà che alcuni sembrano attribuirsi da soli, anche con il tono tribunizio. Per quanto riguarda poi le leggi sulle *lobby* e sul conflitto d'interesse, la legge Frattini risale - se non sbaglio - al 1998, con Forza Italia. Perché quelli che hanno governato dopo non hanno fatto delle leggi migliori, avendo avuto Presidenti del Consiglio sia i Governi del PD che del MoVimento 5 Stelle? (*Applausi*). Chi ve lo ha vietato? Non vi piace la legge Frattini? Con l'elezione del *Premier* sarà difficile che possiate vincere, perché quei Governi erano nati in altra maniera, con gli intrighi di Palazzo.

Presidente, in conclusione, prima ho citato Ricci del PD, e adesso cito dati del Ministero della giustizia, per i cittadini che magari hanno ascoltato meno le dichiarazioni di voto: nel 2022 sono stati archiviati 3.536 fascicoli aperti per abuso d'ufficio su 3.938, cioè il 90 per cento dei casi è stato archiviato. Nel 2022 parliamo di 4.000 fascicoli, e le sentenze, che evidentemente riguardavano anni precedenti, sono state 205. Per abuso d'ufficio, nel 2022, ci sono state 8 condanne, pari all'8,8 per cento. Quantomeno è una norma che funziona male, forse bisogna introdurre la tortura preventiva, la fucilazione del sindaco solo perché esiste, così avremo garantito un sistema perfetto.

Nel 2021, sempre fonte Ministero della giustizia, su 4.745 indagini per abuso d'ufficio, 4.121, l'87 per cento, sono state archiviate. Le sentenze pronunciate nel 2021, evidentemente relative agli anni precedenti, sono state 318 e le condanne 9, pari al 2,8 per cento.

Signori, questo reato non ha funzionato, come Ricci difendiamo i sindaci. Voi non li difendete. Difendete anche quelli del vostro partito che avete abbandonato anche quando poi si sono rivelati innocenti. Viva la giustizia vera. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, si rivolga a me anche lei.

[GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, senza alcuna polemica politica, ma giusto per dare qualche informazione in più, vorrei rilevare che nella precedente legislatura sostituivo Maroni nella Conferenza delle Regioni e ricordo memorabili interventi del presidente della Campania De Luca contro l'abuso d'ufficio, ribaditi tra l'altro recentemente il 27 gennaio. Ha ragione il presidente Renzi: non bisogna farne una questione politica. Questo reato non funziona e - come ha detto giustamente Giulia Bongiorno - quando un reato non funziona, lo si toglie. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). O lo si cambia.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.113, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.269, presentato dalla senatrice Gelmini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.43 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.253, presentato dalla senatrice Gelmini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.254, presentato dalla senatrice Gelmini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.44 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.47, presentato dalla senatrice Gelmini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.28 non verrà posto ai voti.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.100.

[BONGIORNO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[SISTO](#), *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.100.

[ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signor Presidente, preannuncio che interverrò per ben due volte, cioè sia su questo ordine del giorno che su quello successivo.

L'ordine del giorno G1.100 mi dà modo di intervenire perché è collegato agli argomenti che abbiamo trattato poc'anzi. Sfuggendo ovviamente da ogni personalismo, che non fa onore al nostro dibattito, vorrei parlare invece di cosa siano le riforme, di cosa sia il riformismo, di quali siano le cose fatte e di come vanno letti i dati. Anche al presidente Gasparri vorrei dire che, se avesse ascoltato la discussione generale che si è tenuta ieri, avrebbe compreso la lettura di questi dati sul numero delle archiviazioni sull'abuso d'ufficio, ovvero che il numero delle archiviazioni è dovuto in gran parte all'intervento successivo sull'iscrizione delle notizie di reato, cioè all'intervento di modifica del 2020. L'abbiamo già detto una decina di volte, ma evidentemente serve ripeterlo.

Vorrei ora parlare della riforma del 2020. Noi siamo qui per intervenire, ma soprattutto c'è una cultura riformista, a cui si richiama il campo più ampio possibile del centrosinistra, che sembra rinnegarla. Mi spiace che non ci sia il senatore Renzi, perché noi siamo intervenuti... (*Brusio*).

Ah, è qui, scusi.

PRESIDENTE. Il senatore Renzi ha solo cambiato posto e non è neanche la prima volta. *(Applausi)*.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Però, Presidente, il mio appello, sapendo che da questo punto di vista il senatore Renzi non cambierà luogo politico, è al riformismo, perché a volte vedo che pericolosamente si scivola anche da quel lato sul populismo. Nel 2020 noi siamo intervenuti e abbiamo modificato questa norma - che può essere ovviamente perfezionabile, come è stato spiegato - e l'abbiamo modificata ascoltando i nostri sindaci, come deve essere fatto. Viene punito soltanto chi viola espressamente una norma di legge traendone un vantaggio.

Ora, si nega quell'intervento e ci si appella al proposito: difendiamo i sindaci. Naturalmente, ma difendiamo anche i cittadini e le cittadine, vorrei sperare, da qualsivoglia forma di abuso. Ma veniamo al proposito di difendere i sindaci, per tacere del fatto che anche il Presidente dell'ANCI non ha detto certe cose (e ho guardato i virgolettati), ma ha parlato di delimitazione della portata di questo reato.

A proposito di chi fa qualcosa, vorrei chiedere: ma per i sindaci e gli enti locali, questa maggioranza che cosa ha fatto, quanto a finanziamenti e politiche che i sindaci devono mettere in campo? *(Applausi)*.

Il Governo Meloni in questi brevi mesi ho operato una serie di definanziamenti e tagli di risorse per importi talmente elevati che non hanno alcun riscontro negli anni recenti. Sommando tutti i definanziamenti e i tagli si arriva alla cifra di 15 miliardi di euro. In questo caso, i sindaci li ascoltate? Ma forse non ci parlate neanche con i sindaci. *(Applausi)*.

Con la revisione del PNRR sono stati fatti dei tagli molto consistenti. Avete promesso che sarebbero arrivate risorse da altre parti, ma ancora di questi interventi non si ha assolutamente nessuna traccia. Dovete dire al sindaco di Napoli dove vanno a finire gli 824,8 milioni che gli avete tolto. Dovete dire al sindaco di Roma dove vanno a finire gli oltre 718 milioni di euro e al sindaco di Torino gli oltre 493 milioni di euro che avete sottratto. Su questo, darete una risposta ai sindaci, sì o no? Perché noi, invece, lo abbiamo fatto. Siamo intervenuti nel 2020 e, nel prossimo ordine del giorno, vi spiegheremo quello che abbiamo chiesto e che voi non avete voluto fare già dalla scorsa legislatura.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sui restanti ordini del giorno in esame.

BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti i restanti ordini del giorno.

SISTO, vice ministro della giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.101.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signor Presidente, proprio perché ascoltiamo i sindaci e proviamo a dare delle risposte, noi, con questo ordine del giorno proponiamo una modifica della legge Severino nella parte in cui si sospende dalla carica l'indagato quando una sentenza non è definitiva.

Noi, però, lo facciamo puntualmente, a differenza del precedente ordine del giorno, che in modo del tutto generico proponeva di abolire questa parte della legge Severino anche in caso di condanna per reati di mafia e di estorsione. Dico ai colleghi di Fratelli d'Italia, che hanno votato no ai referendum sull'abolizione totale della legge Severino, che forse non si sono accorti che, nel precedente ordine del giorno, si chiede di rivedere tutta quella parte della Severino riguardante le sentenze super definitive di condanna per reati di mafia, di estorsione e quant'altro. Il precedente ordine del giorno, infatti, propone che, anche in presenza di tali condanne, ci si possa comunque candidare, in Parlamento e per incarichi di Governo.

Io chiedo, visto che c'è un'autorevole esponente della maggioranza che ha proposto, per un reato ancora non giudicato, che addirittura una persona non possa più insegnare nelle scuole, com'è possibile che una persona condannata per estorsione o per reati gravi possa invece essere addirittura eletta in

Parlamento o chiamata ad assumere ruoli di Governo.

Tornando all'ordine del giorno G1.101, noi riproponiamo temi che avevamo già avanzato in proposte di legge nella passata legislatura e che questa maggioranza, i partiti che siedono in questa maggioranza, non hanno mai voluto calendarizzare in Commissione e che oggi si ostinano a non farci discutere nelle Commissioni competenti. Qui si affrontano responsabilmente anche le questioni che pongono i sindaci, naturalmente tutelando anche i cittadini quando si tratta di gravi reati.

Naturalmente vi chiediamo di votare sì a questo ordine del giorno, sfidandovi sul piano delle riforme utili, concrete e che non siano bandierine da sventolare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.102.

PARRINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, ho chiesto la parola per illustrare la nostra posizione su questo ordine del giorno, ma voglio dire prima di tutto, da ex sindaco e da dirigente del Partito Democratico che insieme ad altri è sempre stato molto attento ai problemi degli amministratori locali, che proprio non mi sento nelle condizioni di prendere lezioni su come si difendono i sindaci e gli amministratori locali da chi è intervenuto in quest'Aula per strumentalizzarne le paure, le angosce e le richieste, e anche da chi è intervenuto in quest'Aula manifestandosi (non ce ne eravamo mai accorti prima) come parlamentare molto vicino alle esigenze degli amministratori locali.

Dico queste cose perché in quest'Aula spesso si fa della demagogia e c'è un grande disprezzo per i fatti. Io sono costretto a richiamare qualche fatto, a partire dal 2020, quando sono stato eletto Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato, nella precedente legislatura: noi, insieme a componenti della Commissione giustizia e dopo molte consultazioni dell'Associazione dei Comuni italiani, abbiamo messo a punto un pacchetto di richieste che era molto articolato e molto serio. Una di queste richieste riguardava l'ulteriore delimitazione del reato di abuso d'ufficio. C'era un giudizio positivo sugli effetti che la riforma del 2020 aveva prodotto, ma c'era anche la consapevolezza che era probabilmente necessario un ulteriore intervento di delimitazione della fattispecie, perché in via di giurisprudenza non si erano ottenuti tutti gli effetti positivi che a nostro giudizio erano necessari. La cosa importante da dire che mi fa osservare che, con il parere negativo a questo ordine del giorno, il Governo e la maggioranza gettano la maschera rispetto alla malafede con cui affrontano questo problema, è che era opinione di tutti, dei sindaci italiani e dei partiti che affrontarono questo problema, che la vera questione che ostacolava nel loro operato giornaliero gli amministratori locali non era quella dell'abuso d'ufficio, ma quella di una normazione inadeguata dei reati omissivi impropri, cioè l'inadeguata distinzione tra responsabilità amministrativa e responsabilità politica, che rende i sindaci italiani invariabilmente titolari di una responsabilità oggettiva, per cui tutto quanto avviene nel loro Comune, anche se non hanno niente a che vedere con eventuali disgrazie, viene ricondotto a una loro responsabilità penale. Decidemmo che per risolvere questo problema, che era il più grande che i sindaci italiani avevano, era necessario fare la riforma del Testo unico degli enti locali e intervenire in quella sede per definire meglio la responsabilità amministrativa rispetto a quella politica.

La passata legislatura è finita anticipatamente per le ragioni che sappiamo ed è cominciata la nuova; noi abbiamo iniziato dal primo giorno di riunione della Commissione affari costituzionali a sollevare il problema della riforma del TUEL e da più di un anno la riforma del TUEL è nel cassetto (*Applausi*) e oggi il presidente Bongiorno dà parere negativo sul nostro ordine del giorno che richiama questo problema. A me duole dire che, nella nostra insistenza per avere la riforma del TUEL, non ho mai avuto il piacere - e mi avrebbe fatto tanto piacere - di sentire la voce del senatore Renzi e del senatore Gasparri accanto a quella del Partito Democratico. (*Applausi*). Però c'è sempre tempo nella vita per rimediare. Penso che il partito dell'onorevole Gasparri e il partito del senatore Renzi potrebbero da domani unirsi alla nostra battaglia per la riforma del TUEL per avere finalmente in quella sede una

distinzione seria della responsabilità amministrativa rispetto a quella politica e rendere così davvero un grande servizio agli amministratori locali e ai sindaci italiani, un servizio che non si fa con l'eliminazione del reato di abuso di ufficio.

Voglio raccontare un'altra cosa, che è importante per giudicare la buona fede di chi partecipa a questa discussione. Una battaglia impopolare che nell'ultima legislatura noi portammo in fondo fu anche quella che portò alla luce il fatto che esisteva per... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Parrini. Cerchiamo di non sfiorare anche in questa fase.

PARRINI (*PD-IDP*). Dicevo, una battaglia per porre fine a una gigantesca sproporzione che esisteva per i sindaci italiani tra la quantità di rischi e di responsabilità che hanno addosso e il loro inquadramento economico, che era fermo da ventidue anni. Abbiamo risolto questo problema e per risolverlo non ho sentito vicine alla voce del Partito Democratico né quella del senatore Renzi, né quella del senatore Gasparri. C'è sempre tempo per rimediare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Parrini. Vi prego di cercare di incentrare gli interventi su questo provvedimento, altrimenti sforate i tempi. Io vi lascio parlare, ma se andate su altri argomenti almeno non sforate i tempi.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, il tema che è stato posto alla nostra discussione con questi ordini del giorno è tutt'altro che banale e non può essere liquidato né con le battute né con i ricorsi ai personalismi che, abbiamo notato, continuano ad essere pervicaci soprattutto da parte di chi si appella all'esigenza di una loro eliminazione. Si tratta di un tema che attraversa la storia degli ultimi trent'anni, del rapporto tra i poteri dello Stato nel nostro Paese. Se vogliamo essere onesti intellettualmente fino in fondo, dovremmo ammettere che in un determinato momento della storia politica del nostro Paese vi è stata una risposta da parte del Parlamento finalizzata ad immaginare che sarebbe bastato circoscrivere il perimetro dello scaricamento a terra dell'ondata montante populista sul sistema delle autonomie locali e degli amministratori per impedire che quell'ondata travalicasse fino a giungere in Parlamento.

Se rimandiamo indietro le lancette della storia e proviamo a rivivere il clima del Governo Monti, che creò la cosiddetta legge Severino, era esattamente questo il tema: da fuori premeva la polemica anticasta; da fuori premeva una operazione di delegittimazione della classe politica (*Applausi*), orchestrata anche con il consenso plaudente di pezzi della classe dirigente e dell'informazione del nostro Paese, che poi, per l'eterogenesi dei fini, non raccolsero l'oggetto della disseminazione del discredito che avevano fatto (perché, come è noto, chi cavalca la tigre, poi viene sbranato dalla tigre una volta disarcionato). In quel momento si immaginò una rottura di una questione fondamentale, cioè la rottura del principio generale costituzionale della innocenza del soggetto.

Ricordo bene che in quel momento il Primo Ministro dell'epoca pose come elemento qualificante ed essenziale per continuare l'esercizio della sua funzione e della sua attività l'approvazione di quella legge. Quindi il Parlamento pensò bene di distinguere in due gli incaricati di pubbliche funzioni. Gli uni, i membri del Parlamento, che - vivaddio - sono ancora soggetti alle garanzie costituzionali, anche se su questo potremmo discutere a lungo, visto che si è stati costretti a ricorrere alla Corte costituzionale per le questioni che sono state ricordate in precedenza. Gli altri, gli amministratori, sono stati infilati all'interno di un tritacarne che può consentire la distruzione della loro vita, della loro famiglia, delle loro relazioni, dei loro affetti, della loro credibilità, esclusivamente sulla base di un pregiudizio. (*Applausi*).

Questo non nasce da oggi, ma da un pregiudizio culturale strutturato, partito trent'anni fa in questo Paese, che ha consentito a taluni di dire che il sospetto è la cultura della verità, è l'anticamera della verità, e ha consentito a talaltri di interpretare la loro azione giurisdizionale e la loro azione giudiziaria sostenendo che non esistono innocenti, ma colpevoli non ancora scoperti. Questa cultura si è tradotta all'interno delle leggi del nostro Paese e se noi non operiamo per estirpare questa, che è una cultura giacobina, quindi intimamente populista e quindi sostanzialmente totalitaria, non siamo all'altezza del

compito che ci attribuiamo.

In conclusione, signor Presidente, questo significa essere riformisti ed è per questo che noi siamo dalla parte dei De Luca, del sindaco di Lodi Uggetti, del sindaco di Bari e Presidente dell'ANCI e di Falcomatà e non prendiamo, non prenderemo lezioni - e ci dispiace per coloro che lo fanno - da Travaglio e dal collega Scarpinato. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, devo dire che fino ad ora mi sono astenuto dall'intervenire in questa discussione che non ho capito a chi giova, se non a chi intende continuare a denigrare e a scaricare ulteriore discredito sulla classe politica.

Sostanzialmente, come avremo modo di discutere nei prossimi giorni quando si svolgerà la discussione sul mandato ai sindaci, io credo che non sia abolendo le norme che risolviamo il problema, perché se c'è una disfunzione, come diceva il senatore Patuanelli, va corretta la norma, non va abolita. Dall'altro, però, vista la discussione che c'è stata sul populismo, noi continuiamo a premiare il fatto che ci sia una sola persona al comando: questo vale per i sindaci, per i governatori e adesso pensate che valga anche per il Governo. Continuiamo cioè a pensare, da una parte, di dare tutto il potere a una persona, poi però qualcuno ritiene che bisogna sottrarre quella persona al rischio di diventare un bersaglio, ma non si può sottrarre al fatto di esporsi in prima persona e di avere responsabilità. In sostanza, a mio avviso, l'antidoto è potenziare, ad esempio, il potere delle assemblee elettive, che oggi non contano più nulla: i consigli comunali e i consigli regionali contano molto poco, anzi anche il Parlamento, come sappiamo benissimo, molto spesso è soggetto alla decretazione d'urgenza, quindi il nostro ruolo viene lesa da questo punto di vista.

Forse nella discussione bisogna anche considerare un altro elemento. Pur militando in un piccolo partito, io ho sempre pensato alla funzione importante che hanno i partiti sia in termini di rapporti all'interno della società, sia per capire cosa si muove e per avere un controllo e la capacità di selezionare la classe dirigente. Tutto questo negli ultimi venti-trent'anni è stato cancellato, la partecipazione dei cittadini è sempre inferiore e deleghiamo all'informazione corretta o poco corretta e alla magistratura quello che dovrebbero fare, in sostanza, da una parte la cittadinanza, dall'altra le assemblee elettive tramite gli eletti. Se vogliamo discuterne, io sono disponibile a farlo, quello che non mi interessa è la *querelle* tra i partiti che pensano di portarsi via voti a vicenda. Io faccio politica e ovviamente spero che i cittadini mi votino in modo massiccio più di adesso, ma non ho il problema di fare la guerra a chi sta più vicino, perché questa è stata la morte anche della sinistra in questi anni.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Informo l'Assemblea che lavoreremo fino alle ore 14, quindi i lavori saranno sospesi per un'ora e alle ore 14 è convocato il tavolo dei Presidenti di Gruppo e quindi, senza bisogno di ulteriore informazione, ci troveremo nell'Aula deputata.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.103.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 13,06)

[BAZOLI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, non interverrò mezz'ora come ieri, ma per i cinque minuti a mia disposizione.

Intervengo per annunciare il nostro voto favorevole a questo ordine del giorno che riassume le ragioni per le quali noi siamo contrari all'abolizione del reato dell'abuso d'ufficio e non intendo replicare alle cose che ha detto su di me il senatore Renzi, che è molto bravo a semplificare, a tal punto da inventarsi anche alcune circostanze, perché io non ho mai fatto parte della sua segreteria, quindi non so dove l'abbia scoperto. Ma non voglio entrare in polemica con lui sulla semplificazione, lui è bravissimo nella comunicazione e io sarei sicuramente perdente. Preferisco stare sul merito delle cose, dove credo

di essere invece un po' più bravo di lui. Il punto è che continuare a tirar fuori questa vicenda dei sindaci può aiutarvi a fare polemica politica - benissimo, bravissimi, molto bene - ma non coglie il punto e noi, da legislatori, dovremmo invece cercare di stare sul merito delle cose, lasciando la propaganda politica. Vorrei ricordare a tutti - lo abbiamo già detto, ma forse è il caso di ricordarlo - che il reato di abuso d'ufficio non riguarda solo i sindaci. La stragrande maggioranza delle sentenze relative all'abuso d'ufficio riguarda altri funzionari pubblici. (*Applausi*). I sindaci hanno tutte le ragioni del mondo a lamentarsi, l'abbiamo detto, condividiamo le loro preoccupazioni. Semplicemente, riteniamo che per risolvere il loro problema non dobbiamo togliere tutele ai cittadini italiani nei confronti degli abusi della pubblica amministrazione, questo è il punto. (*Applausi*). C'è un modo per farlo? Noi pensiamo di sì e lo abbiamo detto: si intervenga sul testo unico degli enti locali, si intervenga ancora sulla fattispecie se vogliamo rifinirla ancora un po' per renderla ancora più tassativa, ma siamo già intervenuti - voglio ricordarlo, perché purtroppo non lo sa nessuno, in quanto non tutti studiano adeguatamente le norme - con la riforma Cartabia, che ha già risolto uno dei problemi principali dei sindaci, che era quello della iscrizione nel registro degli indagati per l'apertura di un'indagine. La riforma Cartabia ha disposto che quella iscrizione potrà essere fatta solo quando ci siano indizi di reato, non sempre.

Quindi la gogna mediatica che riguarderà i sindaci è stata assorbita da una norma che eviterà l'iscrizione nel registro degli indagati quando questo non è necessario. E ancora, il rinvio a giudizio sarà possibile solo quando ci sarà una ragionevole probabilità di condanna, quindi si riduce il perimetro dei processi.

Questo è il merito di cui vorremmo parlare, ma non avete mai voluto affrontare il discorso, perché vi interessa solo l'approccio ideologico. Solo questo vi interessa, (*Applausi*). Mi dispiace dirlo anche al mio amico Matteo Renzi, che affronta in questo modo un argomento che meriterebbe invece maggiore serietà. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Solo un minuto, Presidente, per dire che ho sollevato un problema e ho citato il sindaco Ricci, che criticava il suo partito, il PD. Poi sento le risposte, rivolte all'Assemblea e non a me, secondo cui il TUEL va riformato (giustissimo) e servono più soldi. Io siedo qui accanto a due senatori che sono stati ottimi sindaci, di Cosenza il senatore Occhiuto e di Brescia il senatore Paroli. Noi siamo amici dei sindaci e abbiamo destinato agli enti locali risorse adeguate, anche se ne serviranno di più. Si risponde sul TUEL e su altro (vedo il ministro Zangrillo), sui processi in corso di modernizzazione della pubblica amministrazione. Si può fare di più per il territorio, ma noi già facciamo molto.

Il problema è che i numeri sono impietosi quando un reato produce nove sentenze di condanna all'anno a fronte di migliaia di persone indagate. Ho fatto anche dei nomi; forse è dispiaciuto a qualcuno che ricordassi alcuni casi della sinistra abbandonati al loro destino, invece di essere tutelati per garantismo. Parleremo del TUEL nelle sedi competenti. I sindaci siedono anche su questi banchi, ricchi di esperienza e non certo di soldi, perché chi amministra poi si sacrifica per il prossimo. I dati sul fallimento dell'abuso d'ufficio sono eclatanti e noi la pensiamo come Ricci. Auguriamo a Ricci che nel suo partito abbia lo stesso successo che ha avuto nel nostro. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.103, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto

dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.0.1 1.0.2 sono improponibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BONGIORNO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[SISTO](#), *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.2 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.103 (testo 2), sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 2.103 (testo 2), presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, fino alle parole «attività professionale svolta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.101.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.102, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 2.102, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.104 è sulla falsariga dell'emendamento che ho già illustrato all'articolo 1. Lì parlavamo della diffusione di atti coperti da segreto che in qualche modo arrivano comunque ai giornali, facendo venire meno l'equilibrio di parità tra le parti, tra l'accusa e la difesa, qui parliamo invece di intercettazioni e quindi della pubblicazione illegale di elementi dell'indagine che, magari pubblicati settorialmente, vanno di nuovo a incidere sulla

vicenda processuale, sui diritti della difesa e sull'onorabilità delle persone, soprattutto quando esistono norme che sono proprio dettate a tutela della segretezza degli atti. Tale segretezza non è dovuta a ragioni volte a creare un mistero intorno a quel procedimento, ma a fare in modo che il procedimento abbia un suo corso regolare e che quindi fintanto che le carte devono restare riservate, tali restino.

Purtroppo la cronaca quotidiana ci dice che nel nostro Paese questo non accade, sappiamo bene che questo incide in modo molto pesante sulla presunzione di innocenza perché poi, una volta che il segreto viene violato e quindi questi atti e questi documenti vengono pubblicati, in qualche modo la reputazione della persona indagata risulta definitivamente compromessa. La descrizione dei fatti a uno stadio così preliminare dell'indagine crea infatti nell'opinione pubblica (in qualche modo anche legittimamente perché tale opinione è fatta sulla base delle notizie che si leggono) e quindi potenzialmente anche nel collegio giudicante, che talvolta è fatto anche di giudici popolari, la sensazione che quel caso sia già risolto nella direzione della magistratura inquirente. L'inquirente, ovviamente in buona fede, ritiene che quell'imputato abbia commesso il reato, però quell'ipotesi investigativa viene descritta, attraverso la pubblicazione di intercettazioni che dovrebbero essere coperte da segreto, come una verità acquisita e i giornali di fatto la riportano senza il minimo elemento dubitativo. L'imputato, l'inquisito o la persona sotto indagine vengono descritti come autori del reato, come se il processo fosse arrivato a sentenza. Come l'esperienza poi ci insegna, l'errore giudiziario è sempre dietro l'angolo. Ricordo sempre il caso di Beniamino Zuncheddu, che ha trascorso trentatré anni in prigione: alla fine, con tante scuse, lo abbiamo liberato, ma naturalmente si tratta di una vita distrutta.

Penso che queste norme ci potrebbero aiutare a ristabilire una fisiologia del processo e anche un'adesione ai valori costituzionali, nei quali è scolpita la presunzione d'innocenza: fino a sentenza passata in giudicato, l'imputato è da considerarsi innocente. Dobbiamo però dirci, care colleghe e cari colleghi, che nel nostro Paese questo è un principio di fatto, svuotato di ogni contenuto, perché, quando si viene inquisiti, si finisce sulle prime pagine dei giornali, mentre, come sappiamo benissimo, quando si viene prosciolti, si finisce a pagina 28, in un trafiletto che nessuno leggerà.

Chiedo pertanto al Governo di modificare il parere e, se possibile, di accogliere questo nostro emendamento, in modo da contribuire a quell'orientamento garantista di cui questo disegno di legge è chiaramente pervaso.

PRESIDENTE. La Presidenza accoglie la sua richiesta e chiede al Governo se intende cambiare il parere sull'emendamento 2.104.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. No, signor Presidente, il parere resta contrario.

NICITA (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (*PD-IDP*). Signor Presidente, tra le questioni che solleva il collega Scalfarotto a proposito di questo emendamento ne vedo una che, anche leggendone il testo, si deve introdurre in questo momento in quest'Aula. Il mondo dell'informazione, come tanti altri, ha ovviamente i suoi meriti e i suoi problemi. La questione della deontologia professionale, in un'epoca anche di disinformazione, è un tema che va affrontato, temperando le libertà di tutti.

La seguente considerazione vale per quanto stiamo discutendo oggi e, più in generale, anche su altri interventi legislativi. Non si può pensare di risolvere un tema culturale, professionale e di deontologia professionale introducendo divieti o limitando forme di accesso a conoscenze che possono avere rilevanza pubblica.

Bisogna stare attenti quindi a non farsi prendere troppo la mano da questo punto di vista. Sono assolutamente solidale con coloro che, per un articolo di giornale sbagliato, per parole utilizzate male o per enfasi scorrette, si ritrovano ad avere problemi dal punto di vista pubblico. Questo, però, attiene a un tema di deontologia professionale e non al diritto del cittadino di essere informato nei casi previsti dalla legge, che già offrono, se applicati, tutele a tutti i soggetti interessati. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.104, presentato dal senatore Scalfarotto.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.105.

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, già poco fa il senatore Nicita inquadrava questo tema. Noi abbiamo presentato questo ed altri emendamenti simili perché riteniamo che il provvedimento contraddica non soltanto un principio costituzionale, ma il Ministro che lo ha firmato.

Il ministro della giustizia Nordio, infatti, intervistato da «Il Messaggero», appena un mese dopo la sua nomina, ebbe a dire (e lo cito a memoria) che c'era stato un tempo in cui c'era un eccesso di gogne mediatiche ed era veramente una barbarie, ma che oggi - questo disse il ministro Nordio, che ripeté questa frase in Commissione giustizia su nostra sollecitazione - il pendolo è sbilanciato dall'altra parte e dobbiamo riequilibrarlo, dando spazio alla libertà di informazione.

Ecco, noi Parlamento e noi Paese dobbiamo davvero provare ogni giorno a rispettare la Costituzione e i suoi principi: uno di questi, il diritto alla *privacy*, è un principio che va tutelato. Ci sono principi sacri, come quello, richiamato da diversi interventi, della presunzione di non colpevolezza. Questo Parlamento ha recepito la direttiva europea in materia, però la nostra Costituzione garantisce anche, all'articolo 21, la libertà di informazione, non soltanto per gli addetti che esercitano la professione (giornalisti e comunicatori), ma per i cittadini, perché la libertà d'informazione garantisce una coesione maggiore.

Vedete, già il ministro Orlando intervenne su questa materia, tanto che il Garante della *privacy* - allora c'era ministra Cartabia - ebbe a dire che le gogne mediatiche, così come le avevamo conosciute in passato, non sarebbero di fatto più esistite. Ed è vero nella sostanza; invece, contraddicendo se stesso, il ministro Nordio ha licenziato un provvedimento - quello che vi apprestate ad approvare - che dà un colpo, assieme ad altri *in itinere* (penso alla legge di delegazione europea, è all'ordine del giorno dei lavori di quest'Assemblea), alla libertà di informazione. Non è un problema di parte, perché tutelare il diritto all'informazione libera è un'esigenza dei nostri cittadini, maggioranze e opposizioni; è un principio sacrosanto di coesione sociale e di equilibrio della democrazia. Aggiungo: che potere è un qualsiasi potere politico-istituzionale che cerca di mettere il bavaglio e la mordacchia, limitando il contropotere dell'informazione, che è un caposaldo liberale e democratico delle più grandi democrazie europee e occidentali? Sono i regimi che tappano la bocca all'informazione.

Nello specifico, infine, abbiamo presentato questi emendamenti perché anche noi pensiamo che i terzi che vengono intercettati o di cui si parla nelle intercettazioni, che non hanno alcuna responsabilità penale e verso i quali non ci saranno procedimenti penali o avvisi di garanzia, debbano essere tutelati. Attenzione, però: questo principio - che è in sé valido - va poi verificato concretamente, perché se per caso quel terzo ricopre un incarico pubblico, fa il Ministro o ha un ruolo decisionale in una certa cosa e coloro che vengono intercettati (un ipotetico corrotto e un ipotetico corruttore) parlano di lui, credo che sia interesse di tutti noi e dell'opinione pubblica, equilibrando naturalmente modi e toni, che queste cose vengano conosciute.

È per questo, quindi, che abbiamo presentato l'emendamento in esame, perché pensiamo che tutelare la libertà di informazione sia una cosa che facciamo anche per voi, anche per coloro che invece voteranno in senso contrario. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.105, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.106.

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, come accennavo prima, questo emendamento in qualche modo è connesso a quello precedente. Voglio completare il pensiero aggiungendo solo due considerazioni.

Ho citato prima ad esempio il recepimento da parte del Parlamento italiano della direttiva europea

sulla presunzione di innocenza. Ebbene, noi diciamo spesso "ce lo chiede l'Europa", ma l'Europa ci chiede molte cose e devo dire che noi liberamente abbiamo fatto, aderendo anche da Paese fondatore all'Unione europea, una scelta sacrosanta e mi auguro che sia sempre più irrobustita e consolidata, perché noi abbiamo bisogno di un'Europa autorevole e forte, dell'Europa sociale naturalmente, quella che aiuta i Paesi, non dell'Europa ragionieristica e occhiuta dei conti e dell'austerità. Questa Europa va però difesa e accolta, sia quando ci chiede cose che riguardano le questioni economiche, sociali, sanitarie o di altra natura, sia quando - naturalmente discutendo e andando a far valere le ragioni di tutti e non soltanto di alcuni - ci chiede - e ce lo chiede - di tutelare la libertà di informazione. Noi non possiamo girarci dall'altra parte e non ci può essere un'Europa *à la carte*, tale per cui una cosa la prendiamo, ma quella che non ci piace non la prendiamo.

Abbiamo partecipato da protagonisti in questi anni, altrimenti non avremmo avuto quell'inversione di rotta europea che ha portato al PNRR. A tal proposito, ricordo il ruolo importante di Governi come il Governo Conte e il Governo Draghi, ma a trattare a Bruxelles e a spingere per un'Europa di quel tipo c'erano anche personalità che vanno citate: c'era, con i Presidenti del Consiglio, l'allora ministro Gualtieri; c'era il commissario in carica Paolo Gentiloni; c'era David Sassoli, che svolse un ruolo fondamentale anche in questa direzione.

Tale direzione prevede anche la tutela della libertà d'informazione. A breve sarà approvato dal Parlamento europeo lo European media freedom act, che sancirà questi principi e dirà che i Paesi debbono rispettare l'autonomia del giornalismo, l'autonomia dell'informazione, l'autonomia delle redazioni e l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo, che mi pare vada rispettata da tutti e sempre, da qualsiasi Governo. Francamente però mi sembra di poter dire che voi state esagerando nell'occupazione del servizio pubblico radiotelevisivo, che si regge... (*Commenti*).

Signor Presidente, gli ululati in Parlamento dovrebbe contenerli, cortesemente.

PRESIDENTE. Senatore, io non ho sentito nessun ululato, anche perché non siamo in uno zoo, quindi di ululati non ce ne sono. Prego, continui. (*Commenti*).

VERINI (*PD-IDP*). Mi può definire allora quei gesti e quei rumori gutturali? Come si possono chiamare, se non ululati di disapprovazione?

PRESIDENTE. Si avvii a concludere, senatore.

VERINI (*PD-IDP*). Vorrei capire come saranno messi a verbale. (*Commenti*).

Ecco, noi vi chiediamo infine - se cortesemente mi fate finire - di accogliere questo emendamento, che dice semplicemente una cosa: salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico. Ebbene, noi dobbiamo tutelare, come dicevo prima, gli interessi della *privacy* e quindi del singolo, ma l'interesse pubblico è una cosa che dovrebbe preoccupare tutti più di ogni altra. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.106, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.107, presentato dalla senatrice Gelmini.
(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.108, presentato dalla senatrice Gelmini.
(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.109, presentato dalla senatrice Gelmini.
(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.110, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.111, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, intervengo sull'emendamento 2.111 perché attraverso di esso ho l'occasione di richiamare i colleghi e le colleghe su un aspetto del procedimento penale, cioè quello dei costi della difesa.

Il precetto costituzionale per cui accusa e difesa dovrebbero essere sullo stesso piano è infatti violato in modo sostanziale dal fatto che chi si difende deve spendere ingenti quantità di denaro anche per gli atti del processo. Ciò significa che spesso chi è oggetto di un procedimento e arriva al suo termine vedendosi riconoscere l'innocenza è sostanzialmente in bancarotta dal punto di vista personale.

È chiaro che l'accusa si dota di documentazione, carte, estratti e fotocopie a spese dell'erario, quindi il pubblico ministero e la polizia giudiziaria producono montagne di atti a spese della fiscalità generale, del contribuente. L'imputato, invece, che, come sappiamo, è innocente fino a sentenza passata in giudicato, non solo deve pagare le parcelle degli avvocati, ma deve pagare proprio le carte, quindi la materialità delle fotocopie, degli atti e degli estratti; tutto ciò che serve ad arrivare al dibattimento dev'essere anticipato ed è un costo sostanziale che consegna la persona, che magari riesce a difendersi e a venir fuori da quella situazione in modo assolutamente pulito, vedendosi riconoscere la propria innocenza, alla necessità di vendere attività imprenditoriali o contrarre debiti con amici e parenti. Sostanzialmente la persona viene restituita alla vita civile priva di mezzi di sostentamento.

A me sembra quindi un principio di giustizia sostanziale quello di dire che gli avvocati dell'imputato, così come il pubblico ministero, quindi le parti che per la Costituzione dovrebbero essere in una situazione di parità, possano esserlo anche in questo. Dopodiché, se la persona viene condannata, è giustissimo che paghi tutto quello che ha ricevuto fino all'ultimo centesimo; però non possiamo svuotare di contenuto il diritto di difesa attraverso la leva economica, che diventa, per il concittadino che si trovi nelle maglie della giustizia, a torto o a ragione, un elemento devastante dal punto di vista della vita personale e sociale, perché poi le ripercussioni si hanno anche sulla vita sociale.

Chiedo pertanto alla maggioranza, alla relatrice, alla presidente Bongiorno, ai due esimi esponenti del Governo che rappresentano il Ministero della giustizia e anche ai colleghi tutti, della maggioranza e dell'opposizione, di votare un emendamento che mi sembra davvero di giustizia sostanziale e anche di applicazione effettiva di un principio costituzionale. *(Applausi)*.

[BONGIORNO](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO, *relatrice*. Signora Presidente, è evidente che ci sono costi particolarmente elevati, ma abbiamo il parere contrario della 5a Commissione sull'emendamento in esame. Naturalmente dico al senatore Scalfarotto che, se lo trasforma in ordine del giorno, in maniera generica lo possiamo valutare.

[PRESIDENTE](#). Senatore Scalfarotto, accoglie la proposta della relatrice?

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, ringrazio la presidente Bongiorno per l'attenzione. Naturalmente ritiro l'emendamento e presento contestualmente l'ordine del giorno G2.111.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del giorno.

[SISTO](#), *vice ministro della giustizia*. Signora Presidente, il parere del Governo è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.111 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.112, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.113.

[NICITA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, questo fa parte della famiglia degli emendamenti all'articolo precedente, già ben illustrati dal senatore Verini. Intervengo solo per evidenziare un elemento: qui c'è un punto che viene aggiunto, sul quale secondo me vale la pena che l'Assemblea rifletta, e cioè la relazione tra un diritto personale privato alla riservatezza *tout court*, quindi non alla *privacy*, ma alla riservatezza di atti che evidentemente è nell'intenzione della proposta della maggioranza e l'interesse pubblico alla conoscenza. Mi riferisco, per il suo tramite, Presidente, anche al senatore Terzi di Sant'Agata, con il quale abbiamo in corso una riflessione sul tema del diritto alla conoscenza. C'è un confine sul quale dobbiamo riflettere. Naturalmente, se ci facciamo prendere dai casi particolari o dal mostro sbattuto in prima pagina, siamo in un'altra dimensione, ma la domanda è: pensate che ci possano essere casi in cui c'è un palese interesse pubblico alla conoscenza di qualcosa? Se c'è e se qualcuno valuta che ci sia, significa che c'è addirittura un diritto dei cittadini a sapere in quel momento qualcosa che può essere vitale per la salvaguardia dell'interesse pubblico e quindi che non sia un'opzione giornalistica da pubblicare, ma che ci sia un diritto a sapere del cittadino. Non so immaginare dei casi particolari - del resto non sta a me, né al legislatore - ma immaginare che potenzialmente, anche laddove ci fosse questa eccezione, non sia possibile avere accesso significa precluderci uno spazio di diritti per i cittadini, per interessi pubblici che riguardano il Paese, che riguardano - lo dico con un sostantivo molto caro - il patriottismo e la Nazione. Ebbene, in questi casi noi stiamo votando contro questa eccezione, quando sappiamo tutti che va oltre, molto spesso anche, proprio in quanto tale, ai legittimi diritti degli individui. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.113, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.114, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.115, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.116, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.117, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.118.

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, intervengo soltanto per richiamare l'attenzione delle colleghe e dei colleghi su questo emendamento, a firma della senatrice Gelmini, cui chiederei, tra l'altro, se posso apporre la mia firma, che si riferisce ai *trojan*, cioè ai captatori elettronici, che vengono sostanzialmente veicolati tramite *app*, che vanno nei telefonini delle persone e diventano uno strumento molto più invasivo di una normale intercettazione telefonica.

Come sapete, con i *trojan* si entra in un telefonino e si possono vedere tutti i dati che ci sono: i conti correnti bancari, le fotografie delle famiglie, anche eventualmente della seconda, se uno ne ha più di

una, cioè tutto quello che riguarda la vita privata di una persona, molto al di là di un'intercettazione. La collega Gelmini, con questo emendamento, dice che il *trojan* non può essere utilizzato soltanto quando è indispensabile per la continuazione delle indagini, ma anche quando la prova non può essere acquisita con modalità diverse. Quindi introduce un elemento più stringente rispetto alla possibilità di utilizzare un captatore elettronico che, come dicevo, ha un ambito di applicazione molto più ampio. A me questo sembra un elemento di rilievo, anche se so che la nostra Commissione giustizia si sta occupando del tema. Volevo sottolineare a tutti i colleghi e alle colleghe questo emendamento a firma Gelmini.

PRESIDENTE. Senatrice Gelmini, accetta l'aggiunta della firma del senatore Scalfarotto?

GELMINI (*Misto-Az-RE*). Sì, signora Presidente.

BONGIORNO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO, *relatrice*. Solo per chiarire che questa materia è oggetto di attenzione da parte della Commissione in altri provvedimenti; quindi sarà affrontata in maniera ponderata ed equilibrata, pertanto, allo stato, il parere su questo emendamento è contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.118, presentato dai senatori Gelmini e Scalfarotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.119, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.120, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico all'emendamento 2.121, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.122, presentato dalla senatrice Gelmini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.123, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

SCARPINATO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (*M5S*). Signora Presidente, la maggioranza sostiene che queste riforme legislative siano esplicazione di una cultura e di uno spirito garantista. Lo spirito garantista vuole garantire all'indagato il massimo della possibilità di difesa. Ebbene, questa norma che si vuole introdurre pregiudica gravemente i diritti degli indagati. Perché?

In un processo che si basa sulle intercettazioni, qual è il primario interesse di un indagato? Il primario interesse di un indagato è conoscere il contenuto di tutte le intercettazioni che lo riguardano, per avere la possibilità di individuare le intercettazioni essenziali per la sua difesa. Questo compito non può essere delegato al personale di polizia che ascolta le intercettazioni, perché il personale di polizia che ascolta, che tra l'altro è turnista, può benissimo in buona fede non capire che una conversazione, che sembra privata, invece è relevantissima per la difesa. Può non capire che un fatto che riguarda terzi sia essenziale per l'alibi dell'indagato per omicidio; può farlo in perfetta buona fede. Quindi dev'essere data la possibilità all'indagato di leggere, nei verbali della polizia che fa l'ascolto, tutte le circostanze e

tutti i nomi che, visionati insieme al suo avvocato, gli consentano di dire: "questo fatto, questo nome è essenziale per la mia difesa".

Ebbene, cosa si è fatto? Si è resa la difesa cieca. Si è stabilito che il personale di polizia è arbitro di stabilire quello che è rilevante e quello che non lo è anche per la difesa e, quindi, non deve lasciare traccia nei verbali di nulla. Ciò significa che l'indagato non ha la possibilità di orientarsi e che dovrebbe quindi ascoltare migliaia e migliaia di intercettazioni perché non ci sono verbali. Si aggiunge inoltre che il personale di polizia non deve trascrivere neanche fatti e circostanze che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti. Il personale di polizia può ritenere però che questo fatto che riguarda un soggetto diverso dalle parti non sia rilevante per la difesa, ma per l'indagato può essere essenziale per provare il proprio alibi. Quindi questa è una norma antigarantista, che non si può assolutamente giustificare con lo spirito garantista, e che pregiudica gravemente i diritti della difesa.

Per contemperare il diritto alla *privacy* dei terzi e quello della difesa, siccome siamo nella fase iniziale delle indagini, quando ancora la polizia ascolta le intercettazioni, bisognerebbe stabilire che la polizia debba trascrivere tutto, senza assumersi il compito di fare l'avvocato dell'indagato (è lui che lo deve stabilire), e che, quando si concludano le indagini, si anonimizzino e si cancellino tutte le parti che riguardano i terzi. (*Applausi*).

[ROSSOMANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signor Presidente, il senatore Scarpinato si è soffermato su alcuni punti, però l'aspetto che ci ha convinti ad esprimere un voto favorevole sugli emendamenti 2.123 e 2.124 è che si tratta della riproduzione esatta della sentenza Cavallo che, come detto anche in Commissione, è intervenuta su un argomento molto delicato e controverso ovvero quello dell'utilizzo delle intercettazioni con riferimento a procedimenti diversi che possano essere eventualmente collegati. Orbene, sull'articolo 270 il legislatore è intervenuto, ma si è verificato in questo intervento un largo spazio a interpretazioni che possono dirsi addirittura opposte, se non contrastanti, e assolutamente incoerenti quanto a limitazioni, quando si interviene sullo stesso procedimento e quando invece si utilizzano intercettazioni di un procedimento connesso.

La materia è delicatissima. Con la volgarizzazione della materia si è parlato di intercettazioni a strascico e su questo si è molto discusso. È incomprendibile un parere negativo, laddove si mette per iscritto esattamente il portato della sentenza Cavallo, che metteva finalmente ordine e limitava un uso indiscriminato e assolutamente pericoloso di intercettazioni su altri tipi di procedimenti.

C'è una copiosa discussione sulle riviste giuridiche sul fatto che, se non si interviene per chiarire in maniera definitiva la portata della sentenza Cavallo e darle una sua effettività, ci saranno ulteriori pronunce, sicuramente della Corte di cassazione e se ne rischiano anche altre della Corte costituzionale. Nel frattempo, ci possono essere pronunce contrastanti dei giudici di merito. Aggiungo che, nel commentare il disordine o la non chiarezza normativa attuale, c'è chi ha voluto evidenziare alcuni aspetti del richiamarsi a una lettura costituzionalmente orientata delle norme da parte dei giudici di merito.

Chi vi parla, per esempio, è molto sensibile alla positività di una lettura costituzionalmente orientata. Ma, se questa si spinge a colmare incongruenze o vuoti normativi, può portare a qualcosa che poi è fuori dalla Costituzione, e cioè a delegare ai giudici di merito, in sostanza, una pronuncia sulla legittimità o meno di una norma con delle loro autonome decisioni.

Per tutti questi motivi, ci sembrava assolutamente ragionevole, a garanzia delle persone sottoposte a un procedimento penale, mettere bene per iscritto il portato della sentenza Cavallo.

[PAITA](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (IV-C-RE). Signor Presidente, prendo la parola per annunciare che noi voteremo contro questo emendamento e anche che sono stupefatta dalle argomentazioni che il Partito Democratico porta rispetto all'idea di votare a favore di una ulteriore estensione delle intercettazioni telefoniche. Siamo un Paese che ha visto operare una barbarie sulle persone, con pubblicazioni in merito alla vita privata e rispetto a ogni singolo aspetto della vita degli individui. (*Applausi*).

Siamo un Paese che grida allo scandalo, a una presunta legge bavaglio che non c'è. Lo ribadisco fino in fondo e, anche su questo, Italia Viva sosterrà le giuste idee di Enrico Costa su questo tema.

Voglio dire che rimango davvero sorpresa delle parole del Partito Democratico. Mi spiace e non comprendo in quale meccanismo vi siate infilati per sostenere una simile tesi. Il senatore Bazoli, per argomentare le proprie posizioni, ha ricordato di non essere mai stato membro della segreteria di Matteo Renzi. Ha ragione, senatore Bazoli. Lei non è mai stato membro della segreteria di Matteo Renzi. Ma se non ci fosse stata quella segreteria, lei non sarebbe parlamentare. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatrice Paita, le ricordo che si deve rivolgere alla Presidenza.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto della prima parte dell'emendamento 2.123, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, fino alle parole «in procedimenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.124.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.125.

SCARPINATO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO *(M5S)*. Signor Presidente, la senatrice Rossomando ha spiegato le motivazioni tecniche di questo emendamento. Io vorrei fare un esempio concreto.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Scarpinato, ma siamo già oltre. Siamo passati alla votazione dell'emendamento 2.125, perché il 2.124 risulta precluso dal respingimento della prima parte dell'emendamento 2.123.

SCARPINATO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo perché l'emendamento 2.125 affronta lo stesso tema. Queste modifiche sono difficili da capire per il cittadino comune, ma bisogna spiegare che cosa succede.

In un processo di mafia, in cui è stata autorizzata l'intercettazione per reati, ai sensi dell'articolo 416-bis, viene intercettata una conversazione nella quale si parla di un furto pluriaggravato in un supermercato commesso da due criminali comuni. Ebbene, questa intercettazione può essere utilizzata, anche se non riguarda reati di mafia, perché si tratta di un reato per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

Nello stesso processo di mafia, se viene intercettata una conversazione che riguarda una corruzione per 100 milioni di euro, questa conversazione non può essere utilizzata. Perché? Perché riguarda i colletti bianchi. Questa è una norma classista. *(Applausi)* Spieghiamola così ai cittadini italiani. Prima era possibile.

Allora noi che cosa abbiamo chiesto? Almeno, quando c'è una corruzione connessa con i reati di mafia, la vogliamo utilizzare? Mai: i colletti bianchi non si devono toccare, mentre i ladri dei supermercati sì.

PRESIDENTE. Senatore Scarpinato, lei mi aveva chiesto di intervenire sull'emendamento 2.125.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.125, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 15,05).

Presidenza del presidente LA RUSSA Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la seduta di oggi riprenderà con gli interventi dei Gruppi sulla Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

I lavori proseguiranno quindi con la discussione del disegno di legge di delegazione europea e la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Come già stabilito, la seduta di oggi terminerà alle ore 18 su richiesta di un Gruppo parlamentare.

Il già previsto esame della ratifica del Protocollo Italia-Albania è differito a martedì della prossima settimana. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 13 di domani.

L'ordine del giorno della seduta di domani, a partire dalle ore 9,30, prevede il seguito della discussione del disegno di legge di riforma della giustizia e, alle ore 12,30, l'informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla vicenda di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria.

Alle ore 15 si svolgerà il *question time*, con i Ministri della difesa e dell'economia.

Per il calendario della prossima settimana, gli argomenti non conclusi saranno esaminati secondo l'ordine già previsto nella settimana corrente.

Sulla Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo

PRESIDENTE. Si celebra oggi la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ogni Gruppo potrà intervenire per tre minuti per sottolineare questa ricorrenza.

SBROLLINI (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-C-RE). Signor Presidente, oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo. È una giornata molto importante perché sappiamo che in Italia e nel mondo i dati sono veramente allarmanti, sia per quanto riguarda la sicurezza della rete, sia per quanto riguarda gli aumenti delle vittime di bullismo, soprattutto nelle scuole, tra i giovani, i giovanissimi e le persone più fragili.

Devo dire, signor Presidente, che come Italia Viva siamo davvero preoccupati e dispiaciuti, perché oggi è la Giornata mondiale, ma il calendario di questa settimana prevedeva di esaminare in Aula il disegno di legge n. 866, recante delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo, un importante provvedimento che è già stato discusso anche nell'altro ramo del Parlamento. Dispiace che in questa settimana non si riesca, purtroppo, a portare avanti un testo legislativo per noi molto importante, che andava nella direzione di tutelare ulteriormente le vittime di abusi gravi, come quelli che riguardano il bullismo e il cyberbullismo, ma soprattutto perché il citato provvedimento *bipartisan*, quindi non soltanto di una parte del Parlamento - sono stati presentati diversi disegni di legge, l'*iter* è stato anche abbastanza lungo anche nelle Commissioni competenti - prevede un nuovo patto educativo, una corresponsabilità più stringente anche tra i pilastri del *welfare*, la famiglia e la scuola, responsabilizzandoli ulteriormente a lavorare assieme per prevenire i casi di bullismo e cyberbullismo. Aggiungo anche che un altro strumento su cui da anni ci battiamo anche come Italia Viva-Centro-Renew Europe è quello delle attività sportive nella scuola e fuori dalla scuola. L'attività sportiva e l'attività fisica sono uno strumento fondamentale nel contrasto alle dipendenze anche da bullismo e cyberbullismo, come abbiamo visto in tanti Paesi, anche fuori dall'Italia.

Mi auguro, quindi, signor Presidente, che questo provvedimento possa giungere a destinazione almeno la prossima settimana.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, colleghe e colleghi, questa mattina i toni si sono troppo alzati e molti colleghi hanno affermato che la loro verità è l'unica verità e il torto è sempre degli altri. Mi permetto di dire che questa non è democrazia. Qui c'è malattia mentale, c'è solipsismo, il sentirsi sempre dalla parte della ragione, carissimo presidente La Russa. Siamo parlando del cyberbullismo sapendone poco. Ricordo, parlando dei *social media* che permettono il bullismo *cyber*, che il coltello che può servire a tagliare il salame, il ciauscolo, il salmone o altre leccornie, può anche uccidere più di qualunque guerra. Credo quindi che combattere il cyberbullismo non significhi dire di no a un nuovo strumento di comunicazione di cui si ha poca consapevolezza e scienza, ma significhi poter dire che non esistono omicidi e vittime, che non esistono - come dice Emanuela Felle, la mia addetta stampa - vincitori e vinti. Esiste un solo colpevole: il silenzio complice. Accanto all'uno per cento delle persone che si attivano fare male o per ricevere il male, il novantanove per cento sta zitto, ma quel silenzio dà potere ai *media*, dà potere al potere - mi perdoni, signor Presidente, per il gioco di parole - di fare del male.

Credo, allora, che intanto sia da salutare positivamente una legge che riduce i rischi, il fatto che si educi nelle scuole a usare meglio questi strumenti e che si insegni anche agli anziani, che spesso non sono più saggi ma sono più complici, ma soprattutto - come diceva la collega Sbrollini - creiamo anche spazi alternativi: il gioco, il marciapiede, gli oratori, le associazioni, la famiglia, gli sport inclusivi. Abbiamo bisogno di usare meglio i *social media* per un vantaggio legato al benessere, ma soprattutto legato a tante alternative per far sì che si viva la vita anche con i *social*.

[VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERSACE (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo ci dà modo di tenere accesi i riflettori su una tematica troppo spesso sottovalutata, come ci dicono i fatti di cronaca anche recenti: è di ieri l'episodio di uno studente che ha accoltellato un altro studente in provincia di Milano ed è di pochi giorni fa la notizia di uno studente che ha accoltellato una docente in provincia di Varese. Sono tutti numeri che ci costringono a un'attenta riflessione.

Al di là di ricordare l'importanza di questa giornata, a mio personale avviso oggi abbiamo perso anche una grande opportunità, Presidente, e dispiace non poco che proprio questo ramo del Parlamento abbia perso l'occasione di dare una risposta concreta al Paese e alla società, approvando in via definitiva un provvedimento molto atteso e quanto mai sentito, che è proprio quello contro il bullismo e il cyberbullismo; un provvedimento largamente condiviso - lo voglio ricordare ai colleghi presenti - perché è stato licenziato dalla Camera lo scorso settembre.

Quindi non solo arriverebbe già da noi con un notevole ritardo, ma, ancora peggio, non riusciamo nemmeno a discuterlo e a votarlo in questa settimana così importante e in questa giornata così determinante.

Allora mi chiedo: che segnali mandiamo all'esterno, se non riusciamo nemmeno ad arrivare nei giusti tempi a un provvedimento così trasversale? Parliamo di un'iniziativa legislativa trasversale. Come spieghiamo poi questi ritardi burocratici, dovuti anche a un dettaglio che non si riesce nemmeno a discutere? Il provvedimento è adesso arenato in Commissione, con il rischio che, per via di un emendamento non ancora votato, torni di nuovo alla Camera e, quindi passeranno altri mesi. Questi sono dei segnali decisamente non belli, che faccio fatica a giustificare di fronte a tanti ragazzi, alle scuole, alle famiglie, al terzo settore, alle tante associazioni impegnate nella prevenzione di fenomeni di questo tipo e anche al mondo dello sport, che tanto si impegna per adottare iniziative all'interno delle scuole volte a promuovere il rispetto e i valori educativi e formativi.

Concludo, Presidente, ricordando che questi segnali profondamente negativi fanno perdere credibilità al Paese, alla politica e a tutti noi che in qualche modo cerchiamo di rappresentarlo in modo adeguato. Auspico veramente che si trovi quella convergenza adeguata, necessaria e urgente per licenziare questo provvedimento il prima possibile, anche perché - lo ricordo velocemente - la legge sul cyberbullismo è nata nel 2017 a seguito della tragica scomparsa di Carolina Picchio, quattordici anni, che si suicidò perché non riuscì a reggere il peso e la vergogna delle sue immagini diffuse in rete. Oggi in questo provvedimento vengono rafforzate le risorse e soprattutto viene definita la fattispecie del bullismo. Quindi... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Vorrei solo dirle, senatrice Versace, che non sono le giornate istituite a dover dettare. Lei sa che fra poco finiranno i trecentosessantacinque giorni e, per i giorni dedicati a qualcosa, dovremo passare alle mezze giornate come alle mezze stagioni. Comunque nel calendario dei lavori della prossima settimana è prevista la discussione e mi auguro l'approvazione di questo disegno di legge. Quindi, il fatto che non venga votato oggi non può essere considerato grave; altrimenti spostiamo di una settimana la Giornata nazionale contro il bullismo: è la stessa cosa.

[RONZULLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, oggi è un giorno particolarmente importante, un giorno in cui puntiamo i riflettori su un problema persistente e molto grave, il bullismo.

Il bullismo è un atto che non solo intimorisce e abusa, ma che strappa via la sicurezza di base che ogni individuo ha il diritto di avere. Coinvolge i minori, ma non solo; colpisce indiscriminatamente,

indipendentemente da età, sesso, razza o religione, e può lasciare cicatrici indelebili; ingloba atti di violenza non soltanto fisica, ma anche verbale, psicologica e ormai miete sempre più vittime il cyberbullismo.

Il bullismo provoca un profondo dolore, una ferita che non sempre guarisce e che può condizionare la vita delle persone per sempre. Non solo chi subisce bullismo, ma anche chi lo esercita e chi ne è testimone ne rimane travolto sul piano psicologico. Di fronte a ciò non possiamo e non dobbiamo restare indifferenti. Ogni atto di bullismo è come un sasso in uno stagno: le sue onde si espandono, toccando non solo la vittima, ma anche coloro che assistono e persino chi esercita il bullismo, lasciando un'impronta profonda su tutti, davvero su tutti.

Abbiamo il dovere di riflettere sull'importanza del rispetto reciproco e della comprensione; si tratta di capire che ogni individuo ha una sua unicità e un suo valore, che vanno rispettati e tutelati. Dobbiamo educare i nostri giovani su come affrontare i pericoli e le difficoltà, insegnando loro a comunicare in modo costruttivo. Noi adulti dobbiamo essere l'esempio di eccellenza.

Oggi ci uniamo in un impegno globale per dire no al bullismo. Alziamo la nostra voce unita contro il bullismo, non solo per liberare le vittime, ma anche per liberare quei bulli che sono intrappolati nel ciclo della violenza e dell'abuso. Dobbiamo farlo anche promuovendo ambienti sani per tutti, per rispettare le differenze e valorizzare le diversità.

Cerchiamo di creare ambienti sicuri e inclusivi, in cui ciascuno può crescere e può prosperare.

Oggi celebriamo la Giornata internazionale contro il bullismo, ma il nostro impegno non deve e non può esaurirsi in ventiquattro ore. Deve essere un impegno quotidiano, perché ogni giorno può essere un giorno in cui salviamo una vita dal bullismo. (*Applausi*).

[PIRRO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, io credo che in una giornata così importante il messaggio che dovrebbe arrivare da tutti noi ai nostri giovani - prevalentemente a loro perché, poi, una volta adulti, dovremmo aver acquisito gli strumenti per combattere e difenderci da azioni di questo genere - è che non sono soli e non devono nascondersi e temere qualcosa, confrontandosi invece con i genitori, gli insegnanti, gli adulti, quando si sentono vittime o intimoriti da atteggiamenti di bullismo nei loro confronti, sia che questi avvengano nella vita reale che attraverso i *social*, che sono comunque uno strumento di vita sociale molto frequentato dai nostri ragazzi.

Questo è il segnale che dovremmo dare tutti. Dovremmo dire che siamo al loro fianco e sempre lo saremo per fornirgli gli strumenti per difendersi e per reagire a quegli atti di prevaricazione.

Non voglio entrare nella discussione su come sarebbe stato bello oggi trovarci qui ad approvare il disegno di legge che è in fase di discussione. Quello che dovremmo tutti quanti insieme dire è che dobbiamo consegnare al Paese una norma scritta nel migliore dei modi per difendere i nostri ragazzi e le nostre ragazze, fornendo degli strumenti alle scuole, ai nostri docenti e ai dirigenti scolastici per affrontare in maniera organica l'argomento.

Penso che sia la volontà di tutti quanti noi. Che l'approvazione arrivi oggi o la prossima settimana non cambierà molto, se poi l'altro ramo del Parlamento verrà incontro non a noi, ma ai cittadini italiani, garantendo un *iter* altrettanto veloce per la terza lettura.

Dobbiamo dare - ripeto - un segnale di vicinanza, di comprensione, di apertura e di dialogo ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, per far sapere loro che qualsiasi cosa accada noi siamo al loro fianco per aiutarli. (*Applausi*).

[STEFANI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, è una giornata importante che pone una sottolineatura su quello che è un mondo difficile, che negli ultimi anni ha dimostrato sempre maggiori fragilità e difficoltà. È il mondo dei nostri ragazzi. È un mondo che probabilmente sta cambiando velocemente, con fenomeni accelerati anche da tutto il periodo del Covid. I ragazzi fanno fatica probabilmente anche a gestire il superamento dei propri limiti; una gestione difficile all'interno della società, fra di loro e con la comunicazione. Tutto questo, a volte, spesso, si traduce tristemente in bullismo forse non a

causa di una forma di malvagità interna, ma per una vuota azione di gruppo.

Il cyberbullismo è ancora peggiore, perché presenta dei profili quasi diabolici per la facilità con la quale può partire un'ondata terribile che soverchia e può mettere talmente in difficoltà una persona da arrivare addirittura - come si legge dalle notizie di cronaca - a scelte anche drammatiche sulla propria vita.

Come affrontare tutto questo? È in corso uno studio sui ragazzi, ma non è ancora concluso e chissà se mai si concluderà. È un lavoro continuo per capire quali possano essere le cause per trovare delle soluzioni.

Nel frattempo, la politica ha cercato comunque di agire e di trovare delle soluzioni che sono state inserite all'interno anche del decreto Caivano, con una grande forza e spinta della Lega, che aveva presentato anche un proprio disegno di legge sulle cosiddette *baby gang*, su questi fenomeni di delinquenza minorile, che ha anticipato il nuovo disegno di legge sul bullismo, che affronteremo la prossima settimana, prevedendo una forma di iniziative preventive e, addirittura, preliminari, nei procedimenti penali.

Teniamo conto che il procedimento penale deve essere l'estrema *ratio* per i ragazzi, perché devono essere accompagnati verso un percorso che preveda la ricostruzione di se stessi e del rapporto con gli altri. Già nei decreti di cui abbiamo appena parlato sono state inserite figure quali quelle dell'ammonizione, figure volte alla rieducazione del ragazzo, forse neanche alla rieducazione, ma all'educazione ai sentimenti, alle emozioni e alla capacità di stare assieme.

Oggi confermiamo la nostra totale vicinanza, il supporto e il pensiero di visione rispetto ai nostri ragazzi, che non sono altro che il nostro futuro. (*Applausi*).

[ZAMBITO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAMBITO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi è una giornata importante, quella contro il bullismo e il cyberbullismo. Sono fenomeni drammatici che entrano nelle vite delle ragazze e dei ragazzi in età giovanissima e condizionano il processo di crescita di molti di loro. Per le aggressioni, le violenze e le sopraffazioni di cui sono vittime subiscono effetti e conseguenze a volte tragici.

Per avere consapevolezza piena della diffusione del bullismo basta guardare ai dati di alcune statistiche, che registrano un costante e drammatico aumento dei casi; una crescita a cui si aggiunge una continua evoluzione del fenomeno, soprattutto a causa dell'utilizzo spropositato delle nuove tecnologie, come il *web* e gli *smartphone*. Gli atti di sopraffazione, perpetrati per via telematica, sono ancora più pericolosi, perché non c'è il contatto diretto tra l'aggressore e la vittima, perché l'atto di bullismo rischia di rimanere in rete e moltiplicare in questo modo la sua diffusione. Il bullismo *online* provoca conseguenze che riguardano non unicamente la violenza fisica, ma anche quella psicologica, disturbi e fenomeni di isolamento sociale, come quello drammatico dei ragazzi *hikikomori*.

C'è un fatto che in questa giornata non possiamo tralasciare: le conseguenze del *lockdown* e della pandemia anche sull'aumento dei numeri di casi di bullismo e soprattutto cyberbullismo. Anche in questo caso abbiamo molte statistiche a suffragare le denunce. Secondo l'OMS, il bullismo colpisce circa il 30 per cento dei ragazzi in tutto il mondo: 246 milioni di bambini e adolescenti subiscono ogni anno qualche forma di violenza a scuola o episodi di bullismo. Anche il cyberbullismo è in sensibile aumento: la maggior parte dei dati disponibili riguarda indagini condotte nei Paesi industrializzati, con percentuali di minorenni che lo hanno sperimentato che variano tra il 5 e il 20 per cento della popolazione minorile.

Allora che cosa fare? Diciamolo chiaro: c'è bisogno di una risposta di tutte le istituzioni. È necessario agire in stretta cooperazione con le famiglie, le scuole, le parrocchie, le associazioni di volontariato, le Forze dell'ordine, i tribunali dei minori, perché soltanto così la risposta può essere davvero efficace. Voglio dire in maniera chiara, perché il lavoro collegiale deve essere evidenziato che noi stiamo facendo la nostra parte per approvare una legge che affronti questi fenomeni, cercando una condivisione che su un tema sensibile come bullismo e cyberbullismo diventi un imperativo etico e non solo politico.

Dobbiamo lavorare a strumenti di prevenzione e contrasto. Ne va del futuro dei nostri giovani ed è la responsabilità più grande che tutte e tutti noi dobbiamo sentire. (*Applausi*).

[LEONARDI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, oggi si celebra una giornata importantissima, perché si vuole tutti insieme contrastare quel fenomeno odioso e purtroppo fin troppo diffuso di bullismo e cyberbullismo; un fenomeno che è cresciuto negli anni soprattutto in queste nuove forme.

Un fenomeno che riguarda troppi minori che sono anche bambini, di undici, dodici e tredici anni, che arrivano, come abbiamo visto purtroppo da pagine drammatiche della cronaca nazionale e internazionale, ad essere a volte spinti fino al suicidio, in situazioni non gestibili da persone fragili, che spesso sono proprio quelle più colpite, le vittime in qualche modo designate di questo fenomeno.

Un fenomeno contro il quale devo dire, con orgoglio, che alla Camera è stato approvato un provvedimento all'unanimità, che, come ricordavamo prima, sarà approvato la prossima settimana anche dall'Aula del Senato. Un provvedimento che mira a intercettare in maniera preventiva questo fenomeno, che soprattutto ha l'intenzione di coinvolgere in un patto virtuoso tutte le componenti che ruotano intorno ai minori, a partire dalle famiglie fino alla scuola, utilizzando anche quei canali positivi che sono il terzo settore e le associazioni sportive, proprio per aiutare i ragazzi ad uscire da una spirale, sia le vittime ma anche i carnefici, e consentire quel recupero che poi ci darà giovani sani e solidi a livello morale, che saranno gli uomini di domani.

Va fatta un'operazione per abbattere quel silenzio, quel muro di silenzio e di solitudine nel quale i ragazzi vittime di bullismo si trovano. Un muro che a volte li circonda proprio dove dovrebbero sentirsi in qualche modo al sicuro, cioè nelle aule delle scuole e poi nella loro casa, dove però oggi, attraverso i *social network*, sono raggiunti ad ogni ora del giorno.

In questo il nostro impegno, l'impegno delle istituzioni deve essere unanime, deve essere congiunto e deve essere soprattutto molto forte. Questo vile fenomeno deve essere ed è, ne sono certa, all'attenzione massima di tutti noi. Fratelli d'Italia continua a fare la sua parte e lo faremo sicuramente anche con l'approvazione di questo provvedimento la prossima settimana. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto polispecialistico «San Paolo», di Sorrento, in provincia di Napoli, nonché i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Augusto Righi», di Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena, che stanno assistendo ai nostri lavori.

Mi auguro che la vostra presenza nella nostra Aula sia proficua e che vi piaccia ascoltare quanto verrà detto. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 15,33)

Discussione congiunta del disegno di legge:

[\(969\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023* (Approvato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*)

e dei documenti:

[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023*

[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022*

(ore 15,33)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 969, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1.

Il relatore sul disegno di legge n. 969, senatore Matera, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[MATERA](#), relatore sul disegno di legge n. 969. Signor Presidente, annuncio preliminarmente che,

eventualmente, consegnerò una relazione più completa alla Presidenza.

Molto spesso ci troviamo in quest'Aula a parlare di Europa, quando ci sono le comunicazioni del Presidente del Consiglio. È una prassi virtuosa, che ci permette di fare il punto sui tanti fronti aperti dalla nostra partecipazione all'Unione. Due volte all'anno siamo invece chiamati ad approvare le leggi europee, quelle che regolano il modo in cui ci adeguiamo alla normativa europea.

Oggi veniamo chiamati ad approvare la legge di delegazione europea e le due relazioni sulla partecipazione in un contesto politico vivace, anche perché sono alle porte, oramai, le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

Il provvedimento al nostro esame, la legge di delegazione europea 2022-2023, costituisce l'annuale disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee ancora non attuate e all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti dell'Unione europea. Esso arriva in Senato dopo una prima lettura alla Camera dei deputati, dove sono state apportate diverse modifiche e integrazioni. Il testo è composto ora da diciannove articoli, che consentono di provvedere al recepimento di venti direttive e di una decisione, e all'adeguamento della normativa nazionale a nove regolamenti europei. Nei diversi articoli del disegno di legge sono previsti principi e criteri direttivi specifici di delega per nove regolamenti e per tredici direttive, mentre nell'allegato sono elencate le restanti sette direttive da recepire senza la necessità di ulteriori criteri direttivi rispetto a quelli generali già disposti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'esigenza di celerità nell'*iter* di esame attuale, volto ad evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione, ha indotto le forze politiche di maggioranza a non presentare emendamenti, nella prospettiva anche di una rapida presentazione in Senato del disegno di legge di delegazione europea per il 2024. Di conseguenza, nella 4a Commissione solo le forze di opposizione hanno presentato 59 emendamenti e un ordine del giorno, che peraltro hanno dato luogo ad un'ampia e approfondita discussione su temi della massima importanza per l'Italia: il tema della libertà di informazione (con riferimento all'articolo 4), la direttiva sui salari minimi, l'infrazione sui balneari, i contratti del personale della scuola, la questione dei porti. Sono state espletate anche undici audizioni su tali argomenti.

Riguardo al tema del salario minimo, in Commissione è stato detto dalle opposizioni che si tratta di una occasione persa per contrastare il lavoro povero e per adempiere ai principi di questa importante direttiva. È ovviamente una legittima opinione, ma è la stessa direttiva che assicura la libertà di scelta agli Stati membri e la contrattazione collettiva italiana è una delle migliori nel panorama europeo, con organizzazioni datoriali e sindacali, di cui abbiamo in quest'Aula autorevolissimi esponenti, che hanno contribuito a dare tutela e diritti a molti lavoratori. La direttiva ci lascia liberi quindi di migliorare il sistema della contrattazione collettiva, andando a colmare le lacune nella sua applicazione, garantendo salari equi e dignitosi. La direttiva peraltro è nell'allegato alla legge di delegazione, quindi non si può dire che non la vogliamo recepire, e il termine per farlo è il 15 novembre 2024.

Per quanto riguarda i balneari, si è discusso in modo approfondito su un tema che da molti anni è oggetto di confronto, di interesse e di intense discussioni con la Commissione europea. Non è per noi in discussione il favore per provvedimenti che aprano alla concorrenza il mercato italiano a vantaggio dei cittadini, ma occorre considerare il contesto complessivo e tenere in debita considerazione i lavoratori e chi ha già fatto degli investimenti. Il Governo ha espresso apertura per una soluzione del problema e la materia, allo stato, è oggetto di una specifica interlocuzione con la Commissione europea.

Per il personale della scuola è stato approvato un ordine del giorno a prima firma della senatrice Malpezzi, sottoscritto dai senatori di maggioranza e di opposizione, che impegna il Governo a dare soluzione al problema del precariato della scuola nel primo provvedimento utile. Non possiamo sottacere che la questione, come è evidente, è di copertura finanziaria, ma è prioritaria non solo per dare soluzione a una, anch'essa annosa, procedura di infrazione, ma per dare una risposta a tanti insegnanti che devono formare i nostri ragazzi nelle scuole.

Il tema di alcuni porti italiani è stato oggetto di grande attenzione anche a seguito delle audizioni svolte, in particolare di alcune di esse. L'entrata in vigore della regolamentazione ETS dal 2024, che

sarebbe il sistema di scambio delle quote di emissioni di carbonio, anche al settore marittimo, avrà un grande impatto sulla competitività di alcuni nostri porti per la possibilità che i costi connessi alla *compliance* con la nuova normativa determinino la scelta di utilizzare porti che sono al di fuori dell'Unione europea.

Il tema è ben presente al Governo e in Commissione sono stati approvati ordini del giorno per avviare a soluzione il problema e dare una prima risposta ai porti interessati, tra cui quello di Gioia Tauro.

Pur a fronte di questi temi di grande portata, con il Governo si è deciso di non modificare il disegno di legge per non rinviare nuovamente il testo alla Camera dei deputati, circostanza che avrebbe allungato ulteriormente i tempi di entrata in vigore e aumentato il rischio dell'apertura di procedure di infrazione o di aggravare qualcuna di quelle aperte. Per questo motivo gli emendamenti sono stati tutti respinti, rinviando al nuovo disegno di legge di delegazione o alla nuova legge europea o ad altri provvedimenti la soluzione delle questioni poste.

Concludo ricordando come la rapida attuazione del disegno di legge oggi in esame porterà il nostro Paese ad abbattere ulteriormente il numero delle procedure di infrazione pendenti, che oggi ci vede comunque in una posizione buona, migliore rispetto al passato: siamo a quota 73, ma le ultime quattro aperte si riferiscono a direttive contenute nell'attuale legge che stiamo esaminando e pertanto, con la sua approvazione in tempi brevi verranno anche queste archiviate insieme ad altre.

Il Governo Meloni sta facendo un grande lavoro, di cui tutti siamo convintamente partecipi. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta la senatrice Murelli, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1. Ne ha facoltà.

MURELLI, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1. Signora Presidente, a fronte delle relazioni scritte, che sono depositate e a disposizione di tutti i senatori che ringrazio per la collaborazione in Commissione, desidero evidenziare che la relazione consuntiva riguarda l'anno 2022 e rappresenta il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo. È vero, sono passati due anni, ma abbiamo avuto la pandemia, siamo in ritardo e la stessa cosa vale anche sulla relazione programmatica 2023. L'anno scorso a luglio con il decreto-legge infrazioni sono state recuperate alcune procedure e adesso lo facciamo con la legge di delegazione europea. Siamo sicuramente fuori tempo nell'approvazione di questi documenti, se guardiamo all'anno solare, ma non lo siamo rispetto ai tempi europei. È importante, però, dar conto al Parlamento di quello che è stato fatto in questi anni sugli atti europei.

La relazione consuntiva consta di quattro parti importanti: la prima riguarda gli sviluppi del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali e si divide in due capitoli importanti che riguardano il dibattito sul futuro dell'Unione europea, sull'anno dei giovani del 2022, sullo Stato di diritto e sulla *better regulation*. La seconda parte riguarda le politiche orizzontali e verticali, in particolare il Green Deal europeo, la transizione verde, il pacchetto Fit for 55, un'Europa pronta per l'era digitale; si affronta il tema della digitalizzazione e della cybersicurezza. La terza parte descrive l'operato del Governo in relazione ai processi di integrazione dei Balcani occidentali e dell'allargamento a Est delle reti transeuropee dei trasporti, alla collaborazione con i Paesi del Mediterraneo. È importante, come si evince anche nella reazione, l'atto sottoscritto il 10 gennaio 2023, quindi la dichiarazione congiunta NATO-Unione europea, in cui sono state trattate anche le nuove sfide, quale la crescente competizione geostrategica, la protezione delle infrastrutture critiche, lo spazio del cambiamento climatico, le *emerging and disrupting technology*, le manipolazioni informative e l'interferenza degli attori stranieri. Si sottolineano, all'interno di questa relazione, alcuni importanti numeri, perché si dà conto delle procedure di infrazione sanate nel corso del 2022. Quelle rimaste pendenti al 31 dicembre 2022 sono scese da 102 a 82: 57 per violazione del diritto europeo, 25 per mancata attuazione di direttive. Di queste 82 procedure, sei sono giunte a sentenza *ex* articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero la condanna per mancanza di esecuzione di una precedente sentenza della Corte di giustizia, cosa che comporta il versamento di sanzioni pecuniarie. Tuttavia, le altre sei sono già allo stadio del parere motivato *ex* articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e stanno per essere risolte.

La relazione programmatica del 2023, invece, dà conto in modo strutturato delle attività che il Governo ha previsto per quanto riguarda le diverse tematiche europee. In particolare, la prima parte, sullo sviluppo del processo di integrazione europea, è dedicata alle politiche e alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale.

In particolare, mi volevo soffermare su un punto, ovvero che il Governo ha inteso adoperarsi in sede europea per quanto riguarda la Conferenza sul futuro dell'Europa, incluse le clausole per l'introduzione del voto a maggioranza qualificata in selezionati ambiti d'azione, nonché per orientare la revisione del Patto di stabilità anche a supporto della ripresa, oltre che contribuire al miglioramento delle politiche finanziarie e fiscali a sostegno delle famiglie.

La seconda parte riguarda il *green deal* e, all'interno di queste numerose iniziative, vi sono quelle legate naturalmente al cambiamento climatico e alla transizione verde. Con riferimento, poi, alla transizione digitale, si sta muovendo naturalmente verso gli atti più importanti, come per esempio il Chips act oppure quelli relativi all'intelligenza artificiale, il Media freedom act e il Data act, ma è importante anche la politica della cybersicurezza, che comprende non solo la sicurezza dei dati scambiati tra persone e tra aziende, ma anche tutta la parte relativa alla sicurezza delle persone e, come abbiamo sottolineato nell'intervento alla ripresa pomeridiana dei nostri lavori, oggi che ricorre la Giornata internazionale della lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, dei nostri giovani.

Nell'ambito della promozione dello stile di vita europeo, figurano, nel negoziato del nuovo Patto europeo migrazione e asilo, il contrasto al lavoro sommerso e le norme comuni sulla confisca dei beni derivanti dalle attività criminose. Chiude la seconda parte l'azione rivolta a imprimere un nuovo slancio alla democrazia europea con iniziative per la lotta al terrorismo in ambito digitale, protezione della sfera democratica dell'Europa e contro le influenze straniere occulte.

La Parte terza riguarda l'Italia e la dimensione esterna dell'Europa. Da sottolineare, in questa parte, due cose importanti: il fenomeno migratorio, che fa parte sempre del Patto sulla migrazione, e il rafforzamento del dialogo interno dell'Unione europea mediante *partnership* strutturate tra l'Europa e i Paesi di origine e transito dei flussi (si è appena svolta, infatti, la Conferenza Italia-Africa).

A chiusura della terza parte è stato inserito un riferimento alle azioni poste in essere a fronte invece dell'aggressione della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina, che riguardano non solo le forme di assistenza militare, ma anche la solidarietà educativa e culturale che il nostro Paese attua nei confronti della popolazione ucraina.

Chiude la relazione la parte quarta, che riguarda direttamente la comunicazione e la formazione sull'attività dell'Unione europea e vorrei sottolineare che il Governo continua direttamente a mantenere il dialogo con le direzioni generali della Commissione europea nell'ambito dello strumento di riunioni pacchetto per la trattazione congiunta di casi afferenti ad uno stesso settore, come sta capitando sul caso dei balneari. Priorità è data anche alle modifiche del quadro normativo sugli aiuti di Stato che ci chiedono molto le aziende, con particolare riguardo agli aiuti per la transizione verde digitale, nonché alla definizione di una procedura per lo svolgimento del *test* di proporzionalità sulle proposte di legge e sugli emendamenti di iniziativa parlamentare con impatto sulle professioni regolamentate.

Infine, il Governo si è impegnato ad assicurare che la politica di coesione agisca in maniera complementare e sinergica rispetto al PNRR per massimizzare l'impatto dei due strumenti di intervento nel ridurre i divari territoriali e rilanciare la sua tenuta economica e sociale sia per quanto riguarda la programmazione 2021-2027, sia per la programmazione 2014-2020 che è in via di conclusione.

PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione alle relazioni programmatica e consuntiva potranno essere presentate prima della conclusione della discussione generale.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritta a parlare la senatrice Malpezzi. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, inizio con un ringraziamento doveroso e sincero al relatore, perché devo dire che ha aiutato il clima in Commissione e ha consentito lo svolgimento dei lavori in una situazione di completo ascolto, dato il punto di partenza che i membri della Commissione, in modo particolare i membri dell'opposizione, non potevano essere contenti della

tempistica di questa legge di delegazione.

La senatrice Murelli ha provato a spiegare a che data ci stiamo riferendo e vorrei sottolineare che oggi discutiamo un provvedimento, la legge di delegazione europea 2022-2023, che, per la normativa italiana, dovrebbe essere consegnata al Parlamento entro il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce. Questa legge di delegazione europea, assegnata alla Camera in prima lettura, è arrivata in quel ramo del Parlamento a luglio, quindi diversi mesi dopo (fuori tempo massimo, oseremmo dire). Comunque, in questo ramo del Parlamento è arrivata dopo tantissimi mesi, tanto che oggi ci troviamo ad affrontare la discussione generale di una legge di delegazione che riguarda l'anno passato e in attesa della nuova legge di delegazione europea. Ricordo infatti che l'Italia, come tutti gli altri Paesi membri, deve discutere di due provvedimenti sempre riguardanti l'Unione europea: la legge di delegazione e la legge europea, che hanno funzioni diverse, ma sono entrambe fondamentali per l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Arrivarci allora con un anno di ritardo penso sia molto, molto grave. Ci siamo arrivati con sei mesi di ritardo, anzi, ci siete arrivati con sei mesi di ritardo e mi dispiace, ma lo dico, perché l'opposizione non ha responsabilità su questo: infatti, una volta che la legge di delegazione viene assegnata a un ramo del Parlamento con sei mesi di ritardo, la colpa non può essere sicuramente dell'opposizione. Eppure, ci siamo anche sentiti dire che, visto che siamo in ritardo, questo ramo del Parlamento non deve presentare emendamenti.

Signora Presidente, dobbiamo metterci d'accordo e mi dispiace che non sia presente il presidente Balboni in Aula, perché avrei voluto coinvolgerlo tramite lei: o approfittiamo di questo momento in cui si sta discutendo una riforma costituzionale e cambiamo completamente gli assetti del nostro bicameralismo (*Applausi*) o, altrimenti, non posso accettare la risposta che mi viene data e cioè che, siccome siamo in ritardo, questo ramo del Parlamento non deve approfondire il provvedimento. Non me l'ha data lei, presidente Balboni, questa risposta; io l'ho chiamata per fare una sollecitazione.

PRESIDENTE. Si è affrettato a correre in Aula, chiamato in causa.

MALPEZZI (*PD-IDP*). Dicevo, signora Presidente, che potremmo approfittare del lavoro che state facendo in 1a Commissione per consegnarvi un altro problema, quello che sostanzialmente uno dei due rami del Parlamento, per i tempi che questo Governo sta tenendo, non riesce più ad esaminare i provvedimenti.

Questo, colleghi - e mi rivolgo a tutti - è un problema. (*Applausi*). Ne approfitto per sottolineare che quando andiamo nelle scuole - lei, signora Presidente, conosce la mia passione in materia, visto che vengo da quel mondo - a spiegare ai nostri ragazzi come avviene il processo legislativo, dobbiamo cambiare il racconto, perché dobbiamo dire che un provvedimento arriva in uno dei rami del Parlamento, che lo esamina e lo passa all'altro, che lo saluta, per modo di dire, ed esso diventa automaticamente legge, perché non c'è più quel ruolo.

Nonostante tutte le critiche che faccio al Governo, perché se le merita, dico che il lavoro che il relatore ha fatto è stato di apertura, per provare ad accogliere le sollecitazioni e gli approfondimenti dell'opposizione e trovare altri canali per veicolarle. Posso ammettere che il lavoro che abbiamo fatto è stato franco e trasparente, nelle differenti posizioni, che continueranno a essere tali. Noi, pensando di poter ottenere così alcuni risultati, visto il contenuto della legge di delegazione europea, abbiamo presentato emendamenti con serietà, come quello sul salario minimo, sottoscritto da tutti i Gruppi; visto che all'interno della legge di delegazione europea c'è l'accoglimento della direttiva sui salari, ci saremmo aspettati una sorta di accoglimento necessario, perché siamo di fronte all'accoglimento di una direttiva europea, conoscendo la situazione in Italia, nonostante l'altissimo livello di contrattazione.

Ha ragione il collega Matera quando sottolinea l'alto livello di contrattazione, ma noi abbiamo posto il tema sui cosiddetti salari bassi, che non consentono a tre milioni di lavoratori di avere uno stipendio che non possa non definirsi povero. Vi abbiamo detto quindi che avete messo in atto tutta una serie di misure, abolendo il reddito di cittadinanza e non facendo partire in maniera corretta tutti i sostegni a chi sta male, ma vogliamo ricordare che i salari poveri erano i salari di persone che integravano il proprio anche con il reddito di cittadinanza, perché il salario iniziale era troppo basso? Vogliamo fare qualcosa? Rispetto a questo purtroppo c'è stato ancora il muro e non l'accoglimento di un lavoro che

invece va fatto al netto della possibile o non dovuta infrazione europea, va fatto per dignità. Non si può pensare infatti che ci siano lavoratori in Italia che percepiscono salari da fame, che non consentono loro una progettualità di vita. Questo lo dobbiamo fare come cittadini europei e anche, chiaramente, come cittadini italiani perché mi sembra che la base di tutto sia la dignità e noi dovremmo ricordarla sempre.

Vado avanti, Presidente, perché nel confronto franco che c'è stato su alcuni temi ci è stato detto che non ci sono risorse. Questa risposta è stata data di fronte ad un altro importante emendamento del Partito Democratico, che riguarda i congedi parentali. Anche in questo caso il Governo ci ha detto di non potercela fare a questo giro perché mancano le risorse. Allora io chiedo al Governo se ci si è resi conto che in Italia ci sono tantissime aziende che stanno sperimentando in che modo poter garantire ai loro lavoratori maschi almeno sei mesi di congedo quando diventano genitori, quando diventano padri? Vi siete accorti che c'è già questo movimento? Allora perché invece che dirci che non ci sono risorse, non parte un bel percorso di ascolto, di cui il Governo si fa promotore, con chi sta facendo già questo tipo di sperimentazioni e sta trovando grandissimi livelli di accoglimento e anche di risultati? Anche questa infatti è una risposta che un Governo, che si trova in difficoltà perché dice che la coperta è corta, potrebbe dare. Sapete che c'è? Facciamo partire da qui un lavoro di raccolta di informazioni, perché ci sono; andiamo a vedere come Commissione politiche dell'Unione europea, qual è la situazione negli altri Stati e come ne sono usciti. I modelli ci sono e non è colpa della Sottosegretaria, che è chiamata ad esprimere i pareri e che quindi fa sostanzialmente il lavoro che deve fare. Ci deve essere una spinta parlamentare per fare in modo che questo diventi un tema del Parlamento e magari di questo ramo del Parlamento, per far vedere qual è la direzione in cui tutto il Parlamento vuole andare. È un discorso che riguarda il cambiamento della nostra società, che è già in corso e non possiamo essere noi quelli che non sono in grado di dare delle risposte neanche quando ci sono contesti che consentono una riflessione più approfondita.

Mi soffermo quindi sull'altro tema che è stato citato dal relatore e che è stato accolto attraverso un ordine del giorno cui ha lavorato anche la Sottosegretaria, che riguarda la situazione della grande e permanente differenza di *status* tra i dipendenti della pubblica amministrazione che sono precari e invece quelli che sono di ruolo. Ricordo che noi abbiamo fatto un *focus* particolare sui docenti.

Abbiamo provato ad affrontare il tema anche con emendamenti nel corso della legge europea, dell'altro provvedimento che affronta questi temi perché l'Europa ha già detto che l'Italia è in infrazione. L'Europa ha detto infatti in maniera chiara che non può esistere diversità di trattamento per chi lavora nello Stato tra chi è precario e chi poi diventa di ruolo, a partire dalla ricostruzione di carriera, oltre che dai giorni di malattia e dalle diverse situazioni che creano livelli di disparità. Poteva essere questa l'occasione.

Ci è stato detto che non ci sono le risorse, però c'è un ordine del giorno sottoscritto da tutti: lo dico perché è stata un'idea del senatore Scurria quella di poter lavorare insieme a questo percorso e noi come opposizione, che l'avevamo presentato, abbiamo detto che andava benissimo, perché più siamo meglio è. Per noi è importante risolvere il problema, però quell'ordine del giorno recita in maniera molto chiara che si deve intervenire al primo provvedimento utile sul tema problematico della ricostruzione di carriera per i docenti, della possibilità che devono avere anche i docenti precari di godere di quel *bonus* che consente loro di spendere 500 euro nella formazione (quelli aggiuntivi che abbiamo messo a partire dal 2015 e all'inizio solo per il personale di ruolo), affinché si diano gli stessi diritti al personale docente e al personale non docente. Noi non vogliamo che questo ordine del giorno sia solo un elemento che, grazie al buon cuore della maggioranza, è stato firmato da tutti. Deve essere un impegno chiaro, perché vogliamo fidarci e perché è una risposta che dobbiamo dare ai cittadini italiani.

Concludo, Presidente, auspicando che il prossimo provvedimento e la prossima legge di delegazione europea arrivi il più presto possibile: questo non per un vezzo, perché i vezzi non li portiamo in quest'Aula, ma perché abbiamo bisogno di essere messi tutti nella condizione di svolgere al meglio il nostro lavoro e se lo svolgiamo bene ci guadagna il Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signora Presidente, oggi ci troviamo a discutere in Aula della legge di delegazione europea, che insieme alla legge europea è uno dei due pilastri normativi predisposti dalla legge n. 234 del 2012, al fine di adeguare l'ordinamento giuridico italiano agli obblighi derivanti dall'Unione europea. Io ringrazio la sottosegretaria Siracusano e il relatore Matera per il lavoro che abbiamo svolto in sede referente nella Commissione politiche europee.

L'Italia è un Paese che da sempre è in ritardo nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Devo correggere il relatore Matera, che ha parlato di 73 procedure di infrazione aperte, semplicemente perché contestualmente a questa discussione c'è il settantaquattresimo avvio di una procedura di infrazione che riguarda il tema della caccia e dei pallini di piombo, con i quali una parte della maggioranza aveva già manifestato in realtà qualche problema. Quindi, dovremmo aggiornare il contatore.

Perché l'Italia è in ritardo rispetto all'adempimento degli obblighi europei? C'è un tema di vischiosità del nostro ordinamento, perché a volte nelle competenze regionali e nelle competenze statali si fa fatica ad adeguare l'ordinamento, ma la responsabilità è unitaria dello Stato, perché a volte - e su questo tornerò - non ci rendiamo conto di quello che andiamo ad adottare a livello europeo e altre volte perché alcune normative non vengono recepite volutamente dal nostro ordinamento.

Quindi, la prima richiesta che io e il mio Gruppo Azione ha avanzato ai relatori è quella di cercare, dalla prossima volta, di definire quali sono i criteri in base ai quali si scelgono alcune procedure di infrazione e non altre, perché il criterio principale dovrebbe essere quello per il quale, se oggi dei cittadini italiani pagano per delle sentenze di doppia condanna, prima si parte dalle procedure di infrazione già concluse di sentenza di doppia condanna, e poi si risale verso quelle precedenti, cioè con un criterio di inadempimento dal punto di vista cronologico, non dal punto di vista della scelta politica. Oggi dentro questo provvedimento ci sono venti direttive che vengono in qualche modo sanate. Noi come opposizione abbiamo presentato emendamenti che vorrei raggruppare in quattro casi.

Il primo riguarda il tema dell'ETS marittimo. Vi abbiamo detto che, se non adeguiamo la normativa italiana alla normativa europea, prevedendo delle fattispecie particolari per alcuni porti italiani, il rischio è che non contribuiremo alla riduzione di CO2, ma semplicemente sposteremo il traffico di *transhipment* in alcuni porti nordafricani e a pagarne le conseguenze saranno i porti italiani e mediterranei, che sono il porto di Gioia Tauro, il porto di Valencia e il porto del Pireo. Non ci avete ascoltato.

Il secondo tema presentato comunemente dalle opposizioni è il salario minimo legale. Avete ragione: la direttiva non impone la scelta tra una legge e la contrattazione. Però, se in Italia abbiamo oltre 900 contratti collettivi nazionali registrati al CNEL e solo il 20 per cento sono stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative; se 4,3 milioni di italiani non riescono, nonostante un lavoro, ad avere una vita dignitosa, evidentemente il tema non è la rappresentanza dei corpi intermedi, ma è che quei contratti non riescono a garantire una vita dignitosa alle persone. (*Applausi*).

Avere detto no a un salario minimo legale, che semplicemente diceva che, se si scende sotto i nove euro lordi, si chiama sfruttamento e non si chiama lavoro, non è uno schiaffo che date all'opposizione; è uno schiaffo che date a quattro milioni e mezzo di italiani che, purtroppo, nonostante un lavoro, non riescono ad arrivare a fine mese. Allora, io faccio una scommessa. Scommettiamo che, da qui a un anno, ci ritroviamo con l'avvio di procedura di infrazione da parte della Commissione europea per inadempimento di quella direttiva? Lo dico perché queste parole rimangono a futura memoria.

Altro tema è la concorrenza. Avete detto, in sede di legge milleproroghe dell'anno scorso, che la soluzione magica per risolvere il tema della conformità al diritto dell'Unione europea era la mappatura, perché prima dovevamo considerare la scarsità delle risorse e poi avremmo dovuto valutare le concessioni.

Ve l'avevamo già detto noi, ma veramente ve l'aveva detto il Presidente della Repubblica. Ora ve lo dice la Commissione europea e ve lo dicono le sentenze della Corte di giustizia: ci vogliono le gare. Io mi meraviglio che una maggioranza che al suo interno si richiama a dei principi liberali faccia fatica ad enunciare la parola concorrenza. Le concessioni balneari devono essere assegnate attraverso la concorrenza. È questo che ci dice il diritto europeo e noi avevamo presentato un emendamento che

indicava come tutelare, dal punto di vista occupazionale, coloro che avevano fatto investimenti sulle concessioni balneari. Anche questi emendamenti, però, non sono stati raccolti.

Vengo all'emendamento Costa, che vi prego di non chiamare legge bavaglio. L'emendamento Costa prevede semplicemente di riportare le lancette al 2017, ad una norma che è stata in vigore dal 1988 al 2017, senza intralcio delle inchieste giudiziarie né di quelle giornalistiche, per tutelare i cittadini dalla pubblicazione integrale dell'ordinanza di custodia cautelare finché le indagini preliminari non siano concluse.

Questo emendamento è passato con l'appoggio della maggioranza alla Camera. Noi l'abbiamo difeso e continueremo a difenderlo rispetto alle richieste soppressive, perché questa è una battaglia garantista, che non comporta un intralcio, né alle autorità giudiziarie né alle inchieste giornalistiche. E noi auspichiamo che le attività giornalistiche, che devono essere svolte liberamente, non si facciano solo col copia e incolla delle ordinanze cautelari.

Signor Presidente, in conclusione, se vogliamo risolvere il problema della vischiosità dell'ordinamento italiano rispetto all'ordinamento europeo, il problema non si risolve solo con lo strumento che oggi andiamo ad affrontare, cioè la legge di delegazione europea. Si affronta dal punto di vista culturale, smettendola di concepire le politiche europee come politiche estere anziché come politiche interne.

Solo quando i parlamentari europei, eletti anche dall'Italia, capiranno che quando si assumono obblighi a livello europeo si stanno assumendo degli obblighi giuridicamente vincolanti in Italia e che non si mettono in discussione ogni volta degli obblighi che l'Italia ha già assunto, allora forse... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Ripeto: questo è uno strumento che ci può consentire di ovviare al tema dell'emergenza; ma, se vogliamo uscire dalla dittatura dell'emergenza, il passaggio che dobbiamo fare è culturale e legare insieme la fase discendente alla fase ascendente ed essere pienamente consapevoli degli obblighi che assumiamo a livello nazionale e a livello europeo. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 16,10)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verini. Ne ha facoltà.

[VERINI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, già la senatrice Malpezzi e successivamente altri senatori del Gruppo Partito Democratico sono intervenuti e intervengono su aspetti fondamentali di questa legge di delegazione europea. A me il Gruppo ha assegnato oggi uno degli interventi dedicati prevalentemente al contenuto dell'articolo 4 della legge e, in particolare, ai rischi che noi - e non soltanto noi - cogliamo per la libertà di informazione nel nostro Paese.

Poco fa il senatore Lombardo invitava a non chiamare legge bavaglio il cosiddetto emendamento Costa, che è contenuto, in questa nostra discussione e votazione, proprio nell'articolo 4. Potremmo anche evitare di usare questo termine, senatore Lombardo, ma - vivaddio - lei mi deve spiegare quale altro termine può essere usato - e noi siamo disposti a farlo - dimostrando però che non si tratta di una grave restrizione della libertà di informazione, che si inquadra in un pesante attacco che questo Governo e questa maggioranza stanno conducendo nei confronti della libertà di informazione e del lavoro dei giornalisti.

Come abbiamo accennato anche in qualche altra occasione, in qualche modo anche nel dibattito di ieri sul provvedimento che concerne la riforma cosiddetta della giustizia del ministro Nordio, il quadro è per noi molto preoccupante. Questo è un Governo che quotidianamente ha mostrato e continua a mostrare un fastidio per tutto quello che è controllo democratico e contropotere. Parlo di democrazia occidentale e, quindi, non mi riferisco ai Paesi in cui vigono le democrazie o dei regimi che colpiscono e mettono in carcere i giornalisti che fanno il loro dovere e che intimidiscono i magistrati colpendone l'autonomia. Mi riferisco alle democrazie liberali, alle democrazie occidentali e, nel caso nostro, a una democrazia nata dalla Resistenza e sancita nei principi della Costituzione. Ebbene, tra questi principi c'è anche il rispetto fondamentale dell'articolo 21. Ma questo Governo mostra fastidio per questi contropoteri, per questi controlli. Quale altro termine si può usare quando si vuole e si cerca di colpire il ruolo di questo Parlamento con la vostra riforma del premierato e si vogliono indebolire il ruolo di garanzia e le prerogative del Presidente della Repubblica? Altra preoccupazione potremmo esprimere quando ripetutamente da parte del Governo arrivano segnali di lesione dell'indipendenza e

dell'autonomia dei magistrati.

Aggiungo che ci sono delle trasmissioni che sono urticanti, per fortuna. «Report» di Sigfrido Ranucci è una trasmissione che non ha mai fatto sconti a nessuno, che ha colpito nel suo lavoro di inchiesta l'attenzione dell'opinione pubblica parlando di tutte le forze politiche volta per volta, parlando di tante forze economiche e sociali, di tanti potentati. Ma il giornalismo d'inchiesta è questo; il giornalismo di inchiesta va benedetto, non va colpito, non va intimidito. Quando una Presidente del Consiglio decide di querelare uno scrittore come Roberto Saviano, il quale può aver usato anche espressioni che non avrebbe dovuto usare, dà l'impressione, da Presidente del Consiglio, di Golia che vuole querelare David. Però poi la storia, anche in quella vicenda, dimostra che alla fine le ragioni anche di quelli che appaiono più deboli di fronte al potere prevalgono; vince David e non vince Golia, ma i segnali sono questi.

Per esempio, giace e non si manda avanti il disegno di legge che riguarda il reato di diffamazione a mezzo stampa. Ci sono dei tentativi di alcuni senatori della maggioranza di voler colpire i giornalisti con sanzioni elevate per reato di diffamazione nei confronti del potere, dei potentati, quando invece in questo nostro Paese ci sono centinaia di giornalisti che subiscono le querele temerarie a scopo intimidatorio. Si tratta di querele bavaglio, senatore Lombardo, e cioè per mettere il bavaglio e intimidire coloro che con il loro lavoro fanno il proprio dovere. Molto spesso si tratta dei giornalisti più deboli, quelli che lavorano in zone disagiate, che non hanno alle spalle aziende editoriali in grado di fornire loro assistenza legale. Il quadro è questo. C'è un fastidio per i controlli, per coloro che - come si dice - disturbano il manovratore, ma che sono fondamentali per far formare un'idea all'opinione pubblica.

Avviandomi alla seconda e conclusiva parte di questo intervento, nel vostro provvedimento e nell'emendamento cosiddetto Costa si colpisce un cardine, come ricordava in maniera magistrale il nostro collega Alfredo Bazoli in Commissione. Tra l'altro, si colpisce un cardine della pubblicità del processo, che è un cardine dello Stato di diritto. Noi abbiamo interesse, ma gli indagati hanno interesse che certi atti, che poi nelle ordinanze di custodia cautelare sono in mano alla polizia giudiziaria, agli avvocati, ai magistrati, vengano conosciuti dall'opinione pubblica, e non solo per il sacrosanto principio che l'opinione pubblica ha diritto, quando i fatti sono di interesse pubblico, ad essere informata. Devono essere conosciuti anche per il fatto che a volte ci sono abusi della giustizia ed è giusto che pubblicando integralmente, o avendo i giornalisti in mano tutte le ordinanze, possano consentire anche di tutelare, in caso di abusi, i diritti degli indagati. Altro che riassuntini, così invece consiglieremmo alla discrezionalità delle cose che, a tutela di tutti e dell'indipendenza e della pubblicità del processo, debbono essere invece patrimonio di tutti.

In questo modo si rischia anche - come diceva Raffaele Cantone in una intervista - di continuare ad alimentare il mercato nero, perché quegli atti sono pubblici, ma non pubblicabili secondo questa sciagurata *ratio*. Una volta Violante disse che, se c'era da fare una separazione delle carriere, avrebbe fatto quella tra alcune procure e alcuni giornalisti. Più recentemente il professor Glauco Giostra, invece, ha parlato di evitare le collusioni mediatiche informative. Questo sì, perché noi dobbiamo dare trasparenza al percorso tra gli atti giudiziari e la conoscenza dell'opinione pubblica, a tutela dello Stato di diritto, a tutela degli stessi indagati, ma senza nascondere le cose.

Questo provvedimento va contro l'Europa, va contro il prossimo - si diceva anche in un'altra circostanza - va contro le norme dell'Unione europea; va contro lo European media freedom act, che sarà adottato a breve e che ancora di più metterà fuori della legislazione comunitaria e delle direttive comunitarie il provvedimento che state per approvare e per il quale noi abbiamo presentato, ovviamente, un emendamento soppressivo. Inoltre, va contro la direttiva sulle querele temerarie che è già stata concordata e che manca soltanto del timbro, perché è questo il tema. Perfino persone che hanno sempre tenuto un atteggiamento molto diverso da quello che sosteniamo noi - penso ad Alessandro Barbano - hanno criticato questo provvedimento dicendo che un'ordinanza di custodia cautelare è uno dei provvedimenti più gravi che un giudice può adottare e per questo non può essere sottratto al controllo democratico. Un'ordinanza di custodia cautelare che fa il gip su richiesta del pubblico ministero non è una decisione della procura. Vorremmo poi citare tanti altri; ho citato

Cantone, ma Edmondo Bruti Liberati ugualmente ha chiamato tutti a riflettere sulla gravità: non la chiamiamo bavaglio, ma è certamente una grave menomazione della libertà di informazione.

Desidero concludere il mio intervento, signor Presidente, perché il mio tempo sta per scadere. Si parla spesso di garantismo.

Il garantismo è un principio nobile, che trae le sue radici dalla cultura illuminista e noi dobbiamo rivendicarlo, perché è nato per tutelare la presunzione di innocenza, ma soprattutto per tutelare coloro che sono più indifesi nei confronti del potere, compreso quello giudiziario, che molto spesso storicamente è stato dalla parte del potere, una volta ecclesiastico e poi repubblicano. Il garantismo, dunque, proprio perché è una cosa seria, non può essere un garantismo *à la carte*; non può essere un garantismo che si usa soltanto come un riflesso pavloviano, quando le inchieste colpiscono politici o esponenti dell'*establishment*, dell'economia e della finanza. E i poveri cristi perché non hanno diritto a pratiche quotidiane di garantismo? (*Applausi*). Questo è il tema. Il garantismo noi lo rivendichiamo, ma lo rivendichiamo nell'ambito dello Stato di diritto e dei principi di legalità e della libertà di informazione che voi, anche con questo provvedimento, volete colpire. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti del dipartimento di economia e diritto dell'Università «Sapienza» di Roma, e gli studenti e i docenti del Liceo di scienze umane «Pietro Colonna» di Galatina, in provincia di Lecce, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione congiunta

del disegno di legge n. 969 e dei documenti [LXXXVI, n. 1](#), e [LXXXVII, n. 1](#) (ore 16,21)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, il destino del calendario dell'Assemblea ha voluto che io parlassi immediatamente dopo il collega Verini, mio collega in Commissione giustizia con il quale, nonostante la lunga militanza comune, su questo provvedimento abbiamo un'idea molto lontana.

In realtà la prima cosa che vorrei dire sulla famosa norma cosiddetta bavaglio è di fare attenzione a utilizzare termini che non sono appropriati. Mi viene da dire al collega Verini, e più in generale ai colleghi del Partito Democratico, tramite lei naturalmente, signor Presidente, che, in un mondo in cui tutto è bavaglio, alla fine il rischio che si corre è che niente più sia bavaglio. Lo dico perché, come i colleghi del Partito Democratico e al contrario invece del Gruppo del Movimento 5 Stelle, noi per esempio siamo preoccupati per l'occupazione *manu militari* della Rai, che purtroppo è una tradizione di tutte le scuole politiche, di tutti i Governi. Ahimè, la politica non ha sempre dato la migliore prova di sé nella gestione della radiotelevisione pubblica, ma mai come in questo momento le nomine che vengono fatte nella Rai e l'uso, per esempio, dei telegiornali e dei titoli sono stati tanto criticabili. Credo passerà alla storia quel titolo del TG1 che, nell'annunciare l'aumento delle pensioni, ricordava che si sarebbe votato l'8 giugno. Credo che una cosa del genere non l'avessimo mai vista finora. Così come non abbiamo visto un'occupazione di tutte le cariche della cultura fatta sulla base di quello che adesso viene chiamato amichettismo, sulla base della comune lotta politica e di anni di conoscenza. Insomma, questo è il Governo che comunque ha tra i suoi Ministri più prestigiosi un congiunto della Presidente del Consiglio (il cognato), che è marito della sorella della Presidente del Consiglio, che a sua volta è il capo del tesseramento del partito: fosse successo all'epoca del Governo Renzi di vedere la cognata o il cognato di Renzi fare il Ministro dell'agricoltura e suo fratello o sua sorella fare il responsabile tesseramento del PD, avremmo avuto probabilmente movimenti di piazza. Eppure, ci siamo abituati anche a questo.

Oggi c'è un *sit-in* davanti alla Rai, cui alcuni di noi di Italia Viva saranno presenti, con la collega Boschi, proprio a significare la nostra preoccupazione. Il fatto che la Presidente del Consiglio, per esempio, decida di attaccare direttamente un giornale come «la Repubblica», con il quale si può legittimamente dissentire o essere d'accordo, è una cosa che francamente non si può vedere e che non credo avessimo mai visto prima.

Certamente c'è un atteggiamento di questo Governo che forse è dovuto anche al fatto di essere stato per tanto tempo fuori dalla stanza dei bottoni, per cui si percepisce come una certa ansia di occuparla: se poi i bottoni sono lì, lo vedremo, ma insomma queste nomine ci lasciano molto perplessi. E ci

sembra che dimostrino - come diceva il collega Verini - un atteggiamento rispetto alla libertà di pensiero che probabilmente richiede ancora una qualche forma di allenamento.

Non vorremmo vedere la Presidente del Consiglio querelare uno scrittore: non è cosa degna di un Paese dell'Europa occidentale e di una democrazia liberale. Ribadisco che poi si può essere d'accordo o no e si può essere un fan o un detrattore di uno scrittore, ma vedere che la querela fatta da un politico che diventa Presidente del Consiglio resta in piedi non è un bello spettacolo.

Se però queste preoccupazioni ci sono e vanno affermate - come credo debba avvenire - dall'altro lato, non bisogna confondere situazioni che sono diverse. La norma contenuta nell'articolo 4 di questa legge di delegazione europea - come ha detto bene anche il mio collega Lombardo qualche minuto fa - era in vigore fino al 2017 e viveva nel nostro ordinamento senza che questo creasse alcuno scandalo. Tale norma prevede che i giornalisti non facciano il copia e incolla dei documenti, ma che facciano i giornalisti, cioè raccontino i fatti e trovino e pubblichino notizie frutto del loro lavoro e non del passaggio di documenti che avviene dalla procura e dai tribunali, che sono di per se stessi una notizia.

Per il suo tramite, signor Presidente, devo dire al collega Verini che non mi convince l'idea che la pubblicazione del copia e incolla (quindi proprio pedissequa) di un'ordinanza di custodia cautelare venga fatta a tutela dell'indagato. Adesso vogliamo raccontare un mondo che ci piacerebbe esistesse, ma non esiste. Ahimè: chiunque legga i giornali quotidianamente sa benissimo che ciò che entra nella macchina mediatica, anche quando non dovrebbe entrarci, viene usato per fare notizia sulla base dell'adesione a una ricostruzione acritica dell'accusa. Questo è quello che succede. Non mi risulta di aver mai visto un articolo di giornale che riportasse tutta un'ordinanza di custodia cautelare per mostrare quanto fosse fatta male: diciamo che mi sarò perso qualche passaggio, ma di solito avviene per far partire una macchina del fango contro persone che vengono date subito come colpevoli, nonostante poi l'accertamento della verità processuale spesso risulti poi in un'archiviazione o in un'assoluzione.

Qui nessuno vuole fare la guerra al giornalismo d'inchiesta, che insieme al giornalismo è una colonna della nostra democrazia, in tutti i Paesi a democrazia liberale e parlamentare come il nostro. Bisogna però che quel giornalismo d'inchiesta faccia il suo mestiere. Quando cioè, grazie a un lavoro giornalistico di primissimo piano, che addirittura è passato quasi alla storia, i giornalisti del «The Washington Post» provocarono le dimissioni del presidente Nixon con il famoso scandalo Watergate, fu perché appunto i due giornalisti famosi - passati alla storia anche grazie a un noto film - si misero sul caso e tirarono fuori le prove.

Noi spesso ci troviamo invece davanti a un giornalismo cosiddetto d'inchiesta, che solleva sospetti su qualcuno e poi chiede ad altri di trovare le prove. A me personalmente è successo di essere rincorso per strada dai giornalisti di una famosa trasmissione televisiva, che chiedevano perché non avessimo chiesto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di trovare le prove delle loro illazioni. Poiché un nostro collega del Senato era stato all'Agenzia delle entrate, la Giunta doveva fare l'indagine? No: se c'è un caso, oltre all'azione, trovate le prove e noi ne prenderemo atto; ma non si può fare il giornalismo d'inchiesta con gli strumenti degli altri, perché a quel punto allora abbiamo un'idea di giornalismo d'inchiesta completamente diversa.

In questa norma si dice, dunque, ai cari signori giornalisti di fare il loro mestiere con la massima libertà, perché sono la coscienza civile del Paese, e quello che scoprono e scrivono e le opinioni che esprimono sono importantissimi per la costruzione di una democrazia che funzioni.

Però, perdonatemi, prendere un documento che arriva da un ufficio pubblico, che dovrebbe essere coperto da segreto e pubblicarlo pedissequamente è, tra l'altro, anche impossibile, perché gli andrebbe dedicata un'enciclopedia dal momento che un'ordinanza di custodia cautelare non è un documento brevissimo. Allora, anche nella scelta della pubblicazione pedissequa, si fa un taglia e cuci che poi fatalmente va a rappresentare una tesi che - ripeto - è la tesi dell'accusa. Se un personaggio più o meno pubblico, ma anche non necessariamente pubblico, viene arrestato, cioè c'è un'ordinanza di custodia cautelare, è chiaro che quella è già una notizia e la notizia non è mai vuoi vedere che forse è innocente, sentiamo anche i suoi difensori o ricostruiamo l'altra campana. C'è in prima pagina quel tipo di impostazione.

È evidente che il diritto all'informazione è sacrosanto, non va toccato e i giornalisti giustamente devono poter raccontare la notizia; ma il copia incolla con finalità di distruzione della reputazione di persone che, ai sensi della Costituzione, sono innocenti fino al terzo grado di giudizio, mi pare molto meno sensato.

Pertanto, tornare a una norma che già è vissuta nel nostro ordinamento senza particolari problemi fino a sette anni fa, a me sembra il recupero di una situazione di garanzia perfettamente in linea con la nostra Carta costituzionale e niente che possa definirsi un bavaglio. Anzi, l'invito ai giornalisti e alle altre forze politiche di opposizione è di non abusare della parola bavaglio perché, quando e se un bavaglio vero ci sarà, corriamo il rischio della storia al lupo, al lupo, che nessuno ci segua e ascolti un allarme veramente radicato nei fatti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, la legge europea e la legge di delegazione europea sono due strumenti tramite i quali l'ordinamento italiano recepisce e si adegua alle norme europee. Si tratta quindi di una norma importante perché si rischia anche un procedimento di infrazione.

Ho poco tempo e quindi vorrei sottolineare alcuni aspetti che abbiamo portato alla discussione in Commissione, anche attraverso la presentazione di emendamenti. Il provvedimento al nostro esame contiene dei punti importanti e io ne vorrei sottolineare alcuni in particolare.

Innanzitutto quando ho letto il testo, ho pensato che saremmo arrivati in anticipo, perché si dice che bisogna presentare la proposta entro il 28 febbraio di ogni anno. Ho notato invece che siamo un anno indietro. Come si dice, arriviamo ben un anno dopo. Tutte le norme che dovevano essere applicate è quindi da un anno che non vengono fatte.

Vorrei altresì sottolineare che la direttiva europea del 9 marzo 2022 ci indica una modifica della legge del 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro, estendendone l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana in conformità al piano europeo della lotta contro il cancro.

Gli Stati membri non solo devono applicare questa normativa, ma devono anche applicarla integralmente. Tale misura riguarda la questione della formazione, dell'informazione ai lavoratori nonché l'aggiornamento di un sistema di sorveglianza sanitaria. Inoltre, prevede anche sanzioni a coloro che non la applicano. In molte realtà i lavoratori e le lavoratrici sono esposti su questo terreno. Vi sono quindi obblighi formativi e informativi nei confronti degli stessi lavoratori su questa vicenda. Quindi, questo è un dato importante.

Penso, ad esempio, alla questione del numero delle esposizioni alle malattie professionali, che hanno una ripercussione in termini di costi umani e per la società.

Il secondo elemento è l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne. Tutti noi sappiamo che una delle cose più importanti, che può essere anche un elemento di deterrenza, è la pubblicazione da parte delle imprese alla fine dell'anno degli stipendi degli uomini e delle donne nella propria attività produttiva. Questo da solo non risolve il problema. È un elemento di deterrenza il fatto di sapere che nello svolgimento dello stesso lavoro, all'interno della stessa azienda, c'è una differenza sostanziale tra uomini e donne. Occorre obbligare le imprese, anche senza limiti di dipendenti. Anche qui, se si fissa un limite troppo alto, sono poche le grandi imprese nel nostro Paese, perché la maggior parte sono piccole e piccolissime imprese. Questo lo posso testimoniare: nel settore di cui mi occupavo, quando facevo il sindacalista prima di diventare senatore, posso dirvi che tra gli uomini e le donne, anche nelle piccole aziende, a parità di lavoro e a parità di mansione, c'erano categorie diverse e salari diversi. Questo è il dato fondamentale. Allora la prima cosa è rendere pubblica questa situazione e renderne tutti edotti. Ed è un altro elemento che voglio sottolineare. Se non si fa, si è in ritardo in questa direzione.

La terza cosa che voglio sottolineare riguarda quella che secondo alcuni non dovremmo chiamare legge bavaglio. Tutti hanno cercato di spiegare e giustificare - quelli che ho sentito finora - che questa non sarebbe una legge bavaglio. Sembra che i giornalisti siano quelli che in qualche modo denigrano i politici, che in sostanza hanno la responsabilità. Intanto, vorrei chiedere quanti sono invece i casi emersi grazie soprattutto al fatto di aver pubblicato gli atti o di aver utilizzato la stampa perché non

c'era la forza di intervenire? Forse l'autonomia vera dei giornalisti, anche dei giornalisti d'inchiesta, è quella di superare il precariato e mettere in condizione i giornalisti e i giornali di svolgere il proprio lavoro: di questa cosa non si parla. Si accusa solo una categoria in modo denigratorio, che io rifiuto da questo punto di vista. Si è detto di approvare la legge così com'era, si è approvato l'emendamento alla Camera, facendo un *blitz*: da questo punto di vista noi chiediamo che questa norma venga abrogata. Questo è il dato fondamentale, perché il giornalista d'inchiesta - e io ne conosco qualcuno, anche se magari di una piccola testata - ci mette la faccia, rischia e ha bisogno di informazioni. Normalmente chi fa giornalismo d'inchiesta è persona molto competente e seria. Quindi, evitiamo di fare di tutta *puta* l'erba un fascio.

Infine, voglio terminare con un ultimo punto. Ho presentato, a mia prima firma, insieme ad altri senatori, un disegno di legge per l'introduzione del salario minimo. Parliamoci chiaro: se avessimo fatto questa discussione un anno fa, avremmo proceduto anche alla discussione che c'è stata per parecchi mesi alla Camera dei deputati sulla questione del salario minimo. Quella del salario minimo è una questione che non intacca la contrattazione e l'esperienza contrattuale dell'Italia. Stabilisce che, fermi restando il livello contrattuale e la responsabilità contrattuale tra le parti maggiormente rappresentative, tutti hanno un vincolo, e cioè che non si può fare un contratto che sia al di sotto di nove euro lordi l'ora. Sapete che cosa vuole dire questo? La maggioranza sa di mentire quando respinge questa cosa dicendo che è la contrattazione. Sapete quanti anni ci è voluto per non rinnovare il contratto, ma per iniziare a rinnovare il contratto delle operatrici, ad esempio degli educatori delle comunità religiose? Sapete quanti anni ci sono voluti per rinnovare il contratto delle cooperative sociali? I rapporti di forza non ci sono lì, perché la situazione è complicata.

Sul salario minimo, il problema vero è perché siete contro. Con questa misura noi spostiamo, per circa quattro milioni di persone, un po' di soldi dal capitale al lavoro. In sostanza, chi decide di assumere delle persone deve rendersi conto di dover dare loro un salario dignitoso. Bisogna, dunque, spostare un po' di ricchezza dalle tasche di chi ha il capitale al lavoro, perché è l'unico modo per alzare la contribuzione in questo Paese.

E non venite a dire che così la contrattazione si ridurrebbe e si livellerebbe a livello basso, perché questa è una falsità. In Spagna, dove hanno realizzato il salario minimo e l'hanno incrementato, è aumentata la contrattazione; lo stesso in Germania. Ovunque sia in vigore questa misura aumenta la contrattazione e si riducono le disuguaglianze all'interno del Paese. Questo è il dato fondamentale: si dà alle persone più fragili la possibilità di avere qualche euro in più da spendere. E ciò è un bene per la collettività, e non solo per chi di tale misura usufruisce.

Potrei stare qui un giorno intero discutere di che cosa vogliono dire contrattazione e salario minimo. Voi non volete intaccare i capitali, perché state con chi appartiene alle corporazioni, state con i liberisti. È il dato fondamentale. Io capisco che voi abbiate un'opinione politica. Io ne ho un'altra. Però, almeno non raccontiamoci fandonie sul fatto che introdurre il salario minimo ridurrebbe la capacità contrattuale. È esattamente il contrario. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosso. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, come ogni anno utilizziamo la legge di delegazione europea per recepire e attuare in Italia la normativa europea. Quest'anno recepiamo nel nostro ordinamento ben venti direttive, una decisione cui si aggiungono ulteriori nove regolamenti europei. È un percorso di recepimento coerente con la nostra appartenenza all'Unione europea, che include varie tematiche: quindi, contenuti non omogenei, ma temi arrivati a maturazione per essere recepiti anche nel nostro Paese.

Va rilevato che la legge delega fiscale prima e il decreto legislativo poi sulla fiscalità internazionale hanno già trattato il tema della *global minimum tax*, ora espunta da questo testo. È un tema delicatissimo e fondamentale per la tassazione delle multinazionali, che spesso fanno una concorrenza sleale alle nostre imprese. Ora il tema è stato ricondotto - come è giusto - all'interno della disciplina fiscale delle imprese estere che operano in Italia e sarà oggetto di attuazione, di verifiche e eventuali integrazioni, come previsto dalla delega fiscale.

Invece, per parlare del provvedimento in esame, iniziamo dalla direttiva sulle misure per un livello

comune elevato di *cybersecurity* nell'Unione europea, che intende aumentare il livello di cyber-resilienza e di migliorare le capacità di risposta agli incidenti informatici. Anche questo, peraltro, è un tema in divenire, perché la galoppata dell'intelligenza artificiale, di cui tutti parliamo, sta coinvolgendo ogni campo e tra i primi coinvolgerà quello della sicurezza, della rete e dei dati. La normativa europea incentiva la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti. Si interviene, quindi, per rafforzare la resilienza dei soggetti critici fornitori di servizi essenziali, abrogando e sostituendo la direttiva relativa alla protezione delle infrastrutture critiche europee.

In tema di salute, si inserisce la normativa sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali a uso umano. Vengono introdotti un apposito identificativo univoco e un'ulteriore sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali. Viene recepita la direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Sul ruolo delle donne, abbiamo finalmente una norma che rafforza l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per lavori di pari valore, grazie al recepimento di una direttiva comunitaria che diventa ora patrimonio del nostro ordinamento.

Inoltre, la direttiva sul miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate prosegue un percorso che vede l'Italia all'avanguardia. Certamente c'è ancora molto da fare per i ruoli esecutivi, ma questi non possono essere scritti per legge, bensì lasciati all'iniziativa delle donne e al merito in campo lavorativo. Ci conforta sicuramente il fatto che in molti settori e ambiti lavorativi anche i ruoli delle cosiddette C-suite, dove il capoufficio è una donna, stanno aumentando anche in Italia.

In tema di ambiente viene recepita la direttiva sugli organismi nocivi rilevanti per l'Unione europea che colpiscono le piante. Viene anche rafforzato il sistema di *emission trading skin* (ETS), di scambio di quote di emissioni, che vale per il settore marittimo e aereo, per i settori del trasporto su strada e degli edifici.

In tema finanziario, viene recepita la modifica alla normativa sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, che attribuisce alla Commissione nazionale per le società e la borsa il compito di coordinare le disposizioni nazionali. Inoltre, si adegua la normativa nazionale al regolamento in materia di controlli sul denaro contante in entrata e uscita dall'Unione. Viene poi recepita nella nostra normativa quella europea in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario, a fronte di rischi informatici e degli incidenti cui sono esposte le entità finanziarie, dovute anche alle interconnessioni con fornitori terzi di infrastrutture e servizi, tra cui il *cloud computing*. È previsto anche l'adeguamento della nostra legislazione alla *governance* europea dei dati, che mostra una particolare sensibilità nella conservazione e utilizzo degli stessi. Entrano nel nostro ordinamento anche le norme europee sui mercati delle cripto-attività.

In tema di lavoro è presente una norma che riguarda i salari minimi adeguati nell'Unione europea. Pur recependo la direttiva, questa volta l'Italia è più avanti dell'Europa. La stessa direttiva non prevede un obbligo per l'Italia, dove i salari minimi sono già garantiti dalla presenza di una vastissima contrattazione collettiva che coinvolge quasi tutti i settori produttivi italiani. La stessa direttiva ci dice che il salario minimo può essere garantito dai minimi contrattuali previsti dalla contrattazione tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori.

Si introducono disposizioni anche in tema di sicurezza e giustizia, sulla collaborazione tra organismi nazionali che contrastano criminalità e terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione europea, ma anche il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Abbiamo sentito parlare di bavaglio, ma non lo è assolutamente. Come hanno già detto altri colleghi, è vietato il semplice copia-incolla. Penso che i bravissimi giornalisti italiani non avranno alcun problema a fare un riassunto e a concentrarsi sui fatti più importanti. Voglio tranquillizzare, per il suo tramite, signor Presidente, le sinistre che hanno parlato di questo bavaglio: state tranquilli, perché Ranucci è salvo e potrà continuare tranquillamente, non a occuparsi - come dice la sinistra - di tutti. Si sarà anche

occupato di tutti, ma con una grande e maggiore intensità dei partiti del centrodestra.

Insomma, la legge di delegazione deve essere un'occasione per adeguare il nostro ordinamento alla migliore disciplina europea, ma anche un'occasione per capire che su alcuni temi siamo più avanti dell'Europa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Prima di lasciare la parola alla senatrice Bevilacqua, sospendo la seduta per cinque minuti, per una motivazione tecnica.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,49, è ripresa alle ore 16,57*).

È iscritta a parlare la senatrice Bevilacqua. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, ci sono diversi aspetti su cui potremmo soffermarci e molti colleghi che mi hanno preceduta hanno sicuramente approfondito altri argomenti che io non toccherò, perché in realtà dei tanti temi trattati, quelli su cui voglio focalizzarmi sono fondamentalmente due. Parto dal primo.

Parto dal famigerato cosiddetto emendamento Costa, *alias* legge bavaglio. Non me ne voglia il collega Lombardo che mi ha preceduto, ma in realtà trovo molto attagliata questa definizione, perché il bavaglio è così omnicomprensivo che non va a limitare solo il diritto all'informazione del cittadino. C'è un aspetto che si trascura quando si parla di questo emendamento, ovvero il fatto che vietare la pubblicazione, anche per estratto, di un'ordinanza cautelare va a togliere al soggetto destinatario di tale ordinanza il fondamentale controllo pubblico sull'attività del magistrato.

Questo è un aspetto che a voi evidentemente sembra irrilevante - e mi rivolgo ai colleghi per suo tramite, signor Presidente - perché il tema è proprio questo: non riesco a comprendere oggettivamente quale tutela si voglia prevedere che già non sia stata sancita e recepita dall'ordinamento italiano.

Faccio riferimento all'impropria assunzione di base per l'adozione di questo emendamento, che fa riferimento agli articoli 3 e 4 della direttiva n. 343 del 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'articolo 3 si limita infatti a riconoscere agli indagati e agli imputati la presunzione d'innocenza fino a quando non sia stata legalmente provata la colpevolezza e in un'ordinanza cautelare non si fa minimamente riferimento a un principio che possa dare per colpevole il soggetto destinatario.

Altra è la paura che secondo me invece ha animato la mano dell'estensore di questo emendamento: quella del giudizio morale. Quello, sì, è un fattore che può essere riconducibile al non voler far trasparire i contenuti dell'ordinanza. Anche qui, però, diciamoci chiaramente che questa limitazione non riguarda i cittadini, le persone o la gente in mezzo alla strada, ma i potenti, i politici e persone che rivestono un ruolo pubblico e che, nell'onorarlo, dovrebbero dare un'immagine al di sopra di ogni dubbio (*Applausi*) e bisognerebbe che assolvessero al loro compito istituzionale con disciplina e onore. La verità è questa, allora: all'opinione pubblica si vuole mettere il bavaglio - o, meglio, i paraocchi - perché non essa deve avere gli strumenti per essere in grado di formarsi un giudizio consapevole (*Applausi*) su chi amministra la cosa pubblica e rappresenta le istituzioni e sui potenti che hanno modo di intervenire e incidere pesantemente sulla vita del cittadino.

Oggi nell'illustrazione degli emendamenti alla riforma Nordio abbiamo visto disseminati provvedimenti di questo Governo che vanno a senso unico: tutelare gli interessi di potenti, colletti bianchi e poteri forti a discapito dei singoli cittadini (*Applausi*), che rimangono inermi alla mercé del potere del prepotente di turno.

Rispondo anche al senatore Scalfarotto, che ha pensato di tirare le orecchie al Gruppo a nome del quale sto parlando in questo momento, il MoVimento 5 Stelle, per quanto riguarda le posizioni a difesa della libertà di stampa, richiamando le polemiche sul servizio pubblico e sulla RAI. Capisco che per il senatore Scalfarotto - a cui mi rivolgo per suo tramite, signor Presidente - sia sicuramente un argomento sconveniente e dico subito perché: il fatto che il servizio pubblico oggi sia legato mani e piedi al Governo di turno è proprio frutto della legge Renzi e della *governance* Renzi (*Applausi*), che ha legato il servizio pubblico al Governo di turno. Oggi, il Governo Meloni non sta facendo altro che quello che è già stato fatto da chi l'ha preceduto.

Vorrei anche dargli una notizia, che aggiungiamo sicuramente al contatore che ricordava prima il senatore Lombardo, quello delle prossime procedure d'infrazione in cui incorrerà l'Italia. Durante l'audizione in Commissione di vigilanza sulla RAI del direttore della European broadcasting union

(EBU), è emersa chiaramente l'attuale illegittimità - o, meglio, la mancanza di conformità - rispetto al regolamento che sarà presto adottato in Europa e che citava prima il collega Verini: mi riferisco allo European media freedom act, che evidenzia quanto l'attuale *governance* sia totalmente fuori dai canoni che dovrebbero garantire l'indipendenza dell'informazione del servizio pubblico. (*Applausi*).

Aggiungiamo l'emendamento Costa a tutto questo quadro e vediamo quanto sia carente e veramente desolante lo stato dell'informazione pubblica in Italia.

I miei colleghi hanno già parlato degli attacchi alle trasmissioni che veramente fanno servizio pubblico in maniera trasversale e quindi non mi soffermo sulla questione e passo al secondo punto ovvero la parte che riguardava la direttiva sul salario minimo. Ebbene il senatore Matera, nella sua relazione iniziale, ha detto che in Italia non ce ne è bisogno perché la direttiva lascia la libertà di scelta se definire per legge un salario minimo o se invece, visto che in Italia abbiamo un eccellente livello della contrattazione collettiva nazionale, fosse sufficiente fare riferimento ad essa.

Guardiamo allora ai numeri; è vero che la contrattazione collettiva delle sigle sindacali veramente rappresentative ha un peso specifico veramente importante nell'ambito della contrattazione collettiva. Quello che però non diciamo ai cittadini - che però lo capiscono visto che abbiamo circa 3 milioni di lavoratori che, pur spaccandosi la schiena quaranta ore a settimana, non arrivano alla fine del mese - è che evidentemente un problema di salario minimo c'è e non è colpa sicuramente della contrattazione collettiva legata alle sigle sindacali più rappresentative, ma di quel 36 per cento di contratti che derivano da contrattazione di sigle che non sono realmente rappresentative, che consentono che vengano registrati i cosiddetti contratti pirata, quelli che oggi costituiscono, insieme al mancato rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, il vero *dumping* salariale, cioè il fatto che le persone percepiscano salari al di sotto della soglia di povertà.

Questo fa il paio con il fatto che mentre in tutta Europa i salari sono cresciuti, in Italia non solo non sono cresciuti, ma sono diminuiti di circa due punti percentuali. Volete andare a dire cortesemente agli italiani, che non arrivano alla fine del mese pur lavorando (*Applausi*), che non c'è bisogno per loro di dichiarare sfruttamento qualunque lavoro che paghi meno di nove euro l'ora lorde?

Vorrei ricordare che i Paesi in cui esiste il salario minimo possono dare lezioni dal punto di vista del trattamento dei lavoratori - ahimè - all'Italia. Faccio riferimento, Presidente, soprattutto alla Germania. In tali Paesi i redditi sono cresciuti, sono al di sopra della media europea, e il salario minimo è stato innalzato. Quindi rispetto ai nostri nove euro, tali Paesi prevedono un salario minimo di 12 euro e 50 centesimi. Penso che dobbiate farvi delle domande e provare a dare delle risposte non ipocrite agli italiani che ci stanno seguendo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Claudio. Ne ha facoltà.

[BORGHI Claudio](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, quando si tratta di affrontare le leggi di delegazione europea, sono sempre molto guardingo. Esse infatti sono un punto di arrivo; non siamo ancora alla fine, quando il Governo poi attuerà le deleghe, arriveremo alla fine del processo. Siamo però quasi alla fine di un processo che è cominciato molto a monte, in cui oltretutto buona parte dei componenti dell'attuale maggioranza spesso e volentieri si confrontano con temi su cui in Europa hanno votato contro. Su tanti punti delle leggi e dei regolamenti europei sia gli amici del Gruppo Fratelli d'Italia che noi di solito abbiamo sempre visto respinte le nostre istanze per migliorare, cambiare ed implementare in modo più sensato determinate direttive. Una volta che poi il danno è fatto, a valle arrivano le leggi a cui si deve dare attuazione perché altrimenti parte, come giustamente detto dal collega Lombardo, il tassametro delle sanzioni e delle procedure di infrazione.

In questo caso devo dire che le cose sono meno peggio del passato, perché non ci sono cose terribili o quantomeno cose che veramente mi dà fastidio o molta preoccupazione approvare.

Ci sono anche alcune cose positive. Io però vorrei dare due esempi di come a valle arrivino delle rendicontazioni e dei regolamenti che danno esiti opposti: in un caso - anticipo - saranno negative, nell'altro caso positive. Cosa c'è di negativo in questo testo? La rendicontazione societaria di sostenibilità. Qui tutti ci soffermiamo sulle questioni relative alla giustizia e alle intercettazioni, perché riguardano pochissime persone, ma alcune magari vicine a noi. Non voglio essere nei panni di qualche piccolo imprenditore che ha già una massa di obblighi che deve eseguire alta fino al soffitto della sua

piccola impresa, a cui dovrà aggiungere che cosa sta facendo per contenere l'aumento della temperatura della terra sotto gli 1,5 gradi.

Ora voi capite che chi ha fatto partire questa grande idea della rendicontazione di sostenibilità è un po' fuori dalla realtà. Io spero che il Governo adotterà tutti i mezzi possibili per attenuare la portata di questa rendicontazione, che poi, per carità, ha anche tutta una serie di sostenitori, perché ci saranno pletere di consulenti, avvocati, revisori e così via che non vedranno l'ora di aggiungere qualche altro bel servizio da mettere sulla schiena del povero imprenditore. Purtroppo, però, quello che paga alla fine è sempre lui; quindi, oltre a quello che dovrebbe essere il suo lavoro, per cui ha deciso di entrare in affari, l'imprenditore scopre che le scartoffie spesso inutili come in questo caso diventano molto superiori rispetto a quello che a lui piacerebbe fare. Questo direi che non va bene. Speriamo che il Governo riesca a mitigare la portata di questa rendicontazione e vedrete che poi arriveranno le proteste. Ve lo dico qua, così lo mettiamo a verbale, perché poi non ci si stupisca dicendo: come mai nessuno si era accorto che la rendicontazione societaria di sostenibilità danneggia le piccole e medie imprese? No, io me ne sono accorto, il mio Gruppo se n'è accorto e lo mettiamo a verbale. (*Applausi*). Poi non possiamo far altro, perché è originato a monte da chi, probabilmente, all'interno delle passate maggioranze, forse non aveva idea di cosa si stava facendo.

Invece, troviamo un aspetto positivo di cui non si parla e cui nessuno ha fatto cenno nel suo intervento, ma secondo me è utile farlo entrare in quest'Aula, perché penso che se ne parlerà in futuro: mi riferisco alle criptovalute. Il fatto che ci sia finalmente una regolamentazione per l'attività delle criptovalute è molto positivo, perché questo mondo, sconosciuto ai più, vi assicuro che è denso di pericoli. Anche in questo caso molti preferiscono star zitti, perché sulle criptovalute sono in tanti che speculano, ci guadagnano e ci fanno qualche soldo. Attenzione, perché è un mondo pericoloso. Cerco di delinearlo in due parole, così almeno i miei colleghi e tutti noi saremo un po' più attenti quando ci capiterà qualche altra normativa relativa alle criptovalute. Di cosa parliamo? Prendete un mercato azionario, dove sono quotati i titoli di Stellantis, di ENI, di Enel e così via: le motivazioni che inducono i risparmiatori a comprare o investire sui titoli di solito sono basate sulle *performance* attese di queste aziende, in modo tale che poi possano dare più o meno dividendi, o possono salire di prezzo, perché gli investitori pensano che sarà un'azienda che migliorerà i suoi risultati. In borsa, effettivamente, la parte relativa agli effettivi cambiamenti societari, all'aumento dei dividendi e così via, sarebbe di per sé molto piccola. Le oscillazioni dei titoli invece sono molto grandi, perché la buona parte di quello che avviene in borsa è speculazione, cioè vale a dire aspettative future che il titolo andrà ancora meglio e quindi può capitare che dei titoli magari raddoppino o dimezzino il proprio valore, proprio perché interviene la speculazione. Ma sotto c'è qualcosa: c'è l'azienda, c'è un'azienda vera che paga dei dividendi, degli utili, oppure che fa perdite.

Se noi togliamo del tutto questo sottostante, togliamo l'azienda e mettiamo esclusivamente un valore, abbinato a un simbolo, otteniamo la criptovaluta, cioè otteniamo qualcosa che impropriamente è chiamato valuta, ma è un simbolo, che sale o scende esclusivamente sulla base dell'aspettativa che qualcuno lo compri e qualcun altro lo venda.

Quindi, è una specie di grosso casinò, sulla base del principio di quella che, tanto per intenderci, è la catena di sant'Antonio, cioè un qualcosa che non ha particolare valore e lo acquista esclusivamente se arriva qualcun altro che compra, perché non ha sottostante, nel senso che non c'è nulla al di sotto che alla fine mi dà un dividendo o che afferisce all'economia reale.

Questi strumenti presentano dei rischi potenziali molto alti, perché, non essendoci valore sottostante intrinseco, potrebbero tranquillamente valere zero nel momento in cui la gente non è più interessata a comprare.

Il fatto che tali strumenti non fossero regolati comportava che ci si andasse ovviamente a posizionare nel Paese europeo con la legislazione più favorevole e, automaticamente, questo diventava un fattore positivo per tutti. Qualche volta ho fatto degli esposti alla Consob al riguardo: con scarsa fortuna, se devo essere sincero, perché la risposta era, più o meno, che non potevamo farci niente perché non avevamo una legislazione in merito. Ci si posizionava quindi nel Paese europeo che tollerava questi fenomeni e il risultato era che non si poteva fare assolutamente nulla.

È un punto questo che deve importare tutti, lo dico sinceramente. Se, infatti, qualcuno di voi ha un figlio in età da liceo, probabilmente saprà che fra i ragazzi in età da liceo è molto frequente la speculazione in questi ambiti. Noi dovremmo stare molto attenti, perché, se i nostri ragazzi iniziano a trascorrere il loro tempo in una specie di casinò virtuale, evidentemente ci sta sfuggendo una parte importante di quello che dovrebbe essere il nostro dovere di controllo o di prudenza rispetto a quanto avviene nel nostro Paese.

In certi casi, mi sembra che siamo severissimi su questioni del tutto marginali. Immagino un povero imprenditore, che non avrà messo per iscritto che la sua carta igienica è stata fatta con criteri sostenibili e che quindi contribuisce ad abbattere l'aumento di 1,5 gradi della temperatura mondiale, al quale magari mandiamo un ispettore. E poi, dall'altra parte, in una scuola vicino ci sono centinaia di ragazzini che, con soldi magari ottenuti con qualche sotterfugio dagli ignari genitori, speculano su criptovalute senza che vi sia alcun tipo di controllo. Forse, sarebbe opportuno cercare di spostare il *focus* della nostra attenzione.

Tramite il sottosegretario Siracusano, mi rivolgo al Governo affinché facciamo molta attenzione alla divisione dei compiti. Qui si vede, infatti, che una parte essenziale della delega starà nella individuazione degli ambiti di intervento di Consob e Banca d'Italia. Facciamo in modo che non si pestino i piedi l'uno con l'altro e teniamo presente che questa è un tipo di regolamentazione molto più afferente alla Consob che a Banca d'Italia. È vero, infatti, che si chiamano criptovalute, ma con la moneta non hanno alcuna attinenza. Forse fa eccezione solo il *bitcoin*, che è un caso particolare, perché è stato il primo esempio ed è l'unico strumento un po' strutturato.

Gli altri, come i *token*, della moneta non hanno che il nome, mentre hanno molto della speculazione. Quindi, viene da dire che è la Consob probabilmente l'organismo che ha più esperienza per riuscire a gestire e a valutare questi fenomeni.

Detto questo, come vedete ci sono aspetti positivi. Non mi soffermo sulle normative a favore dei lavoratori e contro gli agenti cancerogeni, dei quali qualcuno già ha già parlato. Non mi soffermo sugli altri punti che sono stati oggetto di diffusa discussione, ma questo riferimento mi serve, dato che siamo in sede di discussione generale, per far capire come non sia tutto da buttare quello che arriva.

Anche ai tempi della per me sognata Comunità economica europea, vi erano dei coordinamenti per riuscire a far sì che dei Paesi vicini, con forti interessi e interessenze anche economiche, si coordinassero nelle loro attività.

Infatti è giustissimo così e tante cose, come il mercato delle criptovalute, vanno esattamente in quella direzione. Altra cosa è invece quando arriva l'imposizione sulla base di ideologie, che secondo me dureranno ancora poco - perché mi sembra che il *green* stia tramontando in modo molto veloce rispetto a certi sogni che erano stati fatti in passato - e vanno prese con molta cautela, perché poi gli obblighi di qualcuno vengono sempre fatti da qualcun altro. E quando questo qualcun altro si ritrova gli obblighi, tante volte si chiede come mai debba essere lui a lavorare quando arriva l'ennesimo obbligo e si dice che forse è il caso di chiudere. Siccome poi piangiamo, vediamo di non far piangere nessuno e di rimanere saldi nelle nostre idee di difesa della piccola impresa e del lavoro in Italia. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Vorrei salutare studenti e docenti del Liceo scientifico «Enrico Fermi» di Cecina, in provincia di Livorno. Benvenuti in Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione congiunta

del disegno di legge n. 969 e dei documenti [LXXXVI, n. 1](#), e [LXXXVII, n. 1](#) (ore 17,21)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sensi. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, signora Sottosegretaria, colleghe e colleghi, nell'*omnibus* della legge di delegazione europea - perché questo è, un di tutto un po' nelle pieghe del quale provare a far entrare le norme più varie e le direttive - mi preme sottolineare - lo faccio anch'io - un punto in particolare fra i tanti, ed è quello dell'articolo 4 e della cosiddetta legge bavaglio che meglio di me hanno trattato diversi colleghi intervenuti in precedenza. Ringrazio in particolare la senatrice Rojc, che è la nostra Capogruppo in Commissione, tutta la delegazione del Partito Democratico in Commissione affari europei, e la senatrice Malpezzi per avermi concesso qualche minuto in più per organizzare

l'incerto ordito di queste mie considerazioni alquanto rapsodiche. Ringrazio anche la sottosegretaria Siracusano per il suo paziente garbo e il relatore Matera, la cui umanità ha sopperito all'assai poca attenzione che nell'interlocuzione l'opposizione ha - ahimè - ricevuto da parte della maggioranza.

In realtà, nell'ambito di un esame in Commissione che è stato molto animato - per usare un edulcorante - avevamo proposto e avanzato emendamenti, come è stato ricordato, sia sul congedo parentale sia sul salario minimo legale; su quest'ultimo, peraltro, con una spinta unitaria da parte di tutte le opposizioni, che hanno trovato uno sbrigativo e robusto muro, una spiccia abnegazione da parte della maggioranza che evidentemente da questo orecchio, quello dei diritti di chi lavora e del ripensamento delle forme, dei modi e dei tempi con i quali organizziamo la nostra vita parentale e familiare, ha preferito non sentire. Prendiamo atto, non ci rassegniamo però e non finisce certo qui: questo lo dico per il suo tramite, signor Presidente, ai colleghi della maggioranza. Infatti, a chiedere stipendi decenti e non da fame e una qualità della nostra vita più rispondente alle esigenze e ai ritmi di oggi non è solo il Partito Democratico o la minoranza, ma un'opposizione a questo Governo se possibile ancora più agguerrita, ossia quella dei desideri, delle attese, delle aspettative e della delusione e disillusione da parte dei cittadini, che chiedono su questi temi ascolto autentico, soluzioni sensate e veloci, certezze, possibilità, *chance* di vita, per dirla con Dahrendorf.

Torno dunque all'articolo 4. Esso nasce, come è noto, con l'emendamento presentato dall'onorevole Costa, nome di un deputato di opposizione, esponente di Azione che conosco e stimo, con un'antica passione - direi un assillo - per le garanzie, ma anche per i Machiavelli, le gabole e i tranelli della giustizia italiana; emendamento approvato tosto e fatto proprio dalla maggioranza che, come diciamo a Roma, non le è parso vero. Eziologia, questa, che ha peraltro portato la maggioranza e il Governo, perfino la Presidente del Consiglio nella interminabile solennità della conferenza stampa (non ricordo più se di fine o di inizio anno), a obiettare, a fronte delle proteste dei giornalisti per questa stretta nei confronti dei loro diritti, che simili proteste si sarebbero dovute meglio indirizzare di fronte al Parlamento, vista l'origine parlamentare della misura, e non sotto Palazzo Chigi. In realtà, prima di Meloni era stato un Sottosegretario, quello delle veline - passatemi la punta polemica -, ad usare questa argomentazione "palloccolosa", come a dire: non prendetevela con noi, e che sono, Pasquale? Ma questo, signor Presidente, è un atteggiamento non troppo coraggioso e non troppo responsabile. Ma come, non siete il Governo petto in fuori, sempre pronti, - come si dice con orrido costrutto - a metterci la faccia, meglio se feroce e con baldanza? Dicevo del tentativo di non prendersi tutta intera, forse, la paternità di questo provvedimento. Delle due l'una, però: o non vi ci riconoscete, ma così non è, perché oggi l'emendamento è diventato articolo e lardella questo provvedimento e lo avete difeso con la scimitarra durante tutto il percorso parlamentare in Commissione.

Quindi le rimostranze fanno bene a rivolgersi proprio a voi, alla vostra piena, totale responsabilità politica. Oppure vi ci riconoscete, come è, e allora evitiamo opportunistici scaricabarile o rubabandiera, come se passaste di lì per caso. Per quanto riguarda me e per quanto riguarda il Partito Democratico, questa misura costituisce un chiaro, evidente, patente tentativo di comprimere la libertà di informazione e il diritto di cronaca in Italia; di eroderlo, di asfissiarlo. Ecco, asfissia mi sembra la parola chiave.

Non è vero, come sostiene qualche esponente della maggioranza e purtroppo anche della minoranza, che il cosiddetto emendamento Costa ci riporterebbe alla situazione precedente alla riforma Orlando, perché, come ci hanno detto a chiare lettere tutti (sottolineo tutti) i giornalisti auditi in Commissione, in realtà essa pone un esplicito divieto di pubblicazione per intero o per estratto del testo di una ordinanza di custodia cautelare. Si tratta di un grave limite posto al diritto-dovere di informare e di essere informati, che tocca e lede l'ampiezza e la forza degli articoli 21 e 27 della Costituzione.

Non c'è, signor Presidente, organizzazione del mondo dell'informazione che non abbia segnalato il grave rischio che questo provvedimento porta alla libertà di informazione e al diritto di cronaca del nostro Paese. Lo ha fatto la Federazione nazionale della stampa italiana; lo ha fatto l'ordine nazionale dei giornalisti; lo hanno fatto le organizzazioni internazionali della stampa, tutte sottolineando senza increspature il pericolo che sottende il varo di questo disegno di legge. Badate, colleghi - lo dico sempre per il suo tramite, signor Presidente -, che non è una rivendicazione sindacale o di categoria,

ma un sentimento condiviso, moneta corrente tra chi fa questo lavoro, quello di provare a raccontare i fatti per i lettori.

Come ci spiegava prima il collega Lombardo, che stimo molto, tuttavia c'è anche chi ci invita a diffidare del brocardo della legge bavaglio. Lo diceva anche Ivan Scalfarotto, altro stimabile collega qui in Senato, e tra i giornalisti penso ad esempio a Luigi Ferrarella, firma autorevolissima del «Corriere della sera», che è reticente a usare questo costrutto, ma che tuttavia ha scritto che: «non toglie che la maggioranza tradisca una mortificante idea del diritto dei cittadini di essere informati (per decidere) su questioni di interesse pubblico e quindi del corrispondente compito dei giornalisti.»

L'aria che ho sentito in Parlamento, tuttavia, signor Presidente, non è stata esattamente quella di una difesa delle garanzie dei cittadini dalla famigerata gogna mediatica (altro costrutto orrendo), ma piuttosto quella di una vendetta da parte della classe politica nei confronti dei giornalisti (*Applausi*), un regolamento di conti che va perfino oltre questa maggioranza, ma del quale questa maggioranza si sta rendendo protagonista e colpevole, provvedimento su provvedimento.

Questa mattina abbiamo passato il tempo di Aula a discutere della misura Nordio e anche in quel caso il tema delle intercettazioni e del diritto di cronaca è stato al centro di diversi nostri emendamenti che sono stati respinti. Oggi siamo qui sul disegno di legge di delegazione europea, ma ci pende, come ha ben ricordato il collega Walter Verini prima, un disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa e le querele temerarie che intimidiscono i giornalisti e colpiscono soprattutto i più deboli, i *freelance*, i cronisti più giovani senza tutele e garanzie, che con una querela vengano messi sotto scacco. (*Applausi*). Ecco un garantismo di cui mi piacerebbe si facesse carico qualcuno dei senatori di maggioranza.

La situazione dell'informazione nel nostro Paese non gode di ottima salute. C'è un'estrema fragilità, volatilità, che è sotto gli occhi di ciascuno di noi. Pensiamo alle agenzie di stampa, alle cosiddette fonti primarie. Mi consenta di rivolgere un pensiero in quest'Aula ai colleghi dell'agenzia Dire, che stanno affrontando una durissima situazione con il loro editore per poter continuare a fare semplicemente il loro lavoro. Pensiamo alle voci di cambi di proprietà nelle agenzie di stampa, di nuovi assetti proprietari anche di testate nazionali, della condizione del servizio pubblico televisivo, per il quale, come sapete, il Partito Democratico e larga parte dell'opposizione (peccato che non sia tutta) protesterà questa sera. Pensiamo allo scontro aperto tra il Governo e «la Repubblica», antico e preoccupante riflesso di questa destra, con le difficoltà strutturali della pubblicità e la transizione digitale. Mi fermo. Io non so, signor Presidente, se siamo di fronte a un attacco concentrico nei confronti dell'informazione in Italia. Non vi piace bavaglio? Chiamatelo come preferite, ma lasciate che i parlamentari come noi e i giornalisti lo chiamino come meglio credono.

Per fortuna non siamo ancora alla neolingua. Quello che però so è che su un terreno così fragile e delicato, quello dell'informazione in Italia, muoversi come mostrano di fare il Governo e questa maggioranza mette a repentaglio questa debole trama ancora elastica - certo, e vivaddio - ma progressivamente, giorno dopo giorno, sempre più esangue, slabbrata, consunta, ferita, a rischio di collasso. Se una politica debole ma proterva - perché certo non si può dire che oggi la politica sia forte e non solo in Italia - mina un'informazione sempre più esile, sotto schiaffo, non salda, si prende una china che non è salubre per la nostra democrazia, per la qualità e la sostanza della nostra democrazia.

La battaglia - mi consenta questa enfasi conclusiva - di informare ed essere informati è una battaglia non di categoria - lo ripeto - una ridotta difensiva, bensì una battaglia a tutela e difesa della democrazia nel nostro Paese. Ce lo ha ricordato il Presidente della Repubblica quando ha sottolineato come la libertà di stampa e il diritto di essere informati siano il termometro della salute democratica di un Paese, pietra angolare - secondo l'espressione felice della Consulta - di ogni ordinamento democratico fatto di doveri e garanzie per tutti i cittadini e non solo quelli che siedono qui in questo Parlamento, certo, ma anche della libertà e della voce di un'informazione a gola spiegata e a viso aperto, senza sconti e senza paura. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Permettetemi di ringraziare il senatore Potenti, che in questo momento ha un ruolo non sappiamo se di Cicerone o di traduttore dal politichese all'italiano. La ringraziamo, senatore, del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Terzi di San'Agata. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA (Fdl). Signor Presidente, vorrei tornare essenzialmente su tre aspetti che sono stati ampiamente discussi nel dibattito di queste ore sulla legge di delegazione europea e nel dibattito approfondito che si è svolto nella 4a Commissione (per le politiche dell'Unione europea). Come è stato menzionato da alcuni colleghi, è stato un dibattito approfondito e anche controverso, come è giusto che sia in un percorso democratico in un'importante istituzione parlamentare, in una Commissione che è centrale per quanto riguarda la coerenza con le normative europee e la proporzionalità e sussidiarietà delle normative europee con i principi dell'ordinamento nazionale. Sicuramente i tre punti che sono emersi sono quelli relativi all'articolo 4 della legge di delegazione europea, quindi di quella che - strumentalmente a mio giudizio, ma a giudizio di diversi colleghi della maggioranza e anche dell'opposizione - è stata definita legge bavaglio dai colleghi dell'opposizione. È un tema che continua ad essere alimentato nelle pagine dei quotidiani per motivi politici, ma con un fondamento di valori e di principi assolutamente incoerente con quello che la norma rappresenta realmente. Si è ottenuto, con questa norma, di mantenere un equilibrio maturo fra i diritti dell'informazione e la tutela dei diritti di dignità e della persona che viene inquisita o che viene fatta oggetto di misure cautelari. Questo punto di equilibrio è emerso come di importanza fondamentale e a parere della maggioranza, con molta nettezza, è ritenuto assolutamente compreso e assolto. Come ripetiamo da tempo in quest'Aula, è indispensabile individuare le problematiche e una soluzione, per quanto riguarda questi aspetti, che concili i diritti dell'informazione e i diritti della difesa, i diritti della persona umana, in coerenza con l'ordinamento europeo, con quelli affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 20 aprile 2023.

Il secondo punto che volevo menzionare in particolare è rispetto alla cosiddetta direttiva Bolkestein.

È in costante progresso l'interlocuzione del Governo con la Commissione europea e sono stati messi sul tavolo una serie di passaggi e di punti che tutti noi auspichiamo vengano accolti, al fine di superare la procedura di infrazione e di raggiungere una celere soluzione condivisa. Sono due argomenti importanti, quelli della Bolkestein e dell'articolo 4 concernente l'informazione nelle procedure di giustizia.

Per quanto concerne il ruolo italiano su un campo più ampio nell'Unione europea, credo sia evidente a tutti la centralità che il nostro Paese ha acquisito grazie alle linee politiche e alle iniziative del Governo Meloni. Basti guardare agli avvenimenti avvenuti dall'inizio di quest'anno: un 2024 che purtroppo non è certo cominciato serenamente sul piano internazionale; un 2024 molto sfidante per tutti, che però vede un'Italia tornata al centro dello scacchiere geopolitico mondiale.

La situazione in Medio Oriente sta degenerando e non è essere pessimisti o allarmisti rilevarne i crescenti rischi. È uno scenario nel quale il Governo Meloni continua a essere un punto di riferimento essenziale, non soltanto in Europa, ma nell'intera comunità atlantica; essenziale per sostenere la necessità di una soluzione basata sui due Stati; sull'eliminazione definitiva, politica e militare, dell'attività terroristica di Hamas, eliminazione dall'intero Medio Oriente, da dovunque si trovino le sue basi, per assicurare in modo definitivo e certo non soltanto l'esistenza dello Stato di Israele, ma anche il suo futuro regionale e globale di pace; un mondo dal quale deve essere radicalmente esclusa ogni forma di antisemitismo e di incitamento all'odio.

L'Italia, signor Presidente, è certamente al fianco del popolo israeliano in questo difficile momento e continua a lavorare per una pace duratura, per il rilascio di tutti gli ostaggi, così come per il diritto alla difesa di Israele. Per quanto riguarda le attività umanitarie, è stata visibile a tutti l'azione svolta con il trasferimento dei bambini bisognosi di cure attraverso una nave italiana e l'azione diplomatica, la posizione dell'intero Governo, del presidente Meloni e del ministro Tajani in particolare, per trovare un momento di tregua e di cessazione delle ostilità per il rilascio degli ostaggi e per trovare anche un percorso rinnovato verso la soluzione dei due Stati.

Pochi giorni fa è arrivata direttamente la richiesta al Governo italiano di mettere a disposizione, per l'attività che riguarda il Mar Rosso, lo stretto di Hormuz e che collega l'Indo-Pacifico al Mediterraneo, attraverso il canale di Suez, il comandante tattico dell'operazione Aspides. La missione avrà il compito di garantire norme internazionali quali la libertà di navigazione, la legittima difesa e la sicurezza delle

navi. Con questo incarico conferito all'Italia è giunto dall'UE un ulteriore riconoscimento della centralità e dell'impegno del Governo italiano e della Difesa italiana.

Merita anche ricordare in questo scenario, signor Presidente, il ruolo che ha Mosca nella sua costruzione di *joint venture* con Teheran per la produzione di armi, missili e droni di ultima generazione impegnati in Ucraina. La difesa del commercio marittimo globale non è soltanto una violazione gravissima dello Statuto delle Nazioni Unite. Purtroppo Mosca ha impedito anche l'adozione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale che intervenisse e ponesse il ruolo delle Nazioni Unite come ruolo centrale sulla libertà di navigazione attraverso gli stretti. Il presidente Putin è di fatto il preferito alleato e sodale del regime teocratico di Teheran, che continua - lo sappiamo bene - a impiccare i suoi figli alle gru in pubblico (da gennaio sono state già più di 80 le impiccagioni) e continua a violentare e a maltrattare terribilmente le donne incarcerate perché non indossano il velo, in nome di un fanatismo religioso il cui credo altro non è che morte e violenza.

Ma non si tratta solo di Iran. Anche per questo, ma non solo, è vitale per l'Europa mantenere un pieno e forte sostegno all'Ucraina nella sua lotta per la libertà. Il Governo del presidente Meloni l'ha fatto sin dal giorno del suo insediamento e ha continuato a rappresentare, anche su questo, un essenziale punto di riferimento per l'Europa e per la comunità atlantica.

Non abbiamo mai esitato ad aiutare l'Ucraina a difendersi. Ciò significa difendere l'Europa: lo abbiamo detto molte volte in quest'Aula. Lo abbiamo sempre affermato e anche il Consiglio europeo del 1° febbraio lo ha detto con estrema chiarezza.

Per quanto riguarda anche il quadro finanziario pluriennale, è stato esplicito il Consiglio, che è arrivato a una decisione coesa e chiara di continuità dell'aiuto a tutto campo a Kiev e al popolo ucraino.

I 27 Stati membri sono stati chiaramente coesi nel raggiungere questo accordo sull'istituzione di uno strumento unico, dedicato a sostenere la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina, sostenendo pienamente gli sforzi di Kiev, che ha realizzato con ammirevole successo le riforme per le quali si era impegnata, ottenendo il riconoscimento dello *status* di Paese candidato.

Siamo però allineati con le politiche europee e lo abbiamo fatto anche nel portare qui in questa sede, in quest'Aula, al *summit* Italia-Africa - è stato un *summit* Unione europea-Africa - un elemento assolutamente nuovo nel discorso sul Piano Mattei imperniato sul principio di una completa e riconosciuta parità a livello di vertici e di Capi di Stato e di Governo come non era mai avvenuto nelle conferenze precedenti di questa natura fra Italia e Unione africana o Paesi africani.

Di questo segnale di partecipazione con alcuni colleghi abbiamo colto una chiara indicazione anche a livello locale, come imprese, università ed enti che si occupano di cooperazione allo sviluppo e di sostegno umanitario alle condizioni e al progresso dell'Africa. Lo abbiamo avuto registrando interesse e anche nuove iniziative sul piano locale. E parlo di alcune entità che operano in particolare nel Corno d'Africa, soprattutto come imprenditoria e ricerca nella transizione verde, ma anche come impegno nella formazione di lavoratori che possano essere ivi impiegati da tali imprese. Abbiamo avuto la concretezza e il segnale di quanto il *summit* al Vertice Italia-Africa abbia costituito un elemento di grande richiamo.

Questo prosegue con la presenza dell'Italia a un G7 di cui ha la *leadership* e nella quale si traduce anche il collegamento con l'Unione africana, che abbiamo sempre invitato da tempo a partecipare al G7, che adesso avviene con una nuova natura, fra l'altro in una continuità fra Mediterraneo, Indopacifico e Medio Oriente, che è l'essenza di una visione strategica del nostro Paese, per l'interesse della nostra Nazione e dell'Europa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il senatore Matera, relatore sul disegno di legge n. 969.

MATERA, relatore sul disegno di legge n. 969. Signor Presidente, colgo l'occasione della replica per fare gli opportuni e dovuti ringraziamenti, *in primis* al presidente Giulio Terzi di Sant'Agata, che ha condotto il dibattito e il confronto in Commissione in maniera egregia; come pure a tutta la Commissione e a tutti i suoi componenti, in particolare alla correlatrice, senatrice Murelli; nonché al Governo, nella persona in questo caso della sottosegretaria Matilde Siracusano, che ha partecipato

attivamente ai lavori della Commissione, come a tutti i funzionari della Commissione per il tramite del dottor Davide Capuano, guida sicura ed esperta alla quale il più delle volte ci affidiamo.

Durante la replica, oltre a ringraziare i senatori e le senatrici che hanno partecipato al dibattito, trattando il tema del salario minimo, dei congedi parentali e della legge cosiddetta bavaglio, mi limiterei a questo punto della legge delega.

L'articolo 4 - come tutti sappiamo - è stato introdotto in Assemblea con un emendamento alla Camera dei deputati, e delega semplicemente il Governo all'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo per integrare l'attuazione della direttiva 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare nei procedimenti penali. In particolare, doveva essere previsto il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari, oppure fino al termine dell'udienza preliminare. Su questo punto la 4a Commissione ha proceduto a una serie di audizioni di approfondimento, ha svolto un'ampia discussione che ha consentito un esaustivo confronto tra le diverse opinioni e le diverse sensibilità presenti.

In estrema sintesi, ritengo però che effettivamente questa norma - come è stato già detto - non si configuri come un bavaglio, perché consente comunque agli organi di informazione di fare riferimento ai contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare, pur senza riportarne integralmente parti testuali. Si opera quindi un corretto bilanciamento tra il diritto all'informazione e il diritto alla presunzione di innocenza, che comporta il diritto a non dover subire un processo mediatico sovrapposto o anticipato rispetto alla sede propria del processo giudiziario. Nessuno di noi mostra fastidio per i contropoteri. Qualcuno in quest'Aula ha definito la stampa un contropotere. Sicuramente, però, abbiamo qualche fastidio quando i contropoteri si vogliono sostituire al potere legalmente costituito. Quindi, non c'è alcun regolamento di conti. Come abbiamo detto più volte in Commissione e ho evidenziato io in particolare, oltre alla presunzione di innocenza o di non colpevolezza, sancito dall'articolo 27 della Costituzione, devono essere preminenti anche altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, che sono anch'essi costituzionalmente garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. Parlo in buona sostanza del diritto alla dignità delle persone. Tutte le persone hanno il diritto di essere rispettate e trattate eticamente. Questo diritto è previsto, oltre che dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, all'articolo 1, prevede che la dignità umana è inviolabile, deve essere rispettata e tutelata. Le persone che sono soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale richiedono un'indispensabile e particolare attenzione volta a far sì che la loro condizione non si presti a svilimento di fatto della loro dignità.

Non vi è quindi alcuna compressione della libertà di informazione, ma non è nemmeno giusto probabilmente che una parte fuorviata della stampa pensi di poter guidare le scelte e, in qualche caso, l'azione penale in questo Paese. Non può andare così, non è giusto che sia così.

Chiedo quindi a quest'Aula se veramente pensiamo di rispettare la dignità delle persone quando la stampa pubblica integralmente o per estratto un'ordinanza di custodia cautelare, dove vengono riportate cose che hanno una particolare potenzialità lesiva della dignità delle persone, connesse poi all'enfaticizzazione del fatto, come ovviamente richiede un certo modo di fare informazione. Ciò vale quando si tratta di persone note, ma anche per le persone meno note. Io ritengo che la dignità delle persone non possa essere calpestata dal sacrosanto diritto di fare informazione. Ci deve essere il giusto temperamento e l'articolo 4 della legge al nostro esame sicuramente non sacrifica e non penalizza la libertà di stampa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Murelli, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1.

[MURELLI](#), relatrice sui documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1. Signor Presidente, mi unisco ai ringraziamenti che ha appena espresso il senatore Matera a chi ha partecipato alla discussione in Aula, a tutti i commissari che hanno partecipato in Commissione, al presidente Terzi di Sant'Agata e alla sottosegretaria Siracusano.

Annuncio altresì che è stata presentata una proposta di risoluzione da parte della maggioranza, che è andata a raccogliere alcuni suggerimenti avanzati durante la discussione in Commissione, in

particolare sulla prossima legge di delegazione europea. È stato chiesto naturalmente al Governo di presentarla al più presto, ma soprattutto di andare a considerare, naturalmente in ordine di importanza, le procedure di contenzioso relativo a sentenze che danno luogo a sanzioni pecuniarie e quelle che rischiano di approdare a sentenza, passando poi, a scalare, a quelle "meno importanti". Invito anche i Capigruppo di opposizione a prendere visione di questa proposta di risoluzione e, se la condividono, a sottoscriverla.

Per quanto riguarda la discussione che si è svolta oggi in Aula, vorrei solo fare una precisazione, perché ha già avuto luogo in Commissione e riguarda il salario minimo in particolare. L'emendamento è stato naturalmente respinto con parere contrario, anche perché non c'è una procedura di infrazione, ma in particolare c'è una direttiva europea, la 2022/2041 del 19 ottobre, che ha stabilito nuove norme che promuovono salari minimi adeguati al fine di conseguire condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori in Europa. Ricordo che in Europa ventuno Paesi su ventisette hanno un salario minimo garantito; i restanti sei - l'Italia, l'Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia e Svezia - determinano i livelli salariali sulla base della contrattazione collettiva. Quindi, l'entrata in vigore della direttiva europea non prescrive un livello di salario minimo specifico che devono raggiungere gli Stati membri, ma vuole promuovere la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, sostenere livelli adeguati di salari minimi legali e migliorare l'accesso effettivo alla tutela garantita del salario minimo per tutti i lavoratori. Ecco perché non bisogna dire «ce lo chiede l'Europa»: questa affermazione è molto strumentale, perché l'Europa non ha previsto - come invece si vuole far credere - l'obbligo di introduzione di un salario minimo, perché ancora non lo prevede, ma impone agli Stati membri una copertura della contrattazione collettiva dove è insufficiente. L'Italia, invece, è fra i Paesi europei con la più alta contrattazione collettiva.

Vorrei sottolineare questo. È vero che in Italia ci sono alcuni contratti collettivi che hanno un minimo non garantito che è irrispettoso, come per esempio le guardie di servizio privato, quelle armate e non armate; sicuramente quei tipi di contratti collettivi vanno rivisti, ma tutti gli altri sono nel rispetto della proposta di salario minimo.

La tematica è già stata affrontata alla Camera: esiste una proposta di legge del MoVimento 5 Stelle che è stata rivista e votata con un emendamento del Governo che la modifica, è approvata al Senato e verrà poi trattata in Commissione. Quindi, non è sicuramente questo lo strumento per poter parlare di salario minimo e assolutamente non bisogna dire che c'è una procedura di infrazione e che ce lo chiede l'Europa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Avverto che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di risoluzione, i cui testi sono in distribuzione: n. 1, a firma dei senatori Lorefice e Bevilacqua, e n. 2, a firma dei senatori Terzi di Sant'Agata, Murelli, Zanettin, De Poli e Matera.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo altresì di indicare quale, tra le proposte di risoluzione presentate, il Governo intenda accettare.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, preliminarmente vorrei esprimere apprezzamento per i numerosi e qualificati interventi che ho avuto modo di ascoltare oggi in Aula, ma anche precedentemente nelle sedute di Commissione.

Vorrei manifestare apprezzamento per il livello del dibattito molto alto, per la passione mostrata sui temi oggetto della legge di delegazione europea: questo è un segnale di grande importanza. Chi ha più esperienza di me in quest'Aula sa bene che, negli anni passati, le leggi di delegazione europea in Parlamento venivano licenziate quasi come un atto formale di rilevanza inferiore rispetto ad altre questioni parlamentari. Oggi invece ci sono una concentrazione e un'attenzione maggiore e si ritengono una questione prioritaria. Il tema cruciale dell'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello europeo e del rapporto del nostro Paese con le istituzioni europee è centrale per il Parlamento più di prima.

Questo è un fatto assolutamente positivo. Permettetemi di riconoscere che ciò avviene soprattutto

grazie all'impulso dato dal ministro Fitto e dal Governo alle questioni relative al rapporto dell'Italia con le istituzioni comunitarie. In pochi mesi siamo riusciti a ottenere dei risultati che, fino a qualche tempo fa, venivano giudicati inimmaginabili.

Permettetemi, per inciso, di ricordare che si è parlato molto spesso di estensione delle aree ZES, che veniva ritenuto un obiettivo velleitario. In pochi mesi l'Europa ce lo ha concesso, fino alla ZES unica per tutta l'area del Mezzogiorno d'Italia.

Si parlava di rimodulazione del PNRR come di un'eresia. Invece, in pochi mesi l'Europa l'ha concessa e anzi, in sede di rimodulazione del PNRR, il ministro Fitto ha ottenuto un risultato davvero molto importante, che sarà evidente nel suo impatto tra pochissimi mesi. Mi riferisco alla possibilità di riformare la politica di coesione, di concentrare le risorse su obiettivi ritenuti più strategici e di rendere la spesa più veloce e più efficace.

Fatta questa doverosa premessa, mi concentrerò anch'io sulle questioni sensibili trattate in Commissione e anche oggi in Aula. In particolar modo - come ha detto bene il relatore Matera - la concentrazione maggiore si è posta sull'emendamento, approvato in Aula alla Camera, presentato dall'onorevole Costa; un emendamento di opposizione, dunque, che discende dalla direttiva sulla presunzione di innocenza.

Ricordiamo tutti che questo principio è un valore assoluto, che deve essere garantito nel processo. E, se deve essere garantito nel processo, deve essere garantito ancor di più sulla stampa, dove purtroppo chi vive in Italia deve constatare che, soprattutto negli ultimi anni, si sono consumati processi sommari a danno di persone innocenti; processi che hanno distrutto la loro reputazione e quindi la loro vita.

Come ha detto bene il senatore Lombardo, senatore Sensi, fino al 2017 la legislazione in vigore non consentiva di pubblicare le ordinanze di custodia cautelare prima dell'udienza preliminare. Eppure, nessuno si stracciava le vesti o riteneva che vi fosse una legislazione che metteva il bavaglio alla stampa. Questo perché la libertà di stampa era garantita allora ed è garantita oggi; perché la stampa ha e avrà sempre il diritto di dare notizia delle ordinanze emesse e delle contestazioni rivolte agli indagati. L'aspetto singolare di questa vicenda sta nel ritenere - come ho sentito dire alla senatrice Bevilacqua - che questa sia una questione riguardante i politici. La senatrice ha parlato di giudizio morale. Io mi sento molto lontana da questo principio. Non è una questione che riguarda i potenti. Le leggi di garanzia, anzi, sono rivolte principalmente ai cittadini, a quelli più deboli, che hanno meno strumenti per difendersi, che non hanno strumenti per sovvertire una narrazione che distrugge la loro reputazione.

Non è questione che riguarda i potenti. Poi, io mi rifiuto di pensare che i molti amministratori locali giovani che abbiamo nelle nostre città, che si mettono al servizio delle comunità facendo sacrifici, avrebbero, se questo principio fosse valido, meno diritti delle persone comuni. Mettersi al servizio delle comunità, infatti, non vuol dire essere dei presunti colpevoli a tutti i costi.

Non oggi in Aula, ma in Commissione ho sentito un punto che vorrei segnalare. Addirittura questa norma, in qualche modo, limiterebbe l'attività della magistratura e comprimerebbe le prerogative dei magistrati. Sinceramente, io ho fatto fatica a immaginare per quale ragione il divieto di pubblicazione di un'ordinanza di custodia cautelare possa in qualche modo limitare tecnicamente l'attività della magistratura.

L'unica considerazione che sinceramente sento di condividere in quest'Aula con voi, anche con i ragazzi che ci osservano, è che questa norma serve semplicemente a limitare la distruzione della reputazione di persone innocenti. La pubblicazione di atti giudiziari che hanno un contenuto inserito solo dall'accusa, prima del vaglio del tribunale della libertà che molto spesso annulla le ordinanze di custodia cautelare, ha distrutto spesso la vita di persone che poi sono state dichiarate innocenti, assolte o nemmeno rinviate a giudizio.

Quindi, questa è una norma di civiltà. Non c'è alcuna limitazione alla libertà di stampa, non c'è alcun intento di colpire la stampa o di vendicarsi della stampa da parte del Governo. Questa è l'essenza. Siamo anche contenti che questa sia una proposta che viene dall'opposizione, che ha trovato ampia condivisione in maggioranza e che noi rivendichiamo senza alcun timore.

Quanto al passaggio che ha fatto la relatrice Murelli sul salario minimo, ovviamente anche questo è

stato un tema dibattuto, perché c'è una sensibilità politica diversa tra i vari Gruppi. È stato affrontato alla Camera attraverso una proposta di legge ed è stato votato un emendamento che delega il Governo ad affrontare il tema. Anche in questo caso c'è un'interpretazione un po' strumentale e propagandistica della direttiva. Quest'ultima - come ha ben detto la relatrice - non ci obbliga a recepire la proposta di legge del MoVimento 5 Stelle, ma ci obbliga, anche moralmente, a risolvere un problema che effettivamente in questo Paese è grave, perché tanti lavoratori vivono con delle paghe da fame. Ma questo è un obiettivo assolutamente caro al Governo, è un obiettivo primario che questo Governo si è posto e che risolverà nei tempi giusti; anzi, prima di quanto voi possiate immaginare.

Avviandomi alle conclusioni, anch'io voglio rivolgere dei ringraziamenti ai senatori che hanno partecipato al dibattito, soprattutto a coloro che hanno partecipato ai lavori in Commissione, dove il dibattito è stato molto interessante e costruttivo, nonostante fosse una seconda lettura. Che in un secondo passaggio il dibattito non sia stato in alcun modo compresso, ma sia stato ampio, è un fatto assolutamente positivo. Ringrazio tutti e principalmente i relatori, ossia il senatore Matera e la senatrice Morelli, il presidente Terzi di Sant'Agata e i funzionari di Commissione che hanno svolto come sempre un lavoro straordinario. *(Applausi)*.

Esprimo parere contrario sulla proposta di risoluzione n. 1. Esprimo parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 2.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 7, del Regolamento, a fronte di più proposte di risoluzione, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti.

Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 2, decorre da questo momento il termine di trenta minuti per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti.

Il voto finale sul disegno di legge di delegazione europea, la votazione degli eventuali emendamenti presentati alla proposta di risoluzione n. 2, nonché il voto finale sulla proposta di risoluzione stessa avranno luogo al termine delle dichiarazioni di voto congiunte.

Rinvio il seguito della discussione dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PETRUCCI (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRUCCI (Fdl). Signor Presidente, colleghi senatori, oggi, 7 febbraio, siamo nel pieno della settimana nazionale delle discipline STEM, che si concluderà il prossimo 11 febbraio con la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, attraverso un bellissimo disegno di legge presentato alla Camera e poi al Senato, prima firmataria l'onorevole Marta Schifone. Si tratta di sette giorni, fortemente voluti da Parlamento e Governo, dedicati all'orientamento, apprendimento, formazione e acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline e, contestualmente, all'ingresso sia ai percorsi universitari sia alle cariche professionali delle donne. Tutto questo è di primaria importanza per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese.

È proprio sul rapporto tra donne e mondo scientifico che si sta concentrando il lavoro della Commissione per i diritti delle donne, che io ho l'onore di guidare in qualità di Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione del Mediterraneo, costituita da quarantadue Paesi che chiedono l'accesso accademico e professionale delle donne alle materie STEM; un accesso che deve diventare un solido agente di cambiamento. Pensate, colleghi, che in Italia solo il 24,5 per cento dei laureati ha una laurea in materie STEM. Se prendiamo la facoltà di ingegneria, le donne laureate sono solo il 21,15 per cento, mentre il restante 79 per cento dei laureati è costituito da uomini. Di questo 21 per cento, le donne laureate in ingegneria che riescono a trovare un lavoro in quel preciso campo sono solo il 16 per cento. Io sono geologa e lo stesso problema l'ho incontrato tantissimi anni fa: negli anni Novanta mi presentai presso un ente e mi dissero che le donne non erano ammesse.

Quindi presi le mie valigie e tornai indietro, perché come geologa non avevo l'accesso a determinati lavori, pur avendo una laurea in ambito scientifico.

L'opposto, invece, succede nei Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. Pensate che in Tunisia il 55 per cento dei laureati in ingegneria è costituito da donne, mentre nel nostro Paese arriviamo al 21 per

cento. Peccato che poi, per loro, la possibilità di accedere al mondo del lavoro si riduca drasticamente a una sola cifra percentuale: noi passiamo dal 21 al 16 per cento, loro passano dal 55 a meno del 5 per cento. Ecco perché questa è una settimana fondamentale, che dovremmo tutti noi capire fino in fondo non solo favorendo delle azioni, delle giornate dedicate alle donne per introdurle nel sistema universitario, ma anche andando a cercare di colmare quel *gap* vero che c'è tra il mondo dell'università e il mondo del lavoro. È lì che il divario di genere continua a essere troppo pesante ed è lì che dobbiamo intervenire con progetti.

Lunedì scorso sono stata a Barcellona per parlare con il Segretario generale dell'Unione del Mediterraneo, proprio per presentare un progetto che vada a colmare questo *gap*; il prossimo 15 febbraio porterò questo progetto a Rabat, nella speranza di sensibilizzare tutti i Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, ma soprattutto dell'Europa, perché un grandissimo *gap* per l'introduzione alle materie scientifiche nell'università è presente proprio qui in Italia e in Europa. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 8 febbraio 2024

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 8 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 18,07*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare ([808](#))

PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

NP1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Irto](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, A.S. 808-A";

considerato che il provvedimento *de quo* dispone all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale e che tale disposizione desta particolare allarme anche alla luce delle ricadute negative che tale abrogazione può comportare rispetto alla lotta alla corruzione;

sta destando preoccupazioni anche nelle sedi europee, oltre al fatto che appare esporsi a vizi di costituzionalità per il contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione che, come noto, chiarisce come la potestà legislativa vada esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

l'abrogazione del reato dunque rischia di abbandonare il privato a qualunque forma di abuso da parte della pubblica amministrazione privandolo della tutela giurisdizionale, creando un sistema nel quale i pubblici ufficiali diverrebbero titolari esclusivi di una potestà di cui non rendere conto a nessuno e minando finanche le fondamenta del principio stesso della separazione dei poteri su cui ogni Stato di diritto è fondato;

tale risultato peraltro appare in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, venendosi a creare con l'abolizione della fattispecie penale di abuso d'ufficio, una palese disparità tra cittadini sottoposti al controllo del giudice e cittadini che, peraltro nell'esercizio delle funzioni pubbliche, non vi sarebbero sottoposti,

delibera, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, di non passare all'esame degli articoli.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 322-*bis*:

1) al primo comma, alinea, le parole: « , 322 » sono sostituite dalle seguenti: « e 322 » e le parole: « e 323 » sono soppresse;

2) alla rubrica, le parole: « , abuso d'ufficio » sono soppresse;

b) l'articolo 323 è abrogato;

c) all'articolo 323-*bis*:

1) al primo comma, le parole: « e 323 » sono sostituite dalle seguenti: « e 346-*bis* »;

2) al secondo comma, le parole: « e 322-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , 322-*bis* e 346-*bis* »;

d) all'articolo 323-*ter*, primo comma, dopo le parole: « ivi indicati, » è inserita la seguente: « 346-*bis*, »;

e) l'articolo 346-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 346-*bis*. - *(Traffico di influenze illecite)* - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis*.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[Scarpinato](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Castellone](#), [Lopreiato](#)

Improponibile

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1

(Principi generali)

1. I titolari di cariche di governo statali, regionali o locali, nonché il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché a evitare l'insorgenza di conflitti di interesse tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

«Art. 1-bis

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo statali si intendono: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai titolari di cariche di governo il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

3. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale.

4. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.

«Art. 1-ter

(Conflitto di interessi)

1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo statali, regionali o locali indicate all'articolo 1-bis sia titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto.

2. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 1-bis versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 1-*quater* e 1-*quinqües*.

«Art. 1-*quater*

(Incompatibilità generali statali, regionali e locali)

1. Le cariche di governo statali, regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono incompatibili con:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva, ad eccezione, limitatamente alle cariche di governo statali, delle cariche di deputato e di senatore;

b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del governo statale ovvero del governo regionale o locale;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;

e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 1

sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.

3. L'incompatibilità di cui alla lettera *e*) del comma 1 non si determina per i titolari di cariche di governo locale in enti con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

4. Il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.

5. I titolari delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica medesima.

6. Il divieto previsto dalle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1 è valido per tre anni dal termine della carica di cui al medesimo comma 1, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.

7. L'incompatibilità di cui al comma 6 per il presidente e i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve intendersi riferita alle attività professionali svolte nei settori di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

8. I dipendenti pubblici o privati che assumono una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e per la loro progressione di carriera.

9. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

«Art. 1-*quinquies*

(*Incompatibilità derivanti da attività patrimoniali*)

1. Le cariche di governo statali, le cariche di governo regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite *internet*, nonché di altre imprese di interesse nazionale.

2. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 1, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.

3. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, i titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mantenimento della carica di governo con l'adozione delle misure indicate dall'articolo 1-*undecies*.

4. Il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi.

5. I contratti conclusi in violazione del divieto di cui al comma 4 sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

«Art. 1-*sexies*

(*Obblighi di dichiarazione*)

1. Entro dieci giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, il titolare della stessa dichiara all'AGCM:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;

b) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita e svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o privati;

e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro, pubblico o privato.

2. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, il titolare della carica è tenuto a trasmettere all'AGCM una dichiarazione in cui sono indicati:

a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;

b) la titolarità di imprese individuali;

c) le quote di partecipazione in società, possedute anche per interposta persona;

d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;

e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) i *trust* di cui sia disponente, beneficiario, *trustee* o guardiano;

g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura;

h) i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolti all'estero.

4. Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* sono tenuti a trasmettere all'AGCM una copia della dichiarazione stessa.

5. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* all'AGCM, entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi dell'articolo 1-*undecies*.

6. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i soggetti di cui all'articolo 1-*bis* sono tenuti a presentare all'AGCM una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 5, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 5 e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi dell'articolo 1-*undecies*.

7. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere presentate all'AGCM, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

8. L'AGCM accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e

patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 7.

9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'AGCM, nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 7 entro i termini previsti, ovvero nel caso in cui accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.

«Art. 1-*septies*

(*Obbligo di astensione*)

1. I titolari delle cariche di governo indicate all'articolo 1-*bis* che versino in una delle situazioni indicate dall'articolo 1-*ter* hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. L'obbligo di astensione si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

2. L'AGCM, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, con proprio provvedimento, invita l'interessato ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa compromettere la cura esclusiva degli interessi pubblici ad esso affidati e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

3. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione l'AGCM verifica l'azione del titolare delle cariche di governo.

4. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui al comma 2 o di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'AGCM applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. La stessa Autorità dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

«Art. 1-*octies*

(*Funzioni dell'AGCM*)

1. L'AGCM vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, applica le relative sanzioni ed esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, nei confronti dei titolari di cariche di governo statali o regionali.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dei membri di governo locale e del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, secondo le modalità indicate dai decreti legislativi di cui all'articolo 1-*terdecies*.

3. Con regolamento dell'AGCM sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

4. L'AGCM presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.

5. In ogni momento del procedimento, l'AGCM può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, richiedere ispezioni al fine di

controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.

6. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'AGCM può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

7. Ogni provvedimento adottato dall'AGCM in attuazione della presente legge deve essere motivato.

8. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

9. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'AGCM è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi della presente legge si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. Per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, l'AGCM e l'ANAC sono autorizzate a rideterminare le proprie dotazioni organiche nel limite massimo di incremento di dieci unità di personale ciascuna.

«Art. 1-*novies*

(Procedimento per l'accertamento preventivo della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere generale e relative sanzioni)

1. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1-*sexies* e, comunque, durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dall'articolo 1-*quater* e ne verifica l'effettiva rimozione.

2. L'AGCM, nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quater*, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a cessare, entro dieci giorni, dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo.

3. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo che versa in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quater* sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica di governo fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

4. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di cui al comma 2 con cui l'AGCM lo invita a cessare dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo, la medesima Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.

5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

6. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del

Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

«Art. 1-*decies*

(Procedimento per l'accertamento preventivo della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere patrimoniale e relative sanzioni)

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1-*sexies* e comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quinquies*.

2. L'AGCM, sentito, ove occorra, il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e delle altre autorità di settore eventualmente interessate, nel caso in cui accerti la sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quinquies*, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della carica di governo e il conferimento del patrimonio ai sensi dell'articolo 1-*undecies*, ovvero il mantenimento della posizione incompatibile.

3. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 2 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo. In questo caso gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e a ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

4. Nel caso in cui l'interessato abbia optato per il mantenimento della carica di governo, l'AGCM assegna al soggetto in posizione di conflitto di interesse un termine entro il quale provvedere all'attuazione delle misure di cui all'articolo 1-*undecies*. Nel caso di decorso infruttuoso di tale termine, l'Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.

5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in un apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

6. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere, che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, che è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

«Art. 1-*undecies*

(Disciplina del mandato fiduciario)

1. Nei casi di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, i soggetti di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 1, conferiscono tutte le attività ivi indicate, compresi gli elementi patrimoniali oggetto di atti di disposizione ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*, comma 2, ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. Il mandato con cui il titolare di una carica di governo conferisce fiduciariamente le attività di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:

- a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;
- b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;

- c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;
- d) deve essere espressamente prevista l'irrevocabilità del mandato fiduciario ai sensi dell'articolo 1723 del codice civile, in quanto conferito anche nell'interesse pubblico;
- e) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'AGCM, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria.

3. Il mandato fiduciario conferito ai sensi del presente articolo deve inoltre prevedere l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti di cui al comma 2, lettera e).

4. La società fiduciaria non può essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria, inoltre, nonché il gruppo societario cui eventualmente appartiene, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado.

5. Gli esperti di cui al comma 2, lettera e), se costituiti in forma giuridica, non devono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente, da un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. Gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti e gli affini fino al secondo grado. Un analogo divieto si applica in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.

6. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni conferiti dal titolare della carica di governo e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'AGCM.

7. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.

8. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'AGCM circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.

9. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza semestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.

10. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'AGCM.

11. L'AGCM vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal presente articolo.

12. L'AGCM può impartire alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.

13. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un

massimo di 50.000 euro.

14. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM può imporre al mandante di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.

15. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell'AGCM, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

16. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.

«Art. 1-*duodecies*

(*Sanzioni alle imprese*)

1. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Nell'ipotesi in cui le stesse imprese abbiano conseguito un vantaggio di carattere patrimoniale, la sanzione non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.

2. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'AGCM può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

«Art. 1-*terdecies*

(*Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 1-*octies* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti dei componenti delle citate autorità e ne sono indicate le modalità.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con

eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

«Art. 1-*quaterdecies*

(Organi di governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e dei componenti delle giunte regionali uniformandosi ai principi generali desumibili dalla presente legge, nonché nel rispetto dei principi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165.

«Art. 1-*quinquiesdecies*

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-*octies*, comma 11, della presente legge, valutati in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

«Art. 1-*sexiesdecies*

(Abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 215)

1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata.

«Art. 1-*septiesdecies*

(Divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i deputati e i senatori della Repubblica, i presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali non possono accettare, durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro in ragione d'anno erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.

2. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per le remunerazioni e le pensioni alle quali i soggetti ivi indicati abbiano diritto per attività prestate prima dell'assunzione della carica.

3. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per i contributi, le prestazioni e le altre utilità percepite, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, da chi riceveva un'erogazione di eguale natura, da parte dello stesso soggetto estero, prima di assumere la carica di cui al medesimo comma 1.

4. I soggetti indicati nel comma 1, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, trasmettono all'ANAC copia della medesima dichiarazione, presentata all'amministrazione finanziaria.

5. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1, i soggetti ivi indicati trasmettono all'ANAC una dichiarazione, resa nelle forme previste dall'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indicano i contributi, le prestazioni e le altre utilità, provenienti dagli Stati, dagli enti e dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, da essi percepiti nell'anno precedente, il valore di ciascuno di essi e la causa dell'erogazione.

6. L'ANAC verifica le dichiarazioni rese avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in quanto compatibili.

7. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dall'ANAC sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. È garantita la partecipazione dell'interessato al

procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. L'ANAC, ove accerti la violazione del divieto, lo dichiara con proprio provvedimento motivato, nel quale sono indicati i contributi, le prestazioni e le altre utilità la cui accettazione costituisce violazione del divieto. Il provvedimento è immediatamente comunicato al soggetto interessato.

9. All'accertamento della violazione del divieto conseguono l'ineleggibilità e l'incompatibilità rispetto alle cariche indicate nel comma 1 per cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'ANAC.

10. Quando la dichiarazione di cui al comma 5 non sia presentata nel termine ivi previsto, ovvero risulti non veritiera o incompleta, si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale. In tali casi, l'ANAC riferisce all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.».

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di conflitto di interessi nonché modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.»

1.4

[Castellone](#), [Lopreiato](#)

Improponibile

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

- a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
- b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
- c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;

e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

«Art. 1-bis

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli

assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;

c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;

d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 1-*septies* presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

«Art. 1-*ter*

(*Esclusioni*)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

«Art. 1-*quater*

(*Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi*)

1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato

«Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.

4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

a) i minori di anni diciotto;

b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;

d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;

e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;

f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-*septies* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo

funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

«Art. 1-quinquies

(*Agenda degli incontri e relazione annuale*)

1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

- a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;
- b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
- c) oggetto dell'incontro;
- d) soggetti partecipanti all'incontro.

«Art. 1-sexies

(*Codice deontologico*)

1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

«Art. 1-septies

(*Comitato di sorveglianza*)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.

2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

- a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;
- b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;
- c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:

- a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;
- b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-octies, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;
- c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;
- d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da

parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

«Art. 1-*octies*

(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

«Art. 1-*novies*

(Procedura di consultazione)

1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di

inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.

4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

«Art. 1-*decies*

(*Sanzioni*)

1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-*novies* si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- d) cancellazione dal Registro.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

«Art. 1-*undecies*

(*Disposizioni finali*)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

«Art. 1-*duodecies*

(*Modifiche al codice penale*)

1. L'articolo 346-*bis* è sostituito dal seguente: «Art. 346-*bis*. - (*Traffico di influenze illecite*) - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Al di fuori delle ipotesi di svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi e traffico di influenze illecite, modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.».

1.5

[Castellone](#), [Lopreiato](#)

Improponibile

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(*Oggetto e finalità*)

1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;

- b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
- c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;
- e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

«Art. 1-bis

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;

c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;

d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 1-*septies* presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

«Art. 1-ter

(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

«Art. 1-*quater*

(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)

1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.

4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

a) i minori di anni diciotto;

b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;

d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da

pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;

e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;

f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-*septies* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

«Art. 1-*quinquies*

(*Agenda degli incontri e relazione annuale*)

1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;

b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;

c) oggetto dell'incontro;

d) soggetti partecipanti all'incontro.

«Art. 1-*sexies*

(*Codice deontologico*)

1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-*septies*, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

«Art. 1-*septies*

(Comitato di sorveglianza)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.

2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;

b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;

c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:

a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-*octies*, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;

c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

«Art. 1-*octies*

(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica

consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

«Art. 1-*novies*

(Procedura di consultazione)

1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.

4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

«Art. 1-*decies*

(Sanzioni)

1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-*novies* si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- d) cancellazione dal Registro.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio

regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

«Art. 1-*undecies*

(*Disposizioni finali*)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi nonché modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.».

1.7

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 323 del codice penale, è sostituito dai seguenti:

"Art. 323 (Prevaricazione) Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, arreca intenzionalmente ad altri un danno che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire venti milioni.

Art. 323.1 (Favoritismo affaristico) - Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, al fine di favorire taluno gli procura un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 323.2 (Sfruttamento privato dell'ufficio) - Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, si procura intenzionalmente un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da due a cinque anni».

Conseguentemente, nel codice penale, le parole: «articolo 323» sono sostituite ovunque ricorrano con le seguenti: «articoli 323, 323.1 e 323.2».

1.8

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. All'articolo 323 del codice penale, le parole: "o negli altri casi prescritti" sono soppresse».

1.6

[Scarpinato](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Norma di interpretazione autentica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 323 del codice penale, relative al riferimento ivi previsto della violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge, si interpretano nel senso che, quando la legge si specifica mediante una norma di fonte secondaria attraverso il rinvio per la specificazione di elementi tecnici di disciplina, la violazione di quest'ultima si traduce nella violazione della stessa fonte primaria.».

1.9

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

1.100

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);

b) alla lettera c), sopprimere il numero 1);

c) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo i casi espressamente

previsti dalla legge.";

b) all'articolo 54, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: "4-*ter*. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge".

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."»

Consequentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

N.B. La parte evidenziata in neretto è improponibile

1.101

[Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);

b) alla lettera c) sopprimere il numero 1);

c) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

1-*ter*. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il termine di cui al comma 2 non si applica qualora l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia esercitata nei confronti del sindaco».

Consequentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76".

N.B. La parte evidenziata in neretto è improponibile

1.102

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a e b).

Conseguentemente, sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.103

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e il numero 1) della lettera c)

1.104

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente «Art. 323. - (Interesse privato in atto d'ufficio) - Il pubblico ufficiale che prende o mantiene, direttamente o indirettamente, un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, che possa compromettere la sua imparzialità in un affare o in un'operazione di cui, al momento del fatto, è responsabile, in tutto o in parte, di assicurare la supervisione, l'amministrazione, la liquidazione o il pagamento, è punito con la multa da 5.000 a 150.000 euro.

Se dal fatto è derivato un danno per la pubblica amministrazione si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Le condotte di cui al primo comma non sono punibili se commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione»".

Conseguentemente, sopprimere il numero 1) della lettera c).

1.105

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 323. - (Abuso d'ufficio) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero consapevolmente omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, arreca direttamente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno direttamente causato ha un carattere di rilevante gravità».

Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.106

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente: «Art. 323. - (Abuso d'ufficio. Prevaricazione) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità»".

Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.107

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 323 le parole da: "nello svolgimento" a "ovvero" sono soppresse"»

Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.18

[Scalfarotto](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a)

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Se dall'azione o dall'omissione deriva soltanto un danno ingiusto, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 30.000 euro.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità e la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici"».

1.19

[Scalfarotto](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a)

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«a) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in violazione dell'interesse pubblico inerente alle funzioni o al servizio, commette fatti o produce atti contrari alle regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecando ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Qualora, in violazione dell'interesse pubblico inerente alle funzioni o al servizio, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio omette di

astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena non può essere inferiore a due anni se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nella appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque la autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza.

Agli effetti del presente articolo, è ingiusto il vantaggio o il danno che costituisce l'unico risultato perseguito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, quando non sono realizzate le finalità di pubblico interesse cui le norme violate sono preordinate"».

1.20

[Scarpinato](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.21

[Scarpinato](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) l'articolo 346-bis è sostituito dal seguente: «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite) - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.»

1.22

[Scarpinato](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.23

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente: "Art. 323. - (Abuso d'ufficio) - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni".».

1.108

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere le lettere c), d) ed e).

1.109

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 1), con il seguente: «1) al primo comma, le parole "e 323" sono sostituite dalle seguenti: ", 323 e 346-bis"».

1.27

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.28

[Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.28

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 326 è inserito il seguente:

«Art. 326-bis. - (Rivelazione e pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate) - Chiunque, nel corso delle indagini preliminari e fino al deposito della sentenza di primo grado, rivela o pubblica conversazioni o immagini relative a operazioni di intercettazioni poste in essere nel corso di un procedimento penale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione o la pubblicazione è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso della registrazione o del relativo supporto informatico, la pena è della reclusione fino a un anno.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36»;

b) dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento ovvero era a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il

divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni";

e-ter) dopo l'articolo 617-*septies* sono inseriti i seguenti:

"Art. 617-*octies*. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) - Chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

«Art. 617-*novies*. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti) - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-*quater* del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

«Art. 617-*decies*. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni";

e-quater) all'articolo 684 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o a guisa d'informazione" sono sostituite dalle seguenti: "o nel contenuto" e le parole da: "con l'ammenda da euro 51 a euro 258" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000";

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36"».

G1.28 (già em. 1.28)

[Scalfarotto](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 808,

impegna il Governo a valutare in senso positivo le soluzioni delle problematiche di cui all'emendamento 1.28.

(*) Accolto dal Governo

1.29

[Lopreiato](#)

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) dopo l'articolo 328 è inserito il seguente: "Art.328-*bis*. - (*Omessa comunicazione di cariche rilevanti ai fini del mandato parlamentare*) - L'omessa comunicazione di cariche rilevanti ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità con il mandato parlamentare entro i termini previsti da norme di legge o di regolamento, è punita con la reclusione da 6 mesi a due anni.

La stessa pena è prevista nei casi di nei casi di comunicazione falsa o incompleta.

Alla condanna per i reati di cui ai commi primo e secondo consegue l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ai sensi dell'articolo 32-*bis*."».

1.30

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.33

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346-bis», dopo le parole: «indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità» inserire la seguente: «anche».

1.110

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis», sopprimere ovunque ricorra la parola: «economica».

1.35

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346-bis», dopo le parole: «indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità» sopprimere la seguente: «economica».

1.111

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis.», sopprimere il secondo comma.

1.38

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sost. id. em. 1.111

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346-bis», secondo comma, sopprimere dalle parole: «Ai fini di cui al primo comma» alle parole: «derivare un vantaggio indebito».

1.112

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis., secondo comma, sopprimere le parole: «costituente reato» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o un danno ingiusto ad altri».

1.113

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) all'articolo 353 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto.»

1.269

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale ovvero ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno».

1.43

[Scarpinato](#)

Improprio

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti:

«e-bis) all'articolo 582 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;

2) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»;

e-ter) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;

e-quater) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;

e-quinquies) all'articolo 614 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;

2) il quarto comma è abrogato;

e-sexies) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625»;

e-septies) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono inserite le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero».

1.253

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 617, dopo le parole "le impedisce" sono inserite le seguenti: ", ovvero per chiunque richieda, autorizzi o non interrompa le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, ambientali o a mezzo di captatore informatico nei confronti di soggetti per i quali la legge non le consenta" e la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Cognizione, interruzione, impedimento e intercettazione illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche, telefoniche e telematiche».

1.254

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo l'articolo 617-septies è inserito il seguente:

«Art. 617-octies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) - Chiunque, mediante

modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;"

1.44

[Scarpinato](#)

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) l'articolo 633-bis è abrogato».

1.47

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) All'articolo 684 le parole: "è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258" sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 50.000".

G1.100

La Commissione

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 808-A, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare,

premesso che:

il disegno di legge reca numerose disposizioni di modifica del codice penale, del codice di procedura penale, dell'ordinamento giudiziario e del codice dell'ordinamento militare;

l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, prevede la sospensione di diritto dalle cariche presso gli enti locali di coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo n. 235 del 2012, di coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, abbiano riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, nonché di coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria abbia applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso;

le cariche interessate sono: presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane; la sospensione dalla carica in conseguenza di una condanna non definitiva viola il principio di non colpevolezza, secondo cui un imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva, previsto nell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a sopprimere l'istituto della sospensione dalle cariche richiamate in premessa in conseguenza di condanna non definitiva, nonché a disporre una revisione generale del richiamato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in tema di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

a costituire un tavolo di lavoro per un riordino dei reati contro la pubblica amministrazione e un osservatorio volto ad operare un monitoraggio che valuti l'impatto nel sistema dell'abrogazione del

reato di abuso d'ufficio.

G1.101

[Rossomando](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, A.S. 808-A,

premessi che:

il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ha introdotto nel nostro ordinamento alcune importanti disposizioni anticorruzione, intervenendo sulla materia dell'incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze;

nel complesso tale normativa, che intende far convergere anche il nostro Paese su rigorosi *standard* in materie comuni alle altre principali democrazie, appare ancora attuale;

non sono apparse quindi convincenti le argomentazioni recentemente avanzate a favore dell'abrogazione dell'intero testo. Tuttavia vi è anche da rilevare come le disposizioni contenute nello stesso appaiano tra loro disomogenee;

in gran parte comportano l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo come conseguenze di una condanna definitiva e queste disposizioni appaiono tuttora frutto di una scelta ragionevole;

tuttavia negli ultimi anni è emerso un problema oggettivo di bilanciamento tra lotta all'illegalità da una parte e salvaguardia dell'efficienza e della stabilità delle amministrazioni dall'altra. In particolare appaiono problematiche, salvo che per i delitti di particolare allarme sociale, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del predetto decreto legislativo n. 235 del 2012 che prevedono la sospensione di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive e dunque suscettibili di cambiamento nel corso dell'*iter* processuale;

in tali casi, risulta opportuno un nuovo bilanciamento che rispetti parimenti le esigenze di legalità e il principio di garanzia costituzionale di cui all'articolo 27 della Costituzione, in particolar modo in relazione ai reati che appaiono senza dubbio di minore pericolosità sociale;

tale bilanciamento può certamente ottenersi attraverso una modifica degli articoli 8 e 11 del predetto decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, prevedendo che la sospensione dalla carica per gli amministratori regionali e locali a seguito di una condanna non definitiva abbia luogo soltanto nelle ipotesi di condanne per delitti di particolare allarme sociale come quelli di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1985, n.354, recante norme in materia di Ordinamento penitenziario o nelle ipotesi di gravi reati di corruzione,

impegna il Governo

ad adoperarsi in accordo con il Parlamento, a partire dai testi di disegni di legge già presentati, per approntare modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in maniera tale da consentire la sospensione dalla carica di amministratore locale e regionale a seguito di condanna penale non definitiva, nelle sole ipotesi di delitti che destano particolare allarme sociale, coniugando così il rispetto di rigorosi standard di legalità e l'esigenza di una continuità nell'attività dell'amministrazione fino a quando non vi sia una sentenza penale di condanna definitiva.

G1.102

[Parrini](#), [Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, A.S. 808-A,

premessi che:

il disegno di legge de quo interviene nel codice penale sopprimendo il delitto di abuso di ufficio di cui all'articolo 823 del codice penale;

l'esigenza di garantire gli amministratori locali dalla cosiddetta paura della firma può essere certamente perseguita attraverso altre strade che mantengano però il delitto di abuso d'ufficio quale presidio di legalità e di tutela dei cittadini di fronte agli abusi della pubblica amministrazione;

una strada percorribile è certamente intervenire in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, modificando l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL) in materia di competenze del sindaco e del presidente della provincia, ridisegnando la responsabilità politica e amministrativa dei suddetti soggetti e prevedendo, in modo chiaro e netto, che il sindaco e il presidente della provincia siano gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia;

appare opportuno, inoltre, ridefinire il confine tra la responsabilità politica del sindaco e la responsabilità esclusiva in capo ai dirigenti dell'attività amministrativa, sopprimendo quella parte dell'articolo 50, comma 2, del TUEL che attribuisce al sindaco il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

infatti, come evidenziato più volte dall'ANCI, l'attuale formulazione letterale del TUEL, che attribuisce al sindaco il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, ha fatto sì che una parte importante della giurisprudenza penale riconoscesse in capo allo stesso una posizione di garanzia e dunque una responsabilità penale ex articolo 40, secondo comma, del codice penale, per il mancato esercizio dei poteri impeditivi;

inoltre, appare opportuna una modifica della disciplina in materia di responsabilità erariale che preveda la stabilizzazione -senza termini temporali e per i soli sindaci - della disposizione introdotta dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che limita, fino al 30 giugno 2023, al solo dolo la responsabilità erariale,

impegna il Governo:

ad intervenire, in accordo con il Parlamento e a partire dai testi di disegni di legge già presentati, in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, modificando l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL);

ad intervenire altresì e sempre in accordo con il Parlamento, sulla disciplina in materia di responsabilità erariale prevedendo una limitazione della stessa alla sola condotta dolosa.

G1.103

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare";

premessi che:

l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, annovera la corruzione tra i reati aventi particolare dimensione transnazionale ed autorizza il Parlamento europeo ed il Consiglio a stabilire norme minime necessarie alla definizione dei reati di corruzione e alle relative sanzioni deliberando mediante direttive secondo la procedura ordinaria;

l'articolo 83, paragrafo 2, TFUE, autorizza il Parlamento europeo e Consiglio a stabilire le norme minime necessarie alla definizione di reati e sanzioni ove l'approssimazione delle norme penali degli Stati membri si dimostri necessaria per assicurare l'efficace attuazione di una politica dell'UE in settori che sono già stati interessati da misure di armonizzazione;

l'articolo 82, paragrafo 2, lettera d), TFUE, consente al Parlamento europeo ed al Consiglio di statuire misure atte a favorire la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli stati membri in relazione a procedimenti penali e all'esecuzione delle decisioni, come l'adozione di norme comuni concernenti la giurisdizione in questioni penali;

considerato che:

è in corso di esame in sede dell'Unione Europea l'aggiornamento del quadro giuridico unionale in materia di lotta contro la corruzione [Atto Com (2023) 234], il quale prevede, per gli Stati membri, l'adozione di norme di armonizzazione minima delle fattispecie di reato riconducibili alla corruzione e delle relative sanzioni, nonché di misure per la prevenzione del fenomeno corruttivo e di strumenti per rafforzare la cooperazione nelle relative attività di contrasto;

la corruzione rappresenta un fenomeno endemico che assume forme e aspetti molteplici nei vari settori della società. La Commissione osserva che, pur essendo la corruzione per sua stessa natura difficile da quantificare, stime prudenziali ne indicano un costo per l'economia dell'UE pari ad almeno 120 miliardi di euro l'anno. L'accertata transnazionalità del fenomeno corruttivo renderebbe insoddisfacente l'adozione di misure a livello esclusivamente nazionale o anche a livello di Unione in assenza di coordinamento e cooperazione. Infatti, una definizione condivisa dei reati in materia di condotte corruttive agevolerebbe la collaborazione tra gli Stati membri e il relativo contrasto a tali delitti;

l'assenza di un quadro europeo coerente, che contempra disposizioni punitive per tutti i reati connessi alla corruzione individuati dalle norme internazionali, costituisce una fonte di problemi legislativi ed operativi per il contrasto alla corruzione. L'ampio fenomeno corruttivo abbraccia una serie di condotte penalmente rilevanti che si estrinsecano attraverso la commissione di una serie di gravi delitti tra i quali sicuramente rientrano il traffico di influenze e l'abuso d'ufficio;

in un periodo storico complesso come quello attuale, laddove ingenti investimenti sono in corso per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, proprio nel momento in cui dovrebbe innalzarsi il livello di guardia sul rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori, si assiste ad un depotenziamento delle misure di protezione che inevitabilmente alimenta il pericolo di effetti distorsivi della concorrenza e di gestione clientelare del potere pubblico. Il nuovo codice dei contratti pubblici introduce, per le stazioni appaltanti qualificate, la possibilità di procedere agli affidamenti diretti per quei lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro che, unitamente al paventato alleggerimento della normativa delle intercettazioni verso i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione già estromessi dal regime ostativo previsto dall'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, sono un esempio di come non si dovrebbe legiferare in un momento così importante e allo stesso tempo complesso quale l'attuale. Infatti, l'ordinamento è proprio adesso che dovrebbe offrire una maggiore protezione verso chi avrà effettivamente la capacità di indirizzare la spesa delle somme derivanti dai progetti approvati con il PNRR. Tali soggetti nella maggior parte dei casi, quali centri di spesa, saranno identificati nei vari amministratori locali, sui quali - ben si comprenderà - convergerà la pressione affinché i fondi possano essere distorti rispetto al loro reale impiego oppure utilizzati a beneficio di taluni comitati d'affari;

in un siffatto quadro un'eventuale *abolitio criminis* dell'abuso d'ufficio avrebbe molteplici effetti negativi per l'ordinamento tra i quali si segnala:

1) il far venir meno gli impulsi all'azione penale nei confronti di alcuni reati che non sono quasi mai, come avviene per la corruzione, oggetto di specifiche denunce. Dallo studio delle carte messe a disposizione dal Ministero della giustizia ai componenti della Commissione è emerso, in particolare, che l'impulso ai procedimenti penali, che hanno per oggetto il reato di abuso d'ufficio, proviene da esposti da parte di persone singole o associate, le cui indagini non di rado fanno emergere fenomeni di

malaffare, se non di vera e propria corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione. Da ciò se ne deduce che la contestazione originaria della fattispecie di abuso d'ufficio si rivela un prezioso grimaldello per scoprire ulteriori reati di rilevante gravità;

2) la molteplicità di reati contestati congiuntamente all'abuso d'ufficio - soprattutto per quanto attiene gli amministratori locali - tra i quali figurano (su tutti) la truffa e gli abusi edilizi e paesaggistici, resterebbero comunque in capo all'indagato/imputato. Infatti, la soppressione del citato delitto non garantirebbe l'immunità a tali soggetti ma, a contrario, lascerebbe sussistere le ulteriori gravi ipotesi criminose e i procedimenti a carico degli stessi. Sarebbe quindi irragionevole lasciare scoperti dal presidio penalistico abusi di poteri e di funzioni dall'indubbio disvalore penale;

3) l'espansione per via giurisprudenziale di altri delitti che (molto probabilmente) andrebbero ad assorbire le condotte previste dall'abuso d'ufficio: omissione di atti d'ufficio, peculato per distrazione, turbata libertà delle gare e del procedimento di scelta del contraente ne sono un esempio. Tali ipotesi delittuose che andrebbero ad assorbire le condotte previste a legislazione vigente per il delitto di cui all'articolo 323 del codice penale, sarebbero applicabili solo per le condotte poste in essere successivamente rispetto all'abrogazione, quindi, garantendo l'impunità per tutti i soggetti che abbiano commesso tali reati e non siano in esecuzione di pena passata in giudicato;

4) l'operare del principio del *favor rei* che avrebbe, nei confronti dei soggetti ai quali non sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna, l'effetto di far cessare le misure in essere in relazione a tale delitto;

occorrerebbe, inoltre, valutare la bontà di un eventuale sviamento dalle direttrici indicate dalla proposta di direttiva in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) in ragione delle modifiche che la stessa propone. La riscrittura del comma 1-bis dell'articolo 335 del codice di procedura penale ha reso decisamente più stringenti i presupposti per l'iscrizione di taluno nel registro degli indagati (Mod. 21). Infatti, il pubblico ministero provvederà all'iscrizione del nome della persona al quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato, o successivamente, indizi a suo carico. Letta in combinato disposto con quanto previsto per la nuova regola con la quale il pubblico ministero sia tenuto a richiedere l'archiviazione (quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna), unitamente alla modifica prevista nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 110-*quater*), laddove l'iscrizione nel registro degli indagati non può da sola produrre effetti pregiudizievoli in sede civile e amministrativa, non si comprende la paura della maggioranza nel continuare ad annunciare il pericolo del c.d. abuso dell'abuso d'ufficio. Quindi piuttosto che addivenire ad un'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio *sic et simpliciter* occorrerebbe attendere e valutare la portata di novità ingenerata da tale Riforma e misurare nel tempo gli effetti che tali disposizioni produrranno nell'ordinamento anche in ragione dell'elevato tasso di archiviazioni/proscioglimenti già previste per tale tipologia di reato;

L'abrogazione dell'abuso d'ufficio, unitamente alla modifica del delitto del traffico di influenze, alla già citata possibilità di previsione di affidamenti diretti (quindi con impossibilità di contestazione del delitto di cui all'articolo 353 del codice penale) rappresentano fattori idonei a creare delle zone di anomia fuori controllo atte a determinare una messa in pericolo del danaro pubblico sia per quanto riguarda ipotesi di illecita destinazione delle risorse che sulla retribuzione di logiche clientelari. Sul punto, *a contrario*, sarebbe necessario intervenire per mezzo di una adeguata normazione volta, da un lato, a regolamentare le *lobbies* e, dall'altro, ad adeguare la normativa sul conflitto di interessi;

considerato, in fine, che:

L'abrogazione dell'abuso d'ufficio significherebbe prefigurare una ipotetica procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese che, per giunta, sul piano internazionale veicolerebbe un messaggio opposto rispetto a quello del rigore nel contrasto all'illegalità nella pubblica amministrazione perpetrato dalla direttiva; a tacere anche sul fatto che dall'analisi delle informazioni comunicate dagli Stati membri nell'ambito della predisposizione della direttiva, emerge che tutti i paesi prevedono, nella propria normativa nazionale, reati di corruzione nei settori pubblico e privato,

peculato, appropriazione indebita, intralcio alla giustizia e abuso d'ufficio. L'Italia, quindi, in virtù dell'abrogazione sarebbe *un unicum* a livello europeo per quanto concerne il mancato contrasto al delitto di abuso d'ufficio;

l'esistenza di una norma penale a presidio dell'uso legittimo delle funzioni di ufficio, pur con tutte le tipizzazioni ritenute necessarie, appare indispensabile quale forma di tutela della cittadinanza. A ciò si collega anche il corrispondente dovere dell'azione amministrativa del rispetto della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

a rivalutare la sua posizione sull'abolizione del reato di abuso di ufficio alla luce del diritto europeo cogente e in via di approvazione, al fine di prevenire l'apertura di una possibile procedura d'infrazione e favorire il contrasto al fenomeno corruttivo in un quadro giuridico armonizzato a livello europeo.

1.0.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti di provincia)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.»»

1.0.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali)

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, risponde esclusivamente per dolo o colpa grave per violazione dei doveri d'ufficio.»»

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 103, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6-bis.* È parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

6-ter. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate »;

b) all'articolo 114, comma *2-bis*, le parole: « non acquisite ai sensi degli articoli 268, *415-bis* o *454* » sono sostituite dalle seguenti: « se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento »;

c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma *2-bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato »;

d) all'articolo 268:

1) al comma *2-bis*, dopo le parole: « degli interlocutori, » sono inserite le seguenti: « nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti »;

2) al comma 6, dopo le parole: « dati personali » sono inserite le seguenti: « o soggetti diversi dalle parti »;

e) all'articolo 291:

1) al comma *1-ter*, dopo le parole: « conversazioni intercettate » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione »;

2) dopo il comma *1-ter* sono inseriti i seguenti:

« *1-quater.* Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere *a)* e *b)*, oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera *c)*, in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, o all'articolo 362, comma *1-ter*, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

1-quinquies. Nel caso di cui all'articolo 328, comma *1-quinquies*, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

1-sexies. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1.

1-septies. L'invito contiene:

a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;

b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;

d) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del

diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

l-octies. L'invito di cui al comma 1-*sexies* contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati »;

l-novies. L'interrogatorio di cui al comma 1-*quater* deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all'articolo 141-*bis* »;

f) all'articolo 292:

1) al comma 2-*ter*, dopo le parole: « articolo 327-*bis* » sono aggiunte le seguenti: « e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-*quater*, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio »;

2) al comma 2-*quater*, dopo le parole: « brani essenziali » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-*quater*, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*septies* e 1-*octies* del medesimo articolo »;

g) all'articolo 294:

1) al comma 1, dopo le parole: « ha proceduto » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*, oppure »;

2) al comma 4-*bis*, dopo la parola: « disposta » sono inserite le seguenti: « dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqüies*, »;

h) all'articolo 299, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqüies* »;

i) all'articolo 309, comma 5, dopo le parole: « alle indagini » sono aggiunte le seguenti: « e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater* »;

l) all'articolo 313, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqüies*, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva »;

m) all'articolo 328, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

« 1-*quinqüies*. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere »;

n) all'articolo 369:

1) al comma 1, la parola: « Solo » è sostituita dalle seguenti: « A tutela del diritto di difesa, », le parole: « con indicazione » sono sostituite dalle seguenti: « contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione » e le parole: « con invito » sono sostituite dalle seguenti: « l'invito »;

2) dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

« 1-*quater*. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.

1-*quinqüies*. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2 »;

o) all'articolo 581, il comma 1-*ter* è abrogato e, al comma 1-*quater*, dopo le parole: « del difensore » sono inserite le seguenti: « di ufficio »;

p) all'articolo 593, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

[Scarpinato](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Gelmini](#)

Improponibile

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 45 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. È considerata grave situazione locale, non altrimenti eliminabile ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, l'eccessiva esposizione mediatica attraverso la violazione del segreto istruttorio e delle norme di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188.»

2.3

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 103, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5 dopo la parola "difensori" sono aggiunte le seguenti "nominati ai sensi dell'articolo 96 nonché quando emerge un rapporto fiduciario connesso alla funzione difensiva", e sono aggiunte infine le seguenti parole: "qualunque sia l'utenza o il sistema informatico o telematico oggetto di intercettazione";

2) al comma 7, dopo le parole "neanche sommariamente" sono aggiunte le seguenti: "e non può essere oggetto di annotazione di servizio o di altra informativa, anche orale, all'autorità giudiziaria che procede".

3) dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. Per chiunque richieda, autorizzi o non interrompa le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, ambientali o a mezzo di captatore informatico in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 617 del codice penale.»

2.103

[Scarpinato](#)

V. testo 2

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.103 (testo 2)

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

2.100

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) **al capoverso "6-bis" aggiungere, in fine il seguente periodo:** «, ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta e non riguardi fatti conosciuti per ragione della professione esercitata»;

2) *sopprimere il capoverso 6-ter.*

2.101

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) *al capoverso "6-bis" aggiungere, in fine il seguente periodo: «, ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta»;*

2) *sopprimere il capoverso 6-ter.*

2.102

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «6-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando gli atti investigativi di cui ai commi 4, 5, 6 e 6-bis sono compiuti nei confronti di un difensore indagato o imputato.».

2.104

[Scalfarotto](#)

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 114:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, su qualsiasi mezzo di informazione, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare";

2) al comma 2-bis, le parole: "non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis e 454" sono sostituite dalle seguenti: "se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento";

3) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis";

4) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter del presente articolo, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto dopo l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis";»;

b) sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) all'articolo 116:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. L'autorità che riceve la richiesta da parte di soggetti terzi rispetto al procedimento ha il dovere di annotare, secondo un ordine cronologico, le generalità di chi richiede le copie e l'indicazione degli atti del procedimento rilasciati in un apposito registro gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica";

c-bis) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4- bis. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi del presente codice o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità";

c-ter) all'articolo 200, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e ai pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato di cui all'articolo 329-*ter* e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o al pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni";

c-quater) all'articolo 269, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

c-quinquies) all'articolo 270, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1";

c-sexies) all'articolo 321, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati";

c-septies) nel titolo I del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 329-*bis*. - (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari) - 1. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. 2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro».

«Art. 329-*ter*. - (Divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni) - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque a essi inerente sono coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Anche quando le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte dal segreto ne è vietata, comunque, la pubblicazione o la diffusione, anche per estratto, sui mezzi di informazione fino al deposito della sentenza di primo grado. 2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto"»

2.105

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 114, comma 2-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, comunque, dei contenuti che palesemente non rivestono carattere di pubblico interesse."»

2.106

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.».

2.107

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) All'articolo 114, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».

2.108

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 114, è inserito il seguente:

"Art- 114-bis. I procedimenti relativi alla violazione degli articoli 326 e 684 del codice penale sono di competenza dell'ufficio giudiziario determinato ai sensi dell'articolo 11."»

2.109

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Il comma 2 dell'articolo 115 è sostituito dal seguente:

"2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi".»

2.110

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.111

[Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.111

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti. Le spese sono a carico dello Stato e, in caso di condanna, sono rimborsate dal condannato. Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato".

G2.111 (già em. 2.111)

[Scalfarotto](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 808,

impegna il Governo a valutare le soluzioni delle problematiche di cui all'emendamento 2.111.

(*) Accolto dal Governo

2.112

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all' articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere, con richiesta motivata, il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguarda intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse."»

2.113

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguarda intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse."»

2.114

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.».

2.115

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

c-bis) All' articolo 266, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

«2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è consentita esclusivamente nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e comunque, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa».

c-ter) All'articolo 267, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: «, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4», e le parole: «anche indirettamente determinati» sono soppresse;

2) al comma 2-bis le parole: «soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del

giudice» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 266, comma 2».

2.116

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 267, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti senza l'inserimento di captatore informatico e l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266 comma 1, 2 e 2-ter del codice di procedura penale. Il pubblico ministero richiede al tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale"».

2.117

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 267, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati."».

2.118

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 267, al comma 1 le parole "che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" sono sostituite dalle seguenti: "per le quali la prova non può essere acquisita con modalità diverse".»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.119

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 267, al comma 1 sono aggiunti infine i seguenti periodi: "E' vietata qualunque altra operazione effettuata con captatore informatico al di fuori dell'intercettazione tra presenti ed i relativi risultati sono inutilizzabili. Si applica l'articolo 240, comma 2."»

2.120

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.121

[Scarpinato](#)

Id. em. 2.120

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.122

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), al numero 2) aggiungere infine le parole: «e sono aggiunte infine le parole: "I supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni sono consegnati ai difensori degli indagati a titolo gratuito".»

2.123

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali sono state originariamente disposte, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266."».

2.124

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti connessi, ai sensi dell'articolo 12, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266."».

2.125

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) All'articolo 270, al comma 1-bis le parole: "indicati dall'articolo 266, comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater"».

DOCUMENTI

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023 ([Doc. LXXXVI, n. 1](#))

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1 E 2

(6-00073) n. 1 (07 febbraio 2024)

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#).

Il Senato,

esaminate congiuntamente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1);

premessi che:

la Relazione programmatica annuale rappresenta, insieme alla Relazione consuntiva, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il principale strumento per l'esercizio della funzione di partecipazione del Parlamento alla funzione di governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea; la Relazione programmatica riferita al 2023 è stata trasmessa dal Governo con un ritardo di

quasi sei mesi rispetto al termine di presentazione del 31 dicembre previsto dall'articolo 13, comma 1, della richiamata legge n. 234 del 2012, con la conseguenza che il Parlamento si ritrova ora ad esaminare e a esprimersi su orientamenti e priorità politiche relative, non all'anno successivo, ma a quello ormai concluso;

è di tutta evidenza che un tale ritardo, attribuibile in primo luogo alla mancata presentazione nei tempi della Relazione programmatica da parte del Governo, impedisca di fatto di svolgere, nell'ambito dell'esame parlamentare, considerazioni di carattere generale sulle strategie politiche dell'Unione europea e sulle priorità del nostro Paese al riguardo, e svuoti in gran parte di significato gli obiettivi che il Governo aveva indicato come prioritari, nonché le azioni volte a perseguirli nel contesto del processo di integrazione europea per l'anno 2023 ormai concluso. Ne consegue che la Relazione programmatica riporta in molte parti informazioni non aggiornate e non tiene conto delle nuove proposte legislative avanzate da parte della Commissione europea;

risulta altrettanto incongruente l'analisi contenuta nella Relazione programmatica sulla necessità di adeguare periodicamente il diritto interno a quello unionale e di ridurre le procedure di infrazione. Nonostante l'impegno proferito dal Governo nella Relazione per assicurare tale adeguamento periodico attraverso i disegni di legge europea e di delegazione europea l'Esecutivo ha presentato alle Camere il disegno di legge di delegazione europea 2023 con notevole ritardo rispetto alla tempistica dettata dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, impedendo di fatto il regolare e tempestivo esame parlamentare del suddetto disegno di legge;

svilente per le prerogative parlamentari è la previsione da parte del Governo di avvalersi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, con la possibilità di adottare atti urgenti legislativi in fase discendente sull'applicazione della normativa europea e la riduzione del numero delle procedure di infrazione, come già fatto con il decreto-legge n. 69 del 2023, dimenticando che, in caso di necessità di ulteriori adempimenti europei, ai sensi dell'articolo 29 della stessa legge è possibile presentare disegni di legge europea e di delegazione europea di carattere semestrale;

tutto ciò considerato:

respinge il contenuto dei due Documenti in esame e impegna il Governo a presentare al Parlamento le Relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, sia consuntiva che programmatica, le annuali o semestrali legge europea e di delegazione europea nel rispetto dei termini previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine del rispetto delle prerogative parlamentari.

(6-00074) n. 2 (07 febbraio 2024)

[Terzi Di Sant'Agata](#), [Murelli](#), [Zanettin](#), [De Poli](#), [Matera](#).

Il Senato,

esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1)

premessi che:

le Relazioni consuntiva e programmatica annuali, definite dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, rappresentano un importante strumento a disposizione del Parlamento per la valutazione dell'operato del Governo nell'anno pregresso e per la partecipazione alla definizione dell'orientamento politico del Governo in relazione alle singole politiche dell'Unione europea per l'anno in corso;

considerato che:

entrambe le Relazioni presentano una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della citata legge n. 234 del 2012;

la Relazione programmatica 2023 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è stata presentata al Parlamento il 19 giugno 2023, mentre la Relazione consuntiva 2022 il 20 dicembre 2023;

tenuto conto:

dei molteplici fronti di conflitto internazionale, tra cui in particolare le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, che coinvolgono le grandi potenze globali, compresa l'Unione europea;

del Vertice Italia-Africa, svolto in Senato il 29 gennaio 2024, nel solco del Piano Mattei per l'Africa tra il Governo italiano, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi africani e i rappresentanti

dell'Unione europea, dell'Unione africana e di altri Stati e organizzazioni,

approva il contenuto delle due Relazioni e impegna il Governo:

a presentare al Parlamento le Relazioni consuntiva per l'anno 2023 e programmatica per il 2024, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nel rispetto dei termini previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire un più efficiente coinvolgimento dei competenti organi parlamentari, anche alla luce dei molteplici contesti internazionali di crisi che l'Unione europea dovrà affrontare nell'immediato futuro;

a presentare al Parlamento il disegno di legge europea per il 2024 in cui sia data priorità, anzitutto, alla chiusura delle procedure di contenzioso *ex* articolo 260 del TFUE relativo a sentenze che già danno luogo al pagamento di sanzioni pecuniarie e alle procedure di infrazione allo stadio del medesimo articolo 260, che rischiano di approdare a sentenza, e successivamente alle procedure *ex* articolo 258 del TFUE giunte a sentenza, indi quelle allo stadio del parere motivato e, infine, quelle avviate con la lettera di messa in mora, nonché in cui sia dato comunque conto dei criteri utilizzati nella valutazione e nella decisione di quali misure inserire nel provvedimento;

a presentare quanto prima al Senato della Repubblica il nuovo disegno di legge di delegazione europea per il 2024, per consentire un esame approfondito e sollecito, finalizzato a evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione;

a portare avanti con determinazione le iniziative del Piano Mattei per l'Africa, in piena sinergia con la strategia europea del Global Gateway, improntato sul modello del partenariato, per instaurare con i Paesi del continente africano relazioni vantaggiose per entrambe le parti, evitando rapporti di dipendenza e predatori, come avviene da parte di talune grandi potenze mondiali.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 808 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte, 1.3, 1.4, 1.5, 2.104 [già 2.8 (testo 2)], 2.111 (già 2.15), 2.122 (già 2.30), 4.0.100, 5.100, 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112, 5.0.113, 5.0.14, 5.0.115, 5.0.116, 5.0.117 e 5.0.118.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 969 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 10.1, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1, 13.0.2, 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Testo integrale della relazione orale del senatore Matera sul disegno di legge n. 969

Signor Presidente, molto spesso ci troviamo in quest'Aula a parlare di Europa quando ci sono le Comunicazioni del Presidente del Consiglio. È una prassi virtuosa che ci permette di fare il punto sui tanti fronti aperti dalla nostra partecipazione all'Unione. Due volte all'anno siamo invece chiamati ad approvare le leggi europee, quelle cioè che regolano il modo in cui ci adeguiamo alle norme europee. Oggi veniamo chiamati ad approvare la legge di delegazione europea e le due relazioni sulla

partecipazione in un contesto politico vivace, anche perché sono alle porte oramai le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

Il provvedimento al nostro esame - la legge di delegazione europea 2022-2023 - costituisce l'annuale disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee ancora non attuate e all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti dell'Unione europea.

Arriva in Senato dopo la prima lettura alla Camera dei deputati, dove sono state apportate diverse modifiche e integrazioni. Il testo è composto ora di 19 articoli, che consentono di provvedere al recepimento di 20 direttive e di una decisione, e all'adeguamento della normativa nazionale a 9 regolamenti europei.

Nei diversi articoli del disegno di legge sono previsti principi e criteri direttivi specifici di delega per 9 regolamenti e per 13 direttive, mentre nell'allegato sono elencate le restanti 7 direttive da recepire senza la necessità di ulteriori criteri direttivi rispetto a quelli generali già disposti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'esigenza di celerità nell'*iter* di esame attuale, volta a evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione, ha indotto le forze di maggioranza a non presentare emendamenti. Nella prospettiva anche di una rapida presentazione in Senato del disegno di legge di delegazione europea per il 2024.

Di conseguenza, nella 4a Commissione, solo le forze di opposizione hanno presentato emendamenti (59 ed un ordine del giorno), che peraltro hanno dato luogo a un'ampia e approfondita discussione su temi della massima importanza per l'Italia: il tema della libertà di informazione con riferimento all'articolo 4, la direttiva sui salari minimi, l'infrazione sui balneari, i contratti del personale della scuola, la questione dei porti.

Sono state espletate undici audizioni, in particolare sugli articoli 4, 7, 8 e 12.

Riguardo al tema del salario minimo, è stato detto in Commissione dalle opposizioni che si tratta di una occasione persa per contrastare il lavoro povero e per adempiere ai principi di questa importante direttiva.

È una legittima opinione, ma è la stessa direttiva che assicura libertà di scelta agli Stati membri e la contrattazione collettiva italiana è una delle migliori nel panorama europeo, con organizzazioni datoriali e sindacali, di cui abbiamo in quest'Aula autorevolissime esponenti, che hanno contribuito a dare tutele e diritti a molti lavoratori.

La direttiva ci lascia liberi quindi di migliorare il sistema della contrattazione collettiva, andando a colmare le lacune nella sua applicazione e garantendo salari equi e dignitosi.

La direttiva peraltro è nell'allegato alla legge di delegazione. Quindi non si può dire che non la vogliamo recepire. Il termine per farlo è il 15 novembre 2024.

Riguardo ai balneari, si è discusso in modo approfondito su un tema che da molti anni è oggetto di confronto e di intense discussioni con la Commissione europea.

Non è per noi in discussione il favore per provvedimenti che aprono alla concorrenza il mercato italiano, a vantaggio dei cittadini, ma occorre considerare il contesto complessivo.

Il Governo ha espresso apertura per una soluzione del problema e la materia, allo stato, è oggetto di una specifica interlocuzione con la Commissione europea.

Per il personale della scuola è stato approvato un ordine del giorno a prima firma Malpezzi e sottoscritto dai senatori di maggioranza e opposizione che impegna il Governo a dare soluzione al problema nel precariato della scuola, nel primo provvedimento utile.

La questione, come evidente, è di copertura finanziaria, ma è prioritaria non solo per dare soluzione ad una anch'essa annosa procedura di infrazione, ma per dare una risposta a tanti insegnanti che devono formare i nostri ragazzi nelle scuole.

Il tema di alcuni porti italiani è stato oggetto di grande attenzione anche a seguito di alcune audizioni svolte. L'entrata in vigore della regolamentazione ETS dal 2024 (sistema di scambio delle quote di emissione di carbonio: ha lo scopo di ridurre le emissioni di gas serra da parte dei Paesi dell'Unione europea) anche al settore marittimo avrà un grande impatto sulla competitività di alcuni nostri porti per la possibilità che i costi connessi alla *compliance* con la nuova normativa determinino la scelta di utilizzare porti che sono al di fuori dell'Unione europea.

Il tema è ben presente al Governo e in Commissione sono stati approvati ordini del giorno per avviare a soluzione il problema e dare una prima risposta ai porti interessati, tra cui quello di Gioia Tauro.

Pur a fronte di questi temi di grande portata, con il Governo si è deciso di non modificare il disegno di legge per non rinviare nuovamente il testo alla Camera dei deputati, circostanza che avrebbe allungato ulteriormente i tempi di entrata in vigore e aumentato il rischio dell'apertura di procedure d'infrazione.

Per questo motivo gli emendamenti sono stati tutti respinti, rinviando al nuovo disegno di legge di delegazione o alla nuova legge europea o ad altri provvedimenti la soluzione delle questioni.

Passo ora a dare una breve sintesi del contenuto degli articoli.

L'articolo 1, comma 1, come di consueto, reca la norma di delega per l'attuazione degli atti citati nell'articolato e nell'allegato A, e il richiamo ai termini, alle procedure e ai principi e criteri direttivi generali, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre del 2012, n. 234.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, mentre il comma 3 dispone che per gli eventuali nuovi oneri derivanti dall'attuazione delle direttive o regolamenti, la relativa copertura potrà essere prevista dagli stessi decreti legislativi di attuazione, attingendo al Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012) e, in caso di incapacienza, a provvedimenti legislativi *ad hoc*, che entrino in vigore prima degli stessi decreti.

L'articolo 2 delega il Governo all'adozione, entro 18 mesi, all'adozione della disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni di direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, o dei regolamenti europei.

L'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta "direttiva NIS 2" - Network and Information Security 2). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre del 2024, rafforza il livello di cyber-resilienza di un vasto gruppo di soggetti e migliora la capacità di risposta agli incidenti informatici, tra l'altro, incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti.

L'articolo 4, introdotto dall'Assemblea della Camera dei deputati, delega il Governo all'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare nei procedimenti penali. In particolare, in base al criterio specifico di delega, dovrà essere previsto il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Su questo articolo, la 4a Commissione ha proceduto a una serie di audizioni di approfondimento e ha svolto un'ampia discussione che ha consentito un esaustivo confronto tra le diverse opinioni e sensibilità. In estrema sintesi, ritengo che la norma non si configuri come un "bavaglio", consentendo comunque agli organi di informazione di fare riferimento ai contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare, pur senza riportarne parti testuali. Si opera quindi un corretto bilanciamento tra il diritto all'informazione e il diritto alla presunzione di innocenza, che comporta il diritto a non dover subire un processo mediatico sovrapposto o anticipato rispetto alla sede propria del processo giudiziario.

Oltre alla presunzione di innocenza o di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione, a mio avviso, devono essere preminenti altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli articoli costituzionali nn. 2 e 3; parlo, in buona sostanza, del diritto alla dignità; le persone, tutte, hanno diritto ad essere rispettate e trattate eticamente: lo vuole la Costituzione e lo prevede la Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea che all'articolo 1 prevede che la dignità umana è inviolabile, deve essere rispettata e tutelata. Le persone che sono soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale rendono indispensabile una particolare attenzione volta a far sì che la loro condizione non si presti a svilimenti, di fatto, della loro dignità.

Chiedo a questa Aula, ma veramente pensiamo di rispettare la dignità delle persone quando la stampa pubblica integralmente o per estratto una ordinanza di custodia cautelare dove vengono riportate cose che hanno una particolare potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfaticizzazione

del fatto, soprattutto quando riguarda persone note?

L'articolo 5 detta i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici, fornitori di servizi essenziali. La direttiva, che dovrà essere attuata entro lo stesso termine della citata direttiva NIS 2 (17 ottobre del 2024), abroga e sostituisce la direttiva 2008/114/CE, relativa alla protezione delle Infrastrutture critiche europee (ECID, ritenendo che le misure di protezione riguardanti solo le infrastrutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni e che è necessario rafforzare la resilienza anche dei soggetti che le gestiscono e che forniscono i relativi servizi essenziali.

L'articolo 6, introdotto dall'Assemblea della Camera dei deputati, delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento delegato (UE) 2016/161, che stabilisce norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Tra i criteri specifici si prevede anche l'introduzione di misure finalizzate ad introdurre, entro il 9 febbraio 2025, l'apposizione dell'identificativo univoco e dell'elemento di sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali.

L'articolo 7 contiene i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa agli acquirenti e ai gestori di crediti deteriorati. La norma è particolarmente urgente, poiché il recepimento della direttiva era previsto dalla stessa entro il 29 dicembre del 2023.

L'articolo 8 reca criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana. Anche questa delega risulta urgente, poiché la direttiva dovrà essere recepita entro il 5 aprile 2024.

L'articolo 9 detta i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato dalla stessa al 7 giugno 2026.

L'articolo 10 detta i criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, in materia di commercializzazione delle apparecchiature radio, e per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che distingue tra le apparecchiature installate in aeromobili con e senza equipaggio. La norma è urgente, poiché il recepimento della direttiva era previsto dalla stessa entro il 28 dicembre 2023.

L'articolo 11 elenca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, relativa agli organismi nocivi rilevanti per l'Unione, ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 30 giugno del 2023 e risulta già aperta (il 19 luglio del 2023) la relativa procedura di infrazione n. 2023/0151.

L'articolo 12 detta i criteri specifici di delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, che rafforzano il sistema ETS di scambio di quote di emissione e lo estendono al settore marittimo e a quello aereo, e che creano un sistema ETS (Emission trading scheme) per i settori del trasporto su strada e degli edifici. Il termine per il recepimento delle direttive è fissato dalle stesse al 31 dicembre del 2023.

L'articolo 13 reca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica la normativa sulla rendicontazione societaria di sostenibilità. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato dalla stessa al 6 luglio del 2024. I criteri di delega prevedono di stabilire le competenze da attribuire alla CONSOB, quale autorità nazionale competente, e di assicurare il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione.

L'articolo 14 delega il Governo ad adeguare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale. L'articolo non prevede criteri specifici di delega, rinviando a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 15 contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1672, in materia di controlli sul denaro contante in entrata o uscita dall'Unione, e al relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli e le norme tecniche per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Il comma 3 detta i criteri direttivi specifici da rispettare nell'esercizio della delega.

L'articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi e previo parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, disposizioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2022/2556, in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario, a fronte dei rischi informatici e degli incidenti cui sono esposte le entità finanziarie, dovuti anche alle interconnessioni con fornitori terzi di infrastrutture e servizi tra cui il *cloud computing*.

L'articolo 17 delega il Governo ad adeguare il quadro normativo nazionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, al regolamento (UE) 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati, la cui applicazione è prevista dallo stesso a partire dal 24 settembre del 2023. Il decreto legislativo dovrà essere adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale, nel rispetto dei criteri specifici di delega di cui al comma 2.

L'articolo 18 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, disposizioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il comma 2 individua i criteri direttivi specifici di delega.

L'articolo 19 delega il Governo all'adozione, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, delle norme di adeguamento al regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività. Il comma 2 reca i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.

L'Allegato A al disegno di legge elenca le sette direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori principi e criteri di delega, rispetto a quelli generali già previsti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Si tratta delle direttive di seguito indicate.

La direttiva (UE) 2021/2101 concerne la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. La direttiva prevede uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali, che dovranno dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno dell'Unione europea e, più in dettaglio, in ciascun Stato membro (*Cbcr country by country reporting*). Il termine di recepimento è fissato al 22 giugno del 2024.

La direttiva (UE) 2022/362 riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture. Lo scopo fondamentale della direttiva è di far adottare agli Stati membri un sistema di pedaggi e di diritti d'utenza su strade e autostrade che: non distorca la concorrenza, sia proporzionato alla durata dell'uso dell'infrastruttura, promuova la sostenibilità ambientale della circolazione sulle infrastrutture, e muova verso la riduzione della congestione. Il termine di recepimento è fissato al 25 marzo del 2024.

La direttiva (UE) 2022/542 reca la modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. La direttiva, in particolare, aggiorna l'elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte, introduce un limite specifico di 24 tipologie di beni o servizi a cui è possibile applicare le aliquote ridotte, e consente agli Stati membri autorizzati di applicare un'esenzione dall'IVA ai beni importati a beneficio delle vittime di catastrofi naturali, traendo esperienza dalla crisi pandemica. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre del 2024.

La direttiva (UE) 2022/2041, concerne i salari minimi adeguati nell'Unione europea. La direttiva è volta a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, in particolare attraverso l'adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive. La direttiva non configura l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente

mediante contratti collettivi, né quello di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 15 novembre del 2024.

La direttiva (UE) 2022/2381 reca il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure. La direttiva dispone che gli Stati membri provvedano affinché le società quotate conseguano, entro il 30 giugno del 2026, che gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupino almeno il 40 per cento dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi, oppure almeno il 33 per cento del totale dei posti di amministratore, con o senza incarichi esecutivi. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 28 dicembre del 2024.

La direttiva (UE) 2023/946 modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati per le navi passeggeri e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 5 dicembre del 2024.

La direttiva (UE) 2023/977 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e abroga la decisione quadro 2006/960/GAI. La direttiva è volta a rendere più efficace ed efficiente la collaborazione tra gli organismi nazionali che contrastano criminalità e terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione europea. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 12 dicembre del 2024.

Concludo, ricordando come la rapida attuazione del disegno di legge, oggi in esame, porterà il nostro Paese ad abbattere ulteriormente il numero delle procedure di infrazione pendenti, che oggi ci vede comunque in buona posizione.

Siamo a quota 73, ma le ultime 4 aperte si riferiscono a direttive che sono contenute nell'attuale legge che stiamo esaminando. Per cui, con la sua approvazione verranno in tempi brevi archiviate, insieme ad altre.

Il Governo Meloni sta facendo un grande lavoro di cui siamo tutti convintamente partecipi.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 808:

sull'emendamento 2.104, il senatore Scalfarotto avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Liris, Maffoni, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sigismondi e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Bilotti e De Cristofaro, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Casini, per partecipare a un incontro internazionale.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Sallemi ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il Tribunale Ordinario di Roma - XVIII Sezione Civile, nei confronti dell'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 6-A).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro dell'economia e delle finanze

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (674-B)

(presentato in data 07/02/2024)

S.674 approvato dal Senato della Repubblica. C.1515 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Cosenza Giulia

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono (939)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 07/02/2024);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Gov. Meloni-I: Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Lollobrigida Francesco

Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» (1010)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

C.1419 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 07/02/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 07/02/2024 la 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023" (967)

(presentato in data 15/12/2023);

In data 07/02/2024 la 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023" (968)

(presentato in data 15/12/2023).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Gianfranco Tanzi, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 5 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 2001, n. 152, la relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento

economico degli istituti stessi, relativa all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CXCIII*, n. 2).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e che modifica l'Accordo che istituisce la BERS per quanto riguarda l'estensione, limitata e incrementale, della portata geografica delle operazioni della BERS all'Africa subsahariana e all'Iraq e l'eliminazione della limitazione statutaria relativa al capitale applicabile alle operazioni ordinarie (COM(2024) 42 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2024) 50 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Infrastrutture di rete: il collegamento mancante - Piano d'azione dell'UE per le infrastrutture di rete (COM(2023) 757 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Libro bianco sulle opzioni per rafforzare il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo che riguardano tecnologie potenzialmente a duplice uso (COM(2024) 27 definitivo), alla 3a, alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 6 febbraio 2024, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di piante foraggere effettuate nella Repubblica di Moldova e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere prodotte nella Repubblica di Moldova, nonché l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di barbabietole e delle colture di sementi di piante oleaginose effettuate in Ucraina e l'equivalenza delle sementi di barbabietole e delle sementi di piante oleaginose prodotte in Ucraina (COM(2024) 52 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 febbraio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 4ª.

Interrogazioni

[ZANETTIN](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

dalle pagine del "Corriere del Veneto" il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza, Alessandro Moscatelli, ha lanciato l'allarme sui giudici di pace nel circondario del Tribunale di Vicenza;

per quanto riguarda il giudice di pace di Vicenza manca all'appello il 50 per cento del personale amministrativo (6 dipendenti su 12), mentre la scopertura dei magistrati onorari arriva al 60 per cento, essendo presenti 4 giudici di pace sui 9 previsti dall'organico;
a Bassano del Grappa la situazione non appare molto migliore;
la scopertura del personale amministrativo registra un 33 per cento, con la presenza in pianta stabile di 4 funzionari su 6, mentre c'è un solo magistrato onorario al posto dei quattro previsti;
la situazione degli uffici è al collasso, perché a fronte di una buona produttività dei magistrati onorari, le cancellerie, ed in particolare quella di Vicenza, sono in stato di tensione, con arretrati pesantissimi, che vanno irrimediabilmente a danneggiare l'utenza di cittadini ed imprese;
la situazione merita l'attenzione urgente del Ministro in indirizzo,
si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per ovviare all'incresciosa situazione descritta.

(3-00933)

[ALFIERI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

ai sensi dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con protocollo aggiuntivo e scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83, l'espressione "lavoratore frontaliere" designa un residente di uno Stato contraente, che è fiscalmente residente in un comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente, svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione di detto altro Stato e ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza;

le tre forme più comuni per le PMI in Svizzera sono: la ditta individuale, la società anonima (SA) e la società a garanzia limitata (SAGL). In particolare occorre evidenziare come nel caso delle SA o delle SAGL anche il proprietario sia considerato, ai sensi della normativa elvetica, un dipendente e in quanto tale assicurato socialmente;

la Guardia di finanza della provincia di Como ha avviato da tempo una serie di indagini aventi ad oggetto la natura contrattuale del rapporto di lavoro dei frontalieri residenti nella fascia di confine. Alla base di questi controlli vi è la convinzione che la corretta tassazione sia stata aggirata da chi in realtà è un amministratore di fatto di una propria impresa e conseguentemente il reddito prodotto dovrebbe essere tassato secondo la disciplina italiana in materia;

sulla base del principio che "nessuno può essere sottoposto a sé stesso" la Guardia di finanza, secondo quanto emerso da diversi organi di stampa, avrebbe concluso che non sia da ritenere valida l'esenzione fiscale di tali lavoratori in Italia, pertanto i medesimi usufruirebbero illegittimamente della sola tassazione in Svizzera ai sensi della convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio conclusa il 9 marzo 1976, mentre dovrebbero invece essere tassati in Italia secondo le norme tributarie italiane;

alla luce delle indagini svolte dalla Guardia di finanza, dunque, tali lavoratori sarebbero costretti a pagare le imposte in entrambi gli Stati; ma, poiché, fino ad oggi, sono stati considerati lavoratori frontalieri, non hanno mai presentato in Italia la dichiarazione dei redditi, nella quale esporre le imposte pagate in Svizzera;

pertanto, i medesimi sono decaduti dal diritto di portare queste ultime in detrazione dalle imposte che dovrebbero pagare in Italia e, inoltre, si trovano ad essere esposti al rischio di gravose sanzioni;

i lavoratori italiani delle SAGL hanno pagato regolarmente le imposte in Svizzera sulla base della citata disciplina in materia di SAGL e parte di queste è stata incassata dall'Italia tramite i "ristorni" previsti dagli accordi bilaterali tra la Federazione svizzera e l'Italia;

infine, si evidenzia come appaia singolare il fatto che, in base alle conclusioni delle indagini, venga disconosciuto al frontaliere il rapporto di lavoro subordinato in Svizzera, ma la proposta di tassazione in Italia sia comunque per reddito di lavoro dipendente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue opinioni in merito;
se non ritenga opportuno adottare proprie iniziative, al fine di garantire che ai lavoratori frontalieri oggetto degli accertamenti citati non sia arrecato un nocumento economico in violazione degli accordi tributari intercorrenti tra l'Italia e la Svizzera, anche alla luce della disciplina elvetica vigente in materia di SAGL.

(3-00934)

[GASPARRI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nella Nota di aggiornamento al DEF il Governo ha individuato per il triennio 2024-2026 obiettivi di politica economica che prevedono dismissioni di partecipazioni pubbliche pari a un valore di circa l'1 per cento del PIL;

le privatizzazioni servono all'Italia per ritornare a crescere, per diventare più efficiente e competitiva, posto che esse non sono la svendita del patrimonio dello Stato, ma possono essere realizzate nell'interesse pubblico attraverso puntuali indagini e valutazioni di mercato, del Ministero dell'economia o delle diverse società delle quali verranno messe in vendita le quote;

non si tratta quindi di vendere *asset* strategici, ma di coinvolgere i privati attraverso una gestione più efficiente, in cui siano coinvolti e attratti gli investitori privati, a titolo di esempio dei servizi portuali, del trasporto pubblico, della valorizzazione dei rifiuti, facendo risparmiare risorse economiche al settore pubblico e contribuendo alla riduzione del debito pubblico;

allo stesso tempo può essere determinata una valutazione del patrimonio pubblico immobiliare e un'eventuale cessione, a prezzi di mercato, di parte degli immobili di proprietà pubblica, ove questi non siano utilizzati dalle amministrazioni pubbliche;

lo Stato deve disegnare il campo da gioco, fornire le regole e farle rispettare, ma, quando è opportuno, la gestione può essere affidata ai privati, posto che la modernizzazione dello Stato deve includere ogni aspetto della sua organizzazione e valutato che per attrarre investimenti stranieri bisogna offrire un contesto nazionale più efficiente ed è necessario anche incentivare il risparmio italiano verso investimenti mirati alla crescita e al benessere della nazione,

si chiede di sapere quale sia il piano del Ministro in indirizzo in tema di riduzione delle partecipazioni statali non strategiche, di cessione di immobili non funzionali all'utilizzo delle amministrazioni pubbliche e quale sia il punto sulla cessione già avviata di partecipazioni pubbliche.

(3-00935)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in data 11 gennaio 2019 è stato ufficializzato il *dossier* della candidatura italiana alle olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che ha previsto 47,7 milioni di euro per la ristrutturazione della pista da *bob* "Eugenio Monti", garantendo la piena osservanza dell'Agenda olimpica del CIO 2020;

l'insieme delle opere, comprese quelle non sportive, supererà il costo di 5,3 miliardi di euro, contabilizzando nell'insieme fondi stanziati a oggi dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni interessati;

il 26 settembre 2022, il Governo *pro tempore* Draghi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante "l'approvazione del Piano degli interventi da realizzare in funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026", ha stanziato 85 milioni di euro per la costruzione della pista da *bob* a Cortina;

il 19 settembre 2023, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, che ha previsto un incremento del finanziamento della costruzione della pista da *bob*, per una somma complessiva pari a 118 milioni di euro;

il 30 gennaio 2024, il comunicato stampa della Fondazione Milano Cortina ha indicato la necessità di un *extrabudget* "per la realizzazione di alcuni allestimenti, ad oggi non previsti per lo svolgimento delle gare", di cui non si conoscono i costi e i dettagli;

il 31 gennaio 2024, è stata pubblicata la determina n. 10 della Società infrastrutture Milano-Cortina (SIMICO), che ha aggiudicato l'affidamento delle opere a favore dell'impresa Pizzarotti & C. S.p.A.,

provvedendo alla stipula del relativo contratto di appalto per un importo pari a 81,6 milioni di euro (detto "progetto light");
considerato che:
dal 2008 la pista da *bob* di Cortina è rimasta inutilizzata a causa degli elevati costi economici di gestione;
dai dati forniti dal Comune di Cortina, da informazioni della SIMICO e da organi di stampa specializzata, si apprende che il costo annuale di gestione della pista da *bob* sarà pari a circa 1,4 milioni di euro;
solo con la pubblicazione del bilancio consuntivo si conosceranno realmente le voci di spesa che "sono riportate all'interno del corpus progettuale, ma che non sono state inserite nel computo metrico";
dai documenti di gara, emerge che non fanno parte del "computo metrico" parti consistenti di forniture essenziali alla funzionalità della pista, in quanto trasferite a carico della stazione appaltante;
nel quadro economico dell'affidamento e nella parte che esula dall'appalto con l'impresa Pizzarotti & C. S.p.A., sono indicati 3 milioni e 925.000 euro di lavori in amministrazione diretta, "ivi inclusi i rimborsi previa fattura", come i costi reali del taglio del pregiato lariceto di bassa quota, esteso su oltre 5 ettari,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'ammontare dei reali costi annuali della futura gestione dell'impianto e quando intenda rendere pubblica l'eventuale documentazione;
su quali enti ricadranno le spese di gestione della pista e quali siano gli accordi istituzionali in essere per garantire la sostenibilità economica futura dell'impianto;
se risulti quali siano i costi sostenuti fino a oggi dalle diverse pubbliche amministrazioni, dal Comune di Cortina, dalla Regione Veneto e dallo Stato italiano, in particolare nel sostenere gli studi di sostenibilità economica dell'opera e delle diverse consulenze, i diversi progetti che sono stati affrontati e anche abbandonati, i costi di demolizione della vecchia pista, la messa in sicurezza del territorio.

(3-00936)

[DAMANTE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Governo italiano, in data 7 agosto 2023, ha presentato alla Commissione europea la richiesta di modifica complessiva del PNRR italiano con la revisione di 144 tra investimenti e riforme, nonché l'inserimento del capitolo riguardante l'attuazione dell'iniziativa REPowerEU. Al fine di rinvenire le risorse volte a finanziare i nuovi investimenti previsti dal capitolo REPowerEU, il Governo ha proposto, tra le altre iniziative di modifica, di definanziare dal PNRR 9 investimenti, finanziati per un importo pari a 15,9 miliardi di euro, provvedendo alla relativa copertura con altre fonti di finanziamento, come il piano nazionale complementare al PNRR e i fondi europei e nazionali delle politiche di coesione. Sulla richiesta di modifica è stata avviata la discussione con la Commissione europea;

la Commissione europea il 24 novembre 2023 ha espresso una valutazione positiva del PNRR modificato, il quale è stato approvato con decisione di esecuzione del Consiglio della UE l'8 dicembre 2023;

il nuovo PNRR modificato con decisione del Consiglio UE l'8 dicembre 2023 ammonta a 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di sovvenzioni) e comprende 66 riforme, 7 in più rispetto al piano originario, e 150 investimenti. Rispetto alla dotazione iniziale di 191,5 miliardi, l'aumento è dovuto a 2,76 miliardi come contributi a fondo perduto (sovvenzioni) per la realizzazione del REPowerEU e 145 milioni a seguito dell'aggiornamento del contributo finanziario massimo;

considerato che:

in data 16 gennaio 2024 si è tenuta a palazzo Chigi la cabina di regia PNRR presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e convocata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, alla presenza dei Ministri, dei Sottosegretari preposti e dei rappresentanti di Regioni, Province e Comuni;

l'obiettivo dichiarato è stato quello di effettuare una verifica dello stato di attuazione del piano per una valutazione rispetto all'attività in corso della Commissione europea, propedeutica al pagamento della

quinta rata pari a 10,6 miliardi di euro, ai quali si aggiungerà il versamento dei 551 milioni di euro del prefinanziamento della settima missione REPowerEU, e una prima analisi sul conseguimento dei 39 traguardi e obiettivi della sesta rata, pari a 9,1 miliardi di euro, e dei 74 traguardi e obiettivi della settima rata, pari a 19,6 miliardi di euro, che risulteranno strategici per sostenere la crescita economica, con particolare riguardo al Mezzogiorno, anche attraverso una più efficiente ed efficace gestione delle risorse economiche destinate alla politica di coesione;

valutato che:

si apprende da organi di stampa che è in lavorazione un nuovo decreto-legge, che punta a garantire una copertura finanziaria per gli investimenti comunali usciti dal PNRR con la rimodulazione approvata a fine novembre. Il provvedimento all'esame ha l'ambizioso e arduo compito di trovare i fondi per accompagnare tutte le nuove misure inserite nel PNRR rivisto, che richiedono circa 15-17 miliardi di euro (su più anni), poi compensati dalle rate del cronoprogramma riscritto;

il nuovo decreto PNRR si occuperà dunque anche di rimodulare il piano nazionale complementare, che risulta essere parecchio in ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma non è rivedibile senza considerare che comunque molti bandi sono partiti e hanno già generato le "obbligazioni giuridicamente perfezionate" che impediscono ripensamenti;

occorre infatti ricordare che i 30 programmi del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di cui al decreto-legge n. 59 del 2021, sono destinatari di risorse per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, e sono ripartiti in 24 programmi "del piano" (cosiddetti esclusivi), per un importo di 19.368,85 milioni di euro e 6 programmi PNRR-PNC (cosiddetti cofinanziati), per un importo di 11.253,61 milioni di euro;

valutato altresì che:

contrariamente alle previsioni, all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri tenutosi mercoledì 31 gennaio 2024 non era presente il decreto-legge PNRR-*quater*;

i motivi di tanta attesa sembrerebbero trovare fondamento, oltre che nella dimensione del provvedimento, che si è ampliato con le norme proposte dai vari ministeri, proprio nella gestione dei 21,4 miliardi di euro rimodulati con la revisione del piano concordata con la Commissione UE, nonché nella difficoltà di dettagliare i fondi sostitutivi per i circa 13 miliardi di progetti defianziati nel nuovo PNRR, su cui si apprende ci sia disaccordo tra il Ministro per il PNRR e il Ministro dell'economia e delle finanze;

i fondi principali da cui attingere, infatti, sono il piano nazionale complementare (PNC) e il fondo sviluppo e coesione (FSC), entrambi utilizzabili con forti limitazioni: il primo, infatti, ha già creato obbligazioni giuridicamente vincolanti non defianziabili, se non rinunciando ad interventi già previsti per un valore equivalente; il secondo, come noto, impone di concentrare l'80 per cento delle misure nelle regioni del Mezzogiorno;

è evidente che appare necessario avere un quadro aggiornato dello stato di avanzamento delle misure e degli interventi ricompresi nel piano. Sebbene infatti risulti dagli organi di stampa che dal PNC dovrebbero arrivare in tutto fra i 2 e i 3 miliardi, quasi integralmente assorbiti dai piani urbani integrati, mentre il resto, insieme al fondo nazionale sviluppo e coesione, servirà per sostenere altri due filoni di investimenti comunali, cioè il potenziamento dei servizi sociali nelle aree interne (750 milioni) e la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (300 milioni), i numeri definitivi potranno essere conoscibili solo con il decreto-legge in lavorazione;

a ciò si aggiunga che, ancora una volta, i Comuni, diretti interessati nell'attuazione del PNRR, non sono stati adeguatamente coinvolti nella rimodulazione del piano, né nelle valutazioni circa l'adozione del nuovo decreto e delle relative coperture finanziarie, così come sottolineato anche in una nota dal presidente dell'ANCI,

si chiede di sapere:

in che modo il Ministro in indirizzo intenda sopperire alla carenza di liquidità causata dai ritardi e dalla rimodulazione al ribasso degli importi e quali saranno le fonti di finanziamento delle opere comunali prima inserite, poi espunte dal PNRR;

quale sia la tempistica per l'adozione del decreto PNRR-*quater*, quali risorse siano previste a copertura

dello stesso e quale sia lo stato di avanzamento delle misure e degli interventi ricompresi nel piano nazionale complementare.

(3-00937)

[MALAN](#), [SPERANZON](#), [BARCAIUOLO](#), [MENIA](#), [ZEDDA](#), [MIELI](#) - *Al Ministro della difesa.* -

Premesso che:

il mar Rosso è, in relazione alle comunicazioni via mare, uno snodo cruciale per il commercio mondiale;

dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023 e l'inizio delle operazioni israeliane nella striscia di Gaza, i ribelli yemeniti di Ansar Allah (Houthi), sostenuti dall'Iran, hanno perpetrato ripetuti attacchi contro le navi in transito nel mar Rosso, in particolare nello stretto di Bab el-Mandeb, mettendo a rischio la libertà e la sicurezza della navigazione lungo una delle rotte commerciali più importanti al mondo e arrecando danno alle compagnie di navigazione;

questi attacchi hanno indotto molte compagnie di navigazione a rinunciare all'ingresso nel Mediterraneo, attraverso il canale di Suez, e a circumnavigare l'Africa; le deviazioni stanno comportando un impatto enorme sia sui tempi di navigazione, sia sui costi del trasporto delle merci, aumentati anche a causa dei maggiori costi assicurativi conseguenti all'elevato rischio di attacchi;

la crisi rischia così di ridurre l'importanza commerciale dei principali porti italiani, inficiando la centralità del Mediterraneo nella rotta commerciale che collega l'Asia all'Europa e agli Stati Uniti;

lo scorso dicembre, al fine di contrastare gli attacchi e le minacce Houthi, il Segretario alla difesa USA, Lloyd Austin, ha annunciato l'avvio dell'operazione "Prosperity guardian", di natura difensiva (scorta ai convogli e autodifesa estesa), imperniata su una coalizione multinazionale ed inserita nella "combined task force 153", una delle cinque *task force* multinazionali che compongono le "combined maritime forces" (CMF);

nella notte tra l'11 e il 12 gennaio 2024, a causa del perdurare degli attacchi Houthi, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, con il supporto non operativo di Paesi Bassi, Bahrein, Nuova Zelanda, Canada, Australia, Danimarca, Germania e Corea del Sud, hanno avviato una serie di attacchi contro le posizioni Houthi sul territorio yemenita, con lo scopo di degradarne le capacità operative;

lo scorso 22 gennaio si è tenuta a Bruxelles la riunione del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, in cui è stata discussa la situazione nel mar Rosso ed è stato raggiunto un "accordo di principio" sull'avvio di una nuova missione militare UE a protezione delle navi commerciali che attraversano l'area;

tale missione incrementerebbe di fatto la presenza italiana ed alleata nell'area: l'Italia, in particolare, è già presente con nave "Martinengo", posizionata a nord di Bab el-Mandeb, che ha da poco avvicinato nave "Fasan"; inoltre, l'Italia partecipa altresì all'operazione "Atalanta", una missione navale europea di cui il nostro Paese assumerà a breve il comando, attiva dal 2008 al largo della Somalia con l'obiettivo di contrastare le attività di pirateria;

è del 4 febbraio la notizia che il comando tattico, ovvero la responsabilità della condotta in mare delle attività rientranti nella nuova operazione (denominata "Aspides", "scudo" in greco), sarà assegnato all'Italia,

si chiede di sapere quali siano le iniziative in atto nell'area del mar Rosso a tutela del traffico mercantile in transito per lo stretto di Bab-el-Mandeb e per il canale di Suez, e in particolare quali siano, in atto, la natura e gli obiettivi della nuova missione e se essa preveda il coinvolgimento di altri Stati.

(3-00938)

[ROMEO](#), [GARAVAGLIA](#), [BORGHESI](#), [TESTOR](#), [BORGHI Claudio](#), [DREOSTO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, comma 183, ha previsto l'esclusione dal calcolo dell'ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. In precedenza, il possesso di BTP e altri titoli di Stato italiani influiva sul calcolo del patrimonio degli italiani, e quindi sulla determinazione dell'ISEE. Questo significava che le famiglie che possedevano BTP avevano un

ISEE più alto, e quindi avevano accesso a meno prestazioni sociali agevolate;
sulla base del recente forte incremento dei tassi di interesse per l'inflazione si è delineata una dinamica che ha visto un grande successo della vendita dei titoli di Stato. Di fatto sono stati raccolti oltre 32 miliardi di euro nelle due emissioni di giugno e di ottobre 2023;
la misura prevista in legge di bilancio per il 2024 ha sicuramente incentivato gli italiani a investire in titoli di Stato, in quanto questi titoli non saranno più penalizzanti ai fini dell'ISEE;
con il messaggio n. 165 del 12 gennaio 2024, dopo un confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS ha chiarito che l'entrata in vigore della disposizione non è immediata, essendo subordinata all'approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell'ISEE, cioè, nello specifico, in applicazione di quanto previsto dal comma 184 dell'articolo 1 della legge di bilancio;
resta quindi immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, con la conseguenza che nelle dichiarazioni sostitutive uniche presentate a partire da gennaio 2024 permane l'obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga opportuno assumere al fine di garantire effettiva attuazione alla misura di cui sopra, attraverso una tempestiva approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell'ISEE.

(3-00939)

[BORGHI Enrico](#), [PAITA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nel 2024 sono state reintrodotte le tasse (imposta di registro, ipotecaria, catastale, sostitutiva, di bollo e IVA) per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani *under 36*, che comporteranno per i giovani esborsi aggiuntivi fino a 5.000 euro;

l'IVA su pannolini, latte in polvere e prodotti per la prima infanzia e i seggiolini è stata aumentata;

è stata incrementata l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero ed è stata raddoppiata l'aliquota dell'IVAFE per i prodotti finanziari detenuti in altri Paesi;

nonostante le difficoltà derivanti dall'inflazione soprattutto sul piano della liquidità, sono state aumentate le ritenute sui bonifici "parlanti" e sulle provvigioni relative ai rapporti di assicurazione e di mediazione di assicurazioni;

si è prevista una nuova tassazione al 26 per cento sulle plusvalenze realizzate da chi vende un immobile su cui è stato effettuato un intervento agevolato con il *superbonus*;

è stato soppresso il dimezzamento dell'IVA per l'acquisto delle cosiddette case *green*;

le detrazioni per l'acquisto dei mobili (*bonus mobili*) sono state quasi dimezzate e portate da un massimale di 8.000 euro a un tetto di 5.000 euro di spesa detraibile al 50 per cento;

il *bonus impatriati* (o rientro dei cervelli) è stato rivoluzionato con una riduzione drastica dei benefici fiscali previsti per il rientro in patria;

è stata introdotta una forma di compartecipazione al servizio sanitario nazionale per i lavoratori frontalieri;

la riforma delle aliquote IRPEF per il 2024 (detto taglio provvisorio) approvato dal Governo sta portando Regioni e Comuni a valutare l'aumento delle proprie addizionali per compensare le minori entrate e garantire i servizi, con l'effetto di lasciare invariata la pressione fiscale "finale" sul contribuente;

secondo i dati del Ministero dell'economia e delle finanze le entrate tributarie sono aumentate considerevolmente e non per effetto della lotta all'evasione: 38,6 per cento in più le accise, 13,7 per cento l'IRES, 2 per cento l'IVA, 8 per cento in più le imposte dirette, pari, complessivamente, a circa 30 miliardi di euro in più pagati dai contribuenti;

il Governo, cionondimeno, ha deciso di aumentare l'IRPEF agricola, imponendo agli agricoltori tasse per un valore complessivo pari a 250 milioni di euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative di propria competenza volte a scongiurare l'aumento dell'IRPEF agricola.

(3-00940)

[MISIANI](#), [BOCCIA](#), [NICITA](#), [MANCA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 ha previsto ingenti proventi da

nuove dismissioni di aziende partecipate pubbliche per un ammontare pari a circa 21 miliardi di euro nell'arco del triennio 2024-2026, corrispondente all'1 per cento del PIL. Il comunicato del Governo rilasciato a margine della riunione del Consiglio dei ministri dello scorso 27 settembre ha ribadito tale obiettivo, ritenuto indispensabile per conseguire un miglioramento dei saldi di finanza pubblica; la Corte dei conti, nel corso dell'audizione parlamentare sulla NADEF 2023, ha messo in luce i possibili rischi relativi alle "difficoltà di realizzazione di un programma di privatizzazione ambizioso e di dimensioni mai raggiunte nel recente passato". Analogamente, l'Ufficio parlamentare di bilancio nel documento illustrato a margine dell'esame parlamentare della Nota, lo scorso 10 ottobre, ha sottolineato come un programma di dismissioni degli *asset* pubblici, che prevede introiti pari a circa 21 miliardi di euro nel triennio considerato 2024-2026, sconti ampi margini di incertezza "se si osservano i dati sulle privatizzazioni degli anni immediatamente precedenti la crisi pandemica", nonché un *deficit* in un'ottica prudentiale, mettendo a rischio la dinamica del rapporto tra debito pubblico e PIL. Invero, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha rilevato come, nell'ipotesi in cui non verrebbe realizzato il programma di privatizzazione delineato nella NADEF, il rapporto tra debito e PIL scenderebbe lievemente nel 2024 ma ricomincerebbe a salire nel biennio 2025-2026. Nell'ultimo anno di programmazione, il rapporto si attesterebbe su un valore pari al 140,1 per cento, circa 0,5 punti percentuali di PIL al di sopra della traiettoria della stessa NADEF;

il Ministro in indirizzo, sia nel corso dell'audizione per l'esame della Nota di aggiornamento del DEF, lo scorso 10 ottobre, sia in sede di audizione sul disegno di legge di bilancio per il 2024, in data 16 novembre, ha ribadito che tra i principali strumenti finalizzati al consolidamento della finanza pubblica, in termini di abbattimento dello *stock* di debito pubblico, vi è quello delle dismissioni delle partecipazioni statali. In particolare, ha sottolineato, nel corso del suo intervento durante l'esame della NADEF che: "il piano di entrate destinato alla riduzione del debito pubblico attraverso operazioni su asset detenuti direttamente o indirettamente dallo Stato, prevede una serie di modalità da attuare singolarmente o congiuntamente". Il Presidente del Consiglio dei ministri lo scorso 12 dicembre in sede di comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023 ha affermato che il Governo "ha dato vita a un piano di privatizzazioni, che però mai diventeranno svendite";

un primo avvio del percorso di dismissioni di *asset* pubblici è stato realizzato il 20 novembre 2023 con la cessione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di 314.922.429 azioni ordinarie di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per un controvalore complessivo pari a 920 milioni di euro (pari a 2,92 euro per azione). Nelle settimane successive il titolo MPS ha registrato un progressivo aumento delle proprie quotazioni, fino a toccare nella giornata di ieri 6 febbraio 2024 3,53 euro per azione. Se la cessione fosse stata effettuata ieri, il Ministero avrebbe incassato oltre 1,1 miliardi di euro (190 milioni di euro in più);

tra le opzioni più accreditate per le prossime dismissioni figura un importante *asset* come Poste italiane, la cui partecipazione da parte del Ministero è pari al 29,26 per cento del capitale sociale e da parte di Cassa depositi e prestiti è pari al 35 per cento. Nel merito, le organizzazioni sindacali postali hanno manifestato la loro netta contrarietà sugli esiti del recente incontro del ministro Giorgetti con il *management* aziendale di Poste italiane, avvenuto in assenza dei rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici del gruppo. Nell'incontro sarebbero state illustrate le linee guida del futuro piano industriale di Poste italiane, del tutto sconosciute ai rappresentanti dei lavoratori postali, e il ministro Giorgetti, dopo aver fatto riferimento al debito pubblico italiano, avrebbe manifestato la volontà di ridurlo anche attraverso dismissioni di aziende in cui lo Stato ha quote azionarie, tra cui Poste italiane. I lavoratori e le organizzazioni sindacali di Poste, allarmati dalla paventata volontà del Governo di procedere alla vendita delle quote azionarie, hanno iniziato a manifestare la loro totale e ferma contrarietà all'ipotesi di dismissione. L'eventuale vendita dell'intera partecipazione del Ministero in Poste italiane rischierebbe di fatto di consegnare ai privati il controllo della più grande azienda di servizi del Paese, una realtà con 120.000 dipendenti, una capillare presenza sul territorio con 12.755 uffici postali e una spiccata vocazione sociale. L'alienazione delle quote del tesoro farebbe perdere allo Stato anche circa 250 milioni all'anno di dividendi derivanti dalla partecipazione;

da una stima preliminare di esperti del settore, l'eventuale vendita, ai prezzi attuali, dell'intera partecipazione del Ministero genererebbe un introito pari a circa 3,8 miliardi di euro, ossia pari ad un quinto dell'intero programma di privatizzazioni previsto dal Governo;

ulteriori ipotesi di vendita del patrimonio pubblico, necessarie ad arrivare ai 21 miliardi di euro di introiti previsti dalla NADEF, rischiano di coinvolgere altre importanti e strategiche aziende pubbliche quotate, tra cui Ferrovie dello Stato, ENI, ENEL, SNAM, Terna e Leonardo. La privatizzazione di Poste e Ferrovie dello Stato, in particolare, avverrebbe in un quadro di mercato segnato dall'attivismo e dal peso crescente di grandi multinazionali come Amazon e MSC;

un programma di dismissioni di tale portata, incentrato solo su logiche di cassa e in assenza di un disegno chiaro di politica industriale, avrebbe un impatto irrisorio sul debito pubblico (le dismissioni programmate dal Governo equivalgono solo allo 0,7 per cento del debito complessivo delle amministrazioni pubbliche) e determinerebbe invece un rilevante indebolimento del ruolo dello Stato a sostegno del sistema produttivo del Paese, la cessazione di notevoli flussi economici in termini di dividendi per lo Stato e la fine del controllo pubblico su aziende di rilevanza strategica per la difesa dell'interesse nazionale, in un contesto in cui il Governo Meloni da una parte ha favorito la cessione del controllo della rete TIM (un *asset* strategico del Paese) al fondo infrastrutturale americano KKR, di ITA alla compagnia aerea tedesca Lufthansa, e dall'altra appare diviso rispetto alle scelte necessarie per garantire la continuità produttiva e il futuro di Acciaierie d'Italia (ex ILVA), a partire dal passaggio in maggioranza nella società dello Stato, tramite Invitalia,

si chiede di sapere:

quali siano le linee di indirizzo, le motivazioni industriali, le tempistiche, le modalità di esecuzione e lo stato di avanzamento del programma di dismissioni di partecipazioni azionarie in importanti e strategiche aziende, anche alla luce delle affermazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rese nelle comunicazioni al Parlamento in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023, e del ministro Giorgetti a margine dell'incontro con il *management* di Poste italiane e se il Ministro in indirizzo ritenga, considerata l'attuale situazione, che sia questo il momento in cui procedere alle privatizzazioni;

se intenda confermare l'intenzione del Governo di procedere alla dismissione di Poste italiane e quali siano i proventi stimati da tale cessione, nonché le ricadute industriali ed occupazionali attese da tale dismissione;

quali siano le altre aziende del perimetro pubblico eventualmente coinvolte dal programma di privatizzazioni previsto dal Governo nella NADEF 2023 e quali siano le stime dei proventi e delle perdite di dividendi derivanti da ciascuna dismissione nonché le ricadute del programma sui settori economici interessati.

(3-00941)

[FINA](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

nella città di Vasto (Chieti) insiste una struttura penitenziaria trasformata in casa di lavoro con annessa sezione circondariale ubicata in località Torre Sinello in piena riserva naturale di "punta Aderci", una delle più importanti riserve naturali dell'Abruzzo, oggetto di forte afflusso turistico;

il numero di detenuti è stato negli anni aumentato fino ad arrivare al numero di 180 unità, con conseguenti problemi di affollamento della struttura;

considerato che:

la struttura non è collegata da una rete fognaria pubblica tanto che i liquami prodotti dalla struttura carceraria sono sversati in mare tramite un sistema di fossa biologica tipo "vasca IMOF" che non consente una totale diluizione dei liquami con la conseguenza che l'amministrazione comunale è costretta ad emettere ordinanza di divieto di balneazione in località Fosso della Paurosa in piena riserva naturale;

tale condizione provoca che la città di Vasto non ha la possibilità di ottenere la sesta bandiera blu, che impedisce all'intero litorale di essere coperto integralmente dal riconoscimento della bandiera blu con conseguente danno per il turismo nonché per la biodiversità marina;

rilevato che:

la struttura, considerata la posizione decentrata e immersa completamente nella riserva naturale, non risulta coperta da rete di illuminazione pubblica nel tratto di strada "Contrada Torre Sinello" di circa 3 chilometri che collega la stessa struttura con la strada statale 16 Adriatica;

tale condizione ha negli anni generato pesanti ripercussioni per gli operatori della giustizia, per la popolazione carceraria e le relative famiglie nonché per tutti coloro che hanno necessità di raggiungere il complesso carcerario poiché sempre più frequentemente si verificano incidenti automobilistici a causa di attraversamenti di fauna selvatica che vive nella riserva naturale,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia sia informato che la struttura della casa di lavoro di Vasto è interessata da problematiche endogene che mettono a repentaglio la sicurezza di operatori della giustizia e di tutti coloro che fanno visita al complesso;

quali azioni intenda porre in essere il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica affinché la riserva naturale non sia interessata da sversamenti di liquami non completamente depurati e garantire che possa essere mantenuta la qualifica di bandiera blu.

(3-00942)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[SATTA](#), [ZEDDA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nella città di Olbia in questi primi mesi del 2024 vi è stato un aumento di azioni di microcriminalità con una serie di atti incendiari nei confronti di 10 autovetture, di un motociclo custodito all'interno di proprietà privata, di un'attività commerciale a carattere stagionale;

l'economia di Olbia e della Gallura ha attratto non solo numerose persone oneste e laboriose, ma anche un elevato numero di soggetti che hanno radicato le proprie attività illecite nel territorio per trarre vantaggio dai benefici dell'indotto connesso all'imprenditoria turistica e al settore dell'edilizia;

è importante che Olbia e il suo territorio, che vivono sull'indotto del turismo, trasmettano a livello nazionale ed internazionale un senso di sicurezza a coloro che risiedono e a coloro che vadano a vivere, ad investire e a trascorrere le proprie vacanze in questi luoghi;

considerato che:

sussiste una condizione di insufficienza di organico delle forze dell'ordine in questa particolare area geografica, posto che durante il periodo estivo si triplica il numero di persone che gravitano sulla città di Olbia (nel 2023 l'aeroporto ha registrato, tra arrivi e partenze, un flusso di 3,2 milioni di passeggeri); la pianta organica attuale del commissariato di Olbia risulta dimensionata ed invariata dagli anni '90, quando la popolazione residente era inferiore di un terzo rispetto agli attuali 63.000 abitanti e l'afflusso turistico era assai inferiore;

considerato che di recente il Dipartimento di pubblica sicurezza ha proposto un "progetto di riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali azioni intenda intraprendere per meglio garantire la sicurezza nella città ed in particolare nel centro cittadino;

se ritenga necessario incrementare la pianta organica del commissariato di pubblica sicurezza della città di Olbia.

(4-01003)

[MAGNI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

notizie di stampa hanno diffuso la notizia di una lavoratrice con gravissimi problemi di salute, oggetto di una procedura di licenziamento da parte della STMicroelectronics, società con sede ad Agrate Brianza (Monza e Brianza), per essere ritenuta non idonea a nessuna mansione all'interno dell'azienda; la società, specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione nel settore della microelettronica di potenza, ha usufruito negli anni di importanti risorse pubbliche, ed è partecipata in forma indiretta allo Stato italiano per almeno il 14 per cento e per un altro 14 per cento dallo Stato francese;

nello specifico, la donna, invalida al 67 per cento, che ha svolto la propria mansione all'interno dell'azienda per ben 24 anni, è stata ritenuta non idonea alla mansione finora svolta e inadatta a

qualsiasi altra mansione;

per tali motivi il datore di lavoro le avrebbe comunicato l'impossibilità di un ricollocamento nella struttura di Agrate (che conta ben oltre 5.300 dipendenti) e neanche in quella che ha sede a Cornaredo (1.200 dipendenti): unica soluzione individuata sarebbe l'offerta di una posizione lavorativa ad Arzano in provincia di Napoli (250 dipendenti e quasi tutti ingegneri), oppure a Marcianise in provincia di Caserta (250 dipendenti) o Catania (5.100 dipendenti);

a parere dell'interrogante, appare di tutta evidenza che si tratti di un provvedimento strumentale e ritorsivo: difficile credere che la condizione di salute della lavoratrice non sia compatibile con nessuna delle mansioni svolte ad Agrate Brianza, posto che lo stabilimento occupa almeno 5.300 dipendenti;

il provvedimento di trasferimento appare all'interrogante il pretesto per licenziare la lavoratrice dinnanzi all'inevitabile rifiuto: per la lavoratrice significherebbe trasferirsi a migliaia di chilometri da famiglia e contesto sociale di appartenenza;

considerato che:

come più volte sottolineato dalla Corte costituzionale è del tutto indifferibile la riforma della disciplina dei licenziamenti, materia di importanza essenziale per la sua connessione con i diritti della persona del lavoratore e per le sue ripercussioni sul sistema economico complessivo;

in particolare gli attuali criteri di risarcimento del danno in caso di licenziamento non risultano essere adeguati, "in un quadro dominato dall'incessante evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi", e non è indicativo dell'effettiva forza economica del datore di lavoro. Spetta quindi alla valutazione discrezionale del legislatore la scelta delle soluzioni più appropriate per garantire tutele adeguate,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda e come intendano intervenire, ciascuno per quanto di propria competenza, nel doveroso rispetto delle prerogative della magistratura eventualmente adita dalla lavoratrice, per garantire il rispetto dei diritti della lavoratrice citata e, più in generale, di tutti i lavoratori, e se non intendano avviare una revisione della normativa rispettosa dei principi indicati numerose volte dalla Corte costituzionale.

(4-01004)

[GASPARRI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

si apprende che il liceo "Severi Correnti" di Milano, in zona CityLife, ha subito gravi danni durante un'occupazione studentesca;

sarebbero stati danneggiati estintori, *computer* e attrezzature scolastiche di ogni genere e tipo, per un danno di ingente valore;

a giudizio dell'interrogante i ragazzi attribuiscono le colpe a persone esterne per sfuggire alle loro responsabilità;

appare all'interrogante evidente il collegamento tra l'occupazione dell'istituto scolastico ed i danni che si sono verificati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano avviare un accertamento rapido e severo per individuare i responsabili della devastazione di un patrimonio pubblico con ingenti danni, il cui costo ricadrebbe sui cittadini;

se intendano sollecitare un'azione esemplare, che coinvolga chi ha causato i danni al ripristino della struttura scolastica;

se intendano avviare un intervento urgente che ponga con immediatezza, secondo le procedure di legge, a carico dei responsabili il risarcimento dei danni causati.

(4-01005)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#), [MAGNI](#), [CUCCHI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

come si apprende da organi di stampa specializzata, in data 3 febbraio 2024, un detenuto trentottenne di origine ucraine si è tolto la vita nella cella della sezione infermeria del carcere di Montorio a Verona in cui era recluso;

da quanto riferisce l'associazione "Sbarre di zucchero", era stato appena dimesso dal reparto

psichiatrico, dove era stato precedentemente ricoverato in seguito ad un precedente tentativo di suicidio;
questo costituisce il quinto suicidio avvenuto nel carcere Montorio in soli tre mesi;
il sindacato di Polizia penitenziaria ha denunciato l'accaduto come di una gravità inaudita, sollecitando il Governo a prendere misure che consentano il deflazionamento della densità detentiva e un incremento delle unità di Polizia penitenziaria, attualmente in sottorganico di circa 18.000 unità a livello nazionale;
considerato che:
a livello nazionale, dall'inizio del 2024, si sono già registrati 15 suicidi nei penitenziari italiani, numeri cui devono sommarsi anche i casi di suicidio registrati nei centri di permanenza per i rimpatri;
nel solo anno 2022 nelle carceri italiane sono morte 204 persone, di queste ben 85 sarebbero suicidi; è il numero più alto dal 1990, l'anno in cui è iniziata la raccolta dei dati;
in media, l'anno scorso in Italia si è suicidato un detenuto ogni 5 giorni. Se si rapportano questi numeri con i circa 55.000 detenuti della popolazione carceraria, monitorata dal Ministero della giustizia, si scopre che ci sono stati 15,2 suicidi ogni 10.000 detenuti. Fuori dal carcere, nel 2019 (ultimo anno per cui ci sono statistiche) in Italia i suicidi sono stati 0,71 ogni 10.000 abitanti;
i suicidi sono circa 20 volte più diffusi in carcere rispetto alla popolazione generale;
il rapporto sulla salute mentale in carcere stilato nel 2022 dall'associazione "Antigone" rivela che circa il 40 per cento dei detenuti fa uso costante di psicofarmaci durante la detenzione.
i due parametri, letti in correlazione, sono indice delle pessime condizioni delle strutture carcerarie in Italia, fra sovraffollamento e strutture fatiscenti, per cui le misure detentive raramente rispettano pienamente le finalità rieducative previste dalla Costituzione in materia di pena;
a seguito della soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari, a far data dal 1° aprile 2015, come previsto dalla legge n. 9 del 2012 e dalla legge n. 81 del 2014, le misure di sicurezza detentive dovrebbero essere eseguite presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, strutture ricettive di custodia a carattere sanitario;
nonostante la strutturale carenza sul territorio nazionale, l'attivazione e l'organizzazione delle REMS avrebbero dovuto costituire uno degli aspetti più importanti del processo di riforma della medicina penitenziaria avviato con il decreto legislativo n. 230 del 1995;
tutti i cittadini sottoposti a misure di custodia carceraria hanno diritto di ricevere lo stesso tipo di assistenza sanitaria durante il periodo di detenzione, ivi inclusi coloro che sono affetti da disturbi psichiatrici,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto, e quali siano le misure che ritiene necessarie per garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali anche negli istituti penitenziari;
quali provvedimenti intenda adottare per ovviare al problema dell'insufficienza di personale di Polizia penitenziaria e alla carenza di servizi di cura psichiatrica per i detenuti;
quali siano le misure che intende adottare per contrastare il fenomeno dei suicidi in carcere.
(4-01006)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#), [MAGNI](#), [CUCCHI](#), [GUIDOLIN](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'istruzione e del merito e della salute.* - Premesso che:

a seguito della decisione della Provincia di Padova di ampliare il polo scolastico "Rolando da Piazzola", di circa 16.700 metri quadrati, situato nel comune di Piazzola sul Brenta (Padova), è stata rilevata nel sito una contaminazione del terreno risalente all'attività industriale di una fabbrica di concimi chimici, attiva tra il 1891 e il 1963;
nella relazione tecnico-descrittiva redatta nel 2020 dalla ditta incaricata dalla Provincia di Padova di eseguire i lavori, sono emersi superamenti dei limiti di legge, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, per le concentrazioni soglia di contaminazione di sostanze pericolose e inquinanti come arsenico, antimonio, mercurio, piombo, zinco e rame, e con superamenti diffusi in tutti i campioni prelevati per i composti policiclici aromatici, ed in minor misura di idrocarburi pesanti superiori a 12;
nella conferenza dei servizi indetta nel marzo 2021, l'amministrazione comunale, la Provincia, il

servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro e l'ARPA Veneto hanno approvato, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, il piano di caratterizzazione relativo al rischio di contaminazione dell'area;

sia i risultati preliminari sia i risultati finali dell'indagine di caratterizzazione condotta, su commissione della Provincia di Padova, dalla ditta Ingegneria S.r.l. di Ferrara hanno confermato i dati raccolti nell'indagine preliminare;

a seguito delle analisi condotte, è stato interdetto, in via precauzionale, l'utilizzo degli spazi verdi esterni caratterizzati da rischio "non accettabile" per contatto dermico e ingestione umana per la matrice suolo, sia agli studenti che al personale scolastico;

mentre si è proceduto ad indagini ripetute su matrici (*indoor* e *outdoor*) dell'aria, dell'acqua e del terreno, non si è invece mai proceduto ad una valutazione del rischio chimico per le persone insistenti nell'area;

i superamenti di concentrazione "*indoor*" della soglia di contaminazione non sono mai stati valutati in relazione alla massiccia presenza di metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici e composti alifatici clorurati, composti alogenati alifatici e BTEX, agenti multifattoriali di vulnerabilità per le persone;

nel novembre 2023, sulla base del bando regionale n. 770/2023 per la concessione di contributi ai Comuni e alle Province del Veneto "a sostegno di bonifiche ambientali di siti inquinati - contributi agli investimenti", la Provincia di Padova ha ottenuto dalla Regione Veneto la cifra di 2 milioni di euro per avviare il progetto di bonifica e messa in sicurezza dell'istituto Rolando da Piazzola, attualmente in fase di redazione;

secondo quanto dichiarato nel novembre 2023 dalla Provincia, alla cifra del finanziamento ricevuto, questa aggiungerà ulteriori fondi per realizzare il primo stralcio di bonifica già nel 2024;

tale progetto, che prevede la rimozione di almeno 25 centimetri di terreno e del verde, la posa di un telo di impermeabilizzazione in HDPE, la copertura con uno strato di almeno 40 centimetri di terreno nuovo e la ripiantumazione di verde con radici non profonde, non influenzerà l'attività scolastica, si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario adottare, prima dell'inizio dei lavori, ulteriori misure di sicurezza per coloro che svolgono la propria attività lavorativa e scolastica sul territorio inquinato;

se non si ritenga necessario, dopo 40 anni di esposizione all'aria inquinata, l'avvio di uno studio sanitario ed epidemiologico sul personale, sugli alunni della scuola e su tutta la cittadinanza che giornalmente insiste sul sito inquinato;

quali siano le ragioni per le quali, a fronte delle ripetute richieste, non si è proceduto alla riattivazione, nei locali scolastici, del sistema di ventilazione meccanica controllata che consentirebbe di eliminare la presenza di inquinanti all'interno dell'edificio.

(4-01007)

1.5.2.2. Seduta n. 158 del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

158a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CENTINAIO,
del vice presidente RONZULLI
e del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,06).

Si dia lettura del processo verbale.

PAGANELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

e dei documenti:

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(ore 10,12)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 2

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 969, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1. Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 969, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli articoli da 1 a 12 e sono stati illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 13.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa, presidente Romeo?

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ieri sera avevo chiesto, essendoci una discussione importante sul tema del salario minimo, se potesse riprendere nella giornata di oggi. Voglio solo capire se si può riprendere a parlare di questo tema, poiché non ricordo con esattezza in quale fase eravamo. Vorrei solo un chiarimento.

PRESIDENTE. Presidente Romeo, ha assolutamente ragione e infatti me lo stavano segnalando. Procederei in questa maniera: farei prima esprimere i pareri sugli emendamenti all'articolo 13 e poi riprendiamo la discussione interrotta, se non ci sono osservazioni.

Invito pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MATERA, *relatore sul disegno di legge n. 969*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ieri c'è stata una discussione sul salario minimo e dalle dichiarazioni di voto svolte su questi emendamenti sembrava che alla maggioranza non interessasse risolvere il problema di quei contratti (si parla di tre milioni di lavoratori) che sono considerati sotto una certa soglia, per cui più che di lavoro si parla di sfruttamento.

Noi riteniamo che da parte della maggioranza, della Lega ma in realtà anche di tutto il centrodestra, ci sia la volontà di affrontare questo problema. Certo che dobbiamo dare dignità a questi lavori; certo che la remunerazione deve corrispondere ad una reale esigenza del lavoratore e non deve essere sfruttamento, ma deve essere dignitosa. Si tratta di capire come arrivare a questo obiettivo. Noi abbiamo semplicemente ribadito che per noi il salario minimo stabilito per legge è rischioso, per una serie di motivi.

Visto che stiamo esaminando il disegno di legge di delegazione europea, partiamo dal presupposto che il parametro che la direttiva europea mette in evidenza come obbligo, intimazione ad andare verso la tutela o comunque verso una legge che tutela il salario minimo è che la contrattazione collettiva deve essere all'80 per cento. In Italia la contrattazione collettiva è al 95 per cento, quindi supera di gran lunga la soglia che l'Unione europea mette come intimazione ai Paesi per avviare un procedimento di legge che vada in questa direzione. Ho sentito dire che rispetto a tutti i Paesi del Nord Europa tranne la Finlandia, l'Italia non ha ancora per legge questa tutela; in Germania, però, la contrattazione collettiva è al 60 per cento, quindi c'è una ragione per la quale l'Italia può non procedere su questa strada.

Tuttavia i rischi di cui parlavamo sono legati al fatto che col salario minimo stabilito per legge c'è il rischio di appiattimento verso il basso dei salari mediani (questo è un rischio reale), di depotenziamento della contrattazione collettiva e delle varie tutele, anche significative, che sono state introdotte anche grazie alla contrattazione collettiva di secondo livello. Basti pensare, per esempio, al tema del *welfare*, all'asse previdenziale, a tutto l'asse sanitario, a maggiorazioni e permessi, insomma a tutto quello che negli anni il mondo sindacale ha costruito ed ha portato come qualcosa di aggiuntivo rispetto al salario. C'è il rischio che tutto questo venga depotenziato, così come c'è il rischio di

spingere verso il sommerso quei lavori in cui la contrattazione collettiva è più fragile.

Per queste ragioni, intendiamo ribadire che vogliamo superare la criticità e risolvere questo problema, perché ovviamente c'è grande attenzione a quei lavoratori che percepiscono un salario sotto una certa soglia, considerato poco dignitoso se non addirittura configurabile come sfruttamento. Innanzitutto, partiamo dal presupposto che spesso a caratterizzare questi lavori sotto soglia non è solo l'aspetto del salario, ma quello dei tempi di lavoro, ovvero l'orario settimanale, che diventa importante e fondamentale, perché è chiaro che per alcune tipologie di lavoro che prevedono poche ore settimanali il salario sarà commisurato e dunque poco dignitoso, quindi occorre intervenire anche sui tempi di lavoro.

Occorre anche, come ha fatto questo Governo di centrodestra, affidare al CNEL il discorso di un piano d'azione, proprio per rafforzare la contrattazione collettiva di secondo livello. Questo è quello che vogliamo fare noi. Non puntiamo sul salario minimo per legge, ma sui minimi salariali contrattuali esigibili, attraverso il rafforzamento e il potenziamento della contrattazione collettiva. *(Applausi)*. Questa è la nostra idea per risolvere il problema. Non è che qui vi sia chi si interessa e chi non si interessa del problema, ma ci sono due modi diversi per arrivare all'obiettivo ed è rispettabile quello che propone l'opposizione, ma altrettanto deve essere rispettabile quello che propone la maggioranza. Ricordo, peraltro, che come Lega abbiamo presentato un progetto di legge che va proprio nella direzione del rafforzamento della contrattazione di secondo livello, nel quale si vuole intervenire sui trattamenti economici accessori, tenendo conto anche del parametro legato al costo della vita e alla produttività, che non significa tornare alle vecchie gabbie salariali, che era un sistema rigido, ma prendere atto di una realtà che qualcuno non vuole vedere, ossia che nelle grandi città la vita costa molto più che nelle periferie e che ci sono alcune zone del Paese dove la vita costa di più rispetto ad altre zone del Paese. Non vedere questo significa essere completamente scollegati dalla realtà. Prenderne atto, invece, deve portare a intervenire sui trattamenti accessori e sulla produttività, che potrebbe essere addirittura uno strumento di rilancio per alcuni paesi e anche per alcune zone del Centro-Sud. Questa, quindi, è una delle strade che possiamo intraprendere ed è quello che chiediamo noi come Lega, che abbiamo ribadito nel nostro disegno di legge, proprio perché vogliamo risolvere il problema rafforzando la contrattazione collettiva di secondo livello, quindi senza intervenire a livello centrale sui contratti nazionali, ma rafforzando le garanzie sui territori, a seconda del costo della vita e della produttività, cercando di mettere in campo tutte quelle tutele che consentano di far sì che alcune tipologie di lavoro, soprattutto nel campo del turismo, della sicurezza, del terziario, possano non essere più considerate sfruttamento. Non vogliamo lo sfruttamento, ma abbiamo un modo diverso per risolvere il problema.

È per queste ragioni che votiamo contro quell'emendamento, non perché non vogliamo tutelare queste tipologie di lavoro e di lavoratori, ma perché abbiamo un'idea diversa che, a nostro giudizio, è più giusta. *(Applausi)*.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, credo che la serietà dell'intervento del senatore Romeo, che non condivido nel merito ma sicuramente nel metodo, meriti una risposta, che mi auguro possa essere considerata altrettanto seria, anche se probabilmente non condivisa. È evidente che il problema dei lavoratori poveri che non riescono ad arrivare non a fine mese, ma neanche a metà del mese, è un problema reale e concreto che mi sembra evidente che tutte le forze politiche riconoscano.

Devo però rilevare per il suo tramite, signor Presidente, che nelle affermazioni e nei dati citati dal collega Romeo in qualche modo è già tracciata una possibile risposta.

Nel momento in cui si dice che in questo Paese il 94 per cento dei lavoratori è protetto da un contratto collettivo nazionale, ma il 12 per cento lavora al di sotto dei nove euro lordi l'ora, è evidente che la protezione del contratto collettivo nazionale non è sufficiente per dare dignità allo stipendio, al lavoro. Affermare che soltanto attraverso il rafforzamento della contrattazione collettiva si può raggiungere l'obiettivo, sta nei fatti e nei dati che non sia così.

In secondo luogo, parlare di contrattazione di secondo livello e di trattamento economico complessivo

può avere un senso, ma non dobbiamo dimenticare che la gente va a fare la spesa con il netto in busta paga e non con il trattamento economico complessivo. Quindi, quello che arriva al netto in conto corrente è quello che io posso usare per vivere. Tutto il resto serve, ma non risolve i problemi emergenti di chi oggi non arriva alla terza settimana. (*Applausi*).

Non vi è alcun rischio di depotenziamento della contrattazione collettiva e del ruolo delle forze sindacali nel momento in cui si approva una norma che prevede un limite minimo legale orario. Nello stesso momento in cui io fisso il principio che deve essere la norma ad indicare il salario minimo orario legale, rafforzo anche la contrattazione collettiva, perché le nostre proposte, quelle delle opposizioni, totalmente unite su questo fronte, vanno a rafforzare anche la contrattazione collettiva. Quindi, da un lato, metto al centro la contrattazione collettiva e la protezione che quella contrattazione dà ai lavoratori. Dall'altra, dico che però quella contrattazione non può partire da un livello salariale che sia inferiore alla cifra indicata di nove euro l'ora.

Signor Presidente, concludo paventando un rischio. In questa fase abbiamo visto un forte allentamento delle politiche di assistenza al reddito per chi perde il lavoro, per chi il lavoro non riesce ad averlo, per chi esce dal mondo del lavoro. Aver eliminato un sistema universale di accompagnamento al reddito (non cito il reddito di cittadinanza, ma parlo di uno strumento universale di assistenza e di accompagnamento a chi non ha un lavoro) rischia di portare una fascia sempre più debole della popolazione ad accettare lavori che non hanno dignità salariale. E questo è un altro effetto collaterale delle politiche che questo Governo sta attuando. (*Applausi*).

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, accetto la sollecitazione del capogruppo Patuanelli per parlare di un tema veramente delicato. Se ognuno di noi avesse la soluzione ideale e perfetta, sarebbe un'utopia e, francamente, nessuno di noi pensa che quello che dice l'altro sia completamente sbagliato e che chi invece sostiene diversamente abbia ragione al 100 per cento.

Cerco, però, di andare incontro al ragionamento del senatore Patuanelli quando dice che il 12 per cento dei lavoratori, secondo le stime fatte dal capogruppo Romeo, nonostante abbiano un contratto collettivo nazionale, guadagnano meno di quello che quel contratto prevede.

È vero che bisogna sempre pensare a come si applicano i contratti, ma i contratti contrari al salario minimo per legge corrono un rischio. Il rischio è che quei nove euro lordi (che vuol dire 6,50 euro netti, molto meno di quanto molti contratti di contrattazione collettiva prevedono per i propri lavoratori), in realtà, invece di favorire la minoranza che ha dei contratti capestro, danneggerebbero la maggioranza che invece ha dei contratti migliori.

Il rischio, allora, è che quel tipo di previsione legislativa, invece di favorire un miglioramento della vita economica del lavoratore in realtà ne causi un peggioramento. Secondo il ragionamento del senatore Patuanelli, si parla di non arrivare alla seconda o alla terza settimana del mese. Ciò è vero, ma riguarda categorie che fino a ieri ne erano esenti: insegnanti, infermieri, autisti di autobus, cioè persone che hanno una contrattazione collettiva e che guadagnano in teoria uno stipendio che un tempo si sarebbe definito normale. Oggi, a causa dell'inflazione e a causa del fatto che i salari non sono stati adeguatamente incentivati in questi anni, vengono considerati i nuovi poveri.

E allora, sempre per fare un ragionamento e per fare delle proposte, noi per esempio abbiamo presentato una proposta di legge che prevede che il lavoratore partecipi agli utili di impresa. È una proposta mutuata dalla proposta della CISL (*Applausi*), un sindacato che immagino voglia la salvaguardia dei lavoratori e non il loro danneggiamento. Pensiamo infatti che un coinvolgimento del lavoratore, anche nel momento della divisione degli utili, faccia sì innanzitutto che tra i dipendenti e quello che una volta si chiamava padronato si crei un rapporto di leale collaborazione reciproca, in modo tale che tutti si sentano parte di una squadra, per il bene dell'azienda e per la sua qualità. Ma soprattutto, dove questo avviene (per esempio in Germania), ci sono stati degli elementi di crescita economica delle aziende che lo applicano che sicuramente mancano in questa fase nel nostro Paese.

Concludo. Se il tema è quel pezzo di lavoratori fragili o fragilissimi che in questo momento hanno dei contratti capestro, non è indebolendo la contrattazione collettiva che si trova la soluzione. A me fa

piacere che nella stessa normativa si stabilisca il salario minimo contrattuale e la libertà della contrattazione; mi sembra tuttavia che le due cose cozzino insieme, perché, se io sono libera di contrattare, non devo avere un *incipit* iniziale. E soprattutto, non avendo quell'*incipit* iniziale, posso andare molto più avanti e molto oltre rispetto ai 9 euro lordi, che sono più o meno 6,50 euro netti e che non sono concepibili nella stragrande parte dei contratti. Ciò vorrebbe dire che si dà l'autorizzazione, a quelli che guadagnano di più, di guadagnare di meno.

Bisogna tutelare i fragili, anche dando delle multe salatissime alle multinazionali che sfruttano i lavoratori. Facciamo allora adeguate politiche di controllo, anche grazie ai sindacati. Ma, visto che la contrazione collettiva e il ruolo del sindacato sono centrali nella nostra Costituzione, delle due l'una: non è che si può salvaguardare la Costituzione quando ci fa comodo e, quando invece va contro i nostri ideali, diciamo che vale ma quanto basta. Il ruolo dei sindacati e la contrattazione collettiva sono stabiliti in Costituzione e la sentenza dell'Unione europea non dice che è obbligatorio il salario minimo, ma dice che, dove non c'è la contrattazione, bisogna corrispondere il salario minimo, perché le due cose sono antitetiche. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi invito a prendere posto perché, essendo trascorsi i venti minuti dal preavviso, stiamo per cominciare con le votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 13.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.2, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.1.

BEVILACQUA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatrice Bevilacqua, il suo Gruppo ha esaurito il tempo a sua disposizione, quindi le concedo due minuti per intervenire, come farò per qualsiasi altro Gruppo.

Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (*M5S*). Signora Presidente, volevo ribadire alcuni punti che sono stati toccati nel corso della discussione generale. Si parla di una contrattazione collettiva forte in Italia perché riguarderebbe il 95 per cento dei contratti. Eppure il 36 per cento di quel 95 per cento sono contratti pirata, che servono a rivedere al ribasso il salario dei lavoratori. Siamo quindi al 60 per cento di contrattazione collettiva veramente rappresentativa, per cui se diciamo la verità agli italiani, in Italia serve un salario minimo. (*Applausi*).

Serve anche perché l'idea che un salario minimo faccia rivedere al ribasso le contrattazioni sugli altri redditi e sugli altri salari già stabiliti è contrastato dalla realtà dei fatti. In Germania, dove esiste il salario minimo, la contrattazione collettiva ha portato al 31 per cento in più di crescita dei salari, in Italia siamo scesi del 2,9 per cento. (*Applausi*).

In terzo luogo, i contratti non vengono adeguati e l'abbiamo ripetuto tutti, proprio perché la contrattazione collettiva va rafforzata, cosa che il nostro emendamento sull'introduzione del salario minimo prevedeva, perché è la contrattazione collettiva veramente rappresentativa che deve essere sostenuta.

Infine, noi sentiamo raccontare dalla maggioranza di questa crescita strepitosa dell'occupazione. Ricordo che è un *trend* in vigore dal 2021, quindi ben venga la crescita. Peccato che il PIL sia ritornato a cifre da prefisso telefonico dello zero virgola e questo dimostra che alla crescita dell'occupazione

corrispondono salari poveri, altrimenti il PIL crescerebbe.

Quindi la realtà dei fatti smaschera il vostro finto interessamento alla tutela dei lavoratori poveri. State dando l'ennesimo schiaffo a tre milioni di lavoratori poveri. (*Applausi*).

[CAMUSSO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAMUSSO](#) (*PD-IDP*). Vorrei rapidamente riflettere su due aspetti: in primo luogo noi abbiamo un sistema contrattuale che è fondato su due livelli (è stato lungamente chiarito anche dal presidente Romeo poco fa) però abbiamo anche una realtà in cui ci sono 5 milioni di imprese attive e 10.000 contratti di produttività attivi che rappresentano una platea complessiva di circa 2.900.000 lavoratori, cioè meno del 10 per cento dei lavoratori dipendenti di questo Paese.

A mio parere noi abbiamo bisogno di alzare i salari e di alzarli per tutti, non solo per chi rientra nell'area che usufruisce delle possibilità e dell'efficacia della contrattazione di secondo livello, che non è una novità perché, insisto, il modello su due livelli vale dal 1993, quindi abbiamo alle spalle una discreta esperienza.

La seconda ragione per cui abbiamo bisogno di un salario minimo e di fissare una cifra sotto la quale non andare è data dalla crescita dei lavori che sono involontariamente di poche ore (appalti, *part-time* involontari e così via) e sono pagati pochissimo; sarebbe allora forse fondamentale un contributo per renderli meno poveri.

Per tali ragioni, credo non si possano mettere in contrapposizione salario minimo e contrattazione, ma che, anzi, il salario minimo rafforzerebbe la contrattazione, innalzando la base da cui partono i salari. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, la tesi secondo la quale da quando ci sono questa maggioranza e questo Governo i salari si sono impoveriti si scontra con la realtà dei fatti. Ricordo infatti che nella manovra economica abbiamo stanziato per i redditi fino a 35.000 euro circa 15 miliardi per il taglio del cuneo fiscale, che ha innalzato in realtà i salari nel nostro Paese. (*Applausi*). Come centrodestra abbiamo altresì rinnovato i contratti della scuola... (*Commenti*). Capisco l'agitazione, perché fa male sentire queste cose (*Applausi*), ma abbiamo rinnovato i contratti della scuola e previsto 7 miliardi per i rinnovi dei contratti di tutto il pubblico impiego, quindi di cosa state parlando?

Poi, che si possa fare meglio e di più l'abbiamo detto con le proposte che ho citato nell'intervento precedente. Informarsi prima, prego. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, vorrei evitare di fare *bagarre* su una cosa che riguarda moltissimi lavoratori e lavoratrici. Non ci sono purtroppo né il tempo, né la possibilità di farlo, ma sarebbe necessario discutere sulla questione.

Ho sentito tante cose che non condivido. Faccio un esempio banale, quello dei lavoratori e delle lavoratrici che esercitano la professione di educatori, che lavorano nelle cooperative ecclesiastiche e laiche - chiamiamole come vogliamo - in cui è stato decentrato il lavoro, perché per poter mantenere il servizio, bisogna tenere bassi i salari, dal momento che l'unica cosa che costa è il lavoro. Se questi lavoratori non avranno un salario minimo, non miglioreranno mai la loro condizione, nemmeno con il cuneo fiscale. Bisogna stabilire che non si può andare sotto e quando uno fa l'appalto deve sapere che appalta. Anche la pubblica amministrazione, quando appalta un servizio, deve sapere che lo deve dare, se c'è un rispetto dal punto vista economico e contrattuale. Ci sono infatti contratti che non si rinnovano da quindici anni, perché non ci sono i rapporti di forza. Stiamo discutendo di cose non vere, andiamo a vedere la situazione concreta.

I lavoratori della vigilanza una volta stavano dentro i luoghi di lavoro, adesso non hanno rapporti di forza e non riescono a fare il contratto. Queste sono le questioni che dobbiamo discutere, ossia cosa succede a questi lavoratori in carne ed ossa. La questione quindi non è il cuneo fiscale, con il quale

cerchiamo collettivamente di rispondere all'inflazione, ma per aumentare i salari bisogna spostare il capitale al lavoro. Se non si fa questo, i salari nel nostro Paese non aumenteranno mai. Questo è il punto e non c'è contraddizione tra contrattazione e salario minimo, perché non blocca la questione della contrattazione.

Basterebbe guardare la storia per comprendere che, quando c'è la possibilità di fare e di avere un livello alto di contrattazione e quindi salari minimi, quelli più forti portano a casa di più. Non è il contrario, lo voglio dire al presidente Romeo: quello che è avvenuto è esattamente il contrario, lo dimostra la storia.

Io non accuso assolutamente nessuno, dico solo che dovremmo affrontare questo tema e cercare di rispondere a un problema che vede 4 milioni di persone con un salario da fame e altri con un livello che continua a scendere, anziché salire. Per questa ragione, bisogna introdurre il salario minimo. *(Applausi)*.

[ZAFFINI](#) *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) *(FdI)*. Signora Presidente, intervengo solo per rispondere, per suo tramite, alla collega Bevilacqua.

Mi corre l'obbligo, anche in qualità di Presidente della Commissione lavoro e a beneficio del resoconto, evidenziare che il 97 per cento della contrattazione collettiva è sottoscritta quantomeno da CGIL, CISL e UIL. Non so dove la collega abbia trovato il dato del 38 per cento di contrattazione pirata. Io ho dati che certificano che la cosiddetta contrattazione pirata (che poi questo aggettivo dovrebbe essere meglio definito) non supera il 5 per cento.

Detto ciò, il 97 per cento della contrattazione collettiva di questo Paese, cioè il 97 per cento dei lavoratori coperti da contrattazione collettiva, porta la firma almeno di CGIL, CISL e UIL, oltre che di altre sigle. Quindi attenzione, quando si citano i numeri. *(Applausi)*.

[BORGHI Enrico](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BORGHI Enrico](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, il tema è talmente importante e complesso, ma per certi aspetti anche piuttosto semplice, che meriterebbe qualcosa di più rispetto al teatrino della politica politicante, che troppo spesso viene tirata in ballo su vicende come queste e che intende lucrare al mercato della facile politica e della raccolta del consenso spicciolo su questioni che meriterebbero un approfondimento ben più consistente e anche una coerenza di fondo.

A me fa piacere - o, meglio, per certi aspetti sorprende - sentire in quest'Aula alcune affermazioni da parte di colleghi che, quando svolgevano funzioni di rappresentanza di significativa importanza, la pensavano in maniera diametralmente opposta. La collega senatrice Camusso si è alzata ora magnificando le magnifiche e progressive sorti del salario minimo. Mi chiedo se sia la stessa segretaria generale della CGIL che, a suo tempo, incontrando i rappresentanti del Governo dell'epoca, significativamente di centrosinistra, diceva testualmente che l'introduzione del salario minimo avrebbe la funzione di «indebolire la contrattazione collettiva» e «creare le condizioni per un futuro di povertà diffusa». *(Applausi)*. La senatrice Camusso, all'epoca segretaria generale della CGIL, diceva una cosa giusta: «non c'è alcuna ragione al mondo che giustifichi l'intervento del Governo sulle regole contrattuali».

Ora si dà il caso che il Governo dell'epoca avesse un torto, probabilmente, quello di essere riformista e di centrosinistra, che quindi, per una concezione massimalista, non doveva essere in alcun modo agevolato, ma in tutti i modi contrastato.

Peraltro, anche chi è venuto dopo di lei alla guida del più importante sindacato italiano (mi riferisco a Maurizio Landini) nel 2019 sosteneva a chiare lettere, testualmente: «sono le parti sociali (a fare il salario minimo), quando rinnovano i contratti nazionali». È esattamente quello che sosteniamo anche noi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Borghi, devo invitarla a concludere, perché siamo ai tempi supplementari.

[BORGHI Enrico](#) *(IV-C-RE)*. Pensavo di avere cinque minuti, signora Presidente, ma se non è così, concludo allora con questa frase: «L'introduzione del salario minimo indebolisce i lavoratori, non li

rafforza». Anno di grazia del Signore 2021, ministro del lavoro Andrea Orlando. (*Applausi*).

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, nei due minuti che mi sono concessi, visto che già ieri siamo intervenuti su questo tema, mi premeva dire due cose, una per il suo tramite al senatore Romeo, che probabilmente confonde la defiscalizzazione e il cuneo fiscale con i rinnovi dei contratti collettivi. (*Applausi*). Visto che parla di cose che, a mio avviso, conosce un po' per sentito dire, forse è il caso di riportare un po' di verità su questo tema.

Allo stesso modo, se abbiamo più di 800 contratti collettivi nazionali registrati e oltre 3 milioni di italiani che stanno sotto la soglia dei 9 euro, evidentemente qualcosa non funziona. (*Applausi*). Sono logica e matematica e voi lo sapete, tant'è vero che alla Camera avete presentato un disegno di legge che affronta il tema.

Ritorno allora a quanto detto ieri: siccome la direttiva non obbliga a scegliere tra la contrattazione collettiva e la legge, ma vi dice che contrasta il lavoro povero, è evidente che abbiamo bisogno di una soglia sotto la quale non si può andare. Non me ne vogliono i colleghi quando dicono che questo indebolisce la rappresentanza sindacale o la contrattazione collettiva, perché se a dirlo sono state la Banca d'Italia e la rappresentanza delle organizzazioni sindacali nell'ultima settimana, evidentemente il tema è che il problema dei salari in Italia esiste, eccome. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea di docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Don Lorenzo Milani» di Cerveteri, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione congiunta

del disegno di legge n. 969 e dei documenti [LXXXVI, n. 1](#), e [LXXXVII, n. 1](#) (ore 10,52)

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.2.

[CROATTI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per due minuti, perché avremmo esaurito i tempi.

[CROATTI](#) (*M5S*). Signor Presidente, intervengo sui principi e i criteri di applicazione della direttiva cosiddetta Bolkestein, la n. 123 del 2006. Sono passati diciott'anni da quel provvedimento e si continua a lasciare il settore in una situazione di assoluta confusione. In questi anni non si è voluto affrontare il tema e non si è voluta portare avanti una linea, nonostante i Governi precedenti e i colleghi di Forza Italia e Fratelli d'Italia abbiano comunque, nel Governo Draghi, portato a una soluzione.

Si vuole continuare a non affrontare un problema che tiene bloccato l'intero comparto di un Paese e impedisce sviluppi e investimenti: l'hanno detto il Consiglio di Stato, la Corte costituzionale e il TAR. Sono arrivate da tutte le parti direttive da applicare obbligatoriamente, ma nessuno le vuole affrontare.

Noi siamo veramente preoccupati per questo comparto, prima di tutto perché si alimenta una situazione complessa e si getta nel caos tutto il settore balneare, ma soprattutto per tutti gli imprenditori che lo vivono e ci lavorano. Si crea una grossa problematica per coloro che vogliono investirvi ed entrarvi, ma abbiamo anche la difficoltà dei Comuni, dei sindaci e dei dirigenti comunali che si trovano davanti a una stagione di ricorsi, non di investimenti, e tutto questo ricade completamente sul comparto turistico.

Serviva dare equilibrio e noi l'abbiamo dato - e, insieme a noi, molta di questa maggioranza - con provvedimenti che tengo a citare, introdotti sia alla legge per la concorrenza, con l'emendamento 2.0.1000/1, sia alla legge delega del 2022, con l'emendamento 180.0.4.

In quei provvedimenti si era detto che servivano la mappatura e soprattutto i principi e i criteri su cui fare un percorso di costruzione.

Tutto questo non è stato portato avanti dal Governo attuale, che sta continuando a fare una propaganda

vergognosa sul tema, mentre ci sono centinaia di imprenditori del nostro Paese bloccati, che ci sta anche portando verso un'infrazione, la n. 4118 del 2020, che è stata citata anche in questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore, devo invitarla a concludere il suo intervento.

CROATTI (M5S). Va bene, Presidente.

Dicevo che soprattutto c'è la volontà di questa maggioranza di fare bandi frettolosi, che metteranno completamente in difficoltà gli attuali concessionari, che non avranno la possibilità né di prepararsi, né di avere garanzie, né di fare alcun tipo di investimento. Verrà invece facilitato chi ha la possibilità economica a causa di evidenze pubbliche che non hanno dato tempo agli imprenditori di mettersi a regime.

Nel frattempo, prosegue questa farsa di propaganda a tutela dei piccoli imprenditori, che è completamente l'opposto della realtà, poiché solo pochi potranno partecipare a questi bandi.

Concludo dichiarando il voto di astensione del MoVimento 5 Stelle su questo emendamento del senatore Lombardo, perché non ci vede favorevoli in particolare a quanto previsto alla lettera g), perché c'è un indennizzo che non è corretto. Non ci asterremo invece dal ribadire che continuate a fare propaganda e a non dare soluzioni a questo Paese. *(Applausi)*.

LOMBARDO (Misto-Az-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (Misto-Az-RE). Signor Presidente, nei due minuti concessi proverò ad attirare l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento 13.0.2 (testo 2), che è importante perché riguarda la procedura di infrazione sulle concessioni balneari. Ricordo semplicemente che il 16 novembre 2023 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea in merito al quadro normativo che disciplina l'autorizzazione per l'utilizzo dei beni demaniali.

Colleghi, ve l'avevamo detto in occasione dell'esame del decreto cosiddetto milleproroghe: avevate un termine magico in quel momento, che si chiamava mappatura, per valutare il fatto che non ci fossero risorse scarse e quindi venisse meno il presupposto per le gare e le procedure di evidenza pubblica. È evidente dalla lettera di messa in mora della Commissione, che non basterà il lavoro del tavolo tecnico e della mappatura. Pertanto, in questo emendamento vi chiediamo semplicemente di applicare la normativa europea e la direttiva servizi per chiedere il ricorso alle procedure selettive per l'affidamento delle concessioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

Tra l'altro, questo emendamento tiene in equilibrio il riconoscimento degli investimenti effettuati agli attuali titolari di strutture, quindi indennizza i concessionari uscenti e definisce tutele occupazionali, con la valorizzazione dei beni demaniali. Vi chiedo di valutare seriamente l'approvazione di questa proposta emendativa, altrimenti non si riuscirà a trovare un accordo con la Commissione, né si chiuderà una procedura di infrazione, e a pagare saranno gli italiani.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.2 (testo 2), presentato dal senatore Lombardo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MATERA, relatore sul disegno di legge n. 969. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a

Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.2, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.3, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.4, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[LOMBARDO](#) *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Signora Presidente, il voto sul disegno di legge di delegazione europea costituisce uno dei momenti più importanti di partecipazione dell'Italia agli adempimenti degli obblighi dell'Unione europea.

Come sappiamo bene, purtroppo, l'Italia non si è sempre contraddistinta per l'adeguamento agli obblighi comunitari, sia per un tema di vischiosità dell'ordinamento nazionale frammentato tra lo Stato e le Regioni, sia, più in generale, per una tendenza sbagliata del nostro Paese ad assumere obblighi normativi vincolanti nell'ordinamento. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore Lombardo, aspetti un momento, le saranno restituiti i minuti. Colleghi, siamo in fase di dichiarazioni di voto: chi intende lasciare l'Aula lo faccia, ma consenta a chi interviene di svolgere l'intervento.

Credo che possa riprendere, senatore Lombardo.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Abbiamo 74 procedure d'infrazione aperte e oggi con il presente disegno di legge di delegazione europea ne chiudiamo una ventina su temi importanti, dalla *cybersecurity* alla tutela dei lavoratori esposti a elementi cancerogeni, come l'amianto ed altri, quindi sono tutti provvedimenti importanti.

Tra questi ricordo un emendamento di cui ieri abbiamo discusso a lungo, presentato dal collega Costa alla Camera, che è diventato oggetto di ampia discussione all'interno del presente disegno di legge, che si collega alla normativa europea sul principio di non colpevolezza. Non posso non rimarcare che ci sono state occasioni mancate in questa discussione, a partire da quella che citavo prima sulle concessioni balneari, su cui continuiamo a rimanere ostaggio di una parte della maggioranza, che fatica a enunciare un principio molto semplice, che si chiama libera concorrenza. (*Applausi*). Continuiamo a sentire la menzogna che, essendo registrati tanti contratti collettivi nazionali di lavoro presso l'archivio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), non c'è un problema di salario povero in Italia.

Questo atteggiamento di chiusura non è semplicemente nei confronti delle opposizioni, che unitariamente avevano presentato la proposta sul salario minimo, ma anche rispetto a un tema che riguarda oltre tre milioni di italiani e che da Bankitalia alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ci viene posto come rilevante per il Paese, cioè quello dei salari bassi e del lavoro povero.

Non avete ascoltato alcune delle nostre richieste, ma confido sia nel sottosegretario Siracusano sia nel ministro Fitto perché un suggerimento di metodo venga raccolto, cioè che, quando si lavora sulla legge di delegazione europea e si devono indicare quali procedure di infrazione chiudere per prime, la scelta non dipenda da valutazioni politiche del Governo, altrimenti non si capirebbe perché oggi, per esempio, non discutiamo della procedura di infrazione che riguarda l'Ilva o di quelle che riguardano i rifiuti o l'immigrazione. Quando si adottano leggi che delegano il Governo a chiudere procedure di infrazione, la logica dovrebbe essere quella di partire prima da quelle che hanno già una sentenza di doppia condanna e che quindi costringono gli italiani a pagare sanzioni pecuniarie, per poi risalire verso quelle chiuse con una sentenza dichiarativa di inadempimento, fino ad arrivare alla costituzione di messa in mora attraverso l'avvio della procedura di infrazione. Questo è un criterio logico, non soggetto alla discrezionalità politica. Confido che il Sottosegretario voglia farsi da tramite per portare al Governo questa osservazione, che nella prossima legge di delegazione europea il criterio per chiudere le procedure di infrazione sia logico, non fondato su valutazioni politiche e discrezionali. (*Applausi*).

C'è un altro elemento che diventa di carattere culturale. Mi dispiace, signor Presidente, che abbiamo dovuto spezzettare la discussione non perché ci siano parlamentari che non vogliono lavorare di giorno o di notte, in qualsiasi orario, ma perché svolgere una discussione con il favore delle tenebre come ieri notte anziché con il favore della luce del giorno non è degno di uno dei temi più delicati che riguardano il rapporto tra l'Italia e l'Unione europea e questo problema - mi ripeterò rispetto a quanto detto nel mio intervento in discussione generale - non si risolve solo con uno strumento tecnico-giuridico, che oggi è quello della legge di delegazione europea e poi sarà quello della legge europea, perché è culturale: significa identificare e accorciare la distanza che passa tra la fase ascendente, in cui si assumono obblighi che riguardano il nostro Paese a livello europeo, e quella discendente, in cui questi obblighi, che sono già stati assunti e quindi sono giuridicamente vincolanti, devono essere adempiuti. L'Italia la deve smettere di pensare che agli obblighi europei si possa adempiere o no a seconda del colore politico del Governo. Questo è l'errore di fondo per il quale l'Italia non riesce a essere in linea con gli obblighi europei.

Noi del Gruppo Azione saremo sempre favorevoli tutte le volte in cui l'Italia si conformerà a obblighi che ha già assunto - ed è il motivo per il quale dichiaro il voto favorevole alla legge di delegazione europea - ma mi raccomando: raccogliete gli *input* e gli stimoli che vi stiamo dando come opposizione, perché su questo si fonda la credibilità del nostro Paese quando assume obblighi vincolanti non solo a livello europeo, ma anche interno e nazionale. (*Applausi*).

[DE POLI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, è significativo che ci apprestiamo a votare questo testo per la ricezione degli atti dell'Unione europea nell'attuale periodo storico.

I rapporti tra il nostro Paese e le istituzioni europee, infatti, sono contraddistinti, oggi ancor più che in passato, da proficue relazioni bilaterali. L'approccio assertivo del Governo Meloni sta producendo risultati evidenti nella gestione dei flussi migratori, ad esempio. Ricordiamo l'importanza del contributo italiano nella firma del *memorandum* d'intesa con la Tunisia, un vero e proprio simbolo del cambio di paradigma che consiste nella difesa dei confini esterni dell'Unione europea, fermando a monte i trafficanti di esseri umani. Ricordo inoltre il pagamento della quarta rata del PNRR all'Italia, che è diventata così il primo Paese in Europa a riceverla.

Ebbene, l'atto che votiamo oggi è un ulteriore tassello di queste relazioni di collaborazione, pace e sicurezza con la stessa Unione europea. Noi siamo europeisti della prima ora, lo siamo da sempre. L'appartenenza all'Unione europea per noi è motivo di vanto.

Oggi, però, è cambiato l'approccio: ci stiamo rendendo conto concretamente che si può essere in Europa a testa alta, portando avanti gli interessi della nostra Italia. Grazie a questo Governo e a questa maggioranza abbiamo ritrovato una giusta dose di protagonismo. La postura dell'Italia è sicuramente cambiata.

I primi risultati li stiamo vedendo. Penso, ad esempio, alla lotta contro le carni sintetiche, tema su cui i quattordici Stati membri dell'Unione europea si sono allineati alla posizione italiana e di questa maggioranza, a tutela della qualità dei nostri prodotti e delle eccellenze del nostro *made in Italy*.

Dobbiamo proseguire su questa strada e questo Governo lo sta facendo concretamente, per sconfiggere quelle ideologie *green* che non tutelano l'ambiente, così come non tutelano, ma al contrario danneggiano, i nostri imprenditori e i nostri territori.

Oggi l'Assemblea esamina la legge di delegazione europea, che ricordo essere uno dei due strumenti di adeguamento del nostro ordinamento a quello dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 34, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Europa stessa.

Il disegno della legge oggi in esame prevede, nello specifico, il recepimento di diciassette direttive e di sei regolamenti, che hanno come oggetto questioni e materie di grande rilevanza per la vita di cittadini e imprese della nostra Nazione. Vorrei soffermarmi su alcuni dei diciannove articoli presenti nel provvedimento.

Ad esempio, l'articolo 3 è relativo a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza dell'Unione europea. In Italia, complessivamente, nel 2023 sono stati 11.930 gli attacchi *cyber* a infrastrutture critiche a istituzioni, aziende e privati. Questi numeri ci fanno capire quanto sia oggi importante difendere e proteggere il cyberspazio esattamente come lo spazio fisico che è attorno a noi.

Il tema di cybersicurezza è dunque di fondamentale importanza per la sicurezza delle nostre istituzioni e dei nostri cittadini. Il dato, infatti, può apparire come qualcosa di freddo, ma invece appartiene alla vita di ciascuno di noi. Ecco perché è essenziale e cruciale implementare le misure a sua protezione.

La direttiva in questione rafforza il livello della *cyber-resilienza* di un vasto gruppo di soggetti e migliora la capacità di risposta agli incidenti informatici, tra l'altro incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti.

A proposito di lavoro, è utile citare gli articoli 8 e 9. L'articolo 8 riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana. Il nostro Gruppo, signor Presidente, è particolarmente sensibile a questo tema, come dimostra il fatto che, sin dall'inizio della legislatura, si è mobilitato in favore della sicurezza del lavoro e dei malati oncologici, non da ultimo, con la legge sull'oblio oncologico, recentemente approvata in via definitiva.

L'articolo 9, invece, riguarda l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Come dimostrano diversi studi al riguardo, per affrontare la sfida epocale della crisi demografica, tentando di invertire la tendenza negativa, serve, sì, cambiare l'atteggiamento

culturale, ma servono anche concretamente lavoro e sviluppo. Serve pertanto far crescere i tassi di partecipazione, di occupazione e di retribuzione femminili al mondo lavorativo.

Questo provvedimento, in conclusione, rafforza la sinergia dell'Italia con l'Europa. Continueremo a lavorare in tale direzione, consapevoli delle potenzialità della nostra Nazione e dell'importanza di promuovere nelle sedi europee tutte le azioni necessarie per salvaguardare gli interessi nazionali; in poche parole, per fare gli interessi dell'Italia e degli italiani.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo UDC-Coraggio Italia- Noi Moderati-MAIE. *(Applausi)*.

[PAITA](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, questo atto ci dà l'occasione di fare il punto su alcune questioni che in ambito europeo sono oggetto di una discussione importante e forte e anche per fare un po' di luce su alcune strumentalizzazioni che avvengono nel dibattito politico italiano, quando si usa dire "ce lo chiede l'Europa". Vediamo cosa davvero l'Europa ci chiede ed è in grado di fare per rafforzare il processo di unità tra gli Stati, ma anche per traghettarli verso obiettivi nuovi di modernizzazione, di ambientalizzazione e di rafforzamento di alcuni principi egualitari, come la parità di genere. In ognuna di queste funzioni è importante che si mantenga la capacità di arrivare a questi scopi con una transizione intelligente e, soprattutto per quanto riguarda il tema ambientale, con una forte crescita occupazionale e un miglioramento della qualità del lavoro nel nostro Paese. *(Applausi)*.

Parto dal tema importante della parità di genere, soprattutto per quanto riguarda i ruoli nelle società di amministrazione. Abbiamo ancora un basso livello di partecipazione delle donne, soprattutto per quanto riguarda i ruoli apicali, ed è ineludibile l'obiettivo di aumentarlo. Da questa questione di civiltà ne passano alcune altre grandi, che attraversano il dibattito politico. Pensate al tema del salario: è ingiustificato, ingiustificabile e gravissimo che le donne abbiano ancora salari più bassi rispetto agli uomini. *(Applausi)*. Pensate a quanto il tema dell'indipendenza delle donne rilevi circa la loro possibilità di essere autonome nella vita familiare e magari anche di contrastare la violenza che spesso avviene nelle case. *(Applausi)*.

Noi affrontiamo il dibattito sulla violenza e sulle storture nelle vite familiari solo dall'angolazione del tema culturale, che è sacrosanto e che ovviamente deve vederci tutti impegnati, a partire dalla scuola, dalla società e dai messaggi che lanciamo. Non ci fermiamo a riflettere però su una delle condizioni fondamentali affinché le donne abbiano una loro autonomia, cioè la loro indipendenza economica *(Applausi)* e il fatto di far valere il loro lavoro, il loro ingegno e il loro talento tanto quanto gli uomini (fatemi dire, talvolta, anche un pochettino di più degli uomini). Su quelle vite pesano iniziative e compiti che dal punto di vista familiare, educativo e della cura delle persone sono spesso gravosissimi. Questo è un obiettivo europeo e deve diventare anche del nostro Paese.

Non mi stancherò mai di ripetere che, a differenza di altri Gruppi, considero il fatto di avere una Presidente del Consiglio donna un valore per tutte noi. *(Applausi)*. La penso in maniera diametralmente opposta a Giorgia Meloni su molte questioni, ma non possiamo non riconoscere che questo sia un obiettivo di avanzamento della politica e della società, a cui ne deve corrispondere però uno importante e molto chiaro, che ha innanzitutto la nostra Presidente del Consiglio: portare più donne possibile ad avere il giusto riconoscimento in termini di peso specifico nella società, ma anche di retribuzione che spetta loro, che troppo spesso è ingiusta, in corrispondenza di quanto avviene per gli uomini.

L'altra questione - e poi vengo ai due temi più spinosi - è quella del rafforzamento nelle nostre imprese, ma anche nella pubblica amministrazione, di tutte le attività che devono servire alla cybersicurezza. *(Brusio)*. Mi scuso tantissimo con i colleghi di Forza Italia, se parlo di cybersicurezza e di donne. Capisco che la discussione sarà sicuramente più interessante, però vi pregherei, almeno su questo, di fare un minimo di attenzione.

Le nostre imprese hanno un problema di modernizzazione riferito a questo e i dati sono impressionanti. Ancora ieri c'è stato un caso che ha portato ad una presa di posizione negli Stati Uniti d'America. A tale proposito voglio ringraziare Franco Gabrielli per quello che ha fatto in passato nel

nostro Paese con l'agenzia di cybersicurezza (*Applausi*) che ha dato una struttura, una rete, sulla base della quale poi lavorare con le singole attività delle singole imprese. Purtroppo, però, il *deficit* di competenze informatiche, il fatto che abbiamo ancora troppo pochi studenti che si specializzano su questa materia, il fatto che le aziende sono così parcellizzate e piccole che spesso non possono nemmeno affrontare le spese relative al rafforzamento della struttura informatica e della cybersicurezza, comportano un problema. Anche da questa direttiva e da questa attività di implementazione passano allora il rafforzamento e la qualificazione del nostro sistema imprenditoriale, della pubblica amministrazione e industriale.

Ci sono poi due questioni relative al riferimento che facevo prima circa il fatto che spesso si utilizza la cornice europea per raccontare un mondo che non si riscontra nella discussione europea. La prima è stata affrontata dalla collega Fregolent e dal collega Borghi in modo esemplare e riguarda la discussione sul tema del salario minimo. Noi siamo una forza politica che non ha alcun timore a dire come la pensa, anche in termini molto differenti, rispetto ai *cliché* che si utilizzano in questo Paese. Il *cliché* più attuale riguarda il fatto che, se noi attuassimo il salario minimo, avremmo tolto dalla povertà tutti i lavoratori. È lo stesso *cliché* di chi diceva che, se avessimo fatto il superbonus, avremmo risolto il problema ambientale di qualificazione delle nostre abitazioni, e guardate i dati di oggi! È lo stesso *cliché* di chi diceva che, se avessimo attuato il reddito di cittadinanza, avremmo eliminato dal balcone la povertà. (*Applausi*).

Sono paradigmi ideologici che non corrispondono alla verità. Hanno fatto benissimo il collega Borghi e la collega Fregolent a ricordare anche le contraddizioni che stanno in capo alla sinistra. Noi abbiamo conosciuto un sindacato che ha ritenuto che la centralità del principio di contrattazione collettiva fosse sacrosanta. Io ho parlato tante volte, ad esempio con la collega Furlan, di questo. Oggi non è in Aula, ma sono convinta che le sue tesi fossero giuste. Ora questa discussione è invece schiacciata su un paradigma ideologico. Siamo tutti d'accordo che i salari in questo Paese siano troppo bassi. (*Applausi*). Siamo tutti d'accordo circa il fatto che debba essere intrapresa un'iniziativa. Ma questo non può che passare attraverso la crescita economica ed è lì che inchiodo il Governo. È lì che chiedo a Giorgia Meloni di fare qualcosa. (*Applausi*).

Quando leggo che il ministro "Urss" per gli amici ieri si è accorto che bisogna svoltare su Ilva, rimango stupefatta. Quel collega, quel ministro, per un anno ci ha raccontato che non c'erano problemi. In ballo ci sono migliaia di posti di lavoro. Allora sì a salari migliori, no a paradigmi ideologici che, in qualche modo, limitano la nostra azione, e limitano anche un racconto vero di quello che deve avvenire in questo Paese in tema di crescita economica.

Ho lasciato per ultimo il tema che mi sta più a cuore. Considero questa una legislatura costituente sul tema della giustizia. Costituente significa costruire una maggioranza trasversale parlamentare che abbia a cuore un principio sacrosanto, che è quello del garantismo. (*Applausi*). Non ho vergogna a votare con i colleghi di Forza Italia, della Lega o di Azione su questioni che riguardano la civiltà giuridica. Non ho vergogna e non ho avuto alcun problema a sostenere l'emendamento del collega Costa, ed anzi lo ringrazio, per quanto riguarda la cosiddetta legge bavaglio. Non c'è alcuna legge bavaglio in questo Paese. (*Applausi*). Di cosa stiamo parlando?

Ci tengo a dirlo raccontando anche un fatto personale. Io ho avuto due processi, in primo e in secondo grado. Il secondo grado si è collocato quando la norma è stata cambiata. Racconto la vicenda che mi ha riguardato: sono stata accusata di non aver dato un'allerta meteorologica e purtroppo è morta una persona. Il racconto era stato fatto nella pubblicazione integrale dell'ordinanza di custodia cautelare dal punto di vista dell'accusa. È così che avviene, perché quella è una ricostruzione fattuale unilaterale dell'accusa. (*Applausi*). È inutile che il collega Scarpinato provi tecnicamente a dare una motivazione che stia in piedi. È una ricostruzione unilaterale dell'accusa, dove non è presente il principio di racconto della teoria della difesa. (*Applausi*). Scusate se in un ordinamento civile questa non è una questione di poco conto.

Tengo a questo tema perché ho un grandissimo rispetto e una grandissima fiducia nel lavoro libero della stampa in questo Paese. E sono convinta che chiedere alla stampa di lavorare non con il copia e incolla, ma alla ricostruzione della verità, tenendo conto anche dei principi della difesa, sia un

elemento di fiducia nei loro confronti e di qualificazione del dibattito che riguarda tutti noi.

È una lettura sulla quale vi prego di interrogarvi. Noi non stiamo chiedendo alla stampa di non pubblicare le notizie: noi stiamo chiedendo alla stampa di pubblicare un racconto che tenga conto del principio dell'accusa, ma anche del principio della difesa (*Applausi*), perché, quando tale racconto sarà pubblicato, la fase dibattimentale non sarà ancora iniziata. A garanzia dei principi giuridici di separazione dei poteri e di garanzia dell'imputato sul principio di innocenza sarà la tesi più importante che dimostra che non esiste un diritto tirannico sugli altri: esiste il diritto a conoscere, ma esiste anche il diritto a tutelare le vite umane e il principio di verità. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla luce di molti interventi che ho fatto in questa discussione sul provvedimento al nostro esame, vorrei ribadire che è un'occasione mancata, sostanzialmente persa.

Siamo di fronte a una serie di norme importanti che vengono sottoposte alla nostra discussione. Mi soffermerò solamente su alcuni punti, ma credo che il dato vero è che, anziché discutere e considerare lo stato del nostro Paese in rapporto all'Europa con una legge di delegazione europea volta a comprendere come affrontare, risolvere, migliorare e magari anche dimostrare che siamo migliori rispetto ad altri, ci sia stata una totale chiusura su una serie di argomenti.

Parto da un primo argomento che voglio sottolineare: la questione della protezione dei lavoratori e delle lavoratrici dai rischi derivanti da esposizione all'amianto.

Ora, in conformità col piano europeo, nella lotta al cancro si doveva - secondo me - non solo applicare, ma applicare integralmente l'impostazione che ci viene suggerita dall'Unione europea. È necessario prevedere - come viene indicato in quella direttiva - la formazione dei lavoratori e delle lavoratrici. Io poi capisco: come si fa a formare un lavoratore che fa un lavoro per una o due settimane in somministrazione? Difficile. Ma qual è il rischio per quel lavoratore o per quella lavoratrice che magari non conosce il rischio che sta assumendo? C'è un problema di formazione e di informazione. Basta andare in un'azienda per vedere che molti lavoratori, magari immigrati, non ricevono informazioni attraverso la loro lingua e molto spesso non conoscono l'italiano. Questo è il dato. Cosa fare? Occorre dare un aggiornamento sul sistema, soprattutto dal punto di vista sanitario. Queste sono le cose da fare. Il problema è applicare integralmente le indicazioni e, invece, si respinge questo tipo di ragionamento.

Un altro tema importante è quello delle emissioni di gas serra. Francamente, il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e noi, tutte le volte, vediamo le indicazioni europee come un qualcosa che deve essere frenato: se una cosa va fatta entro dieci anni, chiediamo di farla entro venti, cercando di mettere non il freno o la seconda marcia, ma addirittura il freno a mano. Questa è l'impressione che, almeno noi, traiamo da questo punto di vista.

Un altro tema posto nelle direttive lo evidenziava nel suo intervento il senatore Lombardo, sulla questione delle concessioni balneari. Nessuno di noi pensa che bisogna dare le concessioni balneari a multinazionali. È possibile intervenire, ma intanto interveniamo sul fatto che i canoni sono spesso irrisori. Quindi, visto che siete per il mercato e per la libera concorrenza e nessuno lo nega, allora facciamo il mercato e la libera concorrenza dei giusti canoni e magari affrontiamo il problema della concorrenza cercando di tutelare le aziende familiari e le aziende del nostro territorio. Questa è una politica, altrimenti continuiamo ad andare in inflazione e veniamo richiamati per questo. Perché siamo contrari? Siamo contrari a una cosa che oggettivamente deve essere affrontata in quella direzione. Anche su questo non c'è un'impostazione che abbia il coraggio di affrontare il tema.

Per non parlare, poi, della direttiva sul principio di parità. Noi abbiamo proposto degli emendamenti che sono in sé banali. Proporre di risarcire le vittime della discriminazione mi pare una cosa normale. Se si riconosce che una persona è stata discriminata, deve essere risarcita. Ma, nello stesso tempo, una delle soluzioni principali per far sì che la discriminazione non avvenga, è far conoscere le condizioni, obbligando tutte le aziende, piccole e grandi, a fare quello che è già previsto dalla legge, esplicitando la remunerazione e il rapporto di parità di genere. Come ho già detto, il problema è che, a parità di

lavoro, molto spesso le donne prendono di meno. Questo è il dato. Costringere tutte le aziende a pubblicare i dati fa innalzare la consapevolezza sul fatto che questa è un'ingiustizia. Dobbiamo quindi affrontare il tema.

L'altra questione che voglio sottolineare in questa legge di delegazione europea riguarda la norma bavaglio, su cui sono intervenuto anche ieri, ossia sul divieto di pubblicazione, anche di un solo estratto, dell'ordinanza cautelare, finché non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. La pubblicazione non attenua affatto, come dice la direttiva, la presunzione di innocenza; assolutamente no, se è fatta in un certo modo.

Il problema è che in questo caso si vuole mano libera: questo è il dato fondamentale. La difficoltà qual è? Si dice che si fa il copia e incolla. Io ho sentito in quest'Aula criminalizzare - lo dico così, non mi viene un altro termine - i giornalisti. Ora, francamente, se vogliamo che i giornalisti siano grandi professionisti, dovremmo incominciare a porci il problema che dovrebbero essere prima di tutto meno precari. Dovremmo proporre, ad esempio, la questione del lavorare molto più sull'inchiesta, perché, se si lavora sull'inchiesta, si fa meno scandalo. Discutiamo di queste cose.

Vedo che sto esaurendo il tempo e voglio concludere sulla questione del salario minimo, su cui ho sentito tante opinioni. Allora la voglio dire nel modo seguente: non è una questione ideologica, ma è sempre un punto di vista storico. Noi abbiamo fatto per anni la storia dell'Italia dal punto di vista sindacale, dal punto di vista delle relazioni sindacali tra imprese e sindacato e la nostra storia era fortemente determinata dalla contrattazione ed eravamo davanti a tutti gli altri. Poi il mondo cambia, ovviamente il capitale si trasforma, i rapporti di forza cambiano e non c'è niente di male se uno cambia opinione, perché oggi la legge che fissa un minimo senza intaccare la contrattazione è un aiuto, non una gabbia. Questo è il dato.

Se andate a documentarvi, in Spagna, che ha un sistema più o meno come il nostro dal punto di vista contrattuale, il salario minimo funziona. È anche un meccanismo di recupero salariale, perché, nel momento in cui il salario minimo di fronte all'inflazione viene aumentato, anche il rapporto contrattuale è aumentato. Questo vale in Spagna come in Germania, Paesi con cui abbiamo una certa relazione; non in Birmania, ma in Spagna e in Germania. Vale in tutti i Paesi d'Europa: è un fatto ideologico che negli altri Paesi d'Europa abbiano un minimo salariale? Non stiamo proponendo di fare lo SMIG francese (*salaire minimum interprofessionnel garanti*), oppure il salario minimo americano. Negli Stati Uniti i Presidenti fanno la campagna elettorale sul salario minimo. Stiamo proponendo di avere una soglia sotto la quale non si va e quindi si tutelano i lavoratori e le lavoratrici più deboli. È ideologica questa cosa? Per favore, si può dire che non si è d'accordo, è legittimo, però che sia una questione ideologica è una stupidaggine. Scusate il termine.

È un dato concreto. Il problema allora bisogna affrontarlo e non ignorarlo. Discutiamo cosa sia meglio: stiamo parlando della proposta di 9 euro l'ora lordi e 9 euro lordi sono pochi. Ma se pensate che ci sono quelli che ne prendono 5, chi risolve questo problema? Parlate della contrattazione, è vero, ma il contratto della vigilanza è firmato da CGIL, CISL e UIL a 5,40 euro. È possibile dire che è un errore? Ma, se è così, è perché non ci sono i rapporti di forza per cambiare questa cosa. Allora è ideologico dire che non deve essere inferiore a una certa soglia. Vuol dire, Presidente, che chi poi decentra in questo lavoro, quindi fa l'appalto, deve sapere che non può scaricare i costi su quei poveri soggetti che non hanno i rapporti di forza: vale per questo, ma vale anche per le cooperative sociali e per tutte le strutture che vanno in questa direzione. È ideologica questa cosa o è un fatto concreto che risponde a un'esigenza dei lavoratori e delle lavoratrici?

Per questo non ho mai usato l'espressione - però adesso lo faccio - che voi siete contro i lavoratori. Non ho mai usato queste parole, ma francamente non si può dire che sia una questione ideologica. Semmai è un fatto ideologico il vostro, perché ovviamente non volete intaccare il manovratore, che in sostanza è sempre il capitale. Quindi - come ho spiegato prima - per fare questa cosa bisogna spostare le risorse dal capitale al lavoro. Per fare questo bisogna spostare un po' di soldi - come si usa dire - da una parte all'altra e questo significa ridurre il salario, seppur di minimo.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale

«Terra di Lavoro», di Caserta, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione congiunta

del disegno di legge n. 969 e dei documenti [LXXXVI, n. 1](#), e [LXXXVII, n. 1](#) (ore 11,39)

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, Forza Italia voterà a favore del disegno di legge di delegazione europea al nostro esame. In questa dichiarazione di voto illustrerò per primi e con grande sintesi i principali argomenti su cui questo provvedimento interviene. Ma mi soffermerò molto più a lungo sul tema che, a torto o a ragione, ha scatenato le maggiori polemiche e l'interesse mediatico, ossia il divieto di pubblicazione integrale delle ordinanze di custodia cautelare.

Il disegno di legge in esame prevede il recepimento e l'attuazione nel nostro ordinamento di ben venti direttive, di una decisione e l'adeguamento della normativa nazionale a ulteriori nove regolamenti europei. Mentre il percorso di recepimento è coerente, i contenuti sono per natura stessa delle cose non omogenei, ma tutti motivati dalla necessità di essere recepiti dalla nostra normativa.

Si inizia con la direttiva sulle misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea. Lo scopo è di aumentare il livello di cyber-resilienza e di migliorare la capacità di risposta agli incidenti informatici, tra l'altro incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti. Si ritiene, cioè, necessario rafforzare la resilienza anche dei soggetti che gestiscono queste infrastrutture e che forniscono i relativi servizi essenziali.

Vengono quindi adeguate alla normativa italiana le norme sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Viene prevista l'apposizione dell'identificativo univoco e dell'elemento di sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali. Inoltre, viene recepita la direttiva sugli acquirenti e gestori di crediti deteriorati. Viene recepita anche la direttiva sulla protezione dei lavori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Entra nel nostro ordinamento anche l'idea di rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Sono previste nuove norme per commercializzare le apparecchiature radio installate sugli aeromobili. Viene modificata la normativa sulla rendicontazione societaria di sostenibilità che attribuisce a Consob il compito di coordinare le disposizioni nazionali. È apprezzabile anche la direttiva sul miglioramento dell'equilibrio di genere tra gli amministratori delle società quotate. Vengono stabilite a disposizioni anche sulla collaborazione tra gli organismi nazionali che contrastano criminalità e terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione europea.

Detto ciò in ordine agli interventi di carattere generale - come le avevo anticipato, signor Presidente - mi soffermerò per il residuo tempo a mia disposizione sul divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare. Con questa modifica introdotta alla Camera, che noi confermiamo, si è sostanzialmente ripristinato il divieto che era vigente ante 2017; divieto che peraltro fino a quel momento non aveva mai creato problemi né scatenato nessuna indignazione o dubbi di costituzionalità. Quindi, non comprendo e non giustifico il caso mediatico che si è voluto a tutti i costi creare in queste settimane. Il tutto - mi pare - si basa su un grande equivoco. Il divieto approvato in prima lettura alla Camera è semplicemente una norma di buon senso e di civiltà giuridica, che ha il solo scopo di evitare che in futuro sui giornali finiscano - come purtroppo è accaduto in passato tante volte - le intercettazioni integrali riportate nell'ordinanza di custodia cautelare, danneggiando spesso irrimediabilmente l'immagine o la reputazione di chi in quelle intercettazioni è coinvolto o è citato.

Quello della pubblicazione dei virgolettati delle intercettazioni è un fenomeno deprecabile che non accade in alcun altro Paese al mondo, tranne l'Italia. Proprio a questa vistosa eccezione si è voluto porre rimedio con la norma in esame. Spesso i virgolettati contengono battute ironiche, doppi sensi, espressioni gergali talora anche di cattivo gusto o addirittura scurrili, che però, decontestualizzati, sono finalizzati solo alla pubblica denigrazione dei soggetti coinvolti, più che alla prova di una qualche responsabilità penale.

Gli esempi di linguaggio colorito riportati in passato testualmente sui giornali al solo scopo di esporre

alla gogna mediatica i soggetti coinvolti sono innumerevoli. Ieri ne ho citati un paio, i primi che mi sono venuti in mente, ossia quello della «sguattera del Guatemala» e quello riferito alle battute, molto più recenti temporalmente, del presidente Zaia - soggetto non indagato - sul collega senatore Crisanti - parimenti soggetto non indagato - nell'ambito dell'inchiesta sulla sanità veneta.

Ieri, replicando alla mia dichiarazione di voto, il senatore Scarpinato, che adesso non vedo in Aula - magari ci penserà lei, signora Presidente, a riferire le mie argomentazioni, le mie controdeduzioni - ha parlato di inconsistenza giuridica degli esempi da me citati, sostenendo che non erano pertinenti, perché a suo dire si riferivano alla disciplina ante riforma Orlando, che a suo giudizio invece avrebbe ovviato a quegli eccessi. Tuttavia, il senatore Scarpinato ha errato: se l'argomento poteva essere fondato relativamente all'inchiesta Tempa Rossa della procura di Potenza risalente al 2016, non lo era certamente per la recentissima inchiesta della sanità veneta, che invece è dell'anno scorso, quando da tempo era vigente la riforma Orlando e a cui ha dato ampio risalto, per esempio, la trasmissione televisiva «Report». Cosa rimane di queste inchieste a distanza di molti anni o di qualche tempo? Dal punto di vista giudiziario direi molto poco; rimangono invece in mente a tutti quei virgolettati. È rimasta, quindi, la gogna mediatica. Almeno, con il testo che votiamo oggi, i virgolettati presenti nelle ordinanze di custodia cautelare spariranno dalle cronache mediatiche. Per questo mi paiono incomprensibili le ragioni dello *strepitus* mediatico che si è acceso su questa norma, che peraltro non vieta affatto ai giornalisti di fare il loro lavoro, né impedisce loro di dare notizie.

Non capisco perché debba essere chiamata legge bavaglio dal momento che non c'è alcun bavaglio: vieta solo quello che in termini gergali - per farci capire da chi ci sta ascoltando da casa - potremmo definire il cosiddetto copia e incolla totale o parziale del provvedimento. Pertanto, in futuro al giornalista non verrà vietato di parlare dell'ordinanza di custodia o dei suoi contenuti, di illustrarla anche nei dettagli, di commentarla, ma dovrà farlo mediante una sintesi, una parafrasi, un riassunto più o meno critico. In questo modo, tra l'altro, si potranno valutare le sue qualità professionali, le sue capacità argomentative di ragionamento e anche il rispetto delle norme deontologiche. Era troppo semplicistico limitarsi al copia incolla. In futuro i bravi giornalisti non avranno alcun problema a continuare a svolgere il loro lavoro e a continuare ad assicurare la completa informazione dei lettori; probabilmente, invece, troveranno una difficoltà i cosiddetti velinari delle procure, quei giornalisti di cronaca che magari non posseggono una penna facile o una scrittura fluente, ma piuttosto sono adusi alle relazioni privilegiate con avvocati, uffici di polizia giudiziaria, di procura, insomma alle scorciatoie. Credo che forse oggi nessuno si debba preoccupare di questa categoria di giornalisti.

Il testo al nostro esame mantiene il diritto di cronaca, ma cerca di evitare invece il voyeurismo giornalistico. Per questo ritengo del tutto ingiustificato il clamore mediatico che si è venuto a creare, che giudico davvero degno di miglior causa.

Non sussiste, quindi, alcun bavaglio. Del resto, in questo modo l'Italia si uniforma ai Paesi più civili d'Europa, come qualche giorno ci ha ricordato dalle pagine del giornale «Il riformista» l'illustre professore ordinario di diritto comparato Zeno-Zencovich. Nel Regno Unito, in Lussemburgo, in Svizzera, in Germania vigono norme a tutela degli indagati in materia di pubblicazione degli atti giudiziari ben più stringenti di quelle oggi all'esame dell'Assemblea e che andiamo ad approvare.

Signora Presidente, mi consenta un'ultima annotazione. Negli ultimi giorni era stato dato ampio risalto sulla stampa alla richiesta del Movimento 5 Stelle di votare a scrutinio segreto l'articolo 4 del testo in esame che conteneva, appunto, la presunta legge bavaglio. Poi, alla chetichella, questa richiesta è stata ritirata, come è stato fatto ieri per quanto riguarda il voto finale del cosiddetto disegno di legge Nordio sulla riforma della giustizia. Evidentemente l'esperienza della settimana scorsa è servita a far capire che sui voti segreti questa maggioranza aveva più voti che nei voti palesi. Signora Presidente, a buon intenditor poche parole. (*Applausi*).

[LOREFICE \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LOREFICE \(M5S\)](#). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, siamo alle battute finali di un percorso più o meno lungo e travagliato. Parliamo di temi importantissimi per la Nazione, perché - come tutti ben sappiamo - le normative e le politiche dell'Unione europea ormai entrano appieno in

tutta la normativa nazionale. Pertanto, bisogna dare massima importanza e rilevanza a una delle due leggi che, ai sensi della legge n. 234 del 2012, ci permette di aprire e di dialogare con l'Unione europea, e spesso - mi dispiace sottolinearlo, signor Presidente, magari lanciamo un messaggio al Ministro e a chi governa questi processi - bisognerebbe dare maggior rilievo e importanza a questi momenti. Mi dispiace intervenire in un'Aula praticamente vuota, perché questo dà anche la cifra dell'interesse e della sensibilità di un ramo del Parlamento a importantissime tematiche.

La legge di delegazione europea e anche le due relazioni ad essa collegate arrivano con un enorme ritardo: la relazione consuntiva del 2022, ma - cosa ancor più grave - la relazione programmatica per il 2023 arrivano in questo ramo del Parlamento a febbraio 2024. *(Applausi)*. Qual è - secondo voi - la logica di trattare una relazione programmatica, che - lo ricordo ai colleghi che sicuramente conoscono meglio di me la materia - sta alla base degli obiettivi e dei programmi della Nazione da portare ai tavoli della Commissione dell'Unione europea, quando già può essere trattata come consuntiva? È inutile sottolineare che questo denota e dà la cifra precisa della prontezza di quelli che si dichiaravano in campagna elettorale, nel settembre 2022, pronti a governare e dopo un anno e mezzo ci portano delle norme palesemente scadute. *(Applausi)*. Complimenti: state dimostrando agli italiani che vi vedono e vi seguono che siete in ritardo su tutta la linea e i dati e i documenti lo dicono a chiare lettere. Pertanto, per il suo tramite, Presidente, mi rivolgo ai membri del Governo e al ministro Fitto: abbiamo trattato, in questa legge di delegazione, vari argomenti, alcuni portati al suo interno con delle forzature procedurali. Già ieri in dichiarazione di voto ho messo in evidenza quello che si è consumato nell'altro ramo del Parlamento, alla Camera dei deputati, con l'attuale articolo 4. Ribadisco che quella è una forzatura procedurale che andava bloccata in quella sede; invece qui al Senato ce la siamo ritrovati senza poter neanche chiedere l'inammissibilità, perché andava fatto in quella Camera. È stato inserito in una legge di delegazione europea un argomento citando e richiamando una direttiva che era già stata attuata con un decreto legislativo. Già nel 2021 la Commissione europea non ha messo in rilievo niente e, pertanto, non c'erano neanche i presupposti procedurali per portare in Aula un tema così importante. Chiamatela come volete, legge bavaglio? Lascio a chi ha fatto dei commenti puntuali, ai colleghi che sono più esperti di me in materia, che hanno argomentato ampiamente su questo tema.

Passando a trattare altri argomenti, abbiamo perso anche l'opportunità di affrontare temi che invece sono propri delle leggi di delegazione europea e della legge europea, come i patti (o i pacchi, perché ora li possiamo anche chiamare così). Anche il pacco immigrazione - è notizia fresca di oggi - è stato votato e approvato, come il Patto di stabilità e crescita. Su questi due pacchi, perché per l'Italia si riveleranno e si sono rivelati tali, vi do alcuni cenni, così diamo la possibilità anche ai cittadini che ci seguono da casa, che poi subiscono le refluenze dei ritardi e della mancanza di un vero peso politico a livello dell'Unione europea, di comprendere.

L'Italia e il Governo si vantano - ma la Meloni in particolare si vanta - dicendo che, quando va lei in Europa, si aprono le porte ed i portoni. E questi sono i risultati? Con il patto di migrazione ci hanno di nuovo preso a sberle. *(Applausi)*.

Il patto di migrazione non andrà a modificare il Trattato di Dublino, e venga detto in maniera chiara. Cosa ci ha portato, dunque, questo patto, grazie al grande lavoro di mediazione di questo Governo? Il nulla. In buona sostanza, noi eravamo e rimaniamo Paese di primo approdo, che è il principale problema legato al Trattato di Dublino. In più, vi è l'aggravante che ora avremo l'onere di mantenere i migranti fino a venti mesi, quando prima potevamo tenerli fino a dodici mesi. Queste sono le grandi conquiste del Governo e di chi ci va a rappresentare alla Commissione europea. Aumentano gli aggravi. *(Applausi)*.

Torniamo a quelli che sono i flussi secondari. Non abbiamo risolto niente. Anzi, ora Stati come Francia e Germania potranno rinviare in Italia i migranti con una mera comunicazione, quando prima dovevano provvedere ad una notifica. Ora basta una mera comunicazione e rimanderanno indietro anche i flussi secondari. *(Applausi)*.

Chiudo sul tema immigrazione, tanto caro alla Lega e al centrodestra, ricordando che loro dovevano, con i blocchi navali e con le grandi barriere, risolvere i problemi, non si capisce come. Nel pomeriggio tratteremo anche la questione Albania: deportando 3.000 disperati in Albania, risolveranno i problemi.

Pertanto, il pacco sulla migrazione è bello che consumato. Nella migliore delle ipotesi, con i flussi secondari, se, nel caso di redistribuzione, gli Stati non vorranno, potremo chiedere un indennizzo, dal momento che non c'è alcun sistema obbligatorio di redistribuzione. Bravi! Complimenti! (*Applausi*).

Andiamo all'altro pacco, al pacco di stabilità. Anche qui, toni trionfalistici fino a qualche settimana fa, ma ora anche questo pacco si è consumato. I sovranisti *de noantri* - come dicono a Roma - hanno prodotto cosa? Super rigorismo. Siamo rimasti sul super rigorismo, senza riuscire a scardinare nulla di quelli che erano i veri problemi legati al Patto di stabilità.

Pertanto, il rigido parametro del 3 per cento del *deficit* in rapporto al PIL è rimasto e così è rimasto il parametro del 60 per cento del debito in rapporto al PIL. Signori, quali sono le conquiste che avete ottenuto in Europa? Ditecelo, perché, ogni volta che si chiude un procedimento, poi i fatti vi smentiscono. (*Applausi*).

Noi, quelli meno bravi, con il Governo Conte siamo riusciti a ottenere 209 miliardi con il PNRR. Voi cosa avete ottenuto? Noi siamo riusciti a cambiare qualcosa che sembrava inimmaginabile poter cambiare. Parlo di debito comune europeo. Col Next generation EU, noi siamo riusciti a portare una novità. Gli Eurobond sono un merito di quei Governi, del Governo Conte II in particolare. Voi cosa avete fatto? Niente di tutto questo. Bravi! Bravi sovranisti! Ed ora, cosa vi intestate? (*Applausi*).

Signor Presidente, andando velocemente alla conclusione del mio intervento, poiché i temi sono tanti e vari, faccio un passaggio veloce sulla questione ETS, l'*emission trading system*. Grazie anche a due nostri emendamenti, trasformati in ordini del giorno, abbiamo cercato di dare un indirizzo chiaro a quelle che sono le criticità di quel processo, nel quale mancano dei sistemi di valutazione puntuale delle emissioni e, di conseguenza, per andare a valutare anche emissioni di comparti come quello dell'edilizia.

Passo al tema legato al salario minimo. Come è stato ampiamente detto, quella tematica importantissima è stata derubricata dal Governo mettendola al punto quattro dell'allegato A. Non ci sono criteri di delega.

Questo è il vostro modo di gestire i processi? Deleghe in bianco. (*Applausi*). Noi abbiamo cercato di darvi una mano, mettendo in chiaro quali erano gli obiettivi. Non ritorno sul tema, che è stato ampiamente trattato; non c'è alcuna incompatibilità tra il salario minimo e la contrattazione collettiva nazionale, che palesemente ha fallito in questa Nazione. Diamoci una mano per risolvere i problemi del lavoro povero, perché questo Governo ha dimostrato di essere bravo e vicino ai grandi gruppi industriali e invece molto distratto e contrario di fronte a chi non riesce ad arrivare alla terza settimana, in tante parti di questo disegno di legge di delegazione.

Presidente, mi avvio alla conclusione e dichiaro così il voto di astensione, con grande rammarico. La legge di delegazione europea deve o dovrebbe essere uno strumento utile ad evitare che la Nazione continui a pagare centinaia di milioni, perché questo è quello che ci costa ogni anno, oltre 100 milioni di euro l'anno. Finora, al 2022, stiamo parlando di quasi un miliardo di euro dato per le sanzioni dell'Unione europea.

Pertanto confermo e ribadisco il voto di astensione. Si spera - e inviamo tale messaggio al ministro Fitto - di portare per tempo questa importantissima legge di delegazione europea e di evitare i decreti, come ha fatto per la legge europea. (*Applausi*).

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Presidente, gentili colleghe senatrici e colleghi senatori, vorrei *in primis* ringraziare i colleghi qui seduti, perché questa è una dimostrazione di maggioranza che convintamente vuole approvare questo disegno di legge di delegazione europea. (*Applausi*). Siamo finalmente alla fine di questo lungo e importante *iter* e sembra che siamo in ritardo, perché stiamo per approvare la relazione consuntiva 2022 e quella programmatica 2023. Ma nella proposta di risoluzione di maggioranza che è stata presentata chiediamo al Governo di avere al più presto la relazione consuntiva 2023, la relazione programmatica 2024 e la legge di delegazione europea, in cui abbiamo chiesto di inserire direttamente le problematiche relative alla chiusura delle procedure di contenzioso *ex* articolo 260, che già danno luogo al pagamento di sanzione pecuniarie, e alle procedure di infrazione che mano

a mano comportano meno problematiche economiche. Questo è sicuramente un segnale di attenzione e sappiamo che il ministro Fitto ci sta lavorando.

Tuttavia faccio presente che in questo provvedimento andiamo a recepire sette regolamenti e sedici direttive, ma non andiamo a sanare infrazioni, perché lo abbiamo già fatto con il decreto-legge infrazioni a luglio 2023. (*Applausi*). In questo disegno di legge di delegazione europea andiamo a prevenire costi per lo Stato e andiamo a prevenire le infrazioni.

Fra gli emendamenti che sono stati accolti, anche alla Camera, ci sono emendamenti sulla giustizia e sulla parità salariale e c'è un ordine nel giorno sulla cybersicurezza. Questo è un tema molto importante, che affrontiamo nell'articolo 3, dove andiamo a recepire la direttiva 2022 sulla cybersicurezza, che è uno dei temi importanti del PNRR per garantire la sicurezza dei dati delle persone, specialmente dei nostri giovani, che usano costantemente i *social* e il mondo Internet. Si tratta di un tema importantissimo; la scorsa settimana abbiamo ricordato il Safer Internet Day e la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, oggetto di un disegno di legge che sarà discusso oggi pomeriggio. È sicuramente un segnale importante.

In Commissione abbiamo votato all'unanimità due ordini del giorno derivanti da due emendamenti dell'opposizione, per impegnare il Governo a valutare l'opportunità di togliere la discriminazione che ancora c'è nel mondo della scuola per il personale docente di ruolo e quello messo a ruolo, così pure come i *benefit* per il buono docenti, anche per i supplenti. Sicuramente è importante anche quello che viene inserito nell'articolo 11, relativo alla rendicontazione ambientale per una transizione verde che sia consapevole e socialmente sostenibile. Quindi no all'agenda Timmermans e no all'agenda Greta, come penso abbiano dimostrato le proteste degli agricoltori, non solo in Italia, ma in tutta Europa.

Serve un'applicazione della transizione verde a livello nazionale, che tenga conto del diritto dei lavoratori, delle imprese, del nostro sistema economico e dell'autonomia strategica. Tutelare l'agricoltura italiana e la dieta mediterranea vuol dire tutelare la nostra cultura, difendere le nostre tradizioni e le nostre produzioni; tutelare gli agricoltori vuol dire tutelare noi stessi da incendi, da alluvioni e dalla crisi alimentare. È sicuramente importante. Un segnale è stato dato anche con l'accoglimento dell'ordine del giorno per introdurre il calcolo della *carbon footprint*, della *water footprint* e dell'*ecological footprint*, anche in base alla metodologia sviluppata da ISPRA.

L'articolo 16 riguarda il recepimento del regolamento europeo concernente i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi derivati da cripto-attività relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per il finanziamento del terrorismo. Questo sicuramente è un altro importantissimo atto per il livello di sicurezza del nostro Paese e dei nostri cittadini.

Abbiamo espresso invece un parere contrario alla proposta emendativa sul salario minimo e vorrei spiegare perché, addentrandomi direttamente in questa problematica che già avevamo affrontato anche nella discussione generale. La direttiva europea 2041 del 19 ottobre ha stabilito nuove norme che promuovono salari minimi adeguati al fine di conseguire condizioni di vita e di lavoro dignitose per tutti i lavoratori in Europa: 21 dei 27 Paesi europei hanno un salario minimo garantito, ma sei - l'Italia, l'Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia e Svezia - determinano i livelli salariali sulla base della contrattazione collettiva delle retribuzioni. Dall'entrata in vigore della direttiva, abbiamo due anni per poterla recepire. Perché dunque è strumentale il richiamo alla direttiva europea e dire che ce lo chiede l'Europa? Perché proprio la direttiva europea non ha previsto, come si vorrebbe far credere, un obbligo di introduzione del salario minimo nei Paesi che ancora non lo prevedono, ma impone agli Stati membri in cui la copertura della contrattazione collettiva è insufficiente, di prevedere un quadro per la contrattazione collettiva e di istituire un piano d'azione per promuoverla, per garantire che i salari minimi siano fissati ad un livello adeguato.

L'Italia è fra i Paesi europei con la più alta copertura contrattuale, già oggi superiore a quanto la direttiva in discussione indica come obiettivo per il futuro. Quindi non c'è alcuna procedura di infrazione e non ce lo chiede l'Europa. Esiste una proposta di legge dei 5 Stelle, già discussa alla Camera, su cui il Governo si è espresso con un emendamento interamente sostitutivo a firma del Capogruppo della Commissione lavoro; si intende delegare il Governo a garantire una retribuzione proporzionata e sufficiente nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione

collettiva ed emanando, entro sei mesi dalla data in vigore della legge, dei decreti attuativi per assicurare ai lavoratori trattamenti giusti, per contrastare il lavoro sottopagato e stimolare il rinnovo dei contratti collettivi.

C'è un altro emendamento che è stato bocciato che è quello relativo alla direttiva Bolkestein, la famosa legge sui balneari. È stato bocciato, perché esiste già una procedura di infrazione - è vero - però esiste un tavolo nazionale ed esiste anche una contrattazione con l'Europa, per cui non possiamo minimizzare con l'approvazione di un emendamento e scavalcare la contrattazione che il Governo sta portando avanti con l'Europa.

Quindi, come avrete capito, c'è direttamente un disegno all'interno di questa legge di delegazione europea per prevenire queste procedure di infrazione. Il dibattito vero verte appunto sul ruolo dell'Unione europea e sul suo impatto sulla vita dei cittadini e delle imprese. Purtroppo in questi anni, specialmente con l'ultimo Parlamento europeo, sono state più le imposizioni che i miglioramenti a tutela degli Stati europei, dei cittadini, delle imprese europee, specialmente piccole e medie imprese (come quelle che compongono il nostro tessuto imprenditoriale), dell'agricoltura e della nostra concorrenzialità.

Ecco, tutto il mondo produttivo si è accorto, e così pure i cittadini, che serve un cambiamento in Europa e sicuramente il vento del cambiamento sta arrivando e lo vedremo a giugno. (*Applausi*). Non si può continuare con il *mood* «ce lo chiede l'Europa». L'Europa deve tutelare di più i propri cittadini, valorizzare le diverse culture, differenze e produzioni e non deve essere usata come uno strumento con il quale solo alcuni Stati riescono a potenziare la loro egemonia.

Per questo il voto del Gruppo Lega Salvini Premier sarà sicuramente favorevole. (*Applausi*).

[ROJC](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD-IDP). Signora Presidente, colleghi senatori, Governo, dico subito che il Partito Democratico esprimerà un voto contrario sul provvedimento al nostro esame. Noi non ci siamo mai sottratti alla responsabilità che abbiamo come partito e come Paese nei confronti delle istituzioni europee. Sappiamo che l'Italia è tra i Paesi più in difficoltà per esempio sul fronte delle procedure di infrazione.

Ad interrogarvi sulla condotta seguita dovrete essere voi, colleghi della maggioranza, con un disegno di legge di delegazione europea in grave ritardo. Tale provvedimento andava presentata entro il 28 febbraio, ma del 2023, un anno fa. Un ritardo che si inserisce nel contesto del *deficit* politico sostanziale di questo provvedimento, che è usata dal Governo per difendere le sue norme di parte e non condivise.

Noi che sempre abbiamo condiviso la necessità del provvedimento, intendendolo di interesse nazionale, denunciavamo e ci opponiamo a un simile snaturamento della legge che dovrebbe servire a inserire nel nostro ordinamento norme attuative delle nuove direttive UE. La lesione che viene inferta ai cittadini nel loro diritto all'informazione rappresenta da sola un tale *vulnus* da imporci un'opposizione fermissima. (*Applausi*).

La legge bavaglio non è però il solo punto critico di un provvedimento che presenta troppe zone d'ombra e troppe ambiguità, come è il caso del recepimento della direttiva relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione europea, volta a migliorare le condizioni di lavoro e di vita all'interno dell'UE, riducendo le disuguaglianze retributive attraverso la promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, l'adeguatezza dei salari minimi legali e l'accesso effettivo delle lavoratrici e dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo.

Solo qualche settimana fa avete affossato la proposta di legge sul salario minimo, presentata da quasi tutte le opposizioni, che viene richiesta trasversalmente da centinaia di migliaia di cittadini che hanno apposto la loro firma su questa richiesta. (*Applausi*). Cittadini che non vivono certo la realtà di questi palazzi, ma quella reale, che si pongono il problema di come riempire il carrello della spesa, come arrivare a fine mese, come affrontare il pagamento delle bollette, l'affitto o la rata del mutuo, come dare ai propri figli la possibilità sacrosanta di poter studiare e così via. Siccome non avete voluto decidere, l'avete sostituita con una delega in bianco al Governo, senza alcuna effettiva possibilità di

confronto. Un atteggiamento davvero riprovevole. Il salario minimo per noi del Partito Democratico è un traguardo non rinunciabile e lo è per qualsiasi Paese voglia definirsi civile. (*Applausi*).

Altro aspetto significativo di questo provvedimento è la direttiva riguardante il rafforzamento dell'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro e per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva e le garanzie di accesso a strumenti di tutela. Altrettante significative sono la direttiva volta al miglioramento dell'equilibrio di genere tra gli amministratori delle società quotate o ancora la direttiva che interviene in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori e delle lavoratrici contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Particolare importanza ha anche il recepimento delle direttive in materia di riduzione delle emissioni di gas serra. Sono tutti temi sui quali purtroppo è ormai tristemente nota la posizione di questa maggioranza e di questo Governo. Ci sono norme volte a tutelare i nostri cittadini e le pubbliche amministrazioni rispetto ai rischi derivanti dagli attacchi *cyber* e *online*, volte a rafforzare la cybersicurezza nel nostro Paese. Anche in tal caso, senza fare propaganda, dico che abbiamo visto quanto sia semplice, facile o possibile bucare la rete telefonica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Appare dunque rilevante quanto sia essenziale rafforzare la tutela delle pubbliche amministrazioni e dei nostri cittadini rispetto all'utilizzo dei dati sensibili che circolano nel nostro Paese.

I colleghi Verini e Sensi hanno parlato ampiamente dell'emendamento Costa, che vieta di fatto ai giornalisti la pubblicazione, anche per estratto, delle ordinanze di custodia cautelare. Ciò non corrisponde alla direttiva europea 2016/343, che stabilisce la necessità di rispettare il principio di presunzione di innocenza (diritto peraltro sacrosanto), ma che non si occupa di limitare la pubblicazione di atti di indagine. Al contrario, sottolinea la necessità di salvaguardare la libertà di stampa ed è inoltre in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo. Sono concetti, questi, espressi dal presidente dell'ordine dei giornalisti durante le audizioni alla Commissione del Senato. La pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare che non sono segrete fa parte di quella libertà di informazione che determina per i cittadini il diritto di conoscere l'attività della magistratura, attività peraltro ancora autonoma, e speriamo tale rimanga. (*Applausi*).

La democrazia, signora Presidente, ha regole molto precise, ma non passa certo attraverso l'autarchia governativa. Quest'ultima riporta ad altri tempi, di cui è inutile ricordare gli orrori e i fallimenti. In effetti, ci porta anche verso altri Paesi, che l'autonomia della magistratura l'hanno abolita e che calpestano il diritto; Paesi come l'Ungheria di Orbán, che possono permettersi di fare la voce grossa col Governo italiano perché sanno di non avere conseguenze, anche se incarcerano e umiliano pubblicamente una nostra concittadina. Allora, ci sono italiani che valgono di meno? (*Applausi*).

Signora Presidente, noi continuiamo a chiedere a questo Governo di non sottrarsi al confronto su temi di così cruciale importanza, come il nostro rapporto con l'Unione europea e il ruolo che vogliamo avere in Europa. Ma non ci stupiamo più di nulla, nemmeno del ritardo col quale questa maggioranza e questo Governo stanno agendo in questo momento su un altro provvedimento, ed è bene ribadirlo anche in questa sede. C'è uno strumento che solo l'Italia, tra i 27 Paesi, non ha recepito, né ha approvato ratificandone le modifiche, che è la riforma del Meccanismo europeo di stabilità (MES). State continuando a bloccarla e l'auto ostruzionismo ridicolo delle settimane scorse dà la cifra della vostra volontà, ormai per fortuna abbastanza chiara, che farà un danno enorme all'Italia. (*Applausi*).

Cogliamo ancora una volta l'occasione per dire che la riforma di uno strumento che esiste dal 2012 migliorerà semplicemente le tutele dei risparmiatori italiani ed europei. C'è infatti una norma, il cosiddetto *backstop*, che consente di sostenere con risorse del MES il Fondo unico per le risoluzioni bancarie, ossia per le crisi bancarie, consentendo al MES di intervenire in caso di crisi di istituti bancari, tutelando i risparmiatori e i consumatori italiani ed europei. Voi state bloccando questa norma ancora una volta, decidendo di non decidere, rispetto alla ratifica della modifica al trattato sul MES.

(*Applausi*).

Siamo l'unico Stato a non averlo ancora fatto, in un contesto nel quale, peraltro, l'Italia rischia di perdere credibilità sui tavoli europei di Bruxelles.

Questo di oggi è un provvedimento importante. Recepire direttive fondamentali, come quelle ricordate, vuol dire contribuire a migliorare il processo di integrazione europea e a migliorare le tutele e le garanzie dei nostri cittadini, consapevoli che il livello europeo è quello più adeguato ed è l'unico in grado di consentirci di affrontare le sfide e le criticità del nostro tempo. Gli Stati nazionali da soli non sono in grado di rispondere alle criticità del nostro tempo, di dare risposte ai nostri cittadini. Questo è il punto centrale, politico, su cui poniamo l'attenzione. Invitiamo davvero tutte le forze politiche italiane - l'Italia è uno dei Paesi fondatori dell'Unione europea - a non fare passi indietro. L'Europa è la nostra casa comune. L'Europa è l'unico livello istituzionale e politico in grado di difendere davvero le nostre comunità e i nostri cittadini nei prossimi anni, di fronte alle sfide drammatiche che abbiamo dinanzi nel nostro tempo. Lo vediamo: sono sfide geopolitiche, sfide legate ai conflitti, sfide legate alla pandemia, sfide legate all'energia, legate al rafforzamento delle tutele sociali.

Per tutto questo, e concludo, abbiamo bisogno di un'Europa più forte, di un'Europa rinnovata, di un'Europa davvero politica ed è questo il lavoro che dovremmo fare. Guai ad andare indietro, guai a ritornare indietro alle piccole e vecchie patrie, perché danneggeremmo in modo irreparabile il futuro dei nostri cittadini. (*Applausi*).

[SCURRIA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCURRIA (*FdI*). Signor Presidente, mi permetta innanzitutto di ringraziare il nostro relatore, il collega Matera, per il ruolo che ha svolto in Commissione, riconosciuto anche dalle opposizioni, avendo saputo ascoltare e ricomprendendo anche molte delle osservazioni che venivano dalla minoranza, portando il testo in Aula così com'è, insieme alla collega Murelli, relatrice delle relazioni di accompagnamento.

Voglio anche ringraziare il sottosegretario Siracusano, sempre molto presente in Commissione, per aver saputo condurre la discussione anche quando ci sono stati momenti di incertezza tra maggioranza e minoranza e per aver saputo offrire la disponibilità del Governo ad intervenire su ognuna di queste fattispecie.

Noi oggi approviamo una legge che, come sappiamo tutti, permette il recepimento di alcune direttive europee direttamente nel nostro ordinamento. Sono direttive importanti, su molte delle quali abbiamo trovato un accordo e siamo più o meno tutti sulla stessa linea. È inutile nasconderci dietro un dito e sottolineare quello su cui non siamo stati d'accordo e su cui abbiamo anche visto in quest'Aula un'evidente distinzione. La prima è quella che viene definita legge bavaglio.

Come abbiamo già detto, se esiste questa legge bavaglio, allora dobbiamo dire che fino al 2017 la stampa italiana è stata imbavagliata, perché questa norma è stata introdotta nel 2017. La stampa italiana ha avuto il sentore di non potersi esprimersi liberamente? Non mi pare. Allora ogni tanto bisogna avere il senso della realtà e - oserei dire - anche il senso del ridicolo quando affermiamo certe cose e avere, visto il tema, un senso di giustizia.

C'è chi l'ha detto prima di me: noi stiamo parlando di un'ordinanza cautelare, che è un'ordinanza di parte. È l'ordinanza emessa da chi giustamente fa il proprio lavoro come magistrato inquirente, ma non c'è la parte della difesa. Permettetemi di dirlo, se abbiamo ancora a cura il garantismo e la voglia di stare dalla parte di chi viene accusato fino a prova contraria. Dico questo, perché accadono delle cose in questo Paese molto più gravi, anche quando andiamo oltre questo livello e questo grado. Lo voglio dire anche per ricordare una situazione anche ha visto coinvolto il nostro capogruppo al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, che due anni fa è stato infangato in ogni luogo (*Applausi*), sui giornali e sulle televisioni per una presunta - per noi sempre, perché siamo garantisti - *lobby* nera. Qualche giorno fa il primo grado della magistratura ha detto: di che cosa parliamo? Non c'è nulla. Dove stanno i giornalisti liberi e indipendenti, che hanno ridato a Carlo Fidanza la sua dignità? Dove stanno i giornali e le televisioni che hanno potuto sottolineare questo aspetto? (*Applausi*). Se questo non avviene su casi così importanti e così gravi, figuriamoci su un'ordinanza cautelare. Allora di questo noi oggi parliamo, perché se noi riconosciamo a tutti i giornalisti il diritto di indagare e di scrivere, dobbiamo anche ricordare che hanno un dovere, quello di pensare, scrivere e anche evitare che alcune persone finiscano in un tritacarne, da cui poi - guarda caso - non sanno più come uscirne, non tanto per motivi legali, ma

per motivi di informazione.

Veniamo a un altro aspetto, quello che abbiamo ricordato come il salario minimo.

Nel provvedimento, quando si parla di salario minimo e quando quindi l'Unione europea ci dice di essere attenti a questo aspetto, non si dice che la proposta del salario minimo deve essere quella che ha in testa il Partito Democratico o il MoVimento 5 Stelle, perché è invece un'altra cosa. Il MoVimento 5 Stelle ha avuto cinque anni per fare il salario minimo e non l'ha fatto (*Applausi*). Il Partito Democratico ha avuto dieci anni per fare il salario minimo e non l'ha fatto. Proprio adesso, in questo momento specifico, però c'è necessità del salario minimo? Fino ad ora non ce n'era bisogno? Proprio nel momento in cui Giorgia Meloni varca la soglia di Palazzo Chigi, c'è bisogno del salario minimo perché è una battaglia di civiltà. Sarebbe da chiedere dov'era il salario minimo fino a questo momento. (*Commenti*). In realtà qualcuno ce l'ha già ricordato. Capisco che vi infastidite e capisco che diventate nervosi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore, si rivolga sempre alla Presidenza.

SCURRIA (*FdI*). Sì, ma anche loro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sì, sto richiamando tutti. Come si suol dire, non era un «impegno», ma una raccomandazione.

SCURRIA (*FdI*). Perfetto, la ringrazio della raccomandazione e spero di poter continuare senza essere interrotto. Ovviamente non mi riferivo a lei, Presidente.

Come dicevo, ricordiamo le parole della CGIL e di alcuni sindacati sulla contrarietà al salario minimo, che oggi invece diventa battaglia di civiltà. In Europa c'è il salario minimo laddove non c'è una contrattazione collettiva così precisa e così puntuale come avviene in Italia. Si è parlato di alcuni esempi anche in Europa. Condivido ciò che ha detto chi qui ha ricordato che molte volte il timore di dover inserire il salario minimo è anche dovuto al fatto che si rischia di abbassare anche i livelli di salario e di retribuzione che i contratti collettivi nazionali garantiscono. Lo so che questo è un vizio storico e culturale della sinistra, ossia quello di appiattare e di livellare sempre verso il basso le retribuzioni, ma noi abbiamo un'altra impostazione.

Si citava la Germania, ma in questo Paese c'è una contrattazione collettiva molto bassa; per questo c'è spazio anche per altri esperimenti. Nella sperimentazione che c'è in Germania, in alcuni contratti che prevedono un rapporto diretto tra datore di lavoro e lavoratore scompaiono tredicesima e quattordicesima, scompare la possibilità di alcuni diritti che noi invece abbiamo salvaguardato. È questo il modello di lavoro che volete? Non è il nostro.

È per questo che noi continuiamo a pensare, tra l'altro, di andare nella direzione che ci indica la direttiva europea. La voglio leggere, altrimenti si rischia di pensare che il salario minimo sia quello che ci viene dai banchi dell'opposizione. La direttiva punta a migliorare la condizione di vita e di lavoro nell'Unione, in particolare attraverso l'adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori, al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle diseguaglianze retributive. Ma la direttiva non configura l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante i contratti collettivi, né quello di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile. Questo è quello che troviamo nella direttiva europea ed è ciò che noi recepiamo attraverso il nostro intervento sul disegno di legge di delegazione europea.

Concludo, signor Presidente. Fino a qualche tempo fa le leggi di delegazione europea passavano in maniera quasi anonima in quest'Aula. Adesso questa legge è diventata centrale e se n'è discusso anche grazie al peso che questo Governo dà all'aspetto europeo e al peso che l'Italia ha in Europa. Qualcuno ha fatto qualche umorismo prima sulla nostra capacità di presenza in Europa e su quello che il Governo Meloni sta facendo in quella sede. Ebbene sì, con buona pace di tutti i nostri colleghi eravamo pronti a governare e lo stiamo dimostrando attraverso la diminuzione delle infrazioni che abbiamo raggiunto in questo Paese, attraverso l'aumento dei posti di lavoro, attraverso il recupero dell'evasione fiscale. Ma non lo diciamo noi: voglio tranquillizzarvi e rassicurarvi per quello che riguarda l'immagine italiana nel mondo, perché di successo diplomatico-migratorio di Giorgia Meloni parla «Le Monde»; dell'influenza che Meloni sa esercitare in Europa parla il «The New York Times»; di quanto la Meloni sia la più influente in Europa parla «Politico.eu».

Per tutto questo, per questa immagine, per quello che stiamo facendo, per come il presente disegno di legge sta cambiando in meglio l'Europa, trovo gravissimo che chi pensa che ci sia bisogno di una maggiore presenza in Europa oggi voti contro questo testo, mettendo così in discussione il recepimento nel nostro ordinamento di tante direttive. Per tutte queste ragioni, Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore del disegno di legge in esame. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Vittorio Fossombroni» di Grosseto, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione congiunta

del disegno di legge n. 969 e dei documenti [LXXXVI, n. 1](#), e [LXXXVII, n. 1](#) (ore 12,30)

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 969, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Procediamo ora alla votazione della proposta di risoluzione n. 2, accettata dal Governo. Avverto che su tale proposta di risoluzione non sono stati presentati emendamenti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dal senatore Terzi di Sant'Agata e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risulta pertanto preclusa la proposta di risoluzione n. 1.

Con l'approvazione della proposta di risoluzione n. 2 si intende quindi esaurita la discussione delle relazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Avverto che è stata convocata la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, al termine della quale riprenderanno i lavori dell'Assemblea.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,32, è ripresa alle ore 13,40).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

Onorevoli colleghi, le Commissioni riunite 1a e 3a sono state autorizzate a convocarsi alle ore 14 per il seguito dell'esame della ratifica del Protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

Conseguentemente, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la seduta riprenderà alle ore 16,15 con l'esame di tale disegno di legge.

I tempi della discussione sono stati ripartiti per complessive quattro ore: tre ore per i Gruppi e un'ora per i tempi tecnici di votazione, escluse le dichiarazioni di voto finale.

La seduta di oggi terminerà alle ore 20,30.

L'esame della ratifica, se necessario, potrà proseguire domani mattina.

Restano confermati gli altri argomenti previsti dal calendario dei lavori della settimana corrente.

La Conferenza ha convenuto altresì all'unanimità sulla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge sul Monteverdi Festival di Cremona.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a convocarsi mercoledì 21 febbraio, alle ore 14.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente:

Mercoledì	14	febbraio	h. 10-20,30	- Seguito disegno di legge n. 969 -
Giovedì	15	"	h. 10	Legge di delegazione

				<p>europea 2022-2023 (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>) e connessi Doc. LXXXVI, n. 1, e Doc. LXXXVII, n. 1 - Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea</p> <p>- Disegno di legge n. 995 - <i>Ratifica Protocollo Italia-Albania per rafforzamento della collaborazione in materia migratoria</i> (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)</p> <p>- Disegno di legge n. 866 - <i>Delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo</i> (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)</p> <p>- Disegno di legge n. 855 - <i>Modifiche legge n. 185 del 1990 su</i></p>
--	--	--	--	--

				<p>c o n t r o l l o <i>import export</i> dei materiali di armamento</p> <p>-</p> <p>Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 15, ore 15)</p>
--	--	--	--	---

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 866 (Delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	20	febbraio	h. 16,30- 20	- Disegno di legge n. 1005
Mercoledì	21	"	h. 10-20	- Decreto-legge n. 212/2023, Bonus edilizi (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 27 febbraio</i>)
Giovedì	22	"	h. 10	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di termini normativi (<i>o v e approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 28 febbraio</i>) - Eventuale seguito argomenti non conclusi - Sindacato ispettivo (giovedì 22, ore 10) - Interrogazioni a risposta

				immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 22, ore 15)
--	--	--	--	--

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1005 (Decreto-legge n. 212/2023, Bonus edilizi) e n. ... (Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di termini normativi) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	27	febbraio	h. 16,30- 20	- Eventuale s e g u i t o argomenti non conclusi
Mercoledì	28	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. 986 - Decreto-legge n. 4 Amministrazione straordinaria delle imprese di c a r a t t e r e strategico (<i>scade il 18 marzo</i>)
Giovedì	29	"	h. 10	- Sindacato i s p e t t i v o (giovedì 29, ore 10) - Interrogazioni a r i s p o s t a immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>b i s</i> del Regolamento (giovedì 29, ore 15)

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 986 (Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1020 (Partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), collegato alla manovra di finanza pubblica.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 995
(Ratifica Protocollo Italia-Albania per rafforzamento della collaborazione in materia
migratoria)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Votazioni	1	
Gruppi 3 ore, di cui:	h	

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1005

(Decreto-legge n. 212/2023, Bonus edilizi)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...

(Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di termini normativi)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 986

(Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'

IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

(La seduta, sospesa alle ore 13,40, è ripresa alle ore 16,28).

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 16,28)

Per un'informativa urgente del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei reiterare in Aula quanto abbiamo già chiesto nella Conferenza dei Capigruppo, a valle delle decisioni che sono state assunte, e che noi peraltro non abbiamo condiviso. Mi riferisco, cioè al contingentamento dei tempi della ratifica del Protocollo tra Italia e Albania e alla nostra richiesta di audire urgentemente il ministro Fitto. Abbiamo chiesto già da diverse settimane che il ministro Fitto venga a relazionare in Aula sulla rimodulazione del PNRR.

A distanza di un mese e mezzo dall'approvazione in Consiglio europeo, i Comuni italiani sono ancora in attesa di sapere che ne sarà degli 11 miliardi di progetti finanziati dai fondi del PNRR che sono stati di fatto congelati per effetto della rimodulazione del PNRR stesso. Abbiamo quindi chiesto in Conferenza che il Ministro venisse domani mattina, e ci è stato detto che non può. Quindi, chiediamo con forza che venga il prima possibile, certamente entro la settimana prossima, perché il Parlamento non può più attendere di sapere come è stato rimodulato il PNRR, come verranno spesi quei fondi, come verrà data risposta ai Comuni italiani che sono in attesa di sapere che fine hanno fatto i fondi per i progetti per 11 miliardi di euro che sono di loro interesse.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (M5S). Signor Presidente, anche da parte nostra c'è la richiesta di informativa urgente del ministro Fitto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ringraziamo il presidente La Russa per essersi attivato anche per le vie brevi per chiedere la disponibilità al Ministro di essere in Aula anche domani. Il Ministro ha detto di aspettare l'approvazione della relazione semestrale, ma il tema centrale non è la relazione semestrale di ciò che è accaduto negli ultimi sei mesi, che ha certamente importanza, ma segue il suo *iter* normativo *standard*, perché è obbligo del Ministro relazionare sulla semestrale.

Noi chiediamo di capire qual è la situazione in atto, perché leggiamo anche dalla stampa che i 17 miliardi stornati da alcune progettualità, e che devono essere poi utilizzati e coperti con altre risorse, sembra siano 13. Vorremmo quindi capire che fine faranno quei 4 miliardi di opere che potrebbero essere già anche iniziate in molte parti del nostro Paese. Per questo anche noi chiediamo un intervento urgente del ministro Fitto in Aula.

[PRESIDENTE](#). Mi rendo conto delle necessità di farlo in Aula; come sapete, i vostri Gruppi parlamentari hanno già avanzato la richiesta in Conferenza dei Capigruppo. La Presidenza prende atto della reiterazione della richiesta.

Discussione del disegno di legge:

(995) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno* (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 16,32)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 995, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Balboni, per riferire sui lavori delle Commissioni riunite 1a e 3a.

[BALBONI](#) (Fdl). Signora Presidente, vorrei riferire all'Assemblea che abbiamo concluso i nostri lavori alle ore 16, come era stato deciso in Conferenza dei Capigruppo. Ciononostante non abbiamo

potuto votare il mandato al relatore, per cui il provvedimento arriva all'esame dell'Assemblea senza relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Balboni, il disegno di legge n. 995, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore De Cristofaro per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signora Presidente, questo accordo (e il disegno di legge che lo ratifica) istituisce, con il fine dichiarato di intervenire sulla cosiddetta emergenza immigrazione, un vero e proprio meccanismo di deportazione dei migranti verso un Paese terzo, peraltro esterno all'Unione europea, che prefigura la costituzione di vere e proprie colonie detentive per stranieri.

Il disegno di legge in esame presenta - a nostro avviso - evidentissimi profili di illegittimità costituzionale, in particolare in relazione agli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione e si pone in contrasto anche con delle norme dell'ordinamento internazionale e dell'Unione europea. Per questo motivo abbiamo posto una questione pregiudiziale di costituzionalità.

Come è stato efficacemente detto dal dottor Schiavone nel corso delle audizioni, si prefigura la costituzione di vere e proprie colonie detentive per stranieri, in cui avremo addirittura una sezione penitenziaria con il distaccamento di un contingente della Polizia penitenziaria italiana. E come è stato chiarito anche da un altro degli auditi, il costituzionalista Bonetti, il Protocollo italo-albanese, alla luce delle disposizioni legislative nazionali di esecuzione e delle altre norme legislative nazionali vigenti in esse richiamate, configura una cessione temporanea per cinque anni dell'uso di una porzione del territorio albanese da adibirsi all'allestimento e alla gestione di due centri, un punto di crisi *hotspot* (un CPR), e una sezione penitenziaria, i quali saranno adibiti allo svolgimento di operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3.000 stranieri l'anno soccorsi in acque internazionali che vi saranno portati da navi militari italiane, nelle quali saranno soggetti alla legislazione italiana. Il primo dato è che si prevede l'applicazione extraterritoriale di norme dell'Unione europea che però non è consentita dal diritto europeo. In Albania, Paese attualmente non facente parte dell'Unione, non può infatti trovare applicazione il diritto dell'Unione europea, come peraltro valutato preliminarmente dalla stessa Commissione. Nel testo del Protocollo non c'è menzione né dell'esclusione delle persone minori e vulnerabili dal trasferimento in Albania e nemmeno delle procedure per il corretto accertamento dell'età e la tempestiva individuazione e presa in carico delle vulnerabilità prima dell'arrivo o all'interno dei centri, fatto che si porrebbe in aperta violazione della direttiva n. 32 del 2013 dell'Unione europea. È utile ricordare che il personale delle navi non può operare valutazioni allo scopo di autorizzare sbarchi selettivi e non è inoltre chiaro se i centri da realizzarsi in Albania saranno destinati alle procedure di esame delle domande di protezione internazionale e, in particolare, alle procedure di frontiera o al rimpatrio, ma alle persone condotte nei centri sarebbe impedito di uscire, subendo di fatto un regime di detenzione automatica e prolungata, senza che però intervenga una qualche chiara base legale. Inoltre, non è garantito il diritto di difesa. Non si comprende cioè come si potrà determinare la competenza del giudice che dovrà convalidare il trattenimento, non si comprende come sarà possibile, per i trattenuti, presentare tempestivamente un ricorso e da questo punto di vista appare evidente la violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Nella pratica, cioè, come è stato evidenziato anche da importanti organizzazioni come Amnesty International, secondo il diritto internazionale il godimento della libertà personale deve rimanere sempre e comunque la condizione di base di ogni individuo. Qualsiasi restrizione al diritto alla libertà deve essere eccezionale e deve basarsi su una valutazione caso per caso della situazione personale di ciascuna persona migrante e richiedente asilo interessata. (*Applausi*). La valutazione individuale deve essere relativa alla salute fisica e mentale delle persone migranti irregolari o richiedenti asilo, nonché a fattori come la loro storia personale, l'età, le condizioni di salute, la situazione familiare, eventuali esigenze specifiche. Politiche, invece, di detenzione generalizzate o automatiche sono, dal nostro punto di vista, del tutto arbitrarie perché non si basano su una valutazione individualizzata della necessità e della

proporzionalità della misura di detenzione, che sono evidentemente capisaldi della nostra cultura giuridica. Le persone rifugiate richiedenti asilo, i migranti devono già affrontare ostacoli per fare ricorso contro il rigetto delle domande di asilo e le decisioni di detenzione, soprattutto quando sono confinate negli *hotspot* oppure detenute nei centri di rimpatrio in Italia. E si tratta molto spesso di ostacoli di natura finanziaria, di natura linguistica o di natura burocratica. È quindi inaccettabile che queste barriere vere e proprie diventino sempre più insormontabili per le persone detenute dalle autorità italiane in Albania.

Inoltre, il dato secondo il quale l'accordo tra Italia e Albania non prevede la possibilità per le persone di essere rilasciate dai centri, se non attraverso il trasferimento in Italia, pone esso stesso il rischio che le persone che vincono i ricorsi contro il trattenimento debbano, di fatto, rimanere in detenzione nelle more dell'organizzazione del loro trasferimento, che potrebbe, evidentemente, richiedere un periodo di tempo assolutamente significativo.

Per tutte queste ragioni che ho brevemente illustrato vi chiediamo di votare a favore di questa questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Delrio per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

DELRIO (PD-IDP). Signor Presidente, noi poniamo una questione di legittimità costituzionale, perché siamo convinti che la legge debba garantire uguali diritti, uguali doveri, uguali garanzie per tutti i cittadini, indipendentemente dal colore della loro pelle, dalla razza e dalla provenienza.

Pensiamo che questo sia il fondamento del diritto. Pensiamo che questo sia quello che ha reso la nostra civiltà una civiltà avanzata, una civiltà che ha permesso, a tanti cittadini del mondo, di guardare all'Europa come la culla del diritto.

Tante persone si stanno chiedendo il motivo di questo provvedimento. Qual è la necessità che ha spinto il Governo a procedere con un provvedimento di questo tipo? Ogni legge ha dietro di sé, ovviamente, una cultura e un'etica. Ogni legge è ispirata da una cultura, da una visione del mondo e della società, da una visione della convivenza civile. Ogni legge, poi, ha anche una funzione pedagogica.

Fin dagli antichi tempi, sant'Isidoro di Siviglia nel Settimo secolo e san Tommaso d'Aquino parlavano del fatto che le leggi inducevano gli uomini alla virtù, che hanno proprio questo scopo, di indurre gli uomini alla virtù, al bene, ai comportamenti corretti, ai comportamenti che edificano la società.

Questa, invece, è una legge non pedagogica. È una legge pericolosa, che porta l'uomo al vizio. Ora, io mi domando e domando a tutti noi, se vogliamo essere seri, quale sia la funzione che si propone questa legge, qual è la sua funzione pedagogica. Sembra, infatti, che la funzione di questo provvedimento sia quasi quella di dire al popolo italiano che noi non possiamo più sopportare tutti questi migranti che sbarcano sulle nostre coste.

Questo è il messaggio che sta dando il Governo al popolo italiano, non un messaggio di serietà. Peraltro, è un messaggio che è una dichiarazione di impotenza, signora rappresentante del Governo. Con questa legge voi vi dichiarate impotenti, cioè dite di non essere in grado di gestire i flussi migratori, che sono troppo importanti per noi. Ma non fate un accordo per il controllo delle frontiere, perché non mi pare che l'Albania abbia una frontiera con l'Italia. State facendo quasi una deportazione in altro Paese, perché non siete in grado di gestire questi flussi in Italia. Le notizie che vengono dai CPR, da tutte le varie situazioni di accoglienza non organizzata, anche in queste settimane, forse dimostrano esattamente questo.

Avete alzato le mani, vi siete arresi. Avete detto: non ce la facciamo, ci facciamo aiutare da un Paese che nemmeno ancora aderisce all'Unione europea. Infatti, se questo fosse stato un accordo all'interno dell'Unione europea, se fosse stata la revisione del Trattato di Dublino, in cui le procedure di accoglienza e di ingresso vengono condivise, allora avremmo capito. Stiamo, invece, parlando di chiedere aiuto all'Albania, la quale ci dice che non prenderà complessivamente più di 3.000 persone.

Quest'anno abbiamo avuto flussi che superavano i 150.000 migranti sbarcati. Quindi, questa è una dichiarazione di totale impotenza. Ed oltre al fatto che è una dichiarazione di totale impotenza, essa contiene elementi di incostituzionalità palesi.

La prima questione è quella che ha già sollevato, in maniera molto adeguata, il collega De Cristofaro. Come potete scrivere che si applicano, in quanto compatibili, i decreti legislativi relativi all'immigrazione? Questo provvedimento lo abbiamo esaminato in dettaglio in questi giorni e in queste settimane. È un provvedimento caratterizzato da molti condizionali e da molti buchi. Cosa vuol dire che le leggi si applicano in quanto compatibili? Si può applicare una legge in quanto compatibile? Con che cosa? Chi sceglierà i migranti che dalle navi italiane andranno in Albania? Come farete la selezione delle persone? Perché non avete esplicitato i richiami ai decreti legislativi che prevedono che donne in gravidanza, soggetti fragili e minorenni non possono essere oggetto di questa procedura? Perché non è stato esplicitato? Abbiamo presentato emendamenti in tal senso.

Quindi il primo profilo è che state creando differenze nella selezione delle persone che portate in Albania, in un Paese che non è affatto, come prevede invece la direttiva europea (quindi qui c'è, ancora una volta, una violazione sia costituzionale che dei trattati europei), una zona di frontiera o di transito. Mi riferisco alla zona in cui localizzerete queste strutture, che non è affatto una zona di frontiera o di transito, ma è una zona del territorio albanese. Non è una zona di transito di migranti; è una zona di un territorio sovrano e non è nemmeno il territorio di confine.

L'altro elemento è: come potete omettere il fatto che le navi italiane sono già territorio italiano? Voi prendete un migrante che, attraverso operazioni di soccorso, viene imbarcato su una nave italiana. Tale nave è già territorio italiano; quindi dal territorio italiano viene portato in territorio albanese, perché non c'è extraterritorialità in quelle aree, e lì si dice che si applica la giurisdizione italiana. Peccato che, per tutte le cose che già sono state dette, il diritto alle informazioni, la consulenza sul diritto di chiedere asilo, il diritto di comunicare con organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza, il diritto di consultare un avvocato o un altro consulente legale ammesso a informare e autorizzato sugli aspetti della domanda di protezione internazionale, peccato che tutte queste cose non siano garantite, come invece sono garantite dal diritto UE. Siete stati molto vaghi nel garantire questi diritti, quasi che queste persone fossero oggetto di una punizione collettiva, di una deportazione collettiva. (*Applausi*).

Cosa penseranno gli altri migranti? Faranno a gara per capire chi è che può rimanere in Italia e chi è che invece viene deportato in Albania. Perché questa differenza? E perché il contribuente italiano, invece che chiedere allo Stato italiano di organizzare meglio i suoi *hotspot* e i suoi CPR, dovrebbe essere contento di pagare 600 milioni per cinque anni per uno o due *hotspot* e un CPR in Albania, quando spendiamo 52 milioni per dieci CPR in Italia? Perché il contribuente italiano dovrebbe pensare che questa sia una soluzione logica, di buona amministrazione, seria, che migliora le condizioni di esame delle domande? Questa dislocazione in Albania complica grandemente tutto: complica l'esame delle domande, complica i diritti del richiedente, complica la gestione delle Forze di polizia, complica la gestione delle forze della magistratura.

Stiamo parlando esattamente di una discriminazione giuridica. Lo straniero portato in Albania, rispetto allo straniero sbarcato in Italia, si troverà in una condizione di discriminazione giuridica, per motivi di condizione personale e non per motivi particolari. Non ha fatto niente di diverso dagli altri, non c'è un criterio di selezione; verrà semplicemente discriminato e avrà meno diritti per una scelta arbitraria, non riconducibile a nessun quadro giuridico serio e quindi in palese violazione del diritto costituzionale.

Avete detto che le strutture che verranno realizzate in queste aree corrispondono a degli *hotspot*. Mi chiedo una cosa semplicissima. Quando uno accede alla procedura e richiede la protezione internazionale, non può essere trattenuto negli *hotspot*. In questi *hotspot* albanesi, invece, sarà trattenuto. Il primo ricorso lo perderete, perché, secondo la procedura, un richiedente protezione internazionale non può essere trattenuto. Non ce n'è motivo, non è ancora stata valutata la necessità della sua espulsione, quindi questi soggetti hanno diritto di uscire da quelle zone che sono vere e proprie prigioni.

Quando si fa richiesta di protezione internazionale in un *hotspot*, immediatamente si riceve un permesso di soggiorno. Qui andate in deroga e dite che non darete il permesso di soggiorno, il che è un'altra violazione dei diritti del richiedente. Ora mi chiedo che cosa vi abbia spinto ad arrivare fino a questo punto, se non il voler dare un messaggio distorto, e cioè che questi migranti, queste persone che

vengono a chiedere protezione in Italia devono pagare una pena, devono soffrire di più, devono andare lontani; appena imbarcati, non devono andare nel più vicino posto di sbarco, come prevede la convenzione internazionale (*Applausi*), devono andare lontani dai nostri occhi, come se lontani dai nostri occhi ci fossero diritti diversi. Se sono lontani dai nostri occhi avranno diritti diversi.

Il diritto, la legge dovrebbe rendere chiara a tutti la dignità dell'essere umano e dovrebbe indicare a tutti come questa dignità viene riconosciuta e rispettata. Questa dignità dell'essere umano va riconosciuta, altrimenti la norma non merita di essere legge. Ma se anche promulgherete questa legge, sappiate che non rispetta i principi della nostra Costituzione, che invece considera i cittadini tutti uguali e di uguale dignità davanti alla legge. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti. (*Brusio*).

Prego i colleghi di abbassare il volume del *chatting*, perché quando parla un senatore faccio fatica anch'io da questa parte a comprendere. (*Commenti*).

Non ho voluto usare "chiacchiericcio" perché lo trovo volgare.

[MAIORINO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signora Presidente, quello che preme, credo soprattutto al mio Gruppo, sottolineare e denunciare è il furore autoritario che nel metodo ha guidato la gestione di questo provvedimento e il furore ideologico che nel merito lo caratterizza. Oggi è il 14 febbraio, sono le ore 16 e ci troviamo in Aula senza relatore. Per le persone comuni che ci ascoltano, ciò significa che la discussione in Commissione del provvedimento non è terminata e ciononostante esso arriva in Aula. Perché? Forse ci sono delle scadenze improrogabili che vanno rispettate? Forse si tratta di un decreto-legge che prevede una scadenza fissa? No, è un semplice disegno di legge che non ha una scadenza fissa. È toccato alle opposizioni negoziare in sede di Capigruppo che si potesse tornare in Commissione per provare a finire questo provvedimento. Si è tornati in Commissione, ma non si è conclusa la discussione del provvedimento e ciononostante si arriva in Aula.

Si dirà: ci saranno stati migliaia di emendamenti ostruzionistici, per cui ragionevolmente il tempo andava compresso. Presidente, il MoVimento 5 Stelle ha presentato 28 emendamenti. In totale gli emendamenti erano 154. Ora, se le Commissioni riunite affari costituzionali ed esteri non sono in grado di gestire una mole simile di emendamenti - 154 - significa o che c'è un'incapacità totale da parte di chi ha il dovere di gestire i lavori (*Applausi*) oppure che non importa la ragionevolezza delle proposte emendative, sia nel merito che nel numero. L'importante è portare lo scalpo del Parlamento a Giorgia Meloni.

Questo è ciò che è stato fatto. Il provvedimento doveva arrivare infatti in Assemblea tassativamente oggi, tappando quindi la bocca alla critica politica. Quest'ultima ha molto motivo di esserci. Sono state illustrate le pregiudiziali di costituzionalità. Non sappiamo peraltro se l'Albania abbia già ratificato tale Protocollo; quindi ancor di più non si capisce dove dobbiamo correre. Ma già, il 9 giugno ticchetta, ci sono le elezioni europee alle porte (*Applausi*) e quindi bisogna portare a punto questo provvedimento iperideologico, che ha un costo per i contribuenti italiani - non per i contribuenti albanesi - pari a 650 milioni di euro. Per fare cosa? L'elettore di destra dirà che se in tal modo risolviamo l'emergenza immigrazione, come è scritto negli obiettivi tematici di questo provvedimento, sono 650 milioni di euro ben spesi. Ebbene no, perché con questi 650 milioni di euro il Governo Meloni costruisce due CPR, dove entreranno circa 3.000 persone.

Ora, l'elettore di destra, che segue bene il tema dell'immigrazione perché naturalmente ritiene che sia il problema più grande che l'Italia deve affrontare, il suo tallone d'Achille, sa che proprio quest'anno si è toccato il *record* di sbarchi. 150.000! Sotto il Governo Meloni ci sono stati 150.000 sbarchi. (*Applausi. Commenti*). 157.000 sbarchi. Chi offre di più? 157.000, però noi saremo contenti di spendere 650 milioni per avere 3.000 migranti nei CPR in Albania. Da dove vengono questi 650 milioni? Dal Ministero dell'interno, che è preposto alla sicurezza? No, vengono dal Ministero della cultura, da quelli dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della sanità. Si sottraggono quindi

servizi essenziali sempre ai contribuenti italiani, tanto per parlare di patrioti, per un investimento assolutamente fallimentare. Con 52 milioni c'è infatti in programma di costruire 10 CPR in Italia.

È chiaro allora che qui stiamo parlando di una bandiera propagandistica e ideologica del tutto vuota di contenuti, che rischia però di essere anche incostituzionale. Entriamo infatti nel merito e smettiamola di parlare del vil denaro. Si istituiscono infatti classi umane a diversa gradazione di dignità. I migranti che vengono dal mare, che sono presi in area internazionale e ritenuti, ad un primo sguardo, non vulnerabili (si vede chi è vulnerabile e chi non lo è), vanno in Albania. Quelli invece che a un primo sguardo sembrerebbero vulnerabili possono fare la trafila solita in Italia. Si è stabilito, sempre con vostro decreto, che in Albania possono rimanere fino a diciotto mesi, innalzando quindi il tempo di detenzione. Dopo quei diciotto mesi, sempre per 650 milioni di euro, ci sa dire il Governo che fine fanno questi migranti? Che fine fanno dopo aver scontato una detenzione ingiusta? Si tratta infatti di una detenzione ingiusta. Sono trattenuti per diciotto mesi e poi? Ce li riportiamo in Italia.

Diciamo che è un investimento davvero lungimirante (*Applausi*) che servirà unicamente a sbandierare una bandiera ideologica da portare alle prossime elezioni.

Voteremo quindi convintamente a favore delle pregiudiziali costituzionali, trattandosi anche di violazioni dei diritti umani, e decisamente contro questo folle Protocollo con l'Albania. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo studenti e docenti della Scuola media «Gaetano Caporale» di Acerra, in provincia di Napoli. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 995 (ore 16,59)

VALENTE (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD-IDP). Signora Presidente, utilizzerò pochi minuti per esprimere il voto convinto e deciso del Partito Democratico a favore di entrambe le questioni pregiudiziali, illustrate dai miei colleghi De Cristofaro e Delrio.

Io ho poche considerazioni da aggiungere per dare conto delle ragioni profonde che ispirano questo voto, ma anche la convinzione delle parole scritte e pronunciate dai nostri colleghi. Intanto una premessa: in quanto a migranti, direi con semplicità che riuscite davvero a superare voi stessi. Avete già varato tanti provvedimenti che io definirei avventati, populistici, ma soprattutto - come veniva ricordato adesso dalla collega Maiorino - inefficaci: dovrete almeno prenderne atto. Questo invece è un provvedimento che, superando anche il decreto Cutro di cui tutti ricordiamo efficacia e conseguenze, riesce addirittura ad essere incomprensibile ai più. Difficile capire i contorni di questo provvedimento e difficile capire come concretamente si realizzerà.

Che cosa avete scelto di fare? Sono stati utilizzati anche nella discussione in Commissione termini importanti, che evocano pezzi di storia che vorremmo tutti, convintamente, lasciarci alle nostre spalle e che io non ripeterò in quest'Aula, soprattutto per rispetto a quella storia, ma non si può non pensare a quei migranti che vengono soccorsi in mare in condizioni che spesso rasentano la sopravvivenza e invece di portarli - come disciplinano i diritti internazionali e il diritto del mare - nel porto più vicino e più sicuro, li mettiamo su una nave, che è territorio italiano, e facciamo fare loro altri due giorni di viaggio per non sapere bene dove li porteremo, in un contesto che non abbiamo capito se è disciplinato dalle leggi italiane, se sia territorio italiano, che strutture siano, che personale ci sarà, che livello di accoglienza, che livello di mediazione, quali saranno e come saranno rispettati i diritti di queste persone. Questa sarà sicuramente una questione che affronteremo in sede di discussione generale.

Queste pregiudiziali provano a porre alla nostra attenzione che sarà un provvedimento - questo a detta e nella convinzione dei più - che difficilmente supererà il vaglio della Corte costituzionale. È vero, le elezioni europee e le campagne elettorali sono alla porte e voi su questo terreno continuate a spingere, a soffiare sulla pancia e sulle paure e tutto diventa politicamente e umanamente comprensibile, anche se ingiustificabile. Il tema vero è che potete porvi in una logica di maggioranza e di prove di forza, ma non vi potete ancora porre al di sopra della Costituzione. Allora, quando scrivete nei vostri provvedimenti alcuni riferimenti normativi, quando questi provvedimenti dovranno essere concretamente adottati e applicati da un giudice di fronte a una controversia - e da questo

provvedimento scaturiranno controversie, perché è veramente di difficile interpretazione, ma soprattutto applicazione -, ebbene quel giudice si rivolgerà alla Corte.

Questo provvedimento non potrà mai superare il vaglio della Corte nel momento in cui scrive che queste norme si applicano «in quanto compatibili», perché l'articolo 117 della nostra Costituzione è chiaro e dice che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Non scrive «in quanto compatibili» (*Applausi*), espressione che mette tutti voi a salvaguardia di quello che avete in mente, o delle fantasie normative più spinte. Ecco, quello sarà un atteggiamento che voi provate a perorare, ma che di fronte a un giudice della Corte costituzionale con ogni evidenza non reggerà.

Quindi, la vostra propaganda, il vostro populismo, giocato ancora sulla pelle dei più fragili e dei più esposti, non vi ripagherà e gli italiani saranno accorti, ma forse anche i giudici saranno più severi, nel dirvi che non solo impegnate risorse importanti di questa legge di bilancio in un tempo nel quale le risorse sono preziose, ma che avremmo potuto utilizzarle probabilmente per migliorare il sistema di accoglienza che voi continuate a debellare (*Applausi*) e che è l'unica vera arma che abbiamo per tentare di fare di questi migranti persone con dignità. È l'unica vera strada maestra che abbiamo per garantire maggiore sicurezza nel nostro territorio, perché integrazione e sicurezza camminano insieme, non certo mortificazione e umiliazione e soprattutto un atteggiamento - come veniva ricordato prima - punitivo e discriminatorio nei confronti delle persone. Quelle messe ai margini sociali saranno sempre e per forza persone più insicure: questo lo ricordo anche alla becera propaganda fatta qualche giorno fa rispetto alle vicende drammatiche di Catania. È la marginalità sociale che rende insicuro il nostro Paese (*Applausi*), non la provenienza delle persone: questo dovrete sempre ricordarlo. Allora richiamo l'articolo 117, ma anche l'articolo 3 della Costituzione: le persone hanno tutte pari dignità. La nostra è una grande Carta costituzionale, dovremmo esserne tutti fieri e orgogliosi, e dovrebbe essere patrimonio di tutti. Anche questo dovrebbe esserlo, come abbiamo detto in Commissione, e non solo il tema del garantismo e delle garanzie costituzionali previste dal diritto di difesa, richiamate dalla pregiudiziale del collega De Cristofaro con riferimento all'articolo 24 della nostra Costituzione.

L'articolo 3 - lo ribadisco - dice che tutti abbiamo pari dignità, siamo uguali; di fronte al nostro Stato e alle leggi del nostro Stato siamo uguali. Che si venga via mare o via terra, siamo uguali. (*Applausi*). Non si giustificherà perché alcuni verranno portati in luoghi che saranno necessariamente difficili, più complicati, dove l'intermediazione culturale sarà sicuramente più difficile, dove il diritto di difesa sarà più difficile, dove la loro qualità della vita sarà messa a dura prova. Viene messa a dura prova anche per i migranti in Italia, ma è evidente che un centro costruito in un altro territorio lontano, che prevede la competenza dello Stato italiano, sarà una condizione di maggiore, enorme, straordinaria difficoltà. Spiegateci i trattamenti differenziati: in virtù di cosa dividerete o qualificherete una madre incinta che viene divisa dal suo compagno o da un altro figlio? (*Applausi*). Diteci in virtù di quale valutazione dividerete famiglie, genitori, mamme, bambini; alcuni li manderete in Albania e altri li manderete qui in Italia, con quale coraggio? Con quale coraggio una mamma la dividete da un bambino di quattro o cinque anni?

Come fate a qualificare una donna vittima di violenza? Ne abbiamo parlato anche in occasione del cosiddetto decreto-legge Cutro. Abbiamo detto che una donna vittima di violenza che intraprende un viaggio probabilmente ha subito quella violenza durante il viaggio; non ne è nemmeno consapevole in alcuni casi o è addirittura accompagnata dalla persona che le ha esercitato violenza. Vi avevamo chiesto di introdurre nei centri di accoglienza qui in Italia personale ed operatori specializzati. Non lo avete fatto, non lo avete messo lì e adesso pensate che andiamo sulle navi e distinguiamo le persone vulnerabili da quelle non vulnerabili, portiamo personale specializzato, riusciamo a definire le persone che sono vulnerabili e quelle che non lo sono e a quel punto dividiamo? Dividiamo quelli che per voi sono carichi residuali, mentre per noi sono persone piene di dignità (*Applausi*), che meritano rispetto e assistenza, e sulle quali la nostra scommessa è solo una: integrazione e dignità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore De Cristofaro e da altri senatori (QP1) e dal senatore Alfieri e da altri senatori (QP2).

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Della Porta. Ne ha facoltà.

DELLA PORTA *(Fdi)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto-legge Cutro, il piano Mattei e il Protocollo che stiamo discutendo oggi sono figli di un'unica visione che vede il problema immigratorio al centro e sono tasselli di un unico mosaico che stiamo ricomponendo pian piano in questi lunghi mesi. I dati d'altra parte dimostrano che le norme, per trovare la loro efficacia, hanno bisogno di tempo: di mesi e a volte anche di anni. Se prendiamo i dati del Viminale da ottobre ad oggi, ci rendiamo conto che i flussi migratori sono diminuiti del 30 per cento, con picchi anche del 50 per cento. Quando quest'ultimo provvedimento avrà piena efficacia i dati scenderanno ancora, con buona pace dei detrattori del Protocollo in esame. È un provvedimento che mira alla cooperazione, non certo a un'imposizione, e che esclude, nel pieno rispetto del diritto internazionale, i minori, le persone vulnerabili, le donne in gravidanza e questo con buona pace anche del diritto interno albanese. Ricordiamo, infatti, che la Corte costituzionale di Tirana ha dato il proprio assenso alla normativa al riguardo.

È un provvedimento complesso che, però, mira anche all'organizzazione precisa degli *hub* sul territorio albanese e crea due aree: una portuale, l'altra più interna, sulla quale verranno destinati i migranti. Saranno delle vere e proprie aree a controllo italiano al loro interno; nella parte esterna, invece, la potestà rimarrà di competenza delle Forze di polizia e delle autorità albanesi.

Qualche giorno fa ho sentito dire dagli esponenti dell'opposizione che i centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) vanno chiusi. Vorrei però ricordare, innanzitutto a voi, che i CPR sono stati creati nel 1998 con la legge Turco-Napolitano: li avete creati voi e nel 2017, con il ministro Minniti, li avete anche potenziati. *(Applausi)*. Ora venire a dire a noi che dobbiamo chiudere qualcosa che avete aperto voi per noi va anche bene, ma il fatto è che oggi noi cerchiamo di risolvere un problema che in più di dieci anni non siete riusciti a risolvere. Lo facciamo anche con spirito di solidarietà, perché la verità è che voi siete i soliti antitaliani *(Applausi)*, per cui qualsiasi cosa si faccia a favore dell'Italia, se ciò porta beneficio all'Italia e all'operato del suo Governo, vi vede contrari.

Avete persino chiesto la testa del presidente Rama, che fino a prova contraria fa parte del Partito Socialista Europeo, reo di aver teso la mano all'Italia in senso di solidarietà. Vi siete chiesti perché il presidente Rama ha accettato la richiesta di cooperazione avanzata dall'Italia? È una domanda che io mi sono posto. Lo ha fatto per uno spirito di riconoscenza, perché nel 1991, quando i cittadini albanesi si ribellarono al regime comunista albanese, il primo Paese che accolse gli albanesi fu l'Italia *(Applausi)* e ci sta facendo tornare indietro solo quella solidarietà che noi mostrammo trent'anni fa.

Mi rendo conto che questo per voi sia un pugno nello stomaco difficile da digerire, perché quando anche questo provvedimento avrà piena efficacia, l'afflato tra il Governo italiano e i cittadini italiani sarà ancora maggiore.

Siete stati perfino sconfessati dai vostri amici europei, perché se il Commissario europeo per l'allargamento e la politica di vicinato e il cancelliere tedesco Scholz, anch'esso socialista, hanno più volte detto che prenderanno addirittura a modello questo trattato vuol dire che siamo sulla strada giusta.

Venendo alla sostanza del problema, il trattato è stato definito inquietante, pericoloso, illegale, contrario al senso di umanità, illegittimo e inefficace. Invece sarà un modello, sarà un vero e proprio deterrente che disincentiverà la migrazione economica; sarà un duro colpo per i mercenari della clandestinità adorata, per gli approfittatori, per gli scafisti, per tutte le organizzazioni criminali che, con questo *humus* marcio, lucrano e si alimentano *(Applausi)*. Sarà un duro colpo anche per i vostri amici delle ONG, che spesso e volentieri violano il diritto italiano *(Applausi)*.

Servirà anche ad altro, perché ci farà comprendere davvero chi scappa perché fugge da una guerra e dalla fame e chi, invece, quel diritto non ce l'ha. Chi scappa da guerra e fame, infatti, non si pone il problema di dove arriva; chi scappa da guerra e fame si pone il problema di dove sta e da lì vuole scappare. Chi si pone il problema di dove vuole arrivare, invece, dovrà sapere che da oggi in poi può

arrivare anche in Albania, non per forza in Italia.

Papa Benedetto XVI affermava che il primo diritto di un migrante è quello a non emigrare e lo diceva seguendo le parole di un altro grande Papa, Giovanni Paolo II, che nella sua enciclica *«Ecclesia in Europa»* affermò che la Chiesa ha il dovere dell'accoglienza, ma è responsabilità delle autorità pubbliche esercitare il controllo dei flussi migratori nel rispetto delle leggi e quindi coniugarsi, quando necessario, con la ferma repressione degli abusi.

Ecco, è in quella direzione che sta andando il Governo italiano e lo sta facendo nel pieno rispetto del diritto interno e del diritto internazionale, perché è bene che su questo principio ci ritroviamo tutti quanti: la difesa dei confini è un diritto sacrosanto, non è un'opzione esercitabile a seconda dei casi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, devo dire che è difficile anche entrare nel dettaglio di questo provvedimento, perché è talmente scombiccherato, illogico, irrazionale e bizzarro, che in realtà ci si scontra già con la logica che vi sta dietro. Tra l'altro, per il suo tramite, Presidente, voglio dire al collega che mi ha preceduto che questa ricostruzione secondo cui gli albanesi sono arrivati in Italia e oggi, a distanza di decenni, noi ci riprendiamo il favore, rimandandogli gli altri stranieri, è veramente bizzarra. *(Applausi)*. Non riesco a capire come funzioni questa contabilità di vite umane per cui si va e si viene, come in uno scambio: mi hai preso i miei, te ne rimando degli altri così siamo a posto. Proprio non si capisce. In realtà, l'unica logica razionale che può aver indotto il Governo italiano a chiedere al Governo albanese di prestarsi a quest'obbrobrio, a questa specie di mostro giuridico, a questo bizzarro accordo internazionale sono i numeri, perché, come si diceva già in precedenza, nel 2023 sono sbarcati in Italia 155.754 migranti, il 50 per cento in più di quelli sbarcati nel 2022 (103.846) e il doppio di quelli sbarcati nel 2021 (67.040).

Signor Presidente, ho avuto l'onore e la ventura di servire al Governo della Repubblica proprio al Ministero dell'interno e di essere stato Sottosegretario di una servitrice dello Stato, una professionista al cui rigore professionale dovremmo inchinarci, che risponde al nome di Luciana Lamorgese, che è stata messa in croce con un tiro al bersaglio quotidiano da parte di una maggioranza che le imputava qualsiasi cosa succedesse nel Paese. Ebbene, mi chiedo che cosa direbbero oggi Fratelli d'Italia e la Lega se al Viminale ci fosse Luciana Lamorgese. Il silenzio che invece giunge dai banchi alla mia sinistra e alla sua destra, signora Presidente, è segno di un chiaro imbarazzo.

Voglio ricordare a tutti l'articolo 10 della Costituzione repubblicana, che è contenuto fra i principi fondamentali, quelli che non sono modificabili neanche sulla base dell'articolo 138 della stessa Costituzione. L'articolo recita: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica» - non all'estero - «secondo le condizioni stabilite dalla legge». Quello che sta succedendo qui è esattamente la negazione non tanto della lettera, ma dello spirito della nostra Costituzione, che riconosce universalmente a tutti gli esseri umani la dignità, il diritto di realizzazione della propria personalità, la protezione nel momento della difficoltà e appunto il godimento di quei diritti democratici che stanno scritti nella Costituzione. Il pensiero che persone che arrivano sul nostro territorio nazionale vengano trattate alla stregua dei rifiuti che mandiamo nei Paesi stranieri perché non sappiamo cosa farcene, che è quello che succede in Italia con i rifiuti veri e propri, che vengono caricati su treni e camion per essere smaltiti altrove, è un'immagine che credo non faccia onore alla civiltà e alla cultura giuridica di questo Paese.

Il provvedimento in esame, proprio nel suo impianto, nega ciò che la Repubblica italiana è ed i fondamentali pilastri sui quali la nostra Repubblica è stata fondata, ma non basta soltanto questo.

Non voglio dare infatti soltanto giudizi morali, sui quali comunque insisto, perché ne sono profondamente convinto. Qui c'è anche una visione del Paese e di come risolverne i problemi in prospettiva, che è completamente ideologica.

Si mette in piedi questo meccanismo astruso che si scontrerà davanti alla realtà, perché non lo si conosce, quindi, quando andremo a metterlo in pratica, già dovremo chiarire chi fa cosa, tra Italia e Albania. Donne e bambini non abbiamo ancora capito che fine faranno, né se si applichi la legge

italiana o quella albanese, chi paga, cosa succede alla fine dei trenta giorni e dove vanno a finire queste persone.

Tutto questo non è chiaro, quindi certamente ben prima della Corte costituzionale sarà la realtà a dire che questa costruzione, fragilissima e ideologica, crollerà su se stessa. Ciò che è più grave, però, è che non comprendete che in questo Paese c'è una drammatica crisi demografica, che non risolveremo certamente solo con la lodevole intenzione di promuovere la natalità. Questo è un Paese che va a prendere i medici a Cuba e la cui capitale economica, Milano, non ha i tranvieri per far circolare i tram, per cui l'ATM sta tagliando le corse. Allora, se non abbiamo medici, infermieri e persone che paghino i contributi a una popolazione che invecchia, ma voi, invece di fare progetti per comprendere come trasformare l'immigrazione in una risorsa per un Paese che ha un disperato bisogno di braccia e cervelli, pensate a questi meccanismi di discarica all'estero, vuol dire che non avete capito niente.

Scusate la franchezza, cari colleghi, ma non avete capito che qui andremo a chiudere gli ospedali e che non avremo insegnanti per i nostri bambini. Allora, invece di tirar fuori ridicoli conigli dal cilindro, per favore, mettete via l'ideologia e provate, pragmaticamente, a risolvere i problemi del Paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cataldi. Ne ha facoltà.

[CATALDI](#) (M5S). Signor Presidente, più mi sforzo di individuare la *ratio* di questo Protocollo, più mi sembra di essere entrato dentro un labirinto da cui non si viene fuori. A me sembra che, probabilmente, questa sia l'ultima spiaggia per un Governo che, fino ad oggi, ha adottato soltanto politiche fallimentari.

Diciamocelo chiaramente: avete iniziato con un decreto sulle ONG, che non ha prodotto effetti. Avete proseguito con il decreto Cutro uno, con il decreto Cutro due, tutti decreti-legge che non hanno modificato il problema. Questo perché? Perché non siete stati in grado di agire sulle cause e state agendo soltanto sugli effetti. (*Applausi*).

A me sembra che vi stiate cimentando in un eterno gioco dell'oca, dove ogni nuovo passo avanti è sempre un ritorno al punto di partenza, però, in questo vostro gioco, il problema è che sembra siano stati accantonati i diritti umani e che la dimensione umana di un problema epocale sia passata in secondo piano. E questo è terribile, perché state mettendo in secondo piano i diritti dei migranti per dare spazio a una retorica dell'odio, dei respingimenti e dei blocchi navali. State dando spazio a una narrazione che sta trattando le persone come fossero né più né meno che un carro di bestiame. (*Applausi*).

Tutto questo e anche il linguaggio, le parole, espressioni come il carico residuale, stanno facendo fare una pessima figura all'Italia. State dando al mondo un'immagine dell'Italia distorta attraverso la lente della vostra indifferenza e dell'insensibilità verso i diritti delle persone.

Cerchiamo di essere chiari: questo provvedimento non risolve il problema. È semplicemente un modo per nascondere la realtà sotto al tappeto, come facevamo all'università, quando non volevamo dimostrare alla mamma di non essere in grado di tenere la cameretta in ordine, allora nascondevamo le cose sotto il letto; questo però non risolve il problema, crea soltanto un'illusione: date agli italiani l'illusione che il problema non esista, semplicemente perché non lo rendete visibile; però, vedete, questa illusione costa agli italiani quasi 700 milioni di euro. (*Applausi*).

Sia ben chiaro, Presidente, il Governo è libero di decidere come spendere i soldi degli italiani; però poi non venite a raccontarci la storia della coperta corta. Non ci potete dire che non ci sono i soldi per realizzare le infrastrutture e bocciate gli emendamenti sull'autonomia differenziata; non ci potete dire che non ci sono soldi per la sanità e che non ci sono soldi per creare sviluppo nelle aree di crisi industriale complessa.

C'è un altro paradosso in questa vostra politica sull'immigrazione. Adesso addirittura vi volete dipingere come i benefattori del continente africano e dite che, attraverso il Piano Mattei, volete creare le basi per lo sviluppo del continente africano. Ma se non siete stati in grado di creare sviluppo neppure in Italia, come pensate di risollevare le sorti del continente africano? (*Applausi*). Cercate di essere onesti e ammettetelo: avevate detto di essere pronti a governare, ma avete dimostrato di non esserlo. Abbandoniamo questa retorica del nulla: è venuto il momento in cui ci dovete dimostrare non di essere pronti a governare, ma di essere in grado di farlo. (*Applausi*).

Poco fa un collega di Commissione parlava del diritto a non emigrare. Ragazzi, ma se volete riconoscere questo diritto a non emigrare, l'unica politica che dovete fare è quella della cooperazione internazionale. Questa gente non viene qui soltanto per divertimento. Dovete creare le condizioni, nei Paesi d'origine, affinché le persone non debbano scappare perché non ci sono gli ospedali e si rischia di morire per la puntura di una zanzara, perché non sanno dove mandare i figli a scuola o perché ci sono le guerre. Dovete fare opere di diplomazia e non politiche di natura belligerante, come state mostrando di fare.

Colleghi, qui però c'è davvero bisogno di un cambio di prospettiva. Andiamo alla base e concludo, Presidente. Qui il problema e la vera minaccia non sono quello che si teme; la vera minaccia sono le conseguenze a cui può portare questa costante paura di essere in pericolo. Vorrei ricordare, Presidente, che i totalitarismi sono nati proprio su questa paura e su questa esigenza di ordine e disciplina, perché si sono proposti come in grado di... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Le lascio un minuto, però i tempi sono contingentati. Lo ricordo a tutti.

CATALDI *(M5S)*. In questo minuto vorrei citare un saggio di William Sheridan Allen, che si intitolava "Come si diventa nazisti". Il particolare di questo saggio è che narra di un piccolo paesino di gente perbene. L'unica loro caratteristica era la paura verso un presunto nemico, magari all'epoca erano gli ebrei. Su questa base di paura e su questo bisogno di ordine e disciplina si è aperta la strada ai nazisti, che si sono proposti come i distributori di sicurezza e di certezza e coloro che potevano dare maggiore tranquillità al cittadino perbene. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rojc. Ne ha facoltà.

[ROJC](#) *(PD-IDP)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, Ministro, ci accingiamo a votare un provvedimento che non solo costerà molti soldi ai contribuenti italiani, ma che soprattutto non servirà a risolvere la gestione dell'immigrazione irregolare in Italia.

Prima ancora di vedere perché non serve, consentitemi di richiamare la vostra attenzione su un dato: il Senato oggi, e prima la Camera, sta discutendo di una questione rilevante per il nostro Paese e lo sta facendo solo grazie all'insistenza e alle proteste del Partito Democratico e delle opposizioni, perché il Governo voleva fare tutto da solo, aggirando il Parlamento e la Costituzione. Di nuovo, un atto di prevaricazione e di enorme gravità politica.

Invece siamo qui a discutere e, dopo aver approfondito ulteriormente le norme contenute in questo Protocollo, siamo sempre più convinti che sia solo l'ennesimo atto di distrazione di massa del Governo Meloni sul tema dell'immigrazione. Dopo i fantomatici blocchi navali e i porti chiusi, oggi si contano - come ha già ben ricordato il collega Scalfarotto - oltre 150.000 ingressi, a sancire un fallimento clamoroso delle vostre politiche migratorie.

Nonostante questo, si continua a perseverare ora con tale accordo truffa con l'Albania, perché non sapete nemmeno voi cosa ci andiamo a fare nei centri, in Albania. Ad esempio - e non è una questione di lana caprina - nessuno sa dove saranno identificati i migranti, se in Albania o a bordo delle navi che hanno effettuato il soccorso - è una questione mai chiarita - tenendo presente che generalmente non hanno carta d'identità o passaporto e per scoprirlo servono persone adatte con strumenti adeguati, come la conoscenza delle lingue; poi servono anche le autorità consolari che confermino la loro nazionalità. Insomma, è un lavoro complesso e costoso che ancora adesso non sappiamo esattamente come si intenda svolgere.

Nessuno sa bene con esattezza come ci si debba comportare con un minore non accompagnato, con un disabile o con gli anziani (e chi stabilisce quando si è anziani?). Poi ci sono persone che hanno subito torture, stupri e violenze, le vittime di tratta, i nuovi nati, come precisa il testo del Protocollo. Insomma, è davvero complicato capire come saranno identificate queste persone, anche perché il personale delle navi non ha queste competenze e, di conseguenza, quello che auspicate non è percorribile.

Insomma, non riusciamo davvero a comprendere che senso abbia realizzare un centro in Albania che dovrà ospitare non più di 3.000 persone, anziché realizzarlo in Italia, senza tutti i problemi sopracitati e soprattutto con costi molto più contenuti. Ecco, perché non in Italia? Qual è la logica che ispira invece la scelta del Governo Meloni, se non quella, tutta propagandistica, di dimostrare che siamo

efficienti, capaci di tenere lontani dalle nostre spiagge gli immigrati? O forse, più prosaicamente, perché, nonostante le dichiarazioni di governatori e sindaci di destra, quei centri nessuno li vuole vicino a casa. Ricordate? Il ministro Piantedosi ci aveva detto che avrebbero fatto un *hotspot* per Regione, anche due: altri annunci, parole al vento.

Noi quindi spenderemo più o meno 700 milioni in pochi anni per 3.000 persone, ma vorrei ricordare che a Trieste, attraverso la rotta balcanica, in pochi mesi sono arrivate 14.000 persone, molti minori, diversi dei quali non accompagnati, costretti a vivere per strada, nei silos, un vecchio edificio veramente in disuso, tra topi e serpenti. Per questo non si trovano finanziamenti. Nulla: una vergogna! Lo straniero portato in Albania rispetto a quello sbarcato in Italia si troverà in una condizione di discriminazione giuridica per motivi di condizione personale espressamente vietata anche dalla nostra Costituzione.

Sono allarmanti inoltre gli oneri indicati nella relazione tecnica della Ragioneria dello Stato, che l'Italia dovrà sborsare per la realizzazione delle due strutture. Se i dieci CPR sono costati all'Italia 52 milioni di euro in quattro anni, la trasformazione delle due aree in *enclave* italiana ne costerà cinque volte tanto per i prossimi cinque anni, risorse sottratte alla sanità, all'istruzione, alla cultura, ma soprattutto non date ai Comuni per le politiche di accoglienza, che servirebbero in questa situazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Priamo. Ne ha facoltà.

DE PRIAMO (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, siamo chiamati a discutere la ratifica e l'esecuzione del Protocollo tra il Governo italiano e quello albanese in materia migratoria, un accordo che introduce una modalità sicuramente innovativa nella gestione dei flussi migratori, della quale è presupposto la consolidata e storica amicizia fra l'Italia e l'Albania.

Questo provvedimento non è uno *spot* o un'iniziativa isolata, ma rientra in una visione strategica della questione migratoria e in un posizionamento molto attento dell'Italia, che acquisisce nuova centralità nello scenario internazionale, due temi e due aspetti che sono sicuramente collegati. Abbiamo infatti dati molto incoraggianti da questo punto di vista: mediamente, un 30 per cento in meno di sbarchi. Non è il nostro approdo finale, ma è un obiettivo importante, frutto di una politica attenta e programmata.

Ci sono risultati importanti che aumentano la credibilità dell'Italia e ci consentono di portare avanti questa strategia, che sono visibili in tutti gli elementi della nostra politica internazionale, nella centralità nelle politiche europee, nella capacità di influire sui *dossier* principali. Potremmo parlare anche della direttiva sui pesticidi o di quella sugli imballaggi e di come l'Italia sia stata determinante nel cambiare l'approccio dell'Europa su quei temi e, naturalmente, anche su quello migratorio.

Fino a un anno fa, prima dell'avvento del Governo di Giorgia Meloni, alcune delle parole che oggi sono pienamente nell'agenda dell'Unione europea erano impronunciabili. Semplicemente e banalmente non si poteva parlare di difesa dei confini nazionali ed europei. Abbiamo introdotto questi temi nell'agenda europea e abbiamo affrontato a 360 gradi il fenomeno migratorio, mettendo in campo iniziative di deterrenza e di contrasto all'immigrazione illegale, sostenendo allo stesso tempo, presupposto per quest'apertura, il contrasto fermo all'immigrazione illegale e aprendo invece ai flussi migratori controllati, dei quali in una modalità organizzata, attenta e studiata abbiamo anche bisogno.

Da questo punto di vista, contrastare l'immigrazione illegale significa salvare vite e, come abbiamo fatto con il cosiddetto decreto Cutro, inasprire le pene per quei mercanti di uomini che sono gli scafisti. Arrivano anche le prime condanne pesanti, da questo punto di vista. Tutto ciò senza mettere in discussione in alcun modo il rispetto delle norme internazionali sul tema dei rifugiati e sul tema di coloro che scappano dai conflitti. Rispetto però a un tema macroscopico come quello di un'immigrazione di massa legata ai temi economici, al cambiamento climatico e alla povertà, serve altro rispetto a quello che abbiamo ascoltato anche oggi da parte delle opposizioni ovvero una politica che non si capisce poi quale dovrebbe essere, se non sicuramente non attenta al controllo dei confini.

Noi però non ci siamo limitati a quello. Sul fronte della cooperazione internazionale, abbiamo visto mettere in campo da parte del Governo Meloni quel Piano Mattei che rappresenta una vittoria per coloro che lo progettarono molti anni fa - molti dei quali siedono anche in questi banchi, tra di noi -,

non solo prima della nascita di Fratelli d'Italia, ma prima ancora addirittura della nascita di Alleanza Nazionale. In questo anno infatti abbiamo spesso sentito parlare un po' a sproposito della storia della destra, forse per disinformazione o forse perché abituati a immaginare questa parte politica come impresentabile. In quegli anni c'era chi progettava quel piano. Ricordo ad esempio un manifesto che recava la scritta "immigrazione, un dramma per loro, un dramma per noi". (*Applausi*). C'era chi progettava quello che grazie a Giorgia Meloni è diventato e sta diventando azioni, idee che diventano azioni. Pochi giorni fa in quest'Aula molti capi di Stato e delegazioni dell'Africa erano qui a parlare di azioni proattive che dobbiamo fare. Voi amate difendere il diritto ad emigrare, noi vogliamo invece difendere il diritto a non emigrare di quei popoli (*Applausi*), il diritto a una cooperazione che non sia predatoria da parte dell'Occidente, ma che sia paritaria e che può essere una grande operazione di mutuo soccorso per noi e per quei popoli. È stato anche importante vedere l'Europa accogliere questa iniziativa dell'Italia e quindi, per una volta, diversamente da quello che avveniva con i Governi precedenti, non l'Italia acriticamente dietro all'Europa, ma l'Europa costruttivamente dietro e a fianco dell'Italia.

Torniamo però all'accordo che discutiamo oggi. Questo intervento dettagliato, che nel suo corpo spiega come ogni norma viene rispettata in tutti i modi dal punto di vista della tutela dei soggetti fragili e del diritto, darà modo di avere nuovi *hotspot* e nuovi CPR per il collocamento temporaneo dei migranti tratti in salvo dalle nostre autorità.

Voglio dire, da questo punto di vista, che lascia un po' basiti il tentativo di screditare questo accordo, che poi diventa anche un tentativo di screditare l'Italia. Ognuno fa opposizione come gli pare, ma a proposito di modalità di fare opposizione, permettetemi, anche di esprimere solidarietà ai parlamentari meridionali di Fratelli d'Italia e di tutto il centrodestra per alcuni vergognosi attacchi subiti in questi giorni. (*Applausi*).

Avete dimostrato anche un certo attaccamento a quello strumento di lancio tipico degli aborigeni australiani che è il *boomerang*, perché avete chiesto in audizione la presenza dell'ambasciatore italiano in Albania, il quale ci è venuto a dire, in primo luogo, che la maggior parte dei cittadini albanesi è contenta di questo accordo e considera l'Italia il primo e più affidabile *partner*; certo, anche per la riconoscenza rispetto a quello che l'Italia ha dato loro, in particolar modo i cittadini della Puglia, a cui forse non è stata data adeguata riconoscenza a suo tempo, quando uno dei peggiori regimi comunisti, quello stalinista albanese, aveva ridotto alla fame quel popolo. Non si tratta quindi di scambi, ma di amicizia e di scrivere una nuova pagina delle politiche migratorie: questa è una pagina importante che si inserisce in una strategia che andrà avanti, con buona pace dell'opposizione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO \(IV-C-RE\)](#). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il testo di cui discutiamo oggi, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, mi costringe a fare un doveroso passo indietro e ricordare come siamo arrivati a questo punto.

Ebbene, erano i primi di novembre del 2023, quando la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, annunciò alla stampa, non al Parlamento, di aver sottoscritto un Protocollo con il Presidente dell'Albania per la gestione degli immigrati irregolari. Lo stupore fu notevole, non soltanto per il tema del Protocollo, ma anche e soprattutto perché il Parlamento ne veniva informato a mezzo stampa. Prima non se ne era parlato, non si conosceva neanche il testo, né di cosa parlasse esattamente, tanto che i dettagli vennero poi forniti dai Ministri del Governo. Addirittura il ministro Fitto disse testualmente: «per la prima volta uno Stato non membro dell'Unione europea, ancorché candidato, accetta la creazione sul suo territorio di centri destinati alla gestione dei migranti illegali arrivati sul territorio dell'Unione». Già questa dichiarazione non poteva non destare sconcerto e francamente, dopo aver chiesto e preteso che il testo arrivasse in Parlamento per la sua ratifica, com'era ovvio e giusto che fosse, la sua lettura non ci ha assolutamente confortati; semmai, lo sconcerto è aumentato.

Siamo rimasti davvero sorpresi dal coacervo di norme messo in piedi dal Governo, che pone numerosi quesiti di legittimità costituzionale, che non ho dubbi verranno sollevati e risolti nel senso peggiore possibile, cioè con un vaglio di costituzionalità che non verrà superato per una serie di ragioni: non

perché siamo antitaliani, ma, al contrario, siamo così tanto italiani da volere che il legislatore legiferi bene e sapendo di farlo in conformità con la Costituzione. E quando ha un dubbio sulla legittimità della Costituzione - e qua di dubbi, oggettivamente, ce ne sono tanti - si fermi e riveda quello che vuole fare.

Infatti, non è corretto promulgare una legge quando già si sa che è affetta da numerosi vizi. Il primo di questi è l'extraterritorialità. Sarà difficile, Presidente, in sei minuti dire tutto quello che vorrei dire, perciò stringerò, condenserò e cercherò di dire le cose essenziali.

Il primo vizio è l'extraterritorialità, come abbiamo detto anche nella questione pregiudiziale di legittimità costituzionale. Come si può pensare di realizzare un centro per la gestione dei migranti irregolari nel territorio di uno Stato estero che non fa neppure parte dell'Unione europea? È una questione abnorme dal punto di vista giuridico: "abnorme" in senso letterale, cioè noi andiamo oltre le norme, oltre le disposizioni vigenti. Lo spiego in termini chiarissimi e semplicissimi: la legislazione italiana ovviamente riconosce quella europea come fonte sovraordinata. La legislazione albanese ovviamente no, per la semplice ragione che non fa parte dell'Unione europea.

Noi creiamo un centro sul territorio albanese, all'interno del quale mettiamo i migranti che siamo andati a prelevare in mezzo al mare nelle acque territoriali, stabilendo che non li porteremo nel centro di primo soccorso, come sarebbe più facile, ma direttamente in Albania e in quella sede, quando li sbarcheremo, diremo loro che saranno sottoposti alla legislazione italiana.

Signor Presidente, immagino che lei mi potrebbe dire: in quel centro si applica il principio di extraterritorialità e vale la legge italiana per tutti. Io le risponderai di no: al contrario, in quel centro si continua ad applicare la legge albanese, perché si trova sul territorio albanese; solo per i migranti italiani si applicheranno le disposizioni della legge nazionale italiana e di quella comunitaria. Questo crea un incidente e una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e del diritto di difesa.

Sono questioni abnormi, per la semplice ragione che lo stesso Protocollo, all'atto pratico, chiarisce: se dentro questi centri venisse commesso un delitto, una rissa o un furto, ma anche, più banalmente, se si verificasse un incidente sul lavoro di personale che vi opera (e non opereranno soltanto gli italiani, poiché ci saranno pure i cittadini albanesi), chi disciplinerà e quale legge determinerà chi ha ragione e chi ha torto? Ebbene, qui arriviamo a situazioni ancora più strane: se lo commetterà un migrante, allora sarà sottoposto alla giurisdizione della legge italiana e alla legislazione italiana, cioè applicheremo la legge italiana. Se però il migrante dovesse compiere un delitto nei confronti di un cittadino albanese o dello Stato albanese, allora si applicherà la legge albanese. Se poi invece - le domando - non sarà un migrante a compiere il delitto, ma un cittadino italiano, albanese o di un'altra nazionalità che opera nel centro, chi deciderà quale legge si applica?

Si tratta di un insieme di norme con poca capacità di fare sistema fra di loro, con evidenti violazioni di leggi e anche dei diritti dei migranti. Il fatto che il migrante nel procedimento per il riconoscimento dello *status* di rifugiato verrà sentito in videocollegamento con un avvocato che non avrà neanche modo di ascoltarlo personalmente, è una violazione del diritto di difesa sostanziale e comporterà la condanna dell'Italia per la violazione dei diritti umani e dei diritti di difesa dei migranti.

Perché facciamo questo Protocollo con quest'urgenza e con questa fretta? Non è stato consentito neanche alla 1a e alla 3a Commissione riunite di completare l'esame e la discussione degli emendamenti. Per quale motivo? Quale urgenza c'è? Non c'era alcuna urgenza, anche perché questa misura è inadeguata a risolvere il problema della migrazione, non soltanto per le evidenti violazioni dei diritti comunitari e della dignità delle persone, ma anche dal punto di vista numerico.

Questo centro accoglierà al massimo 3.000 persone. La quota dei migranti arrivata in Italia nel 2023 è 157.000, il che significa che soltanto una piccolissima parte di essi potrà essere accolta nel centro in Albania. A fronte di questo sforzo così ridotto, ce n'è invece uno economico inimmaginabile: 640 milioni di euro per cinque anni. Tale è la durata del Protocollo in esame.

Credo che davvero non ci siano motivi razionali, dal punto di vista della legge e neanche dell'opportunità per procedere alla ratifica di questo Protocollo. Ci sono soltanto motivi di propaganda politica che però, come dimostreranno i fatti, cadranno sotto la realtà dell'evidenza delle cose che in

questo modo certamente non si risolvono.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghi, il provvedimento in esame, come sappiamo, è rimasto per settimane molto opaco. All'inizio, il Governo addirittura pensava di affrontare questo tema senza passare dal Parlamento; poi forse ha letto la Costituzione e quindi ha dovuto farlo.

Non ho la soluzione in tasca per affrontare e risolvere i problemi dell'emigrazione, però è chiaro che quello che qui viene proposto è un percorso davvero molto stravagante, per così dire: di fronte al fatto di avere 155.000 migranti, pensiamo di affittare un posto in cui portare - anzi, deportare - 3.000 persone, cercando di non farle vedere.

Il problema è che gli immigrati, in particolare quelli che arrivano dal mare, hanno un colore scuro e quindi si vedono in qualsiasi posto li mettiamo. Pertanto, si è pensato di metterli in un Paese che non fa neanche parte dell'Unione europea. Li mettiamo lì perché così non si vedono, anche perché capisco che per risolvere il problema dell'immigrazione si era pensato di fare il blocco navale, poi però questo non è riuscito, quindi bisogna dare risposta in un altro modo.

Per quanto mi riguarda, mi sono sempre battuto contro le leggi che hanno previsto di affrontare il problema dell'emigrazione esclusivamente da un punto di vista securitario: la legge Bossi-Fini, la legge Turco-Napolitano, i provvedimenti di Minniti e adesso questo accordo. Noi avremo bisogno come il pane di immigrati, visto che siamo una società che invecchia e le imprese hanno bisogno di 350.000 lavoratori e lavoratrici. Dovremo quindi fare un'altra politica, instaurando un rapporto costruttivo in cui selezionare, cioè preparare le persone che vengono in Italia.

Inoltre, parliamoci chiaro: l'emigrazione è dipesa anche dalla rapina che l'Occidente ha fatto in molti Paesi, a partire dall'Africa, ma non solo. Io seguo la questione da molti anni e vado nei campi profughi, ad esempio della rotta balcanica; vi invito quindi ad andare a vedere quando arrivano i ragazzi che nella loro vita hanno visto solo guerra, ad esempio gli afgani; vi invito a vedere cosa hanno combinato prima i sovietici e poi gli americani, cioè prima l'Oriente e poi l'Occidente. Chiedete ai ragazzi che hanno diciotto o vent'anni, la cui vita è fatta solo di frustrazioni e di guerra. Quando arrivano alle porte dell'Europa li prendiamo a legnate e li mandiamo indietro. Questo è il modello che è stato applicato in tutti questi anni sulla questione dell'immigrazione.

Come ho detto prima, non ho la soluzione, perché è un tema complesso, però forse bisogna cambiare radicalmente l'impostazione. Il problema è che ci sono migranti economici perché nel loro Paese la situazione è disastrosa, magari, ad esempio, perché c'è la guerra, oppure per l'avanzamento del deserto e quindi, sostanzialmente, per un problema climatico. Ovviamente a noi interessa solo utilizzare le risorse naturali di quei Paesi, questo sì, ma non preoccuparci del loro sviluppo.

Il problema, allora, è come affrontare la questione. Si parla di portare le persone, di deportarle. Ieri sono stato redarguito in Commissione, perché ho usato un termine forte. Certo, ho usato il termine «*lager*», perché un altro senatore ha spiegato che era come accatastare delle persone. Portare 3.000 persone, addirittura dividendo le donne dagli uomini, le mamme incinte, separando i minori dai padri e dalle madri. Io non ho posto la questione sul terreno del diritto, ma su quello umanitario. Noi che cosa facciamo? Spostiamo persone, uomini, quelli forti, e li accatastiamo in un posto. Proprio ieri con la collega Cucchi ho presentato un'interrogazione in cui chiedo la chiusura dei CPR, perché sono *lager* e prigioni e penso a quello che è avvenuto a Ponte Galeria, ma anche a quello che è avvenuto l'altra sera nella Milano bene, cioè ad esempio in via Corelli, in un CPR commissariato, in cui ci sono questioni legate ai bagni e al cibo, dove i migranti vengono trattati non come persone, ma come bestie. Uso un termine forte, perché quando vedete le foto di cos'è successo nel CPR di via Corelli vi viene la pelle d'oca. Anzi, è difficile discutere dal punto di vista politico: io sto male, quando vedo quelle foto. Basta pubblicarle, queste foto, che ritraggono persone nude in mezzo all'acqua.

Il problema è che queste cose non si vedono, non si devono toccare, non si possono affrontare. Io non ho la soluzione e, se la avessi, sarei il più bravo di tutti, ma mi interrogo: che cosa succede? Continuiamo così? Continuiamo a pensare che quella sia la risposta? Penso che la risposta sia fare in modo che le persone vengano non incluse, ma coinvolte, fatte partecipare, che si debba dare loro gli strumenti di conoscenza dei luoghi dove vanno e si trovano, di qual è la cultura del posto. Tutto questo

anche affrontandoli a muso duro, perché su questo non sono uno di quelli teneri, che dicono che hanno un certo credo e un certo modo di fare imm modificabile. Se si trovano nel nostro Paese, non dobbiamo imporre loro la nostra cultura, ma qui vige una regola di democrazia, di rispetto tra l'uomo e la donna e così via e dobbiamo affrontare questi problemi. Mettere la testa sotto la sabbia di fronte a questi aspetti non risolve la questione, ma la sposta soltanto, pensando di averla risolta, creando in realtà un problema dietro l'altro.

Altro che amicizia: se quelle persone vengono messe in un posto in cui la giurisdizione è tutta italiana e non hanno neanche la possibilità di avere vicino i parlamentari del nostro Paese che possano visitarli, o che gli avvocati siano vicini, vengono meno i loro diritti. Certamente questo è un fatto molto rilevante, che cambia la natura costituzionale. Per questa ragione abbiamo presentato una questione pregiudiziale costituzionale: l'accordo cambia la Costituzione materiale del nostro Paese e - si badi bene - il nostro è un Paese che storicamente non solo ha scoperto il mondo, ma è emigrato in tutto il mondo. Quindi, dovremmo sapere benissimo, se la nostra è una società culturalmente avanzata, che cos'è l'emigrazione. Non è un divertimento: la gente scappa da un posto perché è invivibile. *(Applausi)*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bevilacqua. Ne ha facoltà.

[BEVILACQUA \(M5S\)](#). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, a quanto pare ci risiamo. Forse vi state chiedendo a cosa mi riferisco. Facciamo un attimo i conti di quanto è accaduto, nell'ordine, dall'inizio del Governo Meloni.

Il 23 marzo 2023 c'è lo storico cambio di passo in Europa grazie a Giorgia Meloni e il tema dei migranti diventa centrale al Consiglio europeo. Sì, così centrale da meritarsi due righe in fondo al protocollo in cui è scritto che se ne parlerà a giugno.

L'8 giugno 2023 c'è l'accordo storico sul nuovo patto sui migranti, sempre targato Giorgia Meloni, naturalmente. Peccato che non ci sia stato alcun sostanziale cambiamento perché l'Italia resta il Paese che dovrà occuparsi da solo di arrivo, accoglienza e gestione dei migranti, esattamente come prima, senza alcun obbligo di redistribuzione; obbligo a cui si è strenuamente opposto l'amico Orbàn, che la patriota Giorgia Meloni ha ben compreso, perché per l'Ungheria si trattava di difendere i propri interessi nazionali, con buona pace degli interessi nazionali degli italiani, naturalmente. *(Applausi)*.

Il 17 luglio 2023 c'è la storica intesa con la Tunisia. Si tratta forse di un duro colpo ai trafficanti di vite umane che da questo momento in poi non riusciranno più a partire dalle coste tunisine? Un nuovo colpo per i trafficanti che, dopo il decreto Cutro, già avevano il loro bel da fare a scappare inseguiti dalle autorità italiane per tutto il globo terracqueo? Certamente no, perché vengono messi solo pochi spiccioli per i controlli delle frontiere e non viene fatto niente nemmeno sul piano dei rimpatri, perché riguardano solo i migranti tunisini che rappresentano una percentuale infima rispetto ai migranti subsahariani.

Mi sembra, quindi, se ho fatto bene i conti, che siamo, con il Protocollo d'intesa Italia-Albania, alla quarta svolta storica. Complimenti! *(Applausi)*. Pensate un po': continuando con questo ritmo di quattro svolte storiche all'anno, i libri di storia contemporanea dovranno dedicare un volume a parte alle gesta della presidente Meloni. *(Applausi)*. Ma fuori dalla propaganda, nella realtà dei fatti, l'unica svolta storica è il *record* di sbarchi del 2023: 157.000 migranti arrivati in Italia, un rotondo più 50 per cento contro cui si è infranta tutta la vostra vuota retorica. *(Applausi)*.

Nella realtà dei fatti c'è la Giorgia Meloni che, al telefono con due comici russi, pensando di parlare con il presidente della Commissione africana Moussa Faki, ammette che sul tema migranti, quando chiama gli altri *leader* europei, non le rispondono nemmeno al telefono. Ah, per inciso: il vero Moussa Faki, lo scorso 29 gennaio, ha smascherato l'ennesimo *bluff* spacciato per atto storico di questo Governo, il Piano Mattei. Il presidente Moussa Faki, infatti, ha dichiarato che l'Unione africana non era stata nemmeno consultata: alla faccia del partenariato paritario! E ha proseguito che non bastano le parole e le promesse, ma servono i fatti.

Passiamo ai fatti, ai numeri di questo Protocollo tutto fuffa e propaganda: 650 milioni di euro sarà il costo che sosterrà l'Italia in cinque anni per portare in Albania i migranti sbarcati sulle coste italiane; circa 3.000 saranno i migranti che potranno essere ospitati nella struttura albanese. Diciotto mesi dopo

il trasferimento, i migranti non rimpatriati, praticamente il 90 per cento in base alle ultime statistiche, torneranno in Italia.

Cosa ci dicono, allora, questi numeri? Ci dicono che gli italiani pagheranno di tasca propria la campagna elettorale di Giorgia Meloni per le prossime europee, sborsando circa sette volte il costo di una struttura equivalente sul territorio italiano. Ma come? La Meloni non ha fatto un'intera campagna elettorale attaccando le misure di dignità, come il reddito di cittadinanza, e di rilancio dell'economia, come il superbonus, dicendo che erano soldi buttati dalla finestra per raccattare voti?

Ma questi sapete come li definirebbe la Giorgia Meloni dell'opposizione? Soldi degli italiani, del sangue degli italiani, che finiranno in Albania e contribuiranno a far crescere il PIL, sì, ma quello dell'Albania, non certo quello italiano. Questi numeri ci dicono che non ci sarà nessun tangibile risultato nell'alleggerimento della pressione sulle coste italiane, perché i migranti trasferiti in Albania non arriveranno nemmeno al 2 per cento rispetto ai numeri registrati nel 2023.

Infine, la cosa più preoccupante è che questo Governo dimostra di non avere la minima idea di come gestire *dossier* così pericolosi, visto che eravate pronti a gestirli, ma in realtà scopriamo che, a differenza di quello che dicevano i colleghi della maggioranza, Edi Rama non sta ricambiando il favore. Non è un debito di riconoscenza nei confronti dell'Italia per quello che è stato fatto.

Intervistato, Edi Rama ha candidamente detto che Giorgia Meloni si è rivolta a lui perché è frustrata. Secondo lei, l'Unione europea non considera l'immigrazione un problema comunitario. Allora, speriamo davvero che quel telefono, cui non hanno risposto gli altri *leader* europei, smetta di squillare a vuoto, perché sedare la frustrazione del presidente Meloni con questo Protocollo costerà 650 milioni di soldi degli italiani. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto superiore «Farnese» di Caprarola, in provincia di Viterbo, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 995 (ore 18,03)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paganella. Ne ha facoltà.

PAGANELLA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, siamo tutti d'accordo che il tema dell'immigrazione abbia assunto, ormai da tanti anni, un'importanza ed una rilevanza epocale. Quello che differenzia destra e sinistra è, invece, l'approccio politico da attuare per la gestione di questa problematica, che negli ultimi decenni ha assunto le dimensioni che tutti noi oggi conosciamo.

Sul tema, per noi della Lega l'immigrazione irregolare incontrollata è illegale, non è mai stata tollerabile e continua a non esserlo. (*Applausi*). Spesso, in nome di un approccio ideologico di accoglienza indiscriminata, si sono create le condizioni di pericolo sociale, di insicurezza e, a volte, anche di rischio terroristico per l'Italia e i vari Paesi europei; ideologia che, direttamente o indirettamente, ha creato una cortina fumogena dietro la quale si sono celati, e a volte protetti, interessi economici e *business* criminali e si sono nel contempo - male nel male - tradite le legittime attese di chi vuole diventare cittadino italiano seguendo le procedure previste, nel pieno rispetto delle leggi e delle consuetudini del nostro Paese. Solo uno Stato che sappia difendere con fermezza e convinzione i propri confini è in grado di garantire l'inserimento e l'integrazione nella comunità nazionale di nuovi cittadini.

Come dicevo, da sempre questo principio guida l'azione della Lega. Il nostro segretario Matteo Salvini, da Ministro dell'interno, è stato investito nel 2018 di un preciso mandato popolare, che lui ha coraggiosamente rispettato: fermare gli sbarchi. E così è stato. (*Applausi*). La difesa dei nostri confini ha sortito l'effetto di annullare quasi completamente gli sbarchi illegali, riducendo drasticamente le morti in mare e salvando la vita di tante persone cadute nelle mani di scafisti senza scrupoli. I numeri parlano chiaro: nell'anno di Salvini come Ministro dell'interno abbiamo avuto meno 80 per cento di immigrati sbarcati, meno 55 per cento di presunti dispersi in mare, meno 95 per cento di cadaveri recuperati in mare. Questi sono fatti, il resto sono chiacchiere. (*Applausi*). Per questo possiamo dire orgogliosamente agli italiani che sul tema dell'immigrazione Salvini e la Lega hanno la coscienza a posto e le carte in regola. (*Applausi*).

Salvini ha attuato quello che aveva promesso agli italiani e che - aggiungo, Presidente - è stato messo

nero su bianco nel contratto di Governo e aveva il pieno sostegno dell'intera maggioranza, compreso il MoVimento 5 Stelle, i cui esponenti, che oggi ci fanno la lezione, allora facevano a gara a intestarsi i successi di Salvini. (*Applausi*). Conte dagli Stati Uniti dichiarava, intervistato da Fox News che, da quando il suo Governo si era insediato, l'immigrazione illegale era crollata in modo ingente, e parlava dell'80-85 per cento in meno rispetto all'anno precedente. La loro strategia stava funzionando. Toninelli, allora Ministro delle infrastrutture, diceva che, fino a quel momento non Salvini, ma Salvini con lui e con il presidente Conte, avevano diminuito di una cifra davvero enorme il numero degli sbarchi. Significava che stavano facendo un buon lavoro di squadra.

Quella squadra, che allora si vantava dei risultati di Salvini, con un vergognoso voltafaccia ha cambiato rapidamente idea (*Applausi*) e, per fare un Governo con la sinistra che sosteneva l'opposto, ha cancellato i decreti Salvini e, con un voto vergognoso, ha trasformato una linea politica in un fatto giudiziario. E Salvini oggi è a processo con l'accusa ridicola di sequestro di persona. Vergogna! Vergogna! Vergogna! (*Applausi*). Un voto inaccettabile e aggiungo anche miope politicamente, che direttamente o indirettamente - non nascondiamoci - è stato uno dei fattori del ritorno ad una degenerazione dei numeri relativi agli sbarchi.

Il tutto è stato accompagnato da un'integrazione dei nuovi arrivati che è sempre difficile e spesso impossibile, per diversità culturali insormontabili ed episodi di delinquenza di cui si rendono quotidianamente protagonisti immigrati sbarcati illegalmente sulle nostre coste. L'esperienza pertanto ci mostra qual è la via maestra da seguire: fermezza nel blocco degli ingressi, a cui è ovviamente opportuno accompagnare una politica di collaborazione e partenariato a diversi livelli con altri Paesi del Mediterraneo.

L'accordo con l'Albania va in questa direzione. La ratifica ed esecuzione del Protocollo è un ritorno alla politica del fare che non aspetta gli eventi o invoca l'intervento di un'Europa perennemente assente. È un accordo bilaterale che rappresenta una forma sperimentale di creazione di *hotspot* fuori dal territorio nazionale, ma gestiti dall'Italia secondo le leggi italiane, che la Lega appoggia.

Intanto, purtroppo la vita reale ci consegna ogni giorno episodi di violenza, spesso efferata, compiuta da immigrati entrati clandestinamente in Italia, nemmeno quando già si erano fatti conoscere dalle Forze dell'ordine per i loro comportamenti delinquenziali. Lasciati liberi e impuniti, molti hanno cominciato a girovagare per le nostre strade, a volte superando i confini, vivendo di espedienti e commettendo reati; oppure, peggio, diventando facile preda dell'islamismo radicale e terroristico. Lo stupro di gruppo da parte di sette egiziani ai danni di una povera ragazzina tredicenne di Catania è l'ennesimo, mostruoso, drammatico e intollerabile episodio di una lunga sequela di crimini commessi da chi è sbarcato illegalmente in Italia. Nessun buonismo, nessuna giustificazione o comprensione è possibile o tollerabile verso gli autori, a cui ci auguriamo la legge infligga la pena più dura e severa possibile. (*Applausi*).

È evidente che, quando si parla di immigrazione clandestina, ci sono sempre in gioco la sicurezza delle nostre città, l'ordine pubblico e la coesione sociale e a farne le spese sono - come immaginabile - i cittadini appartenenti ai ceti sociali più umili e indifesi. Penso a quelli italiani, ma anche a quei cittadini stranieri regolari che vivono nelle periferie più difficili delle nostre città e si trovano a combattere contro l'ulteriore e inarrestabile degrado del loro ambiente di vita.

È per tutto questo che, nell'esprimere il convinto appoggio della Lega al Protocollo d'intesa tra Italia e Albania, chiediamo al Governo di insistere con coraggio, impegno e determinazione per vincere questa battaglia. Ne va del futuro dell'Italia, della nostra società e dei nostri figli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

***VERDUCCI (PD-IDP).** Signora Presidente, questo trattato è una dimostrazione plastica di propaganda e cinismo: soldi investiti in un altro Paese, in questo caso l'Albania, in cambio del trattenimento dei migranti. Come a dire: li portiamo lontano, lontano dalle nostre case, dalle nostre paure, dai nostri interrogativi, fuori, in territorio straniero, e il problema è risolto. Tutti sappiamo che non è così, perché siamo di fronte a migrazioni epocali dovute a guerre e a catastrofi ambientali che stanno squassando il pianeta, che spingono milioni di persone in cerca di salvezza e libertà. Ognuno di noi, nelle stesse condizioni, farebbe lo stesso.

Dopo il 7 ottobre la situazione è ancora più drammatica, con il Mediterraneo orientale in fiamme, a pochi passi da noi. Di fronte a tutto questo servirebbero testa e cuore, e una *leadership* europea, una strategia comune. Voi invece fate l'opposto: decidete di agire da soli, di fare una misura che è uno *spot*, che riguarderà, secondo i vostri piani, 3.000 migranti a fronte di oltre 160.000 arrivi in Italia nell'ultimo anno, ma ad un costo economico altissimo e soprattutto, Presidente, ad un prezzo morale insopportabile sulla pelle di esseri umani delocalizzati, deportati, come fossero pacchi o merce o carico residuale, come è stato detto in modo vergognoso. Un baratto a perdere, per tutti.

Pensiamo cosa succederebbe se tutti i singoli Stati europei facessero allo stesso modo, anziché costruire un'unica politica si organizzassero ognuno per conto proprio, per deportare in un paese terzo, lautamente pagato, i migranti che bussano alla nostra porta. Sarebbe la fine dell'idea di Europa, che è innanzitutto stato di diritto, che è innanzitutto l'affermazione del principio assoluto di non discriminazione. Al cuore di tutto questo c'è il diritto di asilo, un diritto sacro voluto dai nostri costituenti come reazione alle persecuzioni e al totalitarismo.

Questo trattato è uno sfregio per la nostra civiltà, per il nome Italia che portiamo.

È un precedente pericoloso dal punto di vista giuridico e umanitario, indirizzato unicamente al respingimento e non all'accoglienza, come invece dice l'articolo 10 della nostra Costituzione. In questo trattato c'è un'idea di criminalizzazione dei migranti, di criminalizzazione della solidarietà. Un rovesciamento inquietante di quello che noi siamo, dei valori che tengono insieme la nostra Repubblica e la nostra democrazia. Voi prefigurate per migranti che fuggono da guerre e da persecuzioni una detenzione automatica, arbitraria e prolungata, senza possibilità di assistenza legale e senza diritto di difesa, come è stato denunciato dalla commissaria dei diritti umani del Consiglio d'Europa.

Dite che questo trattato non riguarderà chi è vulnerabile, ma non c'è nessuna garanzia sulle procedure a tutela dei bambini, dei malati e delle donne in gravidanza. Vi chiediamo allora almeno di approvare i nostri emendamenti per proteggere bambini, madri, donne che hanno subito violenza. Sappiamo già però che non lo farete. Voi introducete di fatto dei respingimenti collettivi, impedendo ai migranti messi in salvo da navi italiane, a cui va sempre tutta la nostra riconoscenza, di richiedere asilo nel territorio dove mettono piede, che è l'Italia - perché quelle navi sono territorio italiano - e non l'Albania. Ricordo che l'Albania è un Paese fuori dall'Unione europea e quindi fuori dalla copertura del diritto d'asilo europeo. È evidente come ci sia un inganno e l'aggiramento di un diritto che non è dei migranti, ma è un diritto universale!

Stravolgete il sistema di soccorso in mare, negando lo sbarco nel primo porto sicuro utile più vicino al naufragio, costringendo ad affrontare giorni di mare in più per arrivare in Albania, dove voi prevedete di costruire, con costi altissimi, nuovi CPR, nuovi "centri di permanenza per il rimpatrio", come quelli famigerati che ci sono in Italia. Centri dove sono ammassate, spesso in gabbia, in condizioni oltre il disumano, persone che non hanno alcuna colpa, come Ousmane, un ragazzo di ventidue anni, che si è tolto la vita a Ponte Galeria, pochi giorni fa, lasciando un messaggio che è un monito durissimo verso la nostra indifferenza. (*Applausi*).

Presidente, noi chiediamo che questi centri vengano chiusi, in Italia, in Albania, ovunque. Noi chiediamo che le risorse enormi qui stanziare, pari quasi a 700 milioni dei contribuenti italiani, vengano utilizzate per scuola, sanità, lavoro o siano utilizzate per costruire integrazione e inclusione, quel sistema di accoglienza diffuso imperniato sui Comuni e sull'associazionismo laico e religioso, che voi avete smantellato, ma che è invece l'unico che può creare sicurezza per tutti, in particolare per chi vive nei luoghi più difficili.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 18,15)

(Segue VERDUCCI). Presidente, noi voteremo contro questo disegno di legge perché viola quel che di più importante abbiamo, il codice dei diritti, il codice dell'umanità: tutti gli uomini sono creati uguali e, tra i loro diritti, tra i nostri diritti inalienabili, ci sono la vita, la libertà, la felicità. Questi ideali saranno più forti del vostro Governo e noi continueremo a batterci per farli vivere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barcaiuolo. Ne ha facoltà.

[BARCAIUOLO](#) (Fdl). Signor Presidente, gentili colleghi, credo che il metaforico travaso di bile sia

stato chiaramente percepito negli interventi degli esponenti dell'opposizione e si sia concretizzato in un legittimo ostruzionismo in Commissione, nonostante il calendario votato all'unità nella Conferenza dei Capigruppo. Siamo qua oggi a discutere questo provvedimento, seppur con diversi giorni di ritardo, e ciò rappresenta ai testimoni non solo il fatto che stiamo andando nella giusta direzione, ma anche il fatto che anche sul tema dell'immigrazione siamo ed eravamo pronti. (*Applausi*).

Eravamo pronti sui temi dell'economia. Basta guardare i numeri. Abbiamo il più alto livello di occupazione degli ultimi quarantasei anni, la disoccupazione più bassa degli ultimi diciannove. Eravamo pronti sul tema del contrasto alla povertà, visto che continua ad aumentare, anche se non abbastanza, la capacità per le famiglie italiane del loro potere d'acquisto. Eravamo pronti a invertire la rotta sulla sanità, perché dopo i 37 miliardi di euro tagliati dai Governi della sinistra nel periodo 2012-2018 invertiamo la rotta e abbiamo la più alta spesa sanitaria nella storia repubblicana prevista per l'anno solare in corso.

Eravamo pronti sui temi dell'immigrazione, perché i citati decreti messi a sistema col Piano Mattei testimoniano un semplice fatto: il cambio di paradigma nei confronti dei rapporti con i Paesi africani rispetto all'atteggiamento che l'Europa ha avuto negli ultimi duecento anni. Ed è abbastanza singolare, se non bizzarro, il fatto che coloro i quali ci vengono spesso indicati come esempi da seguire in Europa altro non sono che quelle Nazioni che più hanno perpetuato ed agito in modo predatorio nei confronti dei Paesi africani.

Noi sosteniamo che il dramma dell'immigrazione, partendo dal concetto già citato del diritto a non emigrare, sia quello che va messo a sistema non solo con un intervento, ovviamente, a difesa delle nostre frontiere, perché i confini sono sacri e come tali vanno difesi, ma con uno sviluppo di quelle Nazioni che hanno la possibilità, nella ricchezza del loro sottosuolo, di trovare risorse per poter crescere e migliorare la loro condizione. Allora, leggere questo tipo di Protocollo fuori dal contesto che questa maggioranza e questo Governo stanno cercando di portare avanti è non solo miope, ma anche intellettualmente disonesto.

Allora, quanto ai rapporti tra Italia e Albania, il primo accordo bilaterale di amicizia risale al 1995 con il Governo Dini, al cui interno era prevista la possibilità di collaborare proprio in tema di immigrazione irregolare; un altro accordo c'è stato nel 2017, sempre con Governo a guida centrosinistra, tra il Ministero dell'interno albanese e il Ministero dell'interno italiano, e ancora una volta si prometteva un reciproco aiuto nel contrasto all'immigrazione. Oggi non si fa altro che concretizzare l'evoluzione di quei passaggi, che questo Stato, non questo Governo, aveva già fatto in passato.

Dopodiché, invito gli esponenti dell'opposizione, signor Presidente, a uscire da un provincialismo ideologico che non fa loro onore.

Su questa tematica non bisogna ascoltare il sottoscritto o gli altri intervenuti del Gruppo Fratelli d'Italia, o i membri del Governo, ma basterebbe ascoltare cosa hanno dichiarato su questo provvedimento il professor Sabino Cassese, il Presidente emerito della Consulta, il professor Mirabelli, o Pietro Dublino. Signori miei, avete sentito che cosa ha dichiarato il cancelliere socialdemocratico della Germania, Olaf Scholz, su questo, quando i Länder tedeschi chiedevano di guardare al modello italo-albanese rispetto alla possibilità di fare le verifiche per coloro i quali potessero o meno entrare nel loro territorio, fuori dai confini? Ha detto che guardava a questo accordo con grande interesse, così come ha fatto il commissario europeo per l'allargamento Varhelyi.

Noi non stiamo vivendo in un contesto - come ci dipingete - lunare, ma forse chi vive sulla luna siete voi, che uscite dai contesti europei in cui un altro paradigma è cambiato, perché l'alternativa ai controlli fuori dai nostri confini nazionali è solo quella della redistribuzione. La redistribuzione è stato dimostrato che non può funzionare, perché sono diversi i Paesi, non solo quelli di Visegrad, che non vogliono accettare gli immigrati che provengono da altre Nazioni. (*Applausi*).

Allora noi comprendiamo - e l'Europa a livello dichiarativo lo sta già facendo - che dobbiamo arrivare a quel concetto geografico e non politico che i confini dell'Italia sono anche i confini dell'Europa e, quindi, chi entra in Italia entra in Europa e che il successivo passo non può non essere quello di una distribuzione che non funziona. Quella può funzionare ovviamente per i profughi, ma non può

funzionare per l'immigrazione cosiddetta irregolare.

Allora, l'accordo con l'Albania, al netto delle nefandezze giuridiche che ho sentito, perché la giurisdizione è evidentemente quella italiana e la legge che vige all'interno di questi centri sarà quella italiana, è talmente chiaro ed è lapalissiano anche il testo del provvedimento che speculare su quello, sì, è propaganda. Noi non siamo interessati alla propaganda, mentre voi siete interessati a riempire le pagine dei tanti giornali e delle tante televisioni a voi amiche, legittimamente. Noi invece siamo interessati a scrivere - sì, senatrice Bevilacqua - una pagina di storia, perché provvedimenti come questi, messi a sistema con tutti gli altri in tema di immigrazione, porteranno l'Italia ad andare in una determinata direzione.

Senatore Magni, anche noi non abbiamo la bacchetta magica, non ce l'ha nessuno, ma bisogna capire qual è la direzione in cui si vuole andare: noi l'abbiamo ben chiara e su quella proseguiamo.

(Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERRO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, è doveroso da parte del Governo intervenire su quello che è stato un ampio dibattito, che si è svolto prima alla Camera, in queste settimane in Commissione al Senato e oggi è approdata qui nell'Aula del Senato. Lo facciamo perché riteniamo di dover sancire dei principi e perché da questa parte c'è l'idea di un Governo che ha voglia di ascoltare e di confrontarsi, e la democrazia ci dà questa possibilità, seppur con visioni completamente differenti.

Devo fare una sottolineatura, signor Presidente, tramite la sua persona, ai tanti colleghi che sono intervenuti per quanto riguarda i Gruppi di opposizione. Vorrei dire che spesso il linguaggio in politica è una cosa fondamentale, perché le parole possono essere pietre e possono destare, per quanto mi riguarda, un po' di stupore. Mi riferisco a chi ha parlato di carro bestiame, a chi ha citato la deportazione, a chi ha parlato di un Governo che si arrende perché non è in grado, perché è impotente. Credo che i veri impotenti siano coloro che non fanno nulla, che non tentano nessun percorso, che si girano dall'altra parte, che si celano dietro l'ipocrisia di una apparente integrazione e di un'apparente accoglienza.

Ai quesiti, devo dire molto simili - come è giusto che sia - ascoltati nell'Aula della Camera, nella Commissione della Camera, nelle Commissioni congiunte in Senato e nell'Aula del Senato, si è risposto in termini abbastanza chiari rispetto allo *screening*, rispetto alla parte che riguarda i mediatori culturali piuttosto che gli interpreti, rispetto all'assistenza medica e all'assistenza legale; rispetto a un Protocollo che abbiamo messo in campo e che sarà certamente perfettibile, ma che ha delle basi straordinarie per fare quello che il Governo Meloni sin dall'inizio ha voluto sottolineare. Faccio cioè riferimento a riforme strutturali che possano dare ai tanti uomini e alle tante donne che arrivano attraverso il nostro mare la possibilità di costruirsi un futuro e una storia, di non dividere quelle famiglie che tanto preoccupano qualcuno, e quindi di poterli far rimanere nella propria terra.

Io ho radici del Sud, sono orgogliosamente calabrese e credo che, in termini di accoglienza, l'Italia tutta abbia sempre dimostrato, dal Sud al Nord, di sapere cosa significa questo termine. Parto anche da dall'idea che non bisogna trasferire dei messaggi distorti rispetto alla dignità umana, al tema della marginalità e a ciò che poteva essere visto tanto tempo fa e negli ultimi dieci anni, rispetto alle violenze sulle donne, rispetto ai centri che ho girato in lungo e in largo e che abbiamo trovato in situazioni disastrose, da terzo mondo, in confronto a ciò che deve essere l'accoglienza. I centri di accoglienza e gli *hotspot* hanno visto parecchi interventi da parte del Governo Meloni, ma ci siamo anche chiesti come mai non si era provveduto, parlando di accoglienza e di integrazione, a intervenire in modo da rendere questi luoghi abitabili dove l'umanità realmente regna.

Ho sentito dire in qualche intervento che il ministro Piantedosi aveva accennato alle dieci strutture dei CPR. Su questi temi, ovviamente, ci siamo mossi - come è giusto che faccia un Governo - con serietà e affidabilità, attraverso la ricerca di aree apposite che abbiano dei requisiti, attraverso dei sopralluoghi congiunti con il Ministero della difesa e attraverso quelle procedure che dovranno essere messe in atto per realizzare quelle strutture in modo intelligente e soprattutto affinché possano dare ciò a cui sono

preposte.

Tramite lei, signora Presidente, mi rivolgo alla collega Bevilacqua senza nessuna forma di strumentalizzazione. Io mi auguro che siano gli italiani a decidere se il nostro *premier* Meloni ha quella credibilità che tutti le riconoscono, ma che soprattutto mi auguro debba essere riconosciuta *in primis* dagli italiani e non da qualche Gruppo che fa parte di questo autorevole Senato. Su questo, però, riteniamo di non avere grandi preoccupazioni, perché oggi ha dimostrato di essere credibile, di aver rimesso l'Italia al centro dell'Europa, di aver affrontato i grandi temi e soprattutto di averlo fatto anche con autorevolezza, capacità, preparazione e studio.

Vorrei dire che l'azione di questo Governo - deve essere chiaro - è e resterà sempre ispirata all'umanità e alla fermezza. Non abbiamo nessuna intenzione di venire meno a quei doveri di accoglienza e di solidarietà verso le persone in fuga da guerre e da persecuzioni; al contempo, però, affermiamo con grande determinazione il principio che in Italia non si entra illegalmente, che la selezione all'ingresso del nostro Paese non sarà fatta dai trafficanti di esseri umani. Vogliamo governare i flussi anziché subirli e vogliamo soprattutto farlo con riforme strutturali, come il Piano Mattei. Bisogna riconoscere senza ipocrisia che l'accoglienza ha certamente un limite invalicabile nella capacità, da parte dello Stato che accoglie, di garantire un'integrazione concreta ed efficace coniugando sicurezza, legalità e coesione sociale, quello che i nostri cittadini ci chiedono.

Gli indirizzi del Governo sulle politiche migratorie sono molto chiari e la priorità assoluta è la tutela della dignità della persona. L'Italia conosce bene il significato della parola dignità, anche come parametro di condotta. L'attenzione alla dignità non può fermarsi - come è avvenuto nel corso di tanti anni - alle soglie dei centri di accoglienza. Il dovere dell'Italia è garantire dignità a chi accoglie e a chi è accolto. Non ci sono, purtroppo - ahimè - solo tanti morti in mare, ma anche chi si trova schiavo, costretto nei ghetti ad essere la manovalanza della criminalità, del caporalato, ad essere continuamente sfruttato da chi dell'accoglienza ha fatto una questione di *business*. Credo che la recente sentenza che ha condannato a vent'anni lo scafista di Cutro ne sia un esempio.

La solidarietà non può fermarsi, quindi, alla banchina di un porto senza poi garantire quella reale integrazione e la prospettiva di un futuro dignitoso. Spesso ci fermiamo a quella giornata, allo sbarco, per poi vedere degli invisibili che camminano sulle nostre strade, di cui ovviamente fino ad oggi nessuno ha avuto cura. Umanità è accogliere i profughi che scappano dalla guerra, dalle persecuzioni, non far scendere migliaia di migranti dai barconi per abbandonarli al proprio destino. Io credo che umanità sia dare finalmente alle persone la scelta di poter decidere di rimanere nella propria terra, di non dover partire per costrizione, lavorando per lo sviluppo dei loro Paesi, anziché sfruttarli con le politiche coloniali. Questo intende fare il Governo Meloni attraverso il Piano Mattei.

In vari interventi ho sentito parlare della mano e del cuore. Io credo che manchi uno strumento importante, insieme alla mente e al cuore, che è la mano: la mano nel saper decidere, nel sapersi assumere delle responsabilità, come questo Governo sta facendo rispetto a questo Protocollo. Voglio anche ricordare che c'era molto scetticismo per il Protocollo in Tunisia, che mi pare abbia poi determinato una diminuzione degli arrivi del 42 per cento. Magari potremo anche sbagliare, ma abbiamo avuto il coraggio di voler fare qualcosa, di non girarci dall'altra parte, di non dare quell'ipocrita accoglienza che ad oggi, purtroppo, non ha dato grandi effetti. Troppo spesso, ahimè, la politica crede di non avere le ali, ma troppo spesso, quando vedo alcune cose, credo che il problema sia che non c'è qualcuno che ha il coraggio di farle battere. Ebbene, penso che questo Governo a guida Meloni abbia la volontà di far battere le ali e di tentare un futuro diverso, che faccia realmente dell'umanità e della dignità una regola e non un'eccezione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PRISCO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, identico all'emendamento 1.2, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3 (testo 2), presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PRISCO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2, presentato dai senatori Musolino e Borghi Enrico.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PRISCO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, identico all'emendamento 3.2, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7 (testo 2), presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «uno speciale ufficio», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.9.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, identico all'emendamento 3.11, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.14, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.15.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, io ancora non ho avuto risposta, tramite lei, dalla sottosegretario Ferro, che ringrazio per tutto il lavoro fatto in Commissione. Non ho ancora capito quale sia o quali siano le casistiche previste da questo comma 2, che si aggiungono alle operazioni di soccorso in acque internazionali.

Al comma 2 si dice che: «nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso».

Quali sono le caratteristiche che si aggiungono a questo, per non dover togliere il termine "anche"? Che cosa avete previsto, oltre al salvataggio in mare nelle acque internazionali?

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.16.

[GIORGIS](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Giorgis, ne ha facoltà per due minuti, dal momento che il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione.

GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, ho voluto prendere la parola su questo emendamento, perché, rispetto a quelli che seguono, esso è particolarmente esplicativo del nostro intendimento politico e, al tempo stesso, di quanto questo provvedimento sia del tutto irragionevole e privo di qualsiasi giustificazione. Nell'emendamento noi specificiamo che non possono comunque essere trattenuti nei centri ipotizzati nel territorio albanese le persone che hanno necessità di urgenti cure, le quali potrebbero venire lese nel fondamentale diritto alla salute nell'ulteriore spostamento: minori non accompagnati, donne incinte, ma soprattutto stranieri che hanno titolo per presentare in Italia domanda di protezione internazionale e che, di conseguenza, vengono destinati in un luogo nel quale sarà più difficile per loro esercitare un diritto che la nostra Costituzione e le norme internazionali garantiscono in maniera inequivoca.

Ora, respingere questo emendamento disvela tutta l'irrazionalità e l'assurdità di questa misura. Mi spiace non avere il tempo per illustrarlo in maniera più accurata, ma, se i colleghi avranno la pazienza di leggerlo prima di pronunciarsi, credo che farebbero fatica a respingerlo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.16, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, fino alle parole «dei soccorsi».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.17 e 3.18.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signora Presidente, l'emendamento in questione è molto delicato, perché parla dei temi legati ai minori non accompagnati, alle donne incinte e alle persone bisognose di cure urgenti ed essenziali. È bene che si sappia che, così come è stato appurato nel corso dei lavori della Commissione, non è previsto alcun principio di garanzia, tutela e reciprocità fra l'ordinamento della Repubblica italiana e l'ordinamento della Repubblica di Albania. Tradotto: se rimanesse aperto il cancello di questi centri e minori non accompagnati, donne incinte e persone bisognose di cure urgenti ed essenziali uscissero per vari motivi dal cancello di questi CPR, essi rientrerebbero nella competenza piena ed esclusiva della Repubblica di Albania, senza alcuna garanzia in alcun modo assicurata. Credo che questo sia un elemento di grave *vulnus* giuridico, che deve essere oggetto di una modifica.

(Applausi). È per questo motivo che noi voteremo a favore di questo emendamento. Chiediamo che l'Assemblea consideri con grande attenzione questi aspetti, che pure dovrebbero essere nel recepimento delle convenzioni internazionali già sottoscritte dal nostro Paese, a tutela di questi soggetti fragili, e che in questo testo legislativo non vengono in alcun modo considerati. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.19, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.21.

GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Giorgis, avete esaurito il tempo a disposizione, così come tutti i Gruppi di opposizione. Chiediamo alla maggioranza se cede i propri minuti all'opposizione *(Commenti)*, altrimenti, essendo il tempo contingentato, davvero non riusciamo. Il senatore Romeo cede parte del suo tempo al senatore Giorgis. Quindi le do due minuti per svolgere la sua dichiarazione di voto.

Prego, senatore Giorgis, ha facoltà di parlare.

GIORGIS (*PD-IDP*). Ne uso di meno, Presidente. Sintetizzo il mio intervento con una domanda al Governo. Ma come possono persone che hanno titolo per soggiornare in Italia essere trasferite in luoghi al di fuori del territorio italiano?

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.21, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.22, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.24, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «del Protocollo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.25 a 3.33.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.34, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.35, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.36, presentato dai senatori Musolino e Borghi Enrico.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.37, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.38, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.39, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.40, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.41, presentato dal senatore

Alfieri e da altri senatori, identico all'emendamento 3.42, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.43, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.44, presentato dai senatori Musolino e Borghi Enrico.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.45, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.46, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, identico all'emendamento 3.47, presentato dai senatori Musolino e Borghi Enrico.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.48, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.49, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.50, presentato dai senatori Musolino e Borghi Enrico.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.51, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.52, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.53, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.54, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.55, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, identico all'emendamento 3.56 presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.57, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.58, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.59, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno presentati all'articolo 3.

[PRISCO](#), sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G3.100, G3.101 e G3.104.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3.102, espungendo le premesse e riformulando l'impegno come segue: «a favorire la realizzazione di corridoi umanitari per l'ingresso di donne, uomini e bambini profughi in condizioni di grande precarietà, togliendo così ai trafficanti di esseri umani il monopolio del trasferimento delle persone».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3.103, espungendo tutte le premesse e riformulando l'impegno come segue: «a consentire l'accesso alle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), a parlamentari italiani ed europei secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia».

[PRESIDENTE](#). Chiedo alla senatrice Aurora Floridia e al senatore Bazoli se accettano rispettivamente la riformulazione degli ordini del giorno G3.102 e G3.103.

Il senatore Bazoli accetta la riformulazione.

Chiedo al Sottosegretario se può ripetere la riformulazione dell'ordine del giorno G3.102.

[PRISCO](#), sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, l'ordine del giorno G3.102 vedrebbe un parere favorevole espungendo le premesse e riformulando l'impegno come segue: «a favorire la realizzazione di corridoi umanitari per l'ingresso di donne, uomini e bambini profughi in condizioni di grande precarietà, togliendo così ai trafficanti di esseri umani il monopolio del trasferimento delle persone».

[PRESIDENTE](#). Do qualche secondo alla senatrice Aurora Floridia per rileggere la riformulazione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.101, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Alfieri, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.104?

ALFIERI (PD-IDP). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G3.104.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signora Presidente, se la maggioranza me lo concede, vorrei fare una dichiarazione di voto sull'ordine del giorno G3.104. Penso sia importante, visto che è la prima volta che c'è un Protocollo di questo genere su un tema così delicato come la gestione dei flussi migratori,

che prevede in qualche modo una cessione della nostra sovranità all'estero, all'interno di un esperimento che ha dei lati e delle criticità evidenti, messi in evidenza da tanti operatori e da tante organizzazioni.

Non riesco a capire perché il Governo non possa accettare di avere una relazione semestrale su un'innovazione, su un qualcosa che nessuno ha mai provato prima. Dovrebbe essere interesse di tutti, anche dei parlamentari della maggioranza, ricevere una relazione semestrale per capire come sta funzionando, quali sono le criticità e qual è l'impatto finanziario di questo Protocollo. Mi sembra una cosa di buon senso.

Quindi, nel riconfermare il voto favorevole del Partito Democratico mi appello anche alla maggioranza, perché davvero si tratta di un ordine del giorno di massimo buon senso che garantirebbe ancor più che l'opposizione, la maggioranza rispetto a un Protocollo che oggettivamente ha delle criticità che hanno messo in evidenza tutti e sarebbe garanzia per tutti avere prontamente, ogni sei mesi, una relazione puntuale su ciò che funziona e non funziona di questa sperimentazione. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.104, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Chiedo alla senatrice Aurora Florida se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G3.102.

[FLORIDIA Aurora](#) *(Misto-AVS)*. Sì, accettiamo la riformulazione. Ci chiediamo solo se allora l'oligopolio vada bene, perché la riformulazione era per evitare il monopolio.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PRISCO](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico all'emendamento 4.2, presentato dai senatori Musolino e Borghi Enrico.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.7, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, e 4.8, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.10, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.12, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.13, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.14, presentato dai senatori Musolino e Borghi Enrico, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.15, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.16, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.18, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.19, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.20, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.21, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.22, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.23, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.24, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.25, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.26, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, fino alle parole «con la seguente:», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 4.27, 4.28 e 4.29.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.30, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.31, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, fino alle parole «*i commi da 6*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.32.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.33, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.34, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.35, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.36, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.37, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.38, presentato dai senatore Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.39, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.40, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.41, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.42, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.43, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.44, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.45, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.46, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.47, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.48, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.49, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.50, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.51, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.150, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, fino alle parole «finanza pubblica», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.53.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.54, presentato dai senatori Musolino e Borghi Enrico.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G4.100.

[PRISCO](#), sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il parere sull'ordine del giorno G4.100 è favorevole, espungendo ovviamente le premesse e riformulando l'impegno come segue: «a garantire al richiedente e al suo legale rappresentante la possibilità di esercitare il diritto all'assistenza e alla difesa legale».

[PRESIDENTE](#). Senatore Magni, accetta la riformulazione?

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colgo l'occasione della dichiarazione di voto favorevole a questo articolo per ringraziare il presidente Balboni che ha dimostrato un grande rispetto dei commissari e della Commissione. (*Applausi*). I ringraziamenti sono anche per i colleghi della Commissione affari esteri e difesa, che hanno portato avanti le iniziative. Nonostante le opposizioni avessero già deciso di mandare in Aula, legittimamente, questo Protocollo senza il relatore, il presidente Balboni è riuscito, attraverso la sua intermediazione, a ottenere una settimana di proroga dei

lavori della Commissione. Con questa dichiarazione, però, voglio anche ringraziare i colleghi dell'opposizione, perché questa settimana ci è servita per capire bene il senso della norma e gli emendamenti che abbiamo presentato. Pensate che ne abbiamo visti e discussi più di cento, quindi è stato un lavoro utile e propositivo.

Per quanto riguarda l'articolo 4, che ci accingiamo ad approvare, volevo solo sottolineare che fra i temi emersi c'è stato anche quello dell'incongruità rispetto alle norme europee. A tale proposito, desidero ribadire che la commissaria Johansson ha evidenziato ancora una volta come l'ufficio legale della Commissione europea non ravvisi alcuna violazione del diritto dell'Unione, non essendo lo stesso applicabile al di fuori di essa.

Un altro aspetto che riguarda sempre la giurisdizione è quello relativo ai reati. Io non sono un giurista, ma sono andato a studiare qualche carta e ho seguito qualche consiglio e all'articolo 7 del codice penale si dice che è punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluni reati, quando evidentemente ci sono convenzioni o trattati che ne stabiliscano l'applicabilità. Anche sotto questo aspetto, quindi, mi pare che l'iniziativa si confaccia alle norme.

L'ultima è una considerazione rispetto ad alcune dichiarazioni che ho sentito anche questa mattina. Volevo ricordare che l'Albania, che è stata descritta talvolta come un Paese "da terzo mondo" - affermazione che assolutamente non trova riscontro - appartiene alla NATO e anche al Consiglio d'Europa, quindi penso che il nostro accordo sia legittimato e così anche la dignità dell'Albania.

(Applausi).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PRISCO, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, identico all'emendamento 5.2, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.7, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.8, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.9, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.10, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.11, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.13, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.14, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.15, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.16, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.17, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.18, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.19, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G5.100.

[PRISCO](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al primo firmatario dell'ordine del giorno G5.100 se insiste per la votazione.

ALFIERI (*PD-IDP*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.100, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PRISCO](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 6.1, identico all'emendamento 6.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo brevemente in dichiarazione di voto sull'emendamento 6.1, che reca l'abrogazione delle disposizioni finanziarie.

Soltanto un piccolo commento: durante la discussione generale mi è capitato di sentire l'intervento di alcuni colleghi di maggioranza - ringrazio il collega Liris che mi sta facendo squillare il telefono - i quali hanno detto, restando seri, che Governo e maggioranza lavorano con efficacia e serietà sull'immigrazione, mentre le forze di opposizione fanno soltanto propaganda. Ora, dire che è l'opposizione a fare propaganda sull'immigrazione e non la maggioranza, proprio su questo tema, lo ritengo surreale, perché è stata proprio la propaganda del centrodestra, soprattutto sull'argomento (mi lego alle questioni finanziarie), a creare in questo Paese un profilo di intolleranza nei confronti del fenomeno delle migrazioni. Ricordo sempre i 35 euro al giorno che venivano rinfacciati per la gestione del fenomeno migratorio, come se la dignità umana potesse avere una quantificazione economica in euro. *(Applausi)*. Il profilo di propaganda di due delle forze politiche di maggioranza si riassume in due parole: blocco navale. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 6.2, presentato dai senatori Musolino e Borghi Enrico, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.150, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.7, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.8, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.151, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.10, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.11, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno presentati all'articolo 6.

[PRISCO](#), sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli ordini del giorno.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.100, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.101, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.150, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PRISCO](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Abbiamo così terminato le votazioni degli emendamenti e i Capigruppo non intendono passare alle dichiarazioni di voto.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[SCURRIA](#) *(Fdi)*. Domando di parlare. *(Brusio)*.

[PRESIDENTE](#). Prego i colleghi che intendono lasciare l'Aula di farlo in silenzio, perché gli interventi di fine seduta in realtà sono commemorazioni.

Ne ha facoltà, senatore Scurria.

[SCURRIA](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, il 9 febbraio 1983 Paolo Di Nella, dopo una settimana di agonia, saliva in cielo. *(Applausi)*. Era stato aggredito a piazza Gondar, a Roma, mentre attaccava dei manifesti, colpito alla testa da una spranga o da un sasso, non si sa bene da che cosa, perché l'arma del delitto non è mai stata trovata, esattamente come i suoi assassini.

Lo vogliamo ricordare perché quella di Paolo è una storia particolare - è al tempo stesso la storia di una generazione, ma anche quella di una nuova idea di destra - ma soprattutto perché con Paolo finiscono gli anni Settanta, esattamente quella mattina, quando con dei lampeggianti blu, insieme a degli agenti di scorta, un Presidente della Repubblica, il partigiano Sandro Pertini, arrivava al Policlinico Umberto I, dove Paolo era in agonia, vegliato dalla sua comunità, i militanti del Fronte della Gioventù. Mentre camminava per quei corridoi, la voce di una ragazza gli disse: Presidente, qui ci ammazzano come cani, perché noi siamo morti di serie B. *(Applausi)*. Il Presidente si avvicinò a quella ragazza e le disse: io sono qui perché voglio condannare chi ha commesso questo fatto esecrabile, da qualunque parte venga.

Era la fine di un odioso *slogan* che ci aveva inseguito per tutti gli anni Sessanta e gli anni Settanta, e cioè che uccidere un fascista non era reato, tanto da far scrivere all'allora giornalista di sinistra Giuliano Ferrara su Repubblica: «Abbiamo i titoli per dire che per noi questa non è la morte di un fascista, ma la morte di un uomo. E di più: di dire che se questo scelse di dirsi fascista e concepì per la sua vita futura di vivere da fascista, ebbene, aveva il diritto di scegliere e di vivere così».

In realtà Paolo non si era mai definito fascista: come tutta la sua generazione, si riteneva un nazional-popolare, tanto che anche Enrico Berlinguer mandò un telegramma alla sua famiglia, dicendo che era

vittima di un'aggressione disumana, che suscitava un commosso compianto anche da parte dei comunisti.

Con Paolo finisce un'era, quell'era per cui le famiglie di destra la sera, dopo essersi lavate i denti, prima di andare a letto, mettevano degli stracci bagnati sotto le porte, per evitare di finire come la famiglia Mattei, nel rogo di Primavalle. *(Applausi)*.

Con Paolo finisce l'era in cui le nostre sezioni avevano le porte blindate per fermare i proiettili che gli venivano sparati contro, come ad Acca Larenzia o a Piazza Risorgimento. Dopo Paolo, quando si tornava a casa la sera, non si faceva più il giro del palazzo tre o quattro volte per paura di un'aggressione; quando si usciva da casa, non ci si fermava più sull'uscio a guardare se c'era qualcuno che aspettava, com'era successo ad Angelo Mancina o a Mario Zicchieri, uscendo da una sezione del Movimento sociale del Fronte della gioventù; o anche semplicemente quando si andava a fare una passeggiata, non ci si guardava più intorno preoccupati tenendo per mano una ragazza o uscendo con un amico o con un familiare, com'era successo a Francesco Cecchin. Noi vivevamo così. *(Applausi)*. Abbiamo vissuto per anni così, semplicemente perché testimoniavamo un'idea.

Con Paolo è cambiato tutto, perché Paolo era differente: è morto per attaccare manifesti che volevano restituire Villa Chigi come verde pubblico alla sua comunità di quartiere. Paolo era il capofila di una generazione che si era ribellata al suo partito, perché non voleva raccogliere le firme a favore della pena di morte. Paolo era la teorizzazione della comunità contro la fazione. Paolo scriveva, mentre elaborava le sue idee, i suoi manifesti e le sue teorie, che si doveva riscoprire quella profonda solidarietà e quella nozione di popolo che proprio il predominio della morale mercantile e l'ipertrofia della città avevano distrutto, perché non si fa cultura solo con il libro famoso e con la compagnia teatrale celebre o con il grande film, ma si fa soprattutto con la creazione cosciente del popolo, col suo riunirsi e col suo essere comunità. La nostra nozione di comunità nasce così, anche grazie a Paolo Di Nella.

Paolo è stato tutto questo. Paolo era una tenda da campeggio, una motocicletta. Paolo era capelli arruffati e macchie di colla e di vernice sui vestiti. Paolo era studio, approfondimento e spiritualità. Paolo è stato questo ed è per questo che con Paolo è cambiato tutto.

Presidente, in conclusione, quella mattina nel sudario di Paolo, proprio il giorno in cui avrebbe compiuto vent'anni, una pietosa infermiera mise una rosa bianca. Noi facemmo allora a Paolo una promessa, una considerazione e un giuramento: la promessa era che non ci sarebbe stata vendetta, perché per noi gli anni Settanta finivano lì, e che non ci sarebbe stata una scia di sangue che avrebbe coperto altro sangue. Da quel momento in poi, i giovani non si sarebbero più massacrati tra di loro, ma avrebbero scelto solamente idee belle per poter vivere. *(Applausi)*.

La considerazione era che non potevamo promettere a Paolo giustizia, perché non dipendeva da noi fare giustizia, era ancora troppo elevata la commistione di una certa magistratura con una certa sinistra, e infatti gli assassini di Paolo e il loro volto non sono ancora noti e non sono stati ancora trovati.

Infine, il giuramento: avremmo vinto anche per Paolo. Gli avremmo portato la vittoria come nostro giuramento di una vita politica passata insieme.

Io spero che oggi, anche grazie a quello che facciamo, Paolo e i nostri ragazzi lassù sorridano un po' di più. *(Applausi)*.

[SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, intervengo anch'io su Paolo, perché ognuno di noi ha da raccontare qualcosa su di lui, perché era veramente un ragazzo speciale. Paolo non faceva parte dell'elenco drammatico, grigio e buio che ha segnato Roma e l'Italia intera, rendendola grigia e veramente di piombo.

Paolo è stato veramente la fine di quel periodo. La testimonianza di com'era Paolo sta in quel manifesto «Paolo vive», che si trova a Viale Libia, da quarant'anni, che nessuno ha mai toccato. Quella scritta è rimasta lì.

Vorrei solamente offrire una testimonianza: ero un po' più piccolo, probabilmente ci siamo incontrati in quei corridoi nell'ospedale. Mi è sempre piaciuto scrivere e tanti anni fa scrissi qualcosa su Paolo, in

una mia giornata particolare. Ero piccolo, avevo forse quattordici o quindici anni, andavo al liceo e scrissi il seguente testo.

E poi un giorno come tanti altri, ti vesti, prendi il tuo zaino ed esci per andare a scuola, ma c'è qualcosa che ti spinge altrove e ti ritrovi alla stazione a chiedere «scusi, devo prendere il treno per Roma: a che ora passa?». Eh sì, perché a Roma chi c'era mai andato? E poi da solo e per di più con il treno. Ma dovevi andare a vedere come stava quel ragazzo che avevano aggredito a Roma, quel ragazzo chiamato Paolo, che mai avevi visto, ma che sentivi fosse tuo fratello. Un ragazzo che chiamavano rivoluzionario, ma che aveva solo i tuoi stessi sogni, che voleva solo a tutti i costi donare al suo quartiere i giardini di Villa Chigi. Voleva solo vederci giocare i bambini, voleva solo vederci chiacchierare i suoi nonni. Ma per questo fu colpito al capo, forse perché stava dalla parte sbagliata del mondo.

Arrivai, non so come, e vidi tanti ragazzi che, a differenza mia, magari ci avevano parlato e ragionato insieme, che aspettavano in quei corridoi per sapere qualcosa, per sperare di vederlo uscire da quella porta giù in fondo. Eravamo lì ad aspettare Paolo, ma non ci sentivamo assolutamente rivoluzionari, ci sentiamo solamente ragazzi che credevano le stesse cose. Restai lì non so quanto, certamente qualche ora, e poi tornai alla stazione per riprendere quel treno per tornare a Colleferro. Quanti pensieri su quel vagone di ritorno, sperando solo di non essere sgridato dai miei al rientro a casa.

Non fu un giorno come gli altri, perché quel giorno segnò profondamente il mio percorso di vita. E se oggi Giorgio è così, tanto dipende anche da quel viaggio in treno e da quell'attesa in quei gelidi corridoi, insieme ad altri giovani "rivoluzionari". Ciao Paolo. (*Applausi*).

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, ci associamo al dolore, al ricordo e alla ferita - perché è una ferita che provoca dolore - ancora aperta per questo anniversario.

Mi è capitato altre volte in Parlamento, alla Camera e anche qui, di parlare di quegli anni e di queste cose. È stato ricordato dal senatore Scurria e poi anche dal senatore Salvitti quel ragazzo di diciannove anni che venne sprangato e poi morì perché attaccava dei manifesti a Villa Chigi, per aprire al pubblico quella villa che era chiusa. A tanti giovani in tutta Italia capitò in quegli anni di fare battaglie anche per aprire spazi di libertà, come il parco di una villa che era chiuso. Venne sprangato, perché quelli erano gli anni in cui, se uno girava con il «Secolo d'Italia», veniva sprangato. Erano anni in cui, se uno girava con un giornale di sinistra, veniva ammazzato. Per vendetta, alcuni andarono a casa di Valerio Verbano, un ragazzo poco più grande di Paolo, che non era in casa. Suonarono: «Siamo amici di Valerio», dissero ai genitori, che erano lì; «Lo aspettiamo». Arrivò Valerio e, davanti ai genitori, lo ammazzarono.

Ogni città ha nomi di ragazzi uccisi così in quegli anni. Alla Balduina venne ammazzato Walter Rossi; a Primavalle i fratelli Mattei; a Milano Sergio Ramelli, Fausto e Iaio. Noi abbiamo più volte detto che quell'odio, che era alla base di quegli anni, davvero non deve più venire.

Non a caso, il Comune di Roma, quando era sindaco Veltroni, dedicò a Paolo Di Nella un viale a Villa Chigi con una targa intitolata, come aggiustammo e sistemammo a Piazza della Balduina il monumento dedicato a Walter Rossi e così via. La memoria infatti va tenuta affinché quei fatti non accadano più. Quell'abbraccio sul palco del Palaeur, nel 2008, tra Carla Zappelli, madre di Valerio Verbano, e Giampaolo Mattei, suggellò quella stagione.

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Mi avete ascoltato, io sono molto favorevole a che davvero si chiudano per sempre quelle pagine di odio e che si considerino davvero - non soltanto retoricamente, come pure a volte facciamo - gli avversari come tali e non come nemici. Non credo che certe esibizioni - lo dico con franchezza e solidarietà, lo ribadisco - e certi saluti romani, come quelli di Acca Larenzia, aiutino a superare quel clima, così come altre manifestazioni di segno opposto non aiutano. Combattiamoci ma, proprio per rispettare questo dolore e per superare quegli anni, evitiamo di tollerare qualsiasi segno estremista che in qualche modo possa far considerare l'avversario ancora oggi un nemico e non un avversario. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, faccio parte di una generazione che ha conosciuto Paolo Di Nella, Francesco Cecchin, i ragazzi caduti ad Acca Larenzia, Francesco Ciavatta, Franco Bigonzetti. Non ho conosciuto - perché non si conoscevano ovviamente all'epoca - i caduti dell'altra parte, che pure vanno ricordati, come Walter Rossi e Valerio Verbano, o come Ivo Zini, che mi pare di ricordare fu un ragazzo ucciso solo perché stava leggendo «l'Unità» sulla bacheca della sezione del Partito Comunista all'Alberone; trovandosi lì, è morto perché qualcuno ha sparato. Quindi le tragedie sono state molteplici e le ricordiamo tutti.

L'amarezza, a decenni di distanza, molte volte è di non aver individuato i colpevoli. Faccio parte di una generazione che nella stessa scuola - ero con Antonio Tajani, che era appena due anni più grande di me - ha trovato Paolo Gentiloni, che era un esponente della sinistra; c'era anche Alvaro Lojacono, che poi abbiamo trovato, secondo le cronache, a Via Fani, con le Brigate Rosse, e che è stato a lungo latitante all'estero, prima di essere assicurato alla giustizia italiana. L'amarezza è per la mancanza di coraggio nell'individuazione dei colpevoli, da un lato e dall'altro.

In qualche caso - lo dico al senatore Verini, che questa storia da un altro versante la conosce - ci sono state prove evidenti che sono state ignorate dalla magistratura. Lei, senatore Verini, prima parlava di saluti romani ed altre vicende, però su Acca Larenzia la cosa più grave non è tanto chi ha fatto le manifestazioni in un certo modo. Gotor, che è assessore alla cultura al Comune di Roma ed è stato senatore della sinistra, ha scritto un bellissimo articolo su «la Repubblica», ricordando che la parte istituzionale della celebrazione è stata irreprensibile. Poi, ognuno si assuma la responsabilità dei gesti che compie.

Stiamo parlando di Paolo Di Nella, che mentre attaccava dei manifesti fu ucciso e morì dopo giorni di agonia. Quella morte, come ha ricordato efficacemente Scurria, segnò una svolta per l'atteggiamento di Pertini - bisogna dirlo - perché le istituzioni per la prima volta ebbero un moto di pietà, che adesso sembrerebbe scontato, ma che allora non lo era (e infatti non c'era stato dopo Acca Larenzia, dopo la morte di Zicchieri e di Mancina), quindi fu il segno di un tempo che per fortuna cambiava.

A me dispiace che ancora oggi, a distanza di decenni, non ci siano colpevoli rintracciati in troppe vicende. Si potrebbe parlare di Verbano o di altri omicidi, ma Acca Larenzia la cito perché, più ancora che sulla vicenda di Di Nella, in quel caso è evidente: la mitraglietta che ha ucciso quei ragazzi poi ha ucciso Tarantelli, Lando Conti, Ruffini. Le Brigate Rosse hanno ucciso con la stessa mitraglietta con cui sono stati uccisi Ciavatta e Bigonzetti. Evidentemente, alcune persone si sono spostate dai centri sociali della periferia di Roma alle Brigate Rosse, portandosi le armi e nessuno ha fatto un'indagine. Questa è una vergogna che ricade sulla procura della Repubblica di Roma, perché quel reato non è prescritto (*Applausi*) e ci sono libri di giornalisti che descrivono i fatti.

Quindi, nel ricordare Paolo Di Nella, faccio anche un invito dal Senato alla procura di Roma ad indagare. Ci sono elementi e si può fare; sono reati che non si prescrivono su tutte queste vittime. Ho fatto un elenco, che però - ahimè - si potrebbe estendere ulteriormente. In quel caso, che non è quello che ricordiamo oggi di Di Nella, c'è una traccia evidente che è stata ignorata. Siccome ero in una scuola in cui c'era Alvaro Lojacono, che a noi non ha sparato, ma altre persone le ha uccise per strada, vorrei che ci fosse un po' di giustizia per tutti questi caduti.

La procura della Repubblica di Roma fa ancora in tempo: ci sono libri di giornalisti, basta consultarli, ce n'è uno di Nicola Rao molto chiaro ed efficace. Li leggano e facciano quello che è un loro dovere. Noi dobbiamo onorarli con il ricordo, qualcuno potrebbe onorarli colpendo e condannando i colpevoli, nei confronti di tutti coloro che sono morti. (*Applausi*).

[PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

So che interviene sul centenario della nascita di Bruno Kessler: mi scuso con lei e con la famiglia di Kessler che ieri era presente in tribuna, ma purtroppo non siamo riusciti a svolgere gli interventi di fine seduta.

[PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, Bruno Kessler è stato un deputato della VII e della VIII legislatura, poi venne eletto al Senato, sempre nella Democrazia Cristiana, nel 1983 e nel

1987; morì durante la X legislatura da senatore in carica.

Bruno Kessler è un personaggio di primissimo piano nella storia della politica del Trentino; è uno di quegli uomini di potere che, per capacità progettuale, *leadership* politica e dinamismo, ha ancora qualcosa da suggerirci a cento anni dalla nascita, perché è stato un uomo di visione, come sottolineò il suo grande amico Beniamino Andreatta durante le esequie nel 1991, ma anche un uomo di granitica convinzione.

Questa doppia attitudine bene emerge dalle seguenti parole pronunciate nel lontano 1970: oggi dobbiamo avere il coraggio di inventare, anche sbagliando; dobbiamo avere fierezza e fantasia. Fierezza, cioè crederci capaci di influire sulle cose, nonostante ogni giorno sperimentiamo tutti i limiti dello sforzo compiuto, sia a livello locale sia a livello mondiale. Fantasia, come capacità di anticipare il futuro con coraggio e lungimiranza. I modelli vecchi, collaudati e sicuri, non bastano più. Dobbiamo volere e vedere qualche cosa di nuovo, di duttile, di empirico, oltre le leggi, sopra le leggi, forzando per averne di nuove, che magari lascino ampi spazi a iniziative locali.

Kessler nasce il 17 febbraio 1924 a Cogolo di Pejo, un paesino della Val di sole; orfano di padre a quattro anni, la madre lavora ai campi e lui studia in convento per necessità e si laurea in giurisprudenza a Padova. Uomo spigoloso, solitario, politico accentratore, Kessler si iscrive alla DC nel 1945 e diventa segretario di una piccola sezione a ventun anni.

Il Trentino dei primi anni Sessanta ha molti problemi e limitate competenze per risolverli da sé; l'aspettativa di vita alla nascita per gli uomini è di sessantadue anni, la più bassa d'Italia; il reddito è al di sotto della media nazionale; si registrano forti tassi di emigrazione e alte punte di disoccupazione stagionale; l'occupazione femminile extradomestica è scarsa, mancano servizi e infrastrutture, soprattutto nelle valli. La parola d'ordine in quegli anni di riformismo politico è ovunque programmazione. Kessler la fa propria ed elabora un progetto organico per la modernizzazione della sua terra, anche attraverso l'investimento in cultura e ricerca. Kessler aveva capito che il riscatto di una terra marginale e povera non passava solo dal miglioramento delle condizioni materiali di vita della popolazione, ma da un più ampio processo di crescita culturale.

Assegnava in particolare all'università un ruolo strategico per lo sviluppo del territorio. Così prende forma l'idea, che poi diventa disegno politico, della prima facoltà di sociologia in Italia. Kessler tocca con mano una scienza nuova, almeno in Italia: la sociologia. In questa disciplina, dotata di strumenti empirici duttili per leggere quel presente complesso, Kessler vede un futuro, ovvero la possibilità di formare una classe dirigente all'altezza dei tempi nuovi, di favorire la sprovvincializzazione del Trentino. Così nel 1962, per ovviare all'impossibilità giuridica della Provincia di fondare direttamente un istituto universitario, nasce l'Istituto trentino di cultura.

Kessler dovrà affrontare diversi ostacoli per veder compiutamente realizzato il suo progetto. Sociologia sarà la prima università di massa, nel senso che è la prima ad aprire le porte anche ai diplomati degli istituti tecnici. Egli non è solo: lo aiutano innanzitutto padre Luigi Rosa dei Gesuiti di San Fedele a Milano e studiosi come Marcello Boldrini, Giorgio Braga, Mario Volpato, l'amico Beniamino Andreatta e poi Norberto Bobbio, Paolo Sylos Labini, Alessandro Pizzorno, fino a Francesco Alberoni. Trento, capitale della sociologia, è però solo il primo frutto del modello autonomistico kessleriano, con la nascita di nuove facoltà e la creazione di istituti di ricerca di alto profilo scientifico e internazionale. Vengono fondati nel 1973 l'Istituto storico italo-germanico, nel 1975 l'Istituto di scienze religiose e nel 1976 il Centro per la ricerca scientifica e tecnologica, nato come Centro di sviluppo e ricerca in fisica, che sarà uno dei primi centri in Italia a occuparsi di intelligenza artificiale con il professor Luigi Stringa.

Concludo dicendo che il Trentino doveva appropriarsi in modo più convinto della propria autonomia, ancorandosi alla solidità delle proprie tradizioni non come a una zavorra, ma come a una spinta verso l'apertura e l'innovazione. Questa è l'idea che sta alla base dell'originale progetto di Bruno Kessler: una comunità che trova riscatto nella conoscenza e cresce nel sapere dovrebbe essere ancora il punto da cui partire per rinnovare il tessuto economico, sociale e culturale di un territorio.

Desidero, in conclusione, ringraziare soprattutto la figlia Elisabetta Kessler, che appunto ieri era qui con noi e anche Sara Zanatta, sociologa di quella facoltà aperta grazie a Bruno Kessler, attualmente

ricercatrice della Fondazione Museo storico del Trentino che ha collaborato con me per la ricostruzione di questi aspetti. *(Applausi)*.

[FINA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, lo scorso 9 febbraio è stato il terzo anniversario della morte del Presidente emerito del Senato Franco Marini. Egli ha presieduto quest'Aula con autorevolezza e spirito costituzionale, come è stato per tutta la sua vita e nei molti ruoli di servizio al Paese. Franco Marini è stato capace di coniugare in sé l'uomo di parte, con la sua passione autentica, e l'uomo delle istituzioni, sempre capace di più avanzate mediazioni per il bene comune. Ha sempre ricercato l'unità e lavorato per essa nel partito, come nei ruoli che ha ricoperto, guardando agli ultimi e all'equità sociale come obiettivo prioritario del suo servizio. Equità, giustizia sociale, dignità del lavoro: una ragione di vita fatta propria sin dalla più giovane età, quando il "lupo marsicano" girava la Marsica in bicicletta per raggiungere i luoghi di lavoro e di lotta sindacale. Da lì fino alla segreteria generale della CISL, poi le istituzioni: da Ministro del lavoro, darà alla luce la legge n. 460 del 1992, una normativa dedicata ai lavoratori e alle lavoratrici con l'introduzione di ammortizzatori sociali e sostegno all'occupazione; ne era orgogliosissimo e non perdeva occasione di ricordarlo. Ma furono quelli anche gli anni di collaborazione con Mino Martinazzoli come capo dell'organizzazione nazionale della Democrazia Cristiana, un ruolo che poi lo porterà nel 1997 alla segreteria del Partito popolare italiano. Marini ha attraversato quegli anni da assoluto protagonista, *leader* riconosciuto, spesso decisivo nei principali snodi politici. È stato uno dei padri della coalizione di centrosinistra, dalla nascita della Margherita alla fondazione del Partito Democratico, del quale è rimasto, fino alla fine, un forte punto di riferimento. Una vita da combattente, da uomo delle istituzioni. Credeva nei partiti, nella militanza, nell'impegno nella partecipazione, nella politica popolare in grado di stare fra le persone, in grado di farsi capire sempre dalle persone. Sarebbe stato un grande Presidente del Consiglio, in quel 2008 in cui il presidente Napolitano gli affidò il mandato esplorativo, e sarebbe stato un grande Presidente della Repubblica.

In quest'Aula ci sono voci molto più autorevoli della mia che potrebbero ricordare meglio una vita politica così lunga e intensa: il senatore Dario Franceschini, il più importante allievo, figlio politico e amico, la senatrice Annamaria Furlan che parlerà dopo di me, prima donna segretaria generale della CISL, chi era in Senato durante la sua Presidenza, chi ha collaborato gomito a gomito con lui nel Partito Nazionale. Io, di quarantacinque anni più giovane, ho solo due piccole ragioni per parlare qui ora. La prima è la condivisione delle comuni radici abruzzesi; la seconda è la fortuna di aver avuto il suo severo affetto nei miei primi impegni politici territoriali.

La sua postura, la chiarezza, la lucidità, la ruvidezza coriacea, il richiamo costante e fermissimo alla realtà dei fatti, la giovialità nei convivi, accompagnati dai canti degli alpini, la direzione, condotta non come il generale chiuso nella sua tenda nelle retrovie, ma davanti, a segnare il passo: non aveva niente della pedanteria professorale, ma era comunque un grande maestro, nel solo modo in cui in politica forse lo si può essere, ossia con l'esempio.

Questo mio, allora, vuole essere solo un abbraccio al figlio Davide ed un monito a noi. Franco Marini merita molto di più di tre minuti, non solo per lui, ma per noi, per le istituzioni, per il dialogo fra le parti sociali, per la comunità nazionale, per il futuro del nostro Paese. *(Applausi)*.

[FURLAN](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURLAN (PD-IDP). Signor Presidente, la ringrazio per questi tre minuti aggiuntivi che ha voluto concedere. Mi fa effetto parlare di Franco Marini in un'Aula semivuota, che avrebbe, per la caratura morale, etica della persona, per il ruolo istituzionale e sociale, meritato una presenza molto più numerosa. Ma avremo - io spero - altre occasioni.

Io ringrazio di cuore le amiche e gli amici della maggioranza e dell'opposizione che hanno voluto fermarsi e condividere con me e il senatore Fina queste due riflessioni. Franco è stato per me, come per tanti della mia generazione della CISL, un grande maestro: un maestro di vita prima ancora che un maestro di sindacato.

Tutto il percorso della sua vita è stato rivolto agli ultimi, alla tutela dei più deboli e alla centralità del ruolo sociale del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici. Con questo spirito egli è stato un grande segretario generale della CISL. Ha saputo costruire momenti di unità sindacale molto forti, tenendo sempre però fermi quelli che sono stati i principi di libertà, di eguaglianza, di democrazia che hanno caratterizzato la vita della nostra organizzazione e la nascita della CISL.

Con questo spirito ha portato, nelle istituzioni e nel suo percorso politico, il valore sociale della persona nel lavoro. Non c'è stato un attimo, nemmeno un secondo, anche della sua attività istituzionale e politica, in cui non abbia sempre messo al centro il lavoro come elemento di crescita della persona, di una comunità, di un partito, ma anche di un Paese.

A lui dobbiamo tantissimo. Alle volte qualcuno mi ha chiesto: dove è andata l'eredità morale e politica di Franco Marini? Credo che non esista una sola persona, nemmeno un solo partito, così profondi da poter ereditare da soli l'esempio di Franco Marini. Sono le istituzioni che ricevono, dai grandi uomini e dalle grandi donne che hanno dedicato una vita alla democrazia e al Paese, la loro eredità morale, etica e di esempio. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola. Io ho ascoltato con attenzione e con emozione quanto hanno detto il senatore Fina e la senatrice Furlan. Io mi associo a tutto quello che i colleghi hanno detto, pur da parte politica diversa.

Io vissi quella legislatura che vide il presidente Marini rivestire la seconda carica dello Stato, come Presidente del Senato. Fu una legislatura turbolenta fin dall'inizio, fin dall'elezione stessa di Franco Marini, che fu disputata e fu all'ultimo voto. Ma il presidente Marini seppe conquistarsi la fiducia e il rispetto di tutte le parti politiche, pur avendo appunto un compito estremamente difficile, per quel lato umano di cui avete parlato. Non aggiungo altro, perché chi l'ha conosciuto meglio e chi gli è stato più vicino ha titolo per dire di più. Il suo lato umano, la sua sensibilità politica, l'agire non per un ideale astratto, ma per le persone, nell'ambito di un ideale, di un pensiero e di una cultura, credo siano stati il tratto caratterizzante di Franco Marini e di tutti quelli che hanno avuto l'onore e il piacere di incontrarlo e di avere avuto momenti di amicizia con lui.

A nome di tutto il Gruppo Fratelli d'Italia, mi associo a questa commemorazione, che è commovente e ricorda pagine importanti di questa istituzione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza si associa al ricordo del presidente Marini e alla vicinanza espressa alla sua famiglia. Ci tengo a dire che questa non era una commemorazione programmata, per cui i colleghi chiaramente non erano informati del contenuto degli interventi di fine seduta, e per questo motivo in questo momento l'Aula è vuota.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 15 febbraio 2024

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 15 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#)).

La seduta è tolta (*ore 20,07*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 ([969](#))

N.B. Per gli emendamenti già esaminati si rinvia all'Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 157.
ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione;

b) prevedere che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi compresi:

1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della citata direttiva 2004/109/CE;

2) il potere di applicare almeno le misure e le sanzioni amministrative previste dall'articolo 28 ter della citata direttiva 2004/109/CE, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla direttiva medesima, come recepiti nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

c) attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del perimetro di vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilità individuato ai sensi della lettera b) del presente comma, i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonché, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010;

d) apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità individuato ai sensi della lettera b) del presente comma e del riparto di competenze in materia di attestazione della conformità della rendicontazione individuato ai sensi della lettera c) del medesimo comma;

e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici

e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto conto anche della fase di prima applicazione della nuova disciplina;

f) apportare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 nonché ai principi e criteri direttivi specifici previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva medesima, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da essi vigilati, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;

h) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie della sostenibilità ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste ai sensi delle lettere b) e c) del presente comma sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

13.1

[Lorefice, Bevilacqua](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

b) definire principi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul rating di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili adottando le misure necessarie per coordinare le relative disposizioni con gli standard europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS);

c) individuare parametri ed obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un

controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

d) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

e) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;

f) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di audit in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il greenwashing e la doppia contabilizzazione;

g) prevedere un modello unico di software a livello nazionale, basato su un quadro di parametri e dati per la metodologia di calcolo del rating ESG standardizzati, omogenei, trasparenti e tali da garantire l'integrità e la validità delle informazioni in esso contenute per la rendicontazione di sostenibilità nonché una raccolta e un'analisi affidabile, misurabile e comparabile delle varie informazioni non finanziarie, assicurando altresì il coordinamento con altre banche dati in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni;

h) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo pubblico, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, esteso ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

13.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: «direttiva (UE) 2022/2464» inserire le seguenti: «, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima,»;*

b) *dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

«h-bis) definire principi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul rating di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili;

h-ter) individuare parametri e obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con

responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

h-*quater*) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

h-*quinquies*) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;

h-*sexies*) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di audit in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il *greenwashing* e la doppia contabilizzazione;».

13.0.1

[Magni](#), [Mazzella](#), [Zampa](#), [Lorefice](#), [Rojc](#), [Bevilacqua](#), [Camusso](#), [Franceschini](#), [Guidolin](#), [Lombardo](#), [Malpezzi](#), [Pirro](#), [Sensi](#), [Spagnolli](#), [Zambito](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare al lavoratore una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in modo che il trattamento economico complessivo non sia inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e che il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non possa comunque essere inferiore a 9 euro lordi;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali della Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario al fine di monitorare il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro, l'aggiornamento annuale del medesimo trattamento e l'individuazione dei CCNL prevalenti;

c) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la parità di genere attraverso l'istituzione di un salario minimo di cui alla lettera a) al fine di colmare il divario retributivo e pensionistico di genere.»

Conseguentemente all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 4).

13.0.2 (testo 2)

[Lombardo](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle concessioni balneari. Procedura di infrazione n. 2020/4118)

1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità sportive e turistico-ricreative, sulla base dei seguenti principi direttivi:

- a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree da affidare in concessione;
- b) garanzia di un equilibrato rapporto, sulla base delle specifiche caratteristiche territoriali delle aree oggetto dell'intervento, tra spazi ad accesso libero e spazi affidati in concessione a privati;
- c) ricorso a procedure selettive per l'affidamento delle concessioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione;
- d) valutazione della concreta redditività delle aree demaniali ai fini della loro valorizzazione;
- e) riconoscimento degli investimenti effettuati dagli attuali titolari di strutture turistico-sportive in concessione;
- f) previsione di una durata della concessione non superiore a quella necessaria all'ammortamento e alla remunerazione degli investimenti effettuati dal concessionario;
- g) equa quantificazione dell'indennizzo per i concessionari uscenti e definizione delle tutele occupazionali per il relativo personale, a carico del concessionario subentrante;
- h) definizione del numero massimo di concessioni in capo, in via diretta e indiretta, allo stesso titolare a livello comunale, regionale e nazionale;
- i) soppressione degli articoli 10-*quater* e 12, comma 6-*sexies* del decreto legge 29/12/2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.»

Capo III

DELEGHE AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE A
REGOLAMENTI EUROPEI

ARTICOLI 14 E 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021, con facoltà per il Governo medesimo di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, le modifiche necessarie al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, prevedendo:

1) la conferma delle autorità competenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 195 del 2008;

2) l'esercizio, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Corpo della guardia di finanza, dei poteri e delle facoltà loro attribuiti dall'ordinamento nazionale al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e ai fini dell'attuazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento (UE), garantendo la celerità, l'economicità e l'efficacia dei controlli di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento (UE);

3) l'esecuzione, a cura delle autorità competenti, di controlli basati sull'analisi dei rischi, anche mediante procedimenti informatici, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672;

4) la disciplina dell'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante, di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672, tenendo conto delle disposizioni previste dal codice di procedura penale;

5) l'applicazione del sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante anche ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri;

6) la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori;

7) la definizione del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

8) adeguate forme di scambio di informazioni, anche per via elettronica, tra le autorità competenti nazionali nonché tra esse e le omologhe autorità degli altri Stati membri, anche mediante collegamento diretto al Sistema informativo doganale, e quelle dei Paesi terzi;

9) il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

b) apportare alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, le modifiche necessarie per coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/1672, evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone i presupposti, le modalità, i termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione nonché prevedendo l'invio delle dichiarazioni di cui alla medesima legge 17 gennaio 2000, n. 7, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e delle comunicazioni

previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 7 del 2000 all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito ai sensi dell'articolo 128-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) prevedere che, attraverso apposite campagne di informazione, le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea e le persone che inviano o ricevono nell'Unione europea denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1672;

d) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione dei medesimi regolamenti e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

15.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'inserimento tra le autorità competenti, per i profili di competenza, dell'Agenzia delle entrate;».

15.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) la modifica della definizione di denaro contante di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 195 del 2008, in conformità alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1672, confermando altresì l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della possibilità di estendere la definizione di denaro contante alle più evolute forme di trasferimento;».

15.3

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) la conferma che l'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento non possano essere assolti e sostituiti da altre forme e adempimenti dichiarativi, in nessun caso, ivi incluso il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi nell'ambito del monitoraggio fiscale;».

15.4

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 3), dopo le parole: «anche mediante procedimenti informatici» inserire le seguenti: «e il trattamento dei dati di cui al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari»;*

b) *dopo il numero 3) inserire il seguente: «3-bis) il rafforzamento del sistema di sorveglianza attraverso il potenziamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti da realizzarsi anche attraverso la piena integrazione delle banche dati;».*

15.5

[Lorefice, Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 8) inserire il seguente:

«8-bis) l'introduzione dell'obbligo di trasmissione e condivisione della dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 nonché delle informazioni di cui all'articolo 6 del citato regolamento, con l'Agenzia delle entrate ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale;».

ARTICOLI DA 16 A 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, compreso il sistema sanzionatorio, le modifiche e integrazioni necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, con l'eventuale esercizio, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera d) del presente comma, delle opzioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee, degli atti delegati adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni legislative nazionali di recepimento delle seguenti direttive strettamente correlate al regolamento (UE) 2022/2554:

1) direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 3 della presente legge;

2) direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 5 della presente legge;

b) assicurare che alle autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

c) attribuire alle autorità di cui alla lettera b) del presente comma il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo al riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate alla lettera b) secondo le rispettive competenze.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designare una o più autorità, per i profili di competenza, quali autorità competenti ai sensi degli articoli 13 e 23 del regolamento (UE) 2022/868, attribuendo a ciascuna le relative funzioni nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 26 e fermo restando il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 3, del medesimo regolamento (UE);

b) definire le procedure per il coordinamento delle competenze delle autorità designate e delle altre amministrazioni competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione alla materia trattata, nel rispetto del principio di leale collaborazione;

c) introdurre disposizioni organizzative e tecniche ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/868, per facilitare l'altruismo dei dati, come definito ai sensi dell'articolo 2, numero 16), del medesimo regolamento (UE), stabilendo altresì le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale;

d) designare gli organismi competenti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/868, anche avvalendosi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfino le condizioni stabilite dal medesimo regolamento (UE);

e) garantire, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, i presupposti di liceità per la trasmissione di dati personali a terzi, ai fini del riutilizzo di cui all'articolo 5, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/868;

f) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/868;

g) adeguare il vigente sistema delle tutele amministrativa e giurisdizionale alle fattispecie previste dagli articoli 9, paragrafo 2, 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/868.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE))

2023/1113)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento alla disciplina in materia di sanzioni e misure amministrative previste dal regolamento (UE) 1113/2023:

1) per le violazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1113, stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per gli intermediari bancari e finanziari;

2) attribuire alla Banca d'Italia il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal capo VI del regolamento (UE) 2023/1113 agli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati;

b) in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1113, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le modificazioni necessarie a comprendere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente a sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative ai servizi di pagamento e a strumenti e prodotti finanziari; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;

b) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalità, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, anche prevedendo opportune forme di coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

c) prevedere forme di coordinamento tra le autorità di cui alla lettera b) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;

d) individuare la Banca d'Italia e la CONSOB quali punti di contatto, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti

finanziari e dei mercati, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;

e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b), ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2023/1114 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento (UE);

f) attribuire alle autorità individuate ai sensi della lettera b) del presente comma i poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi compresi i poteri di vigilanza e di indagine, di adozione di provvedimenti cautelari, di intervento sui prodotti e di trattamento dei reclami, rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento (UE), tenuto conto dei poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalità di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE);

g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/1114:

1) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e fatto salvo quanto previsto al numero 7), il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo;

2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a euro 5.000 per le persone fisiche e a euro 30.000 per le persone giuridiche;

3) stabilire che per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114 si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste per le violazioni degli articoli 51 e 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

4) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento (UE) con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB;

5) al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilità;

6) fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

7) conformemente a quanto previsto dall'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, prevedere l'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chiedi l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 in mancanza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonché di chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento (UE) in mancanza delle autorizzazioni ivi previste;

8) disciplinare la comunicazione tra l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali irrogate in relazione alle violazioni previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, ai fini della segnalazione all'Autorità bancaria europea e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in conformità a quanto previsto dall'articolo 115, paragrafo 1, comma 2, del citato regolamento (UE) 2023/1114;

h) apportare le necessarie modificazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE);

- i)* escludere o ridurre il periodo transitorio previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114 per i prestatori di servizi per le cripto-attività, ove necessario per assicurare un appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi prestatori di servizi, la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;
- l)* esercitare l'opzione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, prevedendo la trasmissione, su richiesta della CONSOB, della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dal citato articolo 88;
- m)* prevedere una disciplina della gestione delle crisi per gli emittenti di *token* collegati ad attività e per i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114, apportando alla normativa nazionale in materia di gestione delle crisi ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile, per tenere in considerazione le specificità connesse con le attività disciplinate dal citato regolamento (UE) 2023/1114 e per assicurare efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi dei soggetti che esercitano attività disciplinate dal medesimo regolamento (UE), anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;
- n)* tenendo conto dei principi e degli obiettivi previsti dalla lettera *m)* e della necessità di coordinare la disciplina applicabile agli strumenti finanziari digitali con quella applicabile alle cripto-attività e ai servizi per le cripto-attività, introdurre, ove opportuno, specifiche misure per la gestione delle crisi dei soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DOCUMENTI

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023 ([Doc. LXXXVI, n. 1](#))

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1 E 2

(6-00073) n. 1 (07 febbraio 2024)

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#).

Preclusa

Il Senato,

esaminate congiuntamente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1);

premessi che:

la Relazione programmatica annuale rappresenta, insieme alla Relazione consuntiva, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il principale strumento per l'esercizio della funzione di partecipazione del Parlamento alla funzione di governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

la Relazione programmatica riferita al 2023 è stata trasmessa dal Governo con un ritardo di quasi sei mesi rispetto al termine di presentazione del 31 dicembre previsto dall'articolo 13, comma 1, della richiamata legge n. 234 del 2012, con la conseguenza che il Parlamento si ritrova ora ad esaminare e a esprimersi su orientamenti e priorità politiche relative, non all'anno successivo, ma a quello ormai concluso;

è di tutta evidenza che un tale ritardo, attribuibile in primo luogo alla mancata presentazione nei tempi della Relazione programmatica da parte del Governo, impedisca di fatto di svolgere, nell'ambito dell'esame parlamentare, considerazioni di carattere generale sulle strategie politiche dell'Unione europea e sulle priorità del nostro Paese al riguardo, e svuoti in gran parte di significato gli

obiettivi che il Governo aveva indicato come prioritari, nonché le azioni volte a perseguirli nel contesto del processo di integrazione europea per l'anno 2023 ormai concluso. Ne consegue che la Relazione programmatica riporta in molte parti informazioni non aggiornate e non tiene conto delle nuove proposte legislative avanzate da parte della Commissione europea;

risulta altrettanto incongruente l'analisi contenuta nella Relazione programmatica sulla necessità di adeguare periodicamente il diritto interno a quello unionale e di ridurre le procedure di infrazione. Nonostante l'impegno proferito dal Governo nella Relazione per assicurare tale adeguamento periodico attraverso i disegni di legge europea e di delegazione europea l'Esecutivo ha presentato alle Camere il disegno di legge di delegazione europea 2023 con notevole ritardo rispetto alla tempistica dettata dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, impedendo di fatto il regolare e tempestivo esame parlamentare del suddetto disegno di legge;

svilente per le prerogative parlamentari è la previsione da parte del Governo di avvalersi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, con la possibilità di adottare atti urgenti legislativi in fase discendente sull'applicazione della normativa europea e la riduzione del numero delle procedure di infrazione, come già fatto con il decreto-legge n. 69 del 2023, dimenticando che, in caso di necessità di ulteriori adempimenti europei, ai sensi dell'articolo 29 della stessa legge è possibile presentare disegni di legge europea e di delegazione europea di carattere semestrale;

tutto ciò considerato:

respinge il contenuto dei due Documenti in esame e impegna il Governo a presentare al Parlamento le Relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, sia consuntiva che programmatica, le annuali o semestrali legge europea e di delegazione europea nel rispetto dei termini previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine del rispetto delle prerogative parlamentari.

(6-00074) n. 2 (07 febbraio 2024)

[Terzi Di Sant'Agata](#), [Murelli](#), [Zanettin](#), [De Poli](#), [Matera](#).

Approvata

Il Senato,

esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1)

premesso che:

le Relazioni consuntiva e programmatica annuali, definite dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, rappresentano un importante strumento a disposizione del Parlamento per la valutazione dell'operato del Governo nell'anno pregresso e per la partecipazione alla definizione dell'orientamento politico del Governo in relazione alle singole politiche dell'Unione europea per l'anno in corso;

considerato che:

entrambe le Relazioni presentano una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della citata legge n. 234 del 2012;

la Relazione programmatica 2023 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è stata presentata al Parlamento il 19 giugno 2023, mentre la Relazione consuntiva 2022 il 20 dicembre 2023;

tenuto conto:

dei molteplici fronti di conflitto internazionale, tra cui in particolare le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, che coinvolgono le grandi potenze globali, compresa l'Unione europea;

del Vertice Italia-Africa, svolto in Senato il 29 gennaio 2024, nel solco del Piano Mattei per l'Africa tra il Governo italiano, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi africani e i rappresentanti dell'Unione europea, dell'Unione africana e di altri Stati e organizzazioni,

approva il contenuto delle due Relazioni e impegna il Governo:

a presentare al Parlamento le Relazioni consuntiva per l'anno 2023 e programmatica per il 2024, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nel rispetto dei termini previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire un più efficiente coinvolgimento dei competenti organi parlamentari, anche alla luce dei molteplici contesti internazionali di crisi che l'Unione europea dovrà affrontare nell'immediato futuro;

a presentare al Parlamento il disegno di legge europea per il 2024 in cui sia data priorità, anzitutto, alla chiusura delle procedure di contenzioso *ex* articolo 260 del TFUE relativo a sentenze che già danno luogo al pagamento di sanzioni pecuniarie e alle procedure di infrazione allo stadio del medesimo articolo 260, che rischiano di approdare a sentenza, e successivamente alle procedure *ex* articolo 258 del TFUE giunte a sentenza, indi quelle allo stadio del parere motivato e, infine, quelle avviate con la lettera di messa in mora, nonché in cui sia dato comunque conto dei criteri utilizzati nella valutazione e nella decisione di quali misure inserire nel provvedimento;

a presentare quanto prima al Senato della Repubblica il nuovo disegno di legge di delegazione europea per il 2024, per consentire un esame approfondito e sollecito, finalizzato a evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione;

a portare avanti con determinazione le iniziative del Piano Mattei per l'Africa, in piena sinergia con la strategia europea del Global Gateway, improntato sul modello del partenariato, per instaurare con i Paesi del continente africano relazioni vantaggiose per entrambe le parti, evitando rapporti di dipendenza e predatori, come avviene da parte di talune grandi potenze mondiali.

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno ([995](#))

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame, recante: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno», (AS 995), istituisce, con il dichiarato fine di intervenire su una paventata emergenza immigrazione, un vero e proprio meccanismo di deportazione dei migranti verso un Paese terzo, peraltro esterno all'Unione Europea, prefigurando la costituzione di vere e proprie colonie detentive per stranieri;

il citato Protocollo Italia - Albania, al fine di "rafforzare la cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti dai Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo" (art. 2), consente al Governo italiano di utilizzare a titolo gratuito, per cinque anni rinnovabili tacitamente, delle Aree (art. 3) per realizzarvi due strutture (art. 4 comma 1), rispettivamente dedicate alle procedure di ingresso e all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. Queste strutture sono destinate ad accogliere al massimo contemporaneamente tre mila migranti (art. 4 comma 1), cioè "i cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica italiana" (art. 1, comma 1 lettera d). Rispetto a tale definizione, va subito segnalata quella più restrittiva contenuta nell'art. 3 comma 2, del disegno di legge di ratifica laddove prevede che nelle suddette aree "possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso", escludendo quindi i migranti che hanno fatto ingresso nel territorio italiano per via terrestre. Tali strutture saranno gestite dalle competenti autorità del Governo italiano "secondo la pertinente normativa italiana ed europea" e le eventuali controversie tra tali autorità e i migranti accolti in tali strutture "sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana" (art. 4 comma 2);

il disegno di legge in esame presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale in relazione agli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, ponendosi in contrasto anche con norme dell'ordinamento internazionale e dell'Unione europea;

il primo punto critico riguarda la stessa scelta di condurre i migranti salvati in mare da navi italiane in territorio albanese. Com'è noto, l'obbligo di prestare soccorso non può esaurirsi nelle operazioni di salvataggio in mare, sulla base della considerazione che questi, una volta a bordo, non siano più in pericolo immediato. Al contrario, esso comporta il conseguente obbligo accessorio che essi "vengano sbarcati e condotti in luogo sicuro (c.d. place of safety - POS) nel più breve tempo possibile. È infatti pacifico che la nave che presta assistenza può costituire solo temporaneamente un luogo sicuro, anche se dispone di strutture e attrezzature adeguate, perché per sua natura in balia degli eventi meteorologici avversi e non in grado di garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse, primo fra i quali quello di presentare domanda di protezione internazionale. Si può dire sicuro semmai il luogo dove le operazioni di soccorso si considerano concluse; dove la sicurezza dei naufraghi o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, riparo e cure mediche) possono essere soddisfatte e possono essere presi accordi per il trasporto dei sopravvissuti alla loro destinazione prossima o finale;

la disposizione che impone di non sbarcare immediatamente in territorio italiano i migranti soccorsi in mare da navi italiane - al pari di quanto oggi previsto per le navi delle ONG, obbligate a raggiungere il c.d. POS assegnato, senza peraltro poter effettuare ulteriori operazioni di salvataggio se non espressamente autorizzate - costringe i migranti ad ulteriori giorni di navigazione in mare fino al raggiungimento delle coste albanesi. Questa previsione sarà con ogni probabilità oggetto di sindacato di costituzionalità sia da parte della Corte costituzionale per violazione dell'obbligo internazionale ex art. 117.1 Cost. di sbarcare i migranti salvati in mare nel più breve tempo ragionevolmente possibile, essendo evidente la correlazione spazio-temporale, sia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 CEDU;

il secondo profilo di incostituzionalità riguarda l'effettiva tutela del diritto d'asilo dei migranti imposto dall'art. 10, 3 comma Cost. che, in mancanza di una legge attuativa, per giurisprudenza consolidata trova attuazione grazie al concorso di tre istituti riguardanti la protezione dei migranti. I primi due specifici, e cioè: a) il rifugio politico e b) la protezione sussidiaria e temporanea, entrambi disciplinati da fonti internazionali e dell'UE e rientranti dunque nella c.d. protezione internazionale. Il terzo è il permesso di soggiorno per protezione speciale e per casi speciali, non tipizzato e quindi ampio. Inoltre contrasta con le seguenti disposizioni di natura internazionale: la Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (c.d. SAR), firmata ad Amburgo il 27.4.1979 ed entrata in vigore il 22.5.1985, ratificata con l. 147/1989 e attuata con D.P.R. 662/1994, come emendata nel 2006; le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare adottate dall'Organizzazione Marittima internazionale con Risoluzione MSC.167-78/2004 allegato 34 alla Convenzione SAR; con la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1821/2011; oltre che con una serie di sentenze della Corte EDU, (fra tutte la sentenza del 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia.) e della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale (Cass., I civ. 26089/2022, 19176/2020, 21891-4/2019, 13082/2019, 4455/2018; VI civ. 11110/2019, 16362/2016, 10686/2012; C. cost. 194/2019);

inoltre, le due aree destinate all'ingresso e all'accoglienza dei migranti in attesa delle loro domande di asilo non sono cedute alla sovranità dello Stato italiano ma solo concesse al nostro Governo a titolo gratuito. Esse, quindi, continuano a ricadere nel territorio albanese, senza trasformarsi in zone extraterritoriali dello Stato italiano. Ci troveremmo, quindi, in una zona del territorio albanese soggetta alla legge italiana. Il che pone, di conseguenza, il problema di quale sia la legge applicabile in tali strutture ai fini della tutela dei diritti dei migranti. Innanzi tutto l'art. 3, comma 3 del disegno di legge, equipara le suddette Aree "alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25". Tale equiparazione sembra essere il frutto di una finzione giuridica, dato che, al contrario delle altre zone di frontiera finora istituite, queste in realtà non confinerebbero con il territorio italiano.

In secondo luogo, i migranti soccorsi in mare da navi italiane sotto il profilo giuridico sono già in territorio italiano perché "le navi italiane in alto mare (.) in luogo (.) non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano" (art. 4 Codice della navigazione) "ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera" (art. 4 cod. pen.). Di conseguenza, dei migranti soccorsi in mare a bordo di navi italiane non si dovrebbe accertare il diritto d'ingresso, come prevede il Protocollo, perché essi andrebbero considerati già entrati nel territorio italiano in cui, alla luce del diritto dell'UE, andrebbe esaminata la eventuale domanda di protezione internazionale, con la conseguenza che il trasferimento di migranti soccorsi dal territorio italiano ai centri in territorio albanese potrebbe configurare una violazione della normativa europea sull'accoglienza dei richiedenti asilo se non un respingimento collettivo vietato dagli artt. 4 Protocollo IV della CEDU e dall'art. 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;

ancora, è da evidenziare che poiché la procedura di frontiera prevista in tal caso non è applicabile ai soggetti vulnerabili (tra i quali minori, donne e genitori singoli con minori) se ne dovrebbe dedurre che sarebbe possibile sbarcare separatamente, e quindi separare, il padre dal restante nucleo familiare, con presumibile violazione dell'articolo 12 della direttiva 2013/33/UE che obbliga gli stati ad adottare le misure idonee a garantire quanto più possibile la sua unità. Peraltro in taluni casi (vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali o per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere) la condizione di vulnerabilità non è d'immediata evidenza con la conseguenza che, una volta accertata in seguito, ciò comporti un nuovo trasferimento di tali soggetti vulnerabili, stavolta dall'Albania all'Italia (al netto dell'aggravio di spese previsto in caso di ritorno in Italia dei migranti cui è stato riconosciuto il diritto d'asilo);

un ulteriore profilo di incostituzionalità è da ravvisarsi con riferimento alla violazione dell'articolo 24 Cost. Inoltre, non si può sottovalutare come, ai fini della tutela del diritto d'asilo dei migranti, la loro lontananza dal territorio italiano, pone dei problemi circa l'effettività del loro diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., non potendo scegliere il proprio legale, tenersi in contatto con lui e avere rapporti con associazioni e organizzazioni, anche europee e internazionali, in grado di dargli informazioni e assistenza, essere interrogato personalmente dal giudice. Sotto questo profilo, dunque, si potrebbe palesare un irragionevole trattamento diverso a fronte di soggetti aventi pari diritto d'asilo, con conseguente violazione del principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.;

inoltre, ancora in relazione all'articolo 3 della Costituzione, considerando i profili procedurali penali, il disegno di legge stabilisce che gli stranieri trattenuti nel centro albanese che compiano reati all'interno del centro siano sottoposti al giudizio da parte di giudici italiani, restando nel centro albanese di permanenza per il rimpatrio, in una peculiare situazione di detenzione penitenziaria italiana all'estero. Tale previsione è in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 in quanto i cittadini italiani che commettano reati all'interno del centro potrebbero subire la giurisdizione italiana a richiesta del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del codice penale, che invece non è prevista soltanto per gli stranieri trattenuti: la disciplina di cui sopra determinerebbe, inoltre, irragionevoli discriminazioni nel trattamento sanzionatorio e processuale penale per condotte tra loro identiche: lo straniero che commetta reati in Italia sarebbe detenuto in un istituto penitenziario (con le garanzie previste dall'ordinamento penitenziario), lo straniero trattenuto in Albania, al contrario, resterebbe detenuto in un'apposita sezione del centro di permanenza per il rimpatrio;

tutto ciò premesso,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 995.

QP2

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premessi che:

diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

l'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica prevede infatti che «si applicano, in quanto compatibili, il decreto legislativo n. 286/1998 (testo unico delle leggi sull'immigrazione), il decreto legislativo n. 251/2007 (attuazione della direttiva 2004/83/CE, cd. Direttiva qualifiche), il decreto legislativo n. 25/2008 (normativa di attuazione della direttiva 2005/85/CE, cd. Direttiva procedure), il decreto legislativo n. 142/2015 (normativa di attuazione della direttiva 2013/33/UE, cd. direttiva accoglienza) e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale»;

come rilevato anche da alcuni auditi corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la previsione che tali normative siano applicate allo straniero collocato nei centri albanesi «purché compatibili», è in contraddizione con il dettato costituzionale, dell'articolo 117, comma 1 Cost., laddove prevede che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato (...) nel rispetto (...) dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.», stabilendo che le leggi italiane sono soggette alle norme europee e non viceversa;

va altresì rilevata una problematica violazione del principio di uguaglianza relativamente ad alcune delle più cruciali garanzie per i richiedenti asilo previsti dalla direttiva UE sulle procedure di esame delle domande;

alcune importanti garanzie previste dalla direttiva Ue infatti presuppongono la presenza del richiedente nel territorio dello Stato membro o alla sua frontiera, come nel caso del diritto alle informazioni e alla consulenza sul diritto di chiedere asilo (articolo 8); il diritto di comunicare con «organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza» (articolo 12 par.1 c); il diritto di consultare «in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa» (articolo 22);

è evidente pertanto che lo straniero portato in Albania, rispetto allo straniero sbarcato in Italia, si troverà in una condizione di discriminazione giuridica per motivi di condizione personale, espressamente vietata anche dalla nostra costituzione;

allarmanti poi sono i numeri indicati nella relazione tecnica della Ragioneria dello Stato che hanno messo in luce l'immane sforzo economico che l'Italia dovrà sostenere per costruire le fogne, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché le enormi risorse in termini di milioni che si renderanno necessari per pagare il personale, i servizi e i viaggi;

senza qui entrare nel dettaglio dei costi, per i quali rimandiamo alla relazione della Ragioneria generale dello Stato, in questa sede occorre comunque ricordare che se i dieci Cpr su suolo italiano sono costati 52 milioni di euro in quattro anni, la trasformazione di Shengjin, e soprattutto Gjader, in enclave italiane ne costerà almeno cinque volte tanto per i prossimi cinque anni;

secondo i dati riportati dalla Ragioneria generale dello Stato, infatti, il protocollo sottoscritto da Italia e Albania vale 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, fino ad un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

come messo in evidenza dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, infatti, soltanto per allestire il Cpr di Gjader servono 28 milioni; e altri 31 milioni per la gestione di Shendjin e del medesimo Gjader: «Euro 4.400.700 per l'anno 2024, euro 6.556.200 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2028»;

considerato infine che:

l'intero protocollo è improntato ad una logica punitiva nei confronti dei migranti, assolutamente poco lungimirante e niente affatto risolutiva dei problemi legati al fenomeno della migrazione, considerato che solo una riforma profonda delle normative sugli ingressi, un solido sistema di accoglienza e di supporto all'integrazione sociale e la creazione di una cornice di diritti e di doveri per ogni migrante possono essere la risposta al fenomeno della migrazione,

delibera

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 995.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, di seguito denominato « Protocollo ».

EMENDAMENTI

1.1

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [La Marca](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.3 (testo 2)

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Magni](#), [Marton](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Finanziamento del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo).

1. Al fine di finanziare le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 94.856.475 per l'anno 2024, 125.351.115 per l'anno 2025, 125.492.482 per l'anno 2026, 125.500.839 per l'anno 2027, 125.702.673 per l'anno 2028, e 120.000.000 a decorrere dall'anno 2029.»

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, del Protocollo stesso.

EMENDAMENTI

2.1

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [La Marca](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,», inserire le seguenti: «stabilita».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni di coordinamento)

1. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo sono individuate come competenti le seguenti autorità:

a) il prefetto di Roma, per i provvedimenti di competenza del prefetto;

b) il questore di Roma, per i provvedimenti di competenza del questore;

c) la questura di Roma, per la ricezione delle domande di protezione internazionale presentate ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

d) la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, per la decisione sulle domande di cui alla lettera c) del presente comma; a tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, possono essere istituite non più di cinque ulteriori sezioni della suddetta Commissione, nell'ambito del numero massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

e) un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma;

f) un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;

g) un nucleo di polizia penitenziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;

h) il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio, per i provvedimenti di competenza del provveditore dell'amministrazione penitenziaria;

i) uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di confine istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica.

2. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso.

3. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo, le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo medesimo sono equiparate alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

4. Le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle

previste dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo è equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

5. Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. L'attestato contiene il codice univoco d'identità assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. Il documento di cui al periodo precedente certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. In casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, anche se trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venir meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.

7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

8. Sono impignorabili da parte di terzi i crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio. Il giudice dichiara che la procedura esecutiva non può essere proseguita e che il processo è estinto.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [La Marca](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

3.4

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nelle more dell'entrata in vigore del Protocollo, le amministrazioni pubbliche interessate dalla sua attuazione svolgono sopralluoghi finalizzati alla verifica della compatibilità delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo e delle erigende strutture di cui alle lettere A) e B) dell'Allegato 1 al Protocollo con l'applicabilità delle discipline di cui all'articolo 4, comma 1, e l'effettività dei diritti conseguenti. Le medesime amministrazioni di cui al periodo precedente effettuano, altresì, indagini in ordine alla disciplina vigente nel territorio albanese in materia di condizione e trattamento dello straniero, ai fini della verifica della sua aderenza ai principi della disciplina italiana ed europea concernenti l'accoglienza e il trattenimento delle persone di cui all'articolo 3, comma 2. Il Governo trasmette tempestivamente alle Camere una relazione recante le risultanze dei predetti sopralluoghi e delle predette indagini.».

3.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«(0a) la Procura della Repubblica di Roma, per i provvedimenti di competenza;».

3.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «del presente comma», aggiungere le seguenti: «e per assicurare ai migranti una informativa di cultura legale riguardo ai principi e ai valori comunemente riconosciuti nell'Unione Europea, con particolare riferimento al rispetto delle differenze di genere, al rispetto dell'individuo e in generale a tutte le abitudini di convivenza diverse da quelle abitualmente usate nel Paese di origine;».

3.7 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«(i-bis) uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica che, attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisca condizioni minime di serenità psicologica e psichica agli operatori e ai migranti. Per lo svolgimento dei compiti di tale ufficio, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di quattro dirigenti sanitari con il profilo di medico psichiatra o di psicologo e di quattro unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui due con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui8 alla presente lettera può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 594.366 per l'anno 2024 e di euro 7.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È, altresì, autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal

reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.»

3.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.».

3.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali.».

3.10

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.11

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Id. em. 3.10

Sopprimere il comma 2.

3.12

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte», *inserire le seguenti:* «, entro le quantità massime di presenze contestuali nei centri istituiti in Albania indicate nel Protocollo,».

3.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «esclusivamente persone», *inserire la seguente:* «maggioresni».

3.14

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «o di altri Stati membri dell'Unione europea», *con le seguenti:* «e all'esterno del mare territoriale di altri Stati membri dell'Unione europea».

3.15

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «anche».

3.16

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole : «esclusivamente qualora il trasporto verso il

territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o di provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'art. 6 lettere a), b e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142/2015 e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto.».

3.17

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali».

3.18

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «anche a seguito di operazioni di soccorso», inserire le seguenti: «esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi».

3.19

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali».

3.20

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle operazioni di soccorso in mare di cui al comma 2, resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare - Convenzione SOLAS-Safety of Life at Sea - adottata a Londra il 12 novembre 1974 e ratificata dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 313, alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo - Convenzione SAR - adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva in Italia dalla legge 3 aprile 1989, n. 147 e attuata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare.».

3.21

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera

c), del Protocollo possono essere trattenuti soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6 lettere a), b e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.».

3.22

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6 lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o che appartengano ad una delle categorie di cui all'articolo 6-bis, del medesimo decreto legislativo per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

3.23

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui al comma 2 non possono essere condotte persone che versano in condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari da garantire nelle predette aree è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di salute e vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari.».

3.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane al fine di svolgere le procedure di frontiera e di rimpatrio per il tempo strettamente necessario alle stesse.»

3.25

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane.».

3.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minorenni.»

3.27

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minori di anni 16.»

3.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni, che sono condotti senza indugio in Italia.»

3.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza, che sono condotte senza indugio in Italia.»

3.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti minori non accompagnati, che sono condotti senza indugio in Italia.»

3.31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti soggetti vulnerabili, i quali sono condotti senza indugio in Italia.»

3.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso ai parlamentari italiani ed europei, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.»

3.33

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.».

3.34

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

3.35

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

3.36

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dette strutture, per essere utilizzate, dovranno essere dotate di locali e servizi idonei alla sistemazione dei migranti da accogliere nel numero non superiore a quello previsto all'articolo 4 del Protocollo, nel rispetto degli standard europei ed internazionali e della tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona».

3.37

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

3.38

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo» *con le seguenti:* «Al soggetto condotto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»

3.39

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «trattenuto», *con la seguente:* «condotto».

3.40

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In attuazione dell'articolo 6, comma 5 del Protocollo l'accompagnamento della persona straniera in una delle due strutture site in territorio albanese, comporta la sua permanenza nella struttura nelle more dell'identificazione e delle successive procedure, senza potersene allontanare, fatto salvo l'eventuale successivo trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio. Il provvedimento di accompagnamento e permanenza deve essere disposto con atto scritto e motivato del competente Questore che è inviato e comunicato all'interessato in lingua a lui comprensibile e al giudice competente entro 48 ore dall'arrivo in territorio albanese. Il giudice, sentito l'interessato e il suo difensore, deve comunicare entro le successive 48 ore il suo

provvedimento di convalida all'interessato e al responsabile del centro.».

3.41

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

3.42

[Majorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Id. em. 3.41

Sopprimere il comma 6.

3.43

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente: «6. A seguito di decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria competente per la convalida del trattenimento o per la proroga dello stesso nella struttura indicata alla lettera b) dell'allegato 1 al Protocollo, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, può essere trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.».

3.44

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «In casi eccezionali,».

3.45

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis Nei casi di mancata convalida del provvedimento di accompagnamento e permanenza indicato nel comma 4, nei casi di mancata convalida o di mancata proroga o di cessazione del trattenimento, nei casi di riconoscimento dello status di rifugiato o di titolare di protezione sussidiaria o di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e in tutti i casi di presentazione della domanda di protezione internazionale alle autorità italiane nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo che non rientrino nelle ipotesi previste dall'art. 6 lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o appartengano ad una delle categorie di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, lo straniero o l'apolide che si trovano nelle strutture istituite in Albania è immediatamente portato in Italia con mezzi dello Stato italiano o tramite ordinari vettori con spese a carico dello stesso Stato ed accede alle misure di accoglienza ordinarie previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Il provvedimento giudiziario che non convalida o che rigetta la proroga del trattenimento dispone anche le misure necessarie per l'esecuzione dell'accompagnamento immediato dello straniero nel territorio italiano.».

3.46

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 7.

3.47

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Id. em. 3.46

Sopprimere il comma 7.

3.48

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico in materia di tutela della salute e della sicurezza nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».

3.49

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 7 sostituire le parole: «anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché in deroga», *con le seguenti:* «di cui».

3.50

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Respinto

Al comma 7 sostituire le parole: «anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto», *con le seguenti:* «nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e».

3.51

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole da: «, nonché in deroga allo schema», *fino alla fine del comma.*

3.52

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Sost. id. em. 3.51

Al comma 7, sopprimere le parole da: «, nonché in deroga», *fino alla fine del comma.*

3.53

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142», *con le seguenti:* «e si applica il regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.».

3.54

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'autorità nazionale anticorruzione vigila sui contratti derivanti dall'applicazione della presente legge.».

3.55

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 8.

3.56

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Id. em. 3.55

Sopprimere il comma 8.

3.57

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La Corte dei conti trasmette una relazione al Parlamento, con cadenza semestrale, sull'entità e sull'utilizzo delle risorse finanziarie in attuazione del Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.».

3.58

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e trattenimento nonché alle misure adottate ai sensi della presente legge nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture collocate nelle predette aree nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di eventuale assegnazione comunitaria, finalizzate all'attuazione del Protocollo.».

3.59

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili nazionali, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione delle strutture nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo, in particolare in ordine all'erogazione dei servizi di accoglienza, al rispetto degli standard e dei criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero.».

G3.100

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

le procedure previste dall'articolo 3 del provvedimento di fatto consentono modalità di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare, in netto contrasto con gli

articoli 10 e 117 della Costituzione, con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso;

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

anche secondo l'UNHCR, le domande dei richiedenti asilo dovrebbero di norma essere esaminate nel territorio dello Stato in cui i migranti arrivano e nel quale richiedono protezione, o che li ha intercettati, o che comunque abbia giurisdizione su di loro;

sebbene in alcune circostanze l'esame delle richieste di protezione internazionale al di fuori del territorio dello Stato che ha effettuato l'intercettazione possa costituire un'alternativa alle procedure svolte all'interno del Paese, tale soluzione deve garantire comunque il pieno rispetto dei diritti delle persone interessate, compreso l'accesso alla protezione internazionale;

l'attuazione del protocollo porta inevitabilmente sia al prolungamento del viaggio delle persone prese a bordo in alto mare, sia a ritardare l'accesso in Italia ai servizi di prima assistenza per le persone con esigenze specifiche, come minori, donne incinte e persone vulnerabili;

è bene ricordare come nel corso del 2023 l'Italia sia stata ripetutamente condannata - vale per tutte, la Corte Edu, 30 marzo 2023 -, per le condizioni di trattenimento subite da alcune persone nell'hotspot di Lampedusa tra il 2017 e il 2019;

infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo, così come la Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno precisato che non esiste una presunzione assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli Stati membri dell'Unione europea; l'Albania non lo è nemmeno,

impegna il Governo:

ad evitare che nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo siano condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni;

ad istituire anche presso le strutture delocalizzate in Albania uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;

a prevedere che, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo non possano essere condotte persone minori non accompagnate e vulnerabili, che vanno, invece, immediatamente ospitate in Italia;

a consentire l'accesso alle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), a parlamentari italiani ed europei per esercitare le proprie prerogative parlamentari accompagnati da personale tecnico in materia, nonché a mediatori interculturali capaci di svolgere una funzione di « ponte » tra i bisogni delle persone migranti e le risposte offerte da enti pubblici italiani ed albanesi;

ad assicurare che, nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), siano rispettate le condizioni di accoglienza sancite dalla Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2023 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

a garantire che venga valutato caso per caso, e non collettivamente, se una persona migrante possa essere trattenuta nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), per il solo fatto di essere richiedente protezione internazionale.

G3.101

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla

determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

le procedure previste dall'articolo 3 del provvedimento consentono, di fatto, modalità di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare, in netto contrasto con gli articoli 10 e 117 della Costituzione, con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso;

i dati forniti dal Ministero dell'interno riguardo agli ingressi irregolari in Italia per l'anno in corso, al 31 dicembre 2023, risultano essere 157.562, di cui 17.319 minori: 52 mila persone in più rispetto al 2022 e 90 mila rispetto al 2021. A fronte di ciò non risulta che sia stato assicurato alle patrie galere nessun trafficante, nonostante l'impegno del Governo di dare caccia spietata lungo tutto il globo terraqueo agli scafisti;

inoltre, il 13 dicembre scorso, la Corte costituzionale albanese, in seguito ad un ricorso presentato dall'opposizione parlamentare, ha sospeso per 3 mesi la procedura di ratifica dell'Accordo, al fine di verificare la compatibilità di quest'ultimo con la Costituzione albanese e le Convenzioni internazionali;

sono molte le criticità, contenute nel provvedimento, inerenti il rispetto della dignità, della libertà personale, dei diritti di difesa ed è facile immaginare che cresceranno esponenzialmente con questa delocalizzazione; è bene ricordare come nel corso del 2023 l'Italia sia stata ripetutamente condannata - vale per tutte, la Corte Edu, 30 marzo 2023 -, per le condizioni di trattenimento subite da alcune persone nell'hotspot di Lampedusa tra il 2017 e il 2019;

infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo, così come la Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno precisato che non esiste una presunzione assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli Stati membri dell'Unione europea; l'Albania non lo è nemmeno,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le misure necessarie affinché sia istituito uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica che, attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisca condizioni minime di serenità psicologica e psichica sia agli operatori, sia ai migranti;

a garantire l'accesso alle strutture delocalizzate in Albania ai rappresentati dell'UNHCR e delle ONG;

ad istituire, anche presso le strutture delocalizzate in Albania, uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali al fine di svolgere in piena autonomia le sue funzioni di monitoraggio come previsto dalla legislazione in materia.

G3.102

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino;

la civiltà italiana ed europea non può scordare i suoi fondamenti solidali poiché troppo sono le morti a cui abbiamo dovuto assistere in questi anni di bambini e ragazzi, di donne che, a causa della mancanza di canali legali per entrare in Europa, sono stati costretti ad affidarsi ai trafficanti con la speranza di una vita migliore;

l'esperienza insegna che la chiusura delle frontiere non elimina il flusso incontrollato di migranti, ma finisce anzi per provocare continue emergenze umanitarie tenendo in scacco la capacità

dell'Europa di accogliere coloro che hanno diritto alla protezione internazionale;

molti minori, molte donne anche in stato di gravidanza in arrivo dalla Libia ci raccontano di lunghi mesi di lavoro forzato per potersi pagare il passaggio sui barconi, sono visibilmente denutriti e ancora sotto shock per le violenze subite e chi non è abbastanza forte muore;

i corridoi umanitari sono uno strumento di ingresso legale in Europa offerto a persone vulnerabili, in fuga da guerre, persecuzioni, fame. Salvano soprattutto famiglie con bambini, soggetti con disabilità, donne sole, anziani, malati. Rappresentano una grande speranza malgrado la sproporzione numerica tra i beneficiari e quanti languono in lunghi esodi tra mari, montagne, deserti. Non sono un lasciapassare per chiunque, ma poiché debolezza e patimento sono la realtà di pressoché tutti i profughi e i migranti, i corridoi hanno un significato universale;

promossi dalla società civile con l'appoggio dello Stato, i corridoi sottraggono persone sradicate ai trafficanti delle rotte illegali, ai barconi di fortuna delle traversate mediterranee, alle violenze delle rotte balcaniche,

impegna il Governo:

ad implementare con ogni mezzo l'ingresso legale e sicuro a donne, uomini e bambini che vivono da anni nei campi profughi in condizioni di grande precarietà, sottraendo, in tal modo, ai trafficanti di esseri umani il monopolio del trasferimento delle persone.

G3.102 (testo 2)

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Accolto

Il Senato

impegna il Governo:

a favorire la realizzazione di corridoi umanitari per l'ingresso di donne, uomini e bambini profughi in condizioni di grande precarietà, togliendo così ai trafficanti di esseri umani il monopolio del trasferimento delle persone.

G3.103

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premesso che:

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta e incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, si prevede che negli istituendi centri in Albania possano svolgersi anche funzioni penitenziarie, con esecuzioni di misure cautelari *in loco* detentive o di pene detentive irrogate agli stranieri già trattenuti per i reati da loro commessi in tali strutture;

i cittadini detenuti nelle strutture presenti nel nostro Paese si avvalgono della tutela dell'azione esercitata dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e gli ha attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, affinché la custodia sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia;

in base all'articolo 67, della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante ordinamento penitenziario, ai parlamentari è consentito accedere a dette strutture senza richiedere l'autorizzazione all'accesso prevista dal regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario,

impegna il Governo

ad assicurare anche nelle strutture che si prevede di realizzare in Albania, ai sensi del presente provvedimento, la possibilità di intervento tempestivo e costante da parte del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nonché l'accesso dei parlamentari in carica.

G3.103 (testo 2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno,

impegna il Governo

a consentire l'accesso alle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), a parlamentari italiani ed europei secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

G3.104

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

con il Trattato i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana»;

come già evidenziato nell'*iter* parlamentare dal gruppo del Partito Democratico e da molti dei soggetti auditi, sono diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, allarmanti sono i numeri indicati nella relazione tecnica della Ragioneria dello Stato che hanno messo in luce l'immane sforzo economico che l'Italia dovrà sostenere per costruire le fogne, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché le enormi risorse in termini di milioni che si

renderanno necessari per pagare il personale, i servizi e i viaggi;

secondo i dati riportati dalla Ragioneria generale dello Stato, infatti, il protocollo sottoscritto da Italia e Albania vale 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, fino ad un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

dette risorse saranno finalizzate a finanziare le operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3000 stranieri l'anno, soccorsi in acque internazionali, che vi saranno portati da navi militari italiane e nei quali saranno soggetti alla legislazione italiana - un numero decisamente esiguo rispetto alla dimensione del fenomeno migratorio nel nostro paese;

il raccordo tra Governo e Parlamento, in relazione all'andamento dell'attuazione del Protocollo in questione, assume un rilievo di particolare rilevanza,

impegna il Governo:

a relazionare, con cadenza semestrale, alle Camere riguardo l'attuazione del Protocollo, per quanto concerne l'operatività dei Cpr previsti, il numero dei migranti accolti, nonché i profili finanziari della sua applicazione.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Giurisdizione e legge applicabile)

1. Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo si applicano, in quanto compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana.

2. Lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 rilascia la procura speciale al difensore mediante sottoscrizione apposta su documento analogico. La procura speciale è trasmessa con strumenti di comunicazione elettronica, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia del documento identificativo attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e all'attestazione, rilasciata da un operatore della Polizia di Stato, dell'avvenuta apposizione della firma da parte dello straniero. La procura speciale così rilasciata soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice di procedura civile e dall'articolo 122 del codice di procedura penale.

3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore è esercitato, con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore.

4. Il ricorso contro la decisione della Commissione territoriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della presente legge è proposto nel termine stabilito dall'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con collegamento in modalità audiovisive da remoto con il luogo in cui si trova il migrante. Solo quando non è possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di

cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e all'interprete è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. In deroga all'articolo 10 del codice penale, salvo che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese, lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, che commette un delitto all'interno delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è punito secondo la legge italiana, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, fermo restando il regime di procedibilità previsto per il delitto. La richiesta del Ministro non è necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.

7. Nei confronti dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, quando è acquisita la prova dell'esecuzione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere il rimpatrio è eseguito quando la misura è revocata o dichiarata estinta. Il questore comunica l'esecuzione del rimpatrio all'autorità giudiziaria procedente. L'autorità giudiziaria procedente comunica al questore il provvedimento con il quale revoca la misura o ne dichiara l'estinzione. Se lo straniero fa ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si è proceduto nei suoi confronti in conformità al presente comma, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

8. Quando è esercitata la giurisdizione penale ai sensi del comma 6, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria svolgono direttamente le rispettive funzioni anche nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo secondo le disposizioni del codice di procedura penale, salvo quanto disposto dai commi da 9 a 18 del presente articolo.

9. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo, il personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), trasmette il relativo verbale entro quarantotto ore al pubblico ministero. L'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo codice, si svolgono sempre a distanza con le modalità di cui all'articolo 133-ter del citato codice di procedura penale. L'arrestato o il fermato si collegano dal luogo in cui si trovano.

10. Se il reato per il quale si è proceduto all'arresto in flagranza non è compreso tra quelli di cui al secondo periodo del comma 6, il pubblico ministero, immediatamente e comunque prima dell'udienza di convalida, si rivolge al Ministro della giustizia per l'esercizio del potere di richiesta di cui all'articolo 342 del codice di procedura penale.

11. Quando, ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, il giudice applica la misura cautelare della custodia in carcere, l'indagato è immediatamente posto a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee strutture ubicate nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. Quando il giudice dispone una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere o l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, l'indagato resta sottoposto al trattenimento, laddove disposto, in corso di esecuzione al momento della commissione del reato.

12. Ai fini dell'articolo 309, comma 8-bis, secondo periodo, del codice di procedura penale, l'imputato partecipa all'udienza con le modalità di cui all'articolo 133-ter del medesimo codice, collegandosi dal luogo in cui si trova. Il termine per la proposizione della richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura penale è fissato in quindici giorni.

13. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 6-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il procedimento penale è sospeso, fatto salvo il compimento di atti urgenti e dei provvedimenti indicati nei commi 7 e 9 del presente articolo. Durante la sospensione del procedimento sono sospesi i termini di cui agli articoli 303 e 407 del codice di procedura penale. Qualora prevista, la partecipazione della persona sottoposta alle indagini al compimento degli atti urgenti è assicurata con le modalità di cui all'articolo 133-ter del codice di procedura penale mediante

collegamento dal luogo in cui si trova.

14. L'articolo 558 e il titolo III del libro VI del codice di procedura penale e l'articolo 13, comma 13-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applicano ai reati di cui al comma 6 del presente articolo.

15. I colloqui previsti dall'articolo 104 del codice di procedura penale sono assicurati mediante collegamento audiovisivo.

16. Le notificazioni previste dal codice di procedura penale al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo sono eseguite dal nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente legge con le modalità previste dall'articolo 156, commi 1 e 2, del codice di procedura penale in quanto compatibili.

17. I depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria possono essere sempre eseguiti con modalità telematiche.

18. Per i reati di cui al comma 6 è competente l'autorità giudiziaria con sede in Roma.

19. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale svolge i compiti previsti dall'articolo 14, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche nell'ambito delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.1

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

4.4

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Agli stranieri e agli apolidi di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano, purché compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e il decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, della legge 13 aprile 2017, n. 46, la legge 7 aprile 2017, n. 47 e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana.».

4.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «, in quanto compatibili», fino alle parole: «18 agosto 2015, n. 142, e».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1) al secondo periodo:

a) dopo le parole: «giurisdizione italiana» aggiungere le seguenti: «europea e internazionale»;

b) sopprimere le seguenti parole: «, in via esclusiva»;

2) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «europea ed internazionale».

4.6

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,».

4.7

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Id. em. 4.6

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,».

4.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Id. em. 4.6

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,».

4.9

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,» inserire le seguenti: «la legge 7 aprile 2017, n. 47,».

4.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la disciplina italiana ed europea», inserire le seguenti: «ed internazionale».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1) al secondo periodo, dopo le parole: «la giurisdizione italiana», inserire le seguenti: «, europea ed internazionale»;

2) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, europea ed internazionale».

4.11

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, conformemente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e alla Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità nonché di non discriminazione ai sensi degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana».

4.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I migranti ai quali è riconosciuta la protezione internazionale sono trasferiti senza indugio in Italia.».

4.13

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

4.14

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1», inserire le seguenti: «, è messo nelle condizioni di accedere ad apposito elenco, tenuto presso il ministero della Giustizia, contenente i nominativi dei difensori iscritti, previa verifica dei requisiti individuati con decreto del Ministro della giustizia adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal quale possa individuare il proprio difensore di fiducia, al quale».

4.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, se richiesto dallo straniero, cartaceo.».

4.16

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Presidente del Tribunale di Roma mette a disposizione delle persone portate in Albania l'elenco aggiornato degli avvocati abilitati iscritti, con speciale riguardo per quelli specializzati in materia di protezione internazionale e diritto degli stranieri. Lo straniero che si trova nei centri istituiti nel territorio albanese ha il diritto di nominare e revocare i suoi difensori e accede di diritto al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e penali.».

4.17

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

4.18

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Allo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 sono garantiti il trattamento e i diritti riconosciuti ai migranti accolti nel territorio nazionale italiano, nel rispetto degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana e dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), i principi del giusto processo, il diritto inviolabile alla difesa ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione italiana e la funzione rieducativa della pena in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione italiana.»;*

b) sopprimere i commi 4 e 5.

4.19

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, nonché del suo diritto a ricevere, in lingua a lui comprensibile, informazioni e consulenza sul diritto di chiedere asilo, del suo diritto di comunicare con organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza e del suo diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto italiano, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore, col familiare, col ministro di culto, con il rappresentante diplomatico-consolare del Paese di cui è cittadino lo straniero salvo non si tratti di richiedente protezione internazionale, con i rappresentanti dell'UNHCR e degli enti operanti in materia di tutela degli stranieri è esercitato, con immediatezza dopo la richiesta dello straniero o apolide che si trova nel centro istituito nel territorio albanese o su richiesta della persona che si trova in Italia con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore o il familiare o il ministro di culto o il rappresentante diplomatico-consolare o dell'UNHCR o dell'ente operante in favore degli stranieri.».

4.20

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante il collegamento audiovisivo, anche ai sensi del comma 12, il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale.».

4.21

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

4.22

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

4.23

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. L'udienza si tiene in appositi locali dedicati individuati nelle strutture di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo alla presenza del migrante e del suo difensore scelto tra gli avvocati iscritti in Italia negli albi dell'ordine degli avvocati e dell'avvocato del cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è liquidato un rimborso delle spese di

viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il difensore dello straniero può chiedere di partecipare all'udienza con modalità telematiche. All'udienza partecipa un interprete della lingua dello straniero o di altra lingua da lui conosciuta in modo adeguato individuato dal giudice tra persone che non svolgono funzioni analoghe di interprete e traduttore nell'ambito dell'organizzazione delle strutture di cui indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo.».

4.24

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa, per lo svolgimento dell'incarico, alle udienze che si tengono direttamente nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e se ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riceve un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in misura comunque non superiore a euro 1000. Le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.25

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «non superiore a», con le seguenti: «non inferiore a».

4.26

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500», con la seguente: «5.000».

4.27

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500» con la seguente: «1.500».

4.28

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500» con la seguente: «1.000».

4.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500» con la seguente: «1.000».

4.30

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Nei casi in cui l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato dallo straniero di fronte al giudice è accolta, il ricorrente è immediatamente portato nel territorio italiano con mezzi dello Stato italiano o tramite vettori di linea con oneri a carico

dello Stato, gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ha diritto di accedere alle misure di accoglienza previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».

4.31

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere i commi da 6 a 18.

4.32

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

4.33

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «10» con la seguente: «9»;

b) sostituire le parole: «che commette» con le seguenti: «e i cittadini italiani addetti ai centri istituiti nel territorio albanese, i quali commettano»;

c) sostituire le parole: «è punito» con le seguenti: «sono puniti».

4.34

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 7.

4.35

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 8.

4.36

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 9.

4.37

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: «L'arrestato o il fermato», inserire le seguenti: «ed il loro difensore».

4.38

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Respinto

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ai rispettivi obblighi previsti dal Protocollo, le competenti autorità di Parte italiana e di Parte albanese agiranno nel pieno rispetto di

quanto previsto dalle leggi e dai Trattati internazionali vigenti in materia e comunque nel rispetto e tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona».

4.39

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 10.

4.40

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 11.

4.41

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il solo tempo necessario per il suo trasferimento presso una idonea struttura in Italia».

4.42

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 12.

4.43

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 12, dopo le parole: «l'imputato» inserire le seguenti: «, assistito dal difensore,».

4.44

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 13.

4.45

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 14.

4.46

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 15.

4.47

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo straniero detenuto nel centro albanese ha diritto di fruire di tutti gli altri istituti previsti dalle norme legislative e regolamentari in materia di ordinamento penitenziario, salvo che sia altrimenti disposto dalle norme della presente legge e dalle norme del Protocollo.».

4.48

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 16.

4.49

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 17.

4.50

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 18.

4.51

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 19.

4.150

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 19, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le accresciute funzioni del Garante è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni dal 2024 al 2028.».

4.53

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Precluso

Al comma 19, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.54

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Respinto

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente: «19-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge di ratifica, trovano applicazione gli articoli 67 e 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

G4.100

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

l'articolo 4 del provvedimento (Giurisdizione e legge applicabile) reca disposizioni, poco chiare, in materia di rilascio della procura speciale al difensore da parte dello straniero sottoposto alle procedure di riconoscimento dello status internazionale di rifugiato;

anche l'UNHCR ha sollecitato le autorità italiane a chiarire le modalità con cui saranno svolte le attività di registrazione delle domande di asilo e i colloqui della fase amministrativa della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;

sebbene l'uso della modalità di colloquio a distanza può contribuire all'efficienza dei sistemi nazionali di asilo, i colloqui dovrebbero essere svolti in presenza ogni qualvolta ciò sia possibile, poiché il colloquio stesso e la possibilità per il richiedente di esprimersi al meglio sono aspetti fondamentali per garantire l'equità procedimentale;

i colloqui o le audizioni a distanza possono non essere adatti o appropriati per tutti gli individui, ad esempio quando esigenze specifiche, come quelle legate all'età, alla vista o all'udito, alla salute mentale o a traumi o fattori di altra natura impediscono una partecipazione efficace al colloquio,

impegna il Governo:

a garantire al richiedente e al suo legale rappresentante la possibilità di esercitare in modo significativo ed efficace il diritto all'assistenza e alla difesa legale, con specifico riferimento sia all'effettiva possibilità di scegliere il proprio rappresentante legale tra professionisti qualificati, sia alla necessità di stabilire un vero rapporto di fiducia con il proprio rappresentante legale.

G4.100 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Accolto

Il Senato

impegna il Governo:

a garantire al richiedente e al suo legale rappresentante la possibilità di esercitare il diritto all'assistenza e alla difesa legale.

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni organizzative)

1. Il Ministero dell'interno individua, tra il personale già in servizio, i dipendenti che svolgono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e conformemente alle disposizioni del Protocollo, le funzioni di « responsabile italiano » di ciascuna delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, nonché i rispettivi vicari. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale e informano il capo della rappresentanza diplomatica in caso di difficoltà o violazioni, anche ai fini di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Per assicurare il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità delle diverse attività connesse alle funzioni di polizia in relazione all'attuazione del Protocollo, è istituito un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma, la cui organizzazione e i cui compiti sono disciplinati con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

3. Per le maggiori esigenze delle Commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

d), per gli anni 2024 e 2025, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, quarantacinque unità di personale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.347.376 per l'anno 2024 e di euro 2.021.063 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 68.490 per l'anno 2024 e di euro 102.734 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 50.400 per l'anno 2024 e di euro 75.600 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. È altresì autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 67.369 per l'anno 2024 e di euro 20.211 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

4. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, è autorizzato, per l'anno 2024, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 10 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del comparto Funzioni centrali. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 308.942 per l'anno 2024 e di euro 463.412 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 23.171 per l'anno 2024 e di euro 4.635 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

5. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, è autorizzato, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad assumere 18 unità di personale dell'area dei funzionari e 30 unità di personale dell'area degli assistenti del comparto Funzioni centrali, da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese anche alle unità già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1.324.529 per l'anno 2024 e di euro 1.986.793 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 66.227 per l'anno 2024 e di euro 19.868 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

6. Per le maggiori esigenze della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è incrementato di 10 unità, con corrispondente incremento del contingente fissato dalla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, si provvede alla corrispondente rideterminazione della pianta organica del tribunale di Roma. Conseguentemente, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere un contingente di 10 magistrati ordinari. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 504.484 per l'anno 2024, di euro 849.877 per l'anno 2025, di euro 991.244 per l'anno 2026, di euro 999.601 per l'anno 2027, di euro 1.201.435 per l'anno 2028, di euro 1.289.683 per l'anno 2029, di euro 1.297.416

per l'anno 2030, di euro 1.339.946 per l'anno 2031, di euro 1.347.679 per l'anno 2032 e di euro 1.390.210 annui a decorrere dall'anno 2033.

7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il Consiglio superiore della magistratura delibera con urgenza l'individuazione, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare, in aggiunta a quelli già individuati, per l'ufficio del giudice di pace di Roma.

8. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), della presente legge, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e di sei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera *i*), può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 694.366 per l'anno 2024 e di euro 1.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

9. Nelle aree di cui di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolge le proprie funzioni di assistenza, anche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2013, n. 56, nonché quelle di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. Per le finalità di cui al presente comma, il medesimo Istituto, per il biennio 2024-2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nei limiti della dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento dei posti da bandire in favore del personale già titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto, 28 unità di personale, di cui 8 dirigenti medici, 1 unità appartenente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, 10 unità appartenenti all'area dei professionisti della salute e funzionari, 1 unità appartenente all'area degli assistenti e 8 unità dell'area degli operatori. Agli oneri assunzionali, pari a euro 1.248.725 per l'anno 2024 e a euro 1.873.087 annui a decorrere dall'anno 2025, agli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 100.000 per l'anno 2024, e a quelli per i maggiori oneri di funzionamento, pari a euro 62.437 per l'anno 2024 e a euro 18.731 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. Al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo si applica, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso o continuativo, il trattamento economico di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nonché quanto previsto dall'articolo 211 del decreto del Presidente

della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.1

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo.

5.3

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

5.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «diritto internazionale», inserire le seguenti: «comunitario e nazionale».

5.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In casi eccezionali, su disposizioni del responsabile italiano di cui al comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui alla presente legge può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venire meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulle procedure alla quale lo straniero è sottoposto.».

5.6

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

5.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica di Albania non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono senza indugio all'allontanamento del migrante dal territorio albanese.».

5.8

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

5.9

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il personale da reclutare ha le caratteristiche e i requisiti richiesti per il personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.».

5.10

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

5.11

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

5.12

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

5.13

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 7.

5.14

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

5.15

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 8.

5.16

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 9.

5.17

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 10.

5.18

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al personale militare italiano in servizio in Albania per i compiti di attuazione del Protocollo si applica il codice penale militare di pace.».

5.19

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Nelle aree e nelle strutture di cui al Protocollo di cui all'articolo 1, ai parlamentari nazionali e ai membri del Parlamento europeo, è consentito libero accesso, nell'ambito e per l'esercizio delle rispettive prerogative parlamentari».

G5.100

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana»;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, emerge un'ulteriore criticità nella gestione del personale che sarà impegnato per l'attuazione del Protocollo. Difatti, oltre al personale italiano sia sanitario che giuridico, è previsto anche lo spostamento in Albania di un contingente di 500 uomini delle forze dell'ordine, tra Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, che dovrà essere impiegato nell'*hotspot* e nel centro per i rimpatri previsti dall'accordo;

considerato che:

la delicata gestione del fenomeno migratorio dovrebbe essere affrontata potendo impiegare e assumere personale altamente professionalizzato e motivato;

pur non essendo stati forniti in maniera esauriente i dati relativi alle nuove assunzioni del personale che sarà impiegato nell'attuazione del Protocollo, al momento, stando ai dati ricavati, sembrerebbero numeri insufficienti a coprire le figure necessarie alle attività previste dal Protocollo;

in particolare, riguardo al contingente relativo alla sicurezza, oltre 500 uomini e donne saranno spostate in Albania e distratti dal presidio del territorio nazionale, con un costo superiore poiché inquadrati all'interno della disciplina giuridica delle missioni internazionali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure integrative del provvedimento in oggetto, al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, atto a coprire le funzioni previste per l'attuazione del Protocollo e preservare in tal modo le risorse che operano all'interno del territorio nazionale.

5.0.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Assunzioni straordinarie nelle forze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. Ai fini di garantire i servizi di prevenzione e di controllo e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti, di un contingente di 1.500 unità delle Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 300 unità nella Polizia di Stato, 300 unità nell'Arma dei carabinieri, 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza e 600 unità nel Corpo di Polizia Penitenziaria.»

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 e dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, sono autorizzate le seguenti spese:

a) per la realizzazione delle strutture previste nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 8 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia;

b) per gli oneri di conto capitale relativi alle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo, la spesa di euro 7,3 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 1,18 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5, valutati in euro 3.240.000 per l'anno 2024 e in euro 6.480.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia di cui all'allegato 2 al Protocollo e per il rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 del Protocollo, valutati in euro 29 milioni per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.

5. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e dall'articolo 3, comma 1, lettera d), nonché agli oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11, della presente legge e dall'articolo 4 del Protocollo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo da ripartire con la dotazione di euro 89.112.787 per l'anno 2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e della salute.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 47.680.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 18.282.602 euro;

b) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2.018.997 euro;

c) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.154.286 euro;

d) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 3.590.477 euro;

e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.446.858 euro;

f) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.558.267 euro;

g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.877.715 euro;

h) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.297.905 euro;

- i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.436.191 euro;
- l) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.844.975 euro;
- m) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 3.204.146 euro;
- n) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.967.581 euro.
7. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo e dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 8, determinati in 94.856.475 euro per l'anno 2024, 125.351.115 euro per l'anno 2025, 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:
- a) quanto a 14.856.475 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) quanto a 5.351.115 euro per l'anno 2025, 5.492.482 euro per l'anno 2026, 5.500.839 euro per l'anno 2027 e 5.702.673 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10.255.375 euro per l'anno 2024 e 18.806.072 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 244.814 euro per l'anno 2024 e 9.253.785 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 6.412.271 euro per l'anno 2024 e 8.220.746 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3.900.000 euro per l'anno 2024 e 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 14.903.231 euro per l'anno 2024 e 17.736.040 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 2.588.322 euro per l'anno 2024 e 1.787.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.700.000 euro per l'anno 2024 e 5.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.872.639 euro per l'anno 2024 e 16.682 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8.395.996 euro per l'anno 2024 e 11.687.871 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 9.330.933 euro per l'anno 2024 e 10.881.902 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 7.144.962 euro per l'anno 2024 e 8.152.215 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 8.344.953 euro per l'anno 2024 e 15.594.326 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 121.167 euro per l'anno 2024 e 821.344 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 144.937 euro per l'anno 2024 e 424.474 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 4.640.400 euro per l'anno 2024 e 7.216.665 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

8. In caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale di cui al primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 13 del medesimo Protocollo, conformemente al secondo periodo del suddetto paragrafo, ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.1

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

6.4

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

6.150

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: «e comma 19»;

2) sostituire la parola: «3.240.000» con la seguente: «4.240.000»;

3) sostituire la parola: «6.480.000» con la seguente: «7.480.000»;

b) al comma 5, primo periodo:

1) sostituire la parola: «89.112.787» con la seguente: «90.112.787»;

2) sostituire la parola: «118.565.373» con la seguente: «119.565.373».

6.5

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

6.6

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

6.7

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

6.8

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

6.151

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole da: «dello stanziamento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, al comma 7:

1) sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) quanto a 625.921.768 per gli anni dal 2024 al 2032 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 6-bis;

b) quanto a 7.326.075 a decorre dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

2) sopprimere la lettera c);

6.10

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 7.

6.11

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 8.

G6.100

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premesso che:

con il Trattato i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

come già evidenziato nell'*iter* parlamentare dal gruppo del Partito Democratico e da molti dei soggetti auditi presso la Camera dei deputati, sono diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali

riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia,

impegna il Governo

a prevedere che le risorse previste per l'attuazione del suddetto Accordo siano finalizzate al sistema di accoglienza gestito dai comuni al fine di rafforzarlo.

G6.101

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premesso che:

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

a fronte di tali criticità, dalla relazione tecnica della Ragioneria dello Stato emerge che l'Italia dovrà sostenere ingenti spese per costruire le fogne, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché per pagare il personale, i servizi e i viaggi, pari a 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, per un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

dette risorse saranno finalizzate a finanziare le operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3000 stranieri l'anno, soccorsi in acque internazionali, che vi saranno portati da navi militari italiane e nei quali saranno soggetti alla legislazione italiana - un numero decisamente esiguo rispetto alla dimensione del fenomeno migratorio nel nostro paese;

al contempo, la gestione dei flussi migratori sul territorio nazionale vede notevoli criticità, anche tenuto conto dell'incremento degli sbarchi dell'ultimo anno;

al riguardo, si segnala in particolare il tema del finanziamento delle attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati,

impegna il Governo:

a individuare, sin dal prossimo provvedimento utile, le opportune risorse finanziarie per sostenere le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.

6.0.150

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Abrogazioni)

1. I commi da 272 a 275, della legge 30 dicembre 2023. n. 213, sono abrogati.».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI

7.1

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data di cui all'articolo 2.».

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 995 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 (testo 2), 3.4, 3.7 (testo 2), 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.23, 3.31, 3.45, 3.59, 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.51, 4.150 (già 4.52), 4.53, 5.5, 5.14, 5.0.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.150 e 6.0.150.

Sulla proposta 6.151 (già 6.9), il parere è di semplice contrarietà.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 969:

sull'articolo 14, la senatrice Mennuni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 995:

sull'articolo 2, la senatrice Rossomando avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 3.45, il senatore Sensi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Boccia, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Cosenza, Craxi, D'Elia, De Poli, Durigon, Fazzolari, Franceschelli, Garavaglia, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Pogliese, Rapani, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Zedda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Alla ripresa pomeridiana sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Petrucci, per attività di rappresentanza del Senato. Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Regione Puglia

Sostegno finanziario al Sistema sanitario nazionale a decorrere dall'anno 2024 (1022)

(presentato in data 13/02/2024);

Regione Veneto

Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante (1023)

(presentato in data 13/02/2024);

senatori Spagnolli Luigi, Patton Pietro

Istituzione e disciplina delle zone franche montane per il riconoscimento e la promozione delle aree di montagna (1024)

(presentato in data 14/02/2024).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento dei seguenti incarichi:

- alla dottoressa Renata Cristina Mazzantini, estranea all'amministrazione, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, nell'ambito del Ministero della cultura;

- al dottor Eike Dieter Schmidt, estraneo all'amministrazione, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore del Museo e Real bosco di Capodimonte, nell'ambito del Ministero della cultura.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione di Niue all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (COM(2024) 20 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (COM(2024) 17 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Libro bianco sugli investimenti in uscita (COM(2024) 24 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;

- Libro bianco sul controllo delle esportazioni (COM(2024) 25 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 13 e 14 febbraio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di Poste Italiane S.p.A., per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 188);

della Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 6^a Commissione

permanente (*Doc. XV*, n. 189);

di Difesa Servizi S.p.A., per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 190).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato il seguente voto della Regione Emilia-Romagna: risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad aderire alla Campagna "Italia, ripensaci" e a farsi portavoce presso il Governo italiano al fine di invitarlo a sostenere il percorso iniziato con l'adozione del Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente (n. 14).

Interrogazioni

[D'ELIA](#), [VERINI](#), [MELONI](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [LOSACCO](#), [MANCA](#), [MALPEZZI](#), [NICITA](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [VALENTE](#), [TAJANI](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro della cultura.* -

Premesso che:

con decreto ministeriale 28 dicembre 2023, n. 413, il Ministro in indirizzo ha nominato i componenti della commissione consultiva per la musica, peraltro in anticipo rispetto alla scadenza naturale della precedente commissione;

i neo commissari nell'accettare l'incarico hanno sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), con la quale hanno dichiarato di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo con enti e soggetti rientranti nel settore di competenza della commissione, che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, che ostino ai sensi della normativa vigente all'espletamento dell'incarico;

i neo commissari hanno altresì dichiarato che: "Qualora, in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni che comportino la decadenza dalla funzione di commissario ovvero venga a conoscenza di una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi, va darne tempestiva comunicazione agli altri commissari e alla direzione generale dello spettacolo e ad astenersi dalla relativa funzione";

le commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo, tra queste quelle per la musica, hanno funzione consultiva in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. La commissione consultiva per la musica ha funzioni consultive altresì in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei programmi di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche;

risulterebbe che alcuni componenti della commissione abbiano svolto o svolgeranno attività professionale in alcuni teatri, oggetto della valutazione di assegnazione dei fondi sui quali si è espressa o si esprime la commissione;

un componente della commissione, il maestro Francesco Nicolosi, presente nella nuova commissione e in quella precedente, in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Sicilia" avrebbe dichiarato "faccio quello che posso ma ho una lista di società dove suono e ho suonato per le quali mi astengo dal votare. Per Catania mi sono astenuto. Ma anche senza votare, puoi sensibilizzare la commissione e fare 'politica' lo stesso",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di svolgere ulteriori approfondimenti per verificare se tra i componenti della commissione consultiva per la musica vi siano profili che risultano incompatibili con i compiti assegnati ai singoli commissari e di procedere conseguentemente alla sostituzione di coloro che risultassero in conflitto di interessi, anche alla luce delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

(3-00955)

[GASPARRI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -

Premesso che:

il Governo ha deliberato di procedere nella realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e con il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria", ha posto le basi per la ripresa del progetto, il cui costo complessivo è quantificato in 13,5 miliardi di euro dall'Allegato infrastrutture al DEF 2023 e in 1,1 miliardi per le opere secondarie;

esso rappresenterà una grande opera realizzata nel Mezzogiorno, ma utile a tutta la comunità nazionale, in quanto può aiutare ad attrarre investimenti sul nostro territorio, posto che la storia nazionale insegna che le grandi opere, dall'Autostrada del Sole, alla TAV in avanti, innescano la costruzione delle opere secondarie e di collegamento e fanno nascere e sviluppare insediamenti produttivi a ridosso di quegli snodi, creando decine di migliaia di nuovi posti di lavoro stabili e una crescita dell'economia;

il ponte muove, inoltre, risorse anche a favore dei territori interessati, posto che ha già consentito alla Calabria di ottenere 3 miliardi per la strada statale Jonica, un miliardo necessario al completamento della Salerno-Reggio Calabria, il completamento delle strade di accesso al porto di Gioia Tauro;

la Regione Sicilia contribuirà alla realizzazione delle infrastrutture utilizzando 1,2 miliardi dei nuovi fondi di coesione e dei residui delle programmazioni precedenti;

la relazione al progetto del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica Società Stretto di Messina a breve aggiornerà il cronoprogramma e il piano finanziario della struttura a campata unica, che collegherà Sicilia e Calabria, cui dovrebbero seguire i pareri di CIPRESS, la valutazione di impatto ambientale, la conferenza dei servizi e il parere del Ministero della cultura,

si chiede di sapere quale sia lo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e per le opere e le infrastrutture ad esso connesse sui territori delle regioni direttamente interessate.

(3-00956)

[BORGHI Enrico](#), [RENZI](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [PAITA](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

con la revisione del piano nazionale di ripresa e resilienza rischiano di essere cancellati o spostati su altre fonti di finanziamento (più incerte) più di 40.000 progetti in infrastrutture per un valore di circa 13 miliardi di euro, e non si ha ancora contezza del loro destino;

più di 9 miliardi di euro di investimenti risultano in ritardo e bloccati per ostacoli burocratici e carenze progettuali, lasciando la rete infrastrutturale a criticità sempre più strutturali: gli ultimi dati confermano che il 75 per cento delle 231.140 opere monitorate attraverso la piattaforma "ReGis" registra ritardi strutturali ed economici, con una capacità di spesa (nel solo ultimo anno) pari al 7 per cento;

nonostante i prezzi dei biglietti per l'alta velocità siano aumentati fino al 30 per cento, la quasi totalità dei treni ad alta velocità viaggia con un ritardo medio tra i 10 e 15 minuti e quasi un treno su quattro registra un ritardo tra i 20 e i 120 minuti, mentre sull'intera rete si registrano guasti, ritardi, cancellazioni e disservizi;

in un contesto infrastrutturale ancora debole e deficitario e che risulta ora ulteriormente aggravato dai ritardi negli investimenti e negli innumerevoli cantieri fermi su tutto il territorio nazionale, non sono chiare le ragioni per cui il Ministro in indirizzo, che è anche vice Presidente del Consiglio dei ministri, continui a imputare all'Unione europea le difficoltà del Paese, organizzando raduni e guardando con favore a movimenti antieuropeisti;

nello specifico, in materia di trasporti, l'attività governativa è invece assurda di recente alle cronache per due episodi poco edificanti: il 21 novembre 2023, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mentre viaggiava sul treno Torino-Salerno, ha imposto una fermata straordinaria alla stazione di Ciampino, con un uso, ad avviso degli interroganti, privato, discrezionale, illegittimo e arrogante del servizio di trasporto pubblico; lo scorso 4 febbraio è stato organizzato un treno straordinario Frecciarossa, con tanto di livrea speciale, da Roma a Sanremo a servizio del 74° *festival* della canzone, riservato solo a dirigenti, funzionari e dipendenti della RAI, oltre che a una sessantina di giornalisti accreditati, mentre la Liguria è rimasta ai, tristemente noti, disservizi

strutturali che la contraddistinguono sul piano del trasporto ferroviario; in relazione a entrambe le vicende, il Ministro in indirizzo si è detto estraneo alle vicende e del tutto inconsapevole delle decisioni e degli avvenimenti descritti, nonostante queste investano direttamente ambiti di competenza direttamente ascritti al dicastero delle infrastrutture e dei trasporti; è ormai costante l'affermazione di estraneità alla quasi totalità delle decisioni del Governo (da ultimo sul piano dell'IRPEF agricola e sull'aumento di diverse tassazioni, ma anche in relazione ai progetti infrastrutturali cancellati dal PNRR), nonostante il Ministro in indirizzo rivesta anche il ruolo di vice Presidente del Consiglio dei ministri; tale circostanza pregiudica le prerogative di indirizzo e controllo delle Camere, le quali si vedono rispondere con *slogan* (spesso antieuropeisti) o prese di distanze, nonostante il principio di collegialità che caratterizza l'azione del Governo, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per rafforzare il sistema infrastrutturale (stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale) del Paese e quale approccio intenda adottare in seno alle istituzioni europee per superare le numerose criticità che riguardano il suo dicastero.

(3-00957)

[BASSO](#), [BOCCIA](#), [ZAMPA](#), [MISIANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

numerose amministrazioni locali nei Paesi europei, a partire da Francia, Germania e Belgio, hanno istituito sul proprio territorio quella che viene detta "Città 30", con significativi risultati in termini di riduzione dell'incidentalità stradale, dell'inquinamento atmosferico e acustico da traffico, peraltro senza sostanziali variazioni nei tempi medi di percorrenza, mentre in Spagna dal 2021 è stata approvata una legge statale che ha introdotto i 30 chilometri orari come limite massimo di velocità in ambito urbano;

in Italia, il piano nazionale per la sicurezza stradale 2030 (PNSS 2030), predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha definito, nel 2022, le strategie generali e specifiche per il miglioramento della sicurezza stradale per il decennio 2021-2030, da attuare attraverso interventi di competenza sia delle amministrazioni centrali sia delle amministrazioni locali per gli interventi mirati sul territorio. Le linee strategiche generali del piano sono state raggruppate dal Ministero nei 5 pilastri della sicurezza stradale, ossia la gestione della sicurezza stradale, le infrastrutture stradali, i veicoli più sicuri, gli utenti più sicuri e il *post* incidente, mentre le linee strategiche specifiche si sono concentrate sulle categorie a maggior rischio, sui bambini, le due ruote a motore, i ciclisti, i pedoni e gli utenti *over 65*; i dati ISTAT sull'incidentalità stradale in Italia nel 2022 evidenziano che: oltre il 73 per cento delle collisioni stradali nel nostro Paese avviene su strade urbane e nelle città l'eccesso di velocità è la prima causa in assoluto degli incidenti mortali (23 per cento), seguita dalla distrazione (20 per cento), dal mancato rispetto della precedenza sulle strisce pedonali (17 per cento) e di altre precedenze (14 per cento). È pertanto emersa in tutta evidenza l'urgenza di intervenire prioritariamente sulle strade urbane e sul fattore velocità per migliorare la sicurezza stradale e tutelare la vita umana sulla strada in Italia; il PNSS 2030 ha individuato i pedoni quale categoria tra quelle a maggior rischio tra gli utenti della strada, in quanto, a confronto con le altre, si è verificata una riduzione del solo 14 per cento in termini di morti e di solo l'1 per cento in termini di feriti nel decennio 2011-2020. Nel 2019, i pedoni hanno rappresentato il 17 per cento del totale delle vittime (dato confermato anche nel 2020) e il 78 per cento dei pedoni deceduti ed il 95 per cento dei pedoni feriti si riscontrano in incidenti accaduti in ambito urbano. L'incidentalità relativa ai pedoni delle aree urbane si concentra, in particolare, nei 14 "grandi comuni" riportati nei rapporti annuali ISTAT sull'incidentalità stradale, raggiungendo il 23 per cento tra le vittime per incidenti stradali e il 34 per cento in termini di feriti;

il Ministero, nel dicembre 2022, ritenuto necessario ed urgente procedere ad un programma iniziale di interventi a favore della protezione dei pedoni concentrato sui predetti 14 grandi comuni, anche alla luce dei dati di incidentalità dei pedoni, ha emanato il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, recante il "piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni", stanziando la somma complessiva di 13,5 milioni

di euro che viene destinata al finanziamento dei programmi di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione e la realizzazione, nei 14 grandi comuni. Al fine di consentire programmi di interventi funzionali in favore dei pedoni, l'importo complessivo è stato ripartito, tenendo conto di un coefficiente di riparto calcolato sul costo sociale degli incidenti che hanno visto coinvolti i pedoni, tra i 14 Comuni individuati, ossia Torino (1,16 milioni di euro), Milano (2,38 milioni), Verona (0,283), Venezia (0,179 milioni), Trieste (0,342), Genova (1,03 milioni), Bologna (0,613), Firenze (0,637 milioni), Roma (4,27), Napoli (0,844), Bari (0,423 milioni) Palermo (0,649), Messina (0,288) e Catania (0,392 milioni). Le suddette risorse costituiscono contributi statali per la realizzazione da parte dei Comuni di interventi che, sulla base di analisi dell'incidentalità specifica del territorio di riferimento, devono essere indirizzati al miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni. In particolare, possono essere effettuati in tal senso interventi che prevedano: a) azioni di moderazione del traffico con l'implementazione di "zone 30" e "isole ambientali" con l'introduzione di elementi di *traffic calming* per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato; b) realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati ed altri interventi similari; c) messa in sicurezza di percorsi pedonali; d) aumento della visibilità degli attraversamenti pedonali, anche mediante interventi su segnaletica verticale ed orizzontale;

per concorrere al riparto delle risorse, i 14 Comuni individuati hanno provveduto a selezionare le proprie proposte progettuali contenenti gli interventi di sicurezza stradale per i pedoni, selezionati in base ai criteri di effettiva esigenza di riduzione dei rischi, evidenziati dall'analisi di incidentalità e di efficacia dell'intervento proposto in relazione alla riduzione dei rischi evidenziati. Tali proposte progettuali sono state incluse nel programma degli interventi ammesso a finanziamento da presentare entro il 22 gennaio 2023, corredato dalle schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento selezionato con allegata planimetria di inquadramento nel territorio, dalle quali risulti la capacità dell'intervento di contrastare e risolvere i fattori di rischio presenti, la tipologia e il costo stimato dello stesso ed il termine presunto di ultimazione, la scheda dell'analisi generale e specifica dell'incidentalità riferita ai pedoni e il prospetto di copertura della spesa complessiva. Il Ministero, entro i successivi 30 giorni, ha approvato i singoli programmi presentati dai 14 Comuni con apposito atto deliberativo e definito con apposita convenzione i reciproci impegni afferenti allo svolgimento delle attività amministrative attuative del programma stesso e degli adempimenti negoziali finalizzati alla realizzazione degli interventi prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione, della disciplina delle modalità di erogazione delle risorse finanziarie statali nonché delle azioni ministeriali e regionali di monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attività;

in contraddizione con gli indirizzi del PNSS 2030 predisposto dallo stesso Ministero e con i contenuti del decreto 22 dicembre 2022, è stata predisposta una direttiva a firma del Ministro finalizzata a limitare l'applicazione generale di "Città 30", colpendo direttamente i progetti comunali già finanziati dallo stesso Ministero e più in generale l'autonomia delle amministrazioni locali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda dare piena e tempestiva attuazione alle strategie generali e specifiche per il miglioramento della sicurezza stradale per il decennio 2021-2030 secondo le linee di intervento strategiche e generali contenute nel piano nazionale per la sicurezza stradale 2030, predisposto dal Ministero nel 2022;

se intenda perseguire, in linea con la risoluzione approvata dal Parlamento europeo del 6 ottobre 2021, una politica della sicurezza stradale e della qualità della mobilità urbana orientata al raggiungimento dell'obiettivo "zero vittime" per incidenti stradali in ambito urbano e se, nel rispetto dell'autonomia dei Comuni, intenda sostenere le iniziative volte alla moderazione del traffico nei centri urbani attraverso la progressiva implementazione delle "zone 30" e delle "isole ambientali";

se intenda garantire la piena ed integrale attuazione di tutti i programmi progettuali e degli interventi di sicurezza stradale predisposti dai Comuni sulla base dei contenuti del decreto 22 dicembre 2022 e finanziati dal medesimo Ministero;

se non ritenga che la direttiva predisposta dal Ministro metta a rischio la realizzazione integrale dei

predetti progetti e se la stessa sia stata preventivamente condivisa con gli enti locali;
se non ritenga necessario garantire maggiormente l'autonomia dei Comuni in merito all'individuazione delle "zone 30" in considerazione della maggiore conoscenza del territorio e della rete stradale urbana.
(3-00958)

[MAGNI, DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

dopo anni di rinvii sembrerebbe che con il decreto-legge 5 febbraio 2023, n. 10, si sia trovata una soluzione alle problematiche che impedivano l'avvio per la costruzione del quarto ponte tra Lecco e Pescate;

l'infrastruttura, fondamentale per la viabilità dei comuni di Lecco, Valmadrera, Malgrate, Pescate, Civate, Galbiate e Oliveto Lario e funzionale al complessivo progetto viario collegato alle olimpiadi Milano-Cortina 2026, verrà realizzata lungo la strada statale 36 tra Pescate e Lecco, a cura di ANAS, e consta di una struttura a scavalco del fiume Adda che si configura ad unico senso di marcia, con annessa pista ciclabile, lasciando inalterati i raccordi e le connessioni esistenti;

nei mesi scorsi i sindaci della Conferenza dei sindaci del Lecchese hanno inviato una comunicazione ad ANAS e al Ministro in indirizzo, evidenziando la grande preoccupazione di fronte all'ennesimo rinvio dell'inizio dei lavori e chiedendo di confermare la data di inizio lavori per febbraio 2024;

considerato che:

il ponte è fondamentale per ridurre le problematiche viabilistiche di tutto il territorio, soprattutto in previsione dei giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, che porteranno un notevole incremento dell'afflusso turistico;

ad oggi il progetto sembrerebbe prevedere un'unica corsia di marcia, affiancata ad una pista ciclabile, con la conseguenza che la realizzazione del ponte non sarebbe risolutiva delle problematiche della viabilità, ma, al contrario, potrebbe creare situazioni di ingolfamento anche pericolose per le persone;

nel mese di dicembre 2023 la presidente della Provincia ha inviato una formale comunicazione ad ANAS con la quale evidenzia la necessità di modificare il progetto iniziale e prevedere una modifica funzionale della pista ciclabile ai fini viabilistici;

considerato inoltre che nel medesimo territorio ad oggi non si conoscono le condizioni della realizzazione dell'opera denominata "strada statale 639 variante di Vercurago", cosiddetta Lecco-Bergamo, anch'essa fondamentale per la viabilità locale,

si chiede di sapere:

quale sia la data di avvio dei lavori di realizzazione del quarto ponte di Lecco, la loro durata complessiva e il costo definitivo dell'opera;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, affinché il progetto venga adeguatamente modificato per garantire la fluidità della viabilità, attraverso la realizzazione di una seconda corsia di marcia e di tutte le opere connesse, i costi e i tempi di realizzazione dell'eventuale nuovo progetto modificativo;

quale sia lo stato dell'arte in relazione alla realizzazione del progetto della cosiddetta Lecco-Bergamo, quali i costi e i tempi di realizzazione.

(3-00959)

[NAVE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, riguardante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche", è nato come rimedio agli eventi siccitosi che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi anni mediante azioni volte alla realizzazione di bacini di ricarica delle falde o di interventi sugli acquedotti "colabrodo";

nonostante la composizione della cabina di regia presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la nomina di un commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, incarico prorogato fino al 31 dicembre 2024, mancano, ad oggi, la realizzazione e il completamento delle infrastrutture idriche necessarie a combattere il fenomeno siccitoso. Infatti, come emerge da una relazione della Corte dei conti sulle opere idriche, su 124 cantieri messi in lista e finanziati con 2 miliardi di euro, solo 33 potrebbero essere conclusi. Nel

dettaglio la ripartizione è in tre macro categorie: un finanziamento di 708 milioni di euro per gli invasi e gli acquedotti, 900 milioni di euro destinati a 39 nuovi progetti e la parte restante sono risorse già programmate su legislazione vigente ma di cui non si ha alcuna contezza "dello stato dell'arte";

considerato che:

si esclude l'intervento alla diga di Bosa (Oristano); più che probabile il taglio dei lavori su altre dighe quali la Pantaleo (Reggio Calabria), la Rosamarina (Palermo), la Olivo (Enna);

con la legge di bilancio per il 2023 i fondi destinati al bacino del Po hanno subito una riduzione del 40 per cento, passando da 6,5 a 2,5 milioni di euro. Oggi il Po è quasi in secca: la situazione è persino peggiore rispetto alla grave siccità del 2022;

considerato, inoltre, che:

è evidente la carenza in fase di pianificazione e la confusione in fase di selezione dei progetti da parte del Ministero la cui "gestione", meglio, non gestione, lascia molto a desiderare sul rifacimento delle infrastrutture idriche;

nonostante le norme volute da questo Governo e presentate come necessarie, idonee, a fornire una risposta immediata ed efficiente al fenomeno siccitoso, ad oggi, purtroppo, si è al punto di partenza da considerare anche peggiore rispetto al 2023, anno di conversione del decreto-legge siccità;

ad oggi, le risorse messe a disposizione per la rete idrica sono sostanzialmente impantanate,

si chiede di sapere:

quali siano la programmazione e le tempistiche che il Governo intende darsi per la realizzazione o il completamento delle opere citate;

quale sia la quantificazione dei danni in termini economici e di approvvigionamento causati dai ritardi accumulati per l'inerzia dal Governo.

(3-00960)

[MINASI, ROMEO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'articolo 1, commi 282-284, della legge di bilancio per l'anno 2024 (legge n. 213 del 2023) prevede l'adozione, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un decreto finalizzato a sperimentare modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, istituendo a tal fine un fondo per il contrasto al disagio abitativo;

in coerenza con tale previsione, il Ministro in indirizzo ha avviato un confronto con una pluralità di soggetti pubblici e privati operanti nel settore dell'edilizia residenziale e sociale, con l'intento di affrontare in maniera organica l'emergenza abitativa nel rispetto di alcune priorità, tra cui il recupero del patrimonio immobiliare esistente e la riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, la destinazione ad edilizia residenziale o sociale delle unità immobiliari rimaste invendute, nonché la promozione di forme di collaborazione e partenariato pubblico-privato al fine di garantire la sostenibilità degli investimenti;

nel corso di tale confronto, è stata evidenziata da numerosi soggetti l'esigenza che qualsiasi piano dedicato all'emergenza abitativa affronti preliminarmente il problema della semplificazione della normativa di settore, che, a causa della stratificazione e sovrapposizione di interventi legislativi e giurisprudenziali, è percepita dagli operatori di settore, così come da molti cittadini, come un fattore che inibisce le potenzialità del mercato immobiliare;

in tale contesto, desta molta preoccupazione anche la mole delle istanze di regolarizzazione di lievi difformità edilizie esistenti, che sono pendenti presso gli uffici tecnici comunali e che impediscono ai cittadini di finalizzare l'acquisto di unità immobiliari, ripercuotendosi negativamente su tutti gli operatori economici di settore;

la recente adozione del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 36 del 2023) ha rappresentato un importante contributo alla semplificazione, alla sburocraizzazione e allo snellimento di procedure amministrative obsolete e spesso superflue in materia di contratti pubblici;

parallelamente ad un quadro rinnovato e modernizzato in materia di contratti pubblici, sta emergendo con grande forza anche la necessità di un intervento deciso in materia di edilizia, al fine di superare anche quei vincoli superflui che il Paese si porta dietro da decenni e che molto spesso ancora compromettono la possibilità di compravendita degli stessi e quindi di favorire interventi intesi a

rendere gli immobili più sicuri ed efficienti, senza impattare sull'ambiente circostante;
in questi giorni, il Ministro ha parlato di un piano casa per il 2025, che dovrebbe contenere alcune misure importanti per consentire di rimettere sul mercato diversi immobili bloccati a causa di vincoli obsoleti, consentendo un abbassamento dei prezzi delle case e degli affitti, dove il mercato immobiliare è distorto e mette troppo spesso ormai in difficoltà gli stessi cittadini, si chiede per sapere se nell'ambito delle misure per il piano casa per il 2025 il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intervenire anche per risolvere le annose e dannose questioni di cui in premessa, lavorando per creare un quadro regolatorio più snello e coerente sul territorio, consentendo di superare l'attuale paralisi di un'importante fetta del patrimonio immobiliare italiano.

(3-00961)

[LISEI](#), [PELLEGRINO](#), [MALAN](#), [SIGISMONDI](#), [ROSA](#), [DE PRIAMO](#), [FAROLFI](#), [PETRUCCI](#), [TUBETTI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la possibilità di introdurre il limite dei 30 chilometri orari nelle aree urbane o in parte di queste ha acceso un vivace dibattito a livello politico nazionale, tra i sindaci italiani, e nell'opinione pubblica; la scelta di adottare tali limiti sulla gran parte delle strade cittadine, come deciso dall'amministrazione a Bologna, e come annunciato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha dichiarato di volerlo applicare al 70 per cento delle strade capitoline, si baserebbe su asseriti benefici in termini di sicurezza stradale, di riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento, anche acustico, e incentivazione ad andare a piedi e in bicicletta, di riduzione dello *stress*, di incremento dell'economia locale, senza aumentare i tempi di percorrenza;

tali benefici, per quanto sostenuti da taluni studi, sono da verificare, poiché la riduzione riscontrata nel numero di incidenti stradali in nuclei urbani dove il limite è stato introdotto si è accompagnata a una riduzione del traffico lasciando pertanto invariata o addirittura peggiorata l'incidentalità; la riduzione dei consumi è ostacolata dal fatto che la velocità di 30 chilometri orari è inferiore a quella alla quale i motori termici, la maggior parte di quelli circolanti, hanno i consumi più bassi e la migliore combustione; anche dal punto di vista acustico i benefici sono opinabili perché tale andatura obbliga all'uso delle marce basse, un limite che obbliga ad avere continuamente gli occhi sul tachimetro anziché sulla strada aumenta *stress* e distrazione, e per quanto riguarda l'economia locale va considerato che la riduzione della velocità è un'ulteriore spinta a frequentare i centri commerciali fuori città e ad acquistare via *internet*; i benefici rimangono essenzialmente dei *desiderata* con scarsissimo supporto empirico ed è sostanzialmente inevitabile che i tempi di percorrenza si allunghino come è altresì certo che i cittadini sarebbero spesso colpiti da multe, assai più alte che nella maggior parte degli altri Paesi, per velocità raggiungibili senza particolare difficoltà in bicicletta; considerato che:

il traffico urbano, soprattutto nelle grandi città, rappresenta un problema sia in termini di sicurezza che di qualità dell'aria e dell'ambiente, mentre l'incidentalità stradale è determinata da varie concause di cui una è certamente la velocità elevata, ma la principale è la distrazione alla guida, come rilevato dagli esperti che ricostruiscono la cinematica dei sinistri;

pensare di estendere il limite dei 30 chilometri orari in maniera indiscriminata a intere aree cittadine non aiuta né la sicurezza né la decarbonizzazione, specie in una grande città, dove vi è un'ampia e varia tipologia di ambiti residenziali, che vanno dal centro storico all'estrema periferia;

è necessario giungere ad un equilibrio che concili al meglio l'esigenza di garantire la sicurezza nelle zone sensibili a rischio di incidenti e il diritto alla circolazione sancita dalla Costituzione, per cui le "zone 30" dovrebbero essere implementate solo dove è necessario e opportuno e non in modo ideologico, restando staccati dalla realtà che include anche i tanti lavoratori che operano sulle strade;

considerato, infine, che la Corte costituzionale (con sentenza del 24 giugno 2010, n. 223) ha affermato che la materia della circolazione stradale rientra tra le competenze statali esclusive, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere *h*) e *l*), della Costituzione e che, dunque, queste iniziative da parte delle amministrazioni comunali sarebbero costituzionalmente illegittime,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo valuti l'utilizzo improprio delle "zone 30" volte ad estendere il limite in modo indiscriminato e immotivato sulle superfici cittadine.

(3-00962)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BIZZOTTO - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:

da molti mesi ormai perdurano i gravi disservizi legati alla mancanza di ricezione del segnale RAI in molti comuni dell'area bassanese in provincia di Vicenza (Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino, Tezze sul Brenta, Cassola, Rosà, Cartigliano, Pove, Mussolente, Valbrenta) e in altre zone del Veneto, come la fascia pedemontana della provincia di Treviso e la zona costiera in provincia di Venezia, rendendo impossibile la visione di qualsiasi canale e programma RAI, nonostante i cittadini si siano dotati di dispositivi e attrezzature di ultima generazione sia per l'apparecchio televisivo, sia per l'impianto dell'antenna;

la RAI, sollecitata dai sindaci e dagli amministratori comunali, avrebbe imputato il malfunzionamento alle condizioni meteorologiche sfavorevoli e ad una tecnologia obsoleta, che doveva essere sostituita dalla nuova versione digitale, la cui sostituzione, prevista originariamente a partire dal 10 gennaio 2024, sembra essere slittata a settembre;

a prescindere dalla causa, la RAI ha il dovere di rimuovere il problema e garantire la ricezione del segnale a tutti;

l'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, al comma 2, fra i compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, inserisce al primo posto la garanzia della "diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica";

il contratto di servizio siglato fra la RAI e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ribadisce tale impegno assicurando la copertura integrale sul territorio nazionale attraverso le tecnologie esistenti;

sebbene in diverse aree del Veneto, come il bassanese, il servizio pubblico non venga garantito e la previsione legislativa resti dunque inapplicata, i cittadini si trovano comunque a dover corrispondere il regolare pagamento del canone di abbonamento per "la detenzione nell'ambito familiare di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive";

gli utenti che stanno subendo disagi per il malfunzionamento hanno tentato di rivolgersi direttamente a RAI Way per segnalare il difetto di ricezione del segnale e sensibilizzare la società che si occupa della trasmissione del segnale, ma non sono riusciti ad avere alcuna risposta, seguendo le procedure indicate sul sito, né utilizzando il numero telefonico indicato, né scrivendo nell'apposita *chat bot*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia conoscenza dei problemi di ricezione del segnale RAI che si registrano da mesi nel bassanese e in molte zone del territorio veneto, che impediscono a migliaia di cittadini di godere del proprio diritto di fruire del servizio pubblico radiotelevisivo;

come e con quali tempistiche intenda attivarsi per risolvere urgentemente il problema e assicurare la ricezione del segnale RAI a tutti gli utenti che sono costretti a pagare il canone di abbonamento per un servizio che, nei fatti, non viene erogato, nonostante sia garantito dall'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

se non ritenga doveroso, a fronte dei numerosi disagi subiti, valutare la possibilità di sospendere il pagamento del canone RAI fintanto che non sia garantito il servizio di ricezione, o prevedere un rimborso per tutti i cittadini del bassanese e delle altre zone del Veneto prive di segnale televisivo, che stanno regolarmente pagando per un servizio di cui non usufruiscono.

(4-01020)

ROMEO - *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:

con la legge n. 107 del 2015, l'alternanza scuola-lavoro (successivamente denominata "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", PCTO) è stata organicamente inserita nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, quale parte integrante dei percorsi di istruzione, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti;

visti gli infortuni che si sono verificati durante questi percorsi pratici di apprendimento, con la legge n. 85 del 2023, di conversione del decreto-legge n. 48 del 2023, recante misure urgenti per l'inclusione

sociale e l'accesso al mondo del lavoro (cosiddetto decreto lavoro), sono stati introdotti l'art. 17 ("fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento") e l'art. 18 ("estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore");

a seguito di questo intervento normativo, le imprese impegnate nei percorsi dovranno integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con una sezione specifica che indicherà le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione per i ragazzi. L'integrazione al documento viene fornita alla scuola e allegata alla convenzione stipulata tra l'istituto e l'impresa;

viene espressamente previsto, inoltre, che il PCTO debba essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) degli istituti e con il profilo culturale, educativo e professionale dei singoli indirizzi di studio offerti dalle scuole. Per assicurare questo scopo, viene anche introdotta la figura del docente coordinatore di progettazione, che sarà individuato dall'istituzione scolastica;

allo stesso tempo, viene rafforzato il registro per l'alternanza scuola-lavoro presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'inserimento di ulteriori requisiti che devono possedere le imprese ospitanti i PCTO, onde evitare ricorso ad aziende non qualificate. Tra questi requisiti, capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, esperienza maturata nei percorsi, eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei PCTO;

per una proficua progettazione dei percorsi, sono previsti l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati tra il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro, istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, che viene rinominata come "piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento". Inoltre, è previsto un sistema di costante monitoraggio della qualità dei percorsi;

considerato che:

nella pratica molte aziende non si sono ancora adeguate alle nuove norme introdotte dal "decreto lavoro", per cui nell'anno scolastico in corso le scuole stanno avendo enormi difficoltà a trovare aziende adeguate ai nuovi *standard* di sicurezza per lo svolgimento dei percorsi. Questo potrebbe comportare l'impossibilità per gli studenti di adempiere ad attività obbligatorie per proseguire i propri studi; inoltre l'obbligo virtuoso di coerenza tra percorsi e tipologia di studi limita ulteriormente il ventaglio di possibilità;

in sede di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023 "Proroga di termini normativi", il Governo ha presentato un emendamento per eliminare il vincolo di un numero minimo di ore di PCTO per l'ammissione all'esame di Stato per il 2024,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda trovare, in tempi brevi, visto l'avvicinarsi della conclusione dell'anno scolastico 2023/2024, una soluzione anche per tutti gli altri studenti, impossibilitati ad assolvere all'obbligo della frequenza dei "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" necessari per la promozione all'anno successivo, per cause oggettivamente indipendenti dalla loro volontà, bensì per un fisiologico rallentamento nell'adeguamento alle tutele assicurative previste per tutte quelle imprese che intendano dare la possibilità ai giovani di effettuare la formazione sul campo, mettendo a loro disposizione i propri spazi aziendali in tutta sicurezza.

(4-01021)

GELMINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la A21 racc (un raccordo autostradale comunemente indicato come "Corda molle" per la sua forma semicircolare) connette la pianura bresciana da est a ovest, permettendo di costeggiare Brescia senza percorrere le tangenziali est e ovest, già congestionate dal traffico cittadino, e senza gravare sul traffico dei comuni dell'*hinterland* bresciano che la Corda molle attraversa;

la Corda molle ha origine dalla strada provinciale 19 Concesio-Capriano del Colle, sulla base di un progetto degli anni '60 realizzato tra gli anni '70 e il 1992. Alla fine degli anni '90 la società CentroPadane comincia la progettazione per espandere la Corda molle al tratto Ospitaletto-Montichiari in modo da farne un raccordo per le autostrade A4 (Milano-Venezia), A21 (Torino-Piacenza) e A35

(BreBeMi, cioè Brescia-Bergamo-Milano, inaugurata nel 2014): i lavori si sono svolti tra il 2009 e il 2012, anno in cui termina la concessione a CentroPadane;

a seguito di una gara risalente al 2012, nel 2018 la concessione della Corda molle passa ad Autovia Padana (parte del gruppo Gavio), che inizia i lavori per i 20 chilometri mancanti nel 2020: la consegna era prevista per il 2023. I lavori si protraggono in realtà fino al 2024, con la riqualificazione dei 13 chilometri del tratto Azzano Mella-Ospitaletto e la realizzazione *ex novo* dei 17 chilometri del tratto Azzano Mella-Montichiari;

la Corda molle si estende per poco più di 30 chilometri tra Concesio (a nordovest di Brescia) e Montichiari (a sudest) passando per Ospitaletto, Travagliato e numerosi altri comuni; il traffico stimato è di 20.000 automobilisti al giorno con una percorrenza media di 10 chilometri;

a inizio febbraio 2024, durante una riunione del Consiglio provinciale di Brescia, il presidente della Provincia Emanuele Moraschini e il consigliere delegato alla viabilità Paolo Fontana annunciano, alla presenza di rappresentanti di Autovia Padana, che la Corda molle sarà a pagamento a partire dal 1° luglio 2024 (con un pedaggio stimato di 10 centesimi di euro per chilometro);

è stata immediata la reazione dei sindaci dei territori sull'asse viario, tramite petizioni (Filippo Spagnoli, sindaco di Montirone: a oggi più di 11.300 firme), il coinvolgimento del consiglio nazionale dell'Associazione nazionale Comuni italiani (Roberta Sisti, sindaco di Torbole e delegato ANCI) e prese di posizione a livello di Consiglio regionale (Claudia Carzeri);

a preoccupare i sindaci e coloro che li sostengono è sia il carico di traffico sproporzionato, anche pesante, che graverà sulle reti stradali comunali (per non parlare dell'inquinamento sul lungo periodo), sia il rischio che, dopo decenni di lavori sul raccordo, la Corda molle rimanga sottoutilizzata, come del resto è successo esattamente 10 anni fa con la BreBeMi;

la Provincia di Brescia ha convocato i sindaci dei territori coinvolti per lunedì 19 febbraio 2024, nella speranza di trovare un accordo con Autovia Padana per rendere il passaggio gratuito almeno per i residenti dei comuni sull'asse del raccordo; il 6 febbraio il Ministro in indirizzo ha dichiarato la Corda molle non sarà a pagamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda prendere provvedimenti (e di quale genere) nei confronti di Autovia Padana per l'annuncio tardivo dei pedaggi previsti a seguito della riqualifica e ampliamento della Corda molle;

se intenda stanziare fondi per rendere il transito gratuito, e se questi fondi renderanno il tratto gratuito per tutti gli automobilisti in transito (le stime ammonterebbero a circa 500 milioni di euro) oppure per i soli residenti.

(4-01022)

[IANNONE](#), [RASTRELLI](#), [PETRENGA](#), [MATERA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che: venerdì 16 febbraio 2024 è stata convocata a Roma, in piazza Santi Apostoli alle ore 11, una manifestazione per protestare contro il Governo in relazione alle norme sull'autonomia differenziata e alla mancata erogazione degli stanziamenti del fondo di sviluppo e coesione;

l'invito è stato indirizzato principalmente ai sindaci campani e riporta i loghi della Regione Campania e dell'ANCI Campania;

l'atteggiamento del presidente della Regione Campania, De Luca, del presidente regionale dell'ANCI e del sindaco di Caserta, Marino, ha destato indignazione, in quanto sono stati utilizzati dei simboli istituzionali per una manifestazione finalizzata ad azioni politiche di parte;

in particolare, l'uso politico di strutture istituzionali che appartengono e rappresentano tutti i cittadini è solo l'ultimo esempio dello scontro che il presidente della Regione alimenta quotidianamente con dichiarazioni a giudizio degli interroganti offensive, scomposte, irresponsabili e di estrema volgarità istituzionale contro il Governo nazionale e i suoi rappresentanti;

considerato che, ad avviso degli interroganti:

il presidente De Luca induce con ogni mezzo gli amministratori locali a seguirlo su posizioni incompatibili con ruoli istituzionali e trova un complice di questa politica personalistica nell'ANCI Campania, che si trova ridotta ad essere una specie di comitato elettorale del capo del governo

regionale;

un episodio simile è avvenuto nel novembre 2022 con una fantomatica "marcia per la pace", dove addirittura furono arruolate scolaresche a cui venivano pagati mezzi di trasporto privati per ingrossare le fila dei partecipanti, utilizzando gli studenti in gita a Napoli,

si chiede di sapere:

quali siano i soggetti che hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la manifestazione del 16 febbraio 2024 in piazza Santi Apostoli a Roma;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'utilizzo dei loghi istituzionali della Regione e dell'ANCI Campania da parte dei vertici amministrativi sia un grave esempio di scorretto comportamento politico.

(4-01023)

[DAMANTE](#), [LOPREIATO](#), [CROATTI](#), [SIRONI](#), [NAVE](#), [FLORIDIA Barbara](#), [BEVILACQUA](#), [LOREFICE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che nel corso della conferenza stampa del 14 marzo 2023 il sindaco di Bagheria (Palermo), Filippo Maria Tripoli, ha reso noto alla cittadinanza che la sua amministrazione comunale ha affidato in concessione per 20 anni l'efficientamento parziale e la gestione degli impianti di tutta l'illuminazione pubblica della città alla società Baaria Light S.r.l.;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

questa società è stata costituita in data 31 gennaio 2023 e iscritta in camera di commercio il 10 febbraio 2023. La società, con sede in Casteldaccia (Palermo), alla via Cesare Battisti, appartiene per il 49 per cento del capitale sociale sottoscritto (pari a 200.000 euro) alla Ellebi ST S.r.l. e per il restante 51 per cento alla G.S. Impianti S.r.l., entrambe operanti nel settore delle manutenzioni di impianti di illuminazione;

la Ellebi ST è direttamente riconducibile al signor Angelo Barone, assessore comunale nella Giunta del sindaco Tripoli in carica fino al luglio 2022, il quale non solo è socio ma figura quale amministratore unico della stessa Ellebi ST. In altri termini, il signor Angelo Barone è passato in meno di un anno dal ricoprire la carica di amministratore locale (assessore con delega ai lavori pubblici del Comune di Bagheria) a gestire un pubblico servizio indispensabile per il medesimo ente locale;

gli amministratori della società sono Giuseppe Sala, amministratore anche della G.S. Impianti, e Gioacchino La Bianca, la cui moglie e figlio sono soci della Ellebi ST. Gioacchino La Bianca sembrerebbe essere anche zio di Angelo Barone, oltre che amministratore del consorzio stabile F2B. Tale figura è dunque molto vicina alla figura dell'ex assessore che nella costituzione della Baaria Light ha ovviamente avuto un ruolo fondamentale;

atteso che, a quanto risulta:

l'esternalizzazione del servizio di pubblica illuminazione in *project financing* prevedeva una procedura pubblica per la quale erano state presentate due proposte di finanza di progetto, valutate da una commissione interna che ne ha scelta una e posto il progetto a basa d'asta tramite gara all'ufficio regionale gare appalto (UREGA);

il 14 ottobre 2022 perveniva una nota via *e-mail* con cui l'ufficio trasmetteva i verbali di gara per gli adempimenti consequenziali. In particolare, con il verbale di gara del 14 ottobre 2022 si era proceduto alla proposta di aggiudicazione del progetto di finanza ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l'"efficientamento e gestione degli impianti di illuminazione pubblica", alla ditta G.S. Impianti che ha conseguito il punteggio complessivo di 100 punti e che ha offerto un canone annuale di 308.727,92 euro per rimborso per prestazione di servizi di gestione e manutenzione. In sede di gara, l'impresa aggiudicataria ha dichiarato di volersi avvalere delle seguenti ditte: 1) consorzio stabile F2B; 2) Società Euroelettrica S.r.l.; 3) società Arli S.r.l. Nella suddetta occasione, tuttavia, non veniva in alcun modo resa palese l'intenzione della proponente G.S. Impianti di avvalersi della Ellebi ST (di cui è amministratore unico l'ex assessore Barone) né sotto forma di avvalimento né sotto forma di società di progetto;

con determinazione dirigenziale n. 562 del 18 novembre 2022 si procedeva ad aggiudicare il progetto di finanza alla ditta G.S. Impianti, con sede a Casteldaccia, via Cesare Battisti. L'affidamento è per importo del canone annuo pari a 755.949,03 euro che risulta così composto: 308.727,92 per rimborso

per prestazione di servizi di gestione e manutenzione; 256.867,887 per rimborso fornitura energia elettrica; 190.353,23 euro per rimborso per le spese di realizzazione dell'investimento. Con determinazione n. 41 del 19 gennaio 2023 avveniva la presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione alla ditta ai sensi dell'art. 32, comma 7, del decreto citato;

il valore del canone sarà oggetto di indicizzazione annua e sarà parametrato sugli indici di variazione della tariffa o del costo dell'energia elettrica, applicata dalla società distributrice, e sul costo della manodopera per i servizi di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. È evidente che l'indicizzazione rende vantaggioso per il privato la concessione del servizio, mentre non permette al Comune di realizzare la stessa convenienza economica che avrebbe conseguito se avesse utilizzato pienamente i fondi dell'agenda urbana (senza dover rimborsare le spese per la realizzazione dell'investimento), potendo peraltro adottare ulteriori misure che il progresso tecnologico e i prossimi fondi pubblici nel campo dell'energia permetteranno. L'operazione non è vantaggiosa né per l'ente locale, né per i cittadini;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

nella conferenza stampa, è stata presentata la società Baaria Light quale affidataria del servizio, sebbene non risulti alcun atto nella sezione amministrazione trasparente del Comune;

appare quantomeno sospetto che la G.S. Impianti, fatto salvo il suo legittimo diritto di autodeterminazione, abbia dovuto cogestire la pubblica illuminazione del Comune di Bagheria proprio con la società dell'ex assessore Barone a progetto di finanza appaltato. In altri termini, se l'operazione soddisfa i necessari criteri di trasparenza a cui tutte le pubbliche amministrazioni dovrebbero essere improntate, è legittimo chiedersi perché la società di cui l'ex assessore è amministratore unico compare solo nel momento della concessione del *project financing* e non prima di tale data. Inoltre, va evidenziato che durante il suo incarico, Barone ha contribuito alla votazione in Giunta di molteplici atti preordinati all'affidamento all'esterno del servizio di manutenzione e, in parte, all'implementazione della pubblica illuminazione, in particolare la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 19 gennaio 2022, con cui veniva approvato in linea amministrativa il progetto di fattibilità tecnica ed economica del proponente G.S. Impianti;

la situazione presenta notevoli analogie con un episodio avvenuto negli anni '80 e '90, anch'esso localizzato a Bagheria e caratterizzato dall'implicazione delle famiglie mafiose locali e della sfera politica, rinvenibile all'interno dell'operazione "Reset 2"; pertanto, anche alla luce delle anomalie sollevate, sarebbe necessario un approfondimento sulla vicenda al fine di tutelare l'ordinamento giuridico avverso ogni sorta di condizionamento e favorire la trasparenza amministrativa e dell'anticorruzione in seno alle pubbliche amministrazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga che la vicenda possa configurare la sussistenza di un conflitto di interessi, se non reale quantomeno potenziale, potendosi infatti rinvenire nella condotta di Barone un conflitto tra la missione pubblica originariamente affidata e gli interessi privati sorti a seguito dell'assunzione di un incarico nella società risultata indirettamente affidataria;

se non ritenga opportuno adottare iniziative di competenza affinché vengano analizzate le connessioni sollevate, verificando la persistenza di soggetti legati a episodi passati e le possibili implicazioni di tali legami nel contesto dell'operazione "Reset 2".

(4-01024)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00955 della senatrice D'Elia ed altri, sul rinnovo della commissione consultiva per la musica.

1.5.2.3. Seduta n. 159 del 15/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XIX LEGISLATURA -----

159a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2024

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del presidente LA RUSSA
e del vice presidente ROSSOMANDO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 160 del 20 febbraio 2024
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dia lettura del processo verbale.

PAGANELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 10,09)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 995, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il Presidente della 1a Commissione ha riferito sui lavori delle Commissioni riunite, è stata respinta una questione pregiudiziale e hanno avuto luogo la discussione generale, la replica del rappresentante del Governo e l'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, ci troviamo oggi a votare la ratifica e l'esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

Nella discussione di ieri abbiamo illustrato, attraverso emendamenti e interventi in discussione generale o in dichiarazione di voto, il contenuto del Protocollo, che prevede la realizzazione in Albania di due strutture per le procedure di frontiera o di rimpatrio dei migranti, che ospiteranno non più di 3.000 persone in contemporanea, per un totale, si stima, di 36.000 persone l'anno. Tali strutture, secondo quanto precisa il *memorandum*, saranno gestite dal personale italiano nel rispetto delle leggi italiane ed europee.

Quello che sappiamo rispetto a questo Protocollo sono i costi che l'Italia dovrà versare all'Albania, che sono stati quantificati dalla Ragioneria generale dello Stato in circa 650 milioni di euro. Sappiamo anche dove sono state individuate le strutture: nel porto di Shengjin, l'Italia si occuperà delle procedure di sbarco e identificazione e realizzerà un centro di prima accoglienza, dove operare una prima attività di *screening*; nell'area più interna di Gjader, invece, si realizzerà una seconda struttura, sul modello dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), appunto per le successive procedure di rimpatrio.

Ora, signor Presidente, in tutta la discussione che c'è stata ieri, sono stati molti i profili giuridici che soprattutto i colleghi delle opposizioni hanno voluto sottolineare. Penso innanzitutto al tema dell'articolo 80 della Costituzione, che - lo ricordo - prevede che le Camere autorizzino il Governo alla ratifica di trattati internazionali di natura politica o che comportino oneri di finanza pubblica. Qualcuno mi deve dire se questo non sia un accordo di natura politica e se la Ragioneria generale dello Stato non ci dica che comporta oneri di finanza pubblica.

Il primo punto è quindi che prima si dovrebbe chiedere l'autorizzazione delle Camere, poi ratificare questo tipo di accordi.

Ci sono però stati altri profili, come quello della violazione dei diritti dei migranti: quando saranno soccorsi e arriveranno in Italia, chi farà la selezione - scusate il termine - tra di loro? Chi determinerà e sulla base di quali criteri chi è vulnerabile oppure no?

La presidente del Consiglio Meloni ci tiene ad assicurare che il *memorandum* riguarderà solo i maschi maggiorenni: quando si fa un accordo, però, lo si fa sulla base non delle dichiarazioni rilasciate sui giornali, ma di articoli e disposizioni che devono essere in esso contenuti. E allora come verranno determinati i soggetti vulnerabili e coloro che invece potranno essere oggetto di rimpatrio?

La nostra contrarietà però - voglio dirlo subito - è dal punto di vista non tanto giuridico, quanto squisitamente politico. Voi state esternalizzando i confini per rendere inesigibile il diritto di asilo e lo state facendo - ecco l'errore che la maggioranza fa tutte le volte che discute di migrazione - perché sul tema dei flussi migratori avete un approccio logistico. Forse per questo se ne occupa così tanto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti anziché il Ministro dell'interno, perché per voi i migranti sono un pacco da spostare, non persone da tutelare. È questo approccio logistico alla base del giudizio di contrarietà che noi di Azione esprimiamo su questo Protocollo.

Oltre ad avere un approccio logistico, che esternalizza il tema dei confini per rendere inesigibile il diritto all'asilo, questo accordo è un enorme spreco di denaro pubblico. Avreste fatto meglio a utilizzare 650 milioni per 3.000 persone mettendole in un posto sicuramente più confortevole e più agiato che non i CPR; avreste probabilmente trattato meglio queste persone e sicuramente avreste risparmiato molti soldi dei contribuenti italiani.

C'è poi un altro tema, che riguarda sempre la contrarietà politica: voi avete bisogno di caricare di tensione un tema per immaginare di poterlo risolvere. Uscite dalla propaganda sul tema

dell'immigrazione. Avete annunciato i blocchi navali, poi vi siete resi conto, andando al Governo, che i blocchi navali non si possono fare e infatti i flussi migratori sono aumentati, non sono diminuiti. Il problema non è gestire le persone che arrivano; il problema è avere la capacità di governo dei flussi migratori.

Aggiungo alcuni piccoli suggerimenti. Il primo: questo è un passo indietro rispetto a quello che la presidente del Consiglio Meloni annunciava nel luglio 2023. Lo cito: accordo Unione europea-Tunisia, questo è un modello per il Nord Africa. Quello era un accordo tra Unione europea e Tunisia, mentre oggi siete ritornati agli accordi bilaterali. Avete fatto un passo indietro; l'accordo Italia-Albania è un accordo bilaterale, non è un accordo fatto dalla Commissione europea. Avete detto che il modello era che l'Unione europea doveva fare degli accordi e siete invece tornati agli accordi bilaterali. Allora, per evitare di spendere 600 milioni di euro ed annunciare ogni sei mesi che avete fatto un accordo, oggi con l'Albania e domani con il Marocco, vi do un consiglio: c'è un accordo globale internazionale multilaterale, il *global compact*, che chiede una migrazione legale, regolare e sicura. Fateci un favore: firmatelo. Risparmiereste soldi e probabilmente evitereste questa propaganda continua degli accordi bilaterali.

Concludo, Presidente, annunciando la contrarietà di Azione rispetto all'accordo Italia-Albania, un accordo dispendioso, che comporta uno spreco di denaro pubblico, e un accordo sbagliato, perché ciò che dovrebbe fare l'Italia è invece aiutare l'Albania a entrare nell'Unione europea e a ragionare di politiche migratorie nel contesto europeo. (*Applausi*).

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il ritorno alla legalità e all'ordine sociale è la principale richiesta che il popolo italiano ci ha fatto dandoci il voto, dandoci fiducia e continuando a rinnovarcela ad ogni tornata elettorale. Legalità e ordine sono altresì cardini irrinunciabili dell'impalcatura su cui poggiano le politiche migratorie. Se è vero, come è vero, che abbiamo il dovere di accogliere chi scappa da guerre e da carestie, chi fugge insieme ai propri figli o chi li lascia partire da soli, nella speranza di un futuro migliore, abbiamo allo stesso tempo il dovere di decidere chi entra in Italia e quindi chi entra di fatto in Europa. Questo è il compito di una Nazione seria come la nostra e delle Istituzioni: non solo salvare vite in mare, ma soprattutto provare ad evitare che quegli esseri umani mettano la loro vita in pericolo.

Per questo a differenza di altri, anche in quest'Aula, a noi non interessa rimarcare la solita vuota retorica sull'immigrazione, la solita litania dei buoni e cattivi in grado solo di distortere la realtà dei fatti. Al contrario, ci interessa e ci rende orgogliosi poter rimarcare da subito la serietà e la concretezza con la quale Giorgia Meloni ha voluto, anche attraverso questo Protocollo con l'Albania, ridisegnare, al di fuori della retorica e della narrativa, una nuova politica per l'immigrazione.

Colleghe, per la sua coerenza e la schiena dritta, per serietà e lucidità politica, oggi il *premier* Meloni può vantare riconoscibilità internazionale certificata anche da tutti gli indicatori internazionali e successi finora mai concretizzatisi sul piano delle politiche migratorie, vi piaccia o meno. *In primis*, aumentare le possibilità di ingresso nel nostro Paese attraverso i flussi legali; questa è stata la premessa delle politiche migratorie di questo Governo. *In secundis*, siglare un *memorandum* con la Tunisia volto al blocco delle partenze, che ormai, a distanza di mesi, vediamo che sta dando i suoi frutti. Infatti, colleghi delle sinistre, non so se vi siate resi conto che gli sbarchi sono diminuiti e questo proprio per merito di questo *memorandum* che voi, proprio voi, ci avete contestato anche ieri.

Un altro passo fondamentale? Aver ideato e continuato a mettere a terra la più grande opera di solidarietà nei confronti dell'Africa: il Piano Mattei che è senza dubbio un altro passo importante, con un approccio del tutto nuovo verso il Continente africano, nell'ottica di una politica di attenzione e di *partnership* strategica ben lontana da quelle logiche legate alla cooperazione e all'assistenzialismo praticato dai governi delle sinistre, rivelatesi del tutto inefficaci. E parlo di prevenzione, gestione e accoglienza, non degli *affaire* di certe cooperative con il cuore a sinistra, ma quelle vere. Questo vuol dire essere solidali, o forse semplicemente umani. Il vertice Italia-Africa, svoltosi recentemente proprio qui al Senato, al quale ho avuto l'onore di partecipare, lo testimonia plasticamente, non solo

con un significato economico di enorme portata, potendo contare su una dotazione iniziale di oltre 5,5 miliardi di euro tra crediti, operazioni e garanzie, ma anche con un altrettanto significativo politico nei confronti dell'Unione europea, che ci è stata al fianco: rivendicare il ruolo e la posizione geostrategica dell'Italia nel Mediterraneo, poco riconosciuti sinora nell'approccio precedentemente avuto dall'Europa nei nostri confronti. Se poi aggiungiamo che il vertice Italia-Africa dà il via alla Presidenza italiana del G7, questo ci dà la misura della centralità che il Governo attribuisce al Continente africano. Il Piano Mattei ne è la prova.

È quindi proprio a partire da questi presupposti che si inserisce la ratifica da parte italiana del Protocollo che il presidente Giorgia Meloni ha siglato lo scorso 6 novembre con il presidente albanese Edi Rama per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria fra i nostri due Paesi, che - giova ricordarlo - smentisce tutte le cassandre e le teorie che sinora abbiamo sentito a sinistra. Abbiamo infatti sentito paragonare l'iniziativa del Governo a una nuova Guantanamo, o addirittura ad un *lager* in un Paese extra-Unione europea. Becere affermazioni che offendono intelligenza e dignità e che non sono state condannate dagli altri Paesi europei e dallo stesso presidente socialista Edi Rama, che pure si è vergognato di essere di estrazione della sinistra.

Fatevene una ragione, cari colleghi: questo Protocollo è solo l'ultimo tassello di una collaborazione e di una vicinanza tra i due Paesi che va avanti da decenni, che continueremo sempre di più a rafforzare. Loro ci sono grati e ce lo riconoscono. Non sta certo a me ricordare che sul nostro territorio nazionale c'è una solida e integrata comunità albanese, la seconda comunità straniera nel Paese, con oltre 400.000 persone, e che molti imprenditori italiani hanno investito in Albania, scommettendo sullo sviluppo del Paese. Con l'Albania ci legano non solo solidi rapporti commerciali di assoluta eccellenza (l'Italia è il primo *partner* commerciale dell'Albania), ma anche solidi rapporti culturali e sociali. Fateci quindi capire, colleghi: per voi il problema sarebbe la solidarietà che ci dà l'Albania? Una solidarietà che avrebbero dovuto darci i Paesi europei che non ci hanno dato fino ad oggi? Francamente non ci si può credere. L'Albania sta semplicemente facendo con noi quello che gli altri Paesi da molto tempo avrebbero dovuto fare. Oltretutto, che questo accordo sia in linea con il diritto nazionale europeo, sia utile e legittimo non lo diciamo noi; l'ha detto la Corte europea, la Corte albanese, ma lo dice anche, senza ombre di dubbio, un emerito costituzionalista quale il professor Sabino Cassese, non certo un passante qualunque in tema di diritti fondamentali.

Siamo ben consapevoli che questa non rappresenta la soluzione definitiva al tema dei migranti. Nessuno ha mai preteso che lo fosse, è un tema troppo ampio, ma si tratta, come dicevo, di un tassello importante di una più ampia strategia politica, internazionale e complessiva completamente rinnovata, inaugurata da Giorgia Meloni. A tal proposito, voglio sommessamente ricordare a chi continua a opporsi e nella più innocua delle ipotesi lo fa strumentalmente, che la Germania, l'Austria e la Francia stanno seguendo l'esempio italiano di *hotspot* nei Paesi extra-UE (l'Uganda ed altri), ipotesi tra l'altro totalmente in linea con la mia proposta di isola artificiale europea, che alcuni media della sinistra hanno molto diletteggiato, proprio nel Mar Mediterraneo, per accogliere chi ha il diritto a rimanere e far rimanere invece nei propri Paesi i clandestini. Oggi lo sta facendo anche Israele, a riprova che a livello europeo, grazie all'azione del nostro Governo, si sta radiccando la consapevolezza che quello dell'immigrazione illegale è un problema da affrontare tutti insieme.

Vedete, colleghi, accoglienza non vuol dire riservare un posto in prima fila ai margini della società. Al contrario, limitare le partenze vuol dire contrastare i trafficanti e accogliere coloro a cui possiamo offrire un reale inserimento nel mondo del lavoro e nella società. Colpisce che l'opposizione perseveri nel non comprendere questo concetto strumentalmente, ma forse molto più semplicemente, perché non riesce ad accettare che stiamo riuscendo a fare bene e a governare i fenomeni migratori, laddove i governi con targa a sinistra hanno miseramente fallito. Questo, Presidente, spero che sia chiaro una volta per tutte e vogliamo ribadirlo a gran voce.

Non possiamo più consentire che il Mediterraneo sia il centro di questi vergognosi traffici illeciti di vite umane.

Noi, signor Presidente, proponiamo un cambio di rotta, di paradigma, difficile da accettare per chi da decenni ha semplicemente subito il fenomeno migratorio. Con il Governo Meloni, colleghi, non si va

più a Bruxelles con il cappello in mano a chiedere aiuto e redistribuzione dei migranti ormai arrivati in Italia; con il Governo Meloni si va, invece, a discutere un piano di azione e a coinvolgere tutti i Paesi europei nella sua applicazione, perché l'immigrazione clandestina non può e non deve essere un problema nazionale, come abbiamo detto tante volte in quest'Aula.

In conclusione, signor Presidente, oggi, ratificando questo accordo, vogliamo anteporre alle sterili polemiche di certa opposizione una visione seria e concreta del fenomeno migratorio, un modello di collaborazione ben definito, un precedente replicabile in Paesi terzi dell'Unione europea, ovviamente in accordo con questi Paesi terzi. Con questo protocollo, la *premier* Meloni ha lanciato la palla avanti e costretto tutti gli altri a inseguirla; grazie a lei oggi l'Italia può compiere il più grande atto di solidarietà in questa materia nei confronti dell'Africa e gli amici albanesi il più grande atto di solidarietà nei nostri confronti e li ringraziamo.

Siamo perciò orgogliosi di poter dire che è possibile coniugare il controllo dei confini nazionali e il rispetto dei diritti umani; che è possibile dare una risposta paneuropea ai fenomeni migratori; che è possibile riuscire a ridurre, se non a eliminare del tutto, le morti in mare.

Per queste ragioni, signor Presidente, il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE approva orgogliosamente la ratifica di questo storico Protocollo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria votando a favore di questo provvedimento molto convintamente. (*Applausi*).

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, mi fa molto piacere che la destra, a distanza di tempo, sia tornata sui suoi passi, ritenendo quello albanese un popolo amico. Io ricordo ancora gli anni in cui al Nord campeggiavano manifesti con la scritta: un voto in più per la Lega è un albanese in meno a Milano. (*Applausi*). Ricordo anche quando la destra portava nei consigli comunali mozioni che prevedevano la taglia di un milione di lire per chi denunciava un albanese irregolare. Comunque io sono molto soddisfatto per questa conversione sulla via di Damasco, dopo anni nei quali, sulla pelle degli immigrati albanesi, si sono costruiti svariati dividendi elettorali. (*Applausi*).

Si dirà che in questo caso stiamo parlando di qualcosa di diverso. Stavolta non sono gli albanesi a venire da noi, ma siamo noi che mandiamo altri immigrati in Albania. Credo che la sintesi migliore di questa questione, di questa storia, l'abbia fatta uno dei due firmatari, il primo ministro albanese Edi Rama, che ha detto che questo accordo è a costo zero per Tirana, ma serve alla Meloni per la campagna elettorale. Lo ha detto lui.

Potremmo chiudere qui la questione se non fosse che questo accordo si tira dietro una serie di problemi che meritano qualche considerazione. A leggere la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato si resta di stucco. Devo dire che se io fossi un sindaco albanese, sarei molto disponibile a mettere a disposizione un terreno incolto e lontano da qualsiasi area urbanizzata allo Stato italiano, che lo urbanizza, fa le fognature, i collegamenti stradali, il collegamento delle reti elettriche, porta la banda larga, fa un molo per farci arrivare i natanti e poi ci fa un campo per ospitare per un certo periodo ospiti provenienti da chissà dove; tanto prima o poi questo accordo scadrà e quindi io avrò a disposizione un'area urbanizzata da poter utilizzare per la mia gente a spese dello Stato italiano. (*Applausi*). Peraltro, sono spese alte, perché questi 675 milioni di euro che si prevedono sono una spesa molto forte. Ricordiamo che l'utilizzo del personale del Ministero dell'interno, fra viaggi, diarie, vitto e alloggio, costerà quasi 60 milioni di euro, 100 milioni saranno per il Protocollo, il funzionamento di una cosa che non si fa in Italia. Il tutto per ospitare una quota pari al 2 per cento dei migranti che sono sbarcati soltanto quest'anno, che sono 157.000, il 50 per cento in più dell'anno scorso. Checché se ne dica da parte dei banchi della destra, i migranti sono aumentati, mentre in passato dati di questo tipo portavano Giorgia Meloni, quando era all'opposizione, a chiedere le dimissioni in blocco del Governo. Noi non chiediamo le dimissioni blocco del Governo, perché sappiamo che questo problema non è dovuto all'attività dell'Esecutivo, ma certo questo Governo non sta facendo un granché per impedire l'aumento dei migranti.

C'è da chiedersi perché queste risorse non siano state spese per migliorare i centri esistenti o per

costruirne di nuovi, o per assumere nuove Forze di polizia, che sappiamo essere in perenne sotto organico. Pensate che i dieci centri di permanenza esistenti nel nostro Paese, in quattro anni, hanno visto una spesa di 152 milioni di euro, non di 675.

Farei poi qualche considerazione che riguarda le regole, già fatta nel corso del dibattito da diversi senatori. Poiché per le norme internazionali non possiamo soccorrere persone in acque nazionali e portarle in un Paese terzo, le andiamo a prendere in acque internazionali e cioè dopo aver detto che le ONG attirano in Italia migranti che magari andrebbero altrove perché li vanno a prendere nelle acque internazionali, noi nelle acque internazionali mettiamo navi pagate da noi a fare la stessa cosa, con costi a carico dello Stato. Andiamo, quindi, a salvare persone che probabilmente avrebbero difficoltà di sopravvivenza nel mare, ma le andiamo a salvare in acque internazionali e le portiamo in Albania. Benissimo, sono d'accordo, ma non diciamo cose false. Questo è quello che stavano facendo le ONG prima e adesso lo faremo noi, a spese nostre. Va bene, mi pare un buon affare. Poi scopriamo che il Governo vuole portare in Albania solo le persone non vulnerabili e anche a questo proposito è già stato sollevato l'interrogativo su dove si farà lo *screening* per distinguere tra vulnerabili e non vulnerabili: a bordo della nave? Ci sono, insomma, alcune piccole questioni che non sono state chiarite nel dibattito e non sono state chiarite dal Governo.

Se poi tra le persone che viaggiano ci fossero vittime di tratta, persone che hanno subito torture, violenze fisiche, psicologiche, interventi medici? Ma davvero pensate che tali aspetti si possano trattare in maniera grossolana, sbattendo queste persone in un luogo e andando a vedere cosa sta succedendo? Ma non finisce qui: cosa succederà a quelle persone che vengono sbarcate in Albania e poi si scopre, per esempio, che sono affette da una grave malattia? Verranno lasciate morire o saranno trasbordate in Italia con elisoccorso? State dicendo che in Albania non ci andranno le donne, ma allora perché si prevede un punto nascita all'interno della struttura?

Per carità di patria - è proprio il caso di dirlo - mi fermo qui, anche se ci sarebbe ancora tanto da dire. La verità, caro Presidente, cari colleghi, è che questo accordo con l'Albania è soltanto uno *spot* elettorale cinico e bieco, fatto sulla pelle dei più poveri e pagato dalle tasche degli italiani. Presidente, il Gruppo per le Autonomie è fermamente contrario a questo provvedimento. (*Applausi*).

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, 157.652 è il numero dei migranti che nel 2023, anno solare interamente governato dalla destra di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, sono sbarcati sulle coste italiane, con un incremento del 47 per cento rispetto all'anno precedente. Come dovremmo commentare, come dovremmo accogliere, come dovremmo chiosare questo numero? Dovremmo forse urlare che il Governo è complice e corresponsabile, che aiuta gli scafisti, finanzia i terroristi, ha migliaia di morti sulla coscienza, che è ora di finirla e di fermare le partenze e gli sbarchi, che dobbiamo evitare che gli italiani mantengano altre migliaia di immigrati? (*Applausi*). Perché è questo che diceva l'attuale vice *premier* Salvini in una conferenza stampa alla Camera il 15 aprile del 2015, anno in cui entravano in Italia meno migranti di quelli che sono entrati lo scorso anno. Oppure, dovremmo sfilare tra questi banchi con le magliette, come facevano i colleghi della Lega in quegli anni, con la scritta «Ora basta»? O forse dovremmo scrivere pensosi editoriali sui quotidiani italiani, dicendo che era ormai evidente che la gestione dell'emergenza immigrazione da parte del Governo era criminale e che stavano trasformando l'Italia nel campo profughi d'Europa ed era ora di dire basta. Sono le parole di Giorgia Meloni in un editoriale su «Il Tempo» del 13 agosto 2015. (*Applausi*).

Fortuna che nel frattempo la *Premier* si è redenta, rispetto alle sue posizioni originarie del 2014, quando, ospite di un programma televisivo dell'epoca, «Ballarò», alla domanda del nostro collega europarlamentare Sandro Gozi «Ma come li fermi? Li fai fare affogare tutti? Li vuoi morti nel Mediterraneo?», l'attuale *Premier*, all'epoca, rispondeva secca: «Sì, esattamente».

Nel 2016, a fronte della dinamica, pensava bene di scrivere che erano in corso delle prove generali di sostituzione etnica.

Noi non vi ripagheremo con la cattiva moneta (*Applausi*) che avete trafficato per arrivare nei posti nei quali attualmente siete seduti, anche perché l'impiego e l'utilizzo delle cattive monete torna sempre

indietro con degli interessi molto pesanti. Avete già provato l'inefficienza della vostra azione. È stato lodato pochi minuti fa, con una enfasi e una retorica degna di un telegiornale della Corea del Nord, il *memorandum* Italia-Tunisia (*Applausi*), ma tale *memorandum* è totalmente inefficace, non solo perché lo dicono i numeri (in due anni siamo passati da 105.000 sbarchi a 153.000, di cui 33.000 sono migranti tunisini), non solo perché purtroppo in questi due anni i dispersi in mare sono drammaticamente aumentati (dai 1.147 del 2022 ai 2.498 del 2023), ma perché il nodo dei diritti umani, che è l'elemento su cui l'Unione europea ha bloccato il trasferimento delle risorse, blocca il compito di poliziotto cattivo, che tra le righe si era chiesto di fare a Saied, il quale dice per le spicce: datemi i soldi e poi ci penso io. Siccome non gli si può dare i soldi e poi ci pensa lui con i metodi che abbiamo già visto all'opera, è evidente che quel nodo è inaggirabile. (*Applausi*). Forse anche la presidente von der Layen poteva pensarci un po' prima, con riguardo a quello che ha fatto. I numeri, che hanno cocciutamente la testa dura, ci dicono che è in corso una dinamica che questo Governo non ha in alcun modo arrestato. Questo perché le dinamiche e gli elementi strutturali che sono alla base del fenomeno non si risolvono a colpi di propaganda, a colpi di *influencer*, a colpi di comizi. (*Applausi*). Per rimanere ai temi di cui abbiamo discusso, occorrerebbe scandagliare un po' di più la dinamica di quello che sta accadendo, perché, ad esempio, se noi non capiamo che sta mutando la geografia delle migrazioni, non comprendiamo come riuscire a gestire fenomeni di questa natura. Pensate al raffronto tra il 2017 e lo scorso anno: nel 2017 arrivarono sulle nostre coste 119.369 migranti, di cui 107.212 provenivano dalla Libia. Lo scorso anno abbiamo avuto un incremento di una struttura dall'Africa subsahariana: 16.000 migranti dalla Guinea, 16.000 dalla Costa d'Avorio, 17.000 dalla Tunisia (a proposito di quello che si diceva prima), 12.000 dal Bangladesh e inoltre da Egitto, Siria, Burkina Faso, Mali, Sudan. Poi c'è la rotta balcanica, quella via terra, che è una dinamica i cui dati non vengono diffusi dal Viminale, ma basta farsi un giro nel Triveneto per capire che cosa accade lì. C'è poi il fenomeno dei velieri della rotta turco-italiana, che ha purtroppo provocato la drammatica vicenda di Cutro.

Dentro questa dinamica bisogna scavare per capire i motivi di quello che sta accadendo, non fermanosi sul piano della propaganda, e magari per cominciare a capire che dentro questa struttura la Russia, che ha degli attenti amici che con il partito di Putin hanno sottoscritto un protocollo di cooperazione riconfermato nel 2022, oggi controlla l'intero ciclo delle migrazioni e della tratta degli esseri umani dal Golfo di Guinea fino alla Cirenaica (*Applausi*), e usa questo strumento come pezzo della sua guerra ibrida nei confronti dell'Occidente. Non sarà un caso - non lo è - che non si sono presentati in quest'Aula qualche settimana fa, nel vertice Italia-Africa, Paesi come il Niger, il Burkina Faso e il Mali. Questi Paesi sono gangli determinanti di questa dinamica e sono rientrati integralmente all'interno della sfera di influenza russa.

Se noi non capiamo questi elementi, potremo fare tutti i protocolli che vogliamo, tutti i *memorandum* che vogliamo, tutte le intese bilaterali che vogliamo, ma il tema non sarà aggredito, affrontato e tantomeno risolto.

Per venire al merito di questa questione che oggi ci apprestiamo ad affrontare, rispetto alla quale noi voteremo contro, valgono le parole di Joseph Fouché, il Ministro di polizia di Napoleone, quando, di fronte alla fucilazione del duca di Enghien, disse: è peggio di un crimine. Questo è un errore.

Voi state compiendo un errore strutturale con questo *memorandum*: primo, perché continuate a mantenere un approccio emergenziale del tutto inadeguato, anche per la fretta con la quale si è voluto affrontare e portare in quest'Aula la discussione, contingentando i tempi, impedendo alla minoranza di discutere gli emendamenti in Aula, cosa mai fatta in una legge di ratifica di un trattato internazionale. Mai visto niente del genere. E tutto questo perché volete utilizzare questa misura in campagna elettorale.

Il secondo errore è che questa è una misura che gratta la superficie, ma non tocca la struttura. Lo dicono, anche qui, i numeri. Qui si parla di utilizzare queste strutture per affrontare 3.000 migranti a fronte di 153.000 che arrivano nel nostro Paese, ad un costo, colleghi, di 650 milioni. Ebbene, se noi facessimo un conto della serva su 650 milioni per 3.000 migranti, avremmo un costo per migrante di 216.666 euro. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma è questo il prezzo della vostra propaganda e della

vostra campagna elettorale? (*Applausi*).

Da ultimo, vi è il tema della giurisdizione e della legge applicabile, che sarà italiana solo nel perimetro. E se uno compie un reato e fugge? E se si allontana? E se si tratta di donne o minori non accompagnati? Questa è la politica del cancello aperto e della strizzata d'occhio ed è, evidentemente, inaccettabile.

Signor Presidente, concludo ribadendo che, con questa misura, state pagando a prezzo sempre più esoso una ricerca del consenso sempre più costosa e labile. Certo, è la stagione della politica e dei politici che si fanno *influencer*, ma è una stagione che si rivelerà inefficace, ingiusta e incapace. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, penso che non vi siano dubbi, dopo tutta la discussione ed i miei interventi precedenti, che noi di Alleanza Verdi e Sinistra voteremo convintamente contro questo provvedimento, del quale ci vergogniamo profondamente. Ce ne vergogniamo perché sacrifica la sofferenza di persone in carne ed ossa sull'altare della propaganda politica.

Ancora una volta, la quinta nell'arco di soli quattordici mesi, il Governo investe il Parlamento di un provvedimento che ha il dichiarato scopo di affrontare l'emergenza emigrazione. Purtroppo, però, il disegno di legge al nostro esame non ha niente a che fare con i termini reali della questione migratoria, ma è solo l'ennesima circostanza in cui la destra di Governo prova a passare all'incasso, con ingenti spese per l'erario, oltre 670 milioni, nella sua strategia imprenditoriale basata sulla coltivazione ossessiva della paura per i migranti.

In realtà, per pura smania propagandistica, il Presidente del Consiglio si è recato in Albania per stipulare in silenzio - perché questo accordo è rimasto in silenzio per molti mesi - un patto per cui una porzione di territorio albanese verrà usata dall'Italia per stipare in due diverse strutture - così sembrerebbe - 3.000 migranti che arrivano dal mare, mentre la loro richiesta viene esaminata dalle autorità italiane.

Come abbiamo già detto, l'accordo tra Italia e Albania, così come delineato, si pone in contrasto con la normativa nazionale, internazionale ed europea e comporterà gravi violazioni dei diritti umani.

Le persone soccorse dalle autorità italiane sono sotto la giurisdizione italiana già quando sono fatte salire sulle navi italiane e non possono essere trasferite in altro Stato prima che la loro richiesta d'asilo e la situazione individuale siano esaminate. Chi lo farà? Non si sa.

L'accordo getta, quindi, le basi per una violazione del principio di non respingimento e per l'attuazione di pratiche di detenzione illegittima; detenzione illegittima, perché questo è il dato fondamentale.

Il provvedimento si inserisce in una precisa strategia, che soffia sul fuoco della paura del diverso da sé, sulla demonizzazione del nemico, dei più fragili, dei migranti, sulla retorica dell'invasione, rinunciando o, meglio, lavorando scientificamente per demolire ogni possibile strumento in grado di affrontare con coerenza ed efficacia un grande fenomeno strutturale, come quello delle migrazioni. Questo è il dato fondamentale e - come ho detto ieri più volte - io non ho la soluzione in tasca, però questo è un dato che nessuno di noi può saltare, perché siamo di fronte a un fenomeno strutturale per la sua composizione.

Voi dichiarate di voler combattere i trafficanti, ma rinnovate di anno in anno gli accordi con la guardia costiera libica che - come ormai è noto a tutto il mondo - di giorno indossa la divisa dalla guardia costiera e di notte quella dei trafficanti, con cui organizza il traffico di vite umane in mezzo al Mediterraneo. Volete combattere i trafficanti? Allora suspendete gli accordi con la Libia; evitate di siglarne di nuovi, come avete fatto con la Tunisia; evitate di continuare ad appaltare a regimi che violano sistematicamente i diritti umani fondamentali la gestione dei flussi migratori.

Volete evitare che nel nostro Paese si continui a lucrare sulla pelle di chi è più fragile? Non sarebbe troppo difficile: sarebbe necessario costruire un sistema d'accoglienza fondato su piccoli centri, distribuiti sul territorio in modo equilibrato. Invece voi li avete sistematicamente demoliti, spostando tutto sull'emergenza, sui grandissimi centri, dove si concentrano corruzione e sfruttamento e dove -

come si dice - è importante che si veda che sono diversi, perché hanno un colore della pelle diverso dal nostro.

Sarebbe possibile gestire meglio questo fenomeno, lavorando per far uscire dall'ombra, dalle zone grigie, chi oggi vive, suo malgrado, in condizioni di clandestinità. Non si è clandestini per scelta: la clandestinità si subisce, è una condizione subita. Invece voi l'avete moltiplicata, perché difendete una legge, come la Bossi-Fini, che è la più formidabile fabbrica di clandestinità che possa esistere.

Noi siamo di fronte all'ennesima truffa. Altro che l'ennesimo accordo storico! È una trovata propagandistica che vi servirà solo per fare un pezzo di propaganda elettorale, a danno del nostro Paese, a danno delle casse pubbliche del nostro Paese, senza guadagnare un millimetro in più rispetto all'efficacia della gestione di un fenomeno così complesso come quello della migrazione.

Per questi motivi, dichiaro il voto contrario del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sul provvedimento. *(Applausi)*.

[TERNULLO](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi, Governo, credo che la ratifica di questo Protocollo sia una buona notizia per l'Italia e per l'Albania. L'accordo si inserisce in un rapporto antico di amicizia tra i nostri due Paesi e i nostri due popoli. È un tassello nella politica che il Governo Meloni sta portando avanti per arginare e governare il fenomeno della migrazione nel Mediterraneo.

Come tutti sappiamo, la sostanza dell'accordo è che le navi italiane possano scortare i migranti in aree della Repubblica albanese appositamente attrezzate, in attesa di stabilire se abbiano o no il diritto d'asilo.

Secondo il Protocollo potranno essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea. Questo accade anche a seguito di tutte le operazioni di soccorso.

Avere un alleato nella gestione e nel contrasto ad un fenomeno ogni anno più difficile da affrontare è sicuramente fondamentale. Per questo crediamo che la collaborazione con l'Albania, cui verranno dati anche gli strumenti e quindi i fondi, sia fondamentale. In Albania si realizzeranno due centri per l'identificazione e l'accoglienza dei migranti salvati nel Mediterraneo. La prima struttura, quella di registrazione, secondo l'accordo dovrebbe sorgere al porto che si trova nella zona Nord del Paese, mentre nell'entroterra dovrà essere costruito un centro di permanenza.

Tirana si è offerta di accogliere fino a 3.000 migranti in attesa di sapere se possono mettere piede nel territorio italiano oppure devono essere rimpatriati. Questo accordo è di fatto un protocollo con una validità di cinque anni, prorogabile automaticamente di altri cinque in assenza di rilievi da parte italiana oppure albanese.

Anche gli ostacoli sottoposti alla Corte costituzionale albanese sono venuti meno pochi giorni fa. Infatti, la Corte ha respinto i rilievi posti dai ricorrenti, considerando il Protocollo costituzionale.

Il provvedimento in oggetto entra quindi nel merito di tutte le procedure necessarie per gestire i centri di permanenza dei migranti, di fatto italiani in un altro Paese. Credo che questo accordo e questo decreto verranno guardati con grande attenzione dai legislatori di tutto il mondo, in quanto rappresentano un tassello che altri vorranno aggiungere alle proprie politiche migratorie.

Nei due centri valgono le norme italiane ed europee, anche se qualcuno nei mesi scorsi si è premurato inutilmente di dire che ciò non sia possibile. E non c'è alcuna violazione del diritto dell'Unione europea. Il ministro Tajani aveva detto che il Governo non si sarebbe sottratto al Parlamento; mi pare che non si sia sottratto e che il Parlamento stia svolgendo a pieno il suo compito.

Altro punto fondamentale è che migranti che potranno essere ospitati nei centri albanesi saranno di due categorie: richiedenti asilo soggetti a procedura accelerata di frontiera, quindi non vulnerabili, e persone in attesa di rimpatrio. Non potranno essere ammessi soggetti vulnerabili come minori e donne in gravidanza. Nei centri opererà solo personale italiano e anche i costi sono interamente a carico dell'Italia. Potranno ospitare fino a 3.000 migranti nello stesso momento, che potranno arrivare solo con navi di autorità italiane e non barconi di scafisti né delle ONG. I due centri quindi funzioneranno secondo la normativa europea e internazionale in materia. Le procedure saranno quelle italiane e

saranno svolte dalle nostre autorità amministrative e giudiziarie.

Nel porto vi sarà una struttura dedicata alle attività di soccorso, di prima assistenza, di rilevamento segnaletico e di impronte digitali. Nella seconda struttura, situata all'interno, sarà svolto l'esame della domanda di protezione internazionale e, per chi non ne avrà i requisiti, saranno effettuate le procedure di rimpatrio.

Come dicevamo, l'accordo non viola il diritto dell'Unione e non c'è alcuna violazione del diritto internazionale ed europeo in materia. Certo, con questo protocollo non fermeremo o risolveremo la questione dei migranti nel Mediterraneo, però è uno strumento aggiuntivo per gestire gli arrivi massicci. L'accordo, firmato il 6 novembre, è una componente importante di una strategia complessiva, e un possibile modello, non solo per l'Italia - come ha detto il ministro Tajani - per collaborazioni future con Paese amici. In questo provvedimento si declinano oneri, personale e norme per far funzionare il Protocollo che credo, a questo punto, sarà al più presto operativo.

Per tali ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sulla ratifica. (*Applausi*).

[CATALDI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (*M5S*). Signor Presidente, proviamo ad allontanarci mentalmente dall'Italia e dall'Albania e addentriamoci nel Continente africano: vorrei condurvi con me in Etiopia, in una piccola cittadina, Adua; adesso proviamo anche a riavvolgere il nastro del tempo e torniamo indietro a qualche anno fa, quando era un piccolo villaggio di poche anime, dove però, grazie a contributi volontari, sono stati realizzati un ospedale e una scuola. (*Brusio*). Scusate, colleghi, mi distrae il rumore di fondo: è colpa mia, signor Presidente, ma mi distraigo facilmente.

Vi dicevo che in quel piccolo villaggio, grazie alla realizzazione di un ospedale e di una scuola, si sono create le condizioni perché le persone non dovessero fuggire. Non c'era più bisogno di fuggire per il rischio di morire per una puntura di zanzara o perché non si era in grado di dare un futuro ai propri figli, in assenza di scuole. Quel villaggio è stato il polo di attrazione di tanti altri villaggi vicini: ecco, quelle persone non le abbiamo trovate sui barconi, perché avevano la possibilità di far valere quel diritto a non emigrare di cui ieri ci ha parlato il collega Della Porta. (*Applausi*).

Poi c'è stato uno scellerato attacco militare - vicenda al terzo posto tra le cause dell'emigrazione - che ha distrutto quella realtà. Pensate che in pochi anni quella cittadina era arrivata a raggiungere una popolazione di 70.000 abitanti e si stavano creando posti di lavoro.

Perché vi faccio questo esempio? A volte, guardarsi intorno alla ricerca delle *best practice* è la modalità di fare cooperazione internazionale, e non il Piano Mattei, che propone di fare uno sviluppo dell'Africa. (*Applausi*). Volete fare lo sviluppo dell'Africa voi che non siete stati in grado di creare sviluppo in Italia? Io vivo in un territorio in cui c'è un'area di crisi industriale complessa, ma - come sapete - ce ne sono diverse, distribuite in tutto il territorio nazionale. Iniziamo allora a creare sviluppo qui, prima di pensare di occuparci di quello del Continente africano, dove, sì, dobbiamo fare cooperazione, ma di quel tipo che aiuti la gente a non dover per forza fuggire dalla propria terra.

Signor Presidente, credo ci sia un problema di fondo nell'agire del Governo in carica, che mi sembra sia stato dimostrato non soltanto da questo Protocollo, perché c'è una dinamica che sottende anche ad altri provvedimenti, come il decreto cosiddetto Caivano.

Il punto, colleghi, è che voi agite soltanto sugli effetti dei problemi, ma vi dimenticate di agire sulle cause. Ora, per fare riferimento a un'immagine freudiana, quando un fiume straripa, è inutile interrogarsi sulla potenza delle sue acque: bisogna piuttosto interrogarsi sugli argini che l'hanno ingabbiato. Ecco, voi vi preoccupate soltanto di curare gli effetti di un problema molto più grande di voi, che non riuscite a risolvere.

Ora però chiediamoci il perché di questo Protocollo e non andiamo a prendere in giro gli italiani. Signor Presidente, è di tutta evidenza che questo Protocollo non risolve il problema e che il Governo si è reso conto che le sue politiche sull'immigrazione sono fallimentari. (*Applausi*). A questo punto, non avendo trovato alcun tipo di soluzione, cosa fa? Nasconde la realtà sotto il tappeto e crea un'illusione: il problema non lo rende più visibile - ma anche quest'obiettivo poi sarà fallimentare, perché tutto sommato alla fine mi pare che si potranno ospitare non più di 3.000 persone - e crea agli italiani

l'illusione che non esista più. Quest'illusione ci costa però quasi 700 milioni di euro e non venite a raccontarci che non avete i soldi per le infrastrutture nelle Regioni del Sud! (*Applausi*).

Abbiamo discusso in Commissione e in Assemblea dell'autonomia differenziata e abbiamo spiegato perché in Italia non siete riusciti a creare sviluppo, come invece fanno tutti gli altri Paesi europei, che hanno capito il valore della coesione sociale e hanno investito nelle infrastrutture e nella formazione nelle aree più deboli. Voi ci dite invece di non avere i soldi, avete bocciato tutti gli emendamenti e ora questi soldi li buttate al vento, per una propaganda politica evidente, perché volete nascondere la vostra incapacità. Non siete capaci di governare! (*Applausi*).

Poi mi pongo un altro problema, colleghi. Quale immagine dell'Italia volete dare al mondo? L'Italia, che è la culla del diritto, si dimentica dei diritti umani e calpesta la dignità delle persone. È questa l'immagine che volete dare al mondo del nostro Paese? L'Italia dimentica i propri valori per dare spazio alla retorica dei respingimenti, alla paura dell'altro, alla paura del diverso. Presidente, mi rifiuto di pensare che questa vostra politica possa essere rappresentativa degli italiani. (*Applausi*).

Penso che sia il momento di farla finita con questa retorica e con questo coprifuoco culturale. State trasformando i migranti nel simbolo di una minaccia. Ma il vero pericolo non sono i migranti: il vero pericolo è la paura che state diffondendo nella popolazione. Voglio citare anche oggi un saggio di William Sheridan Allen, che ho citato ieri in discussione generale, e lo voglio fare perché credo che su questo punto non abbiate le idee ben chiare. Tutti i totalitarismi, anche quelli dei primi del Novecento, sono nati proprio grazie alla sensazione diffusa della popolazione di sentirsi in pericolo; una sensazione di paura che rendeva forte il bisogno di protezione, di ordine e di disciplina. In quel saggio William Sheridan Allen ci parla di una cittadina di persone perbene, tranquille e oneste. Ma a un certo punto si comincia a diffondere la paura di un pericolo non identificato e invisibile, si comincia ad avere paura della popolazione ebraica e compaiono i primi cartelli per dire "qui non entrano i cani e non entrano gli ebrei". Gradualmente tra quella popolazione, dove si diffondevano la paura del diverso e la paura di un ipotetico nemico, hanno preso piede i nazisti, perché sapevano offrire protezione e sicurezza. Questo è un pericolo che dobbiamo assolutamente scongiurare.

Presidente, io non pretendo che questa maggioranza cambi idea. Però una raccomandazione ve la voglio fare: cambiate la narrazione che genera paura e disprezzo, perché a questo punto stiamo rischiando di creare paure inutili nella popolazione e ci stiamo dimenticando dei problemi reali dell'Italia. (*Applausi*). E a questo punto, Presidente, annuncio convintamente il voto contrario del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, molti anche in quest'Aula spesso invocano le opinioni e le posizioni dei *partner* internazionali. Purtroppo questo avviene solo a fasi alterne, solo quando fa comodo, ed è evidentemente troppo facile. Visto che qualcuno spesso si riempie la bocca parlando di Europa, dovrebbe almeno conoscere cosa succede a livello europeo e nei Paesi a cui si fa riferimento. O almeno vorrei dire alle opposizioni - per suo tramite, Presidente - che dovrebbero sapere cosa fanno e cosa pensano i loro alleati socialisti.

Ma andiamo con ordine. Su questo accordo vi è il supporto della Commissione europea, quella Commissione europea supportata da voi, cari colleghi, e dalla sinistra. Von der Leyen ha parlato di importanti iniziative guidate dagli Stati membri, come l'accordo operativo tra l'Italia e l'Albania, che costituisce un esempio di pensiero fuori dagli schemi, in linea con gli obblighi previsti dal diritto internazionale e dell'Unione europea. Anche la commissaria Johansson, responsabile per le politiche migratorie, ha sancito che l'accordo Italia-Albania non viola alcun accordo del diritto comunitario.

Non vogliamo inoltre dimenticare le opinioni dei *leader* europei, tra i quali troviamo il cancelliere socialista Scholz, che ha detto che la Germania sta osservando con grande attenzione questo accordo e ha rilanciato dicendo che l'immigrazione irregolare deve essere ridotta anche attraverso accordi e collaborazioni fatti al di fuori dell'Unione europea.

Rimanendo sempre in Germania, non possiamo dimenticarci del primo ministro della Baviera, Schroeder, che citato dal quotidiano «Die Welt», parla, riferendosi evidentemente a questo accordo, di

una soluzione che può effettivamente aiutare. Mi preme poi ricordarvi come anche la Danimarca, del *premier* socialista Frederiksen, abbia annunciato di essere in trattative - in questo caso con il Governo della Ruanda - per un accordo molto simile. Certo, è un piano che fino ad oggi non è stato attuato - vero - ma è molto emblematico, cari colleghi, che anche i Paesi del Nord Europa, che storicamente sono per turisti, soprattutto in temi migratori ora in seria difficoltà facciano delle proposte e prospettino soluzioni molto simili a quelle individuate dal Governo italiano.

Poi, non vogliamo mica non citare le dichiarazioni del ministro dell'interno austriaco Karner, che continua a chiedere alla Commissione europea di promuovere procedure di asilo fuori dall'Unione europea. Insomma, a rimanere ancora ancorata a un'immigrazione incontrollata sul suolo nazionale, ai porti e alle porte aperte, alle ONG talebane dell'accoglienza mi sa che è rimasta solo la sinistra italiana. (*Applausi*). Eh sì, cari colleghi, perché anche il primo ministro albanese Edi Rama, socialista, *premier* di quell'Albania di cui tanto in questi giorni parliamo e che nelle vostre parole purtroppo sembra essere un Paese del terzo mondo, che ricordo invece partecipa al Consiglio d'Europa, alla NATO ed è un valido *partner* internazionale, ha dato la sua totale collaborazione al nostro Paese per la stesura di questo accordo bilaterale. Allora, mentre voi strillate e cercate di boicottare questo accordo, il resto d'Europa ci segue e lo vede come un esempio. Il controllo dei confini e delle frontiere, anche esterne, dell'Unione europea è diventata, è e sarà una priorità nostra e di tutto il continente. (*Applausi*).

Questo accordo poi si inserisce in una strategia molto più ampia, per cercare di bloccare a monte i flussi migratori, per garantire anche il diritto a non emigrare, il diritto a poter vivere nella propria terra e a contribuire al proprio sviluppo. Guardate: questo non l'ha detto la Lega, non l'ha detto *in primis* Giorgia Meloni, ma sono parole di Giovanni Paolo II. Ecco che questo Protocollo d'intesa, con il Piano Mattei e con le politiche del Governo, va proprio in questa direzione. Certo, cari colleghi, siamo ben consci che il processo è lungo e complicato, ma è un tassello importante e questo Governo è assolutamente determinato a mantenere gli impegni presi.

In conclusione, signor Presidente, mi preme sottolineare ancora una volta in quest'Aula che c'era stato qualcuno che aveva bloccato gli arrivi, aveva ridotto i morti in mare e aveva dato un messaggio di intransigenza nei confronti dei trafficanti di esseri umani e degli scafisti. Aveva fatto capire che l'Italia è un Paese serio, un Paese che non fa gestire le politiche migratorie a organizzazioni criminali e che, se si vuole entrare in Italia, lo si deve fare legalmente e non speronando una corvetta della Guardia costiera. (*Applausi*). Il senatore Salvini per questo, per aver mantenuto gli impegni che si era preso con i cittadini italiani, per avere difeso i confini di questa Nazione, è ancora vergognosamente a processo.

Per tutti questi motivi, cari colleghi, gentile Presidente, il Gruppo Lega voterà convintamente sì alla ratifica di questo Protocollo. (*Applausi*).

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, l'accordo Italia-Albania è un inedito: è la prima volta che si ricorre a uno strumento simile per gestire i flussi migratori. Lo si fa in un contesto complicato, in un Paese fuori dal perimetro dell'Unione europea, con delle difficoltà di attuazione evidenti. Vedremo come andrà. Ma l'impressione è che sia un'operazione di propaganda, che mira a mandare un messaggio agli italiani: faremo arrivare meno migranti, poi quel che succede succede, ma intanto l'operazione mediatica è stata fatta.

E se fosse tutto qua, si potrebbe dire che non si affrontano i problemi principali del Paese, non si affronta il tema dell'accoglienza, non si affronta il tema di come garantire diritti che sono scolpiti nella nostra Costituzione, però non ha nessun impatto. Invece questo spot elettorale costa più di 600 milioni: a spese dei contribuenti italiani, si fa uno spot del Governo Meloni e della destra che costa 600 milioni. Davvero non ne sentivamo il bisogno.

Se andiamo sulle criticità, c'è un tema che è stato discusso, su cui anche il Governo ha dovuto rivedere le proprie posizioni: quali sono i migranti che possono essere portati in Albania? La maggior parte dei salvataggi nel Mediterraneo avviene nel Mediterraneo centrale, in acque internazionali, in zone *search and rescue* (SAR); le navi della Marina militare saranno le uniche a poter portare le persone che vengono salvate da una traversata complicata e difficile. Le leggi del mare, quelle che condannano il

respingimento, affermano che bisogna portare i migranti nel porto sicuro più vicino. Ebbene, con la scelta di portarli in Albania, li si condanna a due giorni in più. Ho sentito delle battute in cui ci si chiedeva cosa saranno due giorni in più. Per delle persone che hanno attraversato il deserto, che sono state violentate, stuprate, che hanno subito violenze di ogni genere, due giorni in più possono sì fare la differenza. (*Applausi*).

Inoltre, da questo punto di vista abbiamo chiesto più volte al Governo, inascoltati e senza risposte, come faranno velocemente, in tempi rapidi, a bordo di una nave militare, durante quel periodo di navigazione, a fare lo *screening* per capire quali sono i soggetti vulnerabili. Certo, sappiamo chi sono le donne incinte e i bambini; vi sono, però, soggetti che hanno subito violenze fisiche o psicologiche che hanno bisogno di un aiuto di operatori sanitari specializzati, di mediazione culturale: come si fa a capire in tempi rapidissimi chi è vulnerabile e chi non lo è, chi può venire in Italia e godere di un determinata assistenza e chi andrà in Albania in un contesto tutto da costruire e definire?

Questo è il punto principale: come costruire in Albania un sistema simile a quello che c'è in Italia. È una missione impossibile, perché in Albania dobbiamo costruire un sistema che possa garantire tutti i diritti previsti per chi arriva in Italia. Ieri abbiamo presentato una questione pregiudiziale di costituzionalità e pensiamo che questo tema verrà ripreso anche in seguito, perché c'è un'evidente violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che afferma che siamo tutti uguali davanti alla legge e che non si possono fare distinzioni per condizione personale. Sarà così perché è inevitabile: in Italia c'è già un sistema consolidato e, ciononostante, vediamo tutto quello che sta succedendo nei CPR in Italia. Anzi rivendichiamo da questo punto di vista il fatto che il Partito Democratico sarà in prima linea sulla mancanza di rispetto dei diritti umani all'interno dei CPR. (*Applausi*). Su questo penso che sia interesse di tutti, in un Paese civile, riaffermare la difesa, la tutela di quei diritti che devono essere garantiti per tutti. Visto che facciamo fatica in Italia, vorrei capire come in Albania, in quei centri da costruire, in quell'*hotspot*, in quel centro di identificazione e nel CPR, si potranno garantire diritti che sono definiti dalle nostre direttive. Questo è un punto fondamentale.

Dico questo perché noi richiamiamo tutta una serie di provvedimenti legislativi che abbiamo adottato in Italia proprio per garantire il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di protezione e scriviamo in un testo come questo: purché compatibili con la normativa comunitaria. A questo riguardo interviene un altro problema di un profilo di incostituzionalità, perché basta il primo anno all'università, non solo di giurisprudenza, per sapere che la normativa comunitaria prevale sulla legislazione italiana, specie se si tratta di una legge di attuazione delle direttive. La direttiva n. 32 del 2013 afferma alcune cose molto chiare: all'articolo 8 stabilisce che bisogna informare tempestivamente i migranti dei loro diritti per poter chiedere lo *status* di rifugiato o la protezione internazionale. Dice, all'articolo 12, che devono poter avere un contesto favorevole, devono poter incontrare organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative che li possano informare dei loro diritti e garantire loro un'assistenza e una mediazione culturale, devono poter avere a che fare con degli operatori sanitari specializzati. All'articolo 22 dice poi che devono avere un avvocato che sappia fare quel lavoro, che sia specializzato nella protezione dei diritti dello straniero. Succederà, invece, una cosa completamente diversa, perché il sistema consolidato che c'è in Italia non potrà essere replicato in Albania. Come si farà, con il collegamento da remoto a distanza, ad avere la continuità in tutto il processo, come chiede l'articolo 22 della direttiva n. 32 del 2013? È evidente che non saranno garantiti gli stessi diritti.

Anche su tali profili, nessuna risposta da parte del Governo, perché alla fine quello che interessa all'Esecutivo è lo *spot*, è mandare il messaggio che arriveranno meno migranti in Italia, a prescindere dalla tutela dei diritti di queste persone. A dirlo non è soltanto il Partito Democratico, ma l'hanno detto lo United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), cioè l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Amnesty International e una serie di organizzazioni non governative. Abbiamo anche parlato con l'ambasciatore in Albania per capire un altro aspetto, ovvero quali sono le leggi applicabili, perché costruire questo sistema all'estero crea delle zone grigie. Quindi quale legge sarà applicabile nel momento in cui potranno verificarsi determinati reati? Quando si mettono delle guardie albanesi, costruendo anche i loro alloggi, che devono curare la sicurezza e assicurare che i migranti non escano da quel centro, se succederà qualcosa, quale sarà la legge applicabile? Non ci sono ancora

stati gli incontri per definire quale sarà il foro competente e quali saranno le leggi applicabili, per cui ci sarà moltissima confusione. È per queste ragioni che pensiamo che il tutto sarà di difficile attuazione. Passando al tema più rilevante, che dovrebbe stare a cuore anche ai parlamentari del centrodestra, parliamo anche dei costi esorbitanti che comporta costruire un nuovo sistema, duplicandolo, con cinque nuove sezioni della Commissione, che deve trattare e approfondire le richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato; con una nuova aliquota di magistrati che devono seguire *ad hoc* quello che succederà nei centri all'estero; con un'aliquota di Polizia penitenziaria e un'aliquota di Polizia giudiziaria; con un ufficio della sanità marittima e aerea di frontiera. Insomma, facendo un attento paragone, i dieci CPR in Italia costeranno, nei prossimi quattro anni, 52 milioni; la costruzione dei due centri costerà 300 milioni e la gestione ne costerà altri 300, per un totale di 600 milioni. Il vostro *spot* costa 600 milioni ai contribuenti italiani. (*Applausi*). Mi chiedo se il gioco valga la candela.

In conclusione, per il mancato rispetto dei diritti fondamentali dei migranti, di quei diritti che sono scolpiti nella Costituzione, per l'esborso *monstre* per fare uno *spot* elettorale, oltre che per la logica punitiva con cui voi trattate questi temi, il Gruppo Partito Democratico voterà decisamente contro il disegno di legge. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Luigi Einaudi-Enrico Mattei» di Latina, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 995 (ore 11,18)

BALBONI (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (Fdi). Signor Presidente, cari colleghi, il senatore Delrio, ieri, illustrando la pregiudiziale di costituzionalità del Gruppo Partito Democratico, si chiedeva qual è il messaggio che il Governo e la maggioranza vogliono lanciare con l'approvazione di questa intesa tra l'Italia e l'Albania per il contrasto all'immigrazione illegale e clandestina; domanda che faceva anche pochi minuti fa il collega Alfieri nella sua dichiarazione di voto.

Ebbene, il messaggio, caro Presidente, mi sembra che sia molto chiaro: è finita la politica delle porte aperte per tutti.

Il messaggio è che l'accoglienza indiscriminata voluta dal Partito Democratico e da tutta la sinistra è finita. (*Applausi*). Onorevoli colleghi, questo è un messaggio che non aspetta soltanto l'elettorato di centrodestra, come credete voi, ma lo aspettano anche tanti vostri elettori, o meglio dire ex elettori, al di fuori dei salotti *radical chic* e delle ZTL. È il messaggio che aspettano tutti gli italiani perbene, che sono stanchi di subire un'immigrazione che mette a rischio la sicurezza, che costringe le fasce più deboli di italiani ad entrare in competizione con questi disperati che arrivano sempre più numerosi grazie alle leggi disgraziate che voi avete voluto in questa Nazione nelle scorse legislature.

Onorevoli colleghi, non è il Governo italiano ad essere fuori dalle regole dell'Europa e del diritto internazionale; è il Partito Democratico ad essere contro la socialdemocrazia europea; è il Partito Democratico che chiede l'espulsione del *premier* albanese Edi Rama dal Partito socialista europeo perché reo di aver voluto dare una mano all'Italia; è il Partito Democratico che si augurava che la Corte costituzionale albanese bocciasse l'intesa che stiamo ratificando oggi; è il Partito Democratico ad essersi messo in contrasto persino con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha dichiarato non solo la legittimità dell'intesa, ma addirittura di considerarla una soluzione interessante per l'Europa e per la stessa Germania. Fatevene una ragione, colleghi della sinistra, questa intesa è pienamente in linea con il diritto europeo, come dichiarato a più riprese dalla presidente Ursula von der Leyen.

La verità, signor Presidente, è che il Partito Democratico, pur di contestare il Governo Meloni, non si fa scrupolo di tifare contro l'Italia: questa è l'amara realtà. (*Applausi*). Anzi, non si fa scrupolo di sabotare l'Italia, come è avvenuto l'estate scorsa riguardo all'Accordo tra Unione europea e Tunisia. Come possiamo dimenticare, infatti, la lettera inviata all'Europa dall'onorevole Boldrini all'onorevole Pirovano per chiedere di boicottare l'Accordo con la Tunisia, diventata improvvisamente una pericolosa dittatura, secondo il Partito Democratico, e addirittura un porto non sicuro. Colleghi,

avvertiamo i 6 milioni di turisti che sono andati in Tunisia l'anno scorso che hanno corso un grave pericolo, perché se non è un porto sicuro per gli immigrati, penso non lo si possa considerare nemmeno per quei 6 milioni di turisti (*Applausi*), tutti irresponsabili, tutti spericolati, che hanno scelto la Tunisia come luogo per passare le loro vacanze.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 11,23)

(*Segue* BALBONI). Onorevoli colleghi, grazie a quell'Accordo gli arrivi dall'Albania sono diminuiti del 75 per cento da settembre ad oggi. Cosa ancora più importante, centinaia e centinaia di mercanti di esseri umani sono stati arrestati dalle autorità tunisine. Ma com'è possibile che la sinistra difenda persino i mercanti di esseri umani? (*Applausi. Commenti*). È questo che vi brucia, colleghi del Partito Democratico? (*Applausi*). Vi brucia, vero?

PRESIDENTE. Si rivolga a me, presidente Balboni.

BALBONI (*FdI*). Sì, Presidente, sempre tramite lei, ovviamente. Chiedo scusa.

I colleghi della sinistra continuano a parlare dei 154.000 sbarchi del 2023. Signor Presidente, i nostri colleghi si guardano però bene dal dire che, se ci fossero stati loro al Governo, parleremmo di cifre due, tre, quattro o cinque volte superiori. (*Applausi*). E dimenticano di dire che da settembre ad oggi gli sbarchi sono dimezzati anche rispetto al 2022 e si sono ridotti di oltre un terzo rispetto al 2023.

Certo, signor Presidente, abbiamo dovuto rimediare ai disastri provocati dal decreto Lamorgese, approvato, guarda caso, cari colleghi, con voto di fiducia. Ma allora anche voi usavate il voto di fiducia? Il decreto fu approvato nel dicembre del 2022, dal Governo Conte-*bis*, quello sostenuto da Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle.

Quei disastri hanno acceso una sorta di radiofaro in tutta l'Africa, in tutto il Terzo mondo, sollecitandoli a venire qui, perché solo in Italia c'è la protezione speciale; perché chi arriva qui è certo di non andare più via. Se chi arriva qui trova un amico, è un'ingiustizia rimpatriarlo. Non si può più rimpatriare, per legge, un immigrato che nel frattempo si fa un amico.

Attenzione, il decreto Lamorgese prevedeva anche che non poteva essere rimpatriato nessuno, se dimostrava che nel suo Paese di origine l'assistenza sanitaria non era al livello di quella italiana. Tanto valeva dire: venite tutti e facciamola finita così. E questa è stata l'interpretazione degli scafisti, che sul decreto Lamorgese hanno imbastito tutta la loro propaganda per convincere gli immigrati che in Italia potevano venire tranquillamente.

Adesso avete cambiato idea persino sui CPR. Una legge, che reca la firma del presidente Gentiloni e del ministro Minniti, stabiliva che i CPR devono essere realizzati uno per regione. Adesso questa legge non vi piace più. Voi cambiate idea sempre, su ogni cosa. Non volete i CPR. Non volete l'accordo con l'Albania. Non volete l'accordo con la Tunisia. Insomma, qual è la vostra ricetta, cari colleghi: farli venire tutti? 100 milioni 200 milioni, 800 milioni: diteci almeno qual è il numero massimo cui siete disposti a porre un limite.

Chiedo scusa se esprimo la mia opinione, so che a sinistra non piace che altri esprimano la propria opinione.

PRESIDENTE. Senatore Balboni, non la stanno minimamente disturbando. Quindi, la invito a proseguire. (*Vivaci commenti*).

Ecco, adesso la stanno disturbando, ma ci pensa la Presidenza. Prego, senatore Balboni, la invito a proseguire il suo intervento.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, mi disturbavano anche prima. Insomma, per concludere, il centrodestra e Fratelli d'Italia stanno con gli italiani per bene, il Partito Democratico e la sinistra stanno con Casarini, quello che ha esaltato la figura di Toni Negri, definendolo maestro e profeta: uno colpevole di associazione sovversiva, per il quale è stata erogata, da un tribunale italiano, una condanna a dodici anni di carcere e che oggi è sotto processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

A voi lasciamo Casarini. Noi stiamo col popolo italiano. Ecco perché voteremo a favore di questo disegno di legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi. Commenti).*

Collegli, come sapete, ci sono gli interventi di fine seduta e potete intervenire in quella sede. Ora eravamo in fase di dichiarazione di voto e ciò non è mai stato previsto.

Sono stato per tanti anni sui banchi dell'opposizione, molto più che su quelli della maggioranza, e so che l'ordine dei lavori prevede che per ultimo parli un senatore di maggioranza. Capisco - perché è capitato anche a me - il desiderio di poter replicare: per consentirlo dobbiamo cambiare il Regolamento; fin quando non lo cambiamo, le dichiarazioni di voto finiscono lì. Gli interventi successivi, semmai, sono a fine seduta. *(Applausi).*

[NICITA](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa vuole parlare, collega?

NICITA *(PD-IDP)*. Sull'ordine dei lavori, Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, però parli sull'ordine dei lavori.

NICITA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, vorrei capire, rispetto alle discussioni che noi abbiamo fatto, se a fine seduta sono previsti anche gli interventi come fatto personale.

[PRESIDENTE](#). Le rispondo subito: a norma di Regolamento, sono previsti a fine seduta gli interventi anche per fatto personale. Legga pure il Regolamento.

Poiché l'esame del disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo non è ancora stato concluso dalle Commissioni riunite 2a e 10a, passiamo al successivo punto all'ordine del giorno.

Mi corre l'obbligo di informare che vi è l'accordo di tutti i Gruppi di limitarsi alla discussione generale per questa mattina. Se non vi sono obiezioni, procediamo in questa direzione.

Discussione del disegno di legge:

[\(855\)](#) *Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (Relazione orale) (ore 11,31)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 855.

Il relatore facente funzioni, senatore Speranzon, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

[SPERANZON](#), *f. f. relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata all'esame del disegno di legge, di iniziativa governativa, finalizzato ad introdurre modifiche alla legge n. 185 del 1990 in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Il disegno di legge in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazione agli scambi di materiali di armamento, al fine di renderla più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale, in particolare in relazione ai delicati meccanismi decisionali.

L'intervento, in particolare, apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati al fine di eliminare alcune incertezze interpretative e senza peraltro modificare la disciplina di merito. La responsabilità di applicazione dei divieti viene attribuita al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*, organismo collegiale chiamato altresì a stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge, le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento e i criteri generali per l'applicazione dei divieti.

La misura è finalizzata all'esigenza di assicurare un maggior coordinamento decisionale in una materia dai contenuti estremamente sensibili e con numerosi risvolti dal punto di vista politico.

Il testo introduce, inoltre, alcune disposizioni volte a semplificare le operazioni di scambio di materiali d'armamento a vantaggio delle imprese italiane del settore, soprattutto in materia di riduzione degli oneri di produzione documentale, che attualmente gravano sulle imprese autorizzate ad effettuare le operazioni di scambio di materiali di armamento. *(Brusio. Richiami del Presidente).*

La ringrazio, Presidente.

Mi limiterò in questa sede a segnalare alcune modifiche apportate al testo originario durante l'esame in sede referente presso la Commissione affari esteri e difesa.

Una modifica è finalizzata a novellare l'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge n. 185 del 1990, al fine di prevedere che la relazione del Parlamento, indicante, tra l'altro, i Paesi di destinazione del materiale di armamento con l'ammontare delle operazioni suddiviso per tipologia di equipaggiamento e le imprese autorizzate, venga presentata entro il 30 aprile di ogni anno anziché entro il 31 marzo, chiamando altresì i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle imprese e del made in Italy a riferire, per quanto di rispettiva competenza, entro il 15 marzo.

Un'ulteriore modifica riguarda la lettera *h*); nell'aggiungere il comma 1-*bis* all'articolo 10-*quinquies*, in materia di autorizzazione individuale di trasferimento, dispone la riduzione dei termini di durata del procedimento di rilascio di autorizzazione individuale quando essa riguardi un trasferimento intracomunitario da effettuare nel quadro di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea.

Introdotta nel corso dell'esame in Commissione, la lettera *n*), secondo punto, dispone la soppressione del comma 4 dell'articolo 27 della legge n. 185, escludendo dal novero dei capitoli da allegare alla relazione, quello relativo all'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano, concernente le operazioni disciplinate dalla legge medesima.

Infine il disegno di legge in esame reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione della legge si provveda con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

Ripeto, c'è l'accordo generale a non procedere ad alcuna votazione stamattina. Dopo gli interventi in discussione generale, potrà svolgersi la replica del senatore Speranzon dopodiché l'esame del provvedimento proseguirà nella prossima seduta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

[ALFIERI](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, la legge n. 185 del 1990 ha rappresentato una vera innovazione su un tema estremamente delicato come quello dei limiti all'*export* e all'*import* di armi, tema di grande attualità che dovrebbe essere di interesse di tutta l'Assemblea, visto come è stata argomento di dibattito, anche con una discussione accesa, la questione o no della cessione di armi, di equipaggiamento militare di tecnologia militare ad Israele dopo gli attacchi terroristici del 7 ottobre.

La legge n. 185 del 1990 fu una grande innovazione. (*Brusio*). Presidente, è un po' difficile parlare in questo clima.

PRESIDENTE. Lo dicevo anche un attimo fa quando parlava il relatore facente funzione. Lei ha perfettamente ragione. Prego i colleghi di prendere posto. Chi non è interessato può anche uscire dall'Aula e lasciare parlare tranquillamente il senatore Alfieri.

ALFIERI (*PD-IDP*). Grazie, Presidente. Come dicevo, è un tema che dovrebbe essere di interesse visto che poi anima anche le discussioni sui giornali. Oggi discutiamo di questo, non vorrei passasse in secondo piano una legge che rappresentò un avanzamento notevole. Nel 1990, nell'allora Prima Repubblica, si costruì un equilibrio fra le esigenze dell'industria e della difesa e una limitazione e un'attenzione su una questione delicata che riguarda i Paesi a cui noi vendiamo. Paesi che a volte non sono in una guerra manifesta, annunciata e dichiarata, ma in situazioni di guerra civile, in situazioni di conflittualità latente. Si tratta di norme che impediscono la triangolazione, secondo cui noi vendiamo ad un Paese che poi rivende ad altri o vendite di armamenti, equipaggiamenti militari o aerei o navi, che poi vengono trasformate e utilizzate per fini diversi. Ad esempio addestratori che poi vengono in qualche modo modificati e usati come *jet* che possono attaccare con l'equipaggiamento di missili o altri tipi di dispositivi militari.

Oggi cosa facciamo con queste modifiche? La discussione è durata a lungo in Commissione esteri e difesa: istituiamo di nuovo il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), in cui si affianca una valutazione politica alla decisione tecnica dell'Unità per le

autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA), istituita *ad hoc* presso il Ministero degli affari esteri, che è chiamata a decidere e a fare valutazioni sulla possibilità o meno di autorizzare contratti e cessioni di armamenti, equipaggiamenti militari e tecnologie ad altri Paesi, valutando appunto il rischio Paese, ossia se c'è il rischio che un Paese possa vendere ad altri. Il CISD però deve avere un ufficio di sostegno, che prepari, valuti e faccia un'istruttoria (esisteva in passato, secondo quanto previsto dalla legge del 1990, ma poi è stato abrogato), perché non ciò può essere solo lasciato alla valutazione politica, senza un supporto adeguato a Palazzo Chigi e siccome questa è stata occasione di dibattito, presenteremo di nuovo l'emendamento che non è stato accolto durante l'esame in Commissione. Chiediamo quindi di restituire quella parte e avanza poi tale richiesta in maniera più dettagliata negli emendamenti che presenteremo.

Chiediamo anche che il Presidente del Consiglio e il CISD, l'organo che dev'essere chiamato a valutare se autorizzare o meno una determinata operazione di cessione, possano ricevere anche le segnalazioni delle organizzazioni internazionali, delle agenzie delle Nazioni Unite e delle organizzazioni non governative o di quelle che si occupano di promuovere e tutelare i diritti umani. Questo era previsto dalla legge del 1990, ma non si capisce perché sia stato nuovamente istituito il CISD e non sia stato tornato in vigore però anche il comma 2, che prevedeva proprio questa facoltà e opportunità. Forse preoccupa il Governo il fatto che organizzazioni internazionali, a partire da quelle del sistema delle Nazioni Unite, possono segnalare se ci sono preoccupazioni su alcuni Paesi, sulla fine che fanno le armi, i dispositivi militari o gli equipaggiamenti prodotti dall'industria della difesa italiana. Penso che sia una norma di garanzia e trasparenza, che garantisca tutti all'interno di questo Parlamento.

Mi fa piacere che la norma del silenzio-assenso valga solo per i dinieghi e non per le autorizzazioni, perché è chiaro che sarebbe pericolosa. Abbiamo quindi lavorato bene perché non ci sia il silenzio-assenso sulle autorizzazioni, ma solo sui dinieghi, quindi si tratta di una norma che favorisce e tutela la possibilità di approfondire.

Abbiamo fatto un passo in avanti, invece, sul tema della relazione al Parlamento, che costituisce un punto fondamentale, su cui abbiamo convinto anche i parlamentari di maggioranza, e ci fa piacere che sia stata accettata e votata una mia richiesta contenuta in un emendamento che abbiamo presentato, tesa a raccontare e spiegare - nella relazione che viene mandata ogni anno dal Presidente del Consiglio e che i Ministri degli affari esteri e della difesa verranno a illustrare alla Camera e al Senato - non solo la linea esportativa, quindi anche di politica industriale della Difesa del Governo italiano, ma anche quali sono i Paesi e l'ammontare delle armi e dell'equipaggiamento militare che viene venduto, ma anche i singoli settori e i singoli segmenti. Un conto infatti è vendere navi; un conto è vendere equipaggiamento elettronico; un conto è vendere invece carri armati, mitragliatrici o missili. Questo ad esempio è stato il caso dell'Egitto, quando scoppiò il caso Regeni (e mi dispiace che non ci sia il collega Scalfarotto, che allora era vice ministro): il Governo di allora intervenne prontamente e UAMA andò a vedere cosa si poteva autorizzare o meno.

Ma allora il Parlamento non aveva ancora questa norma, che prevede di capire in quali segmenti e quali tipi di armamenti si vendevano; si sapeva solo l'ammontare complessivo. Quell'anno, come sapete, si discuteva anche della vendita delle Fregate europee multi missione (FREMM); quell'ammontare importante di vendita all'Egitto era l'equivalente delle due Fremm. Non si vedeva che invece, parallelamente, erano state bloccate tutta una serie di autorizzazioni che prevedevano la vendita di dispositivi, alcuni delicati, che potevano essere utilizzati dalle forze di sicurezza e di *intelligence* che avevano pedinato e controllato Regeni. Da questo punto di vista, avere delle informazioni più dettagliate permette a noi e a tutti i parlamentari di maggioranza e di opposizione di essere maggiormente consapevoli.

Mi rallegro dei passi in avanti che sono stati fatti, ma pensiamo che possa essere fatto un passo in più, rispetto ad esempio alla norma che prevede la segnalazione da parte delle organizzazioni non governative che tutelano e promuovono i diritti umani e delle organizzazioni internazionali legate al sistema delle Nazioni Unite. È chiaro che ciò dipenderà anche da come si rapporterà la maggioranza con noi. Se da parte del Governo ci saranno delle aperture sui nostri emendamenti, da ciò dipenderà anche il nostro voto finale. Per adesso registro comunque un clima positivo all'interno della

Commissione esteri e difesa, che ci ha permesso di aggiungere un ulteriore tassello a una legge che nel 1990, durante la prima Repubblica, ha rappresentato un punto di avanzamento su un tema delicato come quello dell'*import* e dell'*export* di armi. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 11,45)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame interviene modificando la legge n. 185 del 1990, una legge che era stata fortemente richiesta da ampi settori della società civile e dell'associazionismo laico e cattolico, che già a partire dagli anni '80 denunciavano numerosi traffici di armi nel nostro Paese e che avevano avviato una mobilitazione contro i mercanti di morte. La normativa aveva lo scopo di regolamentare questa controversa materia con rigore e trasparenza.

Le modifiche introdotte con questo provvedimento affievoliscono proprio il principio di trasparenza, che già oggi viene eluso spesso e volentieri dalle aziende produttrici di armi. Durante i trent'anni di applicazione della legge n. 185 del 1990 sono state autorizzate esportazioni dall'Italia per materiali di armamento per un valore superiore a 100 miliardi. La legge prevede, in linea con l'articolo 11 della Costituzione, il divieto di esportare armi verso Paesi in stato di conflitto armato, sotto embargo internazionale o a Paesi che compiono gravi violazioni dei diritti umani, e comunque sempre seguendo le direzioni della nostra politica estera e l'applicazione soprattutto recente della stessa, ben delineata dai dati.

A leggere però i dati, è chiaro che i divieti posti dalla legge vengono abitualmente aggirati. Sennò non si spiega come, dal 2018 al 2022-23, l'Italia abbia avuto un'esportazione superiore del 45 per cento rispetto al 2013 e al 2017, con circa due terzi dell'*export* (il 67 per cento) destinati al Medio Oriente. Il Qatar è il principale Paese, con il 24 per cento delle nostre esportazioni; l'Egitto è il secondo, con il 23 per cento, e la Turchia è al 12 per cento. Tutti Paesi che presentano problemi di assenza di diritti civili e, in alcuni casi, sono pure protagonisti di conflitti molto sanguinosi, come quello della Siria.

Sappiamo bene tutti che il maggior produttore di armi in Italia è l'azienda Leonardo, il cui maggior azionista è il MEF. Anche per questo, in ragione della partecipazione pubblica alla produzione di armi, è fortemente necessario avere il massimo di garanzia e di trasparenza. Avremmo quindi dovuto aumentare il livello di trasparenza e di accessibilità ai dati, non diminuirlo.

Invece, la Commissione affari esteri e difesa ha approvato, nella seduta del 16 gennaio 2024, tre emendamenti che inficiano gravemente la trasparenza della relazione annuale al Parlamento sulle esportazioni dall'Italia di materiali militari e che si innescano in un testo che già presenta aspetti problematici, come sottolineato in sede di audizione dalla Rete italiana pace e disarmo, perché modifica i meccanismi di rilascio di autorizzazioni, affidando il cuore delle decisioni all'ambito politico, senza un adeguato passaggio tecnico che garantisca il rispetto dei criteri della legge italiana sulle norme internazionali in materia. In questo modo verranno sottratte al controllo di Parlamento, società civile e opinione pubblica le informazioni precise e dettagliate oggi presenti nella relazione annuale ufficiale sulle esportazioni di materiali militari autorizzate e svolte dalle aziende.

Particolarmente negativo è l'emendamento volto a eliminare ogni informazione riguardo agli istituti di credito operativi nel settore dell'*import-export* di armamenti. I correntisti non sapranno più dalla relazione quali sono le banche nazionali e estere che traggono profitti dal commercio di armi verso l'estero, in particolare verso Paesi autoritari coinvolti in conflitti armati.

È chiaro che la modifica alla legge n. 185 del 1990, promossa da Governo e maggioranza, ha come principale obiettivo un'applicazione meno rigorosa dei principi e dei criteri della legge stessa. Precedentemente, infatti, sono stati bocciati praticamente tutti gli emendamenti proposti dall'opposizione che andavano nella direzione di migliorare i controlli e i meccanismi decisionali e la trasparenza sull'*import* ed *export* delle armi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dreosto. Ne ha facoltà.

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, questo disegno di legge di modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamenti, apporta una serie di migliorie, tra cui cito la reintroduzione del Comitato

interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), per assicurare un appropriato coordinamento, al massimo livello politico, delle scelte strategiche in materia di materiale ed armamento.

Non è una novità, infatti, come abbiamo ribadito più volte anche in Commissione affari esteri e difesa (dove ci tengo a sottolineare - come ha detto anche il collega Alfieri - c'è un ottimo clima di collaborazione, così come in quest'Aula), che vi siano profonde interconnessioni tra politica estera, politica di sicurezza e di difesa e la politica economica ed industriale. Per cui l'idea di un comitato per il coordinamento di tale materia va sicuramente - questa è la nostra opinione - nella giusta direzione.

Nella stessa direzione va anche l'istituzione di un Ufficio per il coordinamento della produzione di materiali di armamento, con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa, adottati dal Parlamento e poi anche dal Governo. Insomma, tutte norme sulle quali mi sono soffermato, in particolare due che mi sembravano abbastanza importanti, di adeguamento e di miglioramento della precedente, già ottima, legislazione.

Concludo sottolineando che, in un'epoca in cui, per i mutamenti geopolitici e i rischi per la sicurezza, vi è la necessità di rilanciare una difesa che deve essere sempre più efficace e reattiva, anche a livello politico, non possiamo che definirci soddisfatti del testo che è stato proposto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

SPERANZON, f. f. relatore. Signor Presidente, vorrei solo sottolineare il fatto che alcuni spunti arrivati da alcuni interventi, anche da parte di senatori dell'opposizione, saranno presi in considerazione. Valuteremo, anche attraverso un confronto col Governo, se recepire alcune loro indicazioni.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Come comunicato dal presidente La Russa, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per un'informativa urgente del Ministro della salute

MAZZELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere, attraverso di lei, a tutti i colleghi di segnalare la richiesta di un'informativa urgente al Ministro della salute.

Signor Presidente, abbiamo appreso da una circolare del Ministero della salute di ieri, 14 febbraio, che è stato disposto un innalzamento del livello di allerta relativamente alla diffusione della Dengue, presso i punti di ingresso italiani.

Premetto che per Dengue si intende una malattia virale trasmessa da zanzare del genere *Aedes*, infettate dal virus Dengue, di cui esistono quattro diversi sierotipi, e che si tratta di una malattia infettiva ampiamente diffusa nelle regioni tropicali e subtropicali, in grado di determinare la comparsa di focolai epidemici anche in Europa continentale, nelle aree in cui il vettore è presente ed attivo. La Dengue in genere causa sintomi similinfluenzali, ma a volte può manifestarsi in forma molto grave: questa forma è chiamata Dengue emorragica e può essere mortale. Non è contagiosa direttamente da uomo a uomo, ma la trasmissione da persona a persona è possibile solo attraverso gli insetti, che per la Dengue sono proprio le zanzare. Il virus circola nel sangue delle persone infette per due-sette giorni e viene quindi prelevato e trasmesso ad altri individui tramite la puntura della zanzara.

Nel 2023 in Europa sono tre i Paesi che hanno registrato casi di epidemie autoctone sporadiche di Dengue. Tra il 1° gennaio e il 5 dicembre 2023 l'Italia risulta purtroppo prima con 82 casi, seguita dalla Francia e dalla Spagna.

Pertanto, in relazione all'allerta per una possibile diffusione della Dengue in Italia, si chiede di conoscere oggi stesso eventuali segnalazioni di casi sospetti e se presso i punti di ingresso in Italia (porti, aeroporti, scali merci) sono state attuate le misure di prevenzione, di sorveglianza e di risposta previste nel Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2020-2025 e se si è provveduto a realizzare una dotazione di vaccini in grado di proteggere la popolazione a rischio o altri

interventi di sorveglianza delle popolazioni da insetti vettori potenzialmente letali.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Mazzella. La Presidenza farà presente la sua richiesta.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,58, è ripresa alle ore 15,01).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15,01)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderà il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Il senatore Renzi ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00957](#) sulle misure per risolvere le attuali criticità nel sistema dei trasporti, per tre minuti.

RENZI (IV-C-RE). Signor Vice Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, sappiamo che il ministro Salvini è molto attivo su tanti temi, anche nella sua veste di segretario della Lega: spesso attacca l'Europa e sta intervenendo sui temi politici di maggiore impegno e interesse come il terzo mandato per sindaci e governatori e l'Irpef agricola, argomento sul quale, a differenza di altri, noi la pensiamo come lui, o meglio lui la pensa come noi, visto che fortunatamente gli amici del Governo si sono accorti di aver sbagliato e sono tornati - anzi non ce l'hanno fatta - alle nostre leggi del 2016. C'è però un punto in particolare (anzi non uno solo, ma diversi) sul quale il Ministro lascia qualche preoccupazione. Noi abbiamo un'idea della situazione infrastrutturale che ci preoccupa molto, perché come sa chi prende i treni Frecciarossa, il 50 per cento di questi ha un ritardo medio come minimo di dieci minuti e il 25 per cento ha un ritardo di più di venti minuti. E non tutti possono permettersi il lusso, come ha fatto il Ministro dell'agricoltura, di fermare a chiamata il Frecciarossa, perché di solito chi è sul treno che fa ritardo deve aspettare che si arrivi alla stazione successiva (tra l'altro, stiamo aspettando, signor Ministro, la sua risposta anche all'interrogazione su quell'episodio).

Ma venendo alla domanda, in questo scenario di difficoltà noi leggiamo che l'unica nostra fonte di salvezza è l'Europa grazie al PNRR ed è un po' un contrappasso che proprio il Ministero di Salvini sia quello che ha più soldi europei da spendere, perché se c'è uno in quest'Aula che ha sempre parlato male dell'Europa è proprio quello che riceve più soldi di tutti dall'Europa. Io sono uno di quelli che credono che l'Europa faccia bene, voi pensate che l'Europa faccia male, io penso che l'Europa ci salvi, voi pensate che l'Europa sia il problema, voi pensate che l'Europa debba essere guidata dal sovranismo, io dalla globalizzazione, ma poco importa. Il punto politico è che ci sono 13 miliardi di euro e iniziano ad arrivare i ritardi non solo dei treni, ma anche dei cantieri. Leggo con preoccupazione notizie circa gli slittamenti dal PNRR ai fondi statali di alcuni lotti della Palermo-Catania e anche della Napoli-Avellino e soprattutto, signor Ministro, leggo della preoccupata attenzione di autorevoli istituzioni circa il fatto che noi rischiamo di non spendere tutti quei soldi e che siamo in ritardo non solo con il Frecciarossa, ma anche con le opere del PNRR. Anche a un sovranista come lei, vorrei chiedere se queste mie preoccupazioni sono eccessive, come mi auguro, e se il Governo e il Ministero, lavorando di concerto con l'Europa, possono garantire che non perderanno i denari delle infrastrutture così necessarie al futuro del nostro Paese, perché l'Europa fa bene e non fa male. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SALVINI, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, ringrazio il senatore Renzi perché mi permette di ricordare a chi è in quest'Aula e a chi è a casa ciò che in quindici mesi stiamo cercando di fare per recuperare decenni di mancati investimenti dei Governi da lei presieduti e dei partiti di sinistra da lei presieduti. *(Applausi)*. È chiaro che in quindici mesi non recuperano trent'anni, però mi sembra che questa maggioranza, questo Governo e questa coalizione stiano dando un segno, a partire dai 39 miliardi di euro che, non l'Europa, ma gli italiani e tutti i cittadini europei ci hanno assegnato con il PNRR e che sono assolutamente in linea con i tempi previsti per la spesa.

I miei uffici mi hanno dettagliato tutti i numeri. Per le infrastrutture stradali, l'ANAS ha 2.000 cantieri aperti con stanziamenti erogati per 3,4 miliardi per il 2022 e quant'altro; il nuovo contratto di programma di ANAS che abbiamo perfezionato in questi giorni prevede 40 miliardi di euro di investimenti, di cui 32,7 per nove opere e 4,7 per interventi di manutenzione. Per le infrastrutture ferroviarie, sono in corso lavori sulla rete ferroviaria per 22 miliardi di euro e in termini di programmazione vi sono oltre 124 miliardi di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Ci sono 5 miliardi per le infrastrutture portuali. Stiamo lavorando al piano nazionale della logistica e al piano nazionale degli aeroporti. Per la prima volta nella storia, stiamo lavorando a un piano sull'emergenza idrica per superare la continua emergenza. Abbiamo approvato un nuovo codice dei contratti pubblici che, a differenza di quello che aveva approvato il suo Governo, sta sbloccando energie, sta togliendo tempi persi alla burocrazia e sta permettendo ai sindaci, soprattutto dei piccoli Comuni, di lavorare più e meglio.

Abbiamo fatto miracoli in questi quindici mesi? No, però penso che abbiamo messo davanti l'"Italia dei sì" rispetto a quell'"Italia dei no" che anche in queste ore sta dimostrando di unire PD, 5 Stelle e sinistre varie: no alla TAV, no alla TAP, no al nucleare, no all'Alta velocità, no al Ponte, no, no e no. Penso che questa maggioranza arriverà la fine del suo mandato, nel 2027, coesa e compatta, al di là di quello che scrive qualche giornale, lasciando un'Italia più veloce, più moderna, più sicura, più efficiente. In termini di Alta velocità, siamo intervenuti nella sua Firenze con il passante che permetterà di passare sotto la città e stiamo investendo non milioni, come ha fatto qualcuno prima di noi, ma miliardi di euro per rinnovare la flotta non dell'Alta velocità ma degli Intercity, dei treni regionali e dei treni pendolari che prendono l'80 per cento dei nostri cittadini. (*Applausi*). Quindi buon viaggio e buon lavoro a tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Renzi, per due minuti.

[RENZI \(IV-C-RE\)](#). Signor Ministro, la ringrazio per tanti motivi. In primo luogo perché ella ha detto che negli ultimi trent'anni ho governato io; non me ne ero accorto. Lei è stato al Governo più giorni di quanto ci sia stato io, ma soprattutto mi sembra ingeneroso e anche poco elegante il suo attacco al Presidente del Consiglio che ha governato più di tutti in questi ultimi anni, ossia Silvio Berlusconi (*Applausi*), che rappresentava la maggioranza di cui anch'ella faceva parte. Giusto perché lei si rivolge a quelli che stanno a casa, ricordo *en passant* che lei nella scorsa legislatura ha governato, su quattro anni e mezzo, per tre anni e mezzo. Soltanto un anno siamo riusciti a mandarla a casa dopo la sua richiesta dei pieni poteri dal ruolo istituzionale del Papeete (*Applausi*), ma in ogni caso negli altri tre anni e mezzo, come Ministro o come sostenitore, lei era al Governo.

Veniamo però alla sostanza. Il primo punto è il seguente: evviva che ci sono degli investimenti. Sono investimenti peraltro in molti casi fatti proprio dal mio Governo, a cominciare dalla Napoli-Bari e dalla Palermo-Catania. Purtroppo la mia preoccupazione non è sul fatto che questi investimenti ci siano, ma che si stia spostando la fonte del finanziamento dal PNRR, cioè dai fondi europei che hanno una scadenza più immediata, ai fondi statali. Su questo non ci ha risposto.

Lei, signor Ministro, ci dice che è la prima volta che c'è il piano idrico. Le ricordo che il Governo Conte-Salvini ha chiuso l'unità di missione sul dissesto idrogeologico (*Applausi*), altro argomento del quale si è dimenticato. Ma c'è un punto fondamentale: oggi Matteo Salvini ha fatto *outing* dicendo una cosa interessantissima. Oggi Matteo Salvini ha detto che finalmente si sta investendo e lo si sta facendo grazie all'Europa. Allora anche il sovranista Salvini, che prima era contro l'Italia e poi tifa per l'Italia, prima era per la Padania, poi per il Paese unito, ci lascia ben sperare perché, da antieuropeista convinto, da qui al 2027 diventerà un europeista che crede nel fatto che l'unica vostra salvezza e gli unici che possono portare a casa la pelle di questo Paese e del Governo sono proprio gli Stati Uniti d'Europa. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Magni ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00959](#) sui lavori per la costruzione del quarto ponte tra Lecco e Pescate, per tre minuti.

[MAGNI \(Misto-AVS\)](#). Signor Presidente, a differenza di cosa si può pensare, io ho approfittato della presenza del ministro Salvini per chiedere delucidazioni o meglio precisazioni su due opere importanti del mio territorio, che sono la costruzione del cosiddetto quarto ponte tra Lecco e Pescate e la Lecco-

Bergamo.

Signor Ministro, lei sa che c'è una discussione in atto. La costruzione del quarto ponte doveva essere partita già all'inizio dell'anno scorso, ma, allo stato attuale, non è ancora decollata. Tale opera, che è legata alle Olimpiadi invernali, prevede ventiquattro mesi per la sua realizzazione. La prima domanda, quindi, mira a capire quando l'opera parte e i relativi tempi di realizzazione.

Io ricordo che circa un anno fa ebbi un incontro con ANAS, chiedendo il perché non vi fosse la seconda rampa per uscire dalla città. Mi è stato risposto che non era possibile farla, perché altrimenti si bloccavano i lavori e non si partiva in tempo. Ora, sono trascorsi, non dodici mesi, ma quattordici dal momento in cui ho fatto questa richiesta e la costruzione non si è ancora avviata. Il rischio è che noi arriviamo fuori tempo massimo rispetto all'opera e, nello stesso tempo, non è pronta la rampa in uscita. Quindi, oltre alla questione dei tempi, vorrei capire se, sul secondo tratto di uscita, sia pronto il progetto, il finanziamento e quali siano i tempi.

Infine, chiudo sulla questione della Lecco-Bergamo, che lei conosce benissimo. Tale opera è partita con un costo di 68 milioni. Siamo arrivati ad un costo che si dice sia tra i 240 e i 300 milioni, per poter realizzare 2,2 chilometri di strada che poi si blocca a Calolziocorte. La domanda è la seguente. Visto e considerato che c'è un cantiere aperto da anni, che sostanzialmente divide un rione, che cosa si intende fare? Quel progetto lo si realizza oppure si interviene per chiudere quel cantiere, che fa obbrobrio a tutti?

Sono due domande molto precise. Senza polemica, da lei signor Ministro, visto che è il titolare del Ministero preposto, vorrei avere delle risposte, perché il territorio le chiede e le chiede a noi, che cerchiamo di esserne i rappresentanti.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SALVINI](#), *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, ringrazio il senatore Magni che, pur appartenendo a un'area politica e culturale molto lontana dalla mia, porta in quest'Aula un tema concreto e non comizi, come abbiamo sentito in precedenza. Ed io preferisco intervenire nel merito concreto delle opere. *(Applausi)*.

Per quello che riguarda il quarto ponte di Lecco, le opere verranno completate nei tempi previsti. Abbiamo trasferito la competenza ad ANAS, quale soggetto attuatore, pochi giorni fa. ANAS è subentrata, dunque, alla società Milano-Cortina che, per assurdo, invece di accelerare, avrebbe ottenuto il risultato di allungare i tempi, perché c'era un contenzioso su chi paga o non paga l'IVA. Il contenzioso lo abbiamo superato. Io ho fatto una *call* con i sindaci del territorio nel mese di gennaio e ne ho in programma un'altra domani. Come promesso, l'avvio dei lavori avverrà entro il 2 marzo 2024 e il nuovo crono di programma consegnato prevede la consegna dell'opera a dicembre 2025, quindi ampiamente in tempo rispetto al previsto, per un investimento complessivo di 35 milioni di euro. Conto che lei possa comunicare ai cittadini e alle amministrazioni del territorio questa, che sicuramente è una buona notizia.

Il progetto, per il quale sono state recepite tutte le autorizzazioni, prevede la realizzazione di un nuovo viadotto, sul quale insisteranno una corsia di marcia monodirezionale, con direzione da Pescate a Lecco, ed una pista ciclopedonale. Il viadotto è stato inoltre calcolato anche per l'eventuale futuro utilizzo a doppio senso di circolazione.

Per quanto attiene la variante di Vercurago, lei sa, come me e come i lombardi che abitano la zona, che è un'opera attesa da tempo dal territorio. Nonostante le tante complessità, ha registrato, proprio negli ultimi mesi, una positiva fase di avanzamento.

Il 10 novembre scorso si è infatti conclusa la Conferenza dei servizi preliminare. Attualmente la società Milano-Cortina, che è il soggetto attuatore dell'opera, sta provvedendo alla stipula di apposita convenzione con Anas per il prosieguo dell'attività progettuale, funzionale ad acquisire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al termine del quale si indirà la Conferenza di servizi decisoria. È importante - come lei diceva - sottolineare che l'attività di progettazione svolta finora ha portato a un incremento considerevole dei costi, che oggi si attestano a 253 milioni di euro, oneri coperti a valere sull'investimento complessivo previsto per le opere stradali della Lombardia connesse alle Olimpiadi,

superiori ad 800 milioni, che è interamente finanziato.

La ringrazio perché il suo intervento e la mia umile, concisa risposta ci dimostrano che, almeno sulle infrastrutture, se questo Parlamento non si divide ma si unisce per il bene dei cittadini, fa pienamente il suo lavoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Magni, per due minuti.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Ministro, prendo atto ovviamente delle risposte. Sottolineo un fatto relativo ai tempi: adesso mi è stato detto che si farà entro dicembre, però io avevo letto che ci volevano ventiquattro mesi per la realizzazione. Quindi, sapendo che sono passati quattordici mesi prima ancora di iniziare i lavori, il dubbio rimane. Voglio sottolineare che sono molto dubbioso.

In secondo luogo, per quanto riguarda la Lecco-Bergamo - glielo dico in quanto lei parla di infrastrutture - benché sia Lecco-Calolziocorte e non Bergamo, lei sa benissimo che il passaggio a livello di Cisano per arrivare a Bergamo è molto complesso e, allo stesso tempo, i costi, che prima erano in carico alla Provincia, poi alla Regione, poi in carico all'ANAS e via dicendo, sono quadruplicati. Signor Ministro, non è colpa sua, visto che su quel territorio hanno governato in tanti - la Regione è sempre stata governata anche da voi - ma siamo di fronte al fatto che un'opera che risolve parzialmente un passaggio costa da 60 a 253 milioni, come lei ha detto.

Facciamo i conti con questo fatto, visto che si tratta di denaro pubblico. Prendo atto della sua risposta, ma i dubbi sul fatto se siamo in grado di realizzarlo rimangono. La ringrazio se poi sarà rispettato quanto ha detto.

PRESIDENTE. Il senatore Occhiuto ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00956](#) sull'avanzamento del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, per tre minuti.

OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*). Signor Ministro, colleghi, noi sappiamo che il Governo ha deliberato di procedere alla nella realizzazione del Ponte sullo Stretto e che con il decreto-legge n. 35 del 2023 ha posto le basi per la ripresa del progetto, il cui costo complessivo è quantificato in 13 miliardi e mezzo di euro - dall'allegato infrastrutture al DEF 2023 - e in 1,1 miliardi per le opere secondarie.

Sappiamo che il Ponte stesso rappresenterà una grande opera finalmente realizzata nel Mezzogiorno, ministro Salvini, un simbolo di progresso. E sarà anche un tributo di lungimiranza delle generazioni passate e un'impronta duratura per quelle future, visto che l'idea va ben al di là dell'epoca contemporanea e si può rintracciare fin dall'antichità, nell'epoca di Roma antica, nel Medioevo e nel Rinascimento, in cui le idee e i progetti di collegamento tra la Sicilia e la Calabria esistevano ma erano limitati dalla capacità dell'epoca, e quei popoli li avrebbero certamente realizzati, anziché cercare di bloccarli, come fanno alcuni partiti, addirittura attraverso i tribunali.

Siamo certi, quindi, che l'opera sarà utile a tutta la comunità nazionale in quanto aiuterà ad attrarre investimenti sul nostro territorio, posto che la storia nazionale insegna che le grandi opere, dall'Autostrada del Sole alla TAV, innescano la costruzione di opere secondarie di collegamento e fanno nascere e sviluppare insediamenti produttivi a ridosso di quegli snodi, creando decine di migliaia di nuovi posti di lavoro stabili e una crescita dell'economia.

Sappiamo che il Ponte muove, inoltre, risorse anche a favore dei Comuni e dei territori interessati, posto che ha già consentito alla Calabria di ottenere tre miliardi per la statale jonica, un miliardo necessario al completamento della Salerno-Reggio Calabria e anche il completamento delle strade di accesso al porto di Gioia Tauro. Sappiamo inoltre che le Regioni Calabria e Sicilia contribuiranno alla realizzazione delle infrastrutture utilizzando parte dei nuovi fondi di coesione e dei residui delle programmazioni precedenti.

Nella relazione al progetto del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica società Stretto di Messina a breve saranno aggiornati il cronoprogramma e il piano finanziario della struttura a campata unica, che collegherà Sicilia e Calabria, cui dovranno seguire i pareri di CIPESS, la valutazione di impatto ambientale, la Conferenza dei servizi e il parere del Ministero della cultura.

Si chiede quindi di sapere quale sia lo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e per le opere e le infrastrutture ad esso connesse sui territori delle Regioni direttamente interessate.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere

all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SALVINI](#), *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*.

Signor Presidente, ringrazio il senatore Occhiuto perché l'interrogazione porta l'attenzione su un'opera, fra le tante a cui stiamo lavorando, che porterà lavoro, sviluppo e crescita, non solo in due Regioni affamate di infrastrutture e di lavoro, ma anche in tutta Italia. I dati di enti terzi - penso a OpenEconomics - distribuiscono infatti sull'intero territorio nazionale ricadute occupazionali e di maggior ricchezza positive grazie al Ponte sullo Stretto. La prima Regione per incremento di PIL e posti di lavoro creati sarà la mia Lombardia. È quindi veramente un'opera che unisce l'intero Paese.

Oggi, peraltro, è una giornata importante per il Ponte perché proprio questa mattina si è tenuto il consiglio d'amministrazione della società Stretto di Messina, che ha approvato la relazione di aggiornamento al progetto definitivo. La relazione è stata predisposta dal contraente generale e ha acquisito il parere favorevole con raccomandazioni del comitato scientifico indipendente, composto da nove esperti che rappresentano le migliori università italiane.

La relazione, nel confermare tutte le caratteristiche tecniche del Ponte e dei suoi collegamenti a terra, ha attestato la rispondenza del progetto definitivo al progetto preliminare e alle prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso. Allo stesso tempo ha previsto la necessità di aggiornare il progetto esecutivo su specifici aspetti tecnici.

Inoltre il consiglio d'amministrazione, proprio oggi, 15 febbraio, sta procedendo celermente sul resto delle attività propedeutiche alla realizzazione del Ponte, l'aggiornamento della documentazione ambientale, l'analisi costi-benefici, l'aggiornamento del piano degli espropri, il programma delle opere anticipate.

Io ricordo che il Ponte si inserisce in un contesto in cui stiamo investendo come Paese Italia 30 miliardi di euro per ammodernare e velocizzare le ferrovie, le strade e le autostrade in Sicilia e altri 30 miliardi per strade, autostrade e ferrovie in Calabria. Quindi, oggi non avere il Ponte non darebbe senso alle decine di miliardi che stiamo investendo per arrivare più velocemente a Messina e a Reggio Calabria. Ricordo che il Ponte lo fanno gli ingegneri, i geologi, gli architetti, i geometri e gli operai. La politica dà delle linee di indirizzo, poi fortunatamente i tecnici fanno il loro mestiere.

La società Stretto di Messina predisporrà il piano economico finanziario dell'opera da presentare al CIPESS, da cui risulterà l'intera copertura del fabbisogno finanziario dell'opera attraverso i fondi che quest'Aula ha deciso di stanziare con la legge di bilancio 2024. Verranno seguite quindi tutte le previste normative istruttorie nazionali e internazionali.

Confermo che l'intenzione è aprire i cantieri entro l'anno 2024 e aprire al traffico stradale e ferroviario il Ponte nel 2032. Nel 2032 ci sarà il primo treno che attraverserà la TAV e unirà Torino a Lione. Nello stesso anno ci saranno il primo treno che attraverserà il *tunnel* del Brennero e unirà in venticinque minuti Fortezza a Innsbruck; la metropolitana nuova che è in corso di costruzione a Roma, con tutti i disagi conseguenti, e il primo treno che attraverserà velocemente lo Stretto di Messina.

La decarbonizzazione si fa così e non imponendo per legge le auto elettriche *made in China*.
(*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Ternullo, per due minuti.

[TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*). Ringrazio il Ministro per la risposta puntuale e precisa e soprattutto per quanto ci ha appena illustrato in merito al consiglio di amministrazione tenutosi oggi. Sono delle notizie importanti che ovviamente ci riempiono di speranza e, questa volta, si può dire di certezza. Da buona siciliana, mi permetto di dire questo.

La ringraziamo, Ministro, per la determinazione con cui sta portando avanti questo progetto. Come ha detto lei, si tratta di un'infrastruttura essenziale per collegare il Mediterraneo all'Europa e viceversa.

Il Ponte è un'opera visionaria. Non a caso uno dei suoi grandi promotori è stato un visionario, il nostro grande presidente Silvio Berlusconi. Agli anni di Silvio Berlusconi dobbiamo i treni ad Alta velocità, per i quali lui riuscì a superare ogni veto e scetticismo. Sono convinta che anche lei saprà fare bene.

Sulle infrastrutture che dire? Viaggiano le merci, viaggiano gli uomini, viaggiano le loro idee e la loro intraprendenza. Ciò costituisce il primo motore dell'economia e porta con sé migliaia di posti di lavoro, come lei ha già ribadito. Questa è un'infrastruttura che costituirà, per le sue caratteristiche,

un'opera unica ed epocale, un'opera che rafforzerà ulteriormente l'immagine dell'Italia nel mondo. Quindi vada avanti, Ministro. Vada avanti con determinazione su questo progetto e avrà tutto l'appoggio di Forza Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Nave ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00960](#) sulla realizzazione di opere idriche per il contrasto della siccità, per tre minuti.

NAVE (M5S). Presidente, Governo, il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, riguardante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche", convertito poi, con modificazioni, nella legge 13 giugno 2023, n. 68, è nato come rimedio agli eventi siccitosi che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi anni, mediante azioni volte alla realizzazione di bacini di ricarica delle falde e di interventi sugli acquedotti colabrodo.

Ebbene, nonostante la composizione della cabina di regia, da ella presieduta, signor Ministro, e la nomina di un commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica - incarico tra l'altro prorogato fino al 31 dicembre 2024 - mancano però ad oggi la realizzazione e il completamento delle infrastrutture idriche necessarie a combattere il fenomeno siccitoso. Infatti, come emerge da una relazione della Corte dei conti sulle opere idriche, su 124 cantieri messi in lista e finanziati con 2 miliardi di euro solo 33 potrebbero essere conclusi. Nel dettaglio, la ripartizione è in tre macrocategorie: un finanziamento di 708 milioni di euro per gli invasi e gli acquedotti, 900 milioni di euro destinati a 39 nuovi progetti e la parte restante sono risorse già programmate a legislazione vigente, ma di cui non si ha alcuna contezza dello stato dell'arte.

Ora, considerate che si esclude da tutti questi interventi l'intervento alla diga Bosa di Oristano e che è più che probabile il taglio dei lavori su altre dighe quali la Pantaleo di Reggio Calabria, la Rosamarina di Palermo e la Olivo di Enna. Con la legge di bilancio per il 2023 i fondi destinati al bacino del Po hanno poi subito una riduzione del 40 per cento, Presidente, passando da 6,5 milioni a 2,5 milioni di euro. Oggi il Po è quasi in secca e la situazione è persino peggiore rispetto alla grave siccità del 2022. I rilievi del 2023 dimostrano che le riserve acquifere lombarde sono ridotte del 50 per cento, se si prende a riferimento il periodo dal 2006 al 2020; in tre anni si è perso il 50 per cento delle risorse.

Considerato che sono evidenti la carenza in fase di pianificazione e la confusione in fase di selezione dei progetti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui gestione o, meglio, non gestione lascia molto a desiderare sul rifacimento delle infrastrutture idriche, nonostante le norme volute da questo Governo e sventolate come necessarie e idonee a fornire una risposta immediata ed efficiente al fenomeno siccitoso, ad oggi purtroppo siamo al punto di partenza, da considerarsi anche peggiore rispetto al 2023, anno di conversione del decreto-legge siccità. Ad oggi le risorse messe a disposizione per la rete idrica sono sostanzialmente impantanate.

Signor Ministro: mi permetta: è chiara la vostra incapacità di trovare fondi ulteriori, ma è anche vero che queste opere sono necessarie ed indifferibili, se le paragoniamo ad un investimento *monstre* di 12 miliardi per un'opera fantasiosa, come il Ponte sullo Stretto. Chiediamo comunque di sapere quali siano la programmazione e le tempistiche che il Governo intende darsi per la realizzazione o il completamento delle opere citate in premessa e la quantificazione dei danni, in termini economici e di approvvigionamento, causati dai ritardi accumulati a causa dell'inerzia del Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SALVINI, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ringrazio il senatore Nave perché il tema acqua è fondamentale. Un'unica annotazione preliminare: i dati cui lei faceva cenno risalgono a più di un anno fa. Quindi, se i dati fossero quelli da lei citati, sarebbe una situazione preoccupante. Fortunatamente, lei mi permette di aggiornare i dati a oggi, 15 febbraio 2024: sui 124 interventi finanziati per circa 2 miliardi di euro da lei citati, non sono 33 quelli in essere, ma 111, che hanno già lavori in corso o appalti integrati già aggiudicati. Quindi, la *milestone* prevista per settembre 2023 è stata pienamente conseguita e si prevede l'ultimazione delle esecuzioni nel pieno rispetto della tempistica stabilita dal PNRR.

Lei citava meritoriamente alcuni invasi. Io personalmente sono stato a riavviare i lavori nel cuore della Sardegna per la diga di Cumbidanovu, nel cuore della Campania per la diga di Campolattaro. Abbiamo

riavviato i lavori per la diga di Pietrarossa in Sicilia e abbiamo, dopo cinquant'anni, finanziato la progettazione per una diga che non c'è e per me è assolutamente necessario ci sia in futuro, che è la diga di Vetto sull'Appennino reggiano.

Di più, il Ministero ha istituito il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, perché è vero che le perdite del 41 per cento della rete idrica nel 2024 non sono più tollerabili. Per questo, per la prima volta abbiamo coinvolto tutti gli enti locali per un Piano idrico nazionale, con domande arrivate da tutta Italia: 562 proposte a fine ottobre 2023. Ovviamente, si tratta di 562 proposte molto articolate che sono in fase di valutazione tecnica, secondo un'analisi basata su una pluralità di criteri. Quindi, anche da questo punto di vista, per analizzare 562 domande serve il tempo necessario agli ingegneri per darci delle priorità.

Il ruolo positivo del Ministero e di questo Governo è stato riconosciuto anche dalla Commissione europea, con un recente conferimento da parte della stessa di risorse finanziarie aggiuntive da destinare ad altri interventi volti al miglioramento della gestione delle reti acquedottistiche. Ricordo, inoltre, i primi cinque interventi di urgente realizzazione finanziati nella cabina di regia da me presieduta per 102 milioni di euro nel luglio del 2023.

Quindi, per carità, tutto si può fare meglio, ma una quantità di denari per la manutenzione e la lotta alla dispersione idrica, come quelli che stiamo mettendo a terra in questi mesi da che siamo al Governo, non hanno precedenti nella storia della Repubblica. Quindi, la ringrazio e spero di essere stato chiaro nella risposta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Sironi, per due minuti.

[SIRONI](#) (M5S). Signor Ministro, non siamo soddisfatti della sua risposta e non ne sono sorpresa. In particolare, non sono soddisfatta della risposta in merito alla perdita delle risorse idriche. Tutto il suo impegno politico è contraddistinto dalla totale assenza di sensibilità ambientale, sebbene ci troviamo nell'era in cui dobbiamo fare i conti con l'attuale scarsità di risorse naturali: se da un lato, dobbiamo occuparci dell'efficienza della gestione delle infrastrutture, che garantiscono la distribuzione dell'acqua agli utenti finali, dall'altro e prima ancora dobbiamo occuparci della disponibilità di riserve idriche. Ricordo il dato citato della nostra Lombardia: in tre anni abbiamo perso la metà delle risorse.

Quindi, occorre prima di tutto tutelare le risorse naturali esistenti, per esempio con la tutela delle zone umide e con lo stop al consumo di suolo. Lei sicuramente saprà che cementificare e impermeabilizzare il suolo impediscono l'infiltrazione dell'acqua piovana per la ricarica delle falde acquifere profonde, che sono la nostra riserva in caso di siccità. Non pare che vengano presi in considerazione questi aspetti quando si decide di ridimensionare il progetto di rinaturazione del fiume Po e neppure con quel che state combinando per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026, dove, oltre a distruggere ambientalmente Cortina, che del paesaggio fa il suo vanto, in merito alla più generale mobilità avete puntato solo sul trasporto su strada con costruzione di nuove strade, nuova cementificazione e nuova impermeabilizzazione, dimenticando completamente il minor impatto ambientale del trasporto su ferro: la ferrovia. E non mi si tacci di ambientalismo ideologico, categoria di pensiero obsoleta: mai come oggi l'ambientalismo si rivela un approccio concreto, legato a doppio filo con l'economia.

Oggi dobbiamo fare i conti con la scarsità delle risorse naturali, acqua compresa. Oggi il capitale naturale deve avere - e di fatto ha - un controvalore economico e anche come tale deve essere considerato, perché la politica possa fare scelte assennate, prudenti e lungimiranti. Il suo Ministero è uno dei più coinvolti. Dobbiamo puntare a conservare integri i cicli della natura e tutelare gli ecosistemi. Ne va della sopravvivenza del genere umano.

Sollecito una sua riflessione su questi aspetti, nell'interesse nazionale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La senatrice Minasi ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00961](#) sull'adozione di misure di edilizia pubblica per contrastare il disagio abitativo, per tre minuti.

[MINASI](#) (LSP-PSd'Az). Signor Ministro, l'ultima legge di bilancio ha previsto l'adozione, da parte del suo Ministero, di un decreto finalizzato a sperimentare modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, al fine di ovviare al disagio abitativo sul territorio nazionale, istituendo anche un apposito fondo in tal senso. In coerenza con tale previsione, lei ha avviato un confronto con una probabilità di soggetti pubblici e privati operanti nel settore dell'edilizia residenziale e sociale, con l'intento di

affrontare in maniera veramente organica l'emergenza abitativa, nel rispetto di alcune priorità, tra cui il recupero del patrimonio immobiliare esistente, la riconversione degli edifici aventi altra destinazione pubblica, la destinazione ad edilizia residenziale o sociale delle unità immobiliari rimaste invendute, nonché la promozione di forme di collaborazione e partenariato pubblico-privato al fine di garantire la sostenibilità degli investimenti.

Tuttavia, nel corso di tale confronto è stata evidenziata da numerosi soggetti l'esigenza che il piano dedicato all'emergenza abitativa affronti in via preliminare il problema della semplificazione della normativa di settore che, a causa della stratificazione e sovrapposizione di interventi legislativi e giurisprudenziali, inibisce le potenzialità del mercato immobiliare.

In tale contesto desta, inoltre, molta preoccupazione la mole delle istanze di regolarizzazione di lievi difformità edilizie, che sono pendenti negli uffici tecnici comunali e che impediscono ai cittadini anche la possibilità di finalizzare l'acquisto di unità immobiliari. Tra l'altro, la recente adozione del nuovo codice degli appalti ha rappresentato un importante contributo alla sburocratizzazione ed allo snellimento di procedure amministrative obsolete e spesso superflue in materia di contratti pubblici.

Pertanto, parallelamente a un quadro rinnovato e modernizzato in materia di contratti pubblici, sta emergendo anche la necessità di un intervento deciso in materia edilizia, al fine di poter superare anche quei vincoli superflui che il Paese si porta dietro da decenni e che molto spesso compromettono la possibilità di compravendita.

Lei, signor Ministro, ha parlato di piano casa e, quindi, le chiedo se, nell'ambito di tali misure, ritenga opportuno intervenire anche per risolvere queste annose questioni, creando un quadro regolatorio più snello e coerente sul territorio, consentendo di superare l'attuale paralisi di un'importante fetta del patrimonio immobiliare italiano. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SALVINI](#), *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signora Presidente, ringrazio la senatrice interrogante perché il tema casa riguarda tutti, da destra a sinistra. Al Ministero stiamo prendendo in mano, con una direzione *ad hoc*, un tema su cui da troppi anni non c'è un intervento organico. Divido la mia risposta in due parti.

In primo luogo, con riguardo all'edilizia residenziale pubblica, per le famiglie in stato di necessità ci sono 360.000 domande d'accesso in tutta Italia, con un fabbisogno di almeno 250.000 nuovi alloggi popolari. Coi fondi nazionali ed europei che stiamo investendo, stiamo sistemando circa 100.000 nuovi alloggi. È chiaro che con le Regioni, in ottica di piano casa, per chi ha più bisogno stiamo ragionando per recuperare vecchio patrimonio, rimettendolo in disponibilità. Poi ovviamente c'è il tema di coloro che non sono abbastanza bisognosi per essere in coda per avere una casa popolare, ma non sono abbastanza benestanti per andare sul libero mercato dell'affitto o dell'acquisto, soprattutto nelle grandi città (pensiamo a Roma e a Milano). Abbiamo già fatto le prime due riunioni sul piano casa con le cooperative, con i privati, con gli istituti finanziari, con gli enti locali per arrivare a una risposta complessiva.

Ciò che la senatrice Minasi citava riguardo all'edilizia privata è un enorme problema che sta intasando gli uffici tecnici comunali in tutta Italia. Stiamo parlando di persone che non riescono ad acquistare o a vendere una casa perché non sono in grado di dimostrare la perfetta congruità dell'immobile. Stiamo parlando di difformità interne. Quindi, è chiaro ed evidente che gli immobili abusivi in aree a rischio idrogeologico, alle pendici dei vulcani, in zone protette sono fuori dalla discussione e sono assolutamente da azzerare, perché sono a rischio per gli stessi residenti. Mi sto riferendo alle piccole difformità interne (all'antibagno, alla parete, alla cameretta in più se nasce un figlio, alla finestra, al soppalco, alla veranda) che stanno bloccando gli uffici comunali e milioni di immobili in tutta Italia.

Stiamo, quindi, lavorando in primo luogo per un nuovo testo unico dell'edilizia; in secondo luogo su una proposta di legge messa a punto con i tecnici, che riguarda un intervento normativo perimetrato e puntuale che intervenga su tolleranze costruttive di parziali difformità interne in rapporto anche alla cosiddetta doppia conformità edilizia e urbanistica.

Il mio intento è di intervenire al più presto su questi temi, salvaguardando gli interessi pubblici di

tutela del patrimonio, permettendo agli enti locali di incassare una quantità di denaro che altrimenti non incasserebbero mai e soprattutto permettendo a milioni di italiani di poter tornare a comprare o a vendere liberamente e serenamente la propria abitazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Minasi, per due minuti.

[MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*). La ringrazio, signor Ministro, per la sua puntuale risposta. Il tema del disagio abitativo è e non può non essere una priorità assoluta nelle politiche del Governo, soprattutto in questo momento storico, quando anche solo i rincari che si registrano in numerosi settori della vita quotidiana, che pesano sulle tasche delle famiglie, impediscono non solo di poter acquistare un immobile - non tutti hanno la possibilità di accendere un mutuo, non avendo la possibilità di avere come garante i Paesi arabi - ma spesso anche solo di permettersi un affitto. *(Applausi)*.

D'altronde, come Lega siamo da sempre impegnati a tutelare il diritto alla casa dei cittadini e tutta una serie di misure che il suo Ministero sta già portando avanti - come ho già detto prima - come il codice degli appalti. Sicuramente, il piano casa che lei prevede di adottare potrà rappresentare un grandissimo aiuto per chi ha più bisogno, ma in generale per tutti i cittadini che attendono risposte, garantendo loro l'accesso a un'abitazione dignitosa, ma rendendo anche più elastico e meno caro il mercato immobiliare. Mi permetto anche in questa occasione di sottolineare, peraltro, che il mercato in questo momento soffoca anche i commercianti, con locazioni eccessivamente costose, ma soprattutto con una normativa vecchia e rigida non più adeguata ai tempi, che ha portato alla chiusura di centinaia di migliaia di attività, con danno non solo per le stesse famiglie e conseguente riverbero sullo stesso problema abitativo, ma anche per le città, per i centri storici, per la loro sicurezza urbana. Ci sentiamo, pertanto, di cogliere in questa occasione anche l'appello dei commercianti e dei proprietari immobiliari ad interessarci sulla problematica che - come dicevo - si interseca con la situazione complessiva di cui stiamo trattando.

La sua iniziativa sul piano casa, ministro Salvini, è dunque particolarmente significativa e possiamo certamente ritenerci soddisfatti. Io, da calabrese, la ringrazio anche per la sua fantasiosa idea del Ponte sullo Stretto. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Basso ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00958](#) su iniziative per la riduzione degli incidenti stradali in ambito urbano, per tre minuti.

[BASSO](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, il 2023 è stato un anno di guerra e di morte in tante aree del mondo, ma di morti se ne contano a centinaia anche nelle nostre città. Sono i pedoni, vittime incolpevoli della strada: 440 decessi, 283 uomini, 157 donne, 231 avevano più di sessantacinque anni (i più fragili, i più vulnerabili), 17 avevano meno di diciotto anni (le morti più drammatiche, intollerabili). Questo è il bilancio tragico dei pedoni deceduti nel 2023 e decine di migliaia sono stati gli incidenti stradali che, senza portare alla morte degli investiti, hanno causato dolore e sofferenza.

Ci troviamo di fronte a cifre drammatiche e inaccettabili, che gridano per un cambiamento. Oltre il 73 per cento delle collisioni stradali in Italia avviene su strade urbane, con l'eccesso di velocità come prima causa di incidenti mortali. Ogni anno le strade urbane diventano teatro di tragedie che potremmo evitare. Dobbiamo agire. Guardiamo agli esempi di successo in Europa e oltre, città che hanno osato cambiare riducendo i limiti di velocità e con essi gli incidenti mortali e gravi. Il successo delle zone a 30 chilometri all'ora in Europa, adottate in Paesi come Francia, Germania, Belgio, Austria, in tutta la Spagna, dimostra come questa misura sia efficace nel ridurre gli incidenti stradali e migliorare la qualità della vita nei centri urbani e - lo dicono i dati - senza impattare negativamente sui tempi di percorrenza. L'obiettivo non vuole essere una "Città 30" come fatto ideologico. Il problema è che oggi nelle città italiane la strada principale è uguale alla strada residenziale. "Città 30" non vuol dire cambiare anche le arterie ad alto scorrimento, ma partire dai quartieri dove viviamo, dove vivono i nostri figli, i nostri anziani, per migliorarne la sicurezza e la qualità della vita. Se guardiamo infatti alla vita di tutti i giorni, i nostri tempi di percorrenza sulle strade non sono certo pregiudicati dal limite a 30 chilometri all'ora invece che a 50 nelle aree urbane, ma semmai da autostrade perennemente congestionate con cantieri infiniti.

Sono liure, signor Ministro, e non ha idea della terribile situazione in cui continuiamo a trovarci. Il problema sono i treni perennemente in ritardo, la mancanza di mezzi pubblici moderni ed efficienti:

carenze dovute ai vostri mancati investimenti nel trasporto pubblico locale. Possiamo, signor Ministro, ostinarci ad ignorare tutte queste evidenze? Allora perché negare ai nostri Comuni la libertà di proteggere i propri cittadini? Le chiedo, signor Ministro: come può sostenere l'autonomia delle Regioni su competenze di chiara valenza nazionale come scuola, lavoro, politiche energetiche internazionali e, al contempo, limitare l'autonomia dei Comuni nel fare scelte che possono salvare centinaia di vite? (*Applausi*). Chi, se non i nostri amministratori locali che vivono e conoscono il loro territorio, può valutare la zona più idonea in cui è corretto porre dei limiti?

Signor Ministro, le chiedo pertanto: intende dare piena e tempestiva attuazione alle strategie per il miglioramento della sicurezza stradale prevista dal piano nazionale 2030? È disposto a sostenere davvero le iniziative dei Comuni per moderare il traffico, garantendo la piena ed integrale attuazione dei programmi progettuali e degli interventi di sicurezza finanziati dal suo stesso Ministero? Infine, non ritiene necessario garantire maggiormente l'autonomia dei Comuni nell'individuazione delle Zone 30, per una maggiore sicurezza e qualità della vita nelle nostre città?

La storia ci giudicherà per le scelte che facciamo oggi, per il coraggio di agire per il bene comune. È tempo di ascoltare, di cambiare e di salvare vite. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SALVINI](#), *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, ringrazio l'interrogante perché anche in questo caso mi permette di far chiarezza ritornando sul pianeta Terra. La sicurezza stradale è un obiettivo di tutti, non della destra o della sinistra. Fortunatamente i dati della Polizia stradale per il 2023 danno, per la prima volta dopo anni, una riduzione del numero di incidenti, di morti e di feriti. Probabilmente perché da un anno si parla del nuovo codice della strada a cui stiamo lavorando, che è in esame in Commissione alla Camera. Parlo ad esempio di alcune iniziative a tutela della sicurezza, come la sospensione breve della patente di guida per chi utilizza il telefonino o per chi abbandona animali lungo la sede stradale: fattispecie che non erano previste nel codice precedente. Parlo dell'esigenza di mettere in sicurezza i ciclisti, normando come devono essere fatte le piste ciclabili, che non possono essere delle semplici strisce bianche disegnate per terra fra carico e scarico e fermate degli autobus. Parlo della tolleranza zero nei confronti di chi si mette alla guida dopo aver assunto stupefacenti o aver ecceduto nel consumo di alcol.

Veniamo al tema dei 30 chilometri all'ora. Il codice della strada, non il Ministro, consente di imporre giustamente limiti di velocità ridotti a 30 chilometri all'ora in alcune strade o tratti di strada. I 30 chilometri all'ora, i dossi o l'autovelox in prossimità di una scuola materna, di un asilo nido, di un ospedale, di una grande fabbrica, di una caserma, di un tratto di strada ristretta hanno assolutamente un senso. I 30 chilometri all'ora su intere superfici cittadine non hanno alcun senso e creano solo danni. (*Applausi*). Questa è la *ratio*.

Abbiamo quindi adottato una direttiva, di concerto con l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia; figuriamoci se vado a ledere l'autonomia dei Comuni, con cui stiamo lavorando proficuamente, compreso anche il sindaco di Bologna con cui penso e immagino che si troverà un accordo - perché il tema della sicurezza stradale e della salvaguardia della vita è fondamentale - senza nessuna ideologia. Avere alcune Zone 30, avere alcune ZTL per proteggere alcuni pezzi di città, avere alcuni autovelox in zone ad alta incidentalità è assolutamente sacrosanto, tanto che il Ministero che io guido finanzia questi interventi ed esperimenti. Fare la guerra alle auto, alle moto, ai furgoni per motivo ideologico non ha niente a che fare con la sicurezza stradale. Quindi stiamo lavorando con i Comuni d'Italia per arrivare a un accordo condiviso.

A proposito di autonomia, siede di fianco a me il ministro Roberto Calderoli. Sono assolutamente, convintamente e culturalmente autonomista e federalista. Spero che il PD, oltre che permettere ZTL e limiti di velocità a 30 chilometri all'ora, sia autonomista anche per modernizzare il nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Zampa, per due minuti.

[ZAMPA](#) (*PD-IDP*). Signor Ministro, le ripeto i dati, perché sembra che lei non ne abbia colto la

portata. In Italia gli incidenti stradali hanno causato 223.475 feriti e 3.159 morti. Numeri del 2022 che, riferiti agli anni precedenti, ci dicono che i feriti gravi sono sempre oltre 15.000 sulle nostre strade. Tra questi, ci sono 700 giovani con lesioni permanenti al midollo. Il 73 per cento degli incidenti avviene sulle strade urbane.

Noi ci aspettavamo, signor Ministro, che lei si occupasse di questi dati, dati che sono carichi di dolore e di sofferenza. Ci aspettavamo che lei chiamasse a raccolta i sindaci delle grandi città, per valutare cosa fare. Qualcuno però, per fortuna, nel suo Ministero lo ha fatto, visto che una legge, entrata in vigore nel febbraio 2023, per abbassare i limiti di velocità è stata finanziata con 13 milioni dal Ministero che lei guida. Poi, lei sembra aver cambiato idea, guarda caso dopo che il sindaco di Bologna ha preso sul serio quelle norme.

Le voglio dire, molto sinceramente, che non è la prima volta che noi restiamo abbastanza sbalorditi dalle sue originali iniziative: l'ultima di cui portiamo memoria, a Bologna, è la sua scampanellata a un citofono. Non mi sembra che sia finita benissimo, rispetto all'obiettivo che lei si dava. (*Vivaci commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, vi ricordo che siamo in fase di svolgimento del *question time*. La invito a proseguire, senatrice Zampa.

ZAMPA (PD-IDP). Eppure, signor Ministro, in questa occasione è riuscito a stupirci doppiamente. In primo luogo, perché lei, che è alla guida di una forza politica che fa dell'autonomia dei territori una bandiera, è entrato a gamba tesa contro un sindaco e contro un'amministrazione comunale, senza rispetto dell'autonomia; in secondo luogo, perché lei, che guida il Ministero dei trasporti e che è chiamato a occuparsi della sicurezza stradale, della vita che sulle strade ogni giorno si consuma, ha invece scelto di fare campagna elettorale anche a danno dell'incolumità delle persone.

Se lo lasci dire da un sindaco della sua maggioranza, il sindaco Nizzi di Olbia, di Forza Italia, che ha detto: ora Salvini toglie potere ai sindaci. Ecco, noi restiamo sbalorditi esattamente come questo sindaco. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Lisei ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00962](#) sull'estensione del limite di 30 chilometri orari in vaste aree dei centri cittadini, per tre minuti.

LISEI (FdI). Signor Presidente, io voglio ringraziare il ministro Salvini. Io ho la fortuna di vivere nella bellissima Bologna, ma ho la sfortuna di essere amministrato dal novello Che Guevara a quattro ruote, Lepore, che ha deciso di imporre a tutti di andare a 30 chilometri orari. Tra l'altro, una scelta bizzarra che è stata seguita da tanti altri sindaci: la maggior parte, anzi tutti, di sinistra e progressisti, che, al grido di "Hasta i 30 all'ora sempre", vogliono costringere tutti ad andare a 30 chilometri all'ora.

Signor Ministro, io la ringrazio per la sua direttiva e mi permetta di ringraziare anche il vice ministro Bignami, che è di Bologna e che con me condivide queste sfortune che le ho illustrato. Si è, però, impegnato e si sta impegnando per dare attuazione al codice della strada. Con questa direttiva ella ha fissato delle regole, che prima in parte ha richiamato, sull'attuazione delle cosiddette Zone 30.

Lo ribadisco perché nessuno è contrario alle Zone 30, tanto è vero che esse esistono da tanti anni, finanziate dal Ministero. Nessuno ha mai protestato contro le Zone 30. Come dice la parola stessa, si tratta di una zona. Se poi si vuole fare il furbetto e, attraverso quindici ordinanze, come ha fatto il sindaco di Bologna, si vuole estenderla a tutta la città, allora non è più zona 30. (*Applausi*).

In questo modo si vuole attuarle facendo il furbo, senza spiegare perché si attuano le Zone 30, che hanno una logica. Esse sono nate, infatti, con una logica specifica, quella cioè di alzare l'attenzione in determinati punti della città: le scuole, gli asili e quelli elencati prima dal Ministro, dove è importante andare a 30 chilometri all'ora. Ma se non si ha più la percezione di dove finisce il limite dei 30 chilometri all'ora e dove inizia quello dei 50 chilometri all'ora, la previsione diventa inapplicabile e poco percepita dai guidatori.

È evidente che, ad oggi, con le ordinanze adottate, il sindaco Lepore si è fatto apripista di questa battaglia, importante per la sinistra. La bandiera della sinistra oggi sono i 30 chilometri orari. Ma sono ordinanze che, a mio avviso, sono illegittime, perché comprendono una distesa di strade senza spiegare la ragione per la quale in quelle strade bisogna andare a 30 chilometri all'ora. Sono solo quindici ordinanze che fanno un elenco di strade.

Questo sta accadendo anche in altre città, ad esempio a Firenze, e anche il sindaco di Roma si sta adeguando, e lo dico per i tanti colleghi presenti. Sono ordinanze che, evidentemente, sono illegittime, anche come richiamava oggi il vice ministro Bignami su «Il Resto del Carlino».

Le obiezioni che sono state fatte anche da chi è intervenuto prima e i presupposti scientifici dicono che, se vai a 30 chilometri all'ora, ci sono meno incidenti e, se fai un incidente a 30 chilometri all'ora, ti fai meno male. Inoppugnabile, noi lo condividiamo, perché non siamo contro la scienza. Anzi, è chiaro che, se tu stai a casa seduto sul divano, gli incidenti sono zero. (*Applausi*). Se poi ti pagano per stare seduto sul divano, riduciamo anche gli incidenti sul lavoro, perché questa è la realtà.

Allora, io credo che nessuno si sarebbe mai sognato, ovviamente, e non si sognerebbe mai di costringere gli italiani a non uscire di casa. Qualcuno si è sognato di dargli lo stipendio per stare sulla poltrona col reddito di cittadinanza, ma questo è un altro discorso. Credo però che qualsiasi misura debba avere dei costi e dei benefici per la collettività che vanno soppesati. Vanno soppesati i costi di andare a 30 chilometri all'ora - lavoratori, commercianti e tutta una serie di soggetti dicono che questo li sta danneggiando - con i benefici che si hanno sull'incidentalità. È vero il dato che è stato citato in un intervento precedente sugli incidenti, ma è altrettanto vero che la maggior parte degli incidenti con feriti gravi e mortali avviene in ambito extraurbano. A prendere i dati come ci pare siamo buoni tutti.

Allora, visto che la maggior parte dei morti avviene sulle strade extraurbane, sulle autostrade, forse su quello ci si dovrebbe concentrare.

Visto che il sindaco Lepore sta facendo da apripista; visto che lei gli ha scritto in questi giorni e il sindaco le ha risposto prendendo tempo e dicendo che sta facendo analisi, incontri e quant'altro - fa di tutto tranne che ritirare quelle ordinanze - che cosa accadrà se non ritira quelle ordinanze che vanno contro la direttiva del Ministero? (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SALVINI](#), *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. La ringrazio per l'interrogazione, perché mi permette di ripetere e di approfondire alcuni tratti.

Come ho detto precedentemente, la direttiva che ho avuto l'onore di firmare è chiara: assolutamente sì ai limiti ridotti a 30 chilometri all'ora su singole strade o tratti di strada, laddove i sindaci di qualunque colore politico e di qualunque latitudine ne ravvisino le condizioni - vicinanza alle fabbriche, agli asili, alle scuole, ai parchi gioco, ai luoghi di culto, agli ospedali, a musei, strade ristrette, strade ad alta frequentazione - no all'estensione ideologica su interi pezzi di città di un'area a trenta all'ora che danneggia il lavoro, danneggia la mobilità, danneggia il commercio e danneggia l'ambiente perché ci sono emissioni maggiori con velocità ridotta.

Ogni deroga di ogni sindaco, di ogni colore, di ogni città, dovrà puntualmente quindi motivare quali siano le condizioni previste per ridurre la velocità o - aggiungo - installare autovelox che dovranno essere omologati nazionalmente e applicati laddove ci siano esigenze di sicurezza, non installati per fare cassa sulla pelle di chi va a lavorare in auto in città.

Quindi pensare di estendere i 30 chilometri all'ora o di fare mega ZTL, come sta pensando anche qualcuno a Roma, a Milano e a Firenze non va incontro all'ambiente, ma danneggia semplicemente le attività lavorative.

È vero: la maggior parte dei morti è sulle strade provinciali e sarebbe necessario ripensare a chi, in maniera poco furba, ha cancellato le Province che - a mio avviso - dovrebbero essere reintrodotte con tutti i poteri e il personale conseguente (*Applausi*), perché senza l'ente Provincia le strade provinciali evidentemente non le mantiene nessuno, però non ci sono né Renzi, né Delrio che conto abbiano capito il madornale errore commesso.

Oggi, peraltro sul quotidiano «Il Resto del Carlino» c'era una rilevazione a cui hanno partecipato oltre 7.000 cittadini bolognesi o residenti in provincia di Bologna che, nell'ottanta per cento dei casi, dicono no a questa misura estesa e ideologica. Come ricordavo, il 13 febbraio ho scritto al sindaco di Bologna per avere aggiornamenti in merito al rispetto della direttiva. Ieri era San Valentino, la giornata degli innamorati e, quindi, diamo ancora qualche ora ai tecnici del Ministero e del Comune per lavorare. Sono sicuro, anche per l'interlocuzione in corso con l'ANCI, che una quadra si troverà perché, con

tutto il rispetto e l'amore per le autonomie, avendo fatto l'amministratore locale nella mia città per più di vent'anni, posso dire che una direttiva fatta nell'interesse pubblico, collettivo e nazionale che arriva dal Ministero può e deve essere applicata, perché altrimenti il codice della strada interverrà laddove non ritenga di intervenire il singolo.

Mi auguro, quindi, che quest'Aula si unisca sulla sicurezza stradale, ad esempio, approvando velocemente le centinaia di emendamenti che stanno rallentando l'approvazione del nuovo codice della strada. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Lisei, per due minuti.

LISEI (Fdi). Ringrazio il Ministro. Sono ovviamente soddisfatto, come siamo soddisfatti anche dell'*iter* del nuovo codice della strada, anche se purtroppo è rallentato. Tale codice interviene su un aspetto importante, significativo che è quello di colpire chi ha delle condotte illegittime, che causano morti e incidenti.

Così come siamo assolutamente convinti, visto che l'obiettivo è comune, che non sia una bandierina da sventolare per utilizzare misure illogiche, ma bisogna ragionare proprio sui dati e, sulla base di essi, adottare degli interventi che siano calibrati. Ci sono infatti degli interventi, che alcuni sindaci non prendono (ad esempio quelli che stanno adottando i 30 chilometri orari), che è statisticamente provato che riducono il numero dei morti. Mi riferisco ad esempio alle rotonde o al posizionamento di photored agli incroci. La prima causa di incidenti stradali nel tessuto urbano è la distrazione e la seconda sono gli incroci, ossia chi non rispetta la precedenza o chi non rispetta i semafori. Faccio presente a chi cita i dati che, secondo dati Istat 2022, solo l'8 per cento degli incidenti è dato dall'eccesso di velocità. Non ho i dati Istat 2023 e non parlo di quello che non conosco. Nel 2022, però, come prima causa c'era la distrazione alla guida e come seconda gli incroci stradali. Bisogna iniziare a lavorare sulle cause principali nell'ambito urbano. C'è poi l'ambito extraurbano che fa capitolo a parte e che - come diceva bene il Ministro - richiede interventi che probabilmente sono differenti. Ciò non vuol dire essere contrari ai 30 chilometri orari, all'autovelox o altro. Ci sono misure che sono giuste in luoghi giusti, che sono utili e producono dei risultati; ci sono misure che portate avanti, come i 30 chilometri orari in città, sono solo ideologia, producono solo danni e non danno benefici; anzi, rischiano probabilmente di danneggiare dei tessuti produttivi che non possono essere vittime del furore ideologico per portare avanti delle bandierine.

Quindi, bene che si ragioni in modo pratico e pragmatico; bene che l'autonomia ci sia perché oggi ci sono gli autonomisti soltanto per i Comuni. Scopriamo che è brutta e cattiva l'autonomia regionale, però bisogna mantenere l'autonomia dei Comuni. Faccio presente che lo Stato, a prescindere da qualsiasi forma di autonomia differenziata - probabilmente l'autonomia differenziata per il PD è quella che si applica alle Regioni e non ai Comuni o viceversa - ha sempre il dovere di fare leggi quadro e di dare direttive a cui i Comuni si omologano. E questo lo fa il codice della strada. Non è questione di limitare la potestà dei sindaci. È questione che i sindaci esercitano una potestà, ma lo fanno nel confine e nel quadro che dà lo Stato.

Quindi bene così, Ministro. Spero che il suo intervento, questi tavoli e questi incontri portino qualcuno a ripensare le proprie misure, altrimenti i cittadini saranno costretti a fare ricorsi a loro spese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Lisei saprà che Che Guevara aveva una motocicletta che si chiamava Poderosa, di cui ignoriamo la velocità.

Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 20 febbraio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 20 febbraio, alle ore 16,30, con

il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 16,05).

Allegato A

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulle misure per risolvere le attuali criticità nel sistema dei trasporti

([3-00957](#)) (14 febbraio 2024)

[Enrico Borghi](#), [Renzi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Paita](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#). - *Al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

con la revisione del piano nazionale di ripresa e resilienza rischiano di essere cancellati o spostati su altre fonti di finanziamento (più incerte) più di 40.000 progetti in infrastrutture per un valore di circa 13 miliardi di euro, e non si ha ancora contezza del loro destino;

più di 9 miliardi di euro di investimenti risultano in ritardo e bloccati per ostacoli burocratici e carenze progettuali, lasciando la rete infrastrutturale a criticità sempre più strutturali: gli ultimi dati confermano che il 75 per cento delle 231.140 opere monitorate attraverso la piattaforma "ReGis" registra ritardi strutturali ed economici, con una capacità di spesa (nel solo ultimo anno) pari al 7 per cento;

nonostante i prezzi dei biglietti per l'alta velocità siano aumentati fino al 30 per cento, la quasi totalità dei treni ad alta velocità viaggia con un ritardo medio tra i 10 e 15 minuti e quasi un treno su quattro registra un ritardo tra i 20 e i 120 minuti, mentre sull'intera rete si registrano guasti, ritardi, cancellazioni e disservizi;

in un contesto infrastrutturale ancora debole e deficitario e che risulta ora ulteriormente aggravato dai ritardi negli investimenti e negli innumerevoli cantieri fermi su tutto il territorio nazionale, non sono chiare le ragioni per cui il Ministro in indirizzo, che è anche vice Presidente del Consiglio dei ministri, continui a imputare all'Unione europea le difficoltà del Paese, organizzando raduni e guardando con favore a movimenti antieuropeisti;

nello specifico, in materia di trasporti, l'attività governativa è invece assurda di recente alle cronache per due episodi poco edificanti: il 21 novembre 2023, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mentre viaggiava sul treno Torino-Salerno, ha imposto una fermata straordinaria alla stazione di Ciampino, con un uso, ad avviso degli interroganti, privato, discrezionale, illegittimo e arrogante del servizio di trasporto pubblico; lo scorso 4 febbraio è stato organizzato un treno straordinario Frecciarossa, con tanto di livrea speciale, da Roma a Sanremo a servizio del 74° festival della canzone, riservato solo a dirigenti, funzionari e dipendenti della RAI, oltre che a una sessantina di giornalisti accreditati, mentre la Liguria è rimasta ai, tristemente noti, disservizi strutturali che la contraddistinguono sul piano del trasporto ferroviario;

in relazione a entrambe le vicende, il Ministro in indirizzo si è detto estraneo alle vicende e del tutto inconsapevole delle decisioni e degli avvenimenti descritti, nonostante queste investano direttamente ambiti di competenza direttamente ascritti al dicastero delle infrastrutture e dei trasporti;

è ormai costante l'affermazione di estraneità alla quasi totalità delle decisioni del Governo (da ultimo sul piano dell'IRPEF agricola e sull'aumento di diverse tassazioni, ma anche in relazione ai progetti infrastrutturali cancellati dal PNRR), nonostante il Ministro in indirizzo rivesta anche il ruolo di vice Presidente del Consiglio dei ministri;

tale circostanza pregiudica le prerogative di indirizzo e controllo delle Camere, le quali si vedono rispondere con slogan (spesso antieuropeisti) o prese di distanze, nonostante il principio di collegialità che caratterizza l'azione del Governo,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per rafforzare il sistema infrastrutturale (stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale) del Paese e quale approccio intenda adottare in seno alle istituzioni europee per superare le numerose criticità che riguardano il suo dicastero.

Interrogazione sui lavori per la costruzione del quarto ponte tra Lecco e Pescate
([3-00959](#)) (14 febbraio 2024)

[Magni, De Cristofaro](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

dopo anni di rinvii sembrerebbe che con il decreto-legge 5 febbraio 2023, n. 10, si sia trovata una soluzione alle problematiche che impedivano l'avvio per la costruzione del quarto ponte tra Lecco e Pescate;

l'infrastruttura, fondamentale per la viabilità dei comuni di Lecco, Valmadrera, Malgrate, Pescate, Civate, Galbiate e Oliveto Lario e funzionale al complessivo progetto viario collegato alle olimpiadi Milano-Cortina 2026, verrà realizzata lungo la strada statale 36 tra Pescate e Lecco, a cura di ANAS, e consta di una struttura a scavalco del fiume Adda che si configura ad unico senso di marcia, con annessa pista ciclabile, lasciando inalterati i raccordi e le connessioni esistenti;

nei mesi scorsi i sindaci della Conferenza dei sindaci del Lecchese hanno inviato una comunicazione ad ANAS e al Ministro in indirizzo, evidenziando la grande preoccupazione di fronte all'ennesimo rinvio dell'inizio dei lavori e chiedendo di confermare la data di inizio lavori per febbraio 2024;

considerato che:

il ponte è fondamentale per ridurre le problematiche viabilistiche di tutto il territorio, soprattutto in previsione dei giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, che porteranno un notevole incremento dell'afflusso turistico;

ad oggi il progetto sembrerebbe prevedere un'unica corsia di marcia, affiancata ad una pista ciclabile, con la conseguenza che la realizzazione del ponte non sarebbe risolutiva delle problematiche della viabilità, ma, al contrario, potrebbe creare situazioni di ingolfamento anche pericolose per le persone;

nel mese di dicembre 2023 la presidente della Provincia ha inviato una formale comunicazione ad ANAS con la quale evidenzia la necessità di modificare il progetto iniziale e prevedere una modifica funzionale della pista ciclabile ai fini viabilistici;

considerato inoltre che nel medesimo territorio ad oggi non si conoscono le condizioni della realizzazione dell'opera denominata "strada statale 639 variante di Vercurago", cosiddetta Lecco-Bergamo, anch'essa fondamentale per la viabilità locale,

si chiede di sapere:

quale sia la data di avvio dei lavori di realizzazione del quarto ponte di Lecco, la loro durata complessiva e il costo definitivo dell'opera;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, affinché il progetto venga adeguatamente modificato per garantire la fluidità della viabilità, attraverso la realizzazione di una seconda corsia di marcia e di tutte le opere connesse, i costi e i tempi di realizzazione dell'eventuale nuovo progetto modificativo;

quale sia lo stato dell'arte in relazione alla realizzazione del progetto della cosiddetta Lecco-Bergamo, quali i costi e i tempi di realizzazione.

Interrogazione sull'avanzamento del progetto del ponte sullo Stretto di Messina

([3-00956](#)) (14 febbraio 2024)

[Gasparri, Damiani, Fazzone, Galliani, Lotito, Occhiuto, Paroli, Ronzulli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Zanettin](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

il Governo ha deliberato di procedere nella realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e con il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria", ha posto le basi per la ripresa del progetto, il cui costo complessivo è quantificato in 13,5 miliardi di euro dall'Allegato infrastrutture al DEF 2023 e in 1,1 miliardi per le opere secondarie;

esso rappresenterà una grande opera realizzata nel Mezzogiorno, ma utile a tutta la comunità nazionale, in quanto può aiutare ad attrarre investimenti sul nostro territorio, posto che la storia

nazionale insegna che le grandi opere, dall'Autostrada del Sole, alla TAV in avanti, innescano la costruzione delle opere secondarie e di collegamento e fanno nascere e sviluppare insediamenti produttivi a ridosso di quegli snodi, creando decine di migliaia di nuovi posti di lavoro stabili e una crescita dell'economia;

il ponte muove, inoltre, risorse anche a favore dei territori interessati, posto che ha già consentito alla Calabria di ottenere 3 miliardi per la strada statale Jonica, un miliardo necessario al completamento della Salerno-Reggio Calabria, il completamento delle strade di accesso al porto di Gioia Tauro;

la Regione Sicilia contribuirà alla realizzazione delle infrastrutture utilizzando 1,2 miliardi dei nuovi fondi di coesione e dei residui delle programmazioni precedenti;

la relazione al progetto del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica Società Stretto di Messina a breve aggiornerà il cronoprogramma e il piano finanziario della struttura a campata unica, che collegherà Sicilia e Calabria, cui dovrebbero seguire i pareri di CIPESS, la valutazione di impatto ambientale, la conferenza dei servizi e il parere del Ministero della cultura,

si chiede di sapere quale sia lo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e per le opere e le infrastrutture ad esso connesse sui territori delle regioni direttamente interessate.

Interrogazione sulla realizzazione di opere idriche per il contrasto della siccità

([3-00960](#)) (14 febbraio 2024)

[Nave, Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, riguardante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche", è nato come rimedio agli eventi siccitosi che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi anni mediante azioni volte alla realizzazione di bacini di ricarica delle falde o di interventi sugli acquedotti "colabrodo";

nonostante la composizione della cabina di regia presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la nomina di un commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, incarico prorogato fino al 31 dicembre 2024, mancano, ad oggi, la realizzazione e il completamento delle infrastrutture idriche necessarie a combattere il fenomeno siccitoso. Infatti, come emerge da una relazione della Corte dei conti sulle opere idriche, su 124 cantieri messi in lista e finanziati con 2 miliardi di euro, solo 33 potrebbero essere conclusi. Nel dettaglio la ripartizione è in tre macro categorie: un finanziamento di 708 milioni di euro per gli invasi e gli acquedotti, 900 milioni di euro destinati a 39 nuovi progetti e la parte restante sono risorse già programmate su legislazione vigente ma di cui non si ha alcuna contezza "dello stato dell'arte";

considerato che:

si esclude l'intervento alla diga di Bosa (Oristano); più che probabile il taglio dei lavori su altre dighe quali la Pantaleo (Reggio Calabria), la Rosamarina (Palermo), la Olivo (Enna);

con la legge di bilancio per il 2023 i fondi destinati al bacino del Po hanno subito una riduzione del 40 per cento, passando da 6,5 a 2,5 milioni di euro. Oggi il Po è quasi in secca: la situazione è persino peggiore rispetto alla grave siccità del 2022;

considerato, inoltre, che:

è evidente la carenza in fase di pianificazione e la confusione in fase di selezione dei progetti da parte del Ministero la cui "gestione", meglio, non gestione, lascia molto a desiderare sul rifacimento delle infrastrutture idriche;

nonostante le norme volute da questo Governo e presentate come necessarie, idonee, a fornire una risposta immediata ed efficiente al fenomeno siccitoso, ad oggi, purtroppo, si è al punto di partenza da considerare anche peggiore rispetto al 2023, anno di conversione del decreto-legge siccità;

ad oggi, le risorse messe a disposizione per la rete idrica sono sostanzialmente impantanate,

si chiede di sapere:

quali siano la programmazione e le tempistiche che il Governo intende darsi per la realizzazione o il completamento delle opere citate;

quale sia la quantificazione dei danni in termini economici e di approvvigionamento causati dai ritardi accumulati per l'inerzia dal Governo.

Interrogazione sull'adozione di misure di edilizia pubblica per contrastare il disagio abitativo
([3-00961](#)) (14 febbraio 2024)

[Minasi, Romeo](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

l'articolo 1, commi 282-284, della legge di bilancio per l'anno 2024 (legge n. 213 del 2023) prevede l'adozione, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un decreto finalizzato a sperimentare modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, istituendo a tal fine un fondo per il contrasto al disagio abitativo;

in coerenza con tale previsione, il Ministro in indirizzo ha avviato un confronto con una pluralità di soggetti pubblici e privati operanti nel settore dell'edilizia residenziale e sociale, con l'intento di affrontare in maniera organica l'emergenza abitativa nel rispetto di alcune priorità, tra cui il recupero del patrimonio immobiliare esistente e la riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, la destinazione ad edilizia residenziale o sociale delle unità immobiliari rimaste invendute, nonché la promozione di forme di collaborazione e partenariato pubblico-privato al fine di garantire la sostenibilità degli investimenti;

nel corso di tale confronto, è stata evidenziata da numerosi soggetti l'esigenza che qualsiasi piano dedicato all'emergenza abitativa affronti preliminarmente il problema della semplificazione della normativa di settore, che, a causa della stratificazione e sovrapposizione di interventi legislativi e giurisprudenziali, è percepita dagli operatori di settore, così come da molti cittadini, come un fattore che inibisce le potenzialità del mercato immobiliare;

in tale contesto, desta molta preoccupazione anche la mole delle istanze di regolarizzazione di lievi difformità edilizie esistenti, che sono pendenti presso gli uffici tecnici comunali e che impediscono ai cittadini di finalizzare l'acquisto di unità immobiliari, ripercuotendosi negativamente su tutti gli operatori economici di settore;

la recente adozione del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 36 del 2023) ha rappresentato un importante contributo alla semplificazione, alla sburocratizzazione e allo snellimento di procedure amministrative obsolete e spesso superflue in materia di contratti pubblici;

parallelamente ad un quadro rinnovato e modernizzato in materia di contratti pubblici, sta emergendo con grande forza anche la necessità di un intervento deciso in materia di edilizia, al fine di superare anche quei vincoli superflui che il Paese si porta dietro da decenni e che molto spesso ancora compromettono la possibilità di compravendita degli stessi e quindi di favorire interventi intesi a rendere gli immobili più sicuri ed efficienti, senza impattare sull'ambiente circostante;

in questi giorni, il Ministro ha parlato di un piano casa per il 2025, che dovrebbe contenere alcune misure importanti per consentire di rimettere sul mercato diversi immobili bloccati a causa di vincoli obsoleti, consentendo un abbassamento dei prezzi delle case e degli affitti, dove il mercato immobiliare è distorto e mette troppo spesso ormai in difficoltà gli stessi cittadini,

si chiede per sapere se nell'ambito delle misure per il piano casa per il 2025 il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intervenire anche per risolvere le annose e dannose questioni di cui in premessa, lavorando per creare un quadro regolatorio più snello e coerente sul territorio, consentendo di superare l'attuale paralisi di un'importante fetta del patrimonio immobiliare italiano.

Interrogazione su iniziative per la riduzione degli incidenti stradali in ambito urbano
([3-00958](#)) (14 febbraio 2024)

[Basso, Boccia, Zampa, Misiani](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

numerose amministrazioni locali nei Paesi europei, a partire da Francia, Germania e Belgio, hanno istituito sul proprio territorio quella che viene detta "Città 30", con significativi risultati in termini di riduzione dell'incidentalità stradale, dell'inquinamento atmosferico e acustico da traffico, peraltro senza sostanziali variazioni nei tempi medi di percorrenza, mentre in Spagna dal 2021 è stata approvata una legge statale che ha introdotto i 30 chilometri orari come limite massimo di velocità in

ambito urbano;

in Italia, il piano nazionale per la sicurezza stradale 2030 (PNSS 2030), predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha definito, nel 2022, le strategie generali e specifiche per il miglioramento della sicurezza stradale per il decennio 2021-2030, da attuare attraverso interventi di competenza sia delle amministrazioni centrali sia delle amministrazioni locali per gli interventi mirati sul territorio. Le linee strategiche generali del piano sono state raggruppate dal Ministero nei 5 pilastri della sicurezza stradale, ossia la gestione della sicurezza stradale, le infrastrutture stradali, i veicoli più sicuri, gli utenti più sicuri e il post incidente, mentre le linee strategiche specifiche si sono concentrate sulle categorie a maggior rischio, sui bambini, le due ruote a motore, i ciclisti, i pedoni e gli utenti over 65;

i dati ISTAT sull'incidentalità stradale in Italia nel 2022 evidenziano che: oltre il 73 per cento delle collisioni stradali nel nostro Paese avviene su strade urbane e nelle città l'eccesso di velocità è la prima causa in assoluto degli incidenti mortali (23 per cento), seguita dalla distrazione (20 per cento), dal mancato rispetto della precedenza sulle strisce pedonali (17 per cento) e di altre precedenze (14 per cento). È pertanto emersa in tutta evidenza l'urgenza di intervenire prioritariamente sulle strade urbane e sul fattore velocità per migliorare la sicurezza stradale e tutelare la vita umana sulla strada in Italia;

il PNSS 2030 ha individuato i pedoni quale categoria tra quelle a maggior rischio tra gli utenti della strada, in quanto, a confronto con le altre, si è verificata una riduzione del solo 14 per cento in termini di morti e di solo l'1 per cento in termini di feriti nel decennio 2011-2020. Nel 2019, i pedoni hanno rappresentato il 17 per cento del totale delle vittime (dato confermato anche nel 2020) e il 78 per cento dei pedoni deceduti ed il 95 per cento dei pedoni feriti si riscontrano in incidenti accaduti in ambito urbano. L'incidentalità relativa ai pedoni delle aree urbane si concentra, in particolare, nei 14 "grandi comuni" riportati nei rapporti annuali ISTAT sull'incidentalità stradale, raggiungendo il 23 per cento tra le vittime per incidenti stradali e il 34 per cento in termini di feriti;

il Ministero, nel dicembre 2022, ritenuto necessario ed urgente procedere ad un programma iniziale di interventi a favore della protezione dei pedoni concentrato sui predetti 14 grandi comuni, anche alla luce dei dati di incidentalità dei pedoni, ha emanato il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, recante il "piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni", stanziando la somma complessiva di 13,5 milioni di euro che viene destinata al finanziamento dei programmi di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione e la realizzazione, nei 14 grandi comuni. Al fine di consentire programmi di interventi funzionali in favore dei pedoni, l'importo complessivo è stato ripartito, tenendo conto di un coefficiente di riparto calcolato sul costo sociale degli incidenti che hanno visto coinvolti i pedoni, tra i 14 Comuni individuati, ossia Torino (1,16 milioni di euro), Milano (2,38 milioni), Verona (0,283), Venezia (0,179 milioni), Trieste (0,342), Genova (1,03 milioni), Bologna (0,613), Firenze (0,637 milioni), Roma (4,27), Napoli (0,844), Bari (0,423 milioni) Palermo (0,649), Messina (0,288) e Catania (0,392 milioni). Le suddette risorse costituiscono contributi statali per la realizzazione da parte dei Comuni di interventi che, sulla base di analisi dell'incidentalità specifica del territorio di riferimento, devono essere indirizzati al miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni. In particolare, possono essere effettuati in tal senso interventi che prevedano: a) azioni di moderazione del traffico con l'implementazione di "zone 30" e "isole ambientali" con l'introduzione di elementi di traffic calming per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato; b) realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati ed altri interventi similari; c) messa in sicurezza di percorsi pedonali; d) aumento della visibilità degli attraversamenti pedonali, anche mediante interventi su segnaletica verticale ed orizzontale;

per concorrere al riparto delle risorse, i 14 Comuni individuati hanno provveduto a selezionare le proprie proposte progettuali contenenti gli interventi di sicurezza stradale per i pedoni, selezionati in base ai criteri di effettiva esigenza di riduzione dei rischi, evidenziati dall'analisi di incidentalità e di efficacia dell'intervento proposto in relazione alla riduzione dei rischi evidenziati. Tali proposte progettuali sono state incluse nel programma degli interventi ammesso a finanziamento da presentare

entro il 22 gennaio 2023, corredato dalle schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento selezionato con allegata planimetria di inquadramento nel territorio, dalle quali risulti la capacità dell'intervento di contrastare e risolvere i fattori di rischio presenti, la tipologia e il costo stimato dello stesso ed il termine presunto di ultimazione, la scheda dell'analisi generale e specifica dell'incidentalità riferita ai pedoni e il prospetto di copertura della spesa complessiva. Il Ministero, entro i successivi 30 giorni, ha approvato i singoli programmi presentati dai 14 Comuni con apposito atto deliberativo e definito con apposita convenzione i reciproci impegni afferenti allo svolgimento delle attività amministrative attuative del programma stesso e degli adempimenti negoziali finalizzati alla realizzazione degli interventi prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione, della disciplina delle modalità di erogazione delle risorse finanziarie statali nonché delle azioni ministeriali e regionali di monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attività;

in contraddizione con gli indirizzi del PNSS 2030 predisposto dallo stesso Ministero e con i contenuti del decreto 22 dicembre 2022, è stata predisposta una direttiva a firma del Ministro finalizzata a limitare l'applicazione generale di "Città 30", colpendo direttamente i progetti comunali già finanziati dallo stesso Ministero e più in generale l'autonomia delle amministrazioni locali, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda dare piena e tempestiva attuazione alle strategie generali e specifiche per il miglioramento della sicurezza stradale per il decennio 2021-2030 secondo le linee di intervento strategiche e generali contenute nel piano nazionale per la sicurezza stradale 2030, predisposto dal Ministero nel 2022;

se intenda perseguire, in linea con la risoluzione approvata dal Parlamento europeo del 6 ottobre 2021, una politica della sicurezza stradale e della qualità della mobilità urbana orientata al raggiungimento dell'obiettivo "zero vittime" per incidenti stradali in ambito urbano e se, nel rispetto dell'autonomia dei Comuni, intenda sostenere le iniziative volte alla moderazione del traffico nei centri urbani attraverso la progressiva implementazione delle "zone 30" e delle "isole ambientali";

se intenda garantire la piena ed integrale attuazione di tutti i programmi progettuali e degli interventi di sicurezza stradale predisposti dai Comuni sulla base dei contenuti del decreto 22 dicembre 2022 e finanziati dal medesimo Ministero;

se non ritenga che la direttiva predisposta dal Ministro metta a rischio la realizzazione integrale dei predetti progetti e se la stessa sia stata preventivamente condivisa con gli enti locali;

se non ritenga necessario garantire maggiormente l'autonomia dei Comuni in merito all'individuazione delle "zone 30" in considerazione della maggiore conoscenza del territorio e della rete stradale urbana.

Interrogazione sull'estensione del limite di 30 chilometri orari in vaste aree dei centri cittadini ([3-00962](#)) (14 febbraio 2024)

[Lisei](#), [Pellegrino](#), [Malan](#), [Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

la possibilità di introdurre il limite dei 30 chilometri orari nelle aree urbane o in parte di queste ha acceso un vivace dibattito a livello politico nazionale, tra i sindaci italiani, e nell'opinione pubblica;

la scelta di adottare tali limiti sulla gran parte delle strade cittadine, come deciso dall'amministrazione a Bologna, e come annunciato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha dichiarato di volerlo applicare al 70 per cento delle strade capitoline, si baserebbe su asseriti benefici in termini di sicurezza stradale, di riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento, anche acustico, e incentivazione ad andare a piedi e in bicicletta, di riduzione dello stress, di incremento dell'economia locale, senza aumentare i tempi di percorrenza;

tali benefici, per quanto sostenuti da taluni studi, sono da verificare, poiché la riduzione riscontrata nel numero di incidenti stradali in nuclei urbani dove il limite è stato introdotto si è accompagnata a una riduzione del traffico lasciando pertanto invariata o addirittura peggiorata l'incidentalità; la riduzione dei consumi è ostacolata dal fatto che la velocità di 30 chilometri orari è inferiore a quella alla quale i motori termici, la maggior parte di quelli circolanti, hanno i consumi più

bassi e la migliore combustione; anche dal punto di vista acustico i benefici sono opinabili perché tale andatura obbliga all'uso delle marce basse, un limite che obbliga ad avere continuamente gli occhi sul tachimetro anziché sulla strada aumenta stress e distrazione, e per quanto riguarda l'economia locale va considerato che la riduzione della velocità è un'ulteriore spinta a frequentare i centri commerciali fuori città e ad acquistare via internet; i benefici rimangono essenzialmente desiderati con scarsissimo supporto empirico ed è sostanzialmente inevitabile che i tempi di percorrenza si allunghino come è altresì certo che i cittadini sarebbero spesso colpiti da multe, assai più alte che nella maggior parte degli altri Paesi, per velocità raggiungibili senza particolare difficoltà in bicicletta;

considerato che:

il traffico urbano, soprattutto nelle grandi città, rappresenta un problema sia in termini di sicurezza che di qualità dell'aria e dell'ambiente, mentre l'incidentalità stradale è determinata da varie concause di cui una è certamente la velocità elevata, ma la principale è la distrazione alla guida, come rilevato dagli esperti che ricostruiscono la cinematica dei sinistri;

pensare di estendere il limite dei 30 chilometri orari in maniera indiscriminata a intere aree cittadine non aiuta né la sicurezza né la decarbonizzazione, specie in una grande città, dove vi è un'ampia e varia tipologia di ambiti residenziali, che vanno dal centro storico all'estrema periferia;

è necessario giungere ad un equilibrio che concili al meglio l'esigenza di garantire la sicurezza nelle zone sensibili a rischio di incidenti e il diritto alla circolazione sancita dalla Costituzione, per cui le "zone 30" dovrebbero essere implementate solo dove è necessario e opportuno e non in modo ideologico, restando staccati dalla realtà che include anche i tanti lavoratori che operano sulle strade;

considerato, infine, che la Corte costituzionale (con sentenza del 24 giugno 2010, n. 223) ha affermato che la materia della circolazione stradale rientra tra le competenze statali esclusive, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione e che, dunque, queste iniziative da parte delle amministrazioni comunali sarebbero costituzionalmente illegittime,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo valuti l'utilizzo improprio delle "zone 30" volte ad estendere il limite in modo indiscriminato e immotivato sulle superfici cittadine.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 995:

sulla votazione finale, la senatrice Farolfi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole e il senatore Parrini avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Craxi, Delrio, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fazzone, Franceschelli, Galliani, Garavaglia, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Malpezzi, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rapani, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Zedda.

È assente per incarico avuto dal Senato la senatrice: Petrucci, per attività di rappresentanza del Senato.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Crisanti Andrea, Alfieri Alessandro, Rando Vincenza, Rojc Tatjana, D'Elia Cecilia, Nicita Antonio, Tajani Cristina, Malpezzi Simona Flavia, Irto Nicola, Camusso Susanna Lina Giulia, Basso Lorenzo, Zambito Ylenia, Parrini Dario, Furlan Annamaria, Martella Andrea, Giacobbe Francesco, Verini Walter, Zampa Sandra

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università estere (1025)

(presentato in data 15/02/2024);
senatrice Sbrollini Daniela
Dichiarazione della città dell'Armonia di Valdagno monumento nazionale (1026)
(presentato in data 15/02/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
sen. Bergesio Giorgio Maria, Sen. Centinaio Gian Marco
Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura (17-B)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
S.17 approvato dal Senato della Repubblica C.1304 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.1123)
(assegnato in data 15/02/2024).

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
sen. Gasparri Maurizio
Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979 (991)
previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 15/02/2024);
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
sen. Romeo Massimiliano ed altri
Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo (1004)
previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
(assegnato in data 15/02/2024);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
sen. Marti Roberto ed altri
Regolamentazione delle competizioni videoludiche (970)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 15/02/2024);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Galliani Adriano ed altri

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale (992)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 15/02/2024);

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Gelmetti Matteo ed altri

Disciplina del volo da diporto e sportivo (448)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/02/2024);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Cantu' Maria Cristina ed altri

Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico (946)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/02/2024);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Zambito Ylenia ed altri

Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare (1006)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/02/2024).

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21

maggio 2022 (998)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (assegnato in data 15/02/2024).

Disegni di legge, nuova assegnazione

*7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
in sede deliberante*

sen. Malpezzi Simona Flavia, sen. Ancorotti Renato

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona (805)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

Già assegnato, in sede redigente, alla 7^a Commissione permanente (Cultura, istruzione)

(assegnato in data 15/02/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 15/02/2024 la 2^a Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

- dep. Donzelli Giovanni ed altri "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"" (867)

(presentato in data 11/09/2023) *C.336 approvato dalla Camera dei deputati*

- sen. La Pietra Patrizio Giacomo ed altri "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»" (237)

(presentato in data 26/10/2022)

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, al dottor Simone Vellucci, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 febbraio 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stato autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2014 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati nell'ambito del progetto "Dall'emergenza umanitaria all'autosufficienza alimentare: tutela dei terreni irrigui e promozione delle coltivazioni orticole nella valle del Rio La Paz - Bolivia" dell'associazione Persone come noi.

La predetta comunicazione è trasmessa alla 5a e alla 9a Commissione permanente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere in data 14 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni:

la comunicazione concernente la nomina della dottoressa Maria Teresa Di Matteo, dirigente di prima fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione dello stesso Dicastero;

la comunicazione concernente la nomina del consigliere Calogero Mauceri, dirigente di prima fascia

dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, a Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
la comunicazione concernente la nomina del dottor Enrico Maria Pujia, dirigente di prima fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a Capo del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto dello stesso Dicastero;
la comunicazione concernente la nomina del dottor Lorenzo Quinzi, dirigente di prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze, a Capo del Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
la comunicazione concernente la nomina dell'ingegner Massimo Sessa, dirigente di prima fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 15 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 1/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei fondi BEI)»".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 354).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Iannone, Naturale, Scalfarotto, Cosenza, Damiani, Paroli, Ambrogio, De Priamo, Della Porta, Liris, Mancini, Matera, Melchiorre, Menia, Mieli, Nocco, Rosa, Russo, Satta, Silvestroni, Spinelli, Zullo, Campione, Farolfi e Silvestro hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01012 della senatrice Fallucchi.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 9 al 15 febbraio 2024)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 49

SCALFAROTTO: sulla morte di Stefano Dal Corso nel carcere di Oristano (4-00911) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

Interrogazioni

[ROSSOMANDO](#), [GIORGIS](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [VERINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* -

Premesso che:

da un articolo di stampa del 14 febbraio 2024, si apprende delle gravi condizioni di salute nelle quali versa un cittadino di origine albanese, M.E., detenuto nel carcere "Lorusso-Cutugno" di Torino, da più di un mese in sciopero della fame per il mancato trasferimento in Albania, da lui richiesto per terminare di scontare la pena nel proprio Paese;

il detenuto, al suo secondo sciopero della fame, attualmente pesa 30 chili ed è in sedia a rotelle, in una situazione di estrema gravità e in possibile pericolo di vita;

il fatto è stato denunciato dalla Garante delle persone private della libertà personale di Torino, Monica Cristina Gallo, che ha portato questa grave situazione all'attenzione del Ministero della giustizia, sollecitando l'attuazione delle norme previste dalla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983, ratificata dall'Italia il 30 giugno 1989, e in effettiva attuazione della legge n. 204 del 2003, "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002";

a quanto si apprende da fonti stampa sembrerebbe che la sospensione dei trasferimenti dei detenuti in Albania sarebbe dovuta, secondo una nota del Ministero, dall'insufficiente capienza delle strutture carcerarie albanesi, nonché dai lunghi tempi di lavorazione delle pratiche e dai costi di traduzione della documentazione necessaria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione esposta e quali

iniziative urgenti intenda attuare al fine di consentire una tempestiva soluzione della vicenda, in applicazione delle leggi previste nella fattispecie descritta.

(3-00965)

[TURCO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

negli anni passati Taranto, seconda città della Puglia, è stata emarginata da ogni tipo di investimento e programmazione infrastrutturale (strade, aeroporti, ferrovia), nonostante rappresenti dal punto di vista turistico, storico e industriale probabilmente uno dei siti di maggiore interesse e importanza non solo della Puglia, ma dell'intero Mezzogiorno d'Italia;

al momento il Governo, in vista dei giochi del Mediterraneo del 2026, che saranno ospitati dal capoluogo jonico, non ha previsto investimenti infrastrutturali aggiuntivi che riguardino, ad esempio, il collegamento stradale Mottola-Massafra-Taranto o l'apertura ai voli civili dell'aeroporto di Grottaglie (Taranto);

evidenti sono i ritardi registrati relativamente alla strada regionale 8 e alla Bradanico-Salentina, così come l'inerzia sull'accelerazione della tratta ferroviaria Taranto-Potenza-Battipaglia;

considerato che:

il Ministro in indirizzo, impegnato ad immortalarsi nella faraonica quanto controversa opera del ponte sullo stretto, sembra essersi del tutto dimenticato delle altre regioni del Sud e, in particolare, delle opere urgenti e necessarie allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;

la città versa in uno stato di profondo disagio dal punto di vista dei trasporti, essendo, attualmente, come già ricordato, priva di un aeroporto funzionante;

per la provincia jonica, ma anche per la vicina Basilicata, è fondamentale garantire la continuità territoriale attivando e finanziando i voli civili di linea dell'aeroporto "Arlotta" di Grottaglie;

ritenuto, pertanto, che:

la provincia tarantina ha urgente bisogno di collegamenti stradali, ferroviari e aeroportuali all'altezza dell'imminente manifestazione sportiva rappresentata dai giochi del Mediterraneo 2026;

si rischia di far disputare tale competizione sportiva internazionale nel deserto, considerando l'isolamento del capoluogo ionico rispetto al resto d'Italia,

si chiede di sapere:

quale sia la tipologia di investimenti previsti e la loro programmazione, a livello infrastrutturale, per la città di Taranto e per la provincia ionica;

se il Ministro in indirizzo intenda dedicare ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 la stessa attenzione e i medesimi impegni finanziari garantiti per le olimpiadi di Milano-Cortina 2026;

se sia nelle sue intenzioni valutare la possibilità di stanziare risorse a favore dell'apertura dell'aeroporto "Arlotta" di Grottaglie, al fine di garantire la continuità territoriale con Roma e Milano;

se abbia previsto iniziative volte ad accelerare la realizzazione di opere avviate in tempi remoti, ma ferme da decenni.

(3-00966)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DELRIO](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, all'articolo 1, comma 2, lettera c), stabilisce che: "ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno di cui al comma 1, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE, fino al suo eventuale azzeramento";

l'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, prevede che "l'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi";

considerato che:

l'assegno unico e universale è una misura introdotta al fine "di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile" e si è rivelato uno strumento di contrasto alla povertà tra le fasce meno abbienti della popolazione italiana, già duramente provate dalla

progressiva erosione del potere d'acquisto;
dal 1° gennaio 2024 l'assegno unico viene computato integralmente nel calcolo dell'ISEE;
considerato inoltre che:
gli assegni familiari venivano già computati nel calcolo dell'ISEE, ma non le detrazioni per figli a carico;
poiché l'assegno unico riconosce importi che hanno assorbito le due suddette misure, essi oggi "pesano" nel computo dell'ISEE in misura maggiore, mediamente almeno il doppio, rispetto al regime fiscale precedente;
appare quantomeno irragionevole che una misura compensativa sia considerata al pari di altri redditi;
a causa di ciò, per svariati nuclei familiari, soprattutto quelli numerosi, c'è stato un notevole aumento dell'ISEE, che comporta un maggior onere a loro carico per fruire di prestazioni sociali agevolate o l'impossibilità, dal 1° gennaio in poi, di fruirne,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, per ridurre il computo dell'assegno nel calcolo dell'ISEE, fino a prevedere il suo azzeramento, intervenendo su una situazione di quella che, ad avviso degli interroganti, è una palese irragionevolezza.

(3-00963)

[CAMUSSO](#), [FINA](#), [TAJANI](#), [GIACOBBE](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [FURLAN](#), [VERDUCCI](#), [MISIANI](#), [MARTELLA](#), [SENSI](#), [BASSO](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.*

- Premesso che:

l'ex stabilimento Irisbus di Flumeri ha rappresentato uno dei più importanti investimenti industriali in provincia di Avellino nella seconda metà degli anni '70 del secolo scorso. Nella storia dello stabilimento si sono alternate fasi di crescita e di crisi, che hanno infine condotto alla reindustrializzazione del sito in seguito alla fusione con l'ex MenariniBus, con la nascita della nuova società Industria italiana autobus (IIA) nel gennaio 2015. Con un aumento del capitale sociale di 21 milioni di euro, la nuova compagine societaria di IIA prevede il coinvolgimento diretto di Invitalia e Leonardo che detengono rispettivamente il 42,76 per cento e il 28,65 per cento del capitale, mentre il restante, il 28,59 per cento, è nelle mani della società turca Karsan, costruttore di autoveicoli, con sede a Bursa;

secondo quanto si apprende da diversi articoli riportati dagli organi di stampa, il socio Leonardo ha recentemente avviato una trattativa riservata ed esterna al tavolo ministeriale finalizzata alla cessione delle proprie quote al gruppo Seri Industrial di Caserta;

considerato che:

Seri Industrial, già presente sul territorio irpino con diversi stabilimenti, è un gruppo "attenzionato dalla magistratura per criticità di tipo fiscale ed edilizio e visto con molta diffidenza dai sindacati", come riportato in un articolo *online* del "Corriere della Sera" edizione di Bologna il 19 gennaio 2024; si tratta di quel gruppo Seri già oggetto dell'interrogazione 3-00706, presentata dalla prima firmataria del presente atto il 28 settembre 2023, nella quale venivano rilevate alcune incongruenze del programma di sviluppo industriale del 2017, che prevedeva l'acquisizione del dismesso sito Whirlpool di Teverola garantendone continuità produttiva e salvaguardia dei livelli occupazionali, contratto di sviluppo al quale ad oggi non è ancora stata data completa attuazione;

è il medesimo gruppo che nel 2016 divenne titolare di importanti quote societarie di Dema S.p.A., società campana di manifatture aeronautiche che dal 2013 era stata interessata da una profonda crisi finanziaria e produttiva che ha messo in discussione centinaia di posti di lavoro. Per trovare una soluzione alla vertenza e rilanciare l'azienda, venne sottoscritto nel 2016 un accordo presso il Ministero dello sviluppo economico, sulla base di un progetto di ristrutturazione della Dema presentato dal gruppo Seri, con il suo conseguente ingresso nella società e l'impegno di rilancio della stessa. Un accordo che, anche in questo caso, non è stato del tutto rispettato;

più recentemente, sempre sotto la gestione Seri, altri due opifici in Irpinia hanno cessato la propria attività. Il primo stabilimento è quello ICS di Pianodardine, che a seguito di un grave incendio scoppiato nel 2019 non ha più ripreso la propria attività; mentre la Fib Sub di Nusco è fallita nel 2020,

lasciando senza occupazione 27 lavoratori, che si sono rivolti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per ottenere quantomeno il riconoscimento del trattamento di fine rapporto maturato nel corso dell'attività svolta;

considerato altresì che:

appresa la notizia della trattativa Leonardo-Seri, in data 12 gennaio 2024, con una nota unitaria (prot. MO/ge/2024/0084) le sigle sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, UGLM-UGL e Fismic-Confasal hanno chiesto al Ministero delle imprese e del *made in Italy* un'immediata convocazione al tavolo di crisi per un confronto circa i futuri possibili assetti societari di IIA che includano il gruppo Seri, ribadendo che è "indispensabile che la parte pubblica rimanga all'interno della società" e che "per quanto riguarda un eventuale nuovo socio privato, saremo per contrastare ogni soluzione che non preveda un interlocutore industriale serio con un piano solido";

successivamente, il 31 gennaio, il segretario della FIOM-CGIL di Avellino con una lettera aperta ai sindaci irpini si richiama ad un intervento presso il Governo e ad una mobilitazione per evitare la cessione "al buio" di quote dell'opificio IIA di Flumeri, in cui sono inquadrati 360 operai, ribadendo, anche sulla scorta degli eventi che hanno portato alla chiusura della ICS e della Fib Sub, la grave preoccupazione per un'eventuale gestione Seri;

ritenuto che:

non risultano del tutto chiare le motivazioni di Leonardo alla base dell'ipotesi di cedere alla Seri quote di partecipazione in IIA, non solo cambiando indirizzo rispetto all'impegno nei confronti di un settore strategico per il Paese qual è la mobilità, ma anche affrettando una decisione che penalizzerebbe enormemente l'attività economica e produttiva dell'intera valle dell'Ufita;

l'assoluto silenzio del Governo e di Invitalia in merito alla trattativa Leonardo-Seri alimenta la grande preoccupazione di cittadini, lavoratori e sindacati, ancora in attesa di una convocazione da parte del Ministero, allarmati anche a causa della notoria scarsa capacità manageriale del gruppo Seri sul territorio campano, che genera un quadro di grave incertezza,

si chiede di sapere:

se corrisponda ad una deliberata scelta del Governo l'ipotesi di liquidare la partecipazione pubblica in IIA, e in tale caso quali ne siano le motivazioni;

se il Ministro in indirizzo ritenga, in particolare, che il gruppo Seri possa essere considerato un *partner* industriale affidabile e capace di garantire un'attività produttiva di grande rilievo com'è quella di IIA, unica azienda italiana nel settore della produzione di autobus;

quali politiche industriali intenda porre in essere al fine di garantire le strutture ed il potenziale produttivo delle aziende manifatturiere dell'Irpinia, fra cui lo stabilimento di Flumeri, assicurando non solo lo sviluppo economico di quest'area del Mezzogiorno, ma anche il rispetto dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori.

(3-00964)

Risoluzioni in commissione

[TURCO](#), [CROATTI](#), [FLORIDIA Barbara](#) - La 6^a Commissione permanente,

premesso che:

il decreto legislativo n. 1 del 2024, in attuazione della delega fiscale, ha introdotto semplificazioni per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati, prevedendo che l'Agenzia delle entrate renda disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che potranno essere confermate o modificate;

il modello dichiarativo può essere presentato anche dai soggetti titolari di redditi diversi di natura finanziaria, o che abbiano effettuato investimenti esteri;

il calendario fiscale 2024 allarga la platea della dichiarazione dei redditi precompilata che con il nuovo anno comprende anche le persone fisiche titolari di partita IVA ovvero i soggetti che rientrano nella *flat tax*, che comprende oltre 2 milioni di contribuenti;

le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate non sono ancora accessibili, disponibili e consultabili nella loro totalità in via automatica prima della dichiarazione precompilata;

il Governo, nella recente delega fiscale approvata, non introduce norme volte a migliorare la

trasparenza dei dati a favore dei contribuenti e il consapevole assolvimento dell'obbligo dichiarativo e di versamento;

nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2022 presentata dalla Corte dei conti, i dati sulle dichiarazioni precompilate, nello specifico il modello 730 e quello sui redditi delle persone fisiche, riguardanti l'ultimo quinquennio, non mostrano risultati positivi. In particolare, risulta che su oltre 23 milioni di dichiarazioni precompilate 730 per poco più del 17 per cento sono quelle trasmesse direttamente dal contribuente, che nella maggior parte dei casi ha comunque integrato o modificato la propria dichiarazione, avvalendosi del supporto di professionisti. Ciò significa che il numero di soggetti che hanno accettato la dichiarazione così come proposta dall'Agenzia delle entrate è stato molto esiguo;

nel corso del 2022 si è registrata addirittura una flessione del numero delle dichiarazioni trasmesse direttamente dal contribuente, mentre la crescita degli invii effettuati tramite i professionisti intermediari e i CAF è stata invece costante negli anni, con una quota che corrisponde a poco meno dell'85 per cento;

sotto altro profilo, le garanzie di trasparenza e piena conoscibilità dei dati da parte del contribuente vengono addirittura attenuate come nel caso dell'esonero, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, dalla trasmissione e consegna ai titolari di partita IVA in regime fiscale forfettario e di vantaggio della certificazione unica, documento indispensabile per il contribuente (vero destinatario degli effetti della disposizione) per verificare la correttezza dei dati relativi ai redditi percepiti e alle ritenute subite;

valutato che:

il sistema della precompilazione delle dichiarazioni fiscali non ha funzionato e ha prodotto sprechi della spesa pubblica che meriterebbero una razionale revisione;

i risultati sono da ritenere assolutamente deludenti rispetto agli obiettivi prefissati;

è fondamentale conoscere, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, l'entità delle risorse finanziarie e umane impiegate in questi anni ai fini della precompilata;

è bene valutare, alla luce degli scarsi risultati conseguiti, la scelta del Governo di ampliare la platea dei destinatari della precompilata anche ai titolari di partita IVA;

è necessario ed urgente mettere in discussione e rivedere l'intero sistema delle precompilate, anche in ragione dei costi, diretti (le risorse pubbliche impiegate per lo sviluppo, l'implementazione e la manutenzione del sistema, l'impiego di forza lavoro, e così via) e indiretti (sostenuti dai privati, sia in termini di digitalizzazione sia di risorse umane, per rispondere alle richieste dell'amministrazione finanziaria), che questo comporta;

è forse più conveniente che tutti i dati in possesso dell'amministrazione finanziaria siano messi a disposizione dei contribuenti e dei professionisti che li assistono, nella forma analitica di "*open data*" e consultabili *ex ante* rispetto al momento della redazione della dichiarazione dei redditi precompilata, al fine di favorire la *compliance* e quindi l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali;

le comunicazioni di irregolarità emergenti dalla liquidazione automatizzata *ex artt. 36-bis e 54-bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che, secondo i dati della Corte dei conti, risultano annullate o rettifiche nel 2022 sono circa un milione. Di queste, più di 850.000 sono state gestite dagli uffici territoriali, mentre solo 123.000 tramite *call center* o in via telematica;

le evidenze emerse dimostrano la fallacia del sistema informativo in possesso dell'Agenzia delle entrate e la necessità di consentire agli stessi contribuenti di verificare ed eventualmente correggere le incongruenze tramite *alert* preventivi antecedenti alla trasmissione della dichiarazione,

impegna il Governo:

- 1) a rendere noti i costi che la pubblica amministrazione sostiene per la predisposizione massiva delle dichiarazioni fiscali precompilate;
- 2) a rendere opzionale la precompilazione delle dichiarazioni fiscali, in modo da razionalizzare la spesa pubblica, subordinandola ad esplicita richiesta del contribuente, da manifestare secondo modalità ritenute idonee a semplificare l'esercizio della richiesta e la conoscibilità da parte dell'amministrazione finanziaria;
- 3) a trasformare il risparmio di spesa della non opzione per la precompilata in un'agevolazione in

favore del contribuente da riconoscere sotto forma di crediti d'imposta;

4) a semplificare le norme, le procedure e le istruzioni relative alla compilazione dei dichiarativi fiscali;

5) a favorire la condivisione, l'allineamento e la correzione dei dati e documenti digitali in possesso dell'Agenzia delle entrate, nonché l'accessibilità degli stessi nella forma "*open data*", anche tramite professionisti incaricati dai contribuenti all'espletamento degli adempimenti fiscali;

6) ad agevolare l'adempimento spontaneo e la correzione dei dati in possesso dell'Agenzia sia attraverso strumenti telematici, sia attraverso interlocuzioni *front office*;

7) a rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei *big data* e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, anche utilizzando informazioni digitali presenti sui diversi canali.

(7-00010)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

2^a Commissione permanente(Giustizia):

3-00965 della senatrice Rossomando ed altri, sul trasferimento di un cittadino albanese detenuto a Torino nel suo Paese.

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, la seguente risoluzione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

7-00010 del senatore Turco ed altri, sulle criticità nella precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.